

Gazzetta ufficiale

L 458

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

64° anno

22 dicembre 2021

Sommario

I Atti legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2021/2282 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie e che modifica la direttiva 2011/24/UE ⁽¹⁾ 1**

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013 33**
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2284 della Commissione, del 10 dicembre 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l'informativa delle imprese di investimento ⁽¹⁾ 48**
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2285 della Commissione, del 14 dicembre 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292 173**
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2286 della Commissione, del 16 dicembre 2021, che indica i dati da fornire per l'anno di riferimento 2023 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole per quanto riguarda l'elenco e la descrizione delle variabili e che abroga il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione ⁽¹⁾ 284**

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese	344
★ Regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell'UE comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario ⁽¹⁾	459
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni	463
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2290 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013	486
★ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2291 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna ⁽¹⁾	494

DECISIONI

★ Decisione (UE) 2021/2292 del Consiglio, del 30 aprile 2021, relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta di decisione dell'organo esecutivo sulla metodologia da applicare per gli aggiornamenti conseguenti a una mutata composizione dell'Unione in vista della 41 ^a sessione dell'organo esecutivo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, e relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in detta sessione	512
★ Decisione (UE) 2021/2293 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito in merito alla proroga della deroga all'obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la partenza dal Regno Unito	514
★ Decisione (UE) 2021/2294 del Consiglio, del 20 dicembre 2021, relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dal Regno dei Paesi Bassi	517
★ Decisione (UE) 2021/2295 dei rappresentanti dei governi degli stati membri, del 21 dicembre 2021, relativa alla nomina di giudici del Tribunale	519

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

★ Decisione di esecuzione (UE) 2021/2296 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	521
★ Decisione di esecuzione (UE) 2021/2297 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Montenegro ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	524
★ Decisione di esecuzione (UE) 2021/2298 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell'Uruguay ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	527
★ Decisione di esecuzione (UE) 2021/2299 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Thailandia ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	530
★ Decisione di esecuzione (UE) 2021/2300 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Taiwan ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	533
★ Decisione di esecuzione (UE) 2021/2301 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾	536

Rettifiche

★ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza (GU L 117 del 6.4.2021)	539
★ Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021)	540

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

I

(Atti legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2021/2282 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 15 dicembre 2021
relativo alla valutazione delle tecnologie sanitarie e che modifica la direttiva 2011/24/UE
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 114 e 168,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto i pareri del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) Lo sviluppo delle tecnologie sanitarie è un motore fondamentale della crescita economica e dell'innovazione nell'Unione ed è essenziale per il conseguimento di un elevato livello di protezione della salute che le politiche sanitarie devono garantire, a vantaggio di tutti. Le tecnologie sanitarie costituiscono un settore economico innovativo e rientrano in un mercato globale per la spesa sanitaria che rappresenta il 10 % del prodotto interno lordo dell'Unione. Le tecnologie sanitarie comprendono i medicinali, i dispositivi medici, i dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e le procedure mediche, nonché le misure per la prevenzione, la diagnosi o la cura delle malattie.
- (2) La valutazione delle tecnologie sanitarie (*Health Technology Assessment – HTA*) è un processo basato su evidenze scientifiche che consente alle autorità competenti di determinare l'efficacia relativa di tecnologie sanitarie nuove o esistenti. Tale valutazione è incentrata in particolare sul valore aggiunto di una tecnologia sanitaria rispetto ad altre tecnologie sanitarie nuove o esistenti.
- (3) L'HTA può contribuire a promuovere l'innovazione, che offre i migliori risultati per i pazienti e la società in generale e rappresenta uno strumento importante per garantire l'introduzione e l'utilizzo adeguati delle tecnologie sanitarie.
- (4) L'HTA può comprendere gli aspetti sia clinici sia non clinici di una tecnologia sanitaria, a seconda del sistema sanitario. Le azioni congiunte in materia di HTA cofinanziate dall'Unione (azioni congiunte EUnetHTA) hanno individuato nove domini con riferimento ai quali sono valutate le tecnologie sanitarie. Di questi, quattro sono clinici e cinque non clinici. I quattro domini di valutazione clinici riguardano l'individuazione di un problema sanitario e

⁽¹⁾ GU C 283 del 10.8.2018, pag. 28 e GU C 286 del 16.7.2021, pag. 95.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo del 14 febbraio 2019 (GU C 449 del 23.12.2020, pag. 638) e posizione del Consiglio in prima lettura del 9 novembre 2021 (GU C 493 dell'8.12.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

della tecnologia sanitaria attuale, l'esame delle caratteristiche tecniche della tecnologia sanitaria oggetto di valutazione, la sua sicurezza relativa e la sua efficacia clinica relativa. I cinque domini di valutazione non clinici riguardano il costo e la valutazione economica di una tecnologia sanitaria e i suoi aspetti etici, organizzativi, sociali e giuridici.

- (5) L'HTA può migliorare l'evidenza scientifica utilizzata per indirizzare le decisioni cliniche e l'accesso a tecnologie sanitarie da parte dei pazienti, anche quando una tecnologia sanitaria diventa obsoleta. I risultati dell'HTA sono utilizzati per orientare le decisioni in materia di assegnazione delle risorse di bilancio nel settore della sanità, ad esempio per quanto riguarda la fissazione dei prezzi o i livelli di rimborso delle tecnologie sanitarie. L'HTA può quindi aiutare gli Stati membri a creare e gestire sistemi sanitari sostenibili e promuovere l'innovazione che porti a risultati migliori per i pazienti.
- (6) L'effettuazione di valutazioni parallele da parte di più Stati membri e l'esistenza di divergenze tra le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali relative ai processi e alle metodologie di valutazione possono far sì che agli sviluppatori di tecnologie sanitarie siano rivolte molteplici e divergenti richieste di dati. Possono comportare anche duplicazioni e risultati difformi delle valutazioni, risultanti dallo specifico contesto sanitario nazionale.
- (7) Gli Stati membri hanno effettuato alcune valutazioni congiunte nel quadro delle azioni congiunte EUnetHTA, ma la cooperazione volontaria e la produzione di risultati sono state inefficienti, essendo fondate sulla cooperazione basata su singoli progetti in assenza di un modello sostenibile di cooperazione. L'utilizzo a livello degli Stati membri dei risultati delle azioni congiunte dell'EUnetHTA, comprese le relative valutazioni cliniche congiunte, è rimasto limitato, il che significa che non è stato sufficientemente affrontato il problema della duplicazione delle valutazioni della stessa tecnologia da parte delle autorità e degli organismi HTA entro un arco temporale identico o simile in Stati membri differenti. D'altro canto, nell'attuazione del presente regolamento dovrebbero essere presi in considerazione i principali risultati delle azioni congiunte dell'EUnetHTA, in particolare i risultati scientifici quali i documenti metodologici e di orientamento nonché gli strumenti informatici (IT) intesi ad archiviare e scambiare informazioni.
- (8) Nelle sue conclusioni del 1° dicembre 2014 sull'innovazione a beneficio dei pazienti ⁽³⁾, il Consiglio ha riconosciuto il ruolo fondamentale che l'HTA ha come strumento di politica sanitaria su cui sondare scelte corroborate da prove, sostenibili ed eque in materia di assistenza sanitaria e tecnologie sanitarie a beneficio dei pazienti. In tali conclusioni, il Consiglio ha inoltre invitato la Commissione a continuare a sostenere la cooperazione in modo sostenibile e ha chiesto di rafforzare i lavori comuni tra gli Stati membri in materia di HTA e di vagliare le opportunità di cooperazione sullo scambio di informazioni tra organismi competenti. Inoltre, nelle sue conclusioni del 7 dicembre 2015 su una medicina personalizzata per i pazienti ⁽⁴⁾, il Consiglio ha invitato gli Stati membri e la Commissione a rafforzare le metodologie HTA applicabili alla medicina personalizzata, mentre nelle sue conclusioni del 17 giugno 2016 sul rafforzamento dell'equilibrio nei sistemi farmaceutici dell'Unione europea e degli Stati membri ⁽⁵⁾ il Consiglio ha confermato ulteriormente che gli Stati membri riconoscono un chiaro valore aggiunto alla cooperazione nella valutazione delle tecnologie sanitarie. A sua volta, la relazione comune della Direzione Generale degli Affari economici e finanziari e del comitato di politica economica, dell'ottobre 2016, ha chiesto un maggiore sviluppo della cooperazione europea in materia di HTA. Infine, nelle sue conclusioni del 15 giugno 2021 sull'accesso ai medicinali e ai dispositivi medici per un'UE più forte e resiliente ⁽⁶⁾, il Consiglio ha invitato gli Stati membri e la Commissione a valutare la possibilità di istituire un piano d'azione dell'UE per la raccolta di dati dal mondo reale e la produzione di evidenze, che promuova una migliore collaborazione tra le iniziative nazionali e transfrontaliere in corso e che possa contribuire a ridurre le lacune in termini di evidenze nelle decisioni degli organismi di HTA e degli organismi pagatori.
- (9) Il Parlamento europeo, nella sua risoluzione del 2 marzo 2017 sulle opzioni dell'UE per un miglior accesso ai medicinali ⁽⁷⁾, ha invitato la Commissione a proporre quanto prima una legislazione su un sistema europeo per l'HTA e ad armonizzare criteri trasparenti in materia di HTA per stabilire il valore aggiunto terapeutico delle tecnologie sanitarie e la relativa efficacia rispetto alla migliore alternativa disponibile, tenendo conto del livello d'innovazione e di beneficio per i pazienti.

⁽³⁾ GU C 438 del 6.12.2014, pag. 12.

⁽⁴⁾ GU C 421 del 17.12.2015, pag. 2.

⁽⁵⁾ GU C 269 del 23.7.2016, pag. 31.

⁽⁶⁾ GU C 269 I del 7.7.2021, pag. 3.

⁽⁷⁾ GU C 263 del 25.7.2018, pag. 4.

- (10) Nella sua comunicazione del 28 ottobre 2015 dal titolo «Migliorare il mercato unico: maggiori opportunità per i cittadini e le imprese», la Commissione ha dichiarato l'intenzione di introdurre un'iniziativa in merito all'HTA al fine di ottenere un maggiore coordinamento nell'intento di evitare molteplici valutazioni di un prodotto in Stati membri differenti e di migliorare il funzionamento del mercato unico delle tecnologie sanitarie.
- (11) Il presente regolamento mira a conseguire un elevato livello di protezione della salute dei pazienti e degli utilizzatori garantendo nel contempo il buon funzionamento del mercato interno per quanto riguarda i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*. Al tempo stesso, istituisce un quadro volto a sostenere gli Stati membri nella cooperazione e le misure necessarie per la valutazione clinica delle tecnologie sanitarie. Entrambi gli obiettivi sono perseguiti contemporaneamente e, sebbene siano indissolubilmente legati, l'uno non è secondario rispetto all'altro. Per quanto riguarda l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il presente regolamento stabilisce le procedure e le norme per lo svolgimento di attività congiunte e l'istituzione di un quadro a livello dell'Unione. Per quanto riguarda l'articolo 168 TFUE, pur mirando a fornire un livello elevato di protezione della salute, il presente regolamento consente la cooperazione tra gli Stati membri su taluni aspetti dell'HTA.
- (12) Le attività congiunte dovrebbero essere realizzate secondo il principio della buona prassi amministrativa e dovrebbero mirare a raggiungere il livello massimo di qualità, trasparenza e indipendenza.
- (13) Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie spesso incontrano difficoltà nel presentare gli stessi dati, informazioni, analisi e altre evidenze a Stati membri diversi e anche in momenti diversi. La duplicazione delle trasmissioni e la considerazione di tempistiche di trasmissione diverse fra gli Stati membri può costituire un notevole onere amministrativo per gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, in particolare per le imprese più piccole con risorse limitate, e potrebbe contribuire a creare ostacoli e distorsioni all'accesso al mercato, con conseguente mancanza di prevedibilità del contesto imprenditoriale, costi più elevati e, nel lungo periodo, effetti negativi sull'innovazione. Pertanto, il presente regolamento dovrebbe prevedere un meccanismo che garantisca che informazioni, dati, analisi e altre evidenze necessari per la valutazione clinica congiunta siano trasmessi una sola volta a livello dell'Unione dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie.
- (14) A norma dell'articolo 168, paragrafo 7, TFUE, gli Stati membri sono responsabili della definizione della loro politica sanitaria e dell'organizzazione e della fornitura di servizi sanitari e di assistenza medica. Tali responsabilità includono la gestione dei servizi sanitari e dell'assistenza medica e, in particolare, l'assegnazione delle risorse loro destinate. È necessario, pertanto, che l'azione dell'Unione sia limitata a quegli aspetti dell'HTA che riguardano la valutazione clinica congiunta di una tecnologia sanitaria e, in particolare, a garantire che non vi siano giudizi di valore nelle valutazioni cliniche congiunte al fine di rispettare le responsabilità degli Stati membri conformemente all'articolo 168, paragrafo 7, TFUE. A tale riguardo, le valutazioni cliniche congiunte previste dal presente regolamento costituiscono un'analisi scientifica degli effetti relativi della tecnologia sanitaria valutata sugli esiti di salute in relazione ai parametri selezionati, sulla base dell'ambito di valutazione. L'analisi scientifica comprenderà inoltre la considerazione del grado di certezza degli effetti relativi, prendendo in considerazione i punti di forza e i limiti delle evidenze disponibili. I risultati delle valutazioni cliniche congiunte non dovrebbero pertanto pregiudicare la discrezionalità degli Stati membri nell'effettuare valutazioni sul valore clinico aggiunto delle tecnologie sanitarie in questione né predeterminare successive decisioni in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso delle tecnologie sanitarie, ivi compresa la determinazione dei criteri per tali decisioni sulla fissazione dei prezzi e sul rimborso che potrebbero dipendere da considerazioni di ordine sia clinico sia non clinico, singolarmente o congiuntamente, e restano esclusivamente di competenza nazionale.
- (15) Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di effettuare analisi cliniche complementari, necessarie per il processo nazionale generale di HTA, sulle tecnologie sanitarie per le quali è disponibile una relazione sulla valutazione clinica congiunta. In particolare, gli Stati membri dovrebbero essere in grado di effettuare analisi cliniche complementari riguardanti, tra l'altro, gruppi di pazienti, comparatori o esiti di salute diversi da quelli inclusi nella relazione sulla valutazione clinica congiunta, o utilizzando una metodologia differente, qualora tale metodologia sia richiesta nel processo nazionale generale di HTA dello Stato membro interessato. Qualora siano necessarie ulteriori informazioni, dati, analisi e altre evidenze ai fini di analisi cliniche complementari, gli Stati membri dovrebbero poter chiedere agli sviluppatori di tecnologie sanitarie di trasmettere tali informazioni, dati, analisi e altre evidenze necessari. Il presente regolamento non dovrebbe limitare in alcun modo il diritto degli Stati membri di effettuare valutazioni non cliniche sulla stessa tecnologia sanitaria prima o nel corso della preparazione di una relazione sulla valutazione clinica congiunta o dopo la sua pubblicazione.

- (16) Al fine di garantire la massima qualità delle valutazioni cliniche congiunte, assicurare un ampio consenso e consentire la messa in comune delle competenze e delle risorse tra le autorità e gli organismi nazionali preposti all'HTA, è opportuno seguire un approccio graduale, iniziando con un numero ridotto di medicinali sottoposti a valutazione congiunta e solo in una fase successiva prevedere che siano effettuate valutazioni cliniche congiunte degli altri medicinali assoggettati alla procedura centralizzata per l'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e se tali medicinali sono successivamente autorizzati per una nuova indicazione terapeutica.
- (17) Dovrebbero essere effettuate valutazioni cliniche congiunte anche di alcuni dispositivi medici quali definiti nel regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ che rientrano nelle classi di maggior rischio e per i quali i pertinenti gruppi di esperti di cui all'articolo 106, paragrafo 1, di tale regolamento, hanno espresso pareri o opinioni, nonché di dispositivi medico-diagnostici *in vitro* classificati nella classe D a norma del regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾.
- (18) Tenuto conto della complessità di taluni dispositivi medici e medico-diagnostici *in vitro*, nonché delle competenze necessarie per valutarli, gli Stati membri dovrebbero essere in grado, qualora osservino un valore aggiunto, di avviare una cooperazione volontaria in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie su dispositivi medici classificati nelle classi IIb o III conformemente all'articolo 51 del regolamento (UE) 2017/745 e su dispositivi medico-diagnostici *in vitro* classificati nella classe D conformemente all'articolo 47 del regolamento (UE) 2017/746 che sono software e che non rientrano nell'ambito delle valutazioni cliniche congiunte a norma del presente regolamento.
- (19) Al fine di garantire che le valutazioni cliniche congiunte effettuate sulle tecnologie sanitarie restino accurate e pertinenti, di elevata qualità e basate sulla migliore evidenza scientifica disponibile in ciascun momento, è opportuno stabilire le condizioni per l'aggiornamento di tali valutazioni, in particolare nel caso in cui i dati aggiuntivi, che diventano disponibili dopo la valutazione iniziale, siano potenzialmente in grado di migliorare l'accuratezza e la qualità della valutazione.
- (20) Dovrebbe essere istituito un gruppo di coordinamento degli Stati membri sulla valutazione delle tecnologie sanitarie («gruppo di coordinamento») composto da rappresentanti degli Stati membri, in particolare provenienti da autorità e organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie, con il compito di monitorare l'effettuazione delle valutazioni cliniche congiunte e delle altre attività congiunte che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Al fine di garantire un approccio guidato dagli Stati membri alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte, gli Stati membri dovrebbero designare i membri del gruppo di coordinamento. Tali membri dovrebbero essere designati allo scopo di garantire un livello elevato di competenze nel gruppo di coordinamento. I membri del gruppo di coordinamento dovrebbero designare le autorità e gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie in seno ai sottogruppi, che dovrebbero fornire competenze tecniche adeguate per svolgere valutazioni cliniche congiunte e consultazioni scientifiche congiunte, tenendo conto della necessità di mettere a disposizione competenze nel campo dell'HTA per i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.
- (21) Per rispecchiare la natura scientifica della cooperazione e fare in modo che le decisioni adottate dal gruppo di coordinamento rispondano agli obiettivi di garantire attività congiunte della massima qualità scientifica e imparzialità, il gruppo di coordinamento dovrebbe adoperarsi al meglio per raggiungere un consenso. Se tale consenso non può essere raggiunto, e al fine di garantire un meccanismo decisionale fluido in seno al gruppo di coordinamento, le decisioni di natura tecnica e scientifica dovrebbero essere adottate a maggioranza semplice, con un voto per ogni Stato membro, indipendentemente dal numero di membri del gruppo di coordinamento di un determinato Stato membro. In via eccezionale, data la loro diversa natura, le decisioni relative all'adozione del programma di lavoro annuale, della relazione annuale e della direzione strategica per i lavori dei sottogruppi dovrebbero essere adottate a maggioranza qualificata.
- (22) La Commissione non dovrebbe partecipare alle votazioni sulle valutazioni cliniche congiunte né formulare osservazioni sul contenuto delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte.

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che istituisce procedure dell'Unione per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario, e che istituisce l'agenzia europea per i medicinali (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2017/746 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e che abroga la direttiva 98/79/CE e la decisione 2010/227/UE della Commissione (GU L 117 del 5.5.2017, pag. 176).

- (23) Il gruppo di coordinamento dovrebbe far sì che le attività scientifiche congiunte nonché le procedure e la metodologia per la preparazione delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte e dei documenti finali delle consultazioni scientifiche congiunte garantiscano la massima qualità, siano predisposte tempestivamente e rispecchino lo stato dell'arte della scienza medica al momento della loro preparazione.
- (24) Le metodologie di esecuzione delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte dovrebbero essere adattate per includere le specificità delle nuove tecnologie sanitarie per le quali alcuni dati potrebbero non essere facilmente disponibili, tra l'altro, nel caso dei medicinali orfani, dei vaccini e dei medicinali per terapie avanzate.
- (25) L'ambito di valutazione delle valutazioni cliniche congiunte dovrebbe essere inclusivo e rispecchiare le esigenze di tutti gli Stati membri per quanto riguarda i dati e le analisi che devono essere trasmessi dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie.
- (26) Laddove siano utilizzate per formulare successive decisioni amministrative a livello di Stato membro, le valutazioni cliniche congiunte costituiscono una delle diverse fasi preparatorie di una procedura in più fasi. Gli Stati membri restano le uniche entità responsabili dei processi nazionali di HTA, delle conclusioni sul valore di una tecnologia sanitaria e delle decisioni risultanti dalle valutazioni delle tecnologie sanitarie. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire in quale fase del loro processo HTA, e da quale autorità od organismo, debbano essere prese in considerazione le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte.
- (27) Il gruppo di coordinamento dovrebbe adoperarsi con il massimo impegno per approvare la relazione sulla valutazione clinica congiunta per consenso. Se un consenso non può essere raggiunto, e al fine di garantire il completamento delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte entro il termine stabilito, si dovrebbero includere nelle relazioni i pareri scientifici divergenti. Per garantire l'integrità del sistema delle valutazioni cliniche congiunte e l'obiettivo del consenso, l'inclusione dei pareri scientifici divergenti dovrebbe essere limitata ai pareri pienamente giustificati da motivi scientifici ed essere pertanto considerata una misura eccezionale.
- (28) Agli Stati membri dovrebbe restare la responsabilità di trarre conclusioni a livello nazionale sul valore aggiunto clinico di una tecnologia sanitaria, poiché tali conclusioni dipendono dallo specifico contesto sanitario di un determinato Stato membro e dalla pertinenza delle singole analisi contenute nella relazione sulla valutazione clinica congiunta (ad esempio, nella relazione sulla valutazione clinica congiunta potrebbero essere inclusi vari comparatori, di cui solo una selezione pertinente per un determinato Stato membro). La relazione sulla valutazione clinica congiunta dovrebbe contenere una descrizione degli effetti relativi osservati per gli esiti di salute analizzati, compresi i risultati numerici e gli intervalli di confidenza, come anche un'analisi dell'incertezza scientifica nonché dei punti di forza e dei limiti delle evidenze (ad esempio, la validità interna ed esterna). La relazione sulla valutazione clinica congiunta dovrebbe essere fattuale e non contenere alcun giudizio di valore, classificazione degli esiti di salute, conclusioni sul beneficio complessivo o sul valore clinico aggiunto della tecnologia sanitaria valutata, alcuna posizione sulla popolazione destinataria in cui la tecnologia sanitaria dovrebbe essere utilizzata, o alcuna posizione sul ruolo che la tecnologia sanitaria dovrebbe assumere nella strategia terapeutica, diagnostica o preventiva.
- (29) La trasparenza e la consapevolezza del pubblico in relazione al processo sono essenziali. In caso di dati riservati per motivi commerciali, i motivi della riservatezza devono essere chiaramente indicati e giustificati e i dati riservati chiaramente delimitati e protetti.
- (30) Quando effettuano valutazioni a livello nazionale o regionale di tecnologie sanitarie che sono state valutate a livello dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte elaborate a tale livello. A tale riguardo, considerando soprattutto le diverse tempistiche applicabili alle decisioni nazionali in materia di HTA, gli Stati membri dovrebbero poter tenere conto di informazioni, dati, analisi e altre evidenze non inclusi nella valutazione clinica congiunta svolta a livello dell'Unione. La valutazione effettuata a livello nazionale o regionale su una tecnologia sanitaria che è stata valutata a livello dell'Unione dovrebbe essere messa a disposizione del gruppo di coordinamento.
- (31) Nel contesto del presente regolamento, l'espressione «tenere debitamente conto», ove applicata a una relazione sulla valutazione clinica congiunta, significa che la relazione dovrebbe rientrare nella documentazione delle autorità o degli organismi che partecipano alle attività di HTA a livello regionale o di Stato membro e dovrebbe essere presa in considerazione per qualsiasi valutazione delle tecnologie sanitarie a livello di Stato membro. Se è disponibile, la relazione sulla valutazione clinica congiunta dovrebbe far parte della documentazione a sostegno del processo

nazionale di HTA. Tuttavia, il contenuto della relazione di valutazione clinica congiunta è di natura scientifica e non dovrebbe essere vincolante per tali autorità od organismi o per gli Stati membri. Qualora una relazione di valutazione clinica congiunta non sia disponibile al momento del completamento della valutazione nazionale, eventuali processi successivi a livello di Stato membro non dovrebbero subire ritardi. Una relazione sulla valutazione clinica congiunta non dovrebbe avere alcun impatto esterno sui richiedenti e altre parti diverse dagli Stati membri.

- (32) L'obbligo per gli Stati membri di non richiedere a livello nazionale informazioni, dati, analisi o altre evidenze trasmessi a livello dell'Unione dagli sviluppatori di tecnologie sanitarie riduce, laddove tali sviluppatori rispettino gli obblighi di trasmissione delle informazioni stabiliti a norma del presente regolamento, gli oneri amministrativi e finanziari a loro carico che deriverebbero dal dover soddisfare molteplici e divergenti richieste di informazioni, dati, analisi o altre evidenze a livello di Stato membro. Tale obbligo non dovrebbe tuttavia escludere la possibilità degli Stati membri di chiedere chiarimenti agli sviluppatori di tecnologie sanitarie in merito alle informazioni, ai dati, alle analisi o ad altre evidenze che sono stati trasmessi.
- (33) L'obbligo per gli Stati membri di non richiedere a livello nazionale informazioni, dati, analisi o altre evidenze già trasmessi a livello dell'Unione dagli sviluppatori di tecnologie sanitarie non dovrebbe comprendere le richieste di informazioni, dati, analisi o altre evidenze nell'ambito dei programmi di accesso precoce a livello di Stato membro. Tali programmi di accesso precoce a livello di Stato membro mirano a fornire ai pazienti l'accesso a medicinali in situazioni di importanti bisogni medici non soddisfatti prima del rilascio di un'autorizzazione centralizzata all'immissione in commercio.
- (34) Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie non dovrebbero presentare a livello nazionale informazioni, dati, analisi o altre evidenze già trasmessi a livello dell'Unione. In tal modo si assicura che gli Stati membri possano richiedere agli sviluppatori di tecnologie sanitarie soltanto informazioni, dati, analisi e altre evidenze a livello di Stato membro che non sono già disponibili a livello dell'Unione.
- (35) Riguardo ai medicinali, quando si effettua una valutazione clinica congiunta, dovrebbero essere presi in considerazione in via preferenziale gli studi clinici di comparazione diretta, che sono randomizzati, in cieco e includono un gruppo di controllo, la cui metodologia è conforme alle norme internazionali di medicina basata sulle evidenze. Tale approccio non dovrebbe tuttavia escludere di per sé gli studi osservazionali, compresi quelli basati su dati dal mondo reale, laddove tali studi siano accessibili.
- (36) La tempistica per le valutazioni cliniche congiunte dei medicinali dovrebbe essere fissata il più possibile con riferimento a quella applicabile al completamento della procedura centralizzata per l'autorizzazione all'immissione in commercio ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004. Tale coordinamento dovrebbe assicurare che le valutazioni cliniche congiunte possano effettivamente facilitare l'accesso al mercato e contribuire alla tempestiva disponibilità di tecnologie sanitarie innovative per i pazienti. Quando presentano le informazioni, i dati, le analisi e le altre evidenze richieste, gli sviluppatori di tecnologie sanitarie dovrebbero pertanto rispettare i termini stabiliti a norma del presente regolamento.
- (37) La fissazione della tempistica per le valutazioni cliniche congiunte dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro* dovrebbe tener conto della via di accesso al mercato molto decentralizzata di tali dispositivi e della disponibilità di pertinenti evidenze comprovate necessarie per effettuare una valutazione clinica congiunta. Poiché le evidenze richieste potrebbero essere disponibili soltanto dopo che il dispositivo medico o il dispositivo medico-diagnostico *in vitro* è stato immesso sul mercato, e al fine di consentirne la selezione per la valutazione clinica congiunta in un momento opportuno, dovrebbe essere possibile che le valutazioni di tali dispositivi avvengano dopo la loro immissione sul mercato.
- (38) In tutti i casi le attività congiunte realizzate ai sensi del presente regolamento, in particolare le valutazioni cliniche congiunte, dovrebbero mirare a produrre risultati tempestivi e di elevata qualità e a promuovere una maggiore collaborazione tra gli Stati membri in materia di HTA per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e non dovrebbero ritardare o interferire con la marcatura CE dei dispositivi medici o dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, né ritardarne l'accesso al mercato. Tali attività dovrebbero essere separate e distinte dalle valutazioni normative effettuate a norma dei regolamenti (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 e non dovrebbero avere alcuna incidenza sulle decisioni adottate conformemente a tali regolamenti.

- (39) Al fine di agevolare il processo di preparazione delle valutazioni cliniche congiunte, agli sviluppatori di tecnologie sanitarie dovrebbe essere data, ove opportuno, la possibilità di partecipare a consultazioni scientifiche congiunte con il gruppo di coordinamento per ottenere orientamenti sulle informazioni, i dati, le analisi e altre evidenze che potrebbero essere richieste agli studi clinici. Gli studi clinici comprendono le sperimentazioni cliniche di medicinali, le indagini cliniche necessarie per la valutazione clinica dei dispositivi medici e gli studi delle prestazioni richiesti per la valutazione delle prestazioni dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*. Data la natura preliminare della consultazione, qualsiasi orientamento fornito non dovrebbe essere giuridicamente vincolante né per gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, né per le autorità o gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie. Tali orientamenti, tuttavia, dovrebbero rispecchiare lo stato dell'arte della scienza medica al momento della consultazione scientifica congiunta, in particolare nell'interesse dei pazienti.
- (40) Qualora le consultazioni scientifiche congiunte siano effettuate parallelamente alla preparazione della consulenza scientifica sui medicinali di cui al regolamento (CE) n. 726/2004 o parallelamente alla consultazione sui dispositivi medici di cui al regolamento (UE) 2017/745, tali processi paralleli, compreso lo scambio di informazioni tra i sottogruppi e l'Agenzia europea per i medicinali o i gruppi di esperti sui dispositivi medici, dovrebbero essere svolti al fine di garantire che la produzione di evidenze soddisfi le esigenze dei rispettivi quadri, pur preservando la separazione delle rispettive competenze.
- (41) Le valutazioni cliniche congiunte e le consultazioni scientifiche congiunte richiedono la condivisione di informazioni riservate tra gli sviluppatori di tecnologie sanitarie e le autorità e gli organismi di valutazione delle tecnologie sanitarie. Al fine di garantire la protezione di tali informazioni, le informazioni fornite al gruppo di coordinamento nel quadro delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte dovrebbero essere divulgate a terzi solo previa stipulazione di un accordo di riservatezza. È necessario inoltre che qualunque informazione resa pubblica in merito ai risultati delle consultazioni scientifiche congiunte sia presentata in un formato reso anonimo, con la rimozione di tutte le informazioni sensibili sotto il profilo commerciale.
- (42) Al fine di garantire l'uso efficiente delle risorse disponibili, è opportuno prevedere un sistema di *horizon scanning* per consentire la tempestiva individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti che potrebbero avere un impatto significativo sui pazienti, sulla sanità pubblica e sui sistemi sanitari nonché per orientare la ricerca. Tale sistema di *horizon scanning* potrebbe essere utilizzato per sostenere il gruppo di coordinamento nella pianificazione dei suoi lavori, in particolare in relazione alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte, e potrebbe altresì fornire informazioni ai fini di una pianificazione a lungo termine a livello sia dell'Unione che nazionale.
- (43) L'Unione dovrebbe continuare a sostenere la cooperazione volontaria tra gli Stati membri in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie in settori quali lo sviluppo e l'attuazione di programmi di vaccinazione e il rafforzamento delle capacità dei sistemi nazionali di HTA. Tale cooperazione volontaria dovrebbe inoltre promuovere le sinergie con le iniziative nell'ambito della strategia per il mercato unico digitale nei pertinenti settori digitali e basati sui dati dell'assistenza sanitaria con l'intento di fornire ulteriori evidenze dal mondo reale pertinenti per l'HTA. La cooperazione volontaria in materia di HTA può riguardare anche interventi come diagnosi complementari a cure, procedure chirurgiche, prevenzione e programmi di screening e di promozione della salute, strumenti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e processi di assistenza integrata. I requisiti per valutare tecnologie sanitarie differenti variano a seconda delle loro caratteristiche specifiche e, pertanto, dovrebbe esserci un approccio in materia di HTA coerente e adeguato a tali differenti tecnologie sanitarie.
- (44) Al fine di garantire l'inclusività e la trasparenza delle attività congiunte, il gruppo di coordinamento dovrebbe coinvolgere e consultare ampiamente le organizzazioni di portatori di interessi nel settore della cooperazione dell'Unione in materia di HTA, comprese le organizzazioni dei pazienti, le organizzazioni degli operatori sanitari, le società cliniche e scientifiche, le associazioni di sviluppatori di tecnologie sanitarie, le organizzazioni dei consumatori e altre pertinenti organizzazioni non governative in campo sanitario. Dovrebbe essere istituita una rete di portatori di interessi per facilitare il dialogo tra le organizzazioni dei portatori di interessi e il gruppo di coordinamento.
- (45) Al fine di garantire che le attività congiunte siano della massima qualità scientifica e rispecchino lo stato dell'arte, è auspicabile che esperti esterni dotati di opportune competenze specialistiche approfondite forniscano un contributo alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte. Nel novero di questo gruppo dovrebbero rientrare esperti clinici nel settore terapeutico interessato, pazienti affetti dalla malattia e altri pertinenti esperti per ciò che riguarda, ad esempio, il tipo di tecnologia sanitaria in questione o le questioni relative alla

progettazione dello studio clinico. Le reti di riferimento europee potrebbero altresì essere utilizzate come fonte per individuare tali esperti e accedere alle necessarie conoscenze in settori terapeutici specifici. I pazienti, gli esperti clinici e altri pertinenti esperti dovrebbero essere selezionati per le loro competenze specifiche e agire a titolo individuale anziché rappresentare una particolare organizzazione o istituzione o un determinato Stato membro. Al fine di preservare l'integrità scientifica delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte è opportuno elaborare norme per garantire l'indipendenza e l'imparzialità dei pazienti, degli esperti clinici e degli altri pertinenti esperti coinvolti ed evitare conflitti di interessi.

- (46) La cooperazione nel settore dell'HTA svolge un ruolo importante in tutto il ciclo della tecnologia sanitaria, nelle prime fasi di sviluppo, mediante il sistema di *horizon scanning* e la consultazione scientifica congiunta, e, successivamente, una volta che la tecnologia sanitaria è stata immessa sul mercato, attraverso la valutazione clinica congiunta e il suo aggiornamento.
- (47) Per garantire un approccio uniforme e guidato dagli Stati membri alle attività congiunte di cui al presente regolamento, il gruppo di coordinamento dovrebbe elaborare l'iter procedurale dettagliato e la relativa tempistica per le valutazioni cliniche congiunte, gli aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte e le consultazioni scientifiche congiunte. Se del caso, e tenendo conto dei risultati del lavoro svolto nell'ambito delle azioni congiunte EUnetHTA, il gruppo di coordinamento dovrebbe elaborare norme distinte per i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.
- (48) Il gruppo di coordinamento dovrebbe elaborare orientamenti metodologici sulle attività congiunte di cui al presente regolamento, sulla base delle norme internazionali in materia di medicina basata su evidenze. Il processo di valutazione dovrebbe basarsi sulle evidenze cliniche pertinenti, aggiornate e di elevata qualità. Il gruppo di coordinamento dovrebbe altresì elaborare orientamenti sulla nomina di valutatori e co-valutatori per le valutazioni cliniche congiunte e le consultazioni scientifiche congiunte, comprese le competenze scientifiche necessarie per effettuare le attività congiunte di cui al presente regolamento.
- (49) Nell'intento di garantire un approccio uniforme alle attività congiunte previste dal presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di decidere che, ove siano soddisfatte determinate condizioni, altri medicinali debbano essere oggetto di valutazioni cliniche congiunte in una data precedente alla tale data stabilita nel presente regolamento, per selezionare determinati dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici *in vitro* da sottoporre a valutazioni cliniche congiunte, e per definire norme procedurali dettagliate relative a taluni aspetti delle valutazioni cliniche congiunte e delle consultazioni scientifiche congiunte, norme procedurali generali relative a taluni aspetti delle valutazioni cliniche congiunte, e il formato e i modelli dei documenti da trasmettere. Se del caso, dovrebbero essere elaborate norme distinte per i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾.
- (50) Nella preparazione degli atti di esecuzione di cui al presente regolamento, è di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche con il gruppo di coordinamento e a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 ⁽¹²⁾.
- (51) Al fine di garantire che siano disponibili risorse sufficienti per le attività congiunte di cui al presente regolamento, l'Unione dovrebbe cercare di finanziare in modo stabile e permanente le attività congiunte e la cooperazione volontaria, nonché la struttura di cornice finalizzata a supportare tali attività. Il finanziamento dovrebbe coprire in particolare i costi di produzione delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte e sulle consultazioni scientifiche congiunte. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero avere la possibilità di distaccare esperti nazionali presso la Commissione con il compito di supportare i lavori del segretariato del gruppo di coordinamento.
- (52) Al fine di facilitare le attività congiunte e lo scambio di informazioni tra gli Stati membri in materia di HTA, è opportuno prevedere la creazione di una piattaforma informatica che contenga adeguate banche dati e canali di comunicazione sicuri. La Commissione dovrebbe servirsi delle banche dati e delle funzionalità sviluppate nell'ambito delle azioni congiunte EUnetHTA per lo scambio di informazioni ed evidenze e mirare a garantire una connessione tra la piattaforma informatica e altre infrastrutture di dati pertinenti ai fini dell'HTA, quali banche dati e registri relativi a dati dal mondo reale. Nel realizzare tale piattaforma informatica occorre inoltre valutare le opportunità offerte dal futuro spazio europeo di dati sanitari.

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁽¹²⁾ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

- (53) Al fine di assicurare una graduale introduzione ed effettuazione delle valutazioni cliniche congiunte a livello dell'Unione, nonché di salvaguardarne la qualità, è opportuno iniziare con un numero limitato di valutazioni cliniche congiunte. A decorrere da tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento dovrebbe verificarsi un progressivo incremento del numero di valutazioni cliniche congiunte.
- (54) Al fine di garantire che il quadro di sostegno continui ad essere quanto più possibile efficiente e a offrire un favorevole rapporto costi-benefici, la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'applicazione del presente regolamento al più tardi entro tre anni dalla sua data di applicazione. La relazione dovrebbe concentrarsi sull'esame del valore aggiunto delle attività congiunte per gli Stati membri. In particolare, dovrebbe valutare se sia necessario introdurre un meccanismo di pagamento, che garantirebbe l'indipendenza del gruppo di coordinamento, attraverso il quale anche gli sviluppatori di tecnologie sanitarie contribuiscano al finanziamento delle consultazioni scientifiche congiunte. La relazione dovrebbe inoltre esaminare l'effetto della non duplicazione della richiesta di informazioni, dati, analisi e altre evidenze per la valutazione clinica congiunta in termini di riduzione degli oneri amministrativi per gli Stati membri e gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, di agevolazione dell'accesso al mercato per i prodotti nuovi e innovativi e di riduzione dei costi. La relazione potrebbe avviare una valutazione dei progressi compiuti per quanto riguarda l'accesso dei pazienti a tecnologie sanitarie innovative, la sostenibilità dei sistemi sanitari e la capacità di HTA a livello degli Stati membri.
- (55) Entro due anni dall'inizio della valutazione dei medicinali che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero presentare alla Commissione una relazione in merito all'applicazione del presente regolamento e, in particolare, alla loro valutazione del valore aggiunto delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte nei rispettivi processi nazionali HTA e del carico di lavoro del gruppo di coordinamento.
- (56) Al fine di adeguare l'elenco delle informazioni che gli sviluppatori di tecnologie sanitarie devono presentare, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE in vista della modifica degli allegati I e II. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
- (57) La direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹³⁾ stabilisce che l'Unione è tenuta a sostenere e a facilitare la cooperazione e lo scambio di informazioni scientifiche tra gli Stati membri nell'ambito di una rete volontaria che collega fra loro le autorità o gli organismi nazionali responsabili per l'HTA designati dagli Stati membri. Poiché tali questioni sono disciplinate dal presente regolamento, la direttiva 2011/24/UE dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (58) Poiché l'obiettivo del presente regolamento, segnatamente l'istituzione di un quadro per le valutazioni cliniche congiunte di tecnologie sanitarie che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento stesso a livello dell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo della portata e degli effetti dell'azione, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente regolamento definisce:
 - a) un quadro di sostegno e procedure per la cooperazione degli Stati membri in materia di tecnologie sanitarie a livello di Unione;

⁽¹³⁾ Direttiva 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera (GU L 88 del 4.4.2011, pag. 45).

- b) un meccanismo che stabilisce che le informazioni, i dati, le analisi e altre evidenze necessarie per la valutazione clinica congiunta delle tecnologie sanitarie devono essere presentati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie una sola volta a livello di Unione;
- c) norme e metodologie comuni per la valutazione clinica congiunta delle tecnologie sanitarie.

2. Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri di trarre conclusioni sull'efficacia relativa delle tecnologie sanitarie o di adottare decisioni sull'uso di una tecnologia sanitaria nel rispettivo contesto sanitario nazionale specifico. Non interferisce con la competenza nazionale esclusiva degli Stati membri, comprese le competenze relative alle decisioni nazionali in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso, né pregiudica qualsiasi altra competenza che riguardi la gestione e la fornitura, da parte degli Stati membri, di servizi sanitari o di assistenza medica o l'assegnazione delle risorse loro destinate.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

- 1) «medicinale»: un medicinale ai sensi dell'articolo 1, punto 2), della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁴⁾;
- 2) «dispositivo medico»: un dispositivo medico ai sensi dell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) 2017/745;
- 3) «dispositivo medico-diagnostico *in vitro*»: un dispositivo medico-diagnostico *in vitro* ai sensi dell'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2017/746;
- 4) «tecnologia sanitaria»: una tecnologia sanitaria quale definita all'articolo 3, lettera l), della direttiva 2011/24/UE;
- 5) «valutazione delle tecnologie sanitarie» o «HTA»: un processo pluridisciplinare che sintetizza le informazioni sugli aspetti medici, sociali e relativi ai pazienti nonché sulle questioni economiche ed etiche connesse all'uso di una tecnologia sanitaria, in modo sistematico, trasparente, imparziale e solido;
- 6) «valutazione clinica congiunta» di una tecnologia sanitaria: la raccolta scientifica e la descrizione di un'analisi comparativa delle evidenze cliniche disponibili in merito a una tecnologia sanitaria rispetto a una o più altre tecnologie sanitarie o procedure esistenti, conformemente a un ambito di valutazione concordato ai sensi del presente regolamento e basato sugli aspetti scientifici dei domini clinici HTA della descrizione del problema sanitario trattato dalla tecnologia sanitaria e l'attuale utilizzo di altre tecnologie sanitarie per affrontare tale problema sanitario, la descrizione e la caratterizzazione tecnica della tecnologia sanitaria, l'efficacia clinica relativa e la sicurezza relativa della tecnologia sanitaria;
- 7) «valutazione non clinica»: la parte di una HTA basata sui seguenti domini non clinici HTA: il costo e la valutazione economica di una tecnologia sanitaria e gli aspetti etici, organizzativi, sociali e giuridici connessi al suo utilizzo;
- 8) «valutazione collaborativa»: una valutazione clinica di un dispositivo medico o di un dispositivo medico-diagnostico *in vitro* effettuata a livello dell'Unione da varie autorità e vari organismi HTA interessati, che partecipano su base volontaria;
- 9) «ambito di valutazione»: l'insieme di parametri per la valutazione clinica congiunta in termini di popolazione di pazienti, intervento, comparatori ed esiti di salute richiesti congiuntamente dagli Stati membri.

Articolo 3

Gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie

- 1. È istituito il gruppo di coordinamento degli Stati membri per la valutazione delle tecnologie sanitarie («gruppo di coordinamento»).

⁽¹⁴⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67).

2. Gli Stati membri designano i propri membri del gruppo di coordinamento e ne informano la Commissione, comunicando ogni eventuale successiva modifica. I membri del gruppo di coordinamento nominano, *ad hoc* o in via permanente, i propri rappresentanti nel gruppo di coordinamento e informano la Commissione della loro nomina e di eventuali modifiche successive.

3. I membri del gruppo di coordinamento designano i rispettivi organismi e autorità nazionali o regionali quali membri dei sottogruppi del gruppo di coordinamento. I membri del gruppo di coordinamento possono designare più di un membro in un sottogruppo, compreso il membro del gruppo di coordinamento, fatto salvo il principio secondo cui ciascuno Stato membro dispone di un voto. I membri del sottogruppo nominano, *ad hoc* o in via permanente, i propri rappresentanti, che hanno un'adeguata competenza in materia di HTA, nei sottogruppi e informano la Commissione della loro nomina e di eventuali modifiche successive. Qualora siano necessarie conoscenze specifiche, i membri del sottogruppo possono nominare più di un rappresentante.

4. Il gruppo di coordinamento delibera, in linea di principio, per consenso. Qualora non sia possibile raggiungere un consenso, l'adozione di una decisione richiede il sostegno dei membri che rappresentano la maggioranza semplice degli Stati membri. Ciascuno Stato membro dispone di un voto. I risultati delle votazioni sono registrati nei verbali delle riunioni del gruppo di coordinamento. In caso di votazione, i membri possono chiedere che i pareri divergenti siano iscritti nel verbale della riunione in cui si è svolta la votazione.

5. In deroga al paragrafo 4 del presente articolo, qualora non sia possibile raggiungere un consenso, il gruppo di coordinamento adotta, a maggioranza qualificata conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, TUE e all'articolo 238, paragrafo 3, lettera a), TFUE, il suo programma di lavoro annuale, la sua relazione annuale e la direzione strategica di cui al paragrafo 7, lettere b) e c), del presente articolo.

6. Le riunioni del gruppo di coordinamento sono presiedute e co-presiedute da due membri eletti del gruppo di coordinamento, provenienti da Stati membri differenti, per un periodo di tempo limitato da stabilire nel regolamento interno. Il presidente e il copresidente sono imparziali e indipendenti. La Commissione svolge le funzioni di segretariato del gruppo di coordinamento e ne sostiene i lavori a norma dell'articolo 28.

7. Il gruppo di coordinamento:

- a) adotta e, se necessario, aggiorna il proprio regolamento interno;
- b) adotta il suo programma di lavoro annuale e la sua relazione annuale a norma dell'articolo 6;
- c) fornisce una direzione strategica per il lavoro dei suoi sottogruppi;
- d) adotta orientamenti metodologici sulle attività congiunte sulla base di norme internazionali in materia di medicina basata su evidenze;
- e) adotta l'iter procedurale dettagliato e la tempistica per le valutazioni cliniche congiunte e per gli aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte;
- f) adotta l'iter procedurale dettagliato e la relativa tempistica per lo svolgimento delle consultazioni scientifiche congiunte, compresa la presentazione di richieste da parte degli sviluppatori di tecnologie sanitarie;
- g) adotta orientamenti sulla nomina di valutatori e co-valutatori per le valutazioni cliniche congiunte e le consultazioni scientifiche congiunte, nonché sulle competenze scientifiche richieste;
- h) coordina e approva il lavoro dei suoi sottogruppi;
- i) assicura la cooperazione con i pertinenti organismi a livello dell'Unione istituiti a norma dei regolamenti (CE) n. 726/2004, (UE) 2017/745 e (UE) 2017/746 al fine di facilitare la produzione di evidenze supplementari necessarie per le sue attività;
- j) garantisce un'adeguata partecipazione delle organizzazioni di portatori di interessi e degli esperti alle sue attività;
- k) istituisce sottogruppi, in particolare per:
 - i) le valutazioni cliniche congiunte;
 - ii) le consultazioni scientifiche congiunte;
 - iii) l'individuazione di tecnologie sanitarie emergenti;
 - iv) l'elaborazione di orientamenti metodologici e procedurali.

8. Il gruppo di coordinamento e i suoi sottogruppi possono riunirsi con configurazioni differenti, in particolare per le categorie di tecnologie sanitarie seguenti: medicinali, dispositivi medici, dispositivi medico-diagnostici *in vitro* e altre tecnologie sanitarie.

Articolo 4

Garanzia della qualità

1. Il gruppo di coordinamento garantisce la massima qualità delle attività congiunte realizzate a norma degli articoli da 7 a 23, la loro conformità alle norme internazionali della medicina basata su evidenze e la loro attuazione tempestiva. A tal fine, il gruppo di coordinamento stabilisce procedure che sono oggetto di revisioni sistematiche. Nello sviluppare tali procedure, il gruppo di coordinamento tiene conto delle specificità della tecnologia sanitaria a cui si riferiscono le attività congiunte, vale a dire, fra gli altri, i farmaci orfani, i vaccini e i medicinali per terapie avanzate.
2. Il gruppo di coordinamento stabilisce ed esamina periodicamente le procedure operative standard che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, lettere d), e), f) e g).
3. Il gruppo di coordinamento esamina periodicamente e, se del caso, aggiorna gli orientamenti metodologici e procedurali che rientrano nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 3, paragrafo 7, lettere d), e), f) e g).
4. Se del caso, e tenendo conto della metodologia già sviluppata dalle azioni congiunte dell'EUnetHTA, sono elaborati orientamenti metodologici e procedurali specifici per i medicinali, i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

Articolo 5

Trasparenza e conflitto di interessi

1. Il gruppo di coordinamento svolge le proprie attività in maniera indipendente, imparziale e trasparente.
2. I rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento e nei suoi sottogruppi, i pazienti, gli esperti clinici e altri pertinenti esperti che partecipano ad attività congiunte non hanno interessi finanziari o di altro tipo nel settore industriale dello sviluppo di tecnologie sanitarie che possano pregiudicarne l'indipendenza o imparzialità.
3. I rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento e nei suoi sottogruppi dichiarano i propri interessi finanziari e di altro tipo e aggiornano la relativa dichiarazione annualmente e ogniqualvolta necessario. Divulcano qualsiasi altro fatto di cui vengano a conoscenza che, in buona fede, possa ragionevolmente essere ritenuto tale da comportare o determinare un conflitto di interessi.
4. I rappresentanti che partecipano alle riunioni del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi dichiarano, prima di ciascuna riunione, eventuali interessi che potrebbero essere considerati in conflitto con la loro indipendenza o imparzialità con riferimento ai punti all'ordine del giorno. Se la Commissione decide che un interesse dichiarato costituisce un conflitto di interessi, il rappresentante in questione non partecipa alle discussioni o al processo decisionale né riceve informazioni relative a tale punto all'ordine del giorno. Tali dichiarazioni dei rappresentanti e la decisione della Commissione sono iscritte nella sintesi del verbale della riunione.
5. I pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti dichiarano eventuali interessi finanziari e di altro tipo che sono rilevanti per le attività congiunte a cui dovrebbero partecipare. Tali dichiarazioni ed eventuali azioni intraprese di conseguenza sono registrate nella sintesi del verbale della riunione e nei documenti finali delle attività congiunte in questione.
6. I rappresentanti nominati nel gruppo di coordinamento e nei suoi sottogruppi nonché i pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti che partecipano alle attività di un sottogruppo sono soggetti, anche dopo la cessazione delle loro funzioni, all'obbligo del segreto professionale.

7. La Commissione stabilisce le norme per l'attuazione del presente articolo conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a), in particolare le norme per la valutazione del conflitto di interessi di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo e le misure da adottare in caso di conflitto o potenziale conflitto di interessi.

Articolo 6

Programma di lavoro annuale e relazione annuale

1. Il gruppo di coordinamento adotta ogni anno, entro il 30 novembre, un programma di lavoro annuale e, se necessario, lo modifica successivamente.
2. Il programma di lavoro annuale delinea le attività congiunte da realizzare nel corso dell'anno civile successivo alla sua adozione, specificando:
 - a) il numero e il tipo previsti di valutazioni cliniche congiunte e il numero previsto di aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte a norma dell'articolo 14;
 - b) il numero previsto di consultazioni scientifiche congiunte;
 - c) il numero previsto di valutazioni nel settore della cooperazione volontaria, tenuto conto del loro impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari.
3. Nell'elaborare o modificare il programma di lavoro annuale, il gruppo di coordinamento:
 - a) tiene conto delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all'articolo 22;
 - b) tiene conto delle informazioni dell'Agenzia europea per i medicinali, che sono fornite dalla Commissione a norma dell'articolo 28, sullo stato delle domande già presentate e di quelle future per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali di cui all'articolo 7; man mano che si rendono disponibili nuovi dati normativi, la Commissione condivide tali informazioni con il gruppo di coordinamento affinché sia possibile modificare il programma di lavoro annuale;
 - c) tiene conto delle informazioni fornite dal gruppo di coordinamento per i dispositivi medici istituito a norma dell'articolo 103 del regolamento (UE) 2017/745 («gruppo di coordinamento per i dispositivi medici») o da altre fonti, e delle informazioni fornite dalla Commissione ai sensi dell'articolo 28 del presente regolamento sui lavori dei pertinenti gruppi di esperti di cui all'articolo 106, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 («gruppi di esperti»);
 - d) consulta la rete di portatori di interessi di cui all'articolo 29 e tiene conto delle loro osservazioni;
 - e) tiene conto delle risorse a disposizione del gruppo di coordinamento per le attività congiunte;
 - f) consulta la Commissione in merito al progetto di programma di lavoro annuale e tiene conto del suo parere.
4. Il gruppo di coordinamento adotta ogni anno, entro il 28 febbraio, la propria relazione annuale.
5. La relazione annuale fornisce informazioni sulle attività congiunte realizzate nell'anno civile precedente la sua adozione.

CAPO II

ATTIVITÀ CONGIUNTE IN MATERIA DI VALUTAZIONE DELLE TECNOLOGIE SANITARIE A LIVELLO DELL'UNIONE

SEZIONE I

Valutazioni cliniche congiunte

Articolo 7

Tecnologie sanitarie oggetto di valutazioni cliniche congiunte

1. Le seguenti tecnologie sanitarie sono oggetto di valutazioni cliniche congiunte:
 - a) i medicinali di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 726/2004, per i quali la domanda di autorizzazione all'immissione in commercio è presentata conformemente a tale regolamento dopo le pertinenti date stabilite nel paragrafo 2 del presente articolo e per cui tale domanda è conforme all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 2001/83/CE;
 - b) i medicinali autorizzati nell'Unione per i quali è stata pubblicata una relazione di valutazione clinica congiunta, nei casi in cui un'autorizzazione è rilasciata ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2001/83/CE per una variazione di un'autorizzazione all'immissione in commercio esistente che corrisponde a una nuova indicazione terapeutica;
 - c) i dispositivi medici classificati nelle classi IIb o III a norma dell'articolo 51 del regolamento (UE) 2017/745, per i quali i pertinenti gruppi di esperti hanno fornito un parere scientifico nell'ambito della procedura relativa alla consultazione della valutazione clinica di cui all'articolo 54 del medesimo regolamento, e selezionati ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo;
 - d) i dispositivi medico-diagnostici *in vitro* classificati nella classe D a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) 2017/746 per i quali i pertinenti gruppi di esperti hanno espresso i loro pareri nel quadro della procedura a norma dell'articolo 48, paragrafo 6, di detto regolamento, e selezionati ai sensi del paragrafo 4 del presente articolo.
2. Le date di cui al paragrafo 1, lettera a), sono le seguenti:
 - a) il 12 gennaio 2025, per i medicinali contenenti nuove sostanze attive in merito ai quali il richiedente dichiara nella sua domanda di autorizzazione presentata all'Agenzia europea per i medicinali che contengono una nuova sostanza attiva avente come indicazione terapeutica il trattamento del cancro e per i medicinali disciplinati come medicinali per terapie avanzate ai sensi del regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁵⁾;
 - b) il 13 gennaio 2028, per i medicinali qualificati come medicinali orfani ai sensi del regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾;
 - c) il 13 gennaio 2030, per i medicinali di cui al paragrafo 1 diversi da quelli di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione adotta, su raccomandazione del gruppo di coordinamento, una decisione mediante un atto di esecuzione che stabilisca che i medicinali di cui a tale paragrafo siano sottoposti a una valutazione clinica congiunta a una data anteriore rispetto alle date di cui a tale paragrafo, a condizione che il medicinale, in particolare ai sensi dell'articolo 22, possa rispondere a un bisogno medico non soddisfatto o a una emergenza di sanità pubblica oppure abbia un impatto significativo sui sistemi sanitari.

⁽¹⁵⁾ Regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, sui medicinali per terapie avanzate e che modifica la direttiva 2001/83/CE e il regolamento (CE) n. 726/2004 (GU L 324 del 10.12.2007, pag. 121).

⁽¹⁶⁾ Regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, sui medicinali orfani (GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1).

4. Dopo il 12 gennaio 2025 e previa richiesta di raccomandazione del gruppo di coordinamento, la Commissione adotta una decisione, mediante atto di esecuzione e almeno ogni due anni, che selezioni i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici *in vitro* di cui al paragrafo 1, lettere c) e d), per la valutazione clinica congiunta sulla base di uno o più dei criteri seguenti:

- a) bisogni medici non soddisfatti;
- b) capostipite della classe;
- c) potenziale impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari;
- d) presenza di software incorporati che utilizzano l'intelligenza artificiale, tecnologie di apprendimento automatico o algoritmi;
- e) dimensione transfrontaliera significativa;
- f) rilevante valore aggiunto a livello di Unione.

5. Gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 8

Avvio delle valutazioni cliniche congiunte

1. Il gruppo di coordinamento effettua valutazioni cliniche congiunte delle tecnologie sanitarie sulla base del suo programma di lavoro annuale.

2. Il gruppo di coordinamento avvia le valutazioni cliniche congiunte delle tecnologie sanitarie designando il sottogruppo sulle valutazioni cliniche congiunte affinché sovrintenda alla realizzazione della valutazione clinica congiunta per conto del gruppo di coordinamento.

3. La valutazione clinica congiunta è effettuata secondo la procedura stabilita dal gruppo di coordinamento in conformità dei requisiti di cui al presente articolo, all'articolo 3, paragrafo 7, lettera e), e agli articoli 4, 9, 10, 11 e 12, nonché dei requisiti da definire a norma degli articoli 15, 25 e 26.

4. Il sottogruppo designato nomina tra i suoi membri un valutatore e un co-valutatore provenienti da Stati membri differenti con il compito di effettuare la valutazione clinica congiunta. Per tali nomine si tiene conto delle competenze scientifiche necessarie per la valutazione. Se la tecnologia sanitaria è stata oggetto di una consultazione scientifica congiunta conformemente agli articoli da 16 a 21, il valutatore e il co-valutatore sono diversi da quelli nominati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 3, per la preparazione del documento finale della consultazione scientifica congiunta.

5. In deroga al paragrafo 4, se in circostanze eccezionali non sono altrimenti disponibili le competenze specifiche necessarie, lo stesso valutatore o co-valutatore, o entrambi, che partecipa alla consultazione scientifica congiunta può essere nominato ai fini della valutazione clinica congiunta. Tale nomina è giustificata e sottoposta all'approvazione del gruppo di coordinamento ed è documentata nella relazione di valutazione clinica congiunta.

6. Il sottogruppo designato avvia un processo di definizione dell'ambito di valutazione, durante il quale individua i parametri pertinenti per l'ambito di valutazione. L'ambito di valutazione è inclusivo e tiene conto delle esigenze degli Stati membri per quanto riguarda i parametri nonché le informazioni, i dati, le analisi e altre evidenze che devono essere trasmessi dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie. L'ambito della valutazione comprende in particolare tutti i parametri pertinenti per la valutazione in base a:

- a) popolazione di pazienti;
- b) intervento o interventi;
- c) comparatore o comparatori;
- d) esiti di salute.

Il processo di definizione dell'ambito di valutazione tiene inoltre conto delle informazioni fornite dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie e dei contributi ricevuti dai pazienti, dagli esperti clinici e dagli altri pertinenti esperti.

7. Il gruppo di coordinamento informa la Commissione dell'ambito di valutazione delle valutazioni cliniche congiunte.

Articolo 9

Relazioni di valutazione clinica congiunta e fascicolo dello sviluppatore di tecnologie sanitarie

1. Una valutazione clinica congiunta si conclude con una relazione di valutazione clinica congiunta corredata di una relazione di sintesi. Tali relazioni non contengono alcun giudizio di valore o conclusioni circa il valore clinico aggiunto complessivo della tecnologia sanitaria oggetto di valutazione e si limitano a una descrizione dell'analisi scientifica degli aspetti seguenti:

- a) gli effetti relativi della tecnologia sanitaria valutata sugli esiti di salute in relazione ai parametri selezionati, che si basano sull'ambito di valutazione stabilito a norma dell'articolo 8, paragrafo 6;
- b) il grado di certezza degli effetti relativi in considerazione dei punti di forza e dei limiti delle evidenze disponibili.

2. Le relazioni, di cui al paragrafo 1, si basano su un fascicolo contenente informazioni, dati, analisi e altre evidenze completi e aggiornati, presentati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie ai fini della valutazione dei parametri inclusi nell'ambito di valutazione.

3. Il fascicolo soddisfa i requisiti seguenti:

- a) le evidenze trasmesse sono complete per quanto riguarda gli studi e i dati disponibili che potrebbero servire da base per la valutazione;
- b) i dati sono stati analizzati utilizzando metodi appropriati per rispondere a tutti i quesiti di ricerca della valutazione;
- c) la presentazione dei dati è ben strutturata e trasparente per consentire una valutazione adeguata entro i tempi limitati a disposizione;
- d) il fascicolo comprende la documentazione alla base in relazione alle informazioni presentate per consentire ai valutatori e ai co-valutatori di verificare l'accuratezza di tali informazioni.

4. Il fascicolo per i medicinali comprende le informazioni di cui all'allegato I. Il fascicolo per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici *in vitro* comprende le informazioni di cui all'allegato II.

5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 32 per modificare l'allegato I per quanto riguarda le informazioni richieste nel fascicolo per i medicinali e per modificare l'allegato II per quanto riguarda le informazioni richieste nel fascicolo per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

Articolo 10

Obblighi degli sviluppatori di tecnologie sanitarie e conseguenze dell'inosservanza

1. La Commissione informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie in merito all'ambito di valutazione e chiede la trasmissione del fascicolo (prima richiesta). Tale richiesta comprende il termine per la trasmissione nonché il modello di fascicolo di cui all'articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e indica i requisiti del fascicolo conformemente all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4. Per i medicinali, il termine per la trasmissione è al più tardi 45 giorni prima della data prevista per il parere del Comitato per i medicinali per uso umano di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 726/2004.

2. Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie trasmette il fascicolo alla Commissione in conformità della richiesta di trasmissione di cui al paragrafo 1.

3. Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie non trasmette a livello nazionale informazioni, dati, analisi o altre evidenze già trasmessi a livello dell'Unione. Tale requisito non riguarda le richieste di informazioni supplementari sui medicinali rientranti nell'ambito di applicazione dei programmi di accesso precoce a livello di Stati membri, che mirano a fornire ai pazienti l'accesso a medicinali in situazioni di importanti bisogni medici non soddisfatti prima del rilascio di un'autorizzazione centralizzata all'immissione in commercio.

4. Se conferma la tempestiva trasmissione del fascicolo a norma del paragrafo 1 del presente articolo e la sua conformità ai requisiti di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, la Commissione rende il fascicolo tempestivamente disponibile ai membri del gruppo di coordinamento tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 30 e ne informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie.

5. Se rileva che il fascicolo non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, la Commissione richiede le informazioni, i dati, le analisi e le altre evidenze mancanti allo sviluppatore di tecnologie sanitarie (seconda richiesta). In tal caso, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie trasmette le informazioni, i dati, le analisi e le altre evidenze richiesti conformemente alle tempistiche stabilite ai sensi dell'articolo 15.

6. Se, dopo la seconda richiesta di cui al paragrafo 5 del presente articolo, la Commissione ritiene che un fascicolo non sia stato trasmesso tempestivamente dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie o qualora attesti che non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4, il gruppo di coordinamento interrompe la valutazione clinica congiunta. Se la valutazione è interrotta, la Commissione fa una dichiarazione sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 30 con cui giustifica i motivi dell'interruzione e ne informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie. In caso di interruzione della valutazione clinica congiunta, non si applica l'articolo 13, paragrafo 1, lettera d).

7. Se la valutazione clinica congiunta è stata interrotta e il gruppo di coordinamento, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, lettera e), riceve successivamente informazioni, dati, analisi e altre evidenze che facevano parte della richiesta di trasmissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il gruppo di coordinamento può riavviare una valutazione clinica congiunta conformemente alla procedura di cui alla presente sezione al più tardi sei mesi dopo il termine per la trasmissione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, una volta che la Commissione avrà confermato che sono stati soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 3 e 4.

8. Fatto salvo il paragrafo 7, se è riavviata una valutazione clinica congiunta, la Commissione può chiedere allo sviluppatore di tecnologie sanitarie di trasmettere aggiornamenti delle informazioni, dei dati, delle analisi e di altre evidenze forniti in precedenza.

Articolo 11

Processo di valutazione per le valutazioni cliniche congiunte

1. Sulla base del fascicolo trasmesso dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie e dell'ambito di valutazione definito a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, il valutatore, assistito dal co-valutatore, prepara la bozza della valutazione clinica congiunta e delle relazioni di sintesi. Il gruppo di coordinamento approva i progetti di relazione secondo il calendario di cui all'articolo 3, paragrafo 7, lettera e). Tali scadenze devono essere:

- a) per i medicinali, non superano i 30 giorni dall'adozione di una decisione della Commissione che rilascia un'autorizzazione all'immissione in commercio;
- b) per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, sono conformi alle procedure per le valutazioni cliniche congiunte adottate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 7, lettera e), e dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b).

2. Se, in qualsiasi momento durante la preparazione delle bozze delle relazioni, il valutatore, assistito dal co-valutatore, ritiene che per effettuare la valutazione siano necessarie ulteriori specifiche o delucidazioni oppure informazioni, dati, analisi o altre evidenze, la Commissione chiede allo sviluppatore di tecnologie sanitarie di fornire tali informazioni, dati, analisi o altre evidenze. Se lo ritengono necessario, i valutatori e i co-valutatori possono inoltre avvalersi di banche dati e di

altre fonti di informazioni cliniche, quali ad esempio i registri dei pazienti. Se durante il processo di valutazione divengono disponibili nuovi dati clinici, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie interessato informa in maniera proattiva il gruppo di coordinamento.

3. I membri del sottogruppo designato presentano le loro osservazioni sulle bozze delle relazioni.

4. Il sottogruppo garantisce che i pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti siano coinvolti nel processo di valutazione attraverso la possibilità di fornire contributi sui progetti di relazione. Tali contributi sono forniti nell'ambito di un quadro e secondo un calendario definito conformemente all'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 25, paragrafo 1, lettera b), e la procedura adottata dal gruppo di coordinamento e sono resi tempestivamente disponibili al gruppo di coordinamento tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 30.

5. Le bozze delle relazioni sono trasmesse allo sviluppatore di tecnologie sanitarie, il quale segnala eventuali imprecisioni di carattere puramente tecnico o fattuale conformemente alle tempistiche stabilite ai sensi dell'articolo 15. Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie segnala inoltre eventuali informazioni che considera riservate e ne motiva il carattere sensibile sul piano commerciale. Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie non presenta osservazioni sui risultati del progetto di valutazione.

6. Dopo aver ricevuto ed esaminato le osservazioni presentate a norma del presente articolo, il valutatore, assistito dal co-valutatore, prepara bozze rivedute di relazione e le trasmette al gruppo di coordinamento tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 30.

Articolo 12

Completamento della valutazione clinica congiunta

1. Non appena ricevute la bozza riveduta della relazione clinica congiunta e delle relazioni di sintesi, il gruppo di coordinamento procede al riesame di tali relazioni.

2. Secondo la tempistica di cui all'articolo 3, paragrafo 7, lettera e), e a norma dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera c), il gruppo di coordinamento si adopera per approvare le bozze rivedute delle relazioni per consenso. In deroga all'articolo 3, paragrafo 4, qualora non sia possibile raggiungere un consenso, i pareri scientifici divergenti, comprese le ragioni scientifiche sulle quali si basano tali pareri, sono inseriti nelle relazioni e queste ultime si considerano approvate.

3. Il gruppo di coordinamento presenta alla Commissione le relazioni approvate per un riesame procedurale a norma dell'articolo 28, lettera d). Se, entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento delle relazioni approvate, conclude che esse non sono conformi alle norme procedurali stabilite a norma del presente regolamento o che si discostano dalle prescrizioni adottate dal gruppo di coordinamento a norma del presente regolamento, la Commissione comunica al gruppo di coordinamento le motivazioni delle sue conclusioni e chiede un riesame delle relazioni. Il gruppo di coordinamento riesamina le relazioni da un punto di vista procedurale, prende le misure correttive eventualmente necessarie e approva nuovamente le relazioni conformemente alla procedura di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

4. La Commissione pubblica tempestivamente le relazioni conformi alle procedure approvate o riapprovate dal gruppo di coordinamento nella sezione pubblica della pagina web della piattaforma informatica di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), e ne informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie.

5. Se conclude che le relazioni riapprovate non sono ancora conformi alle norme procedurali di cui al paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione mette tempestivamente a disposizione tali relazioni e il suo riesame procedurale sull'intranet sicuro della piattaforma informatica di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), per l'esame da parte degli Stati membri e ne informa opportunamente lo sviluppatore di tecnologie sanitarie. Il gruppo di coordinamento include le relazioni di sintesi di tali relazioni nella sua relazione annuale adottata a norma dell'articolo 6, paragrafo 4, pubblicata sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 30, paragrafo 3, lettera g).

*Articolo 13***Diritti e obblighi degli Stati membri**

1. Quando effettuano una valutazione nazionale di una tecnologia sanitaria per la quale sono state pubblicate relazioni sulla valutazione clinica congiunta o è stata avviata una valutazione clinica congiunta, gli Stati membri:
 - a) tengono debitamente conto, nelle loro valutazioni delle tecnologie sanitarie a livello di Stato membro, delle relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte pubblicate e di tutte le altre informazioni disponibili sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 30, compresa la dichiarazione di interruzione a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, relative alla valutazione; ciò non pregiudica la competenza degli Stati membri a trarre conclusioni circa il valore clinico aggiunto complessivo di una tecnologia sanitaria nel contesto del rispettivo sistema sanitario specifico e a considerare le parti di tali relazioni pertinenti in tale contesto;
 - b) allegano il fascicolo presentato dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, alla documentazione relativa alla valutazione a livello di Stato membro;
 - c) allegano la relazione di valutazione clinica congiunta pubblicata alla relazione di valutazione a livello di Stato membro;
 - d) non richiedono a livello nazionale informazioni, dati, analisi o altre evidenze presentati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie a livello dell'Unione conformemente all'articolo 10, paragrafo 1 o 5;
 - e) condividono immediatamente con il gruppo di coordinamento, attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 30, informazioni, dati, analisi e altre evidenze ricevuti dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie a livello di Stato membro che fanno parte della richiesta di presentazione avanzata a norma dell'articolo 10, paragrafo 1.
2. Gli Stati membri forniscono al gruppo di coordinamento, attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 30, informazioni circa la valutazione della tecnologia sanitaria che è stata oggetto di una valutazione clinica congiunta entro 30 giorni dalla data del suo completamento. In particolare, gli Stati membri forniscono informazioni sul modo in cui le relazioni delle valutazioni cliniche congiunte sono state prese in considerazione quando è stata effettuata l'HTA. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri, la Commissione sintetizza l'utilizzo delle relazioni di valutazione clinica congiunta nelle valutazioni a livello di Stato membro e, per agevolare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, alla fine di ogni anno pubblica, sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 30, una relazione su tale panoramica.

*Articolo 14***Aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte**

1. Il gruppo di coordinamento effettua aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte nel caso in cui la relazione sulla valutazione clinica congiunta iniziale indicava la necessità di un aggiornamento quando divengono disponibili evidenze supplementari per un'ulteriore valutazione.
2. Il gruppo di coordinamento può procedere ad aggiornamenti delle valutazioni cliniche congiunte su richiesta di uno o più dei suoi membri e qualora siano disponibili nuove evidenze cliniche. Nel preparare il programma di lavoro annuale, il gruppo di coordinamento può valutare la necessità di aggiornare una valutazione clinica congiunta e decidere se tale aggiornamento è necessario.
3. Gli aggiornamenti sono effettuati conformemente agli stessi requisiti stabiliti a norma del presente regolamento per una valutazione clinica congiunta e alle norme procedurali stabilite ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1.
4. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, gli Stati membri possono effettuare aggiornamenti nazionali delle valutazioni delle tecnologie sanitarie che sono state oggetto di una valutazione clinica congiunta. I membri del gruppo di coordinamento informano il gruppo di coordinamento prima che tali aggiornamenti siano avviati. Qualora la necessità dell'aggiornamento riguardi più di uno Stato membro, i membri interessati possono chiedere al gruppo di coordinamento di effettuare un aggiornamento congiunto ai sensi del paragrafo 2.
5. Una volta conclusi, gli aggiornamenti nazionali sono condivisi con i membri del gruppo di coordinamento tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 30.

Articolo 15

Adozione di norme procedurali dettagliate per le valutazioni cliniche congiunte

1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme procedurali dettagliate per:
 - a) la cooperazione, in particolare tramite scambio di informazioni, con l'Agenzia europea per i medicinali in merito alla preparazione e all'aggiornamento delle valutazioni cliniche congiunte dei medicinali;
 - b) la cooperazione, in particolare tramite scambio di informazioni, con i gruppi di esperti e gli organismi notificati in merito alla preparazione e all'aggiornamento delle valutazioni cliniche congiunte dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*;
 - c) l'interazione, inclusa la tempistica, con e tra il gruppo di coordinamento, i suoi sottogruppi e gli sviluppatori di tecnologie sanitarie, i pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti, durante le valutazioni cliniche congiunte e gli aggiornamenti.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

SEZIONE 2

Consultazioni scientifiche congiunte

Articolo 16

Principi delle consultazioni scientifiche congiunte

1. Il gruppo di coordinamento effettua consultazioni scientifiche congiunte al fine di scambiare informazioni con gli sviluppatori di tecnologie sanitarie sui loro piani di sviluppo per una determinata tecnologia sanitaria. Tali consultazioni facilitano la produzione di evidenze che soddisfano i probabili requisiti in termini di evidenze di una successiva valutazione clinica congiunta di tale tecnologia sanitaria. La consultazione scientifica congiunta comprende una riunione con lo sviluppatore di tecnologie sanitarie e dà luogo a un documento finale che delinea la raccomandazione scientifica formulata. Le consultazioni scientifiche congiunte riguardano in particolare tutti gli aspetti pertinenti relativi all'impostazione degli studi clinici o delle indagini cliniche, compresi i comparatori, gli interventi, gli esiti di salute e le popolazioni di pazienti. Nell'effettuare consultazioni scientifiche congiunte sulle tecnologie sanitarie diverse dai medicinali sono prese in considerazione le specificità di tali tecnologie.
2. Una tecnologia sanitaria è idonea alle consultazioni scientifiche congiunte a norma del paragrafo 1 del presente articolo se è probabile che sia oggetto di valutazioni cliniche congiunte a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, e se gli studi clinici e le indagini cliniche sono ancora in fase di pianificazione.
3. Il documento finale risultante dalla consultazione scientifica congiunta non produce effetti giuridici per gli Stati membri, il gruppo di coordinamento o lo sviluppatore di tecnologie sanitarie. Le consultazioni scientifiche congiunte non pregiudicano la valutazione clinica congiunta che può essere effettuata sulla stessa tecnologia sanitaria.
4. Quando uno Stato membro effettua una consultazione scientifica nazionale su una tecnologia sanitaria che è stata oggetto di una consultazione scientifica congiunta, per integrarla o per affrontare questioni legate al contesto specifico dell'HTA, il membro del gruppo di coordinamento interessato ne informa il gruppo di coordinamento tramite la piattaforma informatica di cui all'articolo 30.
5. Le consultazioni scientifiche congiunte su medicinali possono essere svolte parallelamente all'acquisizione del parere scientifico dell'Agenzia europea per i medicinali a norma dell'articolo 57, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (CE) n. 726/2004. Tali consultazioni parallele presuppongono lo scambio di informazioni e un calendario sincronizzato, pur conservando la separazione delle rispettive competenze del gruppo di coordinamento e dell'Agenzia europea per i medicinali. Le consultazioni scientifiche congiunte sui dispositivi medici possono essere svolte parallelamente alla consultazione dei gruppi di esperti a norma dell'articolo 61, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/745.

*Articolo 17***Richieste di consultazioni scientifiche congiunte**

1. Per le tecnologie sanitarie di cui all'articolo 16, paragrafo 2, gli sviluppatori di tecnologie sanitarie possono chiedere una consultazione scientifica congiunta.
2. Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie per i medicinali possono chiedere che la consultazione scientifica congiunta sia condotta parallelamente al processo di acquisizione del parere scientifico dall'Agenzia europea per i medicinali. In tal caso, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie presenta all'Agenzia europea per i medicinali la richiesta di consulenza scientifica al momento della presentazione della richiesta di consultazione scientifica congiunta. Gli sviluppatori di tecnologie sanitarie per i dispositivi medici possono chiedere che la consultazione scientifica congiunta sia condotta parallelamente alla consultazione di un gruppo di esperti. In tal caso, al momento della presentazione della richiesta di consultazione scientifica congiunta, lo sviluppatore di tecnologie sanitarie può richiedere una consultazione con il gruppo di esperti, se del caso.
3. Il gruppo di coordinamento pubblica le date dei periodi di richiesta e indica il numero previsto di consultazioni scientifiche congiunte per ciascuno di tali periodi sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 30. Al termine di ciascun periodo di richiesta, se il numero di richieste ammissibili supera il numero di consultazioni scientifiche congiunte programmate, il gruppo di coordinamento seleziona le tecnologie sanitarie che devono essere oggetto di consultazioni scientifiche congiunte garantendo la parità di trattamento delle richieste concernenti tecnologie sanitarie con indicazioni analoghe. I criteri di selezione delle richieste ammissibili per i medicinali e i dispositivi medici sono i seguenti:
 - a) bisogni medici non soddisfatti;
 - b) capostipite della classe;
 - c) potenziale impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari;
 - d) dimensione transfrontaliera significativa;
 - e) rilevante valore aggiunto a livello dell'Unione; oppure
 - f) priorità cliniche della ricerca a livello di Unione.
4. Entro 15 giorni lavorativi dalla fine di ciascun periodo di richiesta, il gruppo di coordinamento informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente della sua intenzione di avviare la consultazione scientifica congiunta. Se respinge la richiesta, il gruppo di coordinamento ne informa lo sviluppatore di tecnologie sanitarie e ne spiega i motivi, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 3.

*Articolo 18***Preparazione del documento finale delle consultazioni scientifiche congiunte**

1. Successivamente all'accettazione di una richiesta di consultazione scientifica congiunta conformemente all'articolo 17, il gruppo di coordinamento avvia la consultazione scientifica congiunta designando un sottogruppo per la stessa. La consultazione scientifica congiunta è effettuata conformemente ai requisiti e alle procedure stabiliti a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, lettera f), e degli articoli 20 e 21.
2. Lo sviluppatore di tecnologie sanitarie presenta la documentazione aggiornata contenente le informazioni necessarie per la consultazione scientifica congiunta, conformemente ai requisiti di cui all'articolo 21, lettera b), secondo il calendario definito a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, lettera f).
3. Il sottogruppo designato nomina tra i suoi membri un valutatore e un co-valutatore provenienti da Stati membri differenti con il compito di effettuare la consultazione scientifica congiunta. Per tali nomine tiene conto delle competenze scientifiche necessarie per la consultazione.

4. Il valutatore, assistito dal co-valutatore, prepara il progetto di documento finale della consultazione scientifica congiunta conformemente ai requisiti di cui al presente articolo e conformemente ai documenti di orientamento e alle norme procedurali di cui all'articolo 3, paragrafo 7, lettere d) e f), e all'articolo 20. Per i medicinali, in conformità delle norme internazionali della medicina basata su evidenze, sono consigliati studi clinici di comparazione diretta che siano randomizzati, in cieco e che includano un gruppo di controllo ogniqualvolta, se del caso.
5. I membri del sottogruppo designato hanno la possibilità di presentare le loro osservazioni durante la preparazione del progetto di documento finale della consultazione scientifica congiunta. I membri del sottogruppo designato possono, se del caso, formulare raccomandazioni supplementari specifiche per il loro Stato membro.
6. Il sottogruppo designato garantisce che ai pazienti, agli esperti clinici e agli altri pertinenti esperti sia data la possibilità di fornire contributi durante la preparazione del progetto di documento finale della consultazione scientifica congiunta.
7. Il sottogruppo designato organizza una riunione in presenza o virtuale per uno scambio di opinioni con lo sviluppatore di tecnologie sanitarie e i pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti.
8. Se la consultazione scientifica congiunta è condotta parallelamente all'elaborazione di un parere scientifico formulato dall'Agenzia europea per i medicinali o alla consultazione di un gruppo di esperti, i rappresentanti dell'Agenzia europea per i medicinali o del gruppo di esperti, rispettivamente, sono invitati a partecipare alla riunione per facilitare il coordinamento, se del caso.
9. Dopo aver ricevuto ed esaminato eventuali osservazioni e contributi forniti conformemente al presente articolo, il valutatore, assistito dal co-valutatore, finalizza il progetto di documento finale della consultazione scientifica congiunta.
10. Il valutatore, assistito dal co-valutatore, tiene conto delle osservazioni ricevute durante la preparazione del documento finale della consultazione scientifica congiunta e ne trasmette il progetto finale, comprese eventuali raccomandazioni specifiche per i singoli Stati membri, al gruppo di coordinamento.

Articolo 19

Approvazione dei documenti finali delle consultazioni scientifiche congiunte

1. Il progetto di documento finale della consultazione scientifica congiunta finalizzato è soggetto all'approvazione del gruppo di coordinamento entro il termine fissato a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, lettera f).
2. La Commissione invia il documento finale della consultazione scientifica congiunta allo sviluppatore di tecnologie sanitarie richiedente entro 10 giorni lavorativi dalla data della sua finalizzazione.
3. Il gruppo di coordinamento include nelle sue relazioni annuali e presenta sulla pagina web pubblicamente accessibile della piattaforma informatica di cui all'articolo 30, paragrafo 1, lettera a), informazioni sintetiche non riservate, aggregate e rese anonime sulle consultazioni scientifiche congiunte, comprese le osservazioni ricevute durante la preparazione delle stesse.

Articolo 20

Adozione di norme procedurali dettagliate per le consultazioni scientifiche congiunte

1. Previa consultazione del gruppo di coordinamento, la Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le norme procedurali dettagliate per:
 - a) la presentazione di richieste da parte degli sviluppatori di tecnologie sanitarie;
 - b) la selezione e la consultazione delle organizzazioni di portatori di interessi e dei pazienti, degli esperti clinici e degli altri pertinenti esperti nell'ambito di una consultazione scientifica congiunta;

- c) la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni con l'Agenzia europea per i medicinali in merito a consultazioni scientifiche congiunte sui medicinali nel caso in cui uno sviluppatore di tecnologie sanitarie chieda che la consultazione sia condotta parallelamente al processo di acquisizione del parere scientifico dall'Agenzia europea per i medicinali;
 - d) la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni con i gruppi di esperti in materia di consultazioni scientifiche congiunte sui dispositivi medici, qualora uno sviluppatore di tecnologie sanitarie chieda che la consultazione sia svolta parallelamente alla consultazione di tali gruppi di esperti.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 21

Formati e modelli dei documenti da trasmettere e dei documenti finali per le consultazioni scientifiche congiunte

Il gruppo di coordinamento stabilisce, conformemente alle norme procedurali di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera a), il formato e i modelli:

- a) delle richieste da parte degli sviluppatori di tecnologie sanitarie di consultazioni scientifiche congiunte;
- b) dei fascicoli contenenti informazioni, dati, analisi e altre evidenze che devono essere trasmessi dagli sviluppatori di tecnologie sanitarie per le consultazioni scientifiche congiunte;
- c) dei documenti finali della consultazione scientifica congiunta.

SEZIONE 3

Tecnologie sanitarie emergenti

Articolo 22

Individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti

1. Il gruppo di coordinamento assicura la preparazione delle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti che si ritiene possano avere un forte impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari. Tali relazioni vertono in particolare sull'impatto clinico stimato e le potenziali conseguenze organizzative e finanziarie delle tecnologie sanitarie emergenti per i sistemi sanitari nazionali.
2. La preparazione delle relazioni di cui al paragrafo 1 si basa su iniziative o relazioni scientifiche esistenti in materia di tecnologie sanitarie emergenti e su informazioni provenienti da fonti pertinenti, compresi:
 - a) i registri di studi clinici e le relazioni scientifiche;
 - b) l'Agenzia europea per i medicinali in merito alle future domande di autorizzazione all'immissione in commercio per i medicinali di cui all'articolo 7, paragrafo 1;
 - c) il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici;
 - d) gli sviluppatori di tecnologie sanitarie in merito alle tecnologie sanitarie che stanno sviluppando;
 - e) i membri della rete di portatori di interessi di cui all'articolo 29.
3. Il gruppo di coordinamento può consultare le organizzazioni di portatori di interessi che non sono membri della rete di portatori di interessi di cui all'articolo 29 e altri pertinenti esperti, se del caso.

SEZIONE 4

Cooperazione volontaria in materia di valutazione delle tecnologie sanitarie*Articolo 23***Cooperazione volontaria**

1. La Commissione promuove la cooperazione e lo scambio di informazioni scientifiche tra gli Stati membri in merito a:
 - a) valutazioni non cliniche delle tecnologie sanitarie;
 - b) valutazioni collaborative dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*;
 - c) HTA diverse dai medicinali, dai dispositivi medici o dai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*;
 - d) la presentazione di evidenze supplementari necessarie a sostenere HTA, in particolare in relazione alle tecnologie sanitarie per uso compassionevole e alle tecnologie sanitarie obsolete;
 - e) valutazioni cliniche delle tecnologie sanitarie di cui all'articolo 7 per le quali non è ancora stata avviata una valutazione clinica congiunta e delle tecnologie sanitarie non menzionate in tale articolo, in particolare quelle per le quali la relazione sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all'articolo 22 ha concluso che ci si può attendere che abbiano un forte impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari.
2. Al fine di agevolare la cooperazione di cui al paragrafo 1 è fatto ricorso al gruppo di coordinamento.
3. La cooperazione di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo può essere realizzata applicando le norme procedurali stabilite conformemente all'articolo 3, paragrafo 7, e agli articoli 15 e 25 nonché utilizzando il formato e i modelli stabiliti conformemente all'articolo 26.
4. La cooperazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è inclusa nei programmi di lavoro annuali del gruppo di coordinamento e i risultati della cooperazione sono inclusi nelle sue relazioni annuali e presentati sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 30.
5. Tramite il loro membro designato in seno al gruppo di coordinamento, gli Stati membri possono condividere con il gruppo di coordinamento, attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 30, relazioni sulle valutazioni nazionali di una tecnologia sanitaria non menzionata all'articolo 7, in particolare su quelle per le quali la relazione sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all'articolo 22 ha concluso che ci si può attendere che abbiano un forte impatto sui pazienti, sulla sanità pubblica o sui sistemi sanitari.
6. Gli Stati membri possono utilizzare gli orientamenti metodologici elaborati a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, lettera d), ai fini delle valutazioni nazionali.

CAPO III

NORME GENERALI PER LE VALUTAZIONI CLINICHE CONGIUNTE*Articolo 24***Relazioni sulle valutazioni cliniche nazionali**

Qualora uno Stato membro effettui una valutazione di una delle tecnologie sanitarie di cui all'articolo 7, paragrafo 1, oppure il relativo aggiornamento, tale Stato membro fornisce al gruppo di coordinamento, tramite il suo membro designato in seno al gruppo stesso e attraverso la piattaforma informatica di cui all'articolo 30, la relazione sulla valutazione nazionale di tale tecnologia sanitaria entro 30 giorni dopo il suo completamento.

*Articolo 25***Norme procedurali generali**

1. Previa consultazione di tutti i portatori di interessi pertinenti, la Commissione adotta mediante atti di esecuzione norme procedurali generali:
 - a) per garantire che i membri del gruppo di coordinamento e i relativi sottogruppi, nonché i pazienti, gli esperti clinici e gli altri pertinenti esperti prendano parte alle valutazioni cliniche congiunte in maniera indipendente, trasparente e scevra da conflitti di interessi;
 - b) sulla selezione e la consultazione delle organizzazioni di portatori di interessi e dei pazienti, degli esperti clinici e degli altri pertinenti esperti nell'ambito delle valutazioni cliniche congiunte a livello dell'Unione.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

*Articolo 26***Formato e modelli dei documenti da trasmettere e delle relazioni**

1. La Commissione adotta, mediante gli atti di esecuzione, il formato e i modelli per quanto riguarda:
 - a) i fascicoli contenenti informazioni, dati, analisi e altre evidenze che devono essere forniti dagli sviluppatori di tecnologie sanitarie per le valutazioni cliniche congiunte;
 - b) le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte;
 - c) le relazioni di sintesi sulle valutazioni cliniche congiunte.
2. Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

CAPO IV

QUADRO DI SOSTEGNO*Articolo 27***Finanziamento dell'Unione**

1. L'Unione provvede al finanziamento dei lavori del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi e delle attività a supporto degli stessi, che comportano la cooperazione con la Commissione, con l'Agenzia europea per i medicinali, con il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici, con i gruppi di esperti e con la rete di portatori di interessi di cui all'articolo 29. Il contributo finanziario dell'Unione alle attività che rientrano nel presente regolamento è erogato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁷⁾.
2. Il finanziamento di cui al paragrafo 1 comprende il finanziamento della partecipazione dei membri del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi designati dagli Stati membri a sostegno delle attività in merito alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte, compresa l'elaborazione di orientamenti metodologici, nonché l'individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti. I valutatori e i co-valutatori hanno diritto a un'indennità speciale per compensare il loro lavoro in merito alle valutazioni cliniche congiunte e alle consultazioni scientifiche congiunte conformemente alle norme interne della Commissione.

⁽¹⁷⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

Articolo 28

Sostegno della Commissione al gruppo di coordinamento

La Commissione sostiene i lavori del gruppo di coordinamento e svolge le funzioni di segretariato. In particolare, la Commissione:

- a) ospita nei suoi locali le riunioni del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi;
- b) decide in merito al conflitto di interessi conformemente ai requisiti di cui all'articolo 5 e alle norme procedurali generali da adottare conformemente all'articolo 25, paragrafo 1, lettera a);
- c) richiede il fascicolo allo sviluppatore di tecnologie sanitarie a norma dell'articolo 10;
- d) supervisiona le procedure per le valutazioni cliniche congiunte e informa il gruppo di coordinamento in merito a eventuali infrazioni di tali procedure;
- e) fornisce supporto amministrativo, tecnico e informatico;
- f) predispone e mantiene la piattaforma informatica a norma dell'articolo 30;
- g) pubblica sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 30 le informazioni e i documenti, compresi i programmi di lavoro annuali e le relazioni annuali del gruppo di coordinamento nonché le sintesi dei verbali delle sue riunioni, come pure le relazioni e le relazioni di sintesi delle valutazioni cliniche congiunte;
- h) agevola la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni con l'Agenzia europea per i medicinali, in merito alle attività congiunte di cui al presente regolamento relative ai medicinali, compresa la condivisione di informazioni riservate;
- i) agevola la cooperazione, in particolare tramite lo scambio di informazioni, con i gruppi di esperti e con il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici, in merito alle attività congiunte di cui al presente regolamento relative ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, compresa la condivisione di informazioni riservate.

Articolo 29

Rete di portatori di interessi

1. La Commissione istituisce una rete di portatori di interessi. Tale rete sostiene, su richiesta, i lavori del gruppo di coordinamento e dei suoi sottogruppi.
2. La rete di portatori di interessi è istituita tramite un invito a presentare candidature rivolto a tutte le organizzazioni di portatori di interessi idonee, segnatamente le associazioni di pazienti, le organizzazioni dei consumatori, le organizzazioni non governative nel settore della sanità, gli sviluppatori di tecnologie sanitarie e gli operatori sanitari. I criteri di ammissibilità sono definiti nell'invito a presentare candidature e comprendono:
 - a) una prova dell'impegno, attuale o previsto, nello sviluppo dell'HTA;
 - b) competenze professionali pertinenti per la rete dei portatori di interessi;
 - c) copertura geografica di diversi Stati membri;
 - d) capacità di comunicazione e divulgazione.
3. Le organizzazioni che presentano domanda di adesione alla rete di portatori di interessi dichiarano la propria adesione e le rispettive fonti di finanziamento. I rappresentanti delle organizzazioni di portatori di interessi che partecipano alle attività della rete di portatori di interessi dichiarano eventuali interessi finanziari o di altro tipo nel settore dello sviluppo di tecnologie sanitarie che possano pregiudicarne l'indipendenza o imparzialità.
4. L'elenco delle organizzazioni di portatori di interessi incluse nella rete, le dichiarazioni di tali organizzazioni sulla loro adesione e sulle fonti di finanziamento e le dichiarazioni di interessi dei rappresentanti delle organizzazioni di portatori di interessi sono resi pubblici sulla piattaforma informatica di cui all'articolo 30.

5. Il gruppo di coordinamento si riunisce con la rete di portatori di interessi almeno una volta all'anno al fine di:
 - a) aggiornare i portatori di interessi in merito alle attività congiunte del gruppo di coordinamento, compresi i suoi principali risultati;
 - b) assicurare uno scambio di informazioni.
6. Il gruppo di coordinamento può invitare i membri della rete di portatori di interessi a partecipare alle riunioni in qualità di osservatori.

Articolo 30

Piattaforma informatica

1. La Commissione predispone e mantiene una piattaforma informatica composta da:
 - a) una pagina web accessibile al pubblico;
 - b) un'intranet sicura per lo scambio di informazioni tra i membri del gruppo di coordinamento e i suoi sottogruppi;
 - c) un sistema sicuro per lo scambio di informazioni tra il gruppo di coordinamento e i suoi sottogruppi, da un lato, e gli sviluppatori di tecnologie sanitarie e gli esperti che partecipano alle attività congiunte di cui al presente regolamento, nonché con l'Agenzia europea per i medicinali e il gruppo di coordinamento per i dispositivi medici, dall'altro;
 - d) un sistema sicuro per lo scambio di informazioni tra i membri della rete di portatori di interessi.
2. La Commissione garantisce adeguati livelli di accesso alle informazioni contenute nella piattaforma informatica agli Stati membri, ai membri della rete di portatori di interessi e al pubblico in generale.
3. La pagina web accessibile al pubblico contiene, in particolare:
 - a) un elenco aggiornato dei membri del gruppo di coordinamento e dei loro rappresentanti nominati, unitamente alle loro qualifiche e ai loro settori di competenza, nonché alle rispettive dichiarazioni sui conflitti di interessi al termine delle attività congiunte;
 - b) un elenco aggiornato dei membri dei sottogruppi e dei loro rappresentanti nominati, unitamente alle loro qualifiche e ai loro settori di competenza, nonché alle rispettive dichiarazioni sui conflitti di interessi al termine delle attività congiunte;
 - c) il regolamento interno del gruppo di coordinamento;
 - d) l'intera documentazione a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'articolo 10, paragrafi 2 e 5, e dell'articolo 11, paragrafo 1, al momento della pubblicazione della relazione di valutazione clinica congiunta, a norma dell'articolo 10, paragrafo 7, in caso di interruzione della valutazione clinica congiunta, e a norma degli articoli 15, 25 e 26;
 - e) gli ordini del giorno e le sintesi dei verbali delle riunioni del gruppo di coordinamento, compresi le decisioni adottate e i risultati delle votazioni;
 - f) i criteri di ammissibilità per i portatori di interessi;
 - g) i programmi di lavoro annuali e le relazioni annuali;
 - h) informazioni sulle valutazioni cliniche congiunte pianificate, in corso e completate, compresi gli aggiornamenti effettuati a norma dell'articolo 14;
 - i) le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte considerate conformi alle procedure a norma dell'articolo 12 unitamente a tutte le osservazioni ricevute durante la loro preparazione;
 - j) informazioni relative alle relazioni degli Stati membri sulle valutazioni cliniche nazionali di cui all'articolo 13, paragrafo 2, comprese informazioni fornite dagli Stati membri sul modo in cui le relazioni sulle valutazioni cliniche congiunte sono state considerate a livello nazionale, e all'articolo 24;
 - k) informazioni sintetiche non riservate, aggregate e rese anonime sulle consultazioni scientifiche congiunte;
 - l) gli studi per l'individuazione delle tecnologie sanitarie emergenti;

- m) informazioni non riservate, aggregate e rese anonime contenute nelle relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti di cui all'articolo 22;
- n) i risultati della cooperazione volontaria tra gli Stati membri intrapresa a norma dell'articolo 23;
- o) in caso di interruzione di una valutazione clinica congiunta, la dichiarazione a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, compreso un elenco delle informazioni, dei dati, delle analisi o di altre evidenze che non sono stati presentati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie;
- p) il riesame procedurale della Commissione a norma dell'articolo 12, paragrafo 3;
- q) procedure operative standard e orientamenti in materia di garanzia della qualità a norma dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3;
- r) l'elenco delle organizzazioni di portatori di interessi incluse nella rete di portatori di interessi, unitamente alle dichiarazioni di tali organizzazioni sulla loro adesione e sulle loro fonti di finanziamento e alle dichiarazioni di interessi dei loro rappresentanti, a norma dell'articolo 29, paragrafo 4.

Articolo 31

Valutazione e relazioni

1. Entro il 13 gennaio 2028, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione del presente regolamento. La relazione è incentrata sull'esame degli elementi seguenti:
 - a) il valore aggiunto, per gli Stati membri, delle attività congiunte svolte a norma del capo II e, in particolare, se le tecnologie sanitarie oggetto di valutazioni cliniche congiunte a norma dell'articolo 7 e la qualità di tali valutazioni cliniche congiunte corrispondano alle esigenze degli Stati membri;
 - b) la non duplicazione della richiesta di informazioni, dati, analisi e altre evidenze per la valutazione clinica congiunta in termini di riduzione degli oneri amministrativi per gli Stati membri e gli sviluppatori di tecnologie sanitarie;
 - c) il funzionamento del quadro di sostegno di cui al presente capo e, in particolare, se sia necessario introdurre un meccanismo di pagamento attraverso il quale anche gli sviluppatori di tecnologie sanitarie contribuirebbero al finanziamento delle consultazioni scientifiche congiunte.
2. Al più tardi entro il 13 gennaio 2027, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sull'attuazione del presente regolamento e, in particolare, sulla considerazione delle attività congiunte a norma del capo II nei rispettivi processi nazionali HTA, compreso il modo in cui sono state considerate le relazioni di valutazione clinica congiunta quando è stata effettuata la valutazione a livello nazionale a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, nonché sulla considerazione del carico di lavoro del gruppo di coordinamento. Gli Stati membri indicano inoltre se hanno preso in considerazione gli orientamenti metodologici elaborati a norma dell'articolo 3, paragrafo 7, lettera d), ai fini delle valutazioni nazionali di cui all'articolo 23, paragrafo 6.
3. Nell'elaborazione di tale relazione, la Commissione consulta il gruppo di coordinamento e utilizza:
 - a) le informazioni fornite dagli Stati membri a norma del paragrafo 2;
 - b) le relazioni sulle tecnologie sanitarie emergenti predisposte conformemente all'articolo 22;
 - c) le informazioni fornite dagli Stati membri a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, e dell'articolo 14, paragrafo 4.
4. La Commissione, se del caso, presenta una proposta legislativa basata su tale relazione allo scopo di aggiornare il presente regolamento.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 9, paragrafo 5, è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dall'11 gennaio 2022.
3. La delega di potere di cui all'articolo 9, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 5, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 33

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 34

Preparazione degli atti di esecuzione

1. La Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui agli articoli 15, 20, 25 e 26 al più tardi entro la data di applicazione del presente regolamento.
2. In sede di preparazione di tali atti di esecuzione, la Commissione tiene conto delle caratteristiche peculiari dei settori dei medicinali, dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici *in vitro*.

*Articolo 35***Modifica alla direttiva 2011/24/UE**

1. L'articolo 15 della direttiva 2011/24/UE è abrogato.
2. I riferimenti all'articolo abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

*Articolo 36***Entrata in vigore e data di applicazione**

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal 12 gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR

ALLEGATO I

Specifiche del fascicolo per i medicinali

Per i medicinali, il fascicolo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento contiene le informazioni seguenti:

- a) i dati clinici relativi alla sicurezza e all'efficacia inclusi nel fascicolo di presentazione destinato all'Agenzia europea per i medicinali;
- b) tutte le informazioni, i dati, le analisi e le altre evidenze aggiornati, pubblicati e non pubblicati, come pure i rapporti di studio, i protocolli di studio e i piani di analisi degli studi sul medicinale di cui lo sviluppatore di tecnologie sanitarie è stato promotore e tutte le informazioni disponibili sugli studi, in corso o interrotti, sul medicinale di cui lo sviluppatore di tecnologie sanitarie è promotore o in cui è altrimenti coinvolto sul piano finanziario, nonché le corrispondenti informazioni relative agli studi effettuati da terzi, se disponibili, che risultino pertinenti per l'ambito di valutazione stabilito a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, comprese le relazioni sugli studi clinici e i protocolli di studi clinici, se disponibili per lo sviluppatore di tecnologie sanitarie;
- c) le relazioni HTA relative alla tecnologia sanitaria oggetto della valutazione clinica congiunta;
- d) informazioni sugli studi basati sui registri;
- e) qualora la tecnologia sanitaria sia stata oggetto di una consultazione scientifica congiunta, la spiegazione, fornita dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie su eventuali scostamenti dalle evidenze raccomandate;
- f) la caratterizzazione della patologia da trattare, compreso il gruppo di pazienti destinatario;
- g) la caratterizzazione del medicinale oggetto di valutazione;
- h) il quesito di ricerca approfondito nel fascicolo di presentazione, in modo da riflettere l'ambito di valutazione stabilito a norma dell'articolo 8, paragrafo 6;
- i) la descrizione dei metodi utilizzati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie nello sviluppo del contenuto del fascicolo;
- j) i risultati del reperimento di informazioni;
- k) le caratteristiche degli studi inclusi;
- l) i risultati relativi all'efficacia e alla sicurezza dell'intervento oggetto di valutazione e al comparatore;
- m) la pertinente documentazione di riferimento in relazione alle lettere da f) a l).

ALLEGATO II

Specifiche del fascicolo per i dispositivi medici e i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*

1. Per i dispositivi medici, il fascicolo di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del presente regolamento include:
 - a) la relazione di valutazione concernente la valutazione clinica;
 - b) la documentazione sulla valutazione clinica del fabbricante presentata all'organismo notificato a norma del punto 6.1, lettere c) e d), dell'allegato II del regolamento (UE) 2017/745;
 - c) il parere scientifico fornito dai pertinenti gruppi di esperti nell'ambito della procedura relativa alla consultazione della valutazione clinica;
 - d) tutte le informazioni, i dati, le analisi e le altre evidenze aggiornati, pubblicati e non pubblicati, come pure le relazioni sugli studi, i protocolli di studi clinici e i piani di analisi degli studi clinici sul dispositivo medico di cui lo sviluppatore di tecnologie sanitarie è stato promotore e tutte le informazioni disponibili sugli studi clinici, in corso o interrotti, sul dispositivo medico di cui lo sviluppatore di tecnologie sanitarie è promotore o in cui è altrimenti coinvolto sul piano finanziario, nonché le corrispondenti informazioni relative agli studi clinici effettuati da terzi, se disponibili, che risultino pertinenti per l'ambito di valutazione stabilito a norma dell'articolo 8, paragrafo 6, comprese le relazioni sugli studi clinici e i protocolli di studi clinici, se disponibili per lo sviluppatore di tecnologie sanitarie;
 - e) le relazioni HTA relative alla tecnologia sanitaria oggetto della valutazione clinica congiunta, se del caso;
 - f) i dati dei registri relativi al dispositivo medico e le informazioni sugli studi basati sui registri;
 - g) qualora la tecnologia sanitaria sia stata oggetto di una consultazione scientifica congiunta, una spiegazione, fornita dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie in merito a eventuali scostamenti dalle evidenze raccomandate;
 - h) la caratterizzazione della patologia da trattare, compreso il gruppo di pazienti destinatario;
 - i) la caratterizzazione del dispositivo medico oggetto di valutazione, comprese le istruzioni per l'uso;
 - j) il quesito di ricerca, approfondito nel fascicolo di presentazione, in modo da riflettere l'ambito di valutazione stabilito a norma dell'articolo 8, paragrafo 6;
 - k) la descrizione dei metodi utilizzati dallo sviluppatore di tecnologie sanitarie nello sviluppo del contenuto del fascicolo;
 - l) i risultati del reperimento di informazioni;
 - m) le caratteristiche degli studi inclusi.
 2. Per i dispositivi medico-diagnostici *in vitro*, il fascicolo di cui all'articolo 9, paragrafi 2 e 3, del presente regolamento include:
 - a) il rapporto sulla valutazione delle prestazioni del fabbricante;
 - b) la documentazione relativa alla valutazione delle prestazioni del fabbricante di cui al punto 6.2, dell'allegato II del regolamento (UE) 2017/746;
 - c) il parere scientifico fornito dai pertinenti gruppi di esperti nell'ambito della procedura relativa alla consultazione della valutazione delle prestazioni;
 - d) la relazione del laboratorio di riferimento dell'Unione.
-

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) 2021/2283 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2021

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) La produzione dell'Unione di taluni prodotti agricoli e industriali è insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell'Unione. L'approvvigionamento dell'Unione per i prodotti in questione dipende pertanto dalle importazioni da paesi terzi. È opportuno provvedere immediatamente ai bisogni di approvvigionamento più urgenti dell'Unione per tali prodotti alle condizioni più favorevoli. È opportuno aprire contingenti tariffari autonomi dell'Unione («contingenti») alle aliquote di dazio contingentali preferenziali nei limiti degli adeguati volumi contingentali, che tengano conto della necessità di non compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti né impedire l'avvio o lo sviluppo della produzione nell'Unione.
- (2) È necessario garantire a tutti gli importatori dell'Unione l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti e far sì che le aliquote di dazio contingentali previste per tali contingenti siano applicate senza interruzione a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽¹⁾ prevede un sistema di gestione dei contingenti che garantisce l'uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nonché l'applicazione ininterrotta delle aliquote di dazio contingentali e segue l'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti aperti dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri secondo tale sistema.
- (4) I volumi contingentali sono espressi principalmente in unità supplementari di peso. Per alcuni prodotti per i quali è aperto un contingente, il volume contingente è fissato in un'altra unità supplementare. Ove la nomenclatura combinata di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽²⁾ («nomenclatura combinata») non preveda un'unità supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all'unità supplementare utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è pertanto necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti, nella dichiarazione di immissione in libera pratica sia indicato il quantitativo esatto dei prodotti importati utilizzando l'unità supplementare del volume contingente fissata per tali prodotti nel presente regolamento.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

⁽²⁾ Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

- (5) È necessario precisare che le miscele, i preparati o i prodotti costituiti da diversi componenti contenenti prodotti oggetto di contingenti dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento in quanto solo i prodotti descritti nel presente regolamento dovrebbero essere oggetto di contingenti.
- (6) Il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ⁽³⁾ è stato modificato più volte. Inoltre, poiché la codificazione della nomenclatura combinata è stata aggiornata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione ⁽⁴⁾ sarebbe necessario apportare numerose modifiche al regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio. Pertanto, a fini di chiarezza e trasparenza, tale regolamento dovrebbe essere sostituito integralmente.
- (7) In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire l'obiettivo fondamentale di promuovere gli scambi fra Stati membri e paesi terzi, è necessario e opportuno stabilire norme intese a equilibrare gli interessi commerciali degli operatori economici dell'Unione senza modificare l'elenco dell'Organizzazione mondiale del commercio relativo all'Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea.
- (8) Al fine di evitare ogni interruzione nell'applicazione del regime dei contingenti e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, i contingenti per i prodotti elencati nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2022. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per i prodotti agricoli e industriali elencati nell'allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell'Unione («contingenti»).
2. Nell'ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dazi della tariffa doganale comune di cui all'articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ sono sospesi per i periodi contingenti, alle aliquote di dazio contingenti e nei limiti dei volumi contingenti indicati nell'allegato del presente regolamento.
3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell'allegato.

Articolo 2

I contingenti di cui all'articolo 1 del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

Alla presentazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica per i prodotti per i quali sono state fornite unità supplementari nell'allegato, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella dichiarazione utilizzando l'unità supplementare stabilita nell'allegato.

⁽³⁾ Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 1388/2013 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. VIZJAK

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingente	Volume contingente	Aliquota di dazio contingente
09.2637	ex 0710 40 00 ex 2005 80 00	20 30	Tutoli di mais a granelli zuccherini (<i>Zea mays</i> var. <i>saccharata</i>) anche non tagliati, di diametro tra 10 mm e 20 mm, destinati ad essere usati in produzioni dell'industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, diversa dal semplice ricondizionamento ⁽¹⁾ ⁽²⁾ ⁽³⁾	1.1.-31.12.	550 tonnellate	0 % ⁽³⁾
09.2849	ex 0710 80 69	10	Funghi della specie <i>Auricularia polytricha</i> , anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati ⁽¹⁾ ⁽²⁾	1.1.-31.12.	700 tonnellate	0 %
09.2664	ex 2008 60 39	30	Ciliege dolci con l'aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	10 %
09.2740	ex 2309 90 31	87	Concentrato di proteine di soia contenente in peso: — 60 % (± 10 %) di proteina grezza, — 5 % (± 3 %) di fibra grezza, — 5 % (± 3 %) di ceneri grezze e — 3 % o più ma non più del 6,9 % di amido destinato a essere usato nei mangimi animali ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	30 000 tonnellate	0 %
09.2913	ex 2401 10 35 ex 2401 10 70 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 10 95 ex 2401 20 35 ex 2401 20 70 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95 ex 2401 20 95	91 10 11 21 91 91 10 11 21 91	Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00 ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	6 000 tonnellate	0 %
09.2586	ex 2710 19 81 ex 2710 19 99	20 40	Olio di base idroisomerizzato per catalisi e decerato costituito da idrocarburi idrogenati, altamente isoparaffinici, contenente, in peso: — almeno il 90 % di idrocarburi saturi, e — al massimo lo 0,03 % di zolfo, e con: — un indice di viscosità pari o superiore a 80, ma inferiore a 120, e — una viscosità cinematica pari o superiore a 5,0 cSt a 100 °C, ma non superiore a 13,0 cSt a 100 °C	1.1.-30.6.	75 000 tonnellate	0 %
09.2828	2712 20 90		Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio	1.1.-31.12.	100 000 tonnellate	0 %

09.2600	ex 2712 90 39	10	Paraffina molle (CAS RN 64742-61-6)	1.1.-31.12.	100 000 tonnellate	0 %
09.2578	ex 2811 19 80	50	Acido solfammidico (CAS RN 5329-14-6) avente purezza, in peso, pari ad almeno il 95 %, anche con aggiunta di non più di 5 % di antiagglomerante diossido di silicio (CAS RN 112926-00-8)	1.1.-31.12.	27 000 tonnellate	0 %
09.2928	ex 2811 22 00	40	Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %	1.1.-31.12.	1 700 tonnellate	0 %
09.2806	ex 2825 90 40	30	Triossido di tungsteno, ivi compreso l'ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8)	1.1.-31.12.	12 000 tonnellate	0 %
09.2872	ex 2833 29 80	40	Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio	1.1.-31.12.	400 tonnellate	0 %
09.2567	ex 2903 22 00	10	Tricloroetilene (CAS RN 79-01-6) con purezza pari o superiore al 99 % in peso	1.1.-31.12.	11 885 000 kg	0 %
09.2837	ex 2903 79 30	20	Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)	1.1.-31.12.	600 tonnellate	0 %
09.2933	ex 2903 99 80	30	1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)	1.1.-31.12.	2 600 tonnellate	0 %
09.2700	ex 2905 12 00	10	Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8)	1.1.-31.12.	15 000 tonnellate	0 %
09.2830	ex 2906 19 00	40	Ciclopropilmetanolo (CAS RN 2516-33-8)	1.1.-31.12.	20 tonnellate	0 %
09.2851	ex 2907 12 00	10	O-cresolo (CAS RN 95-48-7) di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0 %
09.2704	ex 2909 49 80	20	2,2,2',2'-tetrakis(idrossimetil)-3,3'-ossidipropan-1-olo (CAS RN 126-58-9)	1.1.-31.12.	500 tonnellate	0 %
09.2565	ex 2914 19 90	70	Acetilacetato di calcio (CAS RN 19372-44-2) con purezza, in peso, pari o superiore al 95 %	1.1.-31.12.	400 tonnellate	0 %
09.2852	ex 2914 29 00	60	Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5)	1.1.-31.12.	300 tonnellate	0 %
09.2638	ex 2915 21 00	10	Acido acetico (CAS RN 64-19-7) di purezza, in peso, del 99 % o più	1.1.-31.12.	1 000 000 tonnellate	0 %
09.2679	2915 32 00		Acetato di vinile (CAS RN 108-05-4)	1.1.-31.12.	400 000 tonnellate	0 %
09.2728	ex 2915 90 70	85	Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1)	1.1.-31.12.	400 tonnellate	0 %
09.2665	ex 2916 19 95	30	(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)	1.1.-31.12.	8 250 tonnellate	0 %
09.2684	ex 2916 39 90	28	Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)	1.1.-31.12.	700 tonnellate	0 %
09.2599	ex 2917 11 00	40	Ossalato di dietile (CAS RN 95-92-1)	1.1.-31.12.	500 tonnellate	0 %

09.2769	ex 2917 13 90	10	Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0 %
09.2634	ex 2917 19 80	40	Acido dodecandioico (CAS RN 693-23-2), di purezza, in peso, di più di 98,5 %	1.1.-31.12.	8 000 tonnellate	0 %
09.2808	ex 2918 22 00	10	Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)	1.1.-31.12.	120 tonnellate	0 %
09.2646	ex 2918 29 00	75	3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile (CAS RN 2082-79-3) con: — frazione passante al setaccio a maglie di 500 µm superiore al 99 % in peso e — punto di fusione tra 49 °C e 54 °C, destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	380 tonnellate	0 %
09.2647	ex 2918 29 00	80	Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) con — frazione passante al setaccio a maglie di 250 µm superiore al 75 % in peso e a maglie di 500 µm superiore al 99 % in peso e — punto di fusione tra 110 °C e 125 °C, destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	140 tonnellate	0 %
09.2975	ex 2918 30 00	10	Dianidride benzofenon-3,3',4,4'-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0 %
09.2688	ex 2920 29 00	70	Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31 570-04-4)	1.1.-31.12.	6 000 tonnellate	0 %
09.2598	ex 2921 19 99	75	Ottadecilammina (CAS RN 124-30-1)	1.1.-31.12.	400 tonnellate	0 %
09.2649	ex 2921 29 00	60	Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5)	1.1.-31.12.	1 700 tonnellate	0 %
09.2682	ex 2921 41 00	10	Anilina (CAS RN 62-53-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %	1.1.-31.12.	150 000 tonnellate	0 %
09.2617	ex 2921 42 00	89	4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzeneammina (CAS RN 70441-63-3)	1.1.-31.12.	500 tonnellate	0 %
09.2602	ex 2921 51 19	10	o-fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)	1.1.-31.12.	1 800 tonnellate	0 %
09.2563	ex 2922 41 00	20	L-lisina cloridrato (CAS RN 657-27-2) o soluzione acquosa di L-lisina (CAS RN 56-87-1), contenente, in peso, 50 % o più di L-lisina	1.1.-30.6.	122 500 tonnellate	0 %
09.2592	ex 2922 50 00	25	L-treonina (CAS RN 72-19-5)	1.1.-31.12.	166 000 tonnellate	0 %
09.2575	ex 2923 90 00	87	Cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil) trimetilammonio (CAS RN 3327-22-8), sotto forma di soluzione acquosa contenente, in peso, almeno il 65 %, ma non più del 71 %, di cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio	1.1.-31.12.	19 000 tonnellate	0 %

09.2854	ex 2924 19 00	85	3-iodoprop-2-in-1-il butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6)	1.1.-31.12.	400 tonnellate	0 %
09.2874	ex 2924 29 70	87	Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2)	1.1.-31.12.	20 000 tonnellate	0 %
09.2742	ex 2926 10 00	10	Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci del capitolo 55 e della voce 6815 ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	60 000 tonnellate	0 %
09.2583	ex 2926 10 00	20	Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci delle voci 2921, 2924, 3906 e 4002 ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	40 000 tonnellate	0 %
09.2856	ex 2926 90 70	84	2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)	1.1.-31.12.	900 tonnellate	0 %
09.2708	ex 2928 00 90	15	Monometilidrazina (CAS RN 60-34-4) sotto forma di soluzione acquosa con un contenuto in peso di monometilidrazina pari al 40 (± 5) %	1.1.-31.12.	900 tonnellate	0 %
09.2581	ex 2929 10 00	25	Diisocianato di 1,5-naftilene (CAS RN 3173-72-6), di purezza, in peso, pari o superiore a 90 %	1.1.-31.12.	300 tonnellate	0 %
09.2685	ex 2929 90 00	30	Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7)	1.1.-31.12.	6 500 tonnellate	0 %
09.2597	ex 2930 90 98	94	Bis[3-(trietossisilil)propil]disolfuro (CAS RN 56706-10-6)	1.1.-31.12.	6 000 tonnellate	0 %
09.2596	ex 2930 90 98	96	Acido 2-Cloro-4-(metilsolfonil)-3-[(2,2,2-trifluoroetossi)metil] benzoico (CAS RN 120100-77-8)	1.1.-31.12.	300 tonnellate	0 %
09.2580	ex 2931 90 00	75	Esadeciltrimetossilano (CAS RN 16415-12-6), di purezza, in peso di almeno, il 95 %, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di polietilene ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	165 tonnellate	0 %
09.2842	2932 12 00		2-Furaldeide (furfurale)	1.1.-31.12.	10 000 tonnellate	0 %
09.2696	ex 2932 20 90	25	Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2)	1.1.-31.12.	6 000 kg	0 %
09.2697	ex 2932 20 90	30	Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1)	1.1.-31.12.	6 000 kg	0 %
09.2812	ex 2932 20 90	77	Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)	1.1.-31.12.	4 000 tonnellate	0 %
09.2858	2932 93 00		Piperonale (CAS RN 120-57-0)	1.1.-31.12.	220 tonnellate	0 %
09.2673	ex 2933 39 99	43	2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinolo (CAS RN 2403-88-5)	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0 %
09.2880	ex 2933 59 95	39	Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)	1.1.-31.12.	5 tonnellate	0 %
09.2860	ex 2933 69 80	30	1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5)	1.1.-31.12.	600 tonnellate	0 %
09.2566	ex 2933 99 80	05	1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (CAS RN 294-90-6) con purezza, in peso, pari o superiore al 96 %	1.1.-31.12.	60 tonnellate	0 %
09.2658	ex 2933 99 80	73	5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)	1.1.-31.12.	400 tonnellate	0 %

09.2593	ex 2934 99 90	67	5-clorotiofene-2-acido carbossilico (CAS RN 24065-33-6)	1.1.-31.12.	45 000 kg	0 %
09.2675	ex 2935 90 90	79	4-[[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (CAS RN 816431-72-8)	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0 %
09.2710	ex 2935 90 90	91	2,4,4-Trimetilpentan-2-amminio (3R,5S,6E)-7-{2-[(etilsulfonil)amino]-4- (4-fluorofenil)-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il}-3,5-diidrossiept-6-enoato (CAS RN 917805-85-7)	1.1.-31.12.	5 000 kg	0 %
09.2945	ex 2940 00 00	20	D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)	1.1.-31.12.	400 tonnellate	0 %
09.2686	ex 3204 11 00	75	Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54	1.1.-31.12.	250 tonnellate	0 %
09.2676	ex 3204 17 00	14	Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l'85 % di tale colorante	1.1.-31.12.	50 tonnellate	0 %
09.2698	ex 3204 17 00	30	Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4	1.1.-31.12.	150 tonnellate	0 %
09.2659	ex 3802 90 00	19	Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda	1.1.-31.12.	35 000 tonnellate	0 %
09.2908	ex 3804 00 00	10	Lignosolfonato di sodio (CAS RN 8061-51-6)	1.1.-31.12.	40 000 tonnellate	0 %
09.2889	3805 10 90		Essenza di cellulosa al solfato	1.1.-31.12.	25 000 tonnellate	0 %
09.2935	ex 3806 10 00	10	Colofonie ed acidi resinici di gemma	1.1.-31.12.	280 000 tonnellate	0 %
09.2832	ex 3808 92 90	40	Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa	1.1.-31.12.	500 tonnellate	0 %
09.2876	ex 3811 29 00	55	Additivi costituiti da prodotti di reazione didifenilamminee noneni ramificati contenenti: — in peso, più del 28 % ma al massimo il 55 % di 4-mononildifenilammina — in peso, più del 50 % ma al massimo il 65 % di 4,4'-dinonildifenilammina — in peso, una percentuale totale di 2,4-dinonildifenilammina e di 2,4'-dinonildifenilammina non superiore al 5 % destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	900 tonnellate	0 %
09.2814	ex 3815 90 90	76	Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno	1.1.-31.12.	3 000 tonnellate	0 %

09.2644	ex 3824 99 92	77	Preparazione contenente in peso: — il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile (CAS RN 1119-40-0) — il 10 %, ma non più del 30 % di adipato di dimetile (CAS RN 627-93-0) e — non più del 35 % di succinato di dimetile (CAS RN 106-65-0)	1.1.-31.12.	10 000 tonnellate	0 %
09.2681	ex 3824 99 92	85	Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 211519-85-6)	1.1.-31.12.	9 000 tonnellate	0 %
09.2650	ex 3824 99 92	87	Acetofenone (CAS RN 98-86-2) di purezza, in peso, tra 60 % e 90 %	1.1.-31.12.	2 000 tonnellate	0 %
09.2888	ex 3824 99 92	89	Miscela di alchil dimetil ammine terziarie contenente, in peso: — 60 % o più, ma non più di 80 %, di dodecildimetilammina (CAS RN 112-18-5) e — 20 % o più, ma non più di 30 %, di dimetil(tetradecil)ammina (CAS RN 112-75-4)	1.1.-30.6.	10 000 tonnellate	0 %
09.2829	ex 3824 99 93	43	Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l'estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche: — tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %, — numero di acidità non superiore a 110, e — punto di fusione non inferiore a 100 °C	1.1.-31.12.	1 600 tonnellate	0 %
09.2907	ex 3824 99 93	67	Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso: — 75 % o più di steroli, — non più del 25 % di stanoli, destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	2 500 tonnellate	0 %
09.2568	ex 3824 99 96	91	Miscela, in forma di pellet, contenente, in peso: — Tra il 49 % e il 50 % di bis[3(trietossisilil)propil] polisolfuri (CAS RN 211519-85-6) e — Tra il 50 % e il 51 % di nerofumo (CAS RN 1333-86-4), di cui il 75 % o più, in peso, passano attraverso un setaccio a maglie di 0,60 mm ma non più del 10 % attraverso un setaccio a maglie di 0,25 mm (secondo il metodo ASTM D1511)	1.1.-31.12.	1 500 tonnellate	0 %
09.2820	ex 3827 90 00	10	Miscele contenenti, in peso: — tra il 60 % e il 90 % di 2-cloropropene (CAS RN 557-98-2), — tra l'8 % e il 14 % di (Z)-1-cloropropene (CAS RN 16136-84-8), — tra il 5 % e il 23 % di 2-cloropropano (CAS RN 75-29-6),	1.1.-31.12.	6 000 tonnellate	0 %

			— non più del 6 % di 3-cloropropene (CAS RN 107-05-1), e — non più dell'1 % di cloruro di etile (CAS RN 75-00-3)			
09.2671	ex 3905 99 90	81	Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2): — contenente in peso dal 17,5 al 20 % di gruppi idrossili e — con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm	1.1.-31.12.	12 500 tonnellate	0 %
09.2846	ex 3907 40 00	25	Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all' 88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d'onda di $\lambda = 400$ nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)	1.1.-31.12.	2 000 tonnellate	0 %
09.2585	ex 3907 99 80	70	Copolimero di poli(etilene tereftalato) e di cicloesandimetanololo contenente più del 10 %, in peso, di icloesandimetanololo	1.1.-31.12.	60 000 tonnellate	2 %
09.2723	ex 3911 90 19	10	Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4'-bifenilene)	1.1.-31.12.	5 000 tonnellate	0 %
09.2816	ex 3912 11 00	20	Fiocchi di acetato di cellulosa	1.1.-31.12.	75 000 tonnellate	0 %
09.2573	ex 3913 10 00	20	Alginato di sodio estratto da alghe brune con — una perdita all'essiccazione non superiore al 15 % in peso (4 ore a 105 °C), — una frazione insolubile in acqua non superiore al 2 % in peso, calcolata sul prodotto secco	1.1.-31.12.	2 000 tonnellate	0 %
09.2641	ex 3913 90 00	87	Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da: — peso molecolare medio ponderale (M_w) non superiore a 900 000 — livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg — un tenore di etanolo non superiore all'1 % in peso — un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso	1.1.-31.12.	300 kg	0 %
09.2661	ex 3920 51 00	50	Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme: — EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592 A, oppure — EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592 A	1.1.-31.12.	100 tonnellate	0 %
09.2645	ex 3921 14 00	20	Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)	1.1.-31.12.	1 700 tonnellate	0 %
09.2572	ex 5205 26 00 ex 5205 27 00	10 10	Filati di cotone semplici, greggi, bianchi — di fibre pettinate, — con lunghezza media della fibra uguale o superiore a 36,5 mm, — prodotti mediante il procedimento di filatura ad anello compatta con compressione pneumatica, — con resistenza allo strappo uguale o superiore a 26,5 cN/tex (secondo la norma ISO 2062:2009, a una velocità di 5 000 mm/min)	1.1.-31.12.	50 000 tonnellate	0 %

09.2576	ex 5208 12 16	20	Tessuti greggi ad armatura a tela aventi: — larghezza massima di 145 cm, — almeno 30 trame e al massimo 45 trame per cm, — peso non inferiore a 120 g/m ² e non superiore a 130 g/m ² , — una ralinga a pieghe su entrambi i lati. Dall'interno, la ralinga a pieghe larga 15 mm (± 2 mm) è costituita da una striscia ad armatura a tela di almeno 6 mm e non più di 9 mm e di una striscia di armatura panama di larghezza di almeno 6 mm ma non più 9 mm	1.1.-31.12.	1 500 000 m ²	0 %
09.2577	ex 5208 12 96	20	Tessuti greggi ad armatura a tela aventi: — una larghezza massima di 145 cm, — di peso non inferiore a 130 g/m ² e non superiore a 145 g/m ² , — almeno 30 trame e al massimo 45 trame per cm, — una ralinga a pieghe su entrambi i lati. Dall'interno, la ralinga a pieghe larga 15 mm (± 2 mm) è costituita da una striscia ad armatura a tela di almeno 6 mm e non più di 9 mm e di una striscia di armatura panama di larghezza di almeno 6 mm ma non più 9 mm	1.1.-31.12.	2 300 000 m ²	0 %
09.2848	ex 5505 10 10	10	Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66)	1.1.-31.12.	10 000 tonnellate	0 %
09.2721	ex 5906 99 90	20	Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche: — tre strati, — uno strato esterno di tessuto acrilico, — uno strato esterno di tessuto di poliestere, — lo strato intermedio di gomma di clorobutile, — lo strato intermedio ha un peso non inferiore a 452 g/m ² e non superiore a 569 g/m ² , — il tessuto ha un peso totale non inferiore a 952 g/m ² e non superiore a 1 159 g/m ² , e — il tessuto ha uno spessore totale non inferiore a 0,8 mm e non superiore a 4 mm, usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	375 000 m ²	0 %
09.2866	ex 7019 12 00 ex 7019 12 00	06 26	Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di tipo S-glass: — composti da filamenti continui di vetro di 9 µm (± 0,5 µm), — con titolo di 200 tex o più ma inferiore o uguale a 680 tex, — senza ossido di calcio, e — con una resistenza alla rottura di oltre 3 550 Mpa determinata in conformità alla norma ASTM D2343-09 per uso nell'industria aeronautica ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0 %
09.2628	ex 7019 66 00	10	Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m ² (± 10 g/m ²), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso	1.1.-31.12.	3 000 000 m ²	0 %

09.2799	ex 7202 49 90	10	Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo	1.1.-31.12.	50 000 tonnellate	0 %
09.2652	ex 7409 11 00 ex 7410 11 00	30 40	Fogli e nastri di rame raffinato fabbricati elettroliticamente, di spessore pari o superiore a 0,015 mm	1.1.-31.12.	1 020 tonnellate	0 %
09.2734	ex 7409 19 00	20	Lastre o fogli costituiti di: — uno strato di ceramica al nitrato di silicio di spessore uguale o superiore a 0,32 mm ($\pm 0,1$ mm) ma non superiore a 1,0 ($\pm 0,1$ mm) mm, — ricoperti su entrambi i lati con un foglio di rame raffinato di spessore di 0,8 mm ($\pm 0,1$ mm) e — parzialmente ricoperti da un lato con un rivestimento di argento	1.1.-31.12.	7 000 000 pezzi	0 %
09.2662	ex 7410 21 00	55	Lastre: — costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica, — ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm, — con permittività elettrica (DK) inferiore a 5,4 a 1 MHz, misurata con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2, — con fattore di perdita inferiore a 0,035 a 1 MHz, misurato con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2, — con resistenza alle correnti striscianti (CTI) pari o superiore a 600	1.1.-31.12.	80 000 m ²	0 %
09.2835	ex 7604 29 10	30	Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1 mm, ma inferiore o uguale a 533,4 mm	1.1.-31.12.	1 000 tonnellate	0 %
09.2736	ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90 ex 7607 11 90	75 77 78 79	Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio: — in una lega conforme alle norme 5182-H19 o 5052-H19, — in rotoli di diametro esterno di almeno 1 250 mm ma non più di 1 350 mm, — di spessore (tolleranza - 0,006 mm) di 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm o 0,20 mm, — di larghezza (tolleranza $\pm 0,3$ mm) di 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm o 356 mm, — con una tolleranza di centinatura non superiore a 0,4 mm/750 mm, — di misurazione di planarità: ± 4 unità I, — con resistenza alla trazione superiore a (5182-H19) 365 MPa o (5052-H19) 320 MPa, e — di un allungamento A50 superiore a (5182-H19) 3 % o a (5052-H19) 2,5 % destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	600 tonnellate	0 %
09.2722	8104 11 00		Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio	1.1.-31.12.	120 000 tonnellate	0 %
09.2840	ex 8104 30 00	20	Polvere di magnesio: — di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, ma non superiore al 99,5 %; e — con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm	1.1.-31.12.	2 000 tonnellate	0 %

09.2629	ex 8302 49 00	91	Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	1 500 000 pezzi	0 %
09.2720	ex 8413 91 00	50	Testata per pompa ad alta pressione a due cilindri di acciaio fucinato avente: — raccordi filettati a fresa di un diametro di 10 mm o più ma non più di 36,8 mm, e — canali per il carburante forati di diametro di 3,5 mm o più ma non più di 10 mm del tipo utilizzato nei sistemi a iniezione diesel	1.1.-31.12.	65 000 pezzi	0 %
09.2569	ex 8414 90 00	80	Alloggiamento per ruota di turbocompressore in lega di alluminio o ghisa: — con una resistenza al calore fino a 400 °C, — con un foro pari o superiore a 30 mm o ù ma non superiore a 300 mm per l'inserimento della ruota del compressore, destinato ad essere utilizzato nell'industria automobilistica ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	4 000 000 pezzi	0 %
09.2570	ex 8482 91 90	10	Rulli con profilo logaritmico e diametro pari o superiore a 25 mm ma non superiore a 70 mm o sfere di diametro compreso tra 30 mm e 100 mm, — in acciaio 100Cr6 o acciaio 100CrMnSi6-4 (ISO 3290), — con una deviazione uguale o inferiore a 0,5 mm determinata con il metodo FBH, destinati ad essere utilizzati nell'industria delle turbine eoliche ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	600 000 pezzi	0 %
09.2738	ex 8482 99 00	30	Gabbie d'ottone aventi le caratteristiche seguenti: — colate con il sistema continuo o centrifugo, — tornite, — contenenti, in peso, il 35 % o più ma non più del 38 % di zinco, — contenenti, in peso, lo 0,75 % o più ma non più dell'1,25 % di piombo, — contenenti, in peso, l'1,0 % o più ma non più dell'1,4 % di alluminio, e — con una resistenza alla trazione pari o superiore a 415 Pa, del tipo usato per la fabbricazione dei cuscinetti a sfere	1.1.-31.12.	50 000 pezzi	0 %
09.2763	ex 8501 40 20 ex 8501 40 80	40 30	Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza pari o superiore a 250 W, una potenza di ingresso pari o superiore a 700 W, ma non superiore a 2 700 W, un diametro esterno di oltre 120 mm ($\pm$ 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm ($\pm$ 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	2 000 000 pezzi	0 %
09.2672	ex 8529 90 92 ex 9405 42 31	75 70	Circuito stampato con diodi LED: — anche dotato di prismi/lenti e	1.1.-31.12.	115 000 000 pezzi	0 %

			— anche provvisto di connettore/connettori, destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528 ⁽¹⁾			
09.2574	ex 8537 10 91	73	Dispositivo multifunzionale (cluster di strumenti) dotato di — schermo curvo TFT-LCD (raggio 750 mm) con superfici sensibili al contatto, — microprocessori e chip di memoria, — modulo acustico e altoparlante, — connettori per CAN, 3 x LIN bus, LVDS ed Ethernet, — per l'attivazione di diverse funzioni (ad esempio telaio, luce) e — per la visualizzazione dei dati relativi al veicolo e alla navigazione in funzione della situazione (ad esempio velocità, contachilometri, livello di carica della batteria), destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autovetture alimentate esclusivamente da un motore elettrico di cui alla sottovoce SA 8703 80 ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	66 900 pezzi	0 %
09.2003	ex 8543 70 90	63	Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm	1.1.-31.12.	1 400 000 pezzi	0 %
09.2910	ex 8708 99 97	75	Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	200 000 pezzi	0 %
09.2694	ex 8714 10 90	30	Fissazioni per assi, alloggiamenti, piastre forcella e pezzi di serraggio, di lega di alluminio del tipo usato per le motociclette	1.1.-31.12.	1 000 000 pezzi	0 %
09.2668	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	21 31 75	Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	600 000 pezzi	0 %
09.2564	ex 8714 91 10 ex 8714 91 10 ex 8714 91 10	25 35 77	Telaio, in alluminio o alluminio, fibra di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) ⁽¹⁾	1.1.-31.12.	9 600 000 pezzi	0 %
09.2579	ex 9029 20 31 ex 9029 90 00	40 40	Cruscotto combinato con: — motori passo a passo, — indicatori e quadranti analogici, — o senza pannello microcontrollore, — o senza indicatori LED o schermo LCD — che indica almeno: — velocità, — regime del motore, — temperatura del motore,	1.1.-31.12.	160 000 pezzi	0 %

			— livello del carburante, — che comunica via protocolli CAN-BUS e/o K-LINE, utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87 ⁽¹⁾			

⁽¹⁾ La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell'articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

⁽²⁾ La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

⁽³⁾ È sospeso solo il dazio *ad valorem*. Il dazio specifico continua ad applicarsi.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2284 DELLA COMMISSIONE**del 10 dicembre 2021****che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni a fini di vigilanza e l'informativa delle imprese di investimento****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 49, paragrafo 2, e l'articolo 54, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Gli obblighi di segnalazione imposti alle imprese di investimento dall'articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero essere mirati all'attività delle imprese di investimento ed essere proporzionati all'ampiezza e alla complessità delle diverse imprese di investimento. Dovrebbero tenere conto in particolare del fatto che talune imprese di investimento devono essere considerate piccole e non interconnesse conformemente alle condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033.
- (2) A norma dell'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento piccole e non interconnesse sono tenute a segnalare informazioni sul livello e sulla composizione dei fondi propri, sui requisiti di fondi propri, sulla base utilizzata per il calcolo dei requisiti di fondi propri e sul livello di attività in relazione alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese piccole e non interconnesse non sono pertanto tenute a segnalare informazioni con lo stesso livello di dettaglio delle altre imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033. Alle imprese piccole e non interconnesse non dovrebbero applicarsi pertanto i modelli di segnalazione relativi al calcolo dei fattori K. A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese piccole e non interconnesse sono altresì esentate dall'obbligo di segnalazione del rischio di concentrazione, mentre le autorità competenti possono esentarle dall'obbligo di segnalare i requisiti di liquidità.
- (3) Tutte le imprese di investimento soggette al regolamento (UE) 2019/2033 dovrebbero segnalare profilo di attività e dimensioni per consentire alle autorità competenti di valutare se soddisfino le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (UE) 2019/2033 per essere classificate come imprese di investimento piccole e non interconnesse.
- (4) Al fine di garantire trasparenza nei confronti degli investitori e dei mercati in generale, l'articolo 46 del regolamento (UE) 2019/2033 impone alle imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse di comunicare al pubblico le informazioni indicate nella parte sei di tale regolamento. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse non sono soggette a tali obblighi di informativa, se non nei casi in cui emettono strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1, al fine di garantire trasparenza a coloro che investono in tali strumenti.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe mettere a disposizione delle imprese di investimento modelli e tabelle atti a trasmettere informazioni sufficientemente complete e comparabili sulla composizione e la qualità dei fondi propri. Nello specifico è necessario introdurre un modello di informativa quantitativa sulla composizione dei fondi propri e un modello flessibile per la riconciliazione dei fondi propri regolamentari con il bilancio sottoposto a revisione contabile. Per lo stesso motivo è altresì necessario redigere un modello contenente informazioni sulle caratteristiche più rilevanti degli strumenti di fondi propri emessi dall'impresa di investimento.

⁽¹⁾ GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1.

- (6) Al fine di agevolare l'attuazione degli obblighi di segnalazione e informativa, è necessario migliorare la coerenza tra i modelli di segnalazione e di informativa. Il modello per l'informativa sulla composizione dei fondi propri dovrebbe pertanto essere allineato rigorosamente al collegato modello di segnalazione sul livello e sulla composizione dei fondi propri. Per lo stesso motivo il modello per l'informativa sulla riconciliazione completa dei fondi propri con il bilancio sottoposto a revisione contabile dovrebbe essere flessibile, nel senso da permettere una scomposizione che ricalchi la scomposizione dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile dell'impresa di investimento. Il modello per l'informativa sulle principali caratteristiche dei fondi propri regolamentari dovrebbe peraltro essere un modello fisso e la sua complessità dovrebbe dipendere dalla complessità degli strumenti di fondi propri.
- (7) Affinché per le imprese di investimento i costi di adeguamento alla normativa non aumentino in modo irragionevole e sia mantenuta la qualità dei dati, gli obblighi di segnalazione e informativa dovrebbero essere il più possibile allineati gli uni agli altri nella sostanza. È pertanto opportuno stabilire in un unico regolamento le norme applicabili agli obblighi sia di segnalazione che di informativa.
- (8) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità bancaria europea (ABE) ha presentato alla Commissione previa consultazione dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
- (9) L'ABE ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito ai sensi dell'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

SEGNALAZIONI A FINI DI VIGILANZA

Articolo 1

Date di riferimento per le segnalazioni

1. Le informazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento sono segnalate nello stato in cui si trovano alle date di riferimento per le segnalazioni indicate di seguito:
- a) segnalazioni trimestrali: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre;
- b) segnalazioni annuali: 31 dicembre.
2. Le date di riferimento per le segnalazioni di cui al paragrafo 1 possono essere adattate laddove il diritto nazionale consenta alle imprese di investimento di segnalare le informazioni finanziarie basandosi sulla fine del loro esercizio contabile che non corrisponde a quella dell'anno civile, in modo che la segnalazione trimestrale delle informazioni sia effettuata ogni tre mesi del rispettivo esercizio contabile e la segnalazione annuale alla fine dell'esercizio contabile.

Articolo 2

Date d'invio per le segnalazioni

1. Le informazioni di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 sono trasmesse entro la fine del giorno lavorativo nelle date d'invio indicate di seguito:
- a) segnalazioni trimestrali: 12 maggio, 11 agosto, 11 novembre e 11 febbraio;
- b) segnalazioni annuali: 11 febbraio.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

2. Laddove la data d'invio per le segnalazioni coincida con una festività nazionale dello Stato membro dell'autorità competente destinataria della segnalazione o con un sabato o una domenica, il giorno d'invio per le segnalazioni è il giorno lavorativo successivo.
3. Laddove le imprese di investimento segnalino le informazioni avvalendosi di date di riferimento per le segnalazioni adattate in base alla fine del loro esercizio contabile come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, le date d'invio possono essere adattate di conseguenza in modo tale da mantenere lo stesso periodo d'invio a partire dalla data di riferimento per le segnalazioni adattata.
4. Le imprese di investimento possono trasmettere dati non sottoposti a revisione contabile. Laddove i dati sottoposti a revisione contabile si discostino da quelli non sottoposti a revisione contabile presentati, sono immediatamente comunicati i dati sottoposti a revisione contabile. Ai fini del presente articolo, per «dati non sottoposti a revisione contabile» s'intendono dati riguardo ai quali non è stato ricevuto il parere di un revisore esterno, mentre i dati sottoposti a revisione contabile sono i dati verificati da un revisore esterno che esprime un parere al riguardo.
5. Le rettifiche apportate ai dati segnalati sono immediatamente comunicate alle autorità competenti.

Articolo 3

Applicazione degli obblighi di segnalazione su base individuale

Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 su base individuale, le imprese di investimento segnalano le informazioni di cui agli articoli 5, 6 e 7 del presente regolamento con la frequenza ivi specificata.

Articolo 4

Applicazione degli obblighi di segnalazione su base consolidata

Al fine di ottemperare agli obblighi di segnalazione di cui all'articolo 54 del regolamento (UE) 2019/2033 su base consolidata, le imprese di investimento segnalano le informazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente regolamento di esecuzione.

Articolo 5

Formato e frequenza della segnalazione da parte delle imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse

1. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse segnalano con frequenza trimestrale le informazioni di cui all'articolo 54, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzando i modelli di cui all'allegato I del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II del presente regolamento.
2. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che determinano il requisito relativo ai fattori K RtM sulla base del K-NPR conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione ⁽¹⁾, allegato I, modelli da C 18.00 a C 24.00, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte 2, di tale regolamento di esecuzione.
3. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 25, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, allegato I, modello C 34.02, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte 2, di tale regolamento di esecuzione.

⁽¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/451 della Commissione, del 17 dicembre 2020, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l'applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 (GU L 97 del 19.3.2021, pag. 1).

4. Le imprese di investimento diverse dalle imprese di investimento piccole e non interconnesse che si avvalgono della deroga di cui all'articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 segnalano con frequenza trimestrale le informazioni specificate nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/451, allegato I, modello C 25.00, conformemente alle istruzioni di cui all'allegato II, parte 2, di tale regolamento di esecuzione.

Articolo 6

Formato e frequenza della segnalazione da parte delle imprese di investimento piccole e non interconnesse

1. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse segnalano con frequenza annuale le informazioni specificate nei modelli di cui all'allegato III conformemente alle istruzioni di cui all'allegato IV. Le imprese di investimento che beneficiano dell'esenzione di cui all'articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 sono esentate dall'obbligo di presentare le informazioni specificate nel modello IF 09.01 di cui all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 7

Formato e frequenza della segnalazione da parte dei soggetti che beneficiano dell'applicazione dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2019/2033

In deroga all'articolo 4 del presente regolamento, i soggetti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 che beneficiano dell'applicazione di tale articolo segnalano con frequenza trimestrale le informazioni di cui ai modelli dell'allegato VIII del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all'allegato IX del presente regolamento.

Articolo 8

Precisione dei dati e informazioni associate ai dati comunicati

1. Le imprese di investimento trasmettono le informazioni di cui al presente regolamento nei formati e con le modalità specificati dalle autorità competenti per lo scambio di dati e rispettando la definizione dei punti di dati dell'apposito modello e le formule di convalida specificate nell'allegato V, nonché le disposizioni seguenti:

- a) nei dati comunicati non sono incluse le informazioni non richieste o non applicabili;
- b) i valori numerici sono presentati come dati fattuali secondo le convenzioni seguenti:
 - i) i punti di dati con il tipo di dati «monetario» sono segnalati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;
 - ii) i punti di dati con il tipo di dati «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali;
 - iii) i punti di dati con il tipo di dati «numero intero» sono segnalati senza utilizzare decimali e con una precisione equivalente alle unità.

2. Le imprese di investimento sono identificate dall'identificativo della persona giuridica (LEI). I soggetti giuridici e le controparti diversi dalle imprese di investimento sono identificati dal LEI se disponibile.

3. Le informazioni trasmesse dalle imprese di investimento sulla base del presente regolamento sono corredate delle informazioni seguenti:

- a) data e periodo di riferimento per le segnalazioni;
- b) valuta utilizzata per le segnalazioni;
- c) principio contabile;
- d) identificativo della persona giuridica (LEI) dell'ente segnalante;
- e) ambito del consolidamento.

CAPO II

INFORMATIVA AL PUBBLICO DA PARTE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO

Articolo 9

Principi di informativa

1. Alle informazioni da comunicare conformemente al presente regolamento si applicano i principi seguenti:
 - a) le informazioni sono sottoposte allo stesso livello di verifica interna applicabile alla relazione sulla gestione inclusa nella relazione finanziaria dell'impresa di investimento;
 - b) le informazioni sono chiare e presentate in forma comprensibile agli utilizzatori e sono comunicate tramite mezzo accessibile. I messaggi importanti sono evidenziati e di facile reperibilità. Le questioni complesse sono spiegate in linguaggio semplice. Le informazioni collegate sono presentate insieme;
 - c) le informazioni sono significative e coerenti nel tempo per consentire agli utilizzatori di confrontarle tra i vari periodi di informativa;
 - d) le informazioni quantitative sono accompagnate da spiegazioni qualitative e da ogni altra informazione complementare eventualmente necessaria per permettere agli utilizzatori di tali informazioni di comprenderle, evidenziando in particolare le eventuali variazioni significative delle informazioni riportate nell'informativa rispetto alle informative precedenti.

Articolo 10

Informativa sui fondi propri da parte delle imprese di investimento

Le imprese di investimento pubblicano le informazioni sui fondi propri richieste dall'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 utilizzando i modelli di cui all'allegato VI del presente regolamento conformemente alle istruzioni di cui all'allegato VII del presente regolamento.

Articolo 11

Disposizioni generali in materia di informativa

1. Quando pubblicano le informazioni di cui all'articolo 10, le imprese di investimento assicurano che i valori numerici siano presentati come dati fattuali secondo quanto segue:
 - a) i dati monetari quantitativi sono pubblicati utilizzando una precisione minima equivalente a migliaia di unità;
 - b) i dati quantitativi pubblicati come «percentuale» sono espressi in unità con una precisione minima equivalente a quattro decimali.
2. Nel pubblicare le informazioni di cui all'articolo 10 le imprese di investimento assicurano che i dati siano associati a tutte le informazioni seguenti:
 - a) data e periodo di riferimento dell'informativa;
 - b) valuta utilizzata per l'informativa;
 - c) nome e, se del caso, LEI dell'ente che pubblica l'informativa;
 - d) se del caso, il principio contabile;
 - e) se del caso, l'ambito del consolidamento.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI*Articolo 12***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

**SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO DIVERSE DALLE IMPRESE DI
INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE**

MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO			
Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello/gruppo di modelli	Nome abbreviato
		FONDI PROPRI: livello, composizione, requisiti e calcolo	
1	I 01.00	Fondi propri	I1
2.1	I 02.01	Requisiti di fondi propri	I2.1
2.2	I 02.02	Coefficienti di capitale	I2.2
3	I 03.00	Calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali	I3
4	I 04.00	Calcoli del requisito relativo ai fattori K totali	I4
		IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE	
5	I 05.00	Livello di attività — Revisione delle soglie	I5
		REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI	
6.1	I 06.01	Attività gestite (AUM) — Ulteriori dettagli	I6.1
6.2	I 06.02	Valore medio delle AUM mensili totali	I6.2
6.3	I 06.03	Denaro dei clienti detenuto (CMH) — Ulteriori dettagli	I6.3
6.4	I 06.04	Valore medio dei CMH giornalieri totali	I6.4
6.5	I 06.05	Attività salvaguardate e gestite (ASA) — Ulteriori dettagli	I6.5
6.6	I 06.06	Valore medio delle ASA giornaliere totali	I6.6
6.7	I 06.07	Ordini dei clienti trattati (COH) — Ulteriori dettagli	I6.7
6.8	I 06.08	Valore medio dei COH giornalieri totali	I6.8
6.9	I 06.09	Rischio di posizione netta K (K-NPR) — Ulteriori dettagli	I6.9
6.10	I 06.10	Margine di compensazione fornito (CMG) — Ulteriori dettagli	I6.10
6.11	I 06.11	Default della controparte della negoziazione (TCD) — Ulteriori dettagli	I6.11
6.12	I 06.12	Flusso di negoziazione giornaliero (DTF) — Ulteriori dettagli	I6.12
6.13	I 06.13	Valore medio del DTF giornaliero totale	I6.13
		RISCHIO DI CONCENTRAZIONE	
7	I 07.00	K-CON — Ulteriori dettagli	I7
8.1	I 08.01	Livello del rischio di concentrazione — Denaro del cliente detenuto	I8.1
8.2	I 08.02	Livello del rischio di concentrazione — Attività salvaguardate e gestite	I8.2
8.3	I 08.03	Livello del rischio di concentrazione — Depositi totali	I8.3
8.4	I 08.04	Livello del rischio di concentrazione — Utili totali	I8.4
8.5	I 08.05	Esposizioni nel portafoglio di negoziazione	I8.5
8.6	I 08.06	Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio	I8.6
		REQUISITI DI LIQUIDITÀ	
9	I 09.00	Requisiti di liquidità	I9

I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I1)

Riga	Voce	Importo 0010
0010	FONDI PROPRI	
0020	CAPITALE DI CLASSE 1	
0030	CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1	
0040	Strumenti di capitale interamente versati	
0050	Sovrapprezzo azioni	
0060	Utili non distribuiti	
0070	Utili non distribuiti di anni precedenti	
0080	Utile ammissibile	
0090	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	
0100	Altre riserve	
0110	Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1	
0120	Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali	
0130	Altri fondi	
0140	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1	
0150	(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1	
0160	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente	
0170	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente	
0180	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente	
0190	(-) Perdite relative all'esercizio in corso	
0200	(-) Avviamento	
0210	(-) Altre attività immateriali	
0220	(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali	
0230	(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri	
0240	(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri	
0250	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo	
0260	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo	
0270	(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite	
0280	(-) Altre deduzioni	
0290	Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti	
0300	CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	
0310	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente	
0320	Sovrapprezzo azioni	
0330	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	
0340	(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1	
0350	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente	
0360	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente	
0370	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente	
0380	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo	
0390	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo	
0400	(-) Altre deduzioni	
0410	Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti	
0420	CAPITALE DI CLASSE 2	
0430	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente	
0440	Sovrapprezzo azioni	
0450	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2	
0460	(-) Strumenti propri di capitale di classe 2	
0470	(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente	
0480	(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente	
0490	(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente	
0500	(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo	
0510	(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo	
0520	Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti	

I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I2.1)

Riga	Voce	Importo
		0010
0010	Requisito di fondi propri	
0020	Requisito patrimoniale minimo permanente	
0030	Requisito relativo alle spese fisse generali	
0040	Requisito relativo ai fattori K totali	
	Requisiti transitori di fondi propri	
0050	Requisito transitorio <i>basato sui requisiti di fondi propri secondo il CRR</i>	
0060	Requisito transitorio <i>basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali</i>	
0070	Requisito transitorio <i>per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale</i>	
0080	Requisito transitorio <i>basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell'autorizzazione</i>	
0090	Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi	
0100	Requisito transitorio di almeno 250 000 EUR	
	Voci per memoria	
0110	Requisito di fondi propri aggiuntivi	
0120	Orientamento sui fondi propri aggiuntivi	
0130	Requisito di fondi propri totali	

IF 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (IF2.2)

Riga	Voce	Importo
		0010
0010	Coefficiente di capitale primario di classe 1	
0020	Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1	
0030	Coefficiente di capitale di classe 1	
0040	Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1	
0050	Coefficiente di fondi propri	
0060	Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale	

I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I3)

		Importo
Riga	Voce	0010
0010	Requisito relativo alle spese fisse generali	
0020	Spese fisse generali di esercizio dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili	
0030	Totale delle spese dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili	
0040	Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento	
0050	(-) Totale deduzioni	
0060	(-) Bonus per il personale e altra retribuzione	
0070	(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci	
0080	(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile	
0090	(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise	
0100	(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti	
0110	(-) Provvigioni per gli agenti collegati	
0120	(-) Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora ciò sia a discrezione dell'impresa	
0130	(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie	
0140	(-) Spese fiscali	
0150	(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari	
0160	(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti	
0170	(-) Spese per materie prime	
0180	(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali	
0190	(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri	
0200	Spese fisse generali previste dell'anno in corso	
0210	Variazione delle spese fisse generali (%)	

I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I4)

		Importo del fattore	Requisito relativo ai fattori K
Riga	Voce	0010	0020
0010	REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI		
0020	Rischio per il cliente		
0030	Attività gestite		
0040	Denaro dei clienti detenuto — separato		
0050	Denaro dei clienti detenuto — non separato		
0060	Attività salvaguardate e gestite		
0070	Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti		
0080	Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati		
0090	Rischio per il mercato		
0100	Requisito relativo al rischio di posizione netta K		
0110	Margine di compensazione fornito		
0120	Rischio per l'impresa		
0130	Default della controparte della negoziazione		
0140	Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti		
0150	Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati		
0160	Requisito relativo al rischio di concentrazione K		

I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (15)

		Importo
Riga	Voce	0010
0010	Attività gestite (combinare)	
0020	Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti	
0030	Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati	
0040	Attività salvaguardate e gestite	
0050	Denaro dei clienti detenuto	
0060	Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati	
0070	Rischio di posizione netta	
0080	Margine di compensazione fornito	
0090	Default della controparte della negoziazione	
0100	Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio	
0110	Ricavi totali lordi annuali combinati	
0120	Ricavi totali lordi annuali	
0130	(-) Parte infragruppo dei ricavi lordi annuali	
0140	Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini	
0150	Di cui: ricavi dall'esecuzione di ordini	
0160	Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio	
0170	Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio	
0180	Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti	
0190	Di cui: ricavi dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile	
0200	Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile	
0210	Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	
0220	Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione	
0230	Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari	
0240	Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori	
0250	Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese	
0260	Di cui: ricavi da servizi di cambio	
0270	Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria	
0280	Di cui: ricavi da servizi connessi con l'assunzione a fermo	
0290	Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati	

I 06.00 Fattore K — Ulteriori dettagli (I 06)**I 06.01 Attività gestite (AUM) — Ulteriori dettagli**

		Importo del fattore		
		Mese t	Mese t-1	Mese t-2
		0010	0020	0030
0010	AUM totali (importi medi)			
0020	Di cui: AUM — Gestione discrezionale del portafoglio			
0030	Di cui: AUM formalmente delegate a un altro soggetto			
0040	AUM — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo			

I 06.02 Attività mensili gestite

		Valori a fine mese													
		Mese t-3	Mese t-4	Mese t-5	Mese t-6	Mese t-7	Mese t-8	Mese t-9	Mese t-10	Mese t-11	Mese t-12	Mese t-13	Mese t-14	Mese t-15	Mese t-16
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140
0010	Attività mensili gestite totali														
0020	Attività mensili gestite — Gestione discrezionale del portafoglio														
0030	Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto														
0040	Attività mensili gestite — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo														

I 06.03 Denaro dei clienti detenuto (CMH) — Ulteriori dettagli

		Importo del fattore		
		Mese t	Mese t-1	Mese t-2
		0010	0020	0030
0010	CMH — separato (importi medi)			
0020	CMH — non separato (importi medi)			

I 06.04 Valore medio del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto

		Medie mensili del totale giornaliero dei valori del denaro dei clienti detenuto							
		Mese t-3	Mese t-4	Mese t-5	Mese t-6	Mese t-7	Mese t-8	Mese t-9	Mese t-10
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0010	Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — separato								
0020	Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — non separato								

I 06.05 Attività salvaguardate e gestite (ASA) — Ulteriori dettagli

		Importo del fattore		
		Mese t	Mese t-1	Mese t-2
		0010	0020	0030
0010	ASA totali (importi medi)			
0020	Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2)			
0030	Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3)			
0040	Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario			
0050	Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all'impresa di investimento			

I 06.06 Valore medio del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite

		Medie mensili dei valori delle ASA giornaliere totali							
		Mese t-3	Mese t-4	Mese t-5	Mese t-6	Mese t-7	Mese t-8	Mese t-9	Mese t-10
		0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080
0010	Attività salvaguardate e gestite								
0020	Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2)								
0030	Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3)								
0040	Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario								
0050	Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all'impresa di investimento								

I 06.07 Ordini dei clienti trattati (COH) — Ulteriori dettagli

		Importo del fattore		
		Mese t	Mese t-1	Mese t-2
		0010	0020	0030
0010	COH — Operazioni a pronti (importi medi)			
0020	<i>Di cui: esecuzione di ordini dei clienti</i>			
0030	<i>Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti</i>			
0040	COH — Derivati (importi medi)			
0050	<i>Di cui: esecuzione di ordini dei clienti</i>			
0060	<i>Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti</i>			

I 06.08 Valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati

		Medie mensili del totale giornaliero dei valori degli ordini dei clienti trattati				
		Mese t-3	Mese t-4	Mese t-5	Mese t-6	Mese t-7
		0010	0020	0030	0040	0050
0010	Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Valore a pronti					
0020	<i>Di cui: esecuzione di ordini dei clienti</i>					
0030	<i>Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti</i>					
0040	Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Derivati					
0050	<i>Di cui: esecuzione di ordini dei clienti</i>					
0060	<i>Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti</i>					

I 06.09 Rischio di posizione netta K (K-NPR) — Ulteriori dettagli

		Requisito relativo ai fattori K/importo
		0010
0010	Metodo standardizzato totale	
0020	Rischio di posizione	
0030	Strumenti rappresentativi di capitale	
0040	Strumenti di debito	
0050	Di cui: cartolarizzazioni	
0055	Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC	
0060	Rischio di cambio	
0070	Rischio di posizione in merci	
0080	Metodo dei modelli interni	

I 06.10 Margine di compensazione fornito (CMG) — Ulteriori dettagli

Partecipante diretto			Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera nel giorno		
Nome	Codice	Tipo di codice	dell'importo più elevato del margine totale	del secondo importo più elevato del margine totale	del terzo importo più elevato del margine totale
0010	0020	0030	0040	0050	0060

I 06.11 Default della controparte della negoziazione (TCD) — Ulteriori dettagli

		Requisito relativo ai fattori K	Valore di esposizione	Costo di sostituzione (RC)	Esposizione potenziale futura (PFE)	Garanzie reali (C)
		0010	0020	0030	0040	0050
	Scomposizione per metodo per determinare il valore dell'esposizione					
0010	Applicazione dell'IFR: K-TCD					
0020	Metodi alternativi: valore dell'esposizione determinato conformemente al CRR					
0030	SA-CCR					
0040	SA-CCR semplificato					
0050	Metodo dell'esposizione originaria					
0060	Metodi alternativi: piena applicazione del quadro CRR					
0070	Voce per memoria: componente CVA					
0080	Di cui: calcolata conformemente al quadro CRR					
	Scomposizione per tipo di controparte					
0090	Amministrazioni centrali, banche centrali e organismi del settore pubblico					
0100	Enti creditizi e imprese di investimento					
0110	Altre controparti					

[illegible]

I 08.05 Esposizioni nel portafoglio di negoziazione

Controparte				Prime 5 esposizioni nel portafoglio di negoziazione
Codice	Tipo di codice	Nome	Gruppo/singolo	Percentuale dell'esposizione verso la controparte rispetto ai fondi propri dell'impresa (solo posizioni nel portafoglio di negoziazione)
0010	0020	0030	0040	0050

I 08.06 Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio

Controparte				Prime 5 esposizioni totali (compresi gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione e gli elementi fuori bilancio)
Codice	Tipo di codice	Nome	Gruppo/singolo	Percentuale dell'esposizione rispetto ai fondi propri dell'impresa (compresi gli elementi fuori bilancio e gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione)
0010	0020	0030	0040	0050

I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I9)

		Importo
Riga	Voce	0010
0010	Requisito di liquidità	
0020	Garanzie per i clienti	
0030	Attività liquide totali	
0040	Depositi a breve termine non vincolati	
0050	Totale crediti ammissibili dovuti entro 30 giorni	
0060	Attività di livello 1	
0070	Monete e banconote	
0080	Riserve ritirabili detenute presso banche centrali	
0090	Attività delle banche centrali	
0100	Attività delle amministrazioni centrali	
0110	Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali	
0120	Attività di organismi del settore pubblico	
0130	Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili	
0140	Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati)	
0150	Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali	
0160	Obbligazioni garantite di qualità elevatissima	
0170	Attività di livello 2A	
0180	Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di ponderazione del rischio 20 %)	
0190	Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di ponderazione del rischio 20 %)	
0200	Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2)	
0210	Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1)	
0220	Titoli di debito societario (CQS1)	
0230	Attività di livello 2B	
0240	Titoli garantiti da attività	
0250	Titoli di debito societario	
0260	Azioni (indice azionario principale)	
0270	Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali	
0280	Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di ponderazione del rischio 35 %)	
0290	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo	
0300	Totale degli altri strumenti finanziari ammissibili	

ALLEGATO II

**SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO DIVERSE DALLE IMPRESE DI
INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE**

Indice

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE	68
1 Struttura e convenzioni	68
1.1 Struttura	68
1.2 Convenzione di numerazione	68
1.3 Convenzione dei segni	68
1.4 Consolidamento prudenziale	68
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI	69
1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO	69
1.1 Osservazioni generali	69
1.2 I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1)	69
1.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche	69
1.3 I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.1)	76
1.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche	76
1.4 I 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.2)	78
1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche	78
1.5 I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3)	78
1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche	78
1.6 I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I 4)	81
1.6.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche	81
2 IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE	83
2.1 I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5)	83
2.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche	83
3 REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI	86
3.2 I 06.01 — ATTIVITÀ GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.1)	86
3.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche	23
3.3 I 06.02 — ATTIVITÀ MENSILI GESTITE (I 6.2)	86
3.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche	87
3.4 I 06.03 — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.3)	87
3.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche	88
3.5 I 06.04 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEL DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 6.4)	89
3.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche	89
3.6 I 06.05 — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.5)	89
3.6.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche	89

3.7	I 06.06 — VALORE MEDIO DEL TOTALE DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE SALVAGUARDATE E GESTITE (I 6.6)	90
3.7.1.	Istruzioni relative a posizioni specifiche	90
3.8	I 06.07 — ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.7)	91
3.8.1.	Istruzioni relative a posizioni specifiche	91
3.9	I 06.08 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEGLI ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI (I 6.8)	93
3.9.1.	Istruzioni relative a posizioni specifiche	91
3.10	I 06.09 — RISCHIO DI POSIZIONE NETTA K — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.9)	93
3.10.1.	Istruzioni relative a posizioni specifiche	93
3.11	I 06.10 — MARGINE DI COMPENSAZIONE FORNITO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.10)	94
3.11.1	Istruzioni relative a posizioni specifiche	94
3.12	I 06.11 — DEFAULT DELLA CONTROPARTE DELLA NEGOZIAZIONE (TCD) — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.11)	95
3.12.1.	Istruzioni relative a posizioni specifiche	95
3.13	I 06.12 — FLUSSO DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.12)	96
3.13.1.	Istruzioni relative a posizioni specifiche	96
3.14	I 06.13 — VALORE MEDIO DEI FLUSSI DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERI TOTALI (I 6.13)	98
3.14.1	Istruzioni relative a posizioni specifiche	98
4	SEGNALAZIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE	98
4.1	Osservazioni generali	98
4.2	I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I 7)	99
4.2.1.	Istruzioni relative a posizioni specifiche	99
4.3	I 08.01 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 8.1)	99
4.3.1.	Istruzioni relative alle specifiche colonne	99
4.4	I 08.02 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE (I 8.2)	101
4.4.1.	Istruzioni relative alle specifiche colonne	101
4.5	I 08.03 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DEPOSITI TOTALI (I 8.3)	101
4.5.1.	Istruzioni relative alle specifiche colonne	101
4.6	I 08.04 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — UTILI TOTALI (I 8.4)	102
4.6.1.	Istruzioni relative alle specifiche colonne	102
4.7	I 08.05 — ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (I 8.5)	103
4.7.1.	Istruzioni relative alle specifiche colonne	103
4.8	I 08.06 — ELEMENTI ESTERNI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE ED ELEMENTI FUORI BILANCIO (I 8.6)	104
4.8.1.	Istruzioni relative alle specifiche colonne	104
5	REQUISITI DI LIQUIDITÀ	105
5.1	I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9)	105
5.1.1.	Istruzioni relative a posizioni specifiche	106

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1 Struttura e convenzioni
 - 1.1 Struttura
 1. Il quadro consta in tutto dei blocchi di informazioni seguenti:
 - a) fondi propri;
 - b) calcolo dei requisiti di fondi propri;
 - c) calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali;
 - d) livello di attività in relazione alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;
 - e) calcolo dei requisiti relativi ai fattori K;
 - f) requisiti relativi al rischio di concentrazione;
 - g) requisiti di liquidità.
 2. Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida.
 - 1.2 Convenzione di numerazione
 3. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.
 4. Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}.
 5. Per le convalide all'interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello: {Riga; Colonna}.
 6. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}.
 7. Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.
 - 1.3 Convenzione dei segni
 8. Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l'intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.
 - 1.4 Consolidamento prudenziale
 9. A meno che non sia stata concessa un'esenzione, alle imprese di investimento si applicano su base individuale e consolidata il regolamento (UE) 2019/2033 e la direttiva (UE) 2019/2034, compresi gli obblighi di segnalazione di cui alla parte sette del regolamento (UE) 2019/2033. L'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) 2019/2033 definisce una situazione consolidata come il risultato dell'applicazione dei requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 a un gruppo di imprese di investimento come se i soggetti del gruppo formassero insieme un'unica impresa di investimento. In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, i gruppi di imprese di investimento devono soddisfare gli obblighi di segnalazione in tutti i modelli sulla base dell'ambito di consolidamento prudenziale (che può divergere dall'ambito di consolidamento contabile).

PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI**1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO****1.1 Osservazioni generali**

10. La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall'impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli:

- a) il modello I 01.00 riporta la composizione dei fondi propri detenuti dall'impresa di investimento: capitale primario di classe 1 (CET1), capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) e capitale di classe 2 (T2);
- b) i modelli I 02.01 e I 02.02 riportano il requisito di fondi propri totali, il requisito patrimoniale minimo permanente, il requisito relativo alle spese fisse generali e il requisito relativo ai fattori K totali, l'eventuale requisito aggiuntivo di fondi propri e il relativo orientamento, nonché il requisito transitorio di fondi propri e i coefficienti di capitale;
- c) il modello I 03.00 contiene informazioni sul calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali;
- d) il modello I 04.00 riporta i requisiti relativi ai fattori K e l'importo dei fattori.

11. Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie).

1.2 I 01.00 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1)**1.2.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	FONDI PROPRI Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un'impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2.
0020	CAPITALE DI CLASSE 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.
0030	CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0040	Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050	Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
0060	Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell'anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080.
0070	Utili non distribuiti di anni precedenti Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile».
0080	Utile ammissibile Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, e articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013. L'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni.
0090	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0100	Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.
0110	Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 Articolo 84, paragrafo 1, articolo 85, paragrafo 1, e articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato.
0120	Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0130	Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.
0140	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È segnalata la somma totale delle righe 0150 e da 0190 a 0280.
0150	(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
0160	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall'impresa di investimento.
0170	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall'impresa di investimento.
0180	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0190	(-) Perdite relative all'esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0200	(-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0210	(-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.

0220	(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0230	(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0240	(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0250	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0260	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0270	(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0280	(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0150 a 0270 di cui sopra.
0290	Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti a interessi di minoranza aggiuntivi (articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013); — altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie; — altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0040 a 0280. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

0300	CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe da 0310 a 0330 e 0410.
0310	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
0320	Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
0330	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe 0340 e da 0380 a 0400.
0340	(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
0350	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0360	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0370	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0380	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.

0390	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0400	(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0340 a 0390 di cui sopra.
0410	Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato, compreso anche il capitale emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva nel capitale aggiuntivo di classe 1 di strumenti emessi da filiazioni (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013) e aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie; — altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 <i>bis</i>, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l'importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l'importo necessario per aumentare a zero l'importo segnalato nella riga 0300 e corrisponde all'opposto dell'eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 0280; — altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0310 a 0400. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
0420	CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe da 0430 a 0450 e 0520.
0430	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

0440	Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
0450	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0460	(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
0470	(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0480	(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0490	(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0500	(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0510	(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall'ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo.

0520	Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale di classe 2 (articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusa nel capitale di classe 2 consolidato, compreso anche il capitale di classe 2 ammissibile emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie; — altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 <i>bis</i>, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l'importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l'importo necessario per aumentare a zero l'importo segnalato nella riga 0420; — altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0430 a 0510. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

1.3 I 02.01 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.1)

1.3.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Requisito di fondi propri Articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo è quello senza applicazione dell'articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo da segnalare in questa riga è l'importo massimo segnalato nelle righe 0020, 0030 e 0040.
0020	Requisito patrimoniale minimo permanente Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo è quello senza applicazione dell'articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033.
0030	Requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo è quello senza applicazione dell'articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033.

0040	Requisito relativo ai fattori K totali Articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo è quello senza applicazione dell'articolo 57, paragrafo 3, 4 o 6, del regolamento (UE) 2019/2033.
0050 - 0100	Requisiti transitori di fondi propri
0050	Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 57, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0060	Requisito transitorio basato sul requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 57, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0070	Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale Articolo 57, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0080	Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell'autorizzazione Articolo 57, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0090	Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi Articolo 57, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
0100	Requisito transitorio di almeno 250 000 EUR Articolo 57, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/2033.
0110 - 0130	Voci per memoria
0110	Requisito di fondi propri aggiuntivi Articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034. Fondi propri aggiuntivi richiesti a seguito del processo di revisione prudenziale.
0120	Orientamento sui fondi propri aggiuntivi Articolo 41 della direttiva (UE) 2019/2034. Fondi propri aggiuntivi richiesti come orientamento sui fondi propri aggiuntivi.
0130	Requisito di fondi propri totali Il requisito di fondi propri totali di un'impresa di investimento è costituito dalla somma dei requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento, del requisito di fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0110 e dell'orientamento sui fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0120.

1.4 I 02.02 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.2)

1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Coefficiente di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale.
0020	Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1 Questa voce indica l'eccedenza o la carenza di capitale primario di classe 1 in relazione al requisito di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce.
0030	Coefficiente di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale.
0040	Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1 Questa voce indica l'eccedenza o la carenza di capitale di classe 1 in relazione al requisito di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce.
0050	Coefficiente di fondi propri Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale.
0060	Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale Questa voce indica l'eccedenza o la carenza di fondi propri in relazione al requisito di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce.

1.5 I 03.00 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3)

1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato è pari ad almeno il 25 % delle spese fisse generali di esercizio dell'anno precedente (riga 0020). Nei casi in cui vi sia un cambiamento sostanziale, l'importo segnalato è il requisito relativo alle spese fisse generali imposto dall'autorità competente a norma dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Nei casi specificati all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, l'importo da segnalare è costituito dalle spese fisse generali previste dell'anno in corso (riga 0210).

0020	Spese fisse generali di esercizio dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano le spese fisse generali dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili.
0030	Totale delle spese dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. È segnalato l'importo dopo la distribuzione degli utili.
0040	Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento Se terzi, compresi agenti collegati, hanno sostenuto spese fisse per conto delle imprese di investimento che non sono già incluse nelle spese totali del bilancio di esercizio di cui al paragrafo 1, tali spese fisse sono aggiunte alle spese totali dell'impresa di investimento. Se è disponibile una scomposizione delle spese sostenute da terzi, l'impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la quota di tali spese fisse applicabile all'impresa di investimento. Se tale scomposizione non è disponibile, l'impresa di investimento aggiunge al dato che rappresenta le spese totali solo la sua quota delle spese sostenute da terzi risultante dal piano aziendale dell'impresa di investimento.
0050	(-) Totale deduzioni Oltre agli elementi per la deduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, dal totale delle spese sono dedotti anche gli elementi seguenti, se inclusi nelle spese totali conformemente alla disciplina contabile pertinente: a) le provvigioni, le commissioni di collocamento e gli altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell'esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l'adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione; b) gli interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora non sussista alcun obbligo di pagamento di tali interessi; c) le spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell'impresa di investimento; d) le perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari; e) i pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l'impresa di investimento è tenuta a trasferire all'impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio; f) i versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013; g) le spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0060	(-) Bonus per il personale e altra retribuzione Articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. I bonus per il personale e altra retribuzione sono considerati dipendenti dall'utile netto dell'impresa di investimento nell'anno in questione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

	h) i bonus per il personale o altra retribuzione da dedurre sono già stati versati ai dipendenti nell'anno precedente l'anno di pagamento, o il pagamento dei bonus per il personale o altra retribuzione ai dipendenti non avrà alcuna incidenza sulla posizione patrimoniale dell'impresa nell'anno di pagamento; i) per quanto riguarda l'anno in corso e gli anni futuri, l'impresa non è tenuta a concedere o assegnare ulteriori bonus o altri pagamenti sotto forma di retribuzione, a meno che non realizzi un utile netto in quell'anno.
0070	(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci Articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Le quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci sono calcolate sulla base degli utili netti.
0080	(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile Articolo 13, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
0090	(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise Articolo 13, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
0100	(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell'esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l'adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione.
0110	(-) Provvigioni per gli agenti collegati Articolo 13, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033.
0120	(-) Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora ciò sia a discrezione dell'impresa Interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora non sussista alcun obbligo di pagamento di tali interessi.
0130	(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie Articolo 13, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033.
0140	(-) Spese fiscali Spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell'impresa di investimento.
0150	(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari Perdite dovute alla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari.

0160	(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti Pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l'impresa di investimento è tenuta a trasferire all'impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio.
0170	(-) Spese per materie prime I negozianti per conto proprio di merci e di quote di emissioni possono dedurre le spese per materie prime connesse alla negoziazione di derivati della merce sottostante da parte di un'impresa di investimento.
0180	(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali Versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0190	(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0200	Spese fisse generali previste dell'anno in corso Proiezione delle spese fisse generali per l'anno in corso dopo la distribuzione degli utili.
0210	Variazione delle spese fisse generali (%) L'importo è segnalato come il valore assoluto di: $[(\text{spese fisse generali previste dell'anno in corso}) - (\text{spese fisse generali di esercizio dell'anno precedente})] / (\text{spese fisse generali di esercizio dell'anno precedente})$

1.6 I 04.00 — CALCOLI DEL REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI (I 4)

1.6.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K TOTALI Articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
0020	Rischio per il cliente Articolo 16 del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato è la somma delle righe da 0030 a 0080.
0030	Attività gestite Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività gestite comprendono gli accordi discrezionali di gestione del portafoglio e gli accordi non discrezionali consultivi.
0040	Denaro dei clienti detenuto — separato Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033.
0050	Denaro dei clienti detenuto — non separato Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033.

0060	Attività salvaguardate e gestite Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 19 del regolamento (UE) 2019/2033.
0070	Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0080	Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0090	Rischio per il mercato Articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato è la somma delle righe da 0100 a 0110.
0100	Requisito relativo al rischio di posizione netta K Articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033.
0110	Margine di compensazione fornito Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0120	Rischio per l'impresa Articolo 24 del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato è la somma delle righe da 0130 a 0160.
0130	Default della controparte della negoziazione Articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2019/2033.
0140	Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF. Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0150	Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF. Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0160	Requisito relativo al rischio di concentrazione K Articolo 37, paragrafo 2, e articoli 24 e 39 del regolamento (UE) 2019/2033.

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Importo del fattore Le imprese di investimento segnalano l'importo corrispondente a ciascuno dei fattori, prima di moltiplicarli per il coefficiente corrispondente.
0020	Requisito relativo ai fattori K È calcolato conformemente agli articoli 16, 21 e 24 del regolamento (UE) 2019/2033.

2 IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE

2.1 I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5)

2.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Attività gestite (combinare) Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l'impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento comprendono le attività discrezionali e non discrezionali gestite. L'importo segnalato è l'importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell'applicazione dei coefficienti pertinenti.
0020	Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l'impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato è l'importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell'applicazione dei coefficienti pertinenti.
0030	Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto ii), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l'impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato è l'importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell'applicazione dei coefficienti pertinenti.
0040	Attività salvaguardate e gestite Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato è l'importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell'applicazione dei coefficienti pertinenti.

0050	Denaro dei clienti detenuto Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato è l'importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell'applicazione dei coefficienti pertinenti.
0060	Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato è l'importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell'applicazione dei coefficienti pertinenti.
0070	Rischio di posizione netta Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato è l'importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell'applicazione dei coefficienti pertinenti.
0080	Margine di compensazione fornito Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato è l'importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell'applicazione dei coefficienti pertinenti.
0090	Default della controparte della negoziazione Articolo 12, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato è l'importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell'applicazione dei coefficienti pertinenti.
0100	Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio Articolo 12, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l'impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0110	Ricavi totali lordi annuali combinati Articolo 12, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l'impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0120	Ricavi totali lordi annuali Valore dei ricavi totali lordi annuali esclusi i ricavi lordi generati all'interno del gruppo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0130	(-) parte infragruppo dei ricavi lordi annuali Valore dei ricavi lordi generati all'interno del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0140	Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.

0150	Di cui: ricavi dall'esecuzione di ordini per conto dei clienti Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0160	Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0170	Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0180	Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0190	Di cui: ricavi dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0200	Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0210	Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0220	Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0230	Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0240	Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0250	Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

	Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0260	Di cui: ricavi da servizi di cambio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0270	Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0280	Di cui: ricavi da servizi connessi con l'assunzione a fermo Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0290	Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.

3 REQUISITI RELATIVI AI FATTORI K — ULTERIORI DETTAGLI

3.1 Osservazioni generali

12. Nel modello I 06.00, ciascuno dei fattori K AUM, ASA, CMH, COH e DTF ha due tabelle designate.
13. La prima tabella riporta in colonne informazioni relative all'«importo del fattore» per ciascun mese del trimestre di riferimento. L'importo del fattore è il valore utilizzato per calcolare ciascun fattore K prima dell'applicazione del coefficiente di cui alla tabella 1 dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
14. La seconda tabella riporta informazioni dettagliate necessarie per calcolare l'importo del fattore.

Nel caso delle AUM, questo corrisponde al valore delle attività gestite all'ultimo giorno del mese, come specificato all'articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033.

Nel caso di CMH, ASA, COH e DTF, il valore segnalato corrisponde alla media del valore giornaliero dell'indicatore pertinente nel corso del mese.

3.2 I 06.01 — ATTIVITÀ GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.1)

3.2.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	AUM totali (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2019/2033. Valore delle AUM totali come media aritmetica ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la somma delle righe 0020 e 0040.

0020	Di cui: AUM — Gestione discrezionale del portafoglio Importo totale delle attività in relazione alle quali l'impresa di investimento presta il servizio di gestione del portafoglio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE e calcolato conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
0030	Di cui: AUM formalmente delegate a un altro soggetto Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0040	AUM — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo Importo totale delle attività in relazione alle quali l'impresa di investimento presta il servizio di consulenza in materia di investimento quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE su base continuativa e non discrezionale.
Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Importo del fattore — mese t AUM per la fine del terzo mese (ossia l'ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
0020	Importo del fattore — mese t-1 AUM per il secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
0030	Importo del fattore — mese t-2 AUM per il primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.

3.3 I 06.02 — ATTIVITÀ MENSILI GESTITE (I 6.2)

3.3.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Attività mensili gestite totali Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività mensili gestite totali all'ultimo giorno lavorativo del mese d'interesse di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato in questa riga è la somma delle righe 0020 e 0040.
0020	Attività mensili gestite – gestione discrezionale del portafoglio L'importo segnalato è quello delle attività mensili in relazione alle quali l'impresa di investimento presta il servizio di gestione del portafoglio quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 8, della direttiva 2014/65/UE all'ultimo giorno lavorativo del mese d'interesse di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
0030	Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto Articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Attività mensili la cui gestione è stata formalmente delegata a un altro soggetto, segnalate all'ultimo giorno lavorativo del mese d'interesse.

0040	Attività mensili gestite — Consulenza non discrezionale a carattere continuativo Importo totale delle attività in relazione alle quali l'impresa di investimento presta il servizio di consulenza in materia di investimento quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/65/UE su base continuativa e non discrezionale, segnalate all'ultimo giorno lavorativo del mese d'interesse.
Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0140	Valori a fine mese Sono segnalati i valori all'ultimo giorno lavorativo del mese d'interesse di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

3.4 I 06.03 — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.3)

3.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	CMH — separato (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033 e articolo 1 delle norme tecniche di regolamentazione sulla definizione di conto separato (articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033). Il valore segnalato è la media aritmetica dei valori giornalieri del CMH quando il denaro dei clienti è detenuto in conti separati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
0020	CMH — non separato (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la media aritmetica dei valori giornalieri del CMH quando il denaro dei clienti non è detenuto in conti separati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Importo del fattore — mese t CMH per la fine del terzo mese (ossia l'ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione. Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
0020	Importo del fattore — mese t-1 CMH per la fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

0030	Importo del fattore — mese t-2 CMH per la fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione. Tale importo è calcolato come media aritmetica degli importi giornalieri entro il periodo di tempo specificato all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

3.5 I 06.04 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEL DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 6.4)

3.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — separato Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033 e norme tecniche di regolamentazione sulla definizione di conto separato (articolo 15, paragrafo 5, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033). Il valore segnalato è la media mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto quando il denaro dei clienti è detenuto in conti separati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
0020	Totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto — non separato Articolo 4, paragrafo 1, punti 28 e 49, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la media mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto quando il denaro dei clienti non è detenuto in conti separati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0080	Medie mensili del totale giornaliero dei valori del denaro dei clienti detenuto Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale giornaliero del denaro dei clienti detenuto, misurato al termine di ogni giorno lavorativo ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

3.6 I 06.05 — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.5)

3.6.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	ASA totali (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 5, paragrafo 1, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Valore ASA totale come media mobile del valore del totale delle attività giornaliere salvaguardate e amministrate, misurato al termine di ciascun giorno lavorativo durante i nove mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.

0020	Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Strumenti finanziari di livello 2 valutati a norma dell'IFRS 13.81.
0030	Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Valutazione basata su input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili (IFRS 13.86).
0040	Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Valore delle attività la cui salvaguardia e amministrazione sono state formalmente delegate a un altro soggetto finanziario, come media aritmetica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
0050	Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all'impresa di investimento Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Valore delle attività di un altro soggetto finanziario che ha formalmente delegato la salvaguardia e amministrazione all'impresa di investimento, come media aritmetica ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Importo del fattore — mese t ASA per la fine del terzo mese (ossia l'ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
0020	Importo del fattore — mese t-1 ASA per la fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
0030	Importo del fattore — mese t-2 ASA per la fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.

3.7 I 06.06 — VALORE MEDIO DEL TOTALE DELLE ATTIVITÀ GIORNALIERE SALVAGUARDATE E GESTITE (I 6.6)

3.7.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Attività salvaguardate e gestite Articolo 4, paragrafo 1, punto 29, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 5, paragrafo 1, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033).

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
0020	Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 2) Articolo 5, paragrafo 2, delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Strumenti finanziari di livello 2 valutati a norma dell'IFRS 13.81.
0030	Di cui: fair value (valore equo) degli strumenti finanziari (livello 3) Articolo 5, paragrafo 1, lettera a), delle norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi di misurazione dei fattori K (articolo 15, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033). Valutazione basata su input non osservabili utilizzando le migliori informazioni disponibili (IFRS 13.86).
0040	Di cui: attività formalmente delegate a un altro soggetto finanziario Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere la cui salvaguardia e amministrazione sono state formalmente delegate a un altro soggetto finanziario ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
0050	Di cui: attività di un altro soggetto finanziario formalmente delegate all'impresa di investimento Articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è la media mensile del totale delle attività giornaliere di un altro soggetto finanziario che ha formalmente delegato la salvaguardia e amministrazione all'impresa di investimento ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0080	Medie mensili del totale dei valori delle attività giornaliere salvaguardate e gestite Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale delle attività giornaliere salvaguardate e gestite, misurato al termine di ogni giorno lavorativo ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

3.8 I 06.07 — ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.7)

3.8.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	COH — Operazioni a pronti (importi medi) Valore delle COH — operazioni a pronti quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033 e misurato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
	Le imprese di investimento segnalano l'importo della media aritmetica delle COH — operazioni a pronti per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0020	Di cui: esecuzione di ordini dei clienti COH per le operazioni a pronti in relazione alle quali l'impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE. È segnalato l'importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
0030	Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti COH per le operazioni a pronti in relazione alle quali l'impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti. È segnalato l'importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
0040	COH — Derivati (importi medi) Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano l'importo della media aritmetica delle COH — derivati per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0050	Di cui: esecuzione di ordini dei clienti COH per le operazioni su derivati in relazione alle quali l'impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE. È segnalato l'importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
0060	Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti COH per le operazioni su derivati in relazione alle quali l'impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti. È segnalato l'importo della media aritmetica del valore delle COH per i sei mesi precedenti, escludendo gli ultimi tre mesi ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Importo del fattore — mese t Valore delle COH alla fine del terzo mese (ossia l'ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione.

0020	Importo del fattore — mese t-1 Valore delle COH alla fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
0030	Importo del fattore — mese t-2 Valore delle COH alla fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.

3.9 I 06.08 — VALORE MEDIO DEL TOTALE GIORNALIERO DEGLI ORDINI DEI CLIENTI TRATTATI (I 6.8)

3.9.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Operazioni a pronti Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati (operazioni a pronti) del mese d'interesse di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0020	Di cui: esecuzione di ordini dei clienti Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni a pronti in relazione alle quali l'impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE.
0030	Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni a pronti in relazione alle quali l'impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti.
0040	Totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati — Derivati Articolo 4, paragrafo 1, punto 30, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati (derivati) del mese d'interesse di cui all'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0050	Di cui: esecuzione di ordini dei clienti Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni su derivati in relazione alle quali l'impresa di investimento presta il servizio di esecuzione di ordini dei clienti per conto dei clienti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 5, della direttiva 2014/65/UE.
0060	Di cui: ricezione e trasmissione di ordini dei clienti Il valore medio del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati per le operazioni su derivati in relazione alle quali l'impresa di investimento presta il servizio di ricezione e trasmissione degli ordini dei clienti.
Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0050	Medie mensili del totale giornaliero dei valori degli ordini dei clienti trattati Le imprese di investimento segnalano ogni mese il valore medio mensile del totale giornaliero degli ordini dei clienti trattati ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 1.

3.10 I 06.09 — RISCHIO DI POSIZIONE NETTA K — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.9)

3.10.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Metodo standardizzato totale Articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0020	Rischio di posizione Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0030	Strumenti rappresentativi di capitale Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni in strumenti rappresentativi di capitale del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0040	Strumenti di debito Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni in strumenti di debito del portafoglio di negoziazione per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 2, sezione 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0050	Di cui: cartolarizzazioni Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni in strumenti inerenti a cartolarizzazione di cui all'articolo 337 del regolamento (UE) n. 575/2013 e posizioni nel portafoglio di negoziazione di correlazione di cui all'articolo 338 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0055	Metodo particolare per il rischio di posizione in OIC Articolo 21, paragrafo 3, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Importo complessivo dell'esposizione al rischio per posizioni in OIC se i requisiti patrimoniali sono calcolati conformemente all'articolo 348, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 o immediatamente o per effetto del massimale previsto all'articolo 350, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il regolamento (UE) n. 575/2013 non classifica queste posizioni esplicitamente né nel rischio di tasso di interesse né nel rischio di strumenti di capitale. In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall'articolo 348, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo da segnalare è il 32 % della posizione netta dell'esposizione verso OIC in questione. In caso di applicazione del metodo particolare previsto dall'articolo 348, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento (UE) n. 575/2013, l'importo da segnalare è il valore più basso tra il 32 % della posizione netta della pertinente esposizione verso OIC e la differenza tra il 40 % di questa posizione netta e i requisiti di fondi propri che derivano dal rischio di cambio associato a questa esposizione verso OIC.

0060	Rischio di cambio Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni soggette al rischio di cambio per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0070	Rischio di posizione in merci Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 22, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni soggette al rischio di posizione in merci per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0080	Metodo dei modelli interni Articolo 21, paragrafi 3 e 4, e articolo 57, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Posizioni del portafoglio di negoziazione e posizioni esterne al portafoglio di negoziazione che sono soggette al rischio di cambio o al rischio di posizione in merci per le quali è determinato un requisito di fondi propri conformemente alla parte tre, titolo IV, capo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

3.11 I 06.10 — MARGINE DI COMPENSAZIONE FORNITO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.10)

15. In questo modello le imprese che negoziano per conto proprio segnalano tutti i partecipanti diretti di controparti centrali qualificate sotto la cui responsabilità hanno luogo l'esecuzione e il regolamento delle operazioni dell'impresa.

3.11.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0030	Partecipante diretto
0010	Nome Le imprese di investimento segnalano il nome di tutti i partecipanti diretti di controparti centrali qualificate sotto la cui responsabilità hanno luogo l'esecuzione e il regolamento delle operazioni dell'impresa che negozia per conto proprio.
0020	Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
0030	Tipo di codice Il tipo di codice segnalato nella colonna 0020 è identificato come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».

0040 - 0060	Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera Le imprese di investimento segnalano le informazioni relative ai tre giorni dei tre mesi precedenti in cui è stato calcolato l'importo più elevato, il secondo importo più elevato e il terzo importo più elevato del margine totale richiesto su base giornaliera di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L'impresa di investimento include nel modello tutti i partecipanti diretti utilizzati in almeno uno di tali giorni. Il contributo al margine totale richiesto su base giornaliera è segnalato come importo prima della moltiplicazione per il fattore dell'1,3 di cui all'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0040	Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno dell'importo più elevato del margine totale richiesto
0050	Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno del secondo importo più elevato del margine totale richiesto
0060	Contributo al margine totale richiesto su base giornaliera — nel giorno del terzo importo più elevato del margine totale richiesto

3.12 I 06.11 — DEFAULT DELLA CONTROPARTE DELLA NEGOZIAZIONE (TCD) — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.11)

3.12.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0080	Scomposizione per metodo per determinare il valore dell'esposizione
0010	Applicazione del regolamento (UE) 2019/2033: K-TCD Articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. Esposizioni per le quali il requisito di fondi propri è calcolato come K-TCD conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033.
0020	Metodi alternativi: valore dell'esposizione determinato in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 25, paragrafo 4, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033. Esposizioni per le quali il valore dell'esposizione è determinato conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 e i cui requisiti di fondi propri sono calcolati moltiplicando il valore dell'esposizione per il fattore di rischio di cui alla tabella 2 dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033.
0030	SA-CCR Articolo 274 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0040	SA-CCR semplificato Articolo 281 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0050	Metodo dell'esposizione originaria Articolo 282 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0060	Metodi alternativi: piena applicazione del quadro del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 25, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.

	Esposizioni per le quali il valore dell'esposizione e i requisiti di fondi propri sono determinati conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.
0070	Voce per memoria: componente CVA Articolo 25, paragrafo 5, e articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033. Se un ente applica il metodo di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033 o applica la deroga di cui all'articolo 26, paragrafo 5, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, la componente CVA è determinata come la differenza tra l'importo pertinente dopo l'applicazione del moltiplicatore del fattore di CVA e l'importo pertinente prima dell'applicazione del moltiplicatore del fattore di CVA. Se un ente applica la deroga di cui all'articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, la componente CVA è determinata conformemente alla parte tre, titolo VI, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0080	Di cui: calcolato conformemente al quadro del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 25, paragrafo 5, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033.
0090 - 0110	Scomposizione per tipo di controparte La scomposizione per controparte è basata sui tipi di controparti di cui alla tabella 2 dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033.
0090	Amministrazioni centrali, banche centrali e organismi del settore pubblico
0100	Enti creditizi e imprese di investimento
0110	Altre controparti
Colonna	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Requisito relativo ai fattori K Il requisito di fondi propri è segnalato come calcolato conformemente all'articolo 26 del regolamento (UE) 2019/2033 o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013.
0020	Valore dell'esposizione Il valore dell'esposizione come calcolato conformemente all'articolo 27 del regolamento (UE) 2019/2033 o alle disposizioni applicabili del regolamento (UE) n. 575/2013.
0030	Costo di sostituzione (RC) Articolo 28 del regolamento (UE) 2019/2033.
0040	Esposizione potenziale futura (PFE) Articolo 29 del regolamento (UE) 2019/2033.
0050	Garanzie reali (C) Articolo 30, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è il valore della garanzia reale utilizzato per il calcolo del valore dell'esposizione e quindi, se del caso, il valore dopo l'applicazione della rettifica per volatilità e della rettifica per volatilità per disallineamento di valuta di cui all'articolo 30, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033.

3.13 I 06.12 — FLUSSO DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERO — ULTERIORI DETTAGLI (I 6.12)

3.13.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Totale DTF — Operazioni a pronti (importi medi) Le imprese di investimento segnalano l'importo della media aritmetica del DTF — operazioni a pronti per i restanti sei mesi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato in questa cella tiene conto dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033.
0020	Totale DTF — Operazioni su derivati (importi medi) Articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano l'importo della media aritmetica del DTF — operazioni su derivati per i restanti sei mesi ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato in questa cella tiene conto dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033.
Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Importo medio del fattore — mese t Valore del DTF alla fine del terzo mese (ossia l'ultimo mese) del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
0020	Importo medio del fattore — mese t-1 Valore del DTF alla fine del secondo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.
0030	Importo medio del fattore — mese t-2 Valore del DTF alla fine del primo mese del trimestre cui si riferisce la segnalazione.

3.14 I 06.13 — VALORE MEDIO DEI FLUSSI DI NEGOZIAZIONE GIORNALIERI TOTALI (I 6.13)

3.14.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni a pronti Valore medio del flusso di negoziazione giornaliero totale (valore a pronti) del mese d'interesse di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0020	Flusso di negoziazione giornaliero — Operazioni su derivati Valore medio del flusso di negoziazione giornaliero totale (operazioni su derivati) del mese d'interesse di cui all'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, misurato ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0080	Medie mensili dei valori del flusso di negoziazione giornaliero totale Le imprese di investimento segnalano in ciascuna colonna del mese d'interesse il valore medio mensile del flusso di negoziazione giornaliero totale, misurato nel corso di ogni giorno lavorativo ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.

4 SEGNALEZIONE DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE

4.1 Osservazioni generali

16. La segnalazione del rischio di concentrazione riporta informazioni sui rischi di concentrazione cui un'impresa di investimento è esposta attraverso le sue posizioni nel portafoglio di negoziazione a causa del default delle controparti. Ciò porta al calcolo del K-CON, un requisito aggiuntivo di fondi propri dovuto alle esposizioni che l'impresa di investimento ha iscritto nel suo bilancio. Quanto precede è in linea con la definizione di «rischio di concentrazione» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) 2019/2033, dove: «rischio di concentrazione» o «CON»: le esposizioni, nel portafoglio di negoziazione di un'impresa di investimento, verso un cliente o un gruppo di clienti connessi il cui valore supera i limiti di cui all'articolo 37, paragrafo 1.
17. La segnalazione del rischio di concentrazione comprende anche informazioni su quanto segue:
- i. denaro dei clienti;
 - ii. attività dei clienti;
 - iii. depositi dell'impresa;
 - iv. utili provenienti dai clienti;
 - v. posizioni nel portafoglio di negoziazione;
 - vi. esposizioni calcolate tenendo conto delle attività e degli elementi fuori bilancio non registrati nel portafoglio di negoziazione.
18. Sebbene la formulazione dell'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 faccia riferimento al «rischio di concentrazione», la definizione di tale rischio di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 31, del regolamento (UE) 2019/2033 e i limiti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono compatibili con gli elementi descritti all'articolo 54, paragrafo 2, lettere da b) a e), del regolamento (UE) 2019/2033. Per questo motivo la segnalazione obbligatoria si concentra sulle cinque posizioni principali, se disponibili, in relazione a ciascuna delle voci da i) a vi) del paragrafo 19 detenute presso un particolare ente, cliente o altro soggetto, o a esso attribuibili. Tale segnalazione consente alle autorità competenti di comprendere meglio i rischi che le imprese di investimento potrebbero trovarsi ad affrontare.
19. La segnalazione del rischio di concentrazione consiste nei modelli I 07.00 e I 08.00 e, conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese che soddisfano le condizioni per essere considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono tenute a segnalare informazioni a questo riguardo.

4.2 I 07.00 — K-CON — ULTERIORI DETTAGLI (I7)

4.2.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0060	Identificativo della controparte L'impresa di investimento segnala l'identificativo delle controparti o del gruppo di clienti connessi verso cui ha un'esposizione che supera i limiti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
0010	Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.

0020	Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». Indicare sempre il tipo di codice.
0030	Nome Se viene segnalato un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è il nome dell'impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.
0040	Gruppo/singolo L'impresa di investimento indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.
0050	Tipo di controparte L'impresa di investimento segnala per ciascuna esposizione se questa è associata a: 1. un ente creditizio o un gruppo di clienti connessi comprendente un ente creditizio; 2. un'impresa di investimento o un gruppo di clienti connessi comprendente un'impresa di investimento; 3. soggetti diversi dagli enti creditizi, dalle imprese di investimento o dai gruppi di clienti connessi comprendenti un'impresa di investimento o un ente.
0060 - 0110	Esposizioni nel portafoglio di negoziazione che superano i limiti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 L'impresa di investimento segnala informazioni su ciascuna esposizione che supera i limiti di cui all'articolo 37, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033 conformemente agli articoli 36 e 39 del regolamento (UE) 2019/2033.
0060	Valore dell'esposizione (EV) Articolo 36 del regolamento (UE) 2019/2033.
0070	Valore dell'esposizione (in % dei fondi propri) Esposizione calcolata conformemente all'articolo 36 del regolamento (UE) 2019/2033 ed espressa in percentuale dei fondi propri dell'impresa.
0080	Requisito di fondi propri dell'esposizione complessiva (OFR) Requisito di fondi propri dell'esposizione complessiva verso la singola controparte o il gruppo di clienti connessi, calcolato come l'importo totale del K-TCD e del requisito per il rischio specifico per il K-NPR per l'esposizione pertinente.
0090	Superamento del valore dell'esposizione (EVE) Importo calcolato conformemente all'articolo 37, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/2033 per l'esposizione pertinente.
0100	Durata del superamento (in giorni) Numero di giorni trascorsi dalla data in cui si è verificato per la prima volta il superamento dell'esposizione.

0110	Requisito di fondi propri K-CON per il superamento (OFRE) Importo calcolato conformemente all'articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 per l'esposizione pertinente.

4.3 I 08.01 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DENARO DEI CLIENTI DETENUTO (I 8.1)

4.3.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0060	Totale CMH Articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. L'impresa di investimento segnala l'identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui sono detenuti gli importi maggiori del denaro dei clienti.
0010	Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
0020	Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».
0030	Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell'impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.
0040	Gruppo/singolo L'impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.
0050	Totale CMH alla data di riferimento L'impresa segnala l'importo totale del denaro dei clienti alla data di riferimento.
0060	Percentuale del denaro dei clienti detenuto presso l'ente L'impresa segnala l'importo del denaro dei clienti detenuto alla data di riferimento presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale del totale (segnalato nella colonna 0050).

4.4 I 08.02 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — ATTIVITÀ SALVAGUARDATE E GESTITE (I 8.2)

4.4.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0060	Totale ASA Articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. L'impresa segnala l'identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui sono depositati gli importi maggiori dei titoli dei clienti.
0010	Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
0020	Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».
0030	Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell'impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.
0040	Gruppo/singolo L'impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.
0050	Totale ASA alla data di riferimento L'impresa segnala l'importo totale dei titoli dei clienti depositati presso ciascun ente alla data di riferimento.
0060	Percentuale dei titoli dei clienti depositati presso l'ente L'impresa segnala l'importo dei titoli dei clienti depositati alla data di riferimento presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale del totale (segnalato nella colonna 0050).

4.5 I 08.03 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — DEPOSITI TOTALI (I 8.3)

4.5.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0060	Depositi totali Articolo 54, paragrafo 2, lettere d) ed f), del regolamento (UE) 2019/2033. L'impresa segnala l'identificativo delle cinque controparti, se disponibili, o del gruppo di controparti connesse presso cui si trovano gli importi maggiori dei depositi.

0010	Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
0020	Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».
0030	Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell'impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.
0040	Gruppo/singolo L'impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.
0050	Importo dei depositi dell'impresa presso l'ente L'impresa segnala l'importo totale dei depositi che si trovano presso ciascun ente alla data di riferimento.
0060	Percentuale dei depositi dell'impresa presso l'ente L'impresa segnala l'importo dei depositi che alla data di riferimento si trovano presso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresso in percentuale dei depositi totali dell'impresa di investimento.

4.6 I 08.04 — LIVELLO DEL RISCHIO DI CONCENTRAZIONE — UTILI TOTALI (I 8.4)

4.6.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0080	Utili totali Articolo 54, paragrafo 2, lettere e) ed f), del regolamento (UE) 2019/2033. L'impresa segnala l'identificativo dei cinque clienti, se disponibili, o del gruppo di clienti connessi da cui derivano gli importi maggiori degli utili dell'impresa.
0010	Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
0020	Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».

0030	Nome Se viene segnalato un gruppo di clienti connessi, il nome da segnalare è il nome dell'impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello del singolo cliente.
0040	Gruppo/singolo L'impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.
0050	Utili totali derivanti dal cliente L'impresa segnala gli utili totali per cliente o gruppo di clienti connessi generati dall'inizio dell'esercizio contabile. Gli utili sono scomposti per proventi da interessi e dividendi, da una parte, e proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi, dall'altra.
0060 - 0090	Proventi da interessi e dividendi
0060	Proventi da interessi e dividendi — Importo generato da posizioni nel portafoglio di negoziazione Portafoglio di negoziazione come definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 54, del regolamento (UE) 2019/2033.
0070	Proventi da interessi e dividendi — Importo generato da posizioni esterne al portafoglio di negoziazione
0080	Proventi da interessi e dividendi — di cui: importo generato da elementi fuori bilancio
0090	Percentuale dei proventi da interessi e dividendi del cliente L'impresa segnala i proventi da interessi e dividendi generati da ciascuno dei clienti o gruppi di clienti connessi, espressi in percentuale del totale dei proventi da interessi e dividendi dell'impresa di investimento.
0100 - 0110	Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi
0100	Proventi da commissioni e provvigioni e proventi diversi — Importo
0110	Percentuale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi del cliente L'impresa segnala i proventi da commissioni e provvigioni e i proventi diversi generati da ciascuno dei clienti o gruppi di clienti connessi, espressi in percentuale del totale dei proventi da commissioni e provvigioni e dei proventi diversi dell'impresa di investimento.

4.7 I 08.05 — ESPOSIZIONI NEL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE (I 8.5)

4.7.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0050	Esposizioni nel portafoglio di negoziazione Articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. L'impresa segnala le informazioni relative alle cinque maggiori esposizioni nel portafoglio di negoziazione, se disponibili.

0010	Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
0020	Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».
0030	Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell'impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.
0040	Gruppo/singolo L'impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.
0050	Percentuale dell'esposizione verso la controparte rispetto ai fondi propri dell'impresa (solo posizioni nel portafoglio di negoziazione) L'impresa segnala le esposizioni nel portafoglio di negoziazione alla data di riferimento verso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresse in percentuale dei fondi propri.

4.8 I 08.06 — ELEMENTI ESTERNI AL PORTAFOGLIO DI NEGOZIAZIONE ED ELEMENTI FUORI BILANCIO (I 8.6)

4.8.1. Istruzioni relative alle specifiche colonne

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010 - 0050	Elementi esterni al portafoglio di negoziazione ed elementi fuori bilancio Articolo 54, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L'impresa segnala le informazioni relative alle cinque maggiori esposizioni, se disponibili, calcolate includendo attività non iscritte nel portafoglio di negoziazione.
0010	Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
0020	Tipo di codice Le imprese di investimento identificano il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale».

0030	Nome Se viene segnalato un gruppo di controparti connesse, il nome da segnalare è il nome dell'impresa madre; in tutti gli altri casi, il nome è quello della singola controparte.
0040	Gruppo/singolo L'impresa indica «1» per segnalare le esposizioni verso singoli clienti e «2» per segnalare le esposizioni verso gruppi di clienti connessi.
0050	Percentuale dell'esposizione rispetto ai fondi propri dell'impresa (compresi le attività fuori bilancio e gli elementi esterni al portafoglio di negoziazione) L'impresa segnala le esposizioni, calcolate tenendo conto delle attività e degli elementi fuori bilancio non iscritti nel portafoglio di negoziazione in aggiunta alle posizioni nel portafoglio di negoziazione, alla data di riferimento verso ciascuna delle controparti o ciascuno dei gruppi di controparti connesse per i quali è effettuata la segnalazione, espresse in percentuale del capitale ammissibile.

5 REQUISITI DI LIQUIDITÀ

5.1 I 09.00 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9)

5.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Requisito di liquidità Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
0020	Garanzie per i clienti Articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è l'1,6 % dell'importo totale delle garanzie fornite ai clienti ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033.
0030	Attività liquide totali Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività liquide totali sono segnalate dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti. Questa riga è la somma delle righe 0040, 0050, 0060, 0170, 0230, 0290 e 0300.
0040	Depositi a breve termine non vincolati Articolo 43, paragrafo 1, lettera d), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0050	Totale dei crediti ammissibili dovuti entro 30 giorni Articolo 43, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/2033.
0060	Attività di livello 1 Articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività liquide totali sono segnalate dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti. Somma delle righe da 0070 a 0160.

0070	Monete e banconote Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61. Importo totale del contante derivante da monete e banconote.
0080	Riserve ritirabili detenute presso banche centrali Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punto iii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0090	Attività delle banche centrali Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0100	Attività delle amministrazioni centrali Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0110	Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punti iii) e iv), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0120	Attività di organismi del settore pubblico Articolo 10, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0130	Attività delle amministrazioni centrali e delle banche centrali in valute nazionali ed estere rilevabili Articolo 10, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0140	Attività degli enti creditizi (garantite dai governi degli Stati membri, dai finanziatori di prestiti agevolati) Articolo 10, paragrafo 1, lettera e), punti i) e ii), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0150	Attività di banche multilaterali di sviluppo e organizzazioni internazionali Articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0160	Obbligazioni garantite di qualità elevatissima Articolo 10, paragrafo 1, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0170	Attività di livello 2 A Articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0180	Attività delle amministrazioni regionali/autorità locali od organismi del settore pubblico (Stato membro, fattore di ponderazione del rischio 20 %) Articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0190	Attività delle banche centrali o delle amministrazioni centrali/regionali o autorità locali od organismi del settore pubblico (paese terzo, fattore di ponderazione del rischio 20 %) Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0200	Obbligazioni garantite di qualità elevata (CQS2) Articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61.

0210	Obbligazioni garantite di qualità elevata (paese terzo, CQS1) Articolo 11, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0220	Titoli di debito societario (CQS1) Articolo 11, paragrafo 1, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0230	Attività di livello 2B Articolo 12 del regolamento delegato (UE) 2015/61 e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0240	Titoli garantiti da attività Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), e articolo 13, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2015/61.
0250	Titoli di debito societario Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0260	Azioni (indice azionario principale) Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0270	Linee di liquidità irrevocabili a uso ristretto di banche centrali Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0280	Obbligazioni garantite di qualità elevata (fattore di ponderazione del rischio 35 %) Articolo 15, paragrafo 2, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2015/61.
0290	Azioni/quote qualificate di organismi di investimento collettivo Articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61. Articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0300	Totale degli altri strumenti finanziari ammissibili Articolo 43, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.

ALLEGATO III

SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE

MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO			
Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello/gruppo di modelli	Nome abbreviato
		FONDI PROPRI: livello, composizione, requisiti e calcolo	
1	I 01.01	Fondi propri	I1.1
2.3	I 02.03	Requisiti di fondi propri	I2.3
2.4	I 02.04	Coefficienti di capitale	I2.4
3.1	I 03.01	Calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali	I3.1
		IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE	
5	I 05.00	Livello di attività — Revisione delle soglie	I5.0
		REQUISITI DI LIQUIDITÀ	
9.1	I 09.01	Requisiti di liquidità	I9.1

I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I1.1)

Riga	Voce	Importo
		0010
0010	FONDI PROPRI	
0020	CAPITALE DI CLASSE 1	
0030	CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1	
0040	Strumenti di capitale interamente versati	
0050	Sovraprezzo azioni	
0060	Utili non distribuiti	
0070	Utili non distribuiti di anni precedenti	
0080	Utile ammissibile	
0090	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	
0100	Altre riserve	
0110	Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1	
0120	Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali	
0130	Altri fondi	
0140	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1	
0190	(-) Perdite relative all'esercizio in corso	
0200	(-) Avviamento	
0210	(-) Altre attività immateriali	
0220	(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali	

0230	(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri	
0240	(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri	
0285	(-) Altre deduzioni	
0290	Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti	
0300	CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	
0310	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente	
0320	Sovrapprezzo azioni	
0330	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	
0410	Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti	
0420	CAPITALE DI CLASSE 2	
0430	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente	
0440	Sovrapprezzo azioni	
0450	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2	
0520	Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti	

I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I2.3)

Riga	Voce	Importo
		0010
0010	Requisito di fondi propri	
0020	Requisito patrimoniale minimo permanente	
0030	Requisito relativo alle spese fisse generali	
	Requisiti transitori di fondi propri	
0050	Requisito transitorio <i>basato sui requisiti di fondi propri secondo il CRR</i>	
0060	Requisito transitorio <i>basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali</i>	
0070	Requisito transitorio <i>per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale</i>	
0080	Requisito transitorio <i>basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell'autorizzazione</i>	
0090	Requisito transitorio <i>per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi</i>	
	Voci per memoria	
0110	Requisito di fondi propri aggiuntivi	
0120	Requisito di fondi propri totali	

I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I2.4)

		Importo
Riga	Voce	0010
0010	Coefficiente di capitale primario di classe 1	
0020	Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1	
0030	Coefficiente di capitale di classe 1	
0040	Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1	
0050	Coefficiente di fondi propri	
0060	Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale	

I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I3.1)

		Importo
Riga	Voce	0010
0010	Requisito relativo alle spese fisse generali	
0020	Spese fisse generali di esercizio dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili	
0030	Totale delle spese dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili	
0040	Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento	
0050	(-) Totale deduzioni	
0060	(-) Bonus per il personale e altra retribuzione	
0070	(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci	
0080	(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile	
0090	(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise	
0100	(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti	
0110	(-) Provvigioni per gli agenti collegati	
0130	(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie	
0140	(-) Spese fiscali	
0150	(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari	
0160	(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti	
0170	(-) Spese per materie prime	
0180	(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali	
0190	(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri	
0200	Spese fisse generali previste dell'anno in corso	
0210	Variazione delle spese fisse generali (%)	

I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (15)

		Importo
Riga	Voce	0010
0010	Attività gestite (combinare)	
0020	Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti	
0030	Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati	
0040	Attività salvaguardate e gestite	
0050	Denaro dei clienti detenuto	
0060	Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati	
0070	Rischio di posizione netta	
0080	Margine di compensazione fornito	
0090	Default della controparte della negoziazione	
0100	Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio	
0110	Ricavi totali lordi annuali combinati	
0120	Ricavi totali lordi annuali	
0130	(-) Parte infragruppo dei ricavi lordi annuali	
0140	Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini	
0150	Di cui: ricavi dall'esecuzione di ordini	
0160	Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio	
0170	Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio	
0180	Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti	
0190	Di cui: ricavi dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile	
0200	Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile	
0210	Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione	
0220	Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione	
0230	Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari	
0240	Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori	
0250	Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese	
0260	Di cui: ricavi da servizi di cambio	
0270	Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria	
0280	Di cui: ricavi da servizi connessi con l'assunzione a fermo	
0290	Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati	

I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I9.1)

		Importo
Riga	Voce	0010
0010	Requisito di liquidità	
0020	Garanzie per i clienti	
0030	Attività liquide totali	

ALLEGATO IV

SEGNALAZIONE PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE

Indice

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE	114
1 Struttura e convenzioni	114
1.1 Struttura	114
1.2 Convenzione di numerazione	115
1.3 Convenzione dei segni	115
1.4 Consolidamento prudenziale	115
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI	115
1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO	115
1.1 Osservazioni generali	115
1.2 I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1,1)	115
1.2.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche	115
1.3 I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.3)	120
1.3.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche	120
1.4 I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.4)	121
1.4.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche	121
1.5 I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3.1)	122
1.5.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche	122
2 IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE	124
2.1. I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5)	124
2.1.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche	124
3 REQUISITI DI LIQUIDITÀ	127
3.1 I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9.1)	127
3.1.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche	127

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1 Struttura e convenzioni
- 1.1 Struttura
1. Il quadro consta in tutto dei blocchi di informazioni seguenti:
 - a) fondi propri;
 - b) calcolo dei requisiti di fondi propri;
 - c) calcolo dei requisiti relativi alle spese fisse generali;
 - d) livello di attività in relazione alle condizioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;
 - e) requisiti di liquidità.
2. Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida.

- 1.2 Convenzione di numerazione
3. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.
4. Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}.
5. Per le convalide all'interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello: {Riga; Colonna}.
6. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}.
7. Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.
- 1.3 Convenzione dei segni
8. Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l'intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.
- 1.4 Consolidamento prudenziale
9. A meno che non sia stata concessa un'esenzione, alle imprese di investimento si applicano su base individuale e consolidata il regolamento (UE) 2019/2033 e la direttiva (UE) 2019/2034, compresi gli obblighi di segnalazione di cui alla parte sette del regolamento (UE) 2019/2033. L'articolo 4, paragrafo 1, punto 11, del regolamento (UE) 2019/2033 definisce una situazione consolidata come il risultato dell'applicazione dei requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 a un gruppo di imprese di investimento come se i soggetti del gruppo formassero insieme un'unica impresa di investimento. In applicazione dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2019/2033, i gruppi di imprese di investimento devono soddisfare gli obblighi di segnalazione in tutti i modelli sulla base dell'ambito di consolidamento prudenziale (che può divergere dall'ambito di consolidamento contabile).

PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI

1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO

- 1.1 Osservazioni generali
10. La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall'impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli:
- a) il modello I 01.01 riporta la composizione dei fondi propri detenuti dall'impresa di investimento: capitale primario di classe 1 (CET1), capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) e capitale di classe 2 (T2);
- b) i modelli I 02.03 e I 02.04 riportano il requisito di fondi propri totali, il requisito patrimoniale minimo permanente, il requisito relativo alle spese fisse generali, l'eventuale requisito aggiuntivo di fondi propri e il relativo orientamento, nonché il requisito transitorio di fondi propri e i coefficienti di capitale;
- c) il modello I 03.01 contiene informazioni sul calcolo del requisito relativo alle spese fisse generali.
11. Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie).
- 1.2 I 01.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI (I 1,1)
- 1.2.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	FONDI PROPRI Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un'impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2. È segnalata la somma totale delle righe 0020 e 0380.
0020	CAPITALE DI CLASSE 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.
0030	CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe da 0040 a 0060, da 0090 a 0140 e 0290.
0040	Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0050	Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
0060	Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell'anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080.
0070	Utili non distribuiti di anni precedenti Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile».

0080	Utile ammissibile Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni.
0090	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0100	Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.
0110	Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 Articolo 84, paragrafo 1, articolo 85, paragrafo 1, e articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013. Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato.
0120	Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0130	Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.
0140	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È segnalata la somma totale delle righe da 0190 a 0285.
0190	(-) Perdite relative all'esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0200	(-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0210	(-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.
0220	(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

	Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0230	(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0240	(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0285	(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0160 a 0240 di cui sopra.
0290	Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti a interessi di minoranza aggiuntivi (articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013); — altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013); aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie; — altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0040 a 0285. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
0300	CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe 0310 e 0410.
0310	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
0320	Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente».
0330	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0410	Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato, compreso anche il capitale emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva nel capitale aggiuntivo di classe 1 di strumenti emessi da filiazioni (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie; — altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 bis, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l'importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l'importo necessario per aumentare a zero l'importo segnalato nella riga 0300 e corrisponde all'opposto dell'eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 0285; — altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0310 a 0330. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
0420	CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe 0430 e 0520.
0430	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
0440	Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. L'importo da segnalare in questa voce è la parte relativa agli «strumenti di capitale interamente versati ed emessi direttamente».
0450	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0520	Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale di classe 2 (articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusa nel capitale di classe 2 consolidato, compreso anche il capitale di classe 2 ammissibile emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie; — altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 bis, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l'importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l'importo necessario per aumentare a zero l'importo segnalato nella riga 0420; — altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0430 a 0450. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

1.3 I 02.03 — REQUISITI DI FONDI PROPRI (I 2.3)

1.3.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Requisito di fondi propri Articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è l'importo massimo delle righe 0020 e 0030.
0020	Requisito patrimoniale minimo permanente Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033.
0030	Requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033.
0050 - 0090	Requisiti transitori di fondi propri
0050	Requisito transitorio basato sui requisiti di fondi propri del regolamento (UE) n. 575/2013 Articolo 57, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0060	Requisito transitorio basato sui requisiti relativi alle spese fisse generali Articolo 57, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0070	Requisito transitorio per le imprese di investimento precedentemente soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale Articolo 57, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

0080	Requisito transitorio basato sul requisito patrimoniale iniziale al momento dell'autorizzazione Articolo 57, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0090	Requisito transitorio per le imprese di investimento che non sono autorizzate a prestare determinati servizi Articolo 57, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
0110 - 0130	Voci per memoria
0110	Requisito di fondi propri aggiuntivi Articolo 40 della direttiva (UE) 2019/2034. Fondi propri aggiuntivi richiesti a seguito del processo di revisione prudenziale.
0120	Requisito di fondi propri totali Il requisito di fondi propri totali di un'impresa di investimento è costituito dalla somma dei requisiti di fondi propri applicabili alla data di riferimento, del requisito di fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0110 e dell'orientamento sui fondi propri aggiuntivi segnalato nella riga 0120.

1.4 I 02.04 — COEFFICIENTI DI CAPITALE (I 2.4)

1.4.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Coefficiente di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale.
0020	Ecceденza(+)/Carenza(-) di capitale primario di classe 1 Questa voce indica l'ecceденza o la carenza di capitale primario di classe 1 in relazione al requisito di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce.
0030	Coefficiente di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, lettera b), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale.
0040	Ecceденza(+)/Carenza(-) di capitale di classe 1 Questa voce indica l'ecceденza o la carenza di capitale di classe 1 in relazione al requisito di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce.
0050	Coefficiente di fondi propri Articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e articolo 11, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Questa voce è espressa in percentuale.

0060	Eccedenza(+)/Carenza(-) di capitale totale Questa voce indica l'eccedenza o la carenza di fondi propri in relazione al requisito di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 57, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2019/2033 non sono prese in considerazione per questa voce.

1.5 I 03.01 — CALCOLO DEL REQUISITO RELATIVO ALLE SPESE FISSE GENERALI (I 3.1)

1.5.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Requisito relativo alle spese fisse generali Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato è pari ad almeno il 25 % delle spese fisse generali di esercizio dell'anno precedente (riga 0020). Nei casi in cui vi sia un cambiamento sostanziale come indicato nell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033, l'importo segnalato è il requisito relativo alle spese fisse generali imposto dall'autorità competente a norma di tale articolo. Nei casi specificati all'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033, l'importo da segnalare è costituito dalle spese fisse generali previste dell'anno in corso (riga 0200).
0020	Spese fisse generali di esercizio dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento segnalano le spese fisse generali dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili.
0030	Totale delle spese dell'anno precedente dopo la distribuzione degli utili Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. È segnalato l'importo dopo la distribuzione degli utili.
0040	Di cui: spese fisse sostenute da terzi per conto delle imprese di investimento Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033.
0050	(-) Totale deduzioni Oltre agli elementi per la deduzione di cui all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033, dal totale delle spese sono dedotti anche gli elementi seguenti, se inclusi nelle spese totali conformemente alla disciplina contabile pertinente: a) le provvigioni, le commissioni di collocamento e gli altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell'esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l'adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione; b) gli interessi pagati ai clienti sul denaro dei clienti, qualora non sussista alcun obbligo di pagamento di tali interessi; c) le spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell'impresa di investimento; d) le perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari;

	e) i pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l'impresa di investimento è tenuta a trasferire all'impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio; f) i versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013; g) le spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0060	(-) Bonus per il personale e altra retribuzione Articolo 13, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. I bonus per il personale e altra retribuzione sono considerati dipendenti dall'utile netto dell'impresa di investimento nell'anno in questione se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti: h) i bonus per il personale o altra retribuzione da dedurre sono già stati versati ai dipendenti nell'anno precedente l'anno di pagamento, o il pagamento dei bonus per il personale o altra retribuzione ai dipendenti non avrà alcuna incidenza sulla posizione patrimoniale dell'impresa nell'anno di pagamento; i) per quanto riguarda l'anno in corso e gli anni futuri, l'impresa non è tenuta a concedere o assegnare ulteriori bonus o altri pagamenti sotto forma di retribuzione, a meno che non realizzi un utile netto in quell'anno.
0070	(-) Quote di partecipazione agli utili netti per dipendenti, amministratori e soci Articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Le quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci sono calcolate sulla base degli utili netti.
0080	(-) Altri pagamenti discrezionali di utili e retribuzione variabile Articolo 13, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033.
0090	(-) Commissioni e provvigioni pagabili condivise Articolo 13, paragrafo 4, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.
0100	(-) Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali e addebitati ai clienti Provvigioni, commissioni di collocamento e altri oneri pagati alle controparti centrali, alle borse, ad altre sedi di negoziazione e ai broker intermedi ai fini dell'esecuzione, della registrazione o della compensazione delle operazioni, solo se direttamente trasferiti e addebitati ai clienti. Non sono compresi le provvigioni e gli altri oneri necessari per mantenere l'adesione o far fronte in altro modo agli obblighi finanziari di ripartizione delle perdite nei confronti delle controparti centrali, delle borse e di altre sedi di negoziazione.
0110	(-) Provvigioni per gli agenti collegati Articolo 13, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033.
0130	(-) Spese non ricorrenti da attività non ordinarie Articolo 13, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033.
0140	(-) Spese fiscali Spese fiscali se dovute in relazione agli utili di esercizio dell'impresa di investimento.
0150	(-) Perdite derivanti dalla negoziazione per conto proprio di strumenti finanziari Significato sufficientemente chiaro.

0160	(-) Accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti Pagamenti relativi ad accordi di trasferimento dei profitti e delle perdite basati su contratti, in virtù dei quali l'impresa di investimento è tenuta a trasferire all'impresa madre, dopo la redazione del bilancio di esercizio, il suo risultato di esercizio.
0170	(-) Spese per materie prime I negozianti per conto proprio di merci e di quote di emissioni possono dedurre le spese per materie prime connesse alla negoziazione di derivati della merce sottostante da parte di un'impresa di investimento.
0180	(-) Versamenti a un fondo per rischi bancari generali Versamenti a un fondo per rischi bancari generali ai sensi dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0190	(-) Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri Spese relative a elementi che sono già stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
0200	Spese fisse generali previste dell'anno in corso Proiezione delle spese fisse generali per l'anno in corso dopo la distribuzione degli utili.
0210	Variazione delle spese fisse generali (%) L'importo è segnalato come il valore assoluto di: [(spese fisse generali di esercizio dell'anno in corso) - (spese fisse generali previste dell'anno precedente)]/(spese fisse generali di esercizio dell'anno precedente)]

2 IMPRESE DI INVESTIMENTO PICCOLE E NON INTERCONNESSE

2.1. I 05.00 — LIVELLO DI ATTIVITÀ — REVISIONE DELLE SOGLIE (I 5)

2.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Attività gestite (combinare) Articolo 12, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l'impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le imprese di investimento comprendono le attività discrezionali e non discrezionali gestite. L'importo segnalato è l'importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell'applicazione dei coefficienti pertinenti.
0020	Ordini dei clienti (combinati) trattati — operazioni a pronti Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l'impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato è l'importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell'applicazione dei coefficienti pertinenti.

0030	Ordini dei clienti (combinati) trattati — derivati Articolo 12, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l'impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato è l'importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell'applicazione dei coefficienti pertinenti.
0040	Attività salvaguardate e gestite Articolo 12, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato è l'importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell'applicazione dei coefficienti pertinenti.
0050	Denaro dei clienti detenuto Articolo 12, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato è l'importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell'applicazione dei coefficienti pertinenti.
0060	Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti e operazioni su derivati Articolo 12, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato è l'importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell'applicazione dei coefficienti pertinenti.
0070	Rischio di posizione netta Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato è l'importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell'applicazione dei coefficienti pertinenti.
0080	Margine di compensazione fornito Articolo 12, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato è l'importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell'applicazione dei coefficienti pertinenti.
0090	Default della controparte della negoziazione Articolo 12, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2019/2033. L'importo segnalato è l'importo che sarebbe utilizzato per il calcolo dei fattori K prima dell'applicazione dei coefficienti pertinenti.
0100	Totale (combinato) delle attività in bilancio e fuori bilancio Articolo 12, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l'impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0110	Ricavi totali lordi annuali combinati Articolo 12, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2019/2033. Se l'impresa di investimento segnalante fa parte di un gruppo, il valore segnalato è determinato su base combinata per tutte le imprese di investimento che fanno parte del gruppo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è (riga 0120 + riga 0130).

0120	Ricavi totali lordi annuali Valore dei ricavi totali lordi annuali esclusi i ricavi lordi generati all'interno del gruppo ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0130	(-) parte infragruppo dei ricavi lordi annuali Valore dei ricavi lordi generati all'interno del gruppo di imprese di investimento ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0140	Di cui: ricavi dalla ricezione e trasmissione di ordini Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0150	Di cui: ricavi dall'esecuzione di ordini per conto dei clienti Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0160	Di cui: ricavi dalla negoziazione per conto proprio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0170	Di cui: ricavi dalla gestione del portafoglio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0180	Di cui: ricavi dalla consulenza in materia di investimenti Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0190	Di cui: ricavi dall'assunzione a fermo di strumenti finanziari/dal collocamento sulla base di un impegno irrevocabile Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0200	Di cui: ricavi dal collocamento senza impegno irrevocabile Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0210	Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0220	Di cui: ricavi dalla gestione di sistemi organizzati di negoziazione Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 2, della direttiva 2014/65/UE.
0230	Di cui: ricavi dalla custodia e amministrazione di strumenti finanziari Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033.

	Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0240	Di cui: ricavi dalla concessione di crediti o prestiti agli investitori Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0250	Di cui: ricavi dalla consulenza alle imprese in materia di struttura del capitale, di strategia industriale e di questioni connesse nonché dalla consulenza e dai servizi concernenti le concentrazioni e l'acquisto di imprese Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0260	Di cui: ricavi da servizi di cambio Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0270	Di cui: ricerca in materia di investimenti e analisi finanziaria Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0280	Di cui: ricavi da servizi connessi con l'assunzione a fermo Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.
0290	Di cui: servizi di investimento e attività accessorie collegati agli strumenti derivati Articolo 54, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 3, della direttiva 2014/65/UE.

3 REQUISITI DI LIQUIDITÀ

3.1 I 09.01 — REQUISITI DI LIQUIDITÀ (I 9.1)

3.1.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Requisito di liquidità Articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033.
0020	Garanzie per i clienti Articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033. Il valore segnalato è l'1,6 % dell'importo totale delle garanzie fornite ai clienti ai sensi dell'articolo 45 del regolamento (UE) 2019/2033.
0030	Attività liquide totali Articolo 43, paragrafo 1, lettera a), e articolo 43, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Le attività liquide totali sono segnalate dopo l'applicazione dei coefficienti di scarto pertinenti.

ALLEGATO V

Parte I: Modello unico di punti di dati (DPM)

Tutte le voci (data item) riportate negli allegati del presente regolamento devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati, affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità competenti siano uniformi.

Il DPM risponde ai criteri seguenti:

- a) fornisce una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate negli allegati I, III e VIII;
- b) indica tutti i fenomeni aziendali di cui agli allegati da I a IV e da VIII a IX;
- c) fornisce un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;
- d) presenta metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati;
- e) prevede definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il fenomeno;
- f) riporta tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle segnalazioni che permettano di ottenere dati di vigilanza uniformi.

Parte II: Regole di convalida

Alle voci riportate negli allegati del presente regolamento devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati.

Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:

- a) stabiliscono il nesso logico tra punti di dati pertinenti;
 - b) prevedono filtri e condizioni preliminari che definiscono la serie di dati cui si applica la regola di convalida;
 - c) verificano la coerenza dei dati segnalati;
 - d) verificano l'esattezza dei dati segnalati;
 - e) fissano i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l'informazione non sia segnalata.
-

ALLEGATO 6

INFORMATIVA SUI MODELLI RELATIVI AI FONDI PROPRI

INFORMATIVA DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO			
Numero del modello	Codice del modello	Nome	Riferimento normativo
		FONDI PROPRI	
1	I CC1	COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI REGOLAMENTARI	Articolo 49, paragrafo 1, lettera c)
2	I CC2	RICONCILIAZIONE DEI FONDI PROPRI CON IL BILANCIO SOTTOPOSTO A REVISIONE CONTABILE	Articolo 49, paragrafo 1, lettera a)
3	I CCA	CARATTERISTICHE PRINCIPALI DEI FONDI PROPRI	Articolo 49, paragrafo 1, lettera b)

Modello EU IF CC1.01 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse)

		a)	b)
		Importi	Fonte basata su numeri di riferimento/lettere dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve			
1	FONDI PROPRI		
2	CAPITALE DI CLASSE 1		
3	CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1		
4	Strumenti di capitale interamente versati		
5	Sovraprezzo azioni		
6	Utili non distribuiti		
7	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate		
8	Altre riserve		
9	Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1		
10	Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali		
11	Altri fondi		
12	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1		
13	(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1		
14	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente		
15	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente		
16	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente		
17	(-) Perdite relative all'esercizio in corso		
18	(-) Avviamento		
19	(-) Altre attività immateriali		
20	(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali		
21	(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri		
22	(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri		
23	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo		
24	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo		
25	(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite		

26	(-) Altre deduzioni		
27	Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti		
28	CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1		
29	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente		
30	Sovrapprezzo azioni		
31	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1		
32	(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1		
33	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente		
34	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente		
35	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente		
36	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo		
37	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo		
38	(-) Altre deduzioni		
39	Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti		
40	CAPITALE DI CLASSE 2		
41	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente		
42	Sovrapprezzo azioni		
43	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2		
44	(-) Strumenti propri di capitale di classe 2		
45	(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente		
46	(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente		
47	(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente		
48	(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo		
49	(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo		
50	Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti		

Modello EU IF CC1.02 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento piccole e non interconnesse)

		a)	b)
		Importi	Fonte basata su numeri di riferimento/lettere dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve			
1	FONDI PROPRI		
2	CAPITALE DI CLASSE 1		
3	CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1		
4	Strumenti di capitale interamente versati		
5	Sovrapprezzo azioni		
6	Utili non distribuiti		
7	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate		
8	Altre riserve		
9	Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali		
10	Altri fondi		
11	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1		
12	(-) Perdite relative all'esercizio in corso		
13	(-) Avviamento		
14	(-) Altre attività immateriali		
15	(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali		
16	(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri		
17	(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri		
18	(-) Altre deduzioni		
19	Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti		
20	CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1		
21	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente		
22	Sovrapprezzo azioni		
23	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1		
24	Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti		

25	CAPITALE DI CLASSE 2		
26	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente		
27	Sovrapprezzo azioni		
28	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2		
29	Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti		

Modello EU IF CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari (verifica del capitale del gruppo)

		a)	b)
		Importi	Fonte basata su numeri di riferimento/lettere dello stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile
Capitale primario di classe 1 (CET1): strumenti e riserve			
1	FONDI PROPRI		
2	CAPITALE DI CLASSE 1		
3	CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1		
4	Strumenti di capitale interamente versati		
5	Sovrapprezzo azioni		
6	Utili non distribuiti		
7	Utili non distribuiti di anni precedenti		
8	Utile o perdita ammissibile		
9	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate		
10	Altre riserve		
11	Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali		
12	Altri fondi		
13	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1		
14	(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1		
15	(-) Perdite relative all'esercizio in corso		
16	(-) Avviamento		
17	(-) Altre attività immateriali		

18	(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali		
19	(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri		
20	(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri		
21	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo		
22	(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite		
23	(-) Altre deduzioni		
24	Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti		
25	CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1		
26	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente		
27	Sovrapprezzo azioni		
28	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1		
29	(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1		
30	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo		
31	(-) Altre deduzioni		
32	Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti		
33	CAPITALE DI CLASSE 2		
34	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente		
35	Sovrapprezzo azioni		
36	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2		
37	(-) Strumenti propri di capitale di classe 2		
38	(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo		
39	Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti		

Modello EU ICC2 — Fondi propri: riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile

Modello flessibile.

Le righe devono corrispondere allo stato patrimoniale incluso nel bilancio sottoposto a revisione contabile dell'impresa di investimento.

Le colonne sono mantenute fisse, a meno che l'impresa di investimento abbia lo stesso perimetro di consolidamento contabile e regolamentare, nel qual caso i volumi devono essere indicati solo nella colonna a).

		a	b	c
		Stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato/sottoposto a revisione contabile	Nel perimetro di consolidamento regolamentare	Riferimento incrociato a EU IF CC1
		Alla fine del periodo	Alla fine del periodo	
Attività — Ripartizione per classi di attività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato/sottoposto a revisione contabile				
1				
2				
3				
4				
5				
xxx	Totale attività			
Passività — Ripartizione per classi di passività secondo lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato/sottoposto a revisione contabile				
1				
2				
3				
4				
xxx	Totale passività			
Capitale proprio				
1				
2				
3				
xxx	Capitale proprio totale			

Modello EU I CCA — Fondi propri: caratteristiche principali degli strumenti propri emessi dall'impresa

		a
		Testo libero
1	Emittente	
2	Identificativo unico (ad es. CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati)	
3	Collocamento pubblico o privato	
4	Legislazione applicabile allo strumento	
5	Tipo di strumento (i tipi devono essere specificati per ciascuna giurisdizione)	
6	Importo rilevato nel capitale regolamentare (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento per la segnalazione)	
7	Importo nominale dello strumento	
8	Prezzo di emissione	
9	Prezzo di rimborso	
10	Classificazione contabile	
11	Data di emissione originaria	
12	Irredimibile o a scadenza	
13	Data di scadenza originaria	
14	Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza	
15	Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso	
16	Date successive di rimborso anticipato, se del caso	
	<i>Cedole/dividendi</i>	
17	Cedole/dividendi fissi o variabili	
18	Tasso della cedola ed eventuale indice collegato	
19	Presenza di un "dividend stopper"	
20	Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo)	
21	Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di importo)	
22	Presenza di "step up" o di altro incentivo al rimborso	
23	Non cumulativo o cumulativo	
24	Convertibile o non convertibile	
25	Se convertibile, eventi che determinano la conversione	
26	Se convertibile, integralmente o parzialmente	
27	Se convertibile, tasso di conversione	
28	Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa	
29	Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile	
30	Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito	
31	Meccanismi di svalutazione	
32	In caso di svalutazione, eventi che la determinano	
33	In caso di svalutazione, svalutazione totale o parziale	
34	In caso di svalutazione, svalutazione permanente o temporanea	
35	In caso di svalutazione temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione	
36	Caratteristiche non conformi oggetto di disposizioni transitorie	
37	In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi	
38	Link alla versione integrale dei termini e delle condizioni dello strumento (segnalazione)	

(1) Inserire "N/A" se l'informazione non si applica

ALLEGATO VII

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEI MODELLI PER L'INFORMATIVA SUI FONDI PROPRI

Modelli EU I CC1.01, EU I CC1.02 e EU I CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari

1. Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare il modello EU I CC1 di cui all'allegato VI conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettere a) e c), del regolamento (UE) 2019/2033.
2. Le imprese di investimento compilano la colonna b) per spiegare la fonte di ogni input principale, che deve contenere un rimando alle righe corrispondenti del modello EU I CC2.
3. Le imprese di investimento includono nella descrizione che accompagna il modello una descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033 e degli strumenti e delle deduzioni cui si applicano tali restrizioni. Spiegano inoltre le principali variazioni degli importi indicati rispetto ai precedenti periodi di informativa.
4. Il presente modello è fisso e le imprese di investimento lo pubblicano esattamente nello stesso formato di cui all'allegato VI.
5. Le imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.01 di cui all'allegato VI. Le imprese di investimento piccole e non interconnesse che emettono strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.02 di cui all'allegato VI.

Modello EU I CC1.01 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento diverse dalle imprese piccole e non interconnesse)

Riferimenti giuridici e istruzioni	
Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1	Fondi propri Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un'impresa di investimento consistono nella somma del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2. Questa riga è la somma delle righe 2 e 40.
2	Capitale di classe 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. Questa riga è la somma delle righe 3 e 28.
3	Capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 4 a 12 e 27.
4	Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

	Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.
5	Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
6	Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell'anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.
7	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
8	Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo va indicato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.
9	Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 Somma di tutti gli importi degli interessi di minoranza delle filiazioni compresi nel capitale primario di classe 1 consolidato.
10	Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013.
11	Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.
12	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È indicata la somma totale delle righe 13 e da 17 a 26.
13	(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono indicate in questa riga.

	L'importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
14	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall'impresa di investimento.
15	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti dall'impresa di investimento.
16	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013.
17	(-) Perdite relative all'esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
18	(-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013.
19	(-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.
20	(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
21	(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
22	(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.

23	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013.
24	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013.
25	(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
26	(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
27	Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti a interessi di minoranza aggiuntivi (articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013); — altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie; — altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 4 a 26. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
28	CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 29 a 31 e 39.
29	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
30	Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile.

	Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
31	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe 32 e da 36 a 38.
32	(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
33	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti direttamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
34	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti indirettamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
35	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti sinteticamente Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
36	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
37	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
38	(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe di cui sopra.
39	Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013);

	— strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato, compreso anche il capitale emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva nel capitale aggiuntivo di classe 1 di strumenti emessi da filiazioni (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie; — altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 <i>bis</i>, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l'importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l'importo necessario per aumentare a zero l'importo segnalato nella riga 28 e corrisponde all'opposto dell'eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 38; — altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 29 a 38. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
40	CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 41 a 43 e 50.
41	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
42	Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
43	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013.
44	(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.

	Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono indicate in questa riga. L'importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
45	(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti direttamente Articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.
46	(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti indirettamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 114, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.
47	(-) Strumenti di capitale di classe 2 detenuti sinteticamente Articolo 4, paragrafo 1, punto 126, articolo 63, lettera b), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013.
48	(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
49	(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente ha un investimento significativo Articolo 4, paragrafo 1, punto 27, articolo 66, lettera d), e articoli 68, 69 e 79 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono dedotte integralmente le partecipazioni detenute dall'ente in strumenti del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario (così come definiti nell'articolo 4, paragrafo 1, punto 27, del regolamento (UE) n. 575/2013) in cui l'impresa di investimento ha un investimento significativo.
50	Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale di classe 2 (articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusa nel capitale di classe 2 consolidato, compreso anche il capitale di classe 2 ammissibile emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie; — altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 <i>bis</i>, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l'importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l'importo necessario per aumentare a zero l'importo segnalato nella riga 40;

	— altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 41 a 49. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

Modello EU I CC1.02 — Composizione dei fondi propri regolamentari (imprese di investimento piccole e non interconnesse)

Riferimenti giuridici e istruzioni	
Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1	Fondi propri Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un'impresa di investimento consistono nella somma del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2. È indicata la somma totale delle righe 2 e 25.
2	Capitale di classe 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1. È indicata la somma totale delle righe 3 e 20.
3	Capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 4 a 11 e 19.
4	Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.
5	Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».

6	Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell'anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.
7	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
8	Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo va indicato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.
9	Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013.
10	Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.
11	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È indicata la somma totale delle righe da 12 a 18.
12	(-) Perdite relative all'esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
13	(-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013.
14	(-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.
15	(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
16	(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

17	(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
18	(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
19	Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti a interessi di minoranza aggiuntivi (articoli 479 e 480 del regolamento (UE) n. 575/2013); — altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie; — altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 4 a 18. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
20	CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 21 a 24.
21	Capitale interamente versato, emesso direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
22	Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
23	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013.
24	Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:

	— aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 83, 85 e 86 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi del capitale di classe 1 ammissibile delle filiazioni inclusa nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato, compreso anche il capitale emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva nel capitale aggiuntivo di classe 1 di strumenti emessi da filiazioni (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti del capitale di classe 1 ammissibile incluso nel capitale aggiuntivo di classe 1 consolidato dovuti a disposizioni transitorie; — altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 <i>bis</i>, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l'importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l'importo necessario per aumentare a zero l'importo segnalato nella riga 20 e corrisponde all'opposto dell'eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 18; — altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 21 a 23. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
25	CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 26 a 29.
26	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
27	Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
29	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013.
30	Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti:

	— aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — strumenti emessi da filiazioni che sono riconosciuti nel capitale di classe 2 (articoli 83, 87 e 88 del regolamento (UE) n. 575/2013): somma di tutti gli importi dei fondi propri ammissibili delle filiazioni inclusa nel capitale di classe 2 consolidato, compreso anche il capitale di classe 2 ammissibile emesso da una società veicolo (articolo 83 del regolamento (UE) n. 575/2013); — aggiustamenti transitori dovuti all'inclusione aggiuntiva di strumenti emessi da filiazioni nel capitale di classe 2 (articolo 480 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti dei fondi propri ammissibili inclusi nel capitale di classe 2 consolidato dovuti a disposizioni transitorie; — altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 <i>bis</i>, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l'importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l'importo necessario per aumentare a zero l'importo segnalato nella riga 25; — altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 26 a 28. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

Modello EU I CC1.03 — Composizione dei fondi propri regolamentari (verifica del capitale del gruppo)

6. I soggetti di cui all'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/2033 che beneficiano dell'applicazione dello stesso articolo pubblicano le informazioni sulla composizione dei fondi propri conformemente al modello EU I CC1.03 e alle istruzioni seguenti.

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
1	FONDI PROPRI Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un'impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2.
2	CAPITALE DI CLASSE 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.
3	CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.
4	Strumenti di capitale versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

	Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.
5	Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
6	Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell'anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili.
7	Utili non distribuiti di anni precedenti Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile».
8	Utile o perdita ammissibile Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni. Le perdite sono invece dedotte dal capitale primario di classe 1 come previsto dall'articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
9	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
10	Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo va indicato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.
11	Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013.

12	Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.
13	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 È indicata la somma totale delle righe da 14 a 23.
14	(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L'importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
15	(-) Perdite relative all'esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
16	(-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013.
17	(-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.
18	(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
19	(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
20	(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
21	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013.

22	(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
23	(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
24	Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013); — altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie; — altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 4 a 23. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
25	CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 26 a 28 e 32.
26	Strumenti di capitale versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
27	Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
28	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 29 a 31.
29	(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013.

	Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
30	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
31	(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle deduzioni a norma dell'articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe 0340 o 0380 di cui sopra.
32	Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 <i>bis</i>, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l'importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l'importo necessario per aumentare a zero l'importo segnalato nella riga 0300 e corrisponde all'opposto dell'eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 23; — altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 26 a 31. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
33	CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È indicata la somma totale delle righe da 34 a 36 e 39.
34	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo da indicare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.

35	Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da indicare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
36	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013.
37	(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono indicate in questa riga. L'importo da indicare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
38	(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'ente non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
39	Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 <i>bis</i>, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l'importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l'importo necessario per aumentare a zero l'importo segnalato nella riga 33; — altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 34 a 38. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

Modello EU I CC2 — Riconciliazione dei fondi propri regolamentari con lo stato patrimoniale nel bilancio sottoposto a revisione contabile

7. Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare il modello EU I CC2 di cui all'allegato VI conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

8. Le imprese di investimento pubblicano lo stato patrimoniale incluso nel bilancio pubblicato. Il bilancio è sottoposto a revisione contabile ai fini dell'informativa di fine esercizio.
9. Le righe del modello sono flessibili e sono pubblicate dalle imprese di investimento conformemente al loro bilancio. Gli elementi dei fondi propri nei bilanci sottoposti a revisione contabile includono tutti gli elementi che sono componenti dei fondi propri regolamentari o che ne sono dedotti, tra cui patrimonio netto, passività quali debiti, o altre voci dello stato patrimoniale che influenzano i fondi propri regolamentari, quali attività immateriali, avviamento, attività fiscali differite. Le imprese di investimento espandono gli elementi dei fondi propri dello stato patrimoniale come necessario per assicurare che tutte le componenti incluse nel modello per l'informativa sulla composizione dei fondi propri (modello EU I CC1) figurino separatamente. Le imprese di investimento espandono gli elementi dello stato patrimoniale solo fino al livello di granularità necessario per ricavare le componenti richieste dal modello EU I CC1. L'informativa è proporzionata alla complessità dello stato patrimoniale dell'impresa di investimento.
10. Le colonne sono fisse e sono indicate come segue:
 - a. colonna a: le imprese di investimento riportano i dati dello stato patrimoniale incluso nel bilancio sottoposto a revisione contabile conformemente all'ambito del consolidamento contabile;
 - b. colonna b: le imprese di investimento pubblicano le cifre corrispondenti all'ambito del consolidamento regolamentare;
 - c. colonna c: le imprese di investimento includono il riferimento incrociato tra la voce relativa ai fondi propri nel modello EU I CC2 e le voci pertinenti nel modello per l'informativa sui fondi propri EU I CC1. Il riferimento nella colonna c del modello EU I CC2 sarà collegato al riferimento contenuto nella colonna b del modello EU I CC1.
11. Nei casi seguenti in cui l'ambito del consolidamento contabile delle imprese di investimento e l'ambito del consolidamento regolamentare sono esattamente gli stessi, è compilata solo la colonna a) e questo fatto è chiaramente indicato:
 - d. quando le imprese di investimento rispettano gli obblighi di cui alla parte sei del regolamento (UE) 2019/2033 relativi ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento su base consolidata, ma l'ambito e il metodo di consolidamento utilizzati per lo stato patrimoniale nel bilancio sono identici all'ambito e al metodo di consolidamento definiti in conformità del regolamento (UE) 2019/2033, parte uno, titolo II, capo 2, e le imprese di investimento dichiarano esplicitamente l'assenza di differenze tra i rispettivi ambiti e metodi di consolidamento nella descrizione che accompagna il modello;
 - e. quando le imprese di investimento rispettano gli obblighi di cui alla parte sei del regolamento (UE) 2019/2033 su base individuale.

Tabella EU I CCA — Principali caratteristiche degli strumenti propri emessi dall'impresa

12. Le imprese di investimento applicano le istruzioni fornite nel presente allegato per compilare la tabella EU I CCA di cui all'allegato VI conformemente all'articolo 49, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
13. Le imprese di investimento compilano la tabella EU I CCA per le categorie seguenti: strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2.
14. Le tabelle comprendono colonne separate con le caratteristiche di ciascuno strumento regolamentare di fondi propri. Nei casi in cui differenti strumenti di capitale di una stessa categoria presentino caratteristiche identiche, le imprese di investimento possono compilare soltanto una colonna con tali caratteristiche identiche e indicare le emissioni a cui le caratteristiche identiche si riferiscono.

Istruzioni per la compilazione della tabella «Principali caratteristiche degli strumenti propri emessi dall'impresa»	
Numero di riga	Spiegazione
1	Emittente Indicare il soggetto giuridico emittente. <i>Testo libero</i>

2	Identificativo unico (ad esempio CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati) Identificativo unico (ad esempio, identificativo CUSIP, ISIN o Bloomberg per i collocamenti privati). <i>Testo libero</i>
3	Collocamento pubblico o privato Specificare se lo strumento è stato collocato pubblicamente o privatamente. <i>Selezionare dal menu: [Pubblico] [Privato]</i>
4	Legislazione applicabile allo strumento Specificare la legislazione applicabile allo strumento. <i>Testo libero</i>
5	Tipo di strumento (i tipi devono essere specificati per ciascuna giurisdizione) Specificare il tipo di strumento, che varia in funzione della giurisdizione. <i>Per gli strumenti di capitale primario di classe 1, selezionare la denominazione dello strumento nell'elenco del capitale primario di classe 1 pubblicato dall'ABE.</i> <i>Per gli altri strumenti, selezionare dal: menu di opzioni fornito alle imprese di investimento da ciascuna giurisdizione — Inserire i riferimenti giuridici agli articoli del regolamento (UE) 2019/2033 per ciascun tipo di strumento.</i>
6	Importo rilevato nel capitale regolamentare (moneta in milioni, alla più recente data di riferimento) Specificare l'importo rilevato nei fondi propri regolamentari (importo totale dello strumento rilevato prima delle disposizioni transitorie per il livello pertinente dell'informativa — moneta utilizzata per gli obblighi di segnalazione). <i>Testo libero: specificare in particolare se alcune parti degli strumenti sono in classi diverse di fondi propri regolamentari e se l'importo rilevato nei fondi propri regolamentari è diverso dall'importo emesso.</i>
7	Importo nominale dello strumento Importo nominale dello strumento (nella moneta di emissione e nella moneta utilizzata per gli obblighi di segnalazione). <i>Testo libero</i>
8	Prezzo di emissione Prezzo di emissione dello strumento. <i>Testo libero</i>
9	Prezzo di rimborso Prezzo di rimborso dello strumento. <i>Testo libero</i>
10	Classificazione contabile Specificare la classificazione contabile. <i>Selezionare dal menu: [Patrimonio netto] [Passività - costo ammortizzato] [Passività - opzione del valore equo] [Interessi di minoranza in filiazioni consolidate]</i>
11	Data di emissione originaria Specificare la data di emissione. <i>Testo libero</i>

12	Irredimibile o a scadenza Specificare se a scadenza o irredimibile. <i>Selezionare dal menu: [Irredimibile] [A scadenza]</i>
13	Data di scadenza originaria Per gli strumenti a scadenza, specificare la data originaria di scadenza (giorno, mese e anno). Per gli strumenti irredimibili, inserire la dicitura «privo di scadenza». <i>Testo libero</i>
14	Rimborso anticipato a discrezione dell'emittente soggetto ad approvazione preventiva dell'autorità di vigilanza Specificare se esiste un'opzione di rimborso anticipato a discrezione dell'emittente (tutti i tipi di opzioni di rimborso anticipato). <i>Selezionare dal menu: [Si] [No]</i>
15	Data del rimborso anticipato facoltativo, date del rimborso anticipato eventuale e importo del rimborso Per gli strumenti con opzioni di rimborso anticipato a discrezione dell'emittente, specificare la data del primo rimborso anticipato se lo strumento prevede un rimborso anticipato ad una data prestabilita (giorno, mese e anno) e, inoltre, indicare se lo strumento prevede l'opzione di rimborso anticipato legata a eventi fiscali e/o regolamentari. Specificare anche il prezzo di rimborso. Contribuisce a valutare la stabilità dello strumento. <i>Testo libero</i>
16	Date successive di rimborso anticipato, se del caso Specificare l'esistenza e la frequenza delle successive date di rimborso anticipato, se del caso. Contribuisce a valutare la stabilità dello strumento. <i>Testo libero</i>
17	Cedole/dividendi fissi o variabili Specificare se le cedole/i dividendi sono: fissi nell'arco della vita dello strumento, variabili nell'arco della vita dello strumento, attualmente fissi ma destinati a divenire variabili in futuro o attualmente variabili ma destinati a divenire fissi in futuro. <i>Selezionare dal menu: [Fissi], [Variabili], [Da fissi a variabili], [Da variabili a fissi]</i>
18	Tasso della cedola ed eventuale indice collegato Specificare il tasso della cedola dello strumento ed eventuali indici di riferimento cui è collegato il tasso della cedola/del dividendo. <i>Testo libero</i>
19	Presenza di un «dividend stopper» Specificare se il non pagamento di cedole o dividendi sullo strumento comporta il divieto di pagamento di dividendi sulle azioni ordinarie (presenza di un meccanismo di «dividend stopper»). <i>Selezionare dal menu: [Si] [No]</i>
20	Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale o obbligatorio (in termini di tempo) Specificare se l'emittente gode di discrezionalità piena, parziale o nulla nel decidere in merito al pagamento della cedola/del dividendo. Se l'ente gode in qualunque circostanza della piena discrezionalità di annullare il pagamento delle cedole/dei dividendi, selezionare «pienamente discrezionale» (anche in presenza di «dividend stopper» che non impediscono all'ente di annullare i pagamenti relativi allo strumento). Se l'annullamento del pagamento è sottoposto a determinate condizioni (ad esempio fondi propri al di sotto di una determinata soglia), selezionare «parzialmente discrezionale». Se l'ente non può annullare il pagamento se non in caso di insolvenza, selezionare «obbligatorio».

	<i>Selezionare dal menu: [Pienamente discrezionale] [Parzialmente discrezionale] [Obbligatorio]</i> <i>Testo libero (specificare i motivi di discrezionalità, l'esistenza di «dividend pusher», di «dividend stopper» e di ACSM — Alternative Coupon Satisfaction Mechanism)</i>
21	Pienamente discrezionale, parzialmente discrezionale od obbligatorio (in termini di importo) Specificare se l'emittente gode di discrezionalità piena, parziale o nulla sull'importo della cedola/del dividendo. <i>Selezionare dal menu: [Pienamente discrezionale] [Parzialmente discrezionale] [Obbligatorio]</i>
22	Presenza di «step up» o di altro incentivo al rimborso Indicare la presenza di «step up» o altro incentivo al rimborso. <i>Selezionare dal menu: [Sì] [No]</i>
23	Non cumulativi o cumulativi Indicare se i dividendi/le cedole sono cumulativi o non cumulativi. <i>Selezionare dal menu: [Non cumulativo] [Cumulativo] [ACSM]</i>
24	Convertibile o non convertibile Specificare se lo strumento è convertibile o non convertibile. <i>Selezionare dal menu: [Convertibile] [Non convertibile]</i>
25	Se convertibile, eventi che determinano la conversione Specificare le condizioni alle quali lo strumento potrà essere convertito, compreso il punto di insostenibilità economica. Nel caso in cui la conversione possa essere attivata da una o più autorità, elencare le autorità in questione. Per ogni autorità, è indicato se la base giuridica che permette all'autorità di attivare la conversione è prevista dalle clausole del contratto relativo allo strumento (approccio contrattuale) o dalla normativa (approccio normativo). <i>Testo libero</i>
26	Se convertibile, integralmente o parzialmente Specificare se lo strumento sarà sempre convertito integralmente, potrà essere convertito integralmente o parzialmente, o sarà sempre convertito parzialmente. <i>Selezionare dal menu: [Sempre integralmente] [Integralmente o parzialmente] [Sempre parzialmente]</i>
27	Se convertibile, tasso di conversione Specificare il tasso di conversione nello strumento avente maggiore capacità di assorbimento delle perdite. <i>Testo libero</i>
28	Se convertibile, conversione obbligatoria o facoltativa Per gli strumenti convertibili, specificare se la conversione è obbligatoria o facoltativa. <i>Selezionare dal menu: [Obbligatoria] [Facoltativa] [N.d.] e [A scelta del possessore] [A scelta dell'emittente] [A scelta di entrambi, possessore ed emittente]</i>

29	Se convertibile, precisare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile Per gli strumenti convertibili, specificare il tipo di strumento nel quale la conversione è possibile. <i>Selezionare dal menu: [Capitale primario di classe 1] [Capitale aggiuntivo di classe 1] [Capitale di classe 2] [Altro]</i>
30	Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito Se convertibile, precisare l'emittente dello strumento nel quale viene convertito. <i>Testo libero</i>
31	Meccanismi di svalutazione Indicare se è presente un meccanismo di svalutazione (write-down). <i>Selezionare dal menu: [Sì] [No]</i>
32	In caso di svalutazione, eventi che la determinano Precisare gli eventi che determinano la svalutazione, compreso il punto di insostenibilità economica. Nel caso in cui la svalutazione possa essere attivata da una o più autorità, elencare le autorità in questione. Per ogni autorità, è indicato se la base giuridica che permette all'autorità di attivare la svalutazione è prevista dalle clausole del contratto relativo allo strumento (approccio contrattuale) o dalla normativa (approccio normativo). <i>Testo libero</i>
33	In caso di svalutazione, svalutazione totale o parziale Specificare se lo strumento sarà sempre svalutato integralmente, potrà essere svalutato parzialmente, o sarà sempre svalutato parzialmente. Contribuisce alla valutazione del livello di assorbimento delle perdite al momento della svalutazione. <i>Selezionare dal menu: [Sempre integralmente] [Integralmente o parzialmente] [Sempre parzialmente]</i>
34	In caso di svalutazione, svalutazione permanente o temporanea Per gli strumenti che prevedono meccanismi di svalutazione, specificare se la svalutazione sarà permanente o temporanea. <i>Selezionare dal menu: [Permanente] [Temporanea] [N.d.]</i>
35	In caso di svalutazione temporanea, descrizione del meccanismo di rivalutazione Descrivere il meccanismo di rivalutazione. <i>Testo libero</i>
36	Caratteristiche non conformi oggetto di disposizioni transitorie Specificare eventuali caratteristiche non conformi. Selezionare [Sì] o [No].
37	In caso affermativo, specificare le caratteristiche non conformi In caso di caratteristiche non conformi, specificare quali. <i>Testo libero</i>
38	Link alla versione integrale dei termini e delle condizioni dello strumento (segnalazione) Le imprese di investimento includono il collegamento ipertestuale al prospetto di emissione, comprese le condizioni dello strumento.

ALLEGATO VIII

SEGNALAZIONE DELLA VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO

MODELLI PER LE IMPRESE DI INVESTIMENTO			
Numero del modello	Codice del modello	Nome del modello/gruppo di modelli	Nome abbreviato
		VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO	
11.1	I 11.01	COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO	I11.1
11.2	I 11.02	STRUMENTI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO	I11.2
11.3	I 11.03	INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI	I11.3

I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1)

Riga	Voce	Importo
		0010
0010	FONDI PROPRI	
0020	CAPITALE DI CLASSE 1	
0030	CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1	
0040	Strumenti di capitale interamente versati	
0050	Sovraprezzo azioni	
0060	Utili non distribuiti	
0070	Utili non distribuiti di anni precedenti	
0080	Utile ammissibile	
0090	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate	
0100	Altre riserve	
0120	Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali	
0130	Altri fondi	
0145	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1	
0150	(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1	
0190	(-) Perdite relative all'esercizio in corso	
0200	(-) Avviamento	
0210	(-) Altre attività immateriali	
0220	(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali	
0230	(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri	
0240	(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri	
0250	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo	
0270	(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite	
0280	(-) Altre deduzioni	
0295	Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti	
0300	CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	
0310	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente	

0320	Sovrapprezzo azioni	
0335	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1	
0340	(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1	
0380	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa di investimento non ha un investimento significativo	
0400	(-) Altre deduzioni	
0415	Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti	
0420	CAPITALE DI CLASSE 2	
0430	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente	
0440	Sovrapprezzo azioni	
0455	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2	
0460	(-) Strumenti propri di capitale di classe 2	
0500	(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa madre non ha un investimento significativo	
0525	Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti	

I 11.02 — STRUMENTI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2)

		Importo
Riga	Voce	0010
0010	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento in cui l'impresa madre ha un investimento significativo	
0020	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento in cui l'impresa madre ha un investimento significativo	
0030	Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento in cui l'impresa madre ha un investimento significativo	
0040	Partecipazioni di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l'impresa madre detiene un investimento	
0050	Crediti subordinati di soggetti del settore finanziario appartenenti al gruppo di imprese di investimento	
0060	Passività potenziali a favore di soggetti del gruppo di imprese di investimento	
0070	Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni	

I 11.03: INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (I11.3)

Codice	Tipo di codice	Nome dell'impresa	Impresa madre/ filiazione	Paese	Investimenti dell'impresa madre					Passività potenziali dell'impresa madre a favore del soggetto	Requisiti di fondi propri totali	Requisito relativo ai fattori K															Requisiti relativi alle spese fisse generali		
					Capitale primario di classe 1	Capitale aggiuntivo di classe 1	Capitale di classe 2	Partecipazioni	Crediti subordinati			Capitale minimo permanente	Requisito relativo ai fattori K																
													Attività gestite	Denaro dei clienti detenuto — separato	Denaro dei clienti detenuto — non separato	Attività salvaguardate e gestite	Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti	Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati	Requisito relativo al rischio di posizione netta K	Margine di compensazione fornito	Default della controparte della negoziazione	Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti	Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati	Requisito relativo al rischio di concentrazione K					
0010	0020	0030	0040	0050	0060	0070	0080	0090	0100	0110	0120	0130	0140	0150	0160	0170	0180	0190	0200	0210	0220	0230	0240	0250	0260	0270			

ALLEGATO IX

SEGNALAZIONE DELLA VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO

Indice

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE	162
1 Struttura e convenzioni	162
1.1 Struttura	162
1.2 Convenzione di numerazione	162
1.3 Convenzione dei segni	162
PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI	163
1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO	163
1.1 Osservazioni generali	163
1.2 I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1)	163
1.2.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche	163
1.3 I 11.02 — REQUISITI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2)	169
1.3.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche	169
1.4 IF 11.03 INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (IF11.3)	170
1.4.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche	170

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

- 1 Struttura e convenzioni
- 1.1 Struttura
 1. La segnalazione della verifica del capitale del gruppo consta in tutto di due modelli:
 - a) composizione dei fondi propri;
 - b) strumenti di fondi propri.
 2. Per ciascun modello sono indicati i riferimenti giuridici. La presente parte del regolamento contiene ulteriori informazioni dettagliate sugli aspetti più generali della segnalazione di ciascun blocco di modelli, istruzioni relative a posizioni specifiche nonché norme di convalida.
- 1.2 Convenzione di numerazione
 3. Nel citare le colonne, le righe e le celle dei modelli, il documento si attiene alla convenzione di etichettatura di cui ai punti da 4 a 7. I codici numerici in questione sono ampiamente utilizzati nelle norme di convalida.
 4. Nelle istruzioni si applica lo schema generale di notazione seguente: {Modello; Riga; Colonna}.
 5. Per le convalide all'interno di un modello in cui sono utilizzati soltanto punti di dati del modello stesso, le annotazioni non contengono l'indicazione del modello: {Riga; Colonna}.
 6. Nei modelli con una sola colonna, sono indicate soltanto le righe: {Modello; Riga}.
 7. Un asterisco segnala che la convalida è effettuata per le righe o le colonne specificate in precedenza.
- 1.3 Convenzione dei segni
 8. Qualsiasi importo che aumenta i fondi propri o i requisiti di fondi propri o i requisiti di liquidità è segnalato come cifra positiva. Per contro, qualsiasi importo che riduce i fondi propri totali o i requisiti di fondi propri totali è segnalato come cifra negativa. Se l'intestazione della voce è preceduta da un segno negativo (-), significa che per quella voce non è prevista la segnalazione di cifre positive.

PARTE II: ISTRUZIONI RELATIVE AI MODELLI**1 FONDI PROPRI: LIVELLO, COMPOSIZIONE, REQUISITI E CALCOLO****1.1 Osservazioni generali**

10. La sezione relativa alla rassegna dei fondi propri riporta informazioni sui fondi propri detenuti dall'impresa di investimento e sui relativi requisiti di fondi propri. Consta di due modelli:

- a) il modello I 11.01 riporta la composizione dei fondi propri detenuti dall'impresa di investimento: capitale primario di classe 1 (CET1), capitale aggiuntivo di classe 1 (AT1) e capitale di classe 2 (T2);
- b) il modello I 11.02 riporta informazioni sui «requisiti di fondi propri» nel contesto della verifica del capitale del gruppo, ossia le partecipazioni infragruppo, le passività potenziali e i requisiti di fondi propri totali delle filiazioni;
- c) il modello I 11.03 riporta le informazioni pertinenti sui requisiti patrimoniali, sulle passività potenziali, sui crediti subordinati e sulle partecipazioni di soggetti del settore finanziario a livello di filiazione, scomposte per soggetto.

11. Le voci di questi modelli prescindono dagli aggiustamenti transitori. Ciò significa che le cifre (tranne nei casi in cui il requisito transitorio di fondi propri è specificamente indicato) sono calcolate in base alle disposizioni finali (ossia come se non esistessero disposizioni transitorie).

1.2 I 11.01 — COMPOSIZIONE DEI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.1)**1.2.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche**

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	FONDI PROPRI Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. I fondi propri di un'impresa di investimento consistono nella somma del suo capitale di classe 1 e di classe 2.
0020	CAPITALE DI CLASSE 1 Il capitale di classe 1 è la somma del capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1.
0030	CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 50 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0040	Strumenti di capitale interamente versati Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e articoli da 27 a 31 del regolamento (UE) n. 575/2013. Sono compresi gli strumenti di capitale delle società mutue e cooperative o di enti analoghi (articoli 27 e 29 del regolamento (UE) n. 575/2013). Non è compreso il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti. Gli strumenti di capitale sottoscritti dalle autorità pubbliche in situazioni di emergenza sono compresi se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 575/2013.

0050	Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
0060	Utili non distribuiti Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. Gli utili non distribuiti comprendono gli utili non distribuiti dell'anno precedente più gli utili di periodo o di fine esercizio ammissibili. È segnalata la somma totale delle righe 0070 e 0080.
0070	Utili non distribuiti di anni precedenti Articolo 4, paragrafo 1, punto 123, e articolo 26, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'articolo 4, paragrafo 1, punto 123, del regolamento (UE) n. 575/2013 definisce gli utili non distribuiti come «i profitti e le perdite portati a nuovo per destinazione del risultato finale di esercizio in virtù della disciplina contabile applicabile».
0080	Utile ammissibile Articolo 4, paragrafo 1, punto 121, articolo 26, paragrafo 2, e articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 consente di includere come utili non distribuiti gli utili di periodo o di fine esercizio, previo consenso delle autorità competenti, se sono soddisfatte alcune condizioni.
0090	Altre componenti di conto economico complessivo accumulate Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 26, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0100	Altre riserve Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 117, e articolo 26, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo va segnalato al netto di qualsiasi onere fiscale prevedibile al momento del calcolo.
0120	Aggiustamenti del capitale primario di classe 1 dovuti a filtri prudenziali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articoli da 32 a 35 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0130	Altri fondi Articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.
0145	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE PRIMARIO DI CLASSE 1 Articolo 8, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, e articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera i) di tale paragrafo.

	È segnalata la somma totale delle righe 0150 e da 0190 a 0280.
0150	(-) Strumenti propri di capitale primario di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera f), e articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale primario di classe 1 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 42 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
0190	(-) Perdite relative all'esercizio in corso Articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0200	(-) Avviamento Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 113, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0210	(-) Altre attività immateriali Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 4, paragrafo 1, punto 115, articolo 36, paragrafo 1, lettera b), e articolo 37, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Costituiscono altre attività immateriali le attività immateriali conformemente al principio contabile applicabile, meno l'avviamento, sempre conformemente al principio contabile applicabile.
0220	(-) Attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura e non derivano da differenze temporanee al netto delle associate passività fiscali Articolo 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0230	(-) Partecipazione qualificata al di fuori del settore finanziario che supera il 15 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0240	(-) Totale delle partecipazioni qualificate in imprese diverse da soggetti del settore finanziario che superano il 60 % dei fondi propri Articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0250	(-) Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa madre non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013.

	In questa riga, per impresa madre nell'Unione si intendono le imprese di investimento madri nell'Unione, le holding di investimento madri nell'Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un'impresa di investimento, un ente finanziario, un'impresa strumentale o un agente collegato.
0270	(-) Attività dei fondi pensione a prestazioni definite Articolo 9, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0280	(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle deduzioni a norma dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe da 0150 a 0270 di cui sopra.
0295	Capitale primario di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale primario di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 1, 2 e 3, e articoli da 484 a 487 del regolamento (UE) n. 575/2013); — altri aggiustamenti transitori del capitale primario di classe 1 (articoli da 469 a 478 e articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale primario di classe 1 dovuti a disposizioni transitorie; — altri elementi del capitale primario di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale primario di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0040 a 0280. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
0300	CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 61 del regolamento (UE) n. 575/2013.
0310	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera a), e articoli 52, 53 e 54 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
0320	Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 51, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».

0335	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1 Articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera d) di tale articolo. È segnalata la somma totale delle righe 0340, 0380 e 0400.
0340	(-) Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 52, paragrafo 1, lettera b), articolo 56, lettera a), e articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale aggiuntivo di classe 1 detenuti dall'impresa di investimento alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 57 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
0380	(-) Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa madre non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 56, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. In questa riga, per impresa madre nell'Unione si intendono le imprese di investimento madri nell'Unione, le holding di investimento madri nell'Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un'impresa di investimento, un ente finanziario, un'impresa strumentale o un agente collegato.
0400	(-) Altre deduzioni Somma di tutte le altre deduzioni a norma dell'articolo 56 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione delle deduzioni a norma dell'articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 non incluse in nessuna delle righe 0340 o 0380 di cui sopra.
0415	Capitale aggiuntivo di classe 1: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 4 e 5, e articoli da 484 a 487, 489 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — altri aggiustamenti transitori del capitale aggiuntivo di classe 1 (articoli 472, 473 <i>bis</i>, 474, 475, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1, dedotta dal capitale primario di classe 1 conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale aggiuntivo di classe 1 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 superino l'importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l'importo necessario per aumentare a zero l'importo segnalato nella riga 0300 e corrisponde all'opposto dell'eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 rispetto al capitale aggiuntivo di classe 1 incluso, tra le altre deduzioni, nella riga 0280; — altri elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 o deduzioni da un elemento del capitale aggiuntivo di classe 1 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0310 a 0400.

	Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.
0420	CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 71 del regolamento (UE) n. 575/2013. È segnalata la somma totale delle righe da 0430 a 0455 e 0525.
0430	Strumenti di capitale interamente versati, emessi direttamente Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera a), e articoli 63 e 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. L'importo da segnalare non comprende il sovrapprezzo azioni relativo agli strumenti.
0440	Sovrapprezzo azioni Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 62, lettera b), e articolo 65 del regolamento (UE) n. 575/2013. Il sovrapprezzo azioni ha lo stesso significato di cui al principio contabile applicabile. Gli importi da segnalare in questa riga sono la parte relativa agli «strumenti di capitale versati».
0455	(-) DEDUZIONI TOTALI DAL CAPITALE DI CLASSE 2 Articolo 66 del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione della lettera d) di tale articolo.
0460	(-) Strumenti propri di capitale di classe 2 Articolo 9, paragrafo 1, punto i), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 63, lettera b), punto i), articolo 66, lettera a), e articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Strumenti propri di capitale di classe 2 detenuti dall'ente o gruppo segnalante alla data di riferimento. Fatte salve le eccezioni di cui all'articolo 67 del regolamento (UE) n. 575/2013. Le partecipazioni azionarie incluse come «strumenti di capitale non ammissibili» non sono segnalate in questa riga. L'importo da segnalare comprende il sovrapprezzo azioni relativo alle azioni proprie.
0500	(-) Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario in cui l'impresa madre non ha un investimento significativo Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033. Articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013. In questa riga, per impresa madre nell'Unione si intendono le imprese di investimento madri nell'Unione, le holding di investimento madri nell'Unione, le società di partecipazione finanziaria mista madri nell'Unione o qualsiasi altra impresa madre che sia un'impresa di investimento, un ente finanziario, un'impresa strumentale o un agente collegato.

0525	Capitale di classe 2: altri elementi del capitale, deduzioni e aggiustamenti Questa riga riporta, se del caso, la somma degli elementi seguenti: — aggiustamenti transitori dovuti agli strumenti di capitale di classe 2 soggetti alla clausola grandfathering (articolo 483, paragrafi 6 e 7, e articoli 484, 486, 488, 490 e 491 del regolamento (UE) n. 575/2013); — altri aggiustamenti transitori del capitale di classe 2 (articoli 472, 473 <i>bis</i>, 476, 477, 478 e 481 del regolamento (UE) n. 575/2013): aggiustamenti delle deduzioni dal capitale di classe 2 dovuti a disposizioni transitorie; — eccedenza di deduzione dagli elementi del capitale di classe 2 rispetto al capitale di classe 2, dedotta dal capitale aggiuntivo di classe 1 conformemente all'articolo 56, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013: il capitale di classe 2 non può essere negativo, ma è possibile che le deduzioni dagli elementi del capitale di classe 2 superino l'importo degli elementi del capitale di classe 2 disponibili. In tal caso, questa voce rappresenta l'importo necessario per aumentare a zero l'importo segnalato nella riga 0420; — altri elementi del capitale di classe 2 o deduzioni da un elemento del capitale di classe 2 che non possono essere assegnati a una delle righe da 0430 a 0500. Questa riga non è utilizzata per includere nel calcolo dei coefficienti di solvibilità elementi del capitale o deduzioni non contemplati dal regolamento (UE) 2019/2033 o dal regolamento (UE) n. 575/2013.

1.3 I 11.02 — REQUISITI DI FONDI PROPRI — VERIFICA DEL CAPITALE DEL GRUPPO (I11.2)

1.3.1 Istruzioni relative a posizioni specifiche

Riga	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Strumenti di capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento nei quali l'impresa madre ha un investimento significativo Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0020	Strumenti di capitale aggiuntivo di classe 1 di soggetti del settore finanziario del gruppo di imprese di investimento nei quali l'impresa madre ha un investimento significativo Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l'articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0030	Strumenti di capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nei quali l'impresa madre ha un investimento significativo Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0040	Partecipazioni di soggetti del settore finanziario nel gruppo di imprese di investimento nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l'impresa madre detiene un investimento Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Questa riga include le partecipazioni dell'impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l'impresa madre detiene un investimento.

0050	Crediti subordinati di soggetti del settore finanziario appartenenti al gruppo di imprese di investimento Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Questa riga include i crediti subordinati dell'impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l'impresa madre detiene un investimento.
0060	Passività potenziali a favore di soggetti del gruppo di imprese di investimento Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0070	Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni In caso di applicazione dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.

1.4 IF 11.03 INFORMAZIONI SULLE FILIAZIONI (IF11.3)

10. In questo modello sono segnalati tutti i soggetti inclusi nell'ambito di applicazione della verifica del capitale del gruppo. È compresa anche l'impresa madre del gruppo stesso.

1.4.1. Istruzioni relative a posizioni specifiche

Colonne	Riferimenti giuridici e istruzioni
0010	Codice Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascun soggetto segnalato. Per le imprese di investimento e di assicurazione, il codice è il codice LEI. Per gli altri soggetti il codice è il codice LEI o, se non disponibile, un codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il codice deve sempre contenere un valore.
0020	Tipo di codice Il soggetto segnalante identifica il tipo di codice segnalato nella colonna 0010 come «tipo di codice LEI» o «tipo di codice nazionale». Indicare sempre il tipo di codice.
0030	Nome dell'impresa Nome dell'impresa inclusa nel consolidamento.
0040	Impresa madre/filiazione Indica se il soggetto segnalato nella riga è l'impresa madre del gruppo o una filiazione.
0050	Paese È segnalato il paese in cui è ubicata la filiazione.
0060 - 0100	Investimenti dell'impresa madre Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. In questa sezione sono segnalati gli investimenti dell'impresa madre nei soggetti del gruppo.

0060	Capitale primario di classe 1 Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0070	Capitale aggiuntivo di classe 1 Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l'articolo 56, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0080	Capitale di classe 2 Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033, in combinato disposto con l'articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
0090	Partecipazioni Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Questa colonna include le partecipazioni dell'impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l'impresa madre detiene un investimento.
0100	Crediti subordinati Articolo 8, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033. Questa colonna include i crediti subordinati dell'impresa madre nella misura in cui non costituiscono fondi propri del soggetto del gruppo in cui l'impresa madre detiene un investimento.
0110	Passività potenziali dell'impresa madre a favore del soggetto Articolo 8, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0120	Requisiti di fondi propri totali per le filiazioni Articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/2033.
0130	Capitale minimo permanente Articolo 14 del regolamento (UE) 2019/2033.
0140	Requisito relativo ai fattori K Articolo 15 del regolamento (UE) 2019/2033.
0150	Attività gestite Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 17 del regolamento (UE) 2019/2033.
0160	Denaro dei clienti detenuto — separato Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033.
0170	Denaro dei clienti detenuto — non separato Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 18 del regolamento (UE) 2019/2033.
0180	Attività salvaguardate e gestite Articolo 15, paragrafo 2, e articolo 19 del regolamento (UE) 2019/2033.
0190	Ordini dei clienti trattati — operazioni a pronti Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.

0200	Ordini dei clienti trattati — operazioni su derivati Articolo 15, paragrafo 2, articolo 20, paragrafo 1, e articolo 20, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0210	Requisito relativo al rischio di posizione netta K Articolo 22 del regolamento (UE) 2019/2033.
0220	Margine di compensazione fornito Articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033.
0230	Default della controparte della negoziazione Articoli 24 e 26 del regolamento (UE) 2019/2033.
0240	Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni a pronti Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato in tale lettera. Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2019/2033.
0250	Flusso di negoziazione giornaliero — operazioni su derivati Ai fini del calcolo del requisito relativo ai fattori K, le imprese di investimento effettuano le segnalazioni applicando il coefficiente di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033. In caso di situazioni di stress dei mercati, conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2033, le imprese di investimento applicano un coefficiente adattato come specificato in tale lettera. Il fattore del flusso di negoziazione giornaliero è calcolato conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/2033.
0260	Requisito relativo al rischio di concentrazione K Articolo 24, articolo 37, paragrafo 2, e articolo 39 del regolamento (UE) 2019/2033.
0270	Requisiti relativi alle spese fisse generali Articolo 13 del regolamento (UE) 2019/2033.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2285 DELLA COMMISSIONE**del 14 dicembre 2021**

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 per quanto concerne la redazione degli elenchi di organismi nocivi, i divieti e le prescrizioni per l'introduzione e lo spostamento nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti e che abroga le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 32, paragrafo 2, l'articolo 37, paragrafi 2 e 4, l'articolo 40, paragrafo 2, l'articolo 41, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 2, l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 72, paragrafo 1, l'articolo 73, l'articolo 79, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione ⁽²⁾ istituisce un elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione («ORNQ»). Esso stabilisce inoltre prescrizioni relative all'introduzione o allo spostamento nell'Unione di talune piante, di determinati prodotti vegetali e altri oggetti al fine di prevenire l'ingresso, l'insediamento e la diffusione di tali organismi nocivi nel territorio dell'Unione.
- (2) È opportuno modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di tenere conto delle informazioni scientifiche e tecniche disponibili derivanti da valutazioni, classificazioni e analisi dei rischi connessi a organismi nocivi effettuate dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare («l'Autorità»), dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («l'EPPO») e dagli Stati membri. Tali modifiche sono altresì rese necessarie in considerazione delle intercettazioni di organismi nocivi alla frontiera dell'UE e dei focolai nel territorio dell'Unione, nonché di ulteriori analisi svolte dai rispettivi gruppi di lavoro della Commissione.
- (3) Alcuni organismi nocivi elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono stati rivalutati dall'Autorità al fine di aggiornarne la condizione fitosanitaria in conformità dei più recenti sviluppi tecnici e scientifici («la nuova valutazione»). Nel caso dei gruppi di organismi nocivi regolamentati, con la nuova valutazione sono stati esaminati i rispettivi organismi nocivi presenti nel solo territorio dell'Unione, quindi non in riferimento all'intero continente europeo.
- (4) A seguito della nuova valutazione, le specie e i generi che soddisfano i criteri di cui all'articolo 3 e all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 dei gruppi *Acleris* spp. ⁽³⁾, *Choristoneura* spp. ⁽⁴⁾, *Cicadellidae* noti per essere vettori di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.) ⁽⁵⁾, *Margarodidae* ⁽⁶⁾, *Premnotrypes* spp. ⁽⁷⁾, Palm lethal yellowing

⁽¹⁾ GUL 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GUL 319 del 10.12.2019, pag. 1).

⁽³⁾ Parere scientifico sulla classificazione degli *Acleris* spp. quali organismi nocivi non UE, EFSA Journal 2019;17(10):5856, 37 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5856>.

⁽⁴⁾ Parere scientifico sulla classificazione dei *Choristoneura* spp. non UE quali organismi nocivi, EFSA Journal 2019;17(5):5671, 31 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5671>.

⁽⁵⁾ Parere scientifico sulla classificazione quali organismi nocivi dei *Cicadomorpha* non UE, vettori di *Xylella* spp., EFSA Journal 2019;17(6):5736, 53 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5736>.

⁽⁶⁾ Classificazione delle *Margarodidae* non UE quali organismi nocivi, EFSA Journal 2019;17(4):5672, 42 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5672>.

⁽⁷⁾ Parere scientifico sulla classificazione quale organismo nocivo del complesso Andean Potato Weevil (APW) (Coleoptera: Curculionidae). EFSA Journal 2020;18(7):6176, 38 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6176>.

phytoplasmas⁽⁸⁾, *Tephritidae*⁽⁹⁾, virus, viroidi e fitoplasmi delle patate⁽¹⁰⁾, virus, viroidi e fitoplasmi di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. e *Vitis* L.⁽¹¹⁾, dovrebbero essere specificati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.

- (5) Sulla base della nuova valutazione del gruppo *Tephritidae* sono stati individuati specie e generi specifici che non sono presenti o sono presenti in maniera ridotta nel territorio dell'Unione e che è opportuno siano inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Numerosi generi dovrebbero essere inseriti nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, al fine di consentire l'adozione di misure protettive contro di essi in attesa che siano disponibili metodi per identificarli a livello di specie, in particolare allo stadio larvale. È pertanto opportuno modificare di conseguenza le rispettive prescrizioni particolari stabilite nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (6) Sulla base della nuova valutazione, gli isolati non europei di Potato virus A, M, V e Y, l'Arracacha virus B, oca strain e il Papaya leaf crumple virus non soddisfano più le condizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al loro potenziale impatto e non rientrano più fra gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. È pertanto opportuno che essi siano rimossi dall'elenco di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (7) La nuova valutazione ha permesso di concludere che Citrus chlorotic spot virus soddisfa le condizioni di cui all'articolo 3 e all'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell'Unione, ed è pertanto opportuno che sia incluso nell'elenco di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (8) Le denominazioni degli organismi nocivi *Amauromyza maculosa* (Malloch), *Anomala orientalis* (Waterhouse), *Cicadellidae* noti per essere i vettori di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.), *Heliothis zea* (Boddie), *Phoma andina* (Turkensteen), *Rhizoctonia hibisci* Kawai e Takagi, *Scolytidae* spp. e Witches' broom disease of lime, dovrebbero essere sostituite rispettivamente da *Nemorimyza maculosa* (Malloch)⁽¹²⁾, *Exomala orientalis* (Waterhouse)⁽¹³⁾, *Cicadomorpha* noti per essere i vettori di *Xylella fastidiosa* (Wells et al.)⁽¹⁴⁾, *Helicoverpa zea* (Boddie)⁽¹⁵⁾, *Stagonosporopsis andigena* (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley⁽¹⁶⁾, *Ripersiella hibisci* Kawai e Takagi⁽¹⁷⁾, *Scolytinae* spp.⁽¹⁸⁾ e *Candidatus Phytoplasma aurantifolia*-ceppo di riferimento⁽¹⁹⁾, al fine di rispecchiare i più recenti sviluppi della nomenclatura internazionale individuati nei rispettivi pareri scientifici dell'Autorità.

⁽⁸⁾ Parere scientifico sulla classificazione dei Palm lethal yellowing phytoplasma quali organismi nocivi, EFSA Journal 2017;15(10):5028, 27 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5028>.

⁽⁹⁾ Classificazione delle Tephritidae non UE quali organismi nocivi, EFSA Journal 2020;18(1):5931, 62 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5931>.

⁽¹⁰⁾ Numerosi pareri scientifici dell'EFSA (2019, 2020).

⁽¹¹⁾ Numerosi pareri scientifici dell'EFSA (2019, 2020).

⁽¹²⁾ Parere scientifico sulla classificazione di *Nemorimyza maculosa* quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18(3):6036, 29 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6036>.

⁽¹³⁾ Parere scientifico sulla classificazione di *Exomala orientalis* quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18(4):6103, 29 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6103>.

⁽¹⁴⁾ Parere scientifico sulla classificazione quali organismi nocivi dei *Cicadomorpha* non UE, vettori di *Xylella* spp., EFSA Journal 2019;17(6):5736, 53 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5736>.

⁽¹⁵⁾ Parere scientifico sulla classificazione di *Helicoverpa zea* quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18(7):6177, 31 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6177>.

⁽¹⁶⁾ Parere scientifico sulla classificazione di *Stagonosporopsis andigena* quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018;16(10):5441, 25 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5441>.

⁽¹⁷⁾ Parere scientifico sulla classificazione di *Ripersiella hibisci* quale organismo nocivo, EFSA Journal 2020;18(6):6178, 28 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.6178>.

⁽¹⁸⁾ Parere scientifico sull'elenco delle *Scolytinae* non UE delle conifere ospiti. EFSA Journal 2020;18(1):5933, 56 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5933>;

Parere scientifico sulla classificazione delle *Scolytinae* non UE delle conifere ospiti quali organismi nocivi, EFSA Journal 2020;18(1):5934, 39 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5934>.

⁽¹⁹⁾ Parere scientifico sulla classificazione del Witches' broom disease of lime (*Citrus aurantifolia*) phytoplasma quale organismo nocivo, EFSA Journal 2017;15(10):5027, 22 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.5027>.

- (9) Strawberry witches' broom disease è stata segnalata come malattia che colpisce la *Fragaria* L. Il fitoplasma che è l'agente causale della malattia non era stato individuato in passato mediante gli strumenti di identificazione molecolare. Sulla base di un recente parere scientifico dell'Autorità ⁽²⁰⁾, il fitoplasma precedentemente conosciuto e inserito in elenco come Strawberry witches' broom phytoplasma nell'allegato II, parte A del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 dovrebbe essere rimosso e sostituito da una voce relativa a *Candidatus Phytoplasma hispanicum*.
- (10) Inoltre data l'assenza di *Candidatus Phytoplasma australiense* Davis *et al.* sul territorio dell'Unione, e tenendo conto del parere pertinente dell'Autorità, è giustificato dal punto di vista tecnico l'inserimento in elenco dell'organismo nocivo in questione come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Di conseguenza è opportuno rimuovere l'organismo nocivo dall'elenco degli ORNQ di cui all'allegato IV, parte J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in riferimento ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di *Fragaria* L.
- (11) È pertanto opportuno sostituire le prescrizioni particolari stabilite nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 relative a Strawberry witches' broom phytoplasma con prescrizioni speciali relative a *Candidatus Phytoplasma australiense* Davis *et al.* (ceppo di riferimento), *Candidatus Phytoplasma fraxini* (ceppo di riferimento) Griffiths *et al.*, e *Candidatus Phytoplasma hispanicum* (ceppo di riferimento) Davis *et al.*, poiché l'Autorità ha rilevato che tali organismi nocivi hanno un impatto su *Fragaria* L.
- (12) L'organismo nocivo *Anoplophora glabripennis* (Motschulsky) rientra nell'elenco di cui all'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Tuttavia l'Italia ha comunicato che in alcune zone del suo territorio l'eradicazione di tale organismo nocivo non è più attuabile e ha richiesto misure di contenimento. Di conseguenza è opportuno inserire tale organismo nocivo nell'elenco degli organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione e pertanto spostarlo nell'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (13) La Spagna ha effettuato nel 2015 un'analisi del rischio fitosanitario sullo xileboro *Euwallacea* sp. e sui funghi *Fusarium ambrosium* e *Fusarium euwallaceae* ad esso associati ⁽²¹⁾, e l'EPPO ha altresì elaborato nel 2017 una relazione sull'analisi del rischio fitosanitario, basata sull'analisi del rischio fitosanitario della Spagna, riguardante *Euwallacea fornicatus sensu lato* e *Fusarium euwallaceae* ⁽²²⁾. Sulla base di tali analisi, gli organismi nocivi in questione soddisfano le condizioni previste dall'articolo 3 e dall'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell'Unione. *Euwallacea fornicatus sensu lato* è già regolamentato come organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione nell'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, nel gruppo *Scolytidae* spp. (specie non europea). Ora è opportuno inserire specificamente tale organismo nocivo nell'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, dal momento che dovrebbero essere fissate prescrizioni particolari in riferimento a tale organismo nocivo. È opportuno regolamentare i simbionti *Fusarium ambrosium* e *Fusarium euwallaceae* con i nomi scientifici *Neocosmospora ambrosia* e *Neocosmospora euwallaceae* conformemente alle modifiche della tassonomia.
- (14) L'EPPO ha effettuato varie analisi del rischio relative agli organismi nocivi *Apriona germari* (Hope), *Apriona rugicollis* Chevrolat, *Apriona cinerea* Chevrolat ⁽²³⁾, *Ceratotheripoides claratris* (Shumsher) ⁽²⁴⁾, *Massicus raddei* (Blessig) ⁽²⁵⁾, *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback ⁽²⁶⁾, *Prodiplosis longifila* Gagné ⁽²⁷⁾, e *Trirachys sartus* Solsky ⁽²⁸⁾. Sulla base di tali analisi, gli organismi nocivi in questione soddisfano le condizioni previste dall'articolo 3 e dall'allegato I, sezione 1, del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell'Unione e pertanto è opportuno inserirli nell'allegato II, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 come organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.

⁽²⁰⁾ Parere scientifico sull'elenco dei fitoplasmi non UE di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. e *Vitis* L., EFSA Journal 2020;18(1):5930, 25 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5930>;

Parere scientifico sulla classificazione dei fitoplasmi non UE di *Cydonia* Mill., *Fragaria* L., *Malus* Mill., *Prunus* L., *Pyrus* L., *Ribes* L., *Rubus* L. e *Vitis* L. quali organismi nocivi, EFSA Journal 2020;18(1):5929, 97 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2020.5929>.

⁽²¹⁾ Pest Risk Analysis for the Ambrosia* beetle *Euwallacea* sp. including all the species within the genus *Euwallacea* that are morphologically similar to *E.fornicatus*, *Associated fungi: *Fusarium* sp. (E.g: *F. ambrosium*, *Fusarium euwallaceae*) or other possible symbionts, Spagna (2015).

⁽²²⁾ EPPO (2017), Report of a Pest Risk Analysis for *Euwallacea fornicatus sensu lato* and *Fusarium euwallaceae*.

⁽²³⁾ EPPO (2013), Pest risk analysis for *Apriona germari*, *A. japonica*, *A. cinerea*.

⁽²⁴⁾ EPPO (2017), Pest risk analysis for *Ceratotheripoides brunneus* and *C. claratris*.

⁽²⁵⁾ EPPO (2018), Pest risk analysis for *Massicus raddei*.

⁽²⁶⁾ EPPO (2010), Pest risk analysis for *Meloidogyne enterolobii*.

⁽²⁷⁾ EPPO (2017), Pest risk analysis for *Prodiplosis longifila*.

⁽²⁸⁾ EPPO (2000), Pest risk analysis for *Aeolesthes sarta*.

- (15) In base a una metodologia sviluppata dall'EPPO ⁽²⁹⁾ è stato concluso che *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto soddisfa i criteri per gli ORNQ stabiliti nell'allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031. È pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell'allegato IV, parti D e M, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti rispettivamente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali e per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti di *Actinidia* Lindl. Inoltre anche al fine di prevenire la presenza di tale organismo nocivo sulle rispettive piante da impianto è opportuno stabilire misure specifiche nell'allegato V, parti C e K, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (16) Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione ⁽³⁰⁾ stabilisce misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*.
- (17) Per motivi di chiarezza giuridica, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione dovrebbe essere abrogato, poiché le sue disposizioni saranno riprese dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (18) In base alla metodologia sviluppata dall'EPPO è stato concluso che *Phytophthora ramorum* (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld soddisfa i criteri per gli ORNQ stabiliti nell'allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031. È pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell'allegato IV, parti D, E J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti rispettivamente per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi, e per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti. Inoltre anche al fine di prevenire la presenza di tale organismo nocivo sulle pertinenti piante da impianto è opportuno stabilire misure specifiche nell'allegato V, parti C e D, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (19) In base alla metodologia sviluppata dall'EPPO è stato concluso che Citrus bark cracking viroid («CBCVd») soddisfa i criteri per gli ORNQ stabiliti nell'allegato I, sezione 4, del regolamento (UE) 2016/2031. È pertanto giustificato includere tale organismo nocivo nell'allegato IV, parte L, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, in cui sono elencati gli ORNQ rilevanti per le piante da impianto di *Humulus lupulus* L. Al fine di prevenire la presenza di tale organismo nocivo sulle rispettive piante da impianto è opportuno stabilire misure specifiche nell'allegato V, parte J, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (20) Sulla base delle misure di gestione del rischio contro *Candidatus Phytoplasma pyri* attuate dagli Stati membri dopo l'entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, e in seguito agli scambi fra gli Stati membri sulla proporzionalità di tali misure, dovrebbero essere riviste le misure di gestione del rischio per l'organismo nocivo in questione. È opportuno stabilire nell'allegato V, parte C, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 misure aggiornate per prevenire la presenza di *Candidatus Phytoplasma pyri* su specifiche piante da impianto.
- (21) Nell'allegato V, parte E, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, la denominazione *Bruchus pisorum* (L.) dovrebbe essere sostituita da *Bruchus pisorum* (Linnaeus), mentre la denominazione *Bruchus rufimanus* L. dovrebbe essere sostituita da *Bruchus rufimanus* Boheman al fine di tener conto delle norme del Codice internazionale della nomenclatura zoologica.
- (22) I tuberi-seme di patate possono attualmente derivare da piante che crescono in zone notoriamente esenti da *Candidatus Liberibacter solanacearum* Liefing *et al.* È pertanto opportuno modificare le misure relative ai lotti di tuberi-seme di patate in riferimento a tale organismo nocivo nell'allegato V, parte F, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 al fine di tenere conto di tale fatto e di consentire prescrizioni meno rigide per i tuberi-seme di patate prodotti nelle zone in questione.
- (23) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche e in seguito a una valutazione del rischio fitosanitario effettuata dall'Autorità ⁽³¹⁾ e alla pubblicazione da parte dell'EPPO di un documento sulla gestione del rischio fitosanitario ⁽³²⁾, l'introduzione nell'Unione di cortecce di *Acer macrophyllum* Pursh, *Aesculus californica* (Spach) Nutt., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Quercus* L. e *Taxus brevifolia* Nutt., separate dal tronco e originarie del Canada, del

⁽²⁹⁾ A methodology for preparing a list of recommended regulated non-quarantine pests (RNQPs). EPPO Bulletin (2017) 47(3), 551-558.

⁽³⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/885 della Commissione, del 26 giugno 2020, relativo alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto (GU L 205 del 29.6.2020, pag. 9).

⁽³¹⁾ Parere scientifico sull'analisi del rischio fitosanitario su *Phytophthora ramorum* elaborata nell'ambito del progetto di ricerca RAPRA (Risk analysis for *Phytophthora ramorum*) del sesto programma quadro, EFSA Journal 2011;9(6):2186. [108 pagg.] doi:10.2903/j.efsa.2011.2186.

⁽³²⁾ EPPO (2013), Pest risk management for *Phytophthora kernoviae* and *Phytophthora ramorum*.

Regno Unito, degli Stati Uniti e del Vietnam, dovrebbe essere vietata a causa del rischio inaccettabile che presentano relativamente all'organismo da quarantena rilevante per l'Unione *Phytophthora ramorum* (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld. È pertanto opportuno inserire tali prodotti vegetali nell'elenco di cui all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in riferimento ai paesi terzi in questione, ed è opportuno apportare le conseguenti modifiche degli allegati VII e XI di tale regolamento, ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo.

- (24) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche e in seguito a una valutazione del rischio fitosanitario effettuata dall'Autorità e alla pubblicazione da parte dall'EPPO di un registro sulla gestione del rischio fitosanitario, è opportuno includere prescrizioni particolari per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione di talune piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti, a causa della probabilità che ospitino l'organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione *Phytophthora ramorum* (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld. È pertanto opportuno inserire le piante e i prodotti vegetali pertinenti nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (25) La decisione 2002/757/CE della Commissione ⁽³³⁾ stabilisce misure di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nell'Unione di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld.
- (26) Per motivi di chiarezza giuridica, la decisione 2002/757/CE della Commissione dovrebbe essere abrogata, poiché le sue disposizioni saranno riprese dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (27) L'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 prevede fra l'altro una prescrizione relativa alla registrazione dei luoghi di produzione delle piante da impianto e alla necessità di un'ispezione. L'esperienza ha dimostrato che tale prassi contribuisce alla protezione fitosanitaria del territorio dell'Unione. Per questo motivo è opportuno applicare tale prescrizione all'introduzione nell'Unione di tutte le piante da impianto provenienti da tutti i paesi terzi.
- (28) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche fornite nella rispettiva analisi del rischio fitosanitario effettuata da EPPO, è necessario stabilire prescrizioni particolari per l'introduzione nel territorio dell'Unione di talune piante, determinati prodotti vegetali e altri oggetti a causa della probabilità che ospitino gli organismi nocivi *Apriona germari* (Hope), *Apriona rugicollis* Chevrolat, *Apriona cinerea* Chevrolat, *Ceratotheripoides claratris* (Shumsher), *Euwallacea fornicatus sensu lato*, *Massicus raddei* (Blessig), *Meloidogyne enterolobii* Yang & Eisenback, *Prodiplosis longifila* Gagné, e *Trirachys sartus* Solsky. È pertanto opportuno inserire le piante e i prodotti vegetali pertinenti, nonché le rispettive prescrizioni, nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (29) Data la diffusione di *Agrilus planipennis* Fairmaire in alcuni paesi terzi e la sua diffusione dall'Ucraina e dalla Russia verso il territorio dell'Unione e la Bielorussia, e date le informazioni tecniche disponibili su tale organismo nocivo, è opportuno stabilire ulteriori prescrizioni particolari concernenti l'introduzione nel territorio dell'Unione delle piante, del legname e delle cortecce ospiti provenienti da tali paesi. Tali prescrizioni dovrebbero essere analoghe a quelle stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 ⁽³⁴⁾ della Commissione, che stabilisce misure volte ad impedire l'ingresso nell'Unione di *Agrilus planipennis* Fairmaire dall'Ucraina. In tali prescrizioni particolari dovrebbero figurare adattamenti per tenere conto dell'evoluzione delle conoscenze tecniche e scientifiche ottenute successivamente all'adozione di detto regolamento di esecuzione. È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato VII, punti 36, 87, 88 e 89, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 e aggiungere l'Ucraina e la Bielorussia fra i paesi di origine. Inoltre sulla base della scheda di sorveglianza fitosanitaria (*pest survey card*) di *Agrilus planipennis* Fairmaire pubblicata dall'Autorità ⁽³⁵⁾, è opportuno aggiungere una nuova pianta ospite (*Chionanthus virginicus* L.) ai punti 36, 87, 88 e 89.
- (30) Per motivi di chiarezza giuridica, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 dovrebbe essere abrogato, e il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 ne riprenderà le disposizioni.

⁽³³⁾ Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di *Phytophthora ramorum* Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. (GU L 252 del 20.9.2002, pag. 37).

⁽³⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1292 della Commissione, del 15 settembre 2020, recante misure volte ad impedire l'ingresso nell'Unione di *Agrilus planipennis* Fairmaire dall'Ucraina e che modifica l'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 (GU L 302 del 16.9.2020, pag. 20).

⁽³⁵⁾ Scheda di sorveglianza fitosanitaria su *Agrilus planipennis*. Pubblicazione di supporto dell'EFSA, 2020:EN-1945. 43 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2020.EN-1945.

- (31) Al fine di prevenire la presenza, l'insediamento e la diffusione di *Agrilus planipennis* Fairmaire nel territorio dell'Unione, è opportuno non consentire lo spostamento di talune piante, nonché di determinate specie e di alcuni tipi di legname e corteccia, al di fuori delle zone dell'Unione situate a una determinata distanza da zone di focolai nel territorio dell'Unione o da zone di focolai in paesi terzi limitrofi. Per tale motivo, è opportuno aggiungere prescrizioni particolari nell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. In particolare è opportuno aggiungere nell'allegato VIII prescrizioni particolari relative allo spostamento nel territorio dell'Unione di altri tipi di legname originario delle zone in questione. È altresì opportuno modificare l'allegato XIII in modo tale da prescrivere un certificato fitosanitario affinché le merci prodotte con legname originario di tali zone possano spostarsi nel territorio dell'Unione.
- (32) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche e in seguito all'analisi del rischio fitosanitario effettuata dall'EPPO ⁽³⁶⁾ ⁽³⁷⁾, alla valutazione del rischio fitosanitario effettuata dalla Spagna ⁽³⁸⁾, alle schede di sorveglianza fitosanitaria pubblicate dall'Autorità ⁽³⁹⁾ e ai dati sulle intercettazioni è necessario stabilire prescrizioni particolari per l'introduzione nell'Unione di talune piante a causa della probabilità che ospitino *Bactrocera dorsalis* (Hendel), *Bactrocera latifrons* (Hendel) e *Bactrocera zonata* (Saunders). È pertanto opportuno inserire le pertinenti piante, nonché le rispettive prescrizioni, nell'elenco di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (33) Sulla base delle notifiche dei focolai da parte degli Stati membri e della valutazione del rischio fitosanitario effettuata dall'Autorità ⁽⁴⁰⁾ è necessario stabilire nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 prescrizioni particolari per l'introduzione nel territorio dell'Unione di talune piante, al fine di proteggerlo da *Eotetranychus lewisi* (McGregor).
- (34) Sulla base della valutazione del rischio fitosanitario di *Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* effettuata dall'Autorità ⁽⁴¹⁾ è necessario modificare le prescrizioni particolari stabilite nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (35) Le prescrizioni stabilite dalla decisione 98/109/CE della Commissione ⁽⁴²⁾ per l'importazione nell'Unione di fiori recisi di *Orchidaceae* originari della Thailandia dovrebbero essere incluse nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072. Ciò è necessario per migliorare la chiarezza giuridica attraverso la redazione di un elenco di tutte le prescrizioni sull'importazione di piante ai sensi dello stesso atto di esecuzione. Per lo stesso motivo è opportuno abrogare tale decisione.
- (36) È opportuno aggiungere o modificare taluni codici NC, o le relative descrizioni, utilizzati negli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, al fine di adeguarli all'ultima modifica dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio mediante il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 ⁽⁴³⁾ della Commissione.

⁽³⁶⁾ EPPO (2009, rivisto nel 2017) Pest risk analysis for *Bactrocera invadens*.

⁽³⁷⁾ EPPO (2017), Pest risk analysis for *Bactrocera latifrons*; <https://gd.eppo.int/taxon/DACULA>.

⁽³⁸⁾ 2019, relazione sulla valutazione del rischio fitosanitario non pubblicata.

⁽³⁹⁾ Scheda di sorveglianza fitosanitaria su *Bactrocera dorsalis*. Pubblicazione di supporto dell'EFSA, 2019:EN-1714. 24 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2019.EN-1714.

Scheda di sorveglianza fitosanitaria su *Bactrocera zonata*. Pubblicazione di supporto dell'EFSA, 2021:EN-1999. 28 pagg. doi:10.2903/sp.efsa.2021.EN-1999.

⁽⁴⁰⁾ Parere scientifico sulla classificazione di *Eotetranychus lewisi* quale organismo nocivo, EFSA Journal 2014;12(7):3776, 35 pagg. doi:10.2903/j.efsa.2014.3776;

Parere scientifico sulla valutazione del rischio fitosanitario di *Eotetranychus lewisi* per il territorio dell'UE, EFSA Journal 2017; 15(10):4878, 122 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2017.4878>.

⁽⁴¹⁾ Parere scientifico sulla valutazione del rischio connesso all'ingresso di *Pantoea stewartii* subsp. *stewartii* presente sulle sementi di mais importate nell'UE dagli USA, EFSA Journal 2019;17(10):5851, 49 pagg. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5851>.

⁽⁴²⁾ Decisione della Commissione, del 2 febbraio 1998, che autorizza gli Stati membri ad adottare, per quanto concerne la Thailandia, misure di emergenza contro la propagazione del *Thrips palmi* Karny (98/109/CE) (GU L 27 del 3.2.1998, pag. 47).

⁽⁴³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1577 della Commissione, del 21 settembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 361 del 30.10.2020, pag. 1).

- (37) Sulla base delle conoscenze scientifiche e tecniche derivanti dalla classificazione del rischio fitosanitario effettuata dall'Autorità ⁽⁴⁴⁾, è opportuno includere prescrizioni particolari per l'introduzione e lo spostamento nel territorio dell'Unione, se del caso, di talune piante a causa della probabilità che ospitino *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance), *Popillia japonica* Newman e *Toxoptera citricida* (Kirkaldy), dal momento che tali organismi nocivi rientrano nell'elenco di cui all'allegato II, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 in quanto è nota la loro presenza nel territorio dell'Unione. Inoltre l'organismo nocivo *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) è un polifago presente sul territorio dell'Unione solo su determinate piante ospiti ed è pertanto opportuno limitare le rispettive prescrizioni particolari solo all'elenco di piante ospiti in questione.
- (38) La prescrizione particolare per lo spostamento nel territorio dell'Unione di materiale da imballaggio in legno in riferimento a *Geosmithia morbida* Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat e al suo vettore *Pityophthorus juglandis* Blackman, quale stabilita dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072, dovrebbe essere modificata chiarendo che essa riguarda solo il materiale da imballaggio in legno di *Juglans* L. e *Pterocarya* Kunth. È opportuno eliminare l'obbligo di rilascio di un certificato delle piante, poiché costituisce un onere inaccettabile per tutti gli operatori professionali, data l'attuale limitata diffusione dell'organismo nocivo nel territorio dell'Unione.
- (39) A causa delle modifiche della tassonomia delle conifere (*Pinales*), è opportuno che tutti i corrispondenti riferimenti alle piante e al legname siano sostituiti con riferimenti alle piante e al legname di conifere (*Pinopsida*).
- (40) È opportuno chiarire che in riferimento ai pollini per l'impollinazione, il presente regolamento dovrebbe applicarsi solo ai pollini destinati all'impianto, perché tale tipo di polline introduce un rischio fitosanitario che richiede misure di gestione del rischio.
- (41) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I, II, da IV a VIII e da X a XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072.
- (42) Il presente regolamento si applica a decorrere dall'11 aprile 2022. È opportuno che le misure per le piante da impianto in relazione all'organismo nocivo Grapevine flavescence dorée phytoplasma introdotte dal presente regolamento si applichino a decorrere dal 1° maggio 2022. Tale periodo è necessario per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove prescrizioni e tiene conto del periodo delle indagini annuali per il rilevamento di tale organismo nocivo. Le misure per tutte le piante da impianto in relazione agli organismi nocivi *Meloidogyne enterolobii* ed *Euvallacea fornicatus sensu lato* introdotte dal presente regolamento si applicano a decorrere dall'11 gennaio 2023. Tali periodi sono necessari per consentire alle autorità competenti e agli operatori professionali di adeguarsi alle nuove prescrizioni.
- (43) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 è così modificato:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera d):
«d) “pollini”: pollini ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera k), del regolamento (UE) 2016/2031, destinati all'impianto.»;
- 2) gli allegati I, II, da IV a VIII e da X a XIV sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Abrogazioni

Le decisioni 98/109/CE e 2002/757/CE e i regolamenti di esecuzione (UE) 2020/885 e (UE) 2020/1292 sono abrogati.

⁽⁴⁴⁾ Parere scientifico sulla classificazione di *Aleurocanthus* spp quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018; 16(10):5436, 31 pagg. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5436;
Parere scientifico sulla classificazione di *Popillia japonica* quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018; 16(11):5438, 30 pagg. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5438;
Parere scientifico sulla classificazione di *Toxoptera citricida* quale organismo nocivo, EFSA Journal 2018; 16(1):5103, 22 pagg. doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5103.

*Articolo 3***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'11 aprile 2022. Tuttavia il punto 7, lettera e), dell'allegato si applica a decorrere dal 1° maggio 2022, mentre il punto 6, lettera b), punto i) e il punto 6, lettera l), punto i), dell'allegato si applicano a decorrere dall'11 gennaio 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati I, II, da IV a VIII e da X a XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 sono così modificati:

1 all'allegato I, parte B, la prima colonna della tabella è così modificata:

a) il testo dell'undicesima riga è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO XIII, punto 5

Sementi di cereali";

b) il testo della dodicesima riga è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO XIII, punto 6

Sementi di ortaggi";

c) il testo della tredicesima riga è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO XIII, punto 9

Sementi di piante oleaginose e da fibra";

2 l'allegato II è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO II

Elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e dei rispettivi codici attribuiti dall'EPPO

INDICE

Parte A: Organismi nocivi di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione

1. Batteri
2. Funghi e oomiceti
3. Insetti e acari
4. Nematodi
5. Piante parassite
6. Virus, viroidi e fitoplasmi

Parte B: Organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione

1. Batteri
2. Funghi e oomiceti
3. Insetti e acari
4. Molluschi
5. Nematodi
6. Virus, viroidi e fitoplasmi

PARTE A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON È NOTA LA PRESENZA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE

Organismi nocivi da quarantena e relativi codici attribuiti dall'EPPO

1. Batteri

1.	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> [LIBEAF]
2.	<i>Candidatus Liberibacter americanus</i> [LIBEAM]
3.	<i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> [LIBEAS]
4.	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins e Jones [CORBFL]
5.	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]
6.	<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al. [RALSPS]

7.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> Safni et al. [RALSSC]
8.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. [RALSSI]
9.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]
10.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]
11.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]
12.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

2. Funghi e oomiceti

1.	<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller [CRSPAN]
2.	<i>Apiosporina morbosa</i> (Schwein.) Arx [DIBOMO]
3.	<i>Atropellis</i> spp. [1ATRPG]
4.	<i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun e E. Tanaka [PHYOPI]
5.	<i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]
6.	<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel [CHMYAR]
7.	<i>Cronartium</i> spp. [1CRONG], esclusi <i>Cronartium gentianeum</i> (Thümen) [CRONGE], <i>Cronartium pini</i> (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] e <i>Cronartium ribicola</i> Fischer [CRONRI]
8.	<i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]
9.	<i>Elsinoë australis</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]
10.	<i>Elsinoë citricola</i> X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]
11.	<i>Elsinoë fawcettii</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]
12.	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]
13.	<i>Guignardia loricata</i> (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]
14.	<i>Gymnosporangium</i> spp. [1GYMNG], esclusi: <i>Gymnosporangium amelantheris</i> E. Fisch. ex F. Kern [GYMNA], <i>Gymnosporangium atlanticum</i> Guyot & Malençon [GYMNAT], <i>Gymnosporangium clavariiforme</i> (Wulfen) DC [GYMNCF], <i>Gymnosporangium confusum</i> Plowr. [GYMNCO], <i>Gymnosporangium cornutum</i> Arthur ex F. Kern [GYMNCR], <i>Gymnosporangium fusisporum</i> E. Fisch. [GYMNFS], <i>Gymnosporangium gaeumannii</i> H. Zogg [GYMNGA], <i>Gymnosporangium gracile</i> Pat. [GYMNGR], <i>Gymnosporangium minus</i> Crowell [GYMNMI], <i>Gymnosporangium orientale</i> P. Syd. & Syd. [GYMNOR], <i>Gymnosporangium sabinae</i> (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], <i>Gymnosporangium torminali-juniperini</i> E. Fisch. [GYMNT], <i>Gymnosporangium tremelloides</i> R. Hartig [GYMNTR]
15.	<i>Coniferiporia sulphurascens</i> (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]
16.	<i>Coniferiporia weirii</i> (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]
17.	<i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis [MELMFA]
18.	<i>Melampsora medusae</i> f. sp. <i>tremuloides</i> Shain [MELMMT]
19.	<i>Mycodiella laricis-leptolepidis</i> (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]
20.	<i>Neocosmospora ambrosia</i> (Gadd & Loos) L. Lombard & Crous [FUSAAM]

21.	<i>Neocosmospora euwallaceae</i> (S. Freeman, Z. Mendel, T. Aoki & O'Donnell) Sandoval-Denis, L. Lombard & Crous [FUSAEW]
22.	<i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]
23.	<i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everhart [PHYSSL]
24.	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert [PHMPOM]
25.	<i>Phytophthora ramorum</i> (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
26.	<i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]
27.	<i>Pseudocercospora pini-densiflorae</i> (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]
28.	<i>Puccinia pittieriana</i> Hennings [PUCCPT]
29.	<i>Septoria malagutii</i> E.T. Cline [SEPTLM]
30.	<i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvlieg, Verkley & Crous. [MYCOPP]
31.	<i>Stagonosporopsis andigena</i> (Turkensteen) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMAN]
32.	<i>Stegophora ulmea</i> (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]
33.	<i>Thecaphora solani</i> (Thirumalachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]
34.	<i>Tilletia indica</i> Mitra [NEOVIN]
35.	<i>Venturia nashicola</i> S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

3. Insetti e acari

1.	<i>Acleris</i> spp.: 1.1. <i>Acleris gloverana</i> (Walsingham) [ACLRGL] 1.2. <i>Acleris issikii</i> Oku [ACLRIS] 1.3. <i>Acleris minuta</i> (Robinson) [ACLRMI] 1.4. <i>Acleris nishidai</i> Brown [ACLRNI] 1.5. <i>Acleris nivisellana</i> (Walsingham) [ACLRNV] 1.6. <i>Acleris robinsoniana</i> (Forbes) [ACLRRO] 1.7. <i>Acleris semipurpurana</i> (Kearfott) [CROISE] 1.8. <i>Acleris senescens</i> (Zeller) [ACLRSE] 1.9. <i>Acleris variana</i> (Fernald) [ACLRVA]
2.	<i>Acrobasis pyrivorella</i> (Matsumura) [NUMOPI]
3.	<i>Agrilus anxius</i> Gory [AGRLAX]
4.	<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire [AGRLPL]
5.	<i>Aleurocanthus citripertus</i> Quaintance & Baker [ALECCT]
6.	<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby [ALECWO]
7.	<i>Andean potato weevil complex</i> : 7.1. <i>Phyrdenus muriceus</i> Germar [PHRDMU] 7.2. <i>Premnotypes</i> spp. [1PREMG] 7.3. <i>Rhigopsidius tucumanus</i> Heller [RHGPTU]
8.	<i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling [ANTHBI]
9.	<i>Anthonomus eugenii</i> Cano [ANTHEU]
10.	<i>Anthonomus grandis</i> (Boh.) [ANTHGR]
11.	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say [TACYQU]
12.	<i>Anthonomus signatus</i> Say [ANTHSI]
13.	<i>Apriona cinerea</i> Chevrolat [APRICI]

14.	<i>Apriona germari</i> (Hope) [APRIGE]
15.	<i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat [APRIJA]
16.	<i>Arrhenodes minutus</i> Drury [ARRHMI]
17.	<i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye [ASCXEP]
18.	<i>Bactericera cockerelli</i> (Šulc.) [PARZCO]
19.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) noto come vettore di virus [BEMITA]
20.	<i>Carposina sasakii</i> Matsumura [CARSSA]
21.	<i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher) [CRTZCL]
22.	<i>Choristoneura</i> spp.: 22.1. <i>Choristoneura carnana</i> Barnes & Busck [CHONCA] 22.2. <i>Choristoneura conflictana</i> Walker [ARCHCO] 22.3. <i>Choristoneura fumiferana</i> Clemens [CHONFU] 22.4. <i>Choristoneura lambertiana</i> Busck [TORTLA] 22.5. <i>Choristoneura occidentalis biennis</i> Freeman 22.6. <i>Choristoneura occidentalis occidentalis</i> Freeman [CHONOC] 22.7. <i>Choristoneura orae</i> Freeman [CHONOR] 22.8. <i>Choristoneura parallela</i> Robinson [CHONPA] 22.9. <i>Choristoneura pinus</i> Freeman [CHONPI] 22.10. <i>Choristoneura retiniana</i> Walsingham [CHONRE] 22.11. <i>Choristoneura rosaceana</i> Harris [CHONRO]
23.	<i>Cicadomorpha</i>, noti come vettori di <i>Xylella fastidiosa</i> (Wells et al.) [XYLEFA]: 23.1. <i>Acrogonia citrina</i> Marucci [ACRGCI] 23.2. <i>Acrogonia virescens</i> (Metcalf) [ACRGVI] 23.3. <i>Aphrophora angulata</i> Ball [APHRAN] 23.4. <i>Aphrophora permutata</i> Uhler [APHRPE] 23.5. <i>Bothrogonia ferruginea</i> (Fabricius) [TETTFE] 23.6. <i>Bucephalogonia xanthopis</i> (Berg) 23.7. <i>Clasteroptera achatina</i> Germar 23.8. <i>Clasteroptera brunnea</i> Ball 23.9. <i>Cuerna costalis</i> (Fabricius) [CUERCO] 23.10. <i>Cuerna occidentalis</i> Osman e Beamer [CUEROC] 23.11. <i>Cyphonia clavigera</i> (Fabricius) 23.12. <i>Dechacona missionum</i> Berg 23.13. <i>Dilobopterus costalimai</i> Young [DLBPCO] 23.14. <i>Draeculacephala minerva</i> Ball [DRAEMI] 23.15. <i>Draeculacephala</i> sp. [1DRAEG] 23.16. <i>Ferrariana trivittata</i> Signoret 23.17. <i>Fingeriana dubia</i> Cavichioli 23.18. <i>Friscanus friscanus</i> (Ball) 23.19. <i>Graphocephala atropunctata</i> (Signoret) [GRCPAT] 23.20. <i>Graphocephala confluens</i> Uhler 23.21. <i>Graphocephala versuta</i> (Say) [GRCPVE] 23.22. <i>Helochara delta</i> Oman 23.23. <i>Homalodisca ignorata</i> Melichar 23.24. <i>Homalodisca insolita</i> Walker [HOMLIN] 23.25. <i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar) [HOMLTR] 23.26. <i>Lepyronia quadrangularis</i> (Say) [LEPOQU] 23.27. <i>Macugonalia cavifrons</i> (Stal) 23.28. <i>Macugonalia leucomelas</i> (Walker) 23.29. <i>Molomea consolida</i> Schroder 23.30. <i>Neokolla hyeroglyphica</i> (Say) 23.31. <i>Neokolla severini</i> DeLong 23.32. <i>Oncometopia facialis</i> Signoret [ONCMFA] 23.33. <i>Oncometopia nigricans</i> Walker [ONCMNI] 23.34. <i>Oncometopia orbona</i> (Fabricius) [ONCMUN] 23.35. <i>Oragua discoidula</i> Osborn 23.36. <i>Pagaronia confusa</i> Oman

	23.37. <i>Pagaronia furcata</i> Oman 23.38. <i>Pagaronia tredecimpunctata</i> Ball 23.39. <i>Pagaronia triunata</i> Ball 23.40. <i>Parathona gratiosa</i> (Blanchard) 23.41. <i>Plesiommata corniculata</i> Young 23.42. <i>Plesiommata mollicella</i> Fowler 23.43. <i>Poophilus costalis</i> (Walker) [POOPCO] 23.44. <i>Sibovia sagata</i> (Signoret) 23.45. <i>Sonesimia grossa</i> (Signoret) 23.46. <i>Tapajosa rubromarginata</i> (Signoret) 23.47. <i>Xyphon flaviceps</i> (Riley) [CARNFL] 23.48. <i>Xyphon fulgida</i> (Nottingham) [CARNFU] 23.49. <i>Xyphon triguttata</i> (Nottingham) [CARNTR]
24.	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst) [CONHNE]
25.	<i>Dendrolimus sibiricus</i> Chetverikov [DENDSI]
26.	<i>Diabrotica barberi</i> Smith e Lawrence [DIABLO]
27.	<i>Diabrotica undecimpunctata howardi</i> Barber [DIABUH]
28.	<i>Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata</i> Mannerheim [DIABUN]
29.	<i>Diabrotica virgifera zea</i> Krysan & Smith [DIABVZ]
30.	<i>Diaphorina citri</i> Kuwayana [DIAACI]
31.	<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) [EOTELE]
32.	<i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> [XYLBFO]
33.	<i>Exomala orientalis</i> (Waterhouse) [ANMLOR]
34.	<i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) [CYDIIN]
35.	<i>Grapholita packardi</i> Zeller [LASPPA]
36.	<i>Grapholita prunivora</i> (Walsh) [LASPPR]
37.	<i>Helicoverpa zea</i> (Boddie) [HELIZE]
38.	<i>Hishimonus phycitis</i> (Distant) [HISHPH]
39.	<i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) [GNORLY]
40.	<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard [LIRISA]
41.	<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel) [HYROBO]
42.	<i>Lopholeucaspis japonica</i> Cockerell [LOPLJA]
43.	<i>Lycorma delicatula</i> (White) [LYCMDE]
44.	Margarodidae: 44.1. <i>Dimargarodes meridionalis</i> Morrison 44.2. <i>Eumargarodes laingi</i> Allsopp <i>et al.</i> [EUMGLA] 44.3. <i>Eurhizococcus brasiliensis</i> Jakubski [EURHBR] 44.4. <i>Eurhizococcus colombianus</i> Jakubski 44.5. <i>Margarodes capensis</i> Giard [MARGCA] 44.6. <i>Margarodes greeni</i> Brain [MARGGR] 44.7. <i>Margarodes prieskaensis</i> (Jakubski) [MARGPR] 44.8. <i>Margarodes trimeni</i> Brain [MARGTR] 44.9. <i>Margarodes vitis</i> Reed [MARGVI] 44.10. <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk [MARGVR] 44.11. <i>Porphyrphora tritici</i> Sarkisov <i>et al.</i> [PORPTR]
45.	<i>Massicus raddei</i> (Blessig) [MALLRA]
46.	<i>Monochamus</i> spp. (popolazioni non europee) [1MONCG]
47.	<i>Myndus crudus</i> van Duzee [MYNDCR]

48.	<i>Naupactus leucoloma</i> Boheman [GRAGLE]
49.	<i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) [AMAZMA]
50.	<i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) [NEOLEL]
51.	<i>Oemonia hirta</i> (Fabricius) [OEMOHI]
52.	<i>Oligonychus perditus</i> Pritchard e Baker [OLIGPD]
53.	<i>Pissodes cibriani</i> O'Brien [PISOCI]
54.	<i>Pissodes fasciatus</i> Leconte [PISOFA]
55.	<i>Pissodes nemorensis</i> Germar [PISONE]
56.	<i>Pissodes nitidus</i> Roelofs [PISONI]
57.	<i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang [PISOPU]
58.	<i>Pissodes strobi</i> (Peck) [PISOST]
59.	<i>Pissodes terminalis</i> Hopping [PISOTE]
60.	<i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang [PISOYU]
61.	<i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper [PISOZI]
62.	<i>Polygraphus proximus</i> Blandford [POLGPR]
63.	<i>Prodiplosis longifila</i> Gagné [PRDILO]
64.	<i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann) [PSDPMI]
65.	<i>Pseudopityophthorus pruinus</i> (Eichhoff) [PSDPPR]
66.	<i>Rhynchophorus palmarum</i> (L.) [RHYCPA]
67.	<i>Ripersiella hibisci</i> Kawai & Takagi [RHIOHI]
68.	<i>Saperda candida</i> Fabricius [SAPECN]
69.	<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure [SCITAU]
70.	<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) [SCITCI]
71.	<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood [SCITDO]
72.	<i>Scolytinae</i> spp. (specie non europee) [1SCOLF]
73.	<i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) [PRODER]
74.	<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) [LAPHFR]
75.	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) [PRODLI]
76.	<i>Tecia solanivora</i> (Povolný) [TECASO]
77.	<i>Tephritidae</i>: 77.1. <i>Acidiella kagoshimensis</i> (Miyake) 77.2. <i>Acidoxantha bombacis</i> de Meijere 77.3. <i>Acroceratitis distincta</i> (Zia) 77.4. <i>Adrama</i> spp. [1ADRAG] 77.5. <i>Anastrepha</i> spp. [1ANSTG] 77.6. <i>Anastrepha ludens</i> (Loew) [ANSTLU] 77.7. <i>Asimoneura pantomelas</i> (Bezzi) 77.8. <i>Austrotephritis protrusa</i> (Hardy & Drew) 77.9. <i>Bactrocera</i> spp. [1BCTRG] escluso <i>Bactrocera oleae</i> (Gmelin) [DACUOL] 77.10. <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) [DACUDO] 77.11. <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) [DACULA] 77.12. <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) [DACUZO] 77.13. <i>Bistrispinaria fortis</i> (Speiser) 77.14. <i>Bistrispinaria magniceps</i> Bezzi

-
- 77.15. *Callistomyia flavilabris* Hering
 77.16. *Campiglossa albiceps* (Loew)
 77.17. *Campiglossa californica* (Novak)
 77.18. *Campiglossa duplex* (Becker)
 77.19. *Campiglossa reticulata* (Becker)
 77.20. *Campiglossa snowi* (Hering)
 77.21. *Carpomya incompleta* (Becker) [CARYIN]
 77.22. *Carpomya pardalina* (Bigot) [CARYPA]
 77.23. *Ceratitidis* spp. [1CERTG], escluso *Ceratitidis capitata* (Wiedemann) [CERTCA]
 77.24. *Craspedoxantha marginalis* (Wiedemann) [CRSXMA]
 77.25. *Dacus* spp. [1DACUG]
 77.26. *Dioxyna chilensis* (Macquart)
 77.27. *Dirioxa pornia* (Walker) [TRYEMU]
 77.28. *Euleia separata* (Becker)
 77.29. *Euphranta camelliae* Hardy
 77.30. *Euphranta canadensis* (Loew) [EPOCCA]
 77.31. *Euphranta cassia* Hancock e Drew
 77.32. *Euphranta japonica* (Ito) [RHACJA]
 77.33. *Euphranta oshimensis* Sun et al.
 77.34. *Eurosta solidaginis* (Fitch)
 77.35. *Eutreta* spp. [1EUTTG]
 77.36. *Gastrozona nigrifemur* David & Hancock
 77.37. *Goedenia stenoparia* (Steyskal)
 77.38. *Gymnocarena* spp.
 77.39. *Insizwa oblita* Munro
 77.40. *Marriottella exquisita* Munro
 77.41. *Monacrostichus citricola* Bezzi [MNAHCI]
 77.42. *Neaspilota alba* (Loew)
 77.43. *Neaspilota reticulata* Norrbom
 77.44. *Paracantha trinotata* (Foote)
 77.45. *Parastenopa limata* (Coquillett)
 77.46. *Paratephritis fukaii* Shiraki
 77.47. *Paratephritis takeuchii* Ito
 77.48. *Paraterellia varipennis* Coquillett
 77.49. *Philophylla fossata* (Fabricius)
 77.50. *Procecidochares* spp. [1PROIG]
 77.51. *Ptilona confinis* (Walker)
 77.52. *Ptilona persimilis* Hendel
 77.53. *Rhagoletis* spp. [1RHAGG], esclusi *Rhagoletis alternata* (Fallén) [RHAGAL], *Rhagoletis batava* Hering [RHAGBA], *Rhagoletis berberidis* Klug, *Rhagoletis cerasi* L. [RHAGCE], *Rhagoletis cingulata* (Loew) [RHAGCI], *Rhagoletis completa* Cresson [RHAGCO], *Rhagoletis meigenii* (Loew) [CERTME], *Rhagoletis suavis* (Loew) [RHAGSU], *Rhagoletis zernyi* Hendel
 77.54. *Rhagoletis pomonella* (Walsh) [RHAGPO]
 77.55. *Rioxoptilona dunlopi* (van der Wulp)
 77.56. *Sphaeniscus binoculatus* (Bezzi)
 77.57. *Sphenella nigricornis* Bezzi
 77.58. *Strauzia* [1STRAG] spp., escluso *Strauzia longipennis* (Wiedemann) [STRALO]
 77.59. *Taomyia marshalli* Bezzi
 77.60. *Tephritis leavittensis* Blanc
 77.61. *Tephritis luteipes* Merz
 77.62. *Tephritis ovatipennis* Foote
 77.63. *Tephritis pura* (Loew)
 77.64. *Toxotrypana curvicauda* Gerstaecker [TOXTCU]
 77.65. *Toxotrypana recurcauda* Tigrero
 77.66. *Trupanea bisetosa* (Coquillett)
 77.67. *Trupanea femoralis* (Thomson)
 77.68. *Trupanea wheeleri* Curran
 77.69. *Trypanocentra nigrithorax* Malloch
 77.70. *Trypeta flaveola* Coquillett
 77.71. *Urophora christophi* Loew
 77.72. *Xanthaciura insecta* (Loew)
-

	77.73. <i>Zacerata asparagi</i> Coquillett 77.74. <i>Zeugodacus</i> spp. [1ZEUDG] 77.75. <i>Zonosemata electa</i> (Say) [ZONOEL]
78.	<i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) [ARGPLE]
79.	<i>Thrips palmi</i> Karny [THRIPL]
80.	<i>Trirachys sartus</i> Solsky [AELSSA]
81.	<i>Unaspis citri</i> (Comstock) [UNASCI]

4. Nematodi

1.	<i>Hirschmanniella</i> spp. Luc & Goodey [1HIRSG], esclusi: <i>Hirschmanniella behningi</i> (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], <i>Hirschmanniella gracilis</i> (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], <i>Hirschmanniella halophila</i> Sturhan & Hall [HIRSHA], <i>Hirschmanniella loofi</i> Sher [HIRSLO] e <i>Hirschmanniella zostericola</i> (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]
2.	<i>Longidorus diadecturus</i> Eveleigh e Allen [LONGDI]
3.	<i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback [MELGMY]
4.	<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne) Thorne e Allen [NACOBAB]
5.	<i>Xiphinema americanum</i> Cobb sensu stricto [XIPHAA]
6.	<i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]
7.	<i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]
8.	<i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad [XIPHNA]
9.	<i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHIM]
10.	<i>Xiphinema rivesi</i> (popolazioni non UE) Dalmaso [XIPHRI]
11.	<i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

5. Piante parassite

1.	<i>Arceuthobium</i> spp. [1AREG], esclusi: <i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens & Hawksworth [AREAZ], <i>Arceuthobium gambyi</i> Fridl [AREGA] e <i>Arceuthobium oxycedri</i> DC. M. Bieb. [AREOX]

6. Virus, viroidi e fitoplasmi

1.	Beet curly top virus [BCTV00]
2.	Begomoviruses, esclusi: Abutilon mosaic virus [ABMV00], Papaya leaf crumple virus [PALCRV], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquía virus [TYLCAX]
3.	Black raspberry latent virus [TSVBL0]
4.	<i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia-ceppo di riferimento [PHYPAF]
5.	Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]
6.	Citrus leprosis viruses [CILV00]: 6.1. CiLV-C [CILVC0] 6.2. CiLV-C2 [CILVC2] 6.3. HGSV-2 [HGSV20] 6.4. Ceppo di Citrus di OFV [OFV00] (ceppo di Citrus)

	6.5. CiLV-N <i>sensu novo</i> 6.6. Citrus chlorotic spot virus
7.	Citrus tristeza virus (isolati non UE) [CTV000]
8.	Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]
9.	Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]
10.	Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]
11.	Melon yellowing-associated virus [MYAV00]
12.	Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]: 12.1. <i>Candidatus</i> Phytoplasma cocostanzania – sottogruppo 16SrIV-C 12.2. <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmae – sottogruppi 16SrIV-A, 16SrIV-B, 16SrIV-D, 16SrIV-E, 16SrIV-F 12.3. <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmicola – 16SrXXII-A 12.4. <i>Candidatus</i> Phytoplasma palmicola-ceppo apparentato – 16SrXXII-B 12.5. Nuovo <i>Candidatus</i> Phytoplasma che causa palm lethal yellowing del gruppo 16SrIV – "Bogia coconut syndrome"
13.	Satsuma dwarf virus [SDV000]
14.	Squash vein yellowing virus [SQVYVX]
15.	Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]
16.	Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]
17.	Tobacco ringspot virus [TRSV00]
18.	Tomato chocolate virus [TOCHV0]
19.	Tomato marchitez virus [TOANV0]
20.	Tomato mild mottle virus [TOMMOV]
21.	Tomato ringspot virus [TORSV0]
22.	Virus, viroidi e fitoplasmi di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. e <i>Vitis</i> L.: 22.1. American plum line pattern virus [APLPV0] 22.2. Apple fruit crinkle viroid [AFCVD0] 22.3. Apple necrotic mosaic virus 22.4. Buckland valley grapevine yellows phytoplasma [PHYP77] 22.5. Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0] 22.6. <i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia-ceppi apparentati (Pear decline Taiwan II, Crotalaria witches' broom phytoplasma, Sweet potato little leaf phytoplasma [PHYP39]) 22.7. <i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis <i>et al.</i> [PHYPAU] (ceppo di riferimento) 22.8. <i>Candidatus</i> Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths <i>et al.</i> [PHYPPFR] 22.9. <i>Candidatus</i> Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis <i>et al.</i> [PHYPO7] 22.10. <i>Candidatus</i> Phytoplasma phoenicium [PHYPPH] 22.11. <i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni-ceppo apparentato (North American grapevine yellows, NAGYIII) Davis <i>et al.</i> 22.12. <i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri-ceppo apparentato (Peach yellow leaf roll) Norton <i>et al.</i> 22.13. <i>Candidatus</i> Phytoplasma ziziphi (ceppo di riferimento) Jung <i>et al.</i> [PHYPZI] 22.14. Cherry rasp leaf virus (CRLV) [CRLV00] 22.15. Cherry rosette virus 22.16. Cherry rusty mottle associated virus [CRMAV0] 22.17. Cherry twisted leaf associated virus [CTLAV0] 22.18. Grapevine berry inner necrosis virus [GINV00] 22.19. Grapevine red blotch virus [GRBAV0] 22.20. Grapevine vein-clearing virus [GVCV00]

	22.21. Peach mosaic virus [PCMV00] 22.22. Peach rosette mosaic virus [PRMV00] 22.23. Raspberry latent virus [RPLV00] 22.24. Raspberry leaf curl virus [RLCV00] 22.25. Strawberry chlorotic fleck-associated virus 22.26. Strawberry leaf curl virus 22.27. Strawberry necrotic shock virus [SNSV00] 22.28. Temperate fruit decay-associated virus
23.	Virus, viroidi e fitoplasmi di <i>Solanum tuberosum</i> L. e altre tuberifere <i>Solanum</i> spp.: 23.1. Andean potato latent virus [APLV00] 23.2. Andean potato mild mosaic virus [APMMV0] 23.3. Andean potato mottle virus [APMOV0] 23.4. <i>Candidatus</i> Phytoplasma americanum 23.5. <i>Candidatus</i> Phytoplasma aurantifolia-ceppi apparentati (GD32; St_JO_10, 14, 17; PPT-SA; Rus-343F; PPT-GTO29, -GTO30, -SINTV; Potato Huayao Survey 2; Potato hair sprouts) 23.6. <i>Candidatus</i> Phytoplasma fragariae-ceppi apparentati (YN-169, YN-10G) 23.7. <i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni-ceppi apparentati (Clover yellow edge, Potato purple top Akpot7, MT117, Akpot6; PPT-COHP, -GTOP) 23.8. Chilli leaf curl virus [CHILCU] 23.9. Potato black ringspot virus [PBRSV0] 23.10. Potato virus B [PVB000] 23.11. Potato virus H [PVH000] 23.12. Potato virus P [PVP000] 23.13. Potato virus T [PVT000] 23.14. Potato yellow dwarf virus [PYDV00] 23.15. Potato yellow mosaic virus [PYMV00] 23.16. Potato yellow vein virus [PYVV00] 23.17. Potato yellowing virus [PYV000] 23.18. Tomato mosaic Havana virus [THV000] 23.19. Tomato mottle Taino virus [TOMOTV] 23.20. Tomato severe rugose virus [TOSRV0] 23.21. Tomato yellow vein streak virus [TOYVSV] 23.22. Potato virus S, X e Potato leafroll virus [PVS000], [PVX000] e [PLRV00] (isolati non UE)

PARTE B

ORGANISMI NOCIVI DI CUI È NOTA LA PRESENZA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE

Organismi nocivi da quarantena e relativi codici attribuiti dall'EPPO

1. Batteri

1.	<i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouioui <i>et al.</i> [CORBSE]
2.	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> [RALSSL]
3.	<i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>) [XYLEFA]

2. Funghi e oomiceti

1.	<i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]
2.	<i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]
3.	<i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]
4.	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival [SYNCEN]

3. Insetti e acari

1.	<i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) [ALECSN]
2.	<i>Anoplophora chinensis</i> (Thomson) [ANOLCN]
3.	<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) [ANOLGL]
4.	<i>Aromia bungii</i> (Faldermann) [AROMBU]
5.	<i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman [PITOJU]
6.	<i>Popillia japonica</i> Newman [POPIJA]
7.	<i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy) [TOXOCI]
8.	<i>Trioza erythrae</i> Del Guercio [TRIZER]

4. Molluschi

1.	<i>Pomacea</i> (Perry) [1POMAG]

5. Nematodi

1.	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> [BURSXY]
2.	<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens [HETDPA]
3.	<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens [HETDRO]
4.	<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> [MELGCH]
5.	<i>Meloidogyne fallax</i> Karssen [MELGFA]

6. Virus, viroidi e fitoplasm

1.	Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHY64]
2.	Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]"

3 l'allegato IV è così modificato:

(a) nell'indice è aggiunta la riga seguente:

"Parte M ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti di *Actinidia* Lindl., escluse le sementi;"

(b) la parte D è così modificata:

i) fra la prima e la seconda riga della tabella "Batteri" è inserita la riga seguente:

" <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	Piante da impianto, eccetto le sementi <i>Actinidia</i> Lindl.	0 %";

ii) fra la quarta e la quinta riga della tabella "Funghi e oomiceti" è inserita la riga seguente:

" <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]	Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi <i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L., <i>Rhododendron</i> L. eccetto <i>R. simsii</i> L., <i>Viburnum</i> L.	0 %";

(c) la parte E è sostituita dalla seguente:

"PARTE E

ORNQ rilevanti per i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi

Funghi e oomiceti		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali forestali di moltiplicazione interessati
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Piante da impianto, eccetto le sementi <i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	Piante da impianto, eccetto le sementi <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Piante da impianto, eccetto le sementi <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Piante da impianto, eccetto le sementi <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L.	0 %";

(d) nella parte F, nella tabella "Insetti e acari", la seconda e la terza riga sono modificate dalle seguenti:

<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus) [BRCHPI]	<i>Pisum sativum</i> L.	0 %
<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman [BRCHRU]	<i>Vicia faba</i> L.	0 %";

(e) la parte J è così modificata:

(i) nella tabella "Funghi e oomiceti", fra la ventiduesima e la ventitreesima riga è inserita la riga seguente:

<i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]	Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Vaccinium</i> L.	0 %";

(ii) nella tabella "Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi" la ventunesima riga è soppressa;

(f) nella parte L, dopo la tabella "Funghi e oomiceti" è aggiunta la tabella seguente:

"Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi		
Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]	Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi <i>Humulus lupulus</i> L.	0 %";

(g) è aggiunta la parte seguente:

"PARTE M

ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti di *Actinidia* Lindl., escluse le sementi"

Batteri		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	<i>Actinidia</i> Lindl.	0 %;

4 l'allegato V è così modificato:

a) nell'indice è aggiunta la riga seguente:

"Parte K: Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ nei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di *Actinidia* Lindl., escluse le sementi";

b) la parte C è così modificata:

i) nella tabella "Batteri", fra la prima e la seconda riga è inserita la riga seguente:

<i>"Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	Piante da impianto, eccetto le sementi <i>Actinidia</i> Lindl.	(a) Le piante sono state prodotte in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure (b) i) non sono stati osservati sintomi di <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> sulle piante del sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure ii) sono stati osservati sintomi di <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> in non più dell'1 % delle piante del sito di produzione e tali piante sono state estirpate e immediatamente distrutte assieme a eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze, e una parte rappresentativa delle restanti piante asintomatiche sono state sottoposte a campionamento e a prove per il rilevamento di <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> e sono risultate esenti dall'organismo nocivo; e le piante sono state sottoposte a campionamento e prove casuali per il rilevamento di <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> prima della commercializzazione e sono risultate esenti dall'organismo nocivo.";

ii) nella tabella "Funghi e oomiceti", fra la seconda e la terza riga è inserita la riga seguente:

<i>"Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld	<i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L., <i>Rhododendron</i> L. eccetto <i>R. simsii</i> L., <i>Viburnum</i> L.	(a) Le piante sono state prodotte in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure (b) non sono stati osservati sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) sulle piante ospiti del sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure (c) i) le piante che presentano sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 metri dal materiale sintomatico sono state estirpate e distrutte, compreso il terreno a esse aderente; e ii) per tutte le piante ospiti situate in un raggio di 10 metri dalle piante sintomatiche e per tutte le altre piante del lotto contaminato: — entro tre mesi dall'individuazione delle piante sintomatiche non sono stati osservati sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) su tali piante nel corso di almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono stati applicati trattamenti volti a eliminare i sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE), e — in seguito a tale periodo di tre mesi: — non sono stati osservati sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) su tali piante del sito di produzione, oppure — un campione rappresentativo di tali piante destinate allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE); e iii) per tutte le altre piante del sito di produzione: — non sono stati osservati sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) su tali piante del sito di produzione, oppure — un campione rappresentativo di tali piante destinate allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE).";

iii) nella tabella "Insetti e acari", nella terza riga, la terza colonna è sostituita dalla seguente:

- "(a) Le piante, durante l'intero ciclo vitale, sono state coltivate in una zona che l'organismo ufficiale responsabile ha riconosciuto indenne da *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure
- (b) le piante, durante i due anni precedenti lo spostamento, sono state coltivate in un sito all'interno dell'Unione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier), o in un sito all'interno dell'Unione in cui sono stati applicati trattamenti preventivi adeguati in relazione a tale organismo nocivo; e
- (c) le piante sono state sottoposte a ispezioni visive almeno una volta ogni quattro mesi, in esito alle quali sono state confermate esenti da *Rhynchophorus ferrugineus* (Olivier).";

iv) nella tabella "Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi", nella terza riga, la terza colonna è sostituita dalla seguente:

- "a) Le piante provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva e sono risultate esenti dai sintomi di *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider; e
- b) i) le piante sono state prodotte in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure
- ii) le piante sono state coltivate in un sito di produzione che è risultato indenne dall'organismo nocivo durante l'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a ispezione visiva e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte;

oppure

- c) le piante del sito di produzione ed eventuali piante nelle immediate vicinanze che hanno presentato sintomi di *Candidatus Phytoplasma pyri* Seemüller & Schneider nel corso delle ispezioni visive in periodi opportuni durante gli ultimi tre periodi vegetativi sono state estirpate e immediatamente distrutte.";

v) la parte D è sostituita dalla seguente:

"PARTE D

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni, relative ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto, di cui alla terza colonna della tabella seguente.

Funghi e oomiceti		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	Piante da impianto, eccetto le sementi <i>Castanea sativa</i> Mill.	(a) I materiali forestali da riproduzione sono originari di zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure

		(b) non sono stati osservati sintomi di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr nel sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure (c) i materiali forestali di moltiplicazione che presentano sintomi di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr sono stati estirpati e i materiali rimanenti sono stati ispezionati a intervalli di una settimana e non sono stati osservati sintomi di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr nel sito di produzione per almeno tre settimane prima dello spostamento di tali materiali.
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow	Piante da impianto, eccetto le sementi <i>Pinus</i> L.	(a) I materiali forestali di moltiplicazione sono originari di zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet e <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure (b) nessun sintomo di ruggine del pino, causata da <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet o <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow, è stato osservato nel sito di produzione o nelle immediate vicinanze durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure (c) nel sito di produzione sono stati applicati trattamenti idonei contro la ruggine del pino causata da <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet o <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow, e prima dello spostamento i materiali forestali di moltiplicazione sono stati ispezionati visivamente e sono risultati esenti da sintomi di ruggine del pino.
<i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld	Piante da impianto, eccetto i pollini e le sementi <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix × eurolepis</i> A. Henry, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirb.) Franco, <i>Quercus cerris</i> L., <i>Quercus ilex</i> L., <i>Quercus rubra</i> L.	(a) I materiali forestali di moltiplicazione sono originari di zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure (b) non sono stati osservati sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) sui materiali forestali di moltiplicazione nel sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure (c) i) i materiali forestali di moltiplicazione che presentano sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) nel sito di produzione e tutte le piante in un raggio di 2 metri dal materiale sintomatico sono state estirpate e distrutte, compreso il terreno a esse aderente; e

		ii) per tutti i materiali forestali di moltiplicazione situati in un raggio di 10 metri dalle piante sintomatiche e per tutti i restanti materiali forestali di moltiplicazione del lotto contaminato: — entro tre mesi dall'individuazione dei materiali forestali di moltiplicazione sintomatici non sono stati osservati sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) su tali materiali forestali di moltiplicazione in almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo e nel corso di tale periodo di tre mesi non sono stati condotti trattamenti volti a eliminare i sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE), e — in seguito a tale periodo di tre mesi: — non sono stati osservati sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) su tali materiali forestali di moltiplicazione del sito di produzione, oppure — un campione rappresentativo di tali materiali forestali di moltiplicazione destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE); e iii) per tutte gli altri materiali forestali di moltiplicazione del sito di produzione: — non sono stati osservati sintomi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE) su tali materiali forestali di moltiplicazione del sito di produzione, oppure — un campione rappresentativo di tali materiali forestali di moltiplicazione destinati allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati UE).";

vi) nella parte E, le righe relative a "*Bruchus pisorum* (L.)" e "*Bruchus rufimanus* L." sono sostituite dalle seguenti:

" <i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus)	<i>Pisum sativum</i> L.	(a) Un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a ispezione visiva nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, eventualmente in seguito a un trattamento idoneo; e (b) le sementi sono risultate esenti da <i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus).
<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman	<i>Vicia faba</i> L.	(a) Un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a ispezione visiva nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, eventualmente in seguito a un trattamento idoneo; e (b) le sementi sono risultate esenti da <i>Bruchus rufimanus</i> Boheman.";

vii) nella parte F, la prima riga della terza tabella è sostituita dalla seguente:

" <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefing <i>et al.</i> "	<i>Solanum tuberosum</i> L.	L'autorità competente ha sottoposto i lotti a ispezione ufficiale e ne conferma la conformità alle pertinenti disposizioni dell'allegato IV, a meno che il lotto non sia stato prodotto da piante conformi all'allegato V, parte F, prima tabella, seconda riga, terza colonna, lettera b), punto i).";

viii) nella parte J, nella tabella "Funghi" la prima riga è sostituita dalla seguente:

"Funghi e oomiceti";

ix) nella parte J, la tabella seguente è inserita dopo la tabella "Funghi":

"Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi"		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
Citrus bark cracking viroid [CBCVD0]	<i>Humulus lupulus</i> L.	(a) Le piante sono state prodotte in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da Citrus bark cracking viroid conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure (b) i) il luogo di produzione è risultato indenne da Citrus bark cracking viroid nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a ispezione visiva delle piante nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo e, al fine di prevenire la trasmissione meccanica, sono state applicate adeguate misure igieniche nel luogo di produzione; e ii) le piante da impianto provengono da piante madri che sono risultate esenti da Citrus bark cracking viroid, e — nel caso di piante madri che sono state tenute in un sito di produzione dotato di una protezione fisica dalle fonti di infezione di Citrus bark cracking viroid, le piante madri sono state sottoposte a ispezione visiva, campionamento e prove su base annuale nel periodo più opportuno per rilevare la presenza di Citrus bark cracking viroid, al fine di analizzare tutte le piante madri entro un periodo di cinque anni, oppure — nel caso di piante madri che non sono state tenute in un sito di produzione dotato di una protezione fisica dalle fonti di infezione di Citrus bark cracking viroid, le piante madri sono risultate esenti da Citrus bark cracking viroid nel corso degli ultimi cinque periodi vegetativi completi in seguito a ispezione visiva nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, e

		— un campione rappresentativo di piante madri è stato esaminato nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo nel corso degli ultimi dodici mesi ed è risultato esente da Citrus bark cracking viroid, e — le piante madri sono state isolate dalle piante di <i>Humulus lupulus</i> L. coltivate in luoghi di produzione limitrofi situati ad almeno 20 metri di distanza; e iii) nel caso di produzione di piante da impianto con radici destinate allo spostamento, il sito di produzione utilizzato per l'attecchimento — è stato isolato dalle colture di produzione di <i>Humulus lupulus</i> L. situate ad almeno 20 metri di distanza, oppure — è stato dotato di protezione fisica dalle fonti di infezione di Citrus bark cracking viroid.”;

x) è aggiunta la parte seguente:

”PARTE K

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti di *Actinidia* Lindl., escluse le sementi

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni, relative al rispettivo ORNQ e alle piante da impianto, di cui alla terza colonna della tabella seguente.

Batteri		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto [PSDMAK]	<i>Actinidia</i> Lindl.	(a) I materiali di produzione delle piante da frutto e le piante da frutto sono stati prodotti in zone che l'autorità competente ha riconosciuto indenni da <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure (b) i materiali di produzione delle piante da frutto e le piante da frutto sono stati sottoposti a ispezione visiva due volte all'anno e sono risultati esenti da <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>; e (c) i) nel caso delle piante madri che sono state tenute in strutture che garantiscono la protezione fisica dalle infezioni di <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>, una parte rappresentativa delle piante madri è stata sottoposta a campionamento e prove ogni quattro anni per quanto riguarda la presenza di <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> al fine di analizzare tutte le piante madri entro un periodo di otto anni; oppure

		ii) nel caso delle piante madri che non sono state tenute nelle summenzionate strutture, una parte rappresentativa di piante madri è stata sottoposta a campionamento e analisi ogni anno per quanto riguarda la presenza di <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i>, al fine di analizzare tutte le piante madri entro un periodo di tre anni; e (d) i) nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto che sono stati tenuti nelle suddette strutture non sono stati osservati sintomi di <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto del sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo; oppure ii) nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto che non sono stati tenuti nelle suddette strutture, non sono stati osservati sintomi di <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> su tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto del sito di produzione nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sono stati sottoposti a campionamento e prove casuali per il rilevamento di <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> prima della commercializzazione e sono risultati esenti dall'organismo nocivo in questione; oppure iii) nel caso dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto che non sono stati tenuti nelle suddette strutture, sono stati osservati sintomi di <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> su non più dell'1 % dei materiali di moltiplicazione e delle piante da frutto del sito di produzione, e tali materiali di moltiplicazione e piante da frutto, nonché eventuali materiali di moltiplicazione e piante da frutto sintomatici nelle immediate vicinanze sono stati estirpati e immediatamente distrutti, e una parte rappresentativa dei restanti materiali di moltiplicazione e delle rimanenti piante da frutto asintomatici sono stati sottoposti a campionamento e a prove per il rilevamento di <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>actinidiae</i> e sono risultati esenti dall'organismo nocivo in questione.”;

5 l'allegato VI è così modificato:

a) fra i punti 3 e 4 è inserito il punto seguente:

"3.1	Cortecce di <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. e <i>Taxus brevifolia</i> Nutt., separate dal tronco	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Canada, Regno Unito ⁽¹⁾ , Stati Uniti, Vietnam

(¹) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.”;

b) il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5.	Corteccia di <i>Quercus</i> L., escluso <i>Quercus suber</i> L., separata dal tronco	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Messico”;

c) nel punto 18, nella colonna "Codice NC", i codici NC sono sostituiti dai seguenti:

"ex 0602 10 90
ex 0602 90 30
ex 0602 90 45
ex 0602 90 46
ex 0602 90 48
ex 0602 90 50
ex 0602 90 70
ex 0602 90 91
ex 0602 90 99”;

6 l'allegato VII è così modificato:

a) fra i punti 2 e 3 è inserito il punto seguente:

"2.1	Piante da impianto, eccetto bulbi, cormi, rizomi, sementi, tuberi e piante in coltura tissutale	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono state coltivate in vivai registrati e controllati dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e b) sono state ispezionate in periodi opportuni e prima dell'esportazione.”;

b) dopo il punto 4 sono inserite le modifiche seguenti:

i) è inserito il seguente punto 4.1:

"4.1	Piante da impianto con radici, eccetto le piante in coltura tissutale	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di un paese che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un substrato colturale che, al momento dell'impianto: i) non conteneva terra né materie organiche e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di piante o altri fini agricoli, oppure ii) era composto solo di torba o di fibra di <i>Cocos nucifera</i> L. e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di piante o altri fini agricoli, oppure iii) è stato sottoposto a fumigazione o trattamento termico efficaci per garantire che fosse indenne da <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, e tali trattamenti sono indicati nel certificato fitosanitario, oppure iv) è stato oggetto di un approccio sistemico efficace per garantire che fosse indenne da <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, e tale approccio è indicato nel certificato fitosanitario, e

				in tutti i casi di cui ai punti da i) a iv) era stato immagazzinato e conservato in condizioni appropriate per mantenerlo esente da <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback e, dal momento dell'impianto, sono state prese adeguate misure per garantire che le piante rimanessero esenti da <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, comprese almeno le seguenti: — isolamento fisico del substrato colturale dalla terra e da altre possibili fonti di contaminazione, e — misure di igiene, oppure d) i) sono originarie di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e ii) subito prima dell'esportazione, le radici di un campione rappresentativo della partita è stato sottoposto a ispezione ed è risultato esente dai sintomi di <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback.”;

ii) è inserito il seguente punto 4.2:

”4.2	Piante da impianto con substrato colturale destinato a mantenere la vitalità delle piante, escluse le piante in coltura tissutale e le piante acquatiche	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Canada, Cina, Giappone, India, Russia, Stati Uniti e Svizzera	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Popillia japonica</i> Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Popillia japonica</i> Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

				i) che è stato sottoposto a un'ispezione annuale e ad almeno un'ispezione mensile nei tre mesi precedenti l'esportazione per rilevare eventuali indizi di <i>Popillia japonica</i> Newman, svolta nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, almeno mediante esame visivo di tutte le piante, nonché a un campionamento del substrato colturale in cui crescono le piante, e ii) che è circondato da una zona cuscinetto di almeno 100 metri, dove l'assenza di <i>Popillia japonica</i> Newman è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni, e iii) immediatamente prima dell'esportazione le piante e il substrato colturale sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da <i>Popillia japonica</i> Newman, e iv) le piante: — sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da impedire l'infestazione di <i>Popillia japonica</i> Newman una volta lasciato il luogo di produzione, - oppure — sono state spostate al di fuori della stagione di volo di <i>Popillia japonica</i> Newman, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di <i>Popillia japonica</i> Newman, e le piante: (i) sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da impedire l'infestazione di <i>Popillia japonica</i> Newman una volta lasciato il sito di produzione, - oppure (ii) sono state spostate al di fuori della stagione di volo di <i>Popillia japonica</i> Newman, oppure

				d) sono state prodotte seguendo un approccio sistemico approvato in conformità alla procedura stabilita dall'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031 per garantire che le piante fossero esenti da <i>Popillia japonica</i> Newman.”;

c) il punto 8 è sostituito dal seguente:

”8.	Piante da impianto, di specie erbacee, eccetto bulbi, cormi, piante della famiglia <i>Poaceae</i> , rizomi, semi, tuberi e piante in coltura tissutale	ex 0602 10 90 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Paesi terzi nei quali <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) sono notoriamente presenti	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) sono originarie di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionato nel certificato fitosanitario alla rubrica "Dichiarazione supplementare" e dichiarato indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch) in seguito a ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure c) immediatamente prima dell'esportazione le piante hanno subito un trattamento appropriato contro <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), sono state sottoposte a ispezione ufficiale e sono risultate esenti da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch). Il trattamento indicato alla lettera c) è menzionato nel certificato fitosanitario.”

d) il punto 20 è sostituito dal seguente:

"20.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto	0701 10 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i tuberi: a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen sulla base di un'indagine annuale sulle colture ospiti effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi opportuni e mediante ispezione visiva sia della superficie esterna sia di tuberi sezionati dopo la raccolta delle patate coltivate nel luogo di produzione, oppure d) dopo la raccolta i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale presenza di sintomi indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché a ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi opportuni e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori, e non sono stati osservati sintomi di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, <i>Meloidogyne enterolobii</i> Yang & Eisenback e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.”;

e) fra i punti 21 e 22 è inserito il seguente punto:

21.1	Piante da impianto di <i>Cucurbitaceae</i> Juss. e <i>Solanaceae</i> Juss., eccetto bulbi, cormi, rizomi, pollini, sementi, tuberi e piante in coltura tissutale	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a protezione fisica volta a impedire l'introduzione di <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher), e che è stato sottoposto per almeno tre mesi prima dell'esportazione ad almeno un'ispezione per rilevare la presenza di <i>Ceratothripoides claratris</i> (Shumsher).
21.2	Piante da impianto di <i>Allium cepa</i> L., <i>Asparagus</i> L., <i>Cynara scolymus</i> L., <i>Citrullus lanatus</i> (Thnb.) Matusm. & Nakai, <i>Cucurbita</i> L., <i>Cucumis melo</i> L., <i>Cucumis sativum</i> L., <i>Glycine max</i> (L.), Merr., <i>Gossypium</i> L., <i>Medicago sativa</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Phaseolus</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., e <i>Tagetes</i> L., eccetto bulbi, cormi, piante in coltura tissutale, rizomi, pollini, sementi e tuberi.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) sono state coltivate per un periodo di almeno due mesi precedente l'esportazione, o nel caso delle piante di età inferiore a due mesi, hanno trascorso tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a protezione fisica che il paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, sulla base delle ispezioni ufficiali effettuate durante tutto il loro ciclo vitale o nel corso degli ultimi due mesi precedenti l'esportazione.”;

f) fra i punti 24 e 25 è inserito il punto seguente:

"24.1	Piante da impianto di <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., <i>Fragaria</i> L. e <i>Rubus</i> L., eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) sono originarie di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.";

g) il punto 28 è sostituito dal seguente:

"28.	Fiori recisi di <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. e <i>Solidago</i> L., e ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e <i>Ocimum</i> L.	0603 12 00, 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0709 99 90 ex 1211 90 86 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia: a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e sono risultati esenti da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Nemorimyza maculosa</i> (Malloch).";

h) il punto 29 è sostituito dal seguente:

"29.	Fiori recisi di <i>Orchidaceae</i>	0603 13 00	Paesi terzi, esclusa la Thailandia	Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi: a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti a ispezione ufficiale e sono risultati esenti da <i>Thrips palmi</i> Karny.
29.1	Fiori recisi di <i>Orchidaceae</i>	0603 13 00	Thailandia	Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi: a) sono stati prodotti in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno su base mensile nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure b) sono stati sottoposti a un adeguato trattamento di fumigazione per garantire che siano esenti da <i>Thrips palmi</i> Karny; tale trattamento è menzionato nel certificato fitosanitario.”;

i) fra i punti 30 e 31 è inserito il punto seguente:

"30.1	Piante da impianto di <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera helix</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L., eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Australia, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Eswatini, Filippine, Giappone, Guam, India, Indonesia, Iran, Isole Marianne settentrionali, Kenya, Laos, Malaysia, Maurizio, Micronesia, Montenegro, Nigeria, Pakistan, Palau, Papua Nuova Guinea, Riunione, Sri Lanka, Stati Uniti, Sud Africa, Sultanato del Brunei Darussalam, Taiwan, Tanzania, Thailandia, Uganda e Vietnam	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie:

				i) che è stato sottoposto, nell'anno precedente l'esportazione, a ispezioni ufficiali effettuate nei periodi opportuni, e ii) le cui piante sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione, oppure c) che sono state sottoposte a un trattamento efficace volto a garantire che le piante siano esenti da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) e sono risultate esenti da tale organismo prima dell'esportazione.”;

j) nel punto 31, nella prima colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", il testo è sostituito dal seguente:

"Piante di conifere (*Pinopsida*) eccetto i frutti e le sementi”;

k) il punto 32 è sostituito dal seguente:

"32.	Piante di conifere (<i>Pinopsida</i>) eccetto i frutti e le sementi, di altezza superiore a 3 m	ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito (¹), Russia [solo le parti seguenti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in un luogo di produzione indenne da <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee).”;

l) dopo il punto 32 sono inserite le modifiche seguenti:

i) è inserito il seguente punto 32.1:

"32.1	Piante da impianto di <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W. Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A. Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I. M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calyptata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis articulata</i> S.Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) hanno un diametro inferiore a 2 cm alla base del fusto, oppure b) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i>, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure d) sono state coltivate: i) in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> almeno durante i sei mesi precedenti l'esportazione, che è soggetto a ispezioni ufficiali in periodi opportuni ed è risultato indenne dall'organismo nocivo; tale indennità è confermata almeno con l'utilizzo di trappole, controllate almeno ogni quattro settimane, anche immediatamente prima dell'esportazione, oppure ii) in un sito di produzione risultato indenne da <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; tale indennità è confermata almeno dall'utilizzo di trappole e durante ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni quattro settimane; in caso di sospetta presenza dell'organismo nocivo nel sito di produzione, sono stati applicati trattamenti idonei contro tale organismo nocivo per garantirne l'assenza; per <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> è stabilita una zona circostante di 1 km, monitorata in periodi opportuni, e qualora si rilevi la presenza dell'organismo nocivo, tali piante devono essere immediatamente estirpate e distrutte,

	DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm., <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus ithaburensis</i> Dence., <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C. R. Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C.F. Gaertn., <i>Spathodea campanulata</i> P. Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E. van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. e <i>Xylosma avilae</i> Sleumer, eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi			e immediatamente prima dell'esportazione, le partite delle piante sono state sottoposte a un'ispezione ufficiale per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, in particolare nel fusto e nelle foglie, comprendente un campionamento distruttivo. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dell'1 % con un grado di affidabilità del 99 %;

ii) sono inseriti i punti seguenti da 32.2. a 32.7:

"32.2	Piante da impianto di <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C. Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl, <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del brunei Darussalam,	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) hanno un diametro inferiore a 1 cm alla base del fusto, oppure b) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da <i>Apriona germari</i> (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Apriona germari</i> (Hope), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure

	Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, e <i>Xylosma</i> G.Forst., eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi		Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	d) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Apriona germari</i> (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e i) che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali indizi di <i>Apriona germari</i> (Hope), effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata, e ii) che è stato sottoposto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2 000 m dove l'assenza di <i>Apriona germari</i> (Hope) è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni, e iii) le cui piante sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di <i>Apriona germari</i> (Hope), in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo, oppure e) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di <i>Apriona germari</i> (Hope), e sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di <i>Apriona germari</i> (Hope), in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.
32.3	Piante da impianto di <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45	Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq,	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) hanno un diametro inferiore a 1 cm alla base del fusto, oppure

Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, e <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino, eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi	ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	b) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure d) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e i) che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali indizi di <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata, e ii) che è stato sottoposto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2 000 m dove l'assenza di <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni, e iii) le cui piante sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo, oppure

				e) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, e sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.
32.4	Piante da impianto di <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L. e <i>Salix</i> L., eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Moldova, Mongolia, Myanmar/ Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) hanno un diametro inferiore a 1 cm alla base del fusto, oppure b) sono originarie di un paese riconosciuto indenne da <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure d) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e

				i) che è stato sottoposto a due ispezioni ufficiali annuali per rilevare eventuali indizi di <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, effettuate in periodi opportuni, e la presenza di tale organismo nocivo non è stata constatata, e ii) che è stato sottoposto all'applicazione di trattamenti preventivi adeguati e circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2 000 m dove l'assenza di <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni, e iii) le cui piante sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo, oppure e) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, e sono state sottoposte immediatamente prima dell'esportazione a un'ispezione volta a rilevare la presenza di <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, in particolare nel fusto delle piante; se del caso, tale ispezione include un campionamento distruttivo.
32.5	Piante di <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Adiantum aleuticum</i> (Rupr.) Paris, <i>Adiantum jordanii</i> C. Muell., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Aesculus hippocastanum</i> L., <i>Arbutus menziesii</i> Pursch., <i>Arbutus unedo</i> L., <i>Arctostaphylos</i> Adans., <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, <i>Camellia</i> L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fagus sylvatica</i> L., <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Gray, <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Cooper, <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Griselinia littoralis</i> (Raoul), <i>Hamamelis virginiana</i> L., <i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindley) M. Roemer, <i>Kalmia latifolia</i> L., <i>Larix decidua</i> Mill., <i>Larix kaempferi</i> (Lamb.) Carrière, <i>Larix</i> × <i>eurolepis</i> A. Henry <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Leucothoe</i> D. Don, <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Lonicera hispidula</i> (Lindl.) Dougl. ex Torr.&Gray, <i>Magnolia</i> L.,	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70	Canada, Regno Unito ⁽¹⁾ , Stati Uniti, Vietnam ⁽¹⁾	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, istituite dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure

	<i>Michelia doltsopa</i> Buch.-Ham. ex DC., <i>Nothofagus obliqua</i> (Mirbel) Blume, <i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green, <i>Parrotia persica</i> (DC) C.A. Meyer, <i>Photinia x fraseri</i> Dress, <i>Pieris</i> D. Don, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, <i>Quercus</i> L., <i>Rhododendron</i> L. eccetto <i>Rhododendron simsii</i> Planch., <i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt., <i>Salix caprea</i> L., <i>Sequoia sempervirens</i> (Lamb. ex D. Don) Endl., <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> L., <i>Trientalis latifolia</i> (Hook.), <i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt., <i>Vaccinium</i> L. e <i>Viburnum</i> L., eccetto frutti, pollini e sementi	ex 0604 20 40 ex 0604 20 90 ex 0604 90 91 ex 1401 90 00 ex 1404 90 00		b) non sono stati osservati indizi di <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld su eventuali piante sensibili del luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali, comprendenti prove di laboratorio relative a eventuali sintomi sospetti svolte all'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, e un campione rappresentativo delle piante è stato ispezionato prima della spedizione ed è risultato esente da <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld durante tali ispezioni.
32.6	Piante da impianto di <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., o <i>Ulmus</i> L., eccetto marze, talee, piante in coltura tissutale, polline o sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Afghanistan, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) hanno un diametro inferiore a 9 cm alla base del fusto, oppure b) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Trirachys sartus</i> Solsky, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione indenne da <i>Trirachys sartus</i> Solsky, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e in cui le piante sono state coltivate

				i) in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di <i>Trirachys sartus</i> Solsky, che è stato sottoposto ad almeno un'ispezione annuale per il rilevamento di eventuali indizi di <i>Trirachys sartus</i> Solsky, effettuata in periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, oppure ii) in un sito di produzione soggetto all'applicazione di appropriati trattamenti preventivi, che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni annuali per il rilevamento di eventuali indizi di <i>Trirachys sartus</i> Solsky, effettuate in periodi dell'anno opportuni per rilevare l'organismo nocivo in questione, circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 500 m dove l'assenza di <i>Trirachys sartus</i> Solsky è stata confermata durante tali indagini ufficiali, e immediatamente prima dell'esportazione le piante sono state sottoposte a un'ispezione per rilevare la presenza di <i>Trirachys sartus</i> Solsky, in particolare sul fusto della pianta, comprendente, se del caso, un campionamento distruttivo, e non sono stati osservati indizi della presenza di <i>Trirachys sartus</i> Solsky.
32.7	Piante da impianto di <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach e <i>Quercus</i> L., eccetto le piante in coltura tissutale, i pollini e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Russia, Taiwan e Vietnam	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) hanno un diametro inferiore a 9 cm alla base del fusto, oppure b) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Massicus raddei</i> (Blessig), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine conformemente alle norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale o per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione in un sito di produzione indenne da <i>Massicus raddei</i> (Blessig), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e in cui le piante sono state coltivate

				i) in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di <i>Massicus raddei</i> (Blessig), che è stato sottoposto ad almeno un'ispezione annuale per il rilevamento di eventuali indizi di <i>Massicus raddei</i> (Blessig), effettuata in periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, oppure ii) in un sito di produzione soggetto all'applicazione di appropriati trattamenti preventivi, che è stato sottoposto ad almeno due ispezioni annuali per il rilevamento di eventuali indizi di <i>Massicus raddei</i> (Blessig), effettuate in periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, circondato da una zona cuscinetto avente un raggio di almeno 2000 m dove l'assenza di <i>Massicus raddei</i> (Blessig) è stata confermata durante indagini ufficiali, e immediatamente prima dell'esportazione le piante sono state sottoposte a un'ispezione per rilevare la presenza di <i>Massicus raddei</i> (Blessig), in particolare sul fusto della pianta, comprendente, se del caso, un campionamento distruttivo, e non sono stati osservati indizi della presenza di <i>Massicus raddei</i> (Blessig).

(¹) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.”;

m) il punto 36 è sostituito dal seguente:

”36.	Piante di <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine, nel rispetto delle norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota più vicina in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell'organismo nocivo specificato; la denominazione della zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.”;

- n) nel punto 45, nella terza colonna "Origine" e nella quarta colonna "Prescrizioni particolari", il testo "virus, viroidi e fitoplasmi non europei" è sostituito dal seguente: "virus, viroidi e fitoplasmi di cui all'allegato II, parte A, punto 22";
- o) nel punto 49, nella terza colonna "Origine" e nella quarta colonna "Prescrizioni particolari", il testo "Strawberry witches' broom phytoplasma" è sostituito dal seguente: "*Candidatus* Phytoplasma australiense Davis *et al.* (ceppo di riferimento), *Candidatus* Phytoplasma fraxini (ceppo di riferimento) Griffiths *et al.*, e *Candidatus* Phytoplasma hispanicum (ceppo di riferimento) Davis *et al.*";

p) il punto 56 è sostituito dal seguente:

"56.	Piante da impianto di <i>Cryptocoryne</i> sp., <i>Hygrophila</i> sp. e <i>Vallisneria</i> sp., eccetto i pollini e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che le radici sono state sottoposte a prove riguardanti almeno i nematodi, su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati per rilevare la presenza degli organismi nocivi e che, in seguito a tali prove, sono risultate esenti dai nematodi.";

q) il punto 61 è sostituito dal seguente:

"61.	Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, <i>Mangifera</i> L. e <i>Prunus</i> L.	ex 0804 50 00 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Tephritidae</i> di cui all'allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Tephritidae</i> di cui all'allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure

				c) nessun indizio della presenza di <i>Tephritidae</i> di cui all'allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti la raccolta, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di detto organismo nocivo, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure d) i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Tephritidae</i> di cui all'allegato II, parte A, tabella 3, punto 77, cui tali frutti sono notoriamente sensibili, e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.”;

r) il punto 67 è sostituito dal seguente:

”67.	Frutti di <i>Solanaceae</i>	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90 ex 0810 90 75	Australia, Americhe e Nuova Zelanda	Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di: a) un paese riconosciuto indenne da <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in

				anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) un luogo di produzione in cui sono state effettuate, anche nelle immediate vicinanze, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) nei tre mesi precedenti l'esportazione e soggetto a efficaci trattamenti per garantire che sia indenne da tale organismo nocivo, inoltre campioni rappresentativi di frutti sono stati ispezionati prima dell'esportazione, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure d) un sito di produzione a prova di insetto che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate nei tre mesi precedenti l'esportazione, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.”;

s) fra i punti 68 e 69 è inserito il seguente punto:

”68.1	Frutti di <i>Capsicum</i> L. e <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0702 00 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90	Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e ispezioni e indagini ufficiali sono state effettuate nel luogo di produzione in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, incluso

				un esame dei campioni rappresentativi dei frutti risultati esenti da <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure c) sono originari di un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné, che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné sulla base di ispezioni ufficiali effettuate nei due mesi precedenti l'esportazione, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure d) sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Prodiplosis longifila</i> Gagné e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità.”;

t) il punto 71 è sostituito dal seguente:

”71.	Frutti di <i>Momordica</i> L.	ex 0709 99 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di: a) un paese riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a

				condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.”;

u) fra i punti 72 e 73 è inserito il seguente punto:

72.1	Frutti di <i>Capsicum</i> L. e <i>Solanum</i> L.	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99	Algeria, Angola, Benin Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) nessun indizio della presenza di <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel), e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure

			oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	d) i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Bactrocera latifrons</i> (Hendel) e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
72.2	Frutti di <i>Annona</i> L. e <i>Carica papaya</i> L.	ex 0810 90 75 0807 20 00	Algeria, Angola, Benin Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania, Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) nessun indizio della presenza di <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni

			Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel), e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure d) i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
72.3	Frutti di <i>Psidium guajava</i> L.	ex 0804 50 00	Algeria, Angola, Benin Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Camerun, Ciad, Comore, Congo, Costa d'Avorio, Egitto, Eritrea, Eswatini, Etiopia, Gabon, Gambia, Ghana, Gibuti, Guinea, Guinea-Bissau, Guinea equatoriale, Kenya, Lesotho, Liberia, Libia, Madagascar, Malawi, Mali, Marocco, Mauritania,	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) e <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato,

		Maurizio, Mayotte, Mozambico, Namibia Niger, Nigeria, Repubblica centrafricana, Repubblica democratica del Congo, Riunione, Ruanda, Sao Tomé e Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, Somalia, Sud Africa, Sud Sudan, Sudan, Tanzania, Togo, Tunisia, Uganda, Zambia, Zimbabwe Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Libano, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	oppure b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) e <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) nessun indizio della presenza di <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) e <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti il raccolto, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di adeguati esami ufficiali, indizi della presenza di <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) e <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders), e nel certificato fitosanitario figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure d) i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) e <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.”;

v) il punto 73 è sostituito dal seguente:

"73.	Sementi di <i>Zea mays</i> L.	0712 90 11 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di un paese riconosciuto indenne da <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) le sementi sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, che è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a prove durante le quali è risultato esente da <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters. Le dimensioni del campione da sottoporre a ispezione devono essere tali da consentire almeno il rilevamento di un livello d'infestazione dello 0,5 % con un grado di affidabilità del 99 %. Tuttavia in caso di lotti di dimensioni inferiori a 8 000 sementi, un campione rappresentativo di 10% del lotto è stato sottoposto a prove durante le quali è risultato esente da <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters."

w) il punto 76 è così modificato:

- i) nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "conifere (*Pinales*)" sono sostituite da "conifere (*Pinopsida*)";
- ii) nella seconda colonna "Codici NC", prima del codice "ex 4416 00 00", è aggiunto il codice "ex 4409 10 18";

x) nel punto 77 , nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "conifere (*Pinales*)" sono sostituite da "conifere (*Pinopsida*)";

y) nel punto 78, nella seconda colonna "Codici NC", prima del codice "ex 4416 00 00", è aggiunto il codice "ex 4409 10 18";

z) il punto 79 è così modificato:

- i) nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "conifere (*Pinales*)" sono sostituite da "conifere (*Pinopsida*)";
- ii) nella seconda colonna "Codici NC", prima del codice "ex 4416 00 00", è aggiunto il codice "ex 4409 10 18";

iii) nella colonna "Prescrizioni particolari", le parole "*Scolytidae* spp. (specie non europee)" sono sostituite da "*Scolytinae* spp. (specie non europee)";

aa) il punto 80 è così modificato:

i) nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "conifere (*Pinales*)" sono sostituite da "conifere (*Pinopsida*)";

ii) nella seconda colonna "Codici NC", prima del codice "ex 4416 00 00", è aggiunto il codice "ex 4409 10 18";

bb) il punto 81 è così modificato:

i) nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "conifere (*Pinales*)" sono sostituite da "conifere (*Pinopsida*)";

ii) nella colonna "Prescrizioni particolari", le parole "*Scolytidae* spp. (specie non europee)" sono sostituite da "*Scolytinae* spp. (specie non europee)";

cc) nel punto 82, nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "conifere (*Pinales*)" sono sostituite da "conifere (*Pinopsida*)";

dd) i punti 87, 88 e 89 sono sostituiti dai seguenti:

"87.	Legname di <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 10 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina	Dichiarazione ufficiale che: a) il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine nel rispetto delle norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell'organismo nocivo specificato; la zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, - oppure b) la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono stati rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, - oppure c) il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

	ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato			
88.	Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami ottenuti completamente o in parte da <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.	ex 4401 22 90 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4404 20 00	Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina	Dichiarazione ufficiale che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell'organismo nocivo specificato; la zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
89.	Corteccia separata dal tronco e oggetti di corteccia di <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina	Dichiarazione ufficiale che la corteccia è originaria di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese d'origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e situata a una distanza minima di 100 km dalla zona nota in cui è stata confermata ufficialmente la presenza dell'organismo nocivo specificato; la zona è menzionata nel certificato fitosanitario e tale status della zona è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.”;

ee) nei punti 91, 93, 97, 99 e 101, nella seconda colonna "Codici NC", il codice "ex 4401 22 00" è sostituito da "ex 4401 22 90";

ff) sono aggiunti i punti seguenti:

"102.	Legname di <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtn., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl.	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 4403 93 00 4403 97 00 4403 98 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di un paese riconosciuto indenne da <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> , conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

& Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton</i> <i>populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W. Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium</i> <i>commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A. Cunningham & C.Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I. M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis</i> <i>anacardioides</i> (A.Rich.) Radlk., <i>Dombeya</i> <i>cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F.Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea</i> <i>brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F.Müller) Becc., <i>Ilex</i> <i>cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria</i> <i>bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calypttrata</i> Willd., <i>Populus</i> <i>fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus</i> <i>trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex Hook., <i>Prosopis</i> <i>articulata</i> S.Watson, <i>Protium serratum</i> Engl., <i>Psoralea pinnata</i> L., <i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC., <i>Quercus agrifolia</i> Née, <i>Quercus</i> <i>calliprinos</i> Webb., <i>Quercus chrysolepis</i> Liebm, <i>Quercus engelmannii</i> Greene, <i>Quercus</i> <i>ithaburensis</i> Dence, <i>Quercus lobata</i> Née, <i>Quercus palustris</i> Marshall, <i>Quercus robur</i> L., <i>Quercus suber</i> L., <i>Ricinus communis</i> L., <i>Salix</i> <i>alba</i> L., <i>Salix babylonica</i> L., <i>Salix gooddingii</i> C. R.Ball, <i>Salix laevigata</i> Bebb, <i>Salix mucronata</i> Thnb., <i>Shorea robusta</i> C.F.Gaertn., <i>Spathodea</i> <i>campanulata</i> P.Beauv., <i>Spondias dulcis</i> Parkinson, <i>Tamarix ramosissima</i> Kar. ex	ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	b) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> , conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) è stato sottoposto a un adeguato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni al fine di garantire l'assenza di <i>Euwallacea fornicatus sensu lato</i> nell'intero profilo del legname, da indicare nel certificato fitosanitario, oppure d) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

	Boiss., <i>Virgilia oroboides</i> subsp. <i>ferrugine</i> B.-E.van Wyk, <i>Wisteria floribunda</i> (Willd.) DC. e <i>Xylosma avilae</i> Sleumer, eccetto legname in forma di: — piccole placche, segatura, trucioli e avanzi, ottenuti completamente o in parte da tali piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale			
103.	Legname di <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i>, Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> L., <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L.f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus pseudocerasus</i>, <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.)	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99	Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di un paese riconosciuto indenne da <i>Apriona germari</i> (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

	Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, e <i>Xylosma</i> G.Forst., eccetto legname in forma di: — piccole placche, segatura, trucioli e avanzi, ottenuti completamente o in parte da tali piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	b) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Apriona germari</i> (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario, oppure d) è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, oppure e) è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
104.	Legname in forma di piccole placche e avanzi, ottenuti completamente o in parte da <i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus</i>	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord,	Dichiarazione ufficiale che il legname:

	<i>heterophyllus</i> Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Ficus carica</i> L., <i>Ficus hispida</i> L. f., <i>Ficus infectoria</i> Willd., <i>Ficus retusa</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus pseudocerasus</i>, <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Trema amboinense</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, e <i>Xylosma</i> G.Forst.		Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	a) è originario di un paese riconosciuto indenne da <i>Apriona germari</i> (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Apriona germari</i> (Hope), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure d) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.
105.	Legname di <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Malus pumila</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i>	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 4403 93 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40	Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam,	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di un paese riconosciuto indenne da <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure

	L., <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai, <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, e <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino, eccetto legname in forma di: — piccole placche, segatura, trucioli e avanzi, ottenuti completamente o in parte da tali piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario, oppure d) è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, oppure e) è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
106.	Legname in forma di piccole placche e avanzi, ottenuti completamente o in parte da <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J.Presl, <i>Citrus</i> spp., <i>Cornus</i>	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait,	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di un paese riconosciuto indenne da <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

	<i>kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K.Schneid., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus carica</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Malus pumila</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilacea</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C.DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus pyrifolia</i> (Burm.f.) Nakai, <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Ulmus parvifolia</i> Jacq., <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, e <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino		Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	b) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Apriona rugicollis</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure d) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.
107.	Legname di <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp. e <i>Salix</i> L., eccetto legname in forma di: — piccole placche, segatura, trucioli e avanzi, ottenuti completamente o in parte da tali piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 97 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35	Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di un paese riconosciuto indenne da <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario,

	legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00		oppure d) è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, oppure e) è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
108.	Legname in forma di piccole placche e avanzi, ottenuti completamente o in parte da <i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Ficus</i> L., <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K. Schneid., <i>Malus domestica</i> (Suckow) Borkh., <i>Morus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp., <i>Pyrus</i> spp. e <i>Salix</i> L.	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia, Maldive, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di un paese riconosciuto indenne da <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Apriona cinerea</i> Chevrolat, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure c) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure d) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.
109.	Legname di <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., o <i>Ulmus</i> L., eccetto legname in forma di	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 4403 97 00	Afghanistan, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Trirachys sartus</i> Solsky, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario,

	— piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse o altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale,	ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00		oppure b) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario, oppure c) è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore, oppure d) è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
110.	Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, avanzi o cascami, ottenuti completamente o in parte da <i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., o <i>Ulmus</i> L.	ex 4401 22 90 ex 4401 40 90	Afghanistan, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan o Uzbekistan	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Trirachys sartus</i> Solsky, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza,

				oppure c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario.
111.	Legname di <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. e <i>Taxus brevifolia</i> Nutt., eccetto legname in forma di: — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale,	ex 4401 11 00 ex 4401 12 00 ex 4401 21 00 ex 4401 22 90 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada, Regno Unito (¹), Stati Uniti, Vietnam	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Phytophthora ramorum</i> (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) non è stato scortecciato e: i) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie arrotondata, oppure ii) il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %, oppure iii) il legname è stato disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua, oppure c) nel caso del legname segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio "kiln-dried" o "K.D." o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.
112.	Legname di <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach e <i>Quercus</i> L., eccetto il legname in forma di:	ex 4401 12 00 ex 4401 40 90 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4403 99 00	Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Russia, Taiwan e Vietnam	Dichiarazione ufficiale che il legname:

	— piccole placche, segatura e trucioli, ottenuti completamente o in parte da tali piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale,	ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00		a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Massicus raddei</i> (Blessig), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare sul certificato fitosanitario, oppure c) è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, oppure d) è scortecciato e la sua sezione trasversale non supera i 20 cm nel suo punto più spesso ed è stato sottoposto a un adeguato trattamento di fumigazione con fluoruro di solforile, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
113.	Legname in forma di piccole placche, ottenute completamente o in parte da <i>Castanea</i> Mill., <i>Castaniopsis</i> (D. Don) Spach e <i>Quercus</i> L.	ex 4401 22 90	Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Russia, Taiwan e Vietnam	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Massicus raddei</i> (Blessig), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie. La denominazione di tale zona è menzionata nel certificato fitosanitario, oppure b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo delle piccole placche, da indicare sul certificato fitosanitario.

(¹) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.”;

7 l'allegato VIII è così modificato:

(a) fra i punti 2 e 3 è inserito il punto seguente:

"2.1	Piante da impianto con substrato colturale, escluse le piante in coltura tissutale e le piante acquatiche	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Popillia japonica</i> Newman, istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Popillia japonica</i> Newman, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) che è stato sottoposto a un'ispezione annuale e ad almeno un'ispezione mensile nei tre mesi precedenti allo spostamento per rilevare eventuali indizi di <i>Popillia japonica</i> Newman, svolta nei periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, almeno mediante esame visivo di tutte le piante, nonché a un campionamento del substrato colturale in cui crescono le piante, e ii) che è circondato da una zona cuscinetto di almeno 100 metri, dove l'assenza di <i>Popillia japonica</i> Newman è stata confermata da indagini ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni, e iii) prima dello spostamento le piante e il substrato colturale sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da <i>Popillia japonica</i> Newman, e iv) le piante: — sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da impedire l'infestazione di <i>Popillia japonica</i> Newman una volta lasciato il luogo di produzione, oppure — sono state spostate al di fuori della stagione di volo di <i>Popillia japonica</i> Newman, oppure c) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione soggetto a isolamento fisico volto a impedire l'introduzione di <i>Popillia japonica</i> Newman, e le piante: — sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da prevenire l'infestazione di <i>Popillia japonica</i> Newman una volta lasciato il luogo di produzione,

		oppure — sono state spostate al di fuori della stagione di volo di <i>Popillia japonica</i> Newman, oppure d) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito di produzione: i) che le autorità competenti hanno specificatamente autorizzato al fine di produrre piante esenti da <i>Popillia japonica</i> Newman, e ii) in cui il substrato colturale è rimasto indenne da <i>Popillia japonica</i> Newman mediante l'utilizzo di adeguate misure meccaniche o altri trattamenti, e iii) in cui le piante sono state sottoposte ad appropriate misure volte a garantire l'assenza di <i>Popillia japonica</i> Newman, e iv) prima dello spostamento le piante e il substrato colturale sono stati sottoposti a un'ispezione ufficiale comprendente il campionamento del substrato colturale, e sono risultati esenti da <i>Popillia japonica</i> Newman, e v) le piante: — sono state manipolate e confezionate o trasportate in modo tale da prevenire l'infestazione di <i>Popillia japonica</i> Newman una volta lasciato il luogo di produzione, oppure — sono state spostate al di fuori della stagione di volo di <i>Popillia japonica</i> Newman.”;

(b) il punto 4 è sostituito dal seguente:

"4.	Piante da impianto di specie stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi, eccetto i tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui alle voci 5, 6, 7, 8 o 9 ed eccetto il materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici nonché le sementi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui alla voce 21	Dichiarazione ufficiale che le piante devono essere state tenute in condizioni di quarantena e che, in seguito a prove di laboratorio, devono essere risultate esenti da qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione. Le prove di laboratorio devono: a) essere controllate dall'autorità competente interessata ed eseguite da personale con formazione scientifica di tale autorità o di qualsiasi organismo ufficialmente riconosciuto; b) essere eseguite in un luogo provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e conservare il materiale, comprese le piante indicatrici, in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione; c) essere eseguite su ogni unità del materiale:

		i) mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di prova, ii) mediante prove di laboratorio, nel caso di tutto il materiale di patate almeno per: — Andean potato latent virus; — Andean potato mottle virus; — Potato black ringspot virus; — Potato virus T; — isolati non UE di Potato virus S, X e Potato leafroll virus, — <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kottho) Nouiou et al., — <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.; <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. e <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>Indonesiensis</i> Safni et al. iii) nel caso di sementi di <i>Solanum tuberosum</i> L., eccetto le sementi di cui al punto 21, almeno i virus e viroidi summenzionati, eccetto Andean potato mottle virus e isolati non UE di Potato virus S, X e Y e Potato leafroll virus; d) comprendere esami appropriati relativi a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che hanno causato tali sintomi.”;

(c) fra i punti 17 e 18 è inserito il seguente punto:

"17.1	Piante da impianto di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Ficus carica</i> L., <i>Hedera helix</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Magnolia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia</i> L., <i>Mespilus germanica</i> L., <i>Parthenocissus</i> Planch., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium guajava</i> L., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Rosa</i> L., <i>Vitis vinifera</i> L., eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure sanitarie, e le piante sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione, oppure

		c) sono state sottoposte a un trattamento efficace volto a garantire che esse siano esenti da <i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) e sono risultate esenti da tale organismo prima dello spostamento.”;

(d) fra i punti 18 e 19 è inserito il seguente punto:

"18.1	Piante da impianto di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, eccetto sementi, pollini e piante in coltura tissutale	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy), istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy), conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure sanitarie, e le piante sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.”;

(e) il punto 19 è sostituito dal seguente:

"19.	Piante da impianto di <i>Vitis</i> L., eccetto le sementi	Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto: a) sono originarie di una zona notoriamente indenne da Grapevine flavescence dorée phytoplasma, oppure b) sono originarie di un sito di produzione in cui: i) nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su <i>Vitis</i> L. è stato osservato nel sito di produzione e nella zona circostante avente un raggio di 20 m dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo. Nel caso delle piante utilizzate per la moltiplicazione di <i>Vitis</i> L., nel sito di produzione e nella zona circostante avente un raggio o di 20 m dal sito di produzione delle marze, o di 40 m dal sito di produzione dei portainnesti non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su <i>Vitis</i> L. dall'inizio degli ultimi due cicli vegetativi completi, e ii) è effettuato il monitoraggio dei vettori e nelle zone in cui sono presenti i vettori sono applicati trattamenti appropriati per contrastare i vettori di Grapevine flavescence dorée phytoplasma, e iii) le piante di <i>Vitis</i> L. abbandonate nella zona circostante avente un raggio di 20 m dal sito di produzione sono state estirpate, oppure c) sono state sottoposte a trattamento con acqua calda conformemente alle norme internazionali.”;

(f) il punto 25 è sostituito dal seguente:

"25.	Materiale da imballaggio in legno di <i>Juglans</i> L. e <i>Pterocarya</i> Kunth in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legname grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legname trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, e ad eccezione di paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione.	Il materiale da imballaggio in legno: a) è originario di una zona notoriamente indenne da <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è ottenuto da legname scortecciato come specificato all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e i) è stato sottoposto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della stessa norma internazionale, e ii) è contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.";

(g) sono aggiunti i punti seguenti:

"26.	Piante di <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., eccetto i frutti e le sementi	Le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire e situata a una distanza non inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire.
27.	Legname di <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., originario di una zona situata a una distanza inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami, ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni	Dichiarazione ufficiale che: a) la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono stati rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, oppure b) il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

	di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato	
28.	Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi e cascami ottenuti completamente o in parte da <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.	Il legname è originario di una zona notoriamente indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire e situata a una distanza non inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire.
29.	Corteccia separata dal tronco e oggetti di corteccia di <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.	La corteccia è originaria di una zona notoriamente indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire e situata a una distanza non inferiore a 100 km dalla zona più vicina in cui è stata ufficialmente confermata la presenza di <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire.”;

8 l'allegato X è così modificato:

a) fra i punti 3 e 4 è inserito il punto seguente:

"3.1	Piante di specie erbacee, da impianto, eccetto bulbi, cormi, piante della famiglia Graminacee, rizomi, sementi e tuberi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), oppure b) non sono stati osservati indizi di <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) nel luogo di produzione nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti lo spostamento da tale luogo di produzione, oppure c) immediatamente prima della commercializzazione le piante sono state oggetto di ispezione ufficiale e sono risultate esenti da <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess) e sono state sottoposte a un trattamento appropriato contro <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), oppure d) le piante derivano da materiale vegetale esente da <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), sono coltivate in vitro in un mezzo sterile, in condizioni sterili, in modo da precludere la possibilità di infestazione da <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza</i>	a) Irlanda b) Regno Unito (Irlanda del Nord)";

			<i>huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess); e sono spedite in contenitori trasparenti in condizioni sterili.	

- b) nel punto 4, nella seconda colonna, il codice "0706 90 30" è sostituito da "ex 0706 90 10";
- c) nel punto 14, nella prima colonna, le parole "*Ficus* L." sono soppresse;
- d) nel punto 15, nella terza colonna, le parole "*Gremmeniella abiedina*" sono sostituite da "*Gremmeniella abietina*";
- e) nei punti da 22 a 28, nella prima colonna, le parole "eccetto frutti e sementi" sono soppresse;
- f) fra i punti 31 e 32 è inserito il punto seguente:

"31.1	Fiori recisi, ortaggi da foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e <i>Ocimum</i> L.	0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 90	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess), oppure b) immediatamente prima della commercializzazione le piante sono state sottoposte a ispezione ufficiale e sono risultate esenti da <i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach), <i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard) e <i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess).	a) Irlanda b) Regno Unito (Irlanda del Nord);

- g) il punto 35 è soppresso;
- h) nei punti da 39 a 44, nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "Legname di conifere (*Pinales*)" sono sostituite da "Legname di conifere (*Pinopsida*)";
- i) nei punti da 46 a 51, nella colonna "Piante, prodotti vegetali e altri oggetti", le parole "Corteccia di conifere (*Pinales*) separata dal tronco" sono sostituite da "Corteccia di conifere (*Pinopsida*) separata dal tronco";
- 9 l'allegato XI è così modificato:
- a) la parte A è così modificata:
- i) il punto 2 ("Categorie generali") è così modificato:
- nella seconda colonna, dopo il sedicesimo elemento "0602 90 99" tra la seconda voce ["Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; eccetto il bianco di funghi (micelio)"] e la terza voce ("Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi, da impianto"), è inserito il testo seguente:
 "Muschi, freschi:
ex 0604 20 19";
 - la terza riga ("Piante di *Cryptocoryne* sp., ...") è soppressa;
- ii) il punto 3 ("Parti di piante, eccetto i frutti e le sementi, di:") è così modificato:
- nella terza riga ("*Convolvulus* L., *Ipomoea* L., ..."), nella seconda colonna, fra il codice "ex 0604 20 90" e la voce "Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi:" è inserito il testo seguente:
 "Altri ortaggi, freschi o refrigerati:
ex 0709 99 90";
 - nella quarta riga ("Ortaggi a foglia di *Apium graveolens* L., ..."), nella seconda colonna, dopo il codice "ex 0709 99 90" il testo "(compresi sementi e frutti)" è soppresso;
 - nella sesta riga ["Conifere (*Pinales*)"], nella prima e nella seconda colonna, il testo "Conifere (*Pinales*)" è sostituito da "Conifere (*Pinopsida*)";
 - nella settima riga ("*Castanea* Mill., ..."), nella prima colonna, le parole "*Dendranthema* (DC.) Des Moul." sono sostituite da "*Chrysanthemum* L.";
 - l'undicesima riga ("*Fraxinus* L., ...") è sostituita dalla seguente:

" <i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth e <i>Ulmus davidiana</i> Planch.	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0604 20 90 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi: ex 1404 90 00	Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina"

- nella tredicesima riga ("*Acer macrophyllum* Pursh, ..."), nella terza colonna, le parole "Stati Uniti" sono sostituite da "Canada, Regno Unito (^), Stati Uniti e Vietnam

(¹) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.”;

iii) il punto 5 ("Frutti di") è così modificato:

- il titolo è sostituito da "Frutti, in senso botanico, non tritati, di:";
- nella seconda riga ("*Actinidia Lindl.*, ..."), nella seconda colonna, dopo il codice "0806 10 90", il testo "Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi o refrigerati:" è sostituito da "Papaie, fresche o refrigerate:";

iv) il punto 8 ("Sementi di") è così modificato

- la prima riga ("*Brassicaceae*, ...") è così modificata:

nella seconda colonna, alla settima voce ("Sementi di sorgo"), il codice "1007 90 00" è sostituito da "1007 10 90";

nella seconda colonna, alla diciottesima voce ("Sementi di loglio"), il codice "**1205 25 90**" è sostituito da "**1209 25 90**";
- la terza riga ("*Citrus L.*, *Fortunella Swingle* ...") è così modificata:

nella prima colonna, le parole "*Phaseolus cocineus* sp. L." sono sostituite da "*Phaseolus coccineus* L.";

Nella seconda colonna, fra il codice "ex 0709 99 60" e "– Fagioli (*Phaseolus* spp.) da semina", è inserito il testo seguente:

— Ibridi di granturco dolce (*Zea mays* var. *saccharata*) da semina;

0712 90 11;

v) il punto 11 ("Corteccia separata dal tronco, di") è così modificato:

- nella prima riga ("Conifere..."), le parole "Conifere (*Pinales*)" sono sostituite da "Conifere (*Pinopsida*)";
- la terza riga ("*Fraxinus L.*, ...") è sostituita dalla seguente:

<i>"Chionanthus virginicus L., Fraxinus L., Juglans L., Pterocarya Kunth e Ulmus davidiana Planch.</i>	Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00 Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401 40 90	Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina"

- nell'ultima riga ("*Acer macrophyllum* Pursh, ..."), nella terza colonna, il testo "Stati Uniti" è sostituito da "Canada, Stati Uniti, Vietnam";

vi) il punto 12 ("Legname, che: ...") è sostituito dal seguente:

"12. Legname, che: a) è considerato prodotto vegetale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031; e b) è stato ottenuto completamente o in parte da uno dei seguenti ordini, generi o specie, eccetto il materiale da imballaggio in legno: e c) rientra nel rispettivo codice NC e corrisponde ad una delle seguenti descrizioni cui è fatto riferimento nella colonna centrale e riportate nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:		
<i>Quercus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale ed escluso il legname conforme alla descrizione del codice NC 4416 00 00, e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; -- non di conifere ex 4401 12 00 — Legname in piccole placche o in particelle: -- non di conifere — altro [eccetto l'eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 90 — Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: -- segatura: ex 4401 40 10 -- avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 - Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: -- non di conifere	Canada, Stati Uniti, Vietnam

	ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: — di quercia (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: — non impregnate ex 4406 12 00 — altre (eccetto non impregnate) ex 4406 92 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: — di quercia (<i>Quercus</i> spp.): 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: - Altri: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere, altro: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99	

	Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
<i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; — non di conifere ex 4401 12 00 — Legname in piccole placche o in particelle: — non di conifere — altro [eccetto l'eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 90 — Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: — segatura: ex 4401 40 10 — avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: — non di conifere ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: ex 4403 99 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: — non impregnate ex 4406 12 00	Albania, Armenia, Stati Uniti, Svizzera e Turchia

	— altre (eccetto non impregnate) ex 4406 92 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere, altro: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
<i>Populus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; — — non di conifere ex 4401 12 00 — Legname in piccole placche o in particelle: — — non di conifere — altro [eccetto l'eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 90	Americhe

— Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: — — segatura: ex 4401 40 10 — — avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: — — non di conifere ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: — — di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: — non impregnate ex 4406 12 00 — altre (eccetto non impregnate) ex 4406 92 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: — — di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85	

	ex 4408 90 95 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere, altro: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
<i>Acer saccharum</i> Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: — — non di conifere ex 4401 12 00 — Legname in piccole placche o in particelle: — — non di conifere — — altro [eccetto l'eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 90 — Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: — — segatura: ex 4401 40 10 — — avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: — — non di conifere ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: ex 4403 99 00	Stati Uniti e Canada

	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: — non impregnate ex 4406 12 00 — altre (eccetto non impregnate) ex 4406 92 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: — di acero (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere, altro: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
Conifere (<i>Pinopsida</i>), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:	Kazakhstan, Russia e Turchia e altri paesi terzi, esclusi: Albania,

	— Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; -- di conifere 4401 11 00 — Legname in piccole placche o in particelle: -- di conifere 4401 21 00 — Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: -- segatura: ex 4401 40 10 -- avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 - Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: -- di conifere: 4403 11 00 - Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — di conifere, eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: -- di pino (<i>Pinus</i> spp.): ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 -- di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.): ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 -- altro, di conifere: ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 - Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — di conifere: ex 4404 10 00 - Traversine di legno, di conifere, per strade ferrate o simili:	Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia- Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito ⁽¹⁾, San Marino, Serbia, Svizzera e Ucraina

	— non impregnate 4406 11 00 — altre (eccetto non impregnate): 4406 91 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: — di conifere: — — di pino (<i>Pinus</i> spp.): 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 — — di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.): 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 — — altro, di conifere: 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: — di conifere: 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — di conifere, altro: ex 4409 10 18 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00	

	Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
<i>Chionanthus virginicus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth e <i>Ulmus davidiana</i> Planch., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; — non di conifere ex 4401 12 00 — Legname in piccole placche o in particelle: — non di conifere — altro [eccetto l'eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 90 — Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: — segatura: ex 4401 40 10 — avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: — non di conifere ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: ex 4403 99 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: — non impregnate ex 4406 12 00 — altre (eccetto non impregnate): ex 4406 92 00	Bielorussia, Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Russia, Stati Uniti, Taiwan e Ucraina

	Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: — di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 — altro: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere, altro: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
<i>Betula</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:	Canada e Stati Uniti

	— Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; -- non di conifere ex 4401 12 00 — Legname in piccole placche o in particelle: -- non di conifere — altro [eccetto l'eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 90 — Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: -- segatura: ex 4401 40 10 -- avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: -- non di conifere ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: -- di betulla (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: — non impregnate ex 4406 12 00 — altre (eccetto non impregnate): ex 4406 92 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: -- di betulla (<i>Betula</i> spp.): 4407 96 10	

	4407 96 91 4407 96 99 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere, altro: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
<i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusi segatura o trucioli	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; — — non di conifere ex 4401 12 00 — Legname in piccole placche o in particelle: — — non di conifere — altro [eccetto l'eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 90 — — avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:	Canada e Stati Uniti

	-- non di conifere ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: ex 4403 99 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: — non impregnate ex 4406 12 00 — altre (eccetto non impregnate): ex 4406 92 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere, altro: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00	

	Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
<i>Prunus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; -- non di conifere ex 4401 12 00 — Legname in piccole placche o in particelle: -- non di conifere — altro [eccetto l'eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 90 — Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: -- segatura: ex 4401 40 10 -- avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: -- non di conifere ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: ex 4403 99 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: — non impregnate ex 4406 12 00 — altre (eccetto non impregnate): ex 4406 92 00	Canada, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Giappone, Mongolia, Stati Uniti, Vietnam o qualsiasi paese terzo in cui <i>Aronia bungii</i> è notoriamente presente

	Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: — di ciliegio (<i>Prunus</i> spp.): 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 — altro: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere, altro: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
<i>Acer</i> L., <i>Aesculus</i> L., <i>Alnus</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Carpinus</i> L., <i>Cercidiphyllum</i> Siebold & Zucc., <i>Corylus</i> L., <i>Fagus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Koelreuteria</i> Laxm., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Tilia</i> L. e <i>Ulmus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; — non di conifere ex 4401 12 00 — Legname in piccole placche o in particelle:	Paesi terzi in cui <i>Anoplophora glabripennis</i> è notoriamente presente

	-- non di conifere — altro [eccetto l'eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 90 — Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: -- segatura: ex 4401 40 10 -- avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: -- non di conifere ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: -- di faggio (<i>Fagus</i> spp.): 4403 93 00 4403 94 00 -- di betulla (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 -- di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00 -- altro: ex 4403 99 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: — non impregnate ex 4406 12 00 — altre (eccetto non impregnate): ex 4406 92 00	

	Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: -- di faggio (<i>Fagus</i> spp.): 4407 92 00 -- di acero (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 -- di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 -- di betulla (<i>Betula</i> spp.): 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 -- di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 -- altro: 4407 99 27 4407 99 40 4407 99 90 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:	

	— non di conifere, altro: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Quercus</i> L. e <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; — di conifere: ex 4401 11 00 — non di conifere ex 4401 12 00 — Legname in piccole placche o in particelle: — di conifere: ex 4401 21 00 — non di conifere — altro [eccetto l'eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 90 — Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: — segatura: ex 4401 40 10 — avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: — di conifere: ex 4403 11 00 — non di conifere ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:	Canada, Regno Unito ⁽¹⁾, Stati Uniti, Vietnam

	-- altro, di conifere: ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: -- altro, non di conifere: ex 4403 99 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — di conifere: ex 4404 10 00 — non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno per strade ferrate o simili: — non impregnate -- di conifere: ex 4406 11 00 -- non di conifere ex 4406 12 00 — altre (eccetto non impregnate): -- di conifere: ex 4406 91 00 -- non di conifere ex 4406 92 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: -- di conifere: ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 -- di acero (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 -- altro: ex 4407 99 27	

	ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: — di conifere: ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 — altro: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere, altro: ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
<i>Artocarpus chaplasha</i> Roxb., <i>Artocarpus heterophyllus</i>, Lam., <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Alnus formosana</i> Makino, <i>Bombax malabaricum</i> DC., <i>Broussonetia papyrifera</i> (L.) Vent., <i>Broussonetia kazinoki</i> Siebold, <i>Caesalpinia japonica</i> Siebold & Zucc., <i>Cajanus cajan</i> (L.) Huth, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Camellia oleifera</i> C.Abel, <i>Castanea</i> Mill., <i>Celtis sinensis</i> Pers., <i>Cercis chinensis</i> Bunge, <i>Chaenomeles sinensis</i> (Thouin) Koehne, <i>Cinnamomum camphora</i> (L.) J. Presl, <i>Citrus</i> L., <i>Cornus kousa</i> Bürger ex Hanse, <i>Crataegus cordata</i> Aiton, <i>Cunninghamia lanceolata</i> (Lamb.) Hook., <i>Dalbergia</i> L.f., <i>Debregeasia edulis</i> (Siebold & Zucc.) Wedd.,	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; — non di conifere: ex 4401 12 00 — Legname in piccole placche o in particelle: — non di conifere: — altro [eccetto l'eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 90	Afghanistan, Arabia Saudita, Bahrain, Bangladesh, Bhutan, Cambogia, Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Emirati arabi uniti, Filippine, Giappone, Giordania, India, Indonesia, Iran, Iraq, Kazakhstan, Kirghizistan, Kuwait, Laos, Libano, Malaysia,

<i>Debregeasia hypoleuca</i> (Hochst. ex Steud.) Wedd., <i>Diospyros kaki</i> L., <i>Enkianthus perulatus</i> (Miq.) C.K. Schneid., <i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Firmiana simplex</i> (L.) W.Wight, <i>Gleditsia japonica</i> Miq., <i>Hovenia dulcis</i> Thunb., <i>Juglans regia</i> L., <i>Lagerstroemia indica</i> L., <i>Maclura tricuspidata</i> Carrière, <i>Maclura pomifera</i> (Raf.) C.K.Schneid., <i>Malus</i> Mill., <i>Melia azedarach</i> L., <i>Morus</i> L., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platycarya strobilaceae</i> Siebold & Zucc., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> spp., <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., <i>Pterocarya stenoptera</i> C. DC., <i>Punica granatum</i> L., <i>Pyrus</i> spp., <i>Robinia pseudoacacia</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Sapium sebiferum</i> (L.) Roxb., <i>Schima superba</i> Gardner & Champ., <i>Sophora japonica</i> L., <i>Spiraea thunbergii</i> Siebold ex Blume, <i>Trema amboinensis</i> (Willd.) Blume, <i>Trema orientale</i> (L.) Blume, <i>Ulmus</i> L., <i>Vernicia fordii</i> (Hemsl.) Airy Shaw, <i>Villebrunea pedunculata</i> Shirai, <i>Xylosma</i> G.Forst., e <i>Zelkova serrata</i> (Thunb.) Makino	— Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – segatura: ex 4401 40 10 – avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – non di conifere: ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – di faggio (<i>Fagus</i> spp.): ex 4403 93 00 ex 4403 94 00 – di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.): ex 4403 97 00 – altro: ex 4403 99 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno per strade ferrate o simili: — non impregnate – non di conifere: ex 4406 12 00 — altre (eccetto non impregnate): – non di conifere ex 4406 92 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: — altro (eccetto il legname di conifere e tropicale): – di faggio (<i>Fagus</i> spp.): ex 4407 92 00 – di ciliegio (<i>Prunus</i> spp.):	Maldives, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nepal, Oman, Pakistan, Qatar, Russia [solo le parti seguenti: distretto federale dell'estremo oriente (Dalnevostochny federalny okrug), distretto federale siberiano (Sibirsky federalny okrug) e distretto federale degli Urali (Uralsky federalny okrug)], Singapore, Siria, Sri Lanka, Sultanato del Brunei Darussalam, Tagikistan, Thailandia, Timor Leste, Turkmenistan, Uzbekistan, Vietnam e Yemen

	— piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato: ex 4407 94 10 — altro: ex 4407 94 91 ex 4407 94 99 – di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.): — piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato: ex 4407 97 10 — altro: ex 4407 97 91 ex 4407 97 99 – altro: — piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato: ex 4407 99 27 — altro: ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: — altro (eccetto il legname di conifere e tropicale): – piallato; levigato; incollato con giunture di testa anche piallato o levigato: ex 4408 90 15 – altro: ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere: – altro (eccetto il legname di bambù e tropicale): — altro (eccetto liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili):	

	ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
<i>Acer</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Elaeagnus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Gleditsia</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Morus</i> L., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Robinia</i> L., <i>Salix</i> L., e <i>Ulmus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, eccetto segatura e trucioli	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – non di conifere: ex 4401 12 00 — Legname in piccole placche o in particelle: – non di conifere: — altro [eccetto l'eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 90 — Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – non di conifere: ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – di quercia (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 00 – di betulla (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 – di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00	Afghanistan, India, Iran, Kirghizistan, Pakistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan

	– altro (eccetto <i>Quercus</i>, <i>Betula</i>, <i>Populus</i>): ex 4403 99 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno per strade ferrate o simili: — non impregnate – non di conifere: ex 4406 12 00 — altre (eccetto non impregnate): – non di conifere: ex 4406 92 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – di quercia (<i>Quercus</i> spp.): 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 – di acero (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 – di ciliegio (<i>Prunus</i> spp.): 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 – di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 – di betulla (<i>Betula</i> spp.): 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 – di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10	

	4407 97 91 4407 97 99 — altro: — piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato: ex 4407 99 27 — altro: ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: — altro (eccetto il legname di conifere e tropicale) — piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato: ex 4408 90 15 — altro: ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere: — altro (eccetto il legname di bambù e tropicale): — altro (eccetto liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili): ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
Legname di <i>Castanea</i> Mill., <i>Castanopsis</i> (D. Don) Spach e <i>Quercus</i> L.	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:	Cina, Corea del Nord, Corea del Sud, Russia, Taiwan e Vietnam

	— Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; – non di conifere: ex 4401 12 00 — Legname in piccole placche o in particelle: – non di conifere: — altro [eccetto l'eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)]: ex 4401 22 90 — Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – segatura: ex 4401 40 10 – avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – non di conifere: ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – di quercia (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 00 – altro: ex 4403 99 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno per strade ferrate o simili: — non impregnate – non di conifere: ex 4406 12 00 — altre (eccetto non impregnate): – non di conifere: ex 4406 92 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – di quercia (<i>Quercus</i> spp.):	

	— levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato: 4407 91 15 — altro: 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 — altro: — piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato: ex 4407 99 27 — altro: ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: — altro (eccetto il legname di conifere e tropicale) — piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato: ex 4408 90 15 — altro: ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere: — altro (eccetto il legname di bambù e tropicale): — altro (eccetto liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili): ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00	

	Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
Legname di <i>Acacia</i> Mill., <i>Acer buergerianum</i> Miq., <i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer negundo</i> L., <i>Acer palmatum</i> Thunb., <i>Acer paxii</i> Franch., <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Ailanthus altissima</i> (Mill.) Swingle, <i>Albizia falcata</i> Backer ex Merr., <i>Albizia julibrissin</i> Durazz., <i>Alectryon excelsus</i> Gärtner., <i>Alnus rhombifolia</i> Nutt., <i>Archontophoenix cunninghamiana</i> H. Wendl. & Drude, <i>Artocarpus integer</i> (Thunb.) Merr., <i>Azadirachta indica</i> A. Juss., <i>Baccharis salicina</i> Torr. & A.Gray, <i>Bauhinia variegata</i> L., <i>Brachychiton discolor</i> F.Muell., <i>Brachychiton populneus</i> R.Br., <i>Camellia semiserrata</i> C.W.Chi, <i>Camellia sinensis</i> (L.) Kuntze, <i>Canarium commune</i> L., <i>Castanospermum australe</i> A.Cunningham & C. Fraser, <i>Cercidium floridum</i> Benth. ex A.Gray, <i>Cercidium sonora</i> Rose & I.M.Johnst., <i>Cocculus laurifolius</i> DC., <i>Combretum kraussii</i> Hochst., <i>Cupaniopsis anacardioides</i> (A. Rich.) Radlk., <i>Dombeya cacuminum</i> Hochr., <i>Erythrina corallodendron</i> L., <i>Erythrina coralloides</i> Moc. & Sessé ex DC., <i>Erythrina falcata</i> Benth., <i>Erythrina fusca</i> Lour., <i>Eucalyptus ficifolia</i> F. Müll., <i>Fagus crenata</i> Blume, <i>Ficus</i> L., <i>Gleditsia triacanthos</i> L., <i>Hevea brasiliensis</i> (Willd. ex A.Juss.) Muell.Arg., <i>Howea forsteriana</i> (F. Müller) Becc., <i>Ilex cornuta</i> Lindl. & Paxton, <i>Inga vera</i> Willd., <i>Jacaranda mimosifolia</i> D.Don, <i>Koelreuteria bipinnata</i> Franch., <i>Liquidambar styraciflua</i> L., <i>Magnolia grandiflora</i> L., <i>Magnolia virginiana</i> L., <i>Mimosa bracaatinga</i> Hoehne, <i>Morus alba</i> L., <i>Parkinsonia aculeata</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Pithecellobium lobatum</i> Benth., <i>Platanus x hispanica</i> Mill. ex Münchh., <i>Platanus mexicana</i> Torr., <i>Platanus occidentalis</i> L., <i>Platanus orientalis</i> L., <i>Platanus racemosa</i> Nutt., <i>Podalyria calyptata</i> Willd., <i>Populus fremontii</i> S.Watson, <i>Populus nigra</i> L., <i>Populus trichocarpa</i> Torr. & A.Gray ex	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: — Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; — non di conifere: ex 4401 12 00 — Legname in piccole placche o in particelle: — non di conifere: ex 4401 22 10 ex 4401 22 90 — Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: — avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: — trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: — non di conifere: ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: — eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: — di quercia (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 00 — di faggio (<i>Fagus</i> spp.): 4403 92 00 — di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00 — di eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.): 4403 98 00 — altro: ex 4403 99 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: — non di conifere: ex 4404 20 00	Paesi terzi

Hook., *Prosopis articulata* S.
Watson, *Protium serratum* Engl.,
Psoralea pinnata L., *Pterocarya*
stenoptera C.DC., *Quercus agrifolia*
Née, *Quercus calliprinos* Webb.,
Quercus chrysolepis Liebm.,
Quercus engelmannii Greene,
Quercus ithaburensis Dence,
Quercus lobata Née, *Quercus*
palustris Marshall, *Quercus robur*
L., *Quercus suber* L., *Ricinus*
communis L., *Salix alba* L., *Salix*
babylonica L., *Salix gooddingii* C.R.
Ball, *Salix laevigata* Bebb, *Salix*
mucronata Thnb., *Shorea robusta*
C.F.Gaertn., *Spathodea*
campanulata P.Beauv., *Spondias*
dulcis Parkinson, *Tamarix*
ramosissima Kar. ex Boiss.,
Virgilia oroboides subsp. *ferrugine*
B.-E.van Wyk, *Wisteria floribunda*
(Willd.) DC. e *Xylosma avilae*
Sleumer

Traversine di legno per strade ferrate o simili:

- non impregnate
- non di conifere:

ex 4406 12 00

- altre (eccetto non impregnate):

- non di conifere:

ex 4406 92 00

Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

- di quercia (*Quercus* spp.):

4407 91 15

4407 91 31

4407 91 39

4407 91 90

- di faggio (*Fagus* spp.):

4407 92 00

- di acero (*Acer* spp.):

4407 93 10

4407 93 91

4407 93 99

- di pioppo e pioppo tremulo (*Populus* spp.):

4407 97 10

4407 97 91

4407 97 99

- altro:

- piallato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

ex 4407 99 27

- altro:

ex 4407 99 40

ex 4407 99 90

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:

- altro (eccetto il legname di conifere e tropicale)

- piallato; levigato; incollato con giunture di testa, anche piallato o levigato:

ex 4408 90 15

	– altro: ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Legno (comprese le liste e le tavolette [parchetti] per pavimenti, non riunite) profilato (con incastri semplici, scanalato, sagomato a forma di battente, con limbelli, smussato, con incastri a V, con modanature, arrotondamenti o simili) lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: — non di conifere: – altro (eccetto il legname di bambù e tropicale): — altro (eccetto liste e modanature di legno, per cornici per quadri, fotografie, specchi o articoli simili): ex 4409 29 91 ex 4409 29 99 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	

(¹) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare all'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord.”;

b) la parte B è così modificata:

- i) il titolo è sostituito dal seguente:
"Elenco delle piante e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali a norma dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031 sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nel territorio dell'Unione”;
- ii) nella seconda colonna, alla seconda voce ("Fiori e boccioli di fiori..."), fra il titolo della voce e il codice "0603 15 00" è inserito il codice seguente:
"0603 11 00”;
- iii) alla terza voce ("Fogliame, foglie, rami...") il titolo della voce è sostituito dal seguente:
"Fogliame, foglie, rami e altre parti di piante, senza fiori né boccioli, nonché erbe e muschi eccetto i licheni, per mazzi o per ornamento, freschi.”;
- iv) alla quinta voce ("Cavoli,..."), fra i codici "0704 10 00" e "0704 90 10" è inserito il codice seguente:
"0704 20 00”;
- v) all'undicesima voce ("Noci del Brasile...") il titolo della voce è sostituito dal seguente:
"Noci del Brasile e noci di acagiù, intere, fresche nel mallo verde, anche da semina.”

- vi) alla dodicesima voce ("Altre noci, ...") il titolo della voce è sostituito dal seguente:
"Altre noci, intere, fresche nel mallo verde, anche da semina:";
- vii) dopo la voce "Foglie di alloro, fresche: ex 0910 99 50" è inserito il testo seguente:
"Sementi di frumento e frumento segalato:

1001 11 00

1001 91 10

1001 91 20

1001 91 90

Sementi di segale:

1002 10 00";

- viii) alla voce "Sementi di grano saraceno, miglio e scagliola, e di altri cereali, da semina", fra i codici "ex 1008 50 00" e "ex 1008 90 00" è inserito il codice seguente:
"ex 1008 60 00";

10 l'allegato XII è così modificato:

- (a) nel punto 4, la terza riga è soppressa;
- (b) nel punto 6, le parole "Conifere (*Pinales*)" sono sostituite da "Conifere (*Pinopsida*)";

11 l'allegato XIII è così modificato:

- (a) fra i punti 4 e 5 è inserito il punto seguente:
"4.1 Legname di *Chionanthus virginicus* L., *Fraxinus* L., *Juglans ailantifolia* Carr., *Juglans mandshurica* Maxim., *Ulmus davidiana* Planch. e *Pterocarya rhoifolia* Siebold & Zucc., di cui all'allegato VIII, punto 27.";
- (b) i punti 10 e 11 sono sostituiti dai seguenti:
"10. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 98/56/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:
— *Allium* L.,
— *Capsicum annuum* L.,
— *Helianthus annuus* L.
11. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione delle direttive 98/56/CE o 2008/90/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:
— *Prunus armeniaca* L.,
— *Prunus cerasus* L.,
— *Prunus domestica* L.,
— *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb,
— *Prunus persica* (L.) Batsch,
— *Prunus salicina* Lindley.";

(c) è aggiunto il punto seguente:

"12. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione delle direttive 98/56/CE, 1999/105/CE o 2008/90/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

— *Prunus domestica* L.”;

12 l'allegato XIV è così modificato:

(a) il punto 1 è sostituito dal seguente:

"Piante di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. e *Pseudotsuga* Carr., eccetto le sementi.”;

(b) nel punto 2, le parole "*Ficus* L.," e "*Platanus* L.," sono soppresse;

(c) il punto 3 è sostituito dal seguente:

"3. Piante, eccetto i frutti e le sementi, di *Amelanchier* Med., *Castanea* Mill., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Sorbus* L. e *Vitis* L.”;

(d) il punto 9 è sostituito dal seguente:

"9. Sementi di *Beta vulgaris* L., *Castanea* Mill., *Gossypium* L. e *Mangifera* L.”;

(e) nel punto 11, lettera b), primo trattino, le parole "Conifere (*Pinales*)" sono sostituite da "Conifere (*Pinopsida*)”;

(f) nel punto 12, le parole "Conifere (*Pinales*)" sono sostituite da "Conifere (*Pinopsida*)”.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2286 DELLA COMMISSIONE**del 16 dicembre 2021**

che indica i dati da fornire per l'anno di riferimento 2023 a norma del regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole per quanto riguarda l'elenco e la descrizione delle variabili e che abroga il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1091 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, relativo alle statistiche integrate sulle aziende agricole e che abroga i regolamenti (CE) n. 1166/2008 e (UE) n. 1337/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, e l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2018/1091 fornisce un quadro di riferimento per le statistiche europee a livello di aziende agricole e dispone l'integrazione delle informazioni relative alla loro struttura con quelle concernenti i metodi di produzione, le misure di sviluppo rurale, gli aspetti agroambientali e altre informazioni correlate.
- (2) Per l'anno di riferimento 2023, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1091, la Commissione dovrebbe adottare un atto di esecuzione che precisa la descrizione delle variabili elencate nell'allegato III del regolamento, vale a dire le variabili per i dati strutturali di base.
- (3) A norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1091, la Commissione dovrebbe elencare e descrivere le variabili da rilevare per l'anno di riferimento 2023, corrispondenti alle tematiche e tematiche dettagliate dei seguenti moduli figuranti nell'allegato IV del regolamento: «manodopera e altre attività remunerative», «sviluppo rurale», «irrigazione», «pratiche di gestione del suolo», «macchinari e impianti», «alberi da frutto».
- (4) Dopo l'adozione del regolamento (UE) 2018/1091, il regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione ⁽²⁾ è divenuto obsoleto e ai fini della certezza del diritto dovrebbe essere abrogato.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall'articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. La descrizione delle variabili strutturali di base figuranti nell'allegato III del regolamento (UE) 2018/1091 è stabilita nell'allegato I del presente regolamento.
2. L'elenco delle variabili per le tematiche e le tematiche dettagliate all'interno di ciascun modulo è stabilito nell'allegato II del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 200 del 7.8.2018, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1200/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle indagini sulla struttura delle aziende agricole e all'indagine sui metodi di produzione agricola, per quanto riguarda i coefficienti di conversione in unità di bestiame e le definizioni delle caratteristiche (GU L 329 del 15.12.2009, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all'Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

3. La descrizione delle variabili da utilizzare dagli Stati membri per le tematiche e le tematiche dettagliate all'interno di ciascun modulo figurante nell'allegato II del presente regolamento è stabilita nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1200/2009 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Descrizione delle variabili figuranti nell'allegato III del regolamento (UE) 2018/1091 da usare per i dati strutturali di base

I. VARIABILI GENERALI

Informazioni sull'indagine

CGNR 001	-	Codice identificativo dell'azienda agricola Il codice identificativo unico dell'azienda agricola è un codice identificativo numerico unico per la trasmissione dei dati.

Ubicazione dell'azienda agricola

L'azienda agricola è ubicata dove essa svolge la propria principale attività agricola.

CGNR 002	-	Localizzazione geografica Codice della cella della griglia di unità statistiche Inspire di 1 km per uso paneuropeo ⁽¹⁾ corrispondente all'ubicazione dell'azienda agricola. Tale codice sarà utilizzato solo per la trasmissione. Per la diffusione delle informazioni, oltre ai normali meccanismi di controllo della divulgazione per i dati tabulari, si ricorre alla griglia da 1 km solo se nella griglia sono presenti più di 10 aziende agricole; si ricorre altrimenti a griglie annidate da 5 km, 10 km o più ampie.
CGNR 003	-	Regione NUTS 3 Codice della regione a livello NUTS 3 ⁽²⁾ (in conformità al regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾) in cui è ubicata l'azienda.
CGNR 004	-	L'azienda agricola comprende zone soggette a vincoli naturali ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013. Le informazioni sulle zone soggette a vincoli naturali devono essere fornite conformemente all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ o, se del caso, alla legislazione più recente. L l'azienda agricola è ubicata in una zona soggetta a vincoli naturali significativi, diversa dalle zone montane — — M l'azienda agricola è ubicata in una zona montana — — O l'azienda agricola è ubicata in un'altra zona soggetta a vincoli specifici — — N l'azienda agricola non rientra in una zona soggetta a vincoli naturali. — —

Personalità giuridica dell'azienda agricola

La personalità giuridica dell'azienda agricola dipende dallo status del conduttore.

	-	La responsabilità giuridica ed economica dell'azienda agricola è assunta da:
CGNR 005	-	Una persona fisica che è unico conduttore di un'azienda agricola indipendente Un'unica persona fisica che è il conduttore unico di un'azienda agricola la quale non è collegata ad aziende agricole di altri conduttori da una gestione comune né da accordi simili. <i>Le aziende agricole che soddisfano questa condizione sono definite aziende agricole individuali.</i>

CGNR 006	-	-	Se sì, il conduttore è al tempo stesso il capo azienda?	
CGNR 007	-	-	-	Se no, il capo azienda è un membro della famiglia del conduttore?
CGNR 008	-	-	-	Se sì, il capo azienda è il coniuge del conduttore?
CGNR 009	-	Comproprietà Persone fisiche che sono i conduttori unici di un'azienda agricola non collegata ad aziende agricole di altri conduttori, e che condividono la proprietà e la gestione dell'azienda agricola.		
CGNR 010	-	Due o più persone fisiche, socie tra loro, se l'azienda agricola fa parte di un gruppo di aziende I soci di un gruppo di aziende sono persone fisiche che possiedono, affittano o comunque gestiscono insieme un'unica azienda agricola, oppure gestiscono in comune le loro aziende individuali come se fossero una sola azienda. Questo tipo di cooperazione deve essere sancito dalla legge o da un accordo scritto.		
CGNR 011	-	Persona giuridica Una persona giuridica, diversa da una persona fisica, titolare di diritti e di doveri quali la capacità di citare ed essere citata in giudizio (capacità giuridica propria).		
CGNR 012	-	-	Se sì, l'azienda agricola fa parte di un gruppo di imprese? Un gruppo di imprese è un'associazione di imprese unite da legami giuridici e/o finanziari e controllate dalla capogruppo. <i>L'«impresa» corrisponde alla più piccola combinazione di unità giuridiche che costituisce un'unità organizzativa per la produzione di beni o servizi che fruisce di una certa autonomia decisionale, in particolare per quanto attiene alla destinazione delle sue risorse correnti. Un'impresa esercita una o più attività in uno o più luoghi. Un'impresa può corrispondere a una sola unità giuridica.</i>	
CGNR 013	-	L'azienda agricola è una proprietà collettiva Ai fini della rilevazione e della registrazione di dati, un'azienda agricola che è una «proprietà collettiva» consiste della superficie agricola utilizzata (SAU) usata in forza di diritti collettivi da altre aziende agricole.		
CGNR 014	-	Il conduttore è beneficiario di contributi dall'UE per i terreni o il bestiame dell'azienda agricola ed è pertanto già registrato nel sistema integrato di gestione e di controllo Il conduttore è un agricoltore in attività ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁵⁾ o, se del caso, della legislazione più recente e la sua domanda di sostegno è stata accettata.		
CGNR 015	-	Il conduttore è un giovane agricoltore o un nuovo agricoltore che ha ricevuto sostegno economico a tale scopo nel quadro della politica agricola comune (PAC) nel corso degli ultimi tre anni Il sostegno economico può consistere in pagamenti diretti a norma degli articoli 50 e 51 del regolamento (UE) n. 1307/2013 o in sostegno fornito da programmi di sviluppo rurale a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori, del regolamento (UE) n. 1305/2013 o, se del caso, della legislazione più recente.		

Capo dell'azienda agricola

Per **capo** dell'azienda agricola si intende la persona fisica responsabile delle normali attività quotidiane finanziarie e di produzione dell'azienda agricola.

Per **lavoro agricolo** si intende qualsiasi tipo di lavoro svolto nell'azienda agricola che contribuisce:

- i) alle attività di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2018/1091; oppure
- ii) al mantenimento dei mezzi di produzione; oppure
- iii) alle attività direttamente derivanti da tali azioni produttive.

Per **tempo di lavoro agricolo nell'azienda** si intende il tempo di lavoro dedicato effettivamente al lavoro agricolo per l'azienda agricola, esclusi i lavori domestici nell'abitazione del conduttore o del capo azienda.

Per **unità di lavoro annuale (ULA)** si intende l'occupazione equivalente a tempo pieno, ossia il numero totale di ore di lavoro prestate diviso per il numero medio di ore di lavoro prestate all'anno in impieghi a tempo pieno nel paese.

Per **tempo pieno** si intendono le ore di lavoro minime stabilite dalle normative nazionali relative ai contratti di lavoro. Se questi ultimi non precisano il numero di ore annue, il dato minimo da considerare è di 1800 ore (pari a 225 giorni di lavoro di 8 ore).

CGNR 016	-	Anno di nascita Anno di nascita del capo dell'azienda agricola
CGNR 017	-	Genere Genere del capo dell'azienda agricola M maschio — — F— femmina —
CGNR 018	-	Lavoro agricolo nell'azienda agricola (escluso il lavoro domestico) Fascia percentuale delle unità di lavoro annuali (%) di lavoro agricolo prestato dal capo dell'azienda agricola
CGNR 019	-	Anno di insediamento nel ruolo di capo dell'azienda agricola Anno in cui il capo dell'azienda agricola ha assunto tale ruolo
CGNR 020	-	Formazione agraria del capo azienda Formazione agraria più elevata conseguita dal capo azienda: PRACT— solo esperienza pratica in agricoltura, se l'esperienza del capo azienda è stata acquisita mediante attività pratiche in un'azienda agricola. BASIC — — formazione agraria elementare, se il capo azienda ha completato cicli di formazione in una scuola per la formazione agraria di base e/o in un centro di formazione specializzato in alcune discipline (ivi comprese l'orticoltura, la viticoltura, la silvicoltura, la piscicoltura, la scienza veterinaria, la tecnologia agraria e discipline affini); si considera formazione elementare ogni apprendistato agricolo portato a termine. FULL — — formazione agraria completa, se il capo azienda ha completato un ciclo di formazione ininterrotto equivalente ad almeno 2 anni di formazione a tempo pieno dopo la fine della scuola dell'obbligo, completato presso un istituto per la formazione agraria, un istituto superiore o un'università nelle discipline agraria, orticoltura, viticoltura, silvicoltura, piscicoltura, scienza veterinaria, tecnologia agraria e discipline affini.

CGNR 021	-	Il capo azienda ha seguito corsi di formazione professionale negli ultimi 12 mesi? Se il capo azienda ha intrapreso una formazione professionale, una misura o un'attività di formazione prestata da un istruttore o da un istituto di formazione che ha come scopo principale l'acquisizione di nuove competenze in relazione con le attività dell'azienda o con attività direttamente collegate all'azienda agricola, o lo sviluppo e il miglioramento di competenze esistenti.
Sistema di conduzione della SAU (in relazione al conduttore) <i>Il sistema di conduzione dipende dalla situazione il giorno di riferimento dell'anno dell'indagine.</i>		
CGNR 022	-	Coltivazione di terreni di proprietà Ettari di SAU dell'azienda agricola, detenuti dal conduttore a titolo di proprietario o da lui coltivati a titolo di usufruttuario, enfiteuta o altro titolo equivalente.
CGNR 023	-	Coltivazione di terreni in affitto Ettari di SAU presa in affitto dall'azienda agricola sulla base di un contratto (scritto o verbale) comportante un canone fisso pattuito in anticipo, pagabile in denaro, in natura o in altro modo. La SAU è imputata a una sola azienda agricola. Se nel corso dell'anno di riferimento una SAU è stata affittata a diverse aziende, normalmente sarà imputata all'azienda a cui è associata il giorno di riferimento dell'indagine o a quella che l'ha utilizzata per il periodo di tempo più lungo durante l'anno di riferimento.
CGNR 024	-	Mezzadria o altre forme di conduzione Ettari di SAU: a) condotti in associazione dal concedente e dal mezzadro sulla base di un contratto (scritto o verbale) di mezzadria. Concedente e mezzadro suddividono fra di loro il risultato (economico o in natura) secondo quote prestabilite; b) in altre forme di conduzione non comprese altrove nelle voci precedenti.
CGNR 025	-	Terreni appartenenti a una proprietà collettiva Ettari di SAU utilizzata dall'azienda agricola ma che non le appartiene direttamente, cioè alla quale si applicano diritti collettivi.
CGNR 026	-	Agricoltura biologica L'azienda agricola realizza una produzione che rientra tra le pratiche agricole conformi a determinate norme e regole specificate i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio ⁽⁷⁾ o nel regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la produzione biologica.
CGNR 027	-	SAU totale dell'azienda agricola in cui si applicano metodi di produzione biologica certificati conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea Ettari della SAU dell'azienda agricola in cui il metodo di produzione applicato è pienamente conforme ai principi della produzione biologica a livello di azienda agricola stabiliti i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel regolamento (UE) 2018/848 o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la certificazione della produzione biologica.

CGNR 028	-	SAU totale dell'azienda agricola in fase di conversione a metodi di produzione agricola biologica da certificare conformemente a disposizioni nazionali o dell'Unione europea Ettari della SAU dell'azienda agricola in cui si applicano metodi di agricoltura biologica durante la transizione dalla produzione non biologica a quella biologica entro un periodo specificato («periodo di conversione») come stabilito i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel regolamento (UE) 2018/848 o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la certificazione della produzione biologica.
CGNR 029	-	Partecipazione ad altri sistemi di certificazione ambientale L'azienda agricola partecipa a sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali come quelli di cui all'articolo 43, paragrafo 2 e paragrafo 3, lettera b), o all'allegato IX del regolamento (UE) n. 1307/2013 (regimi di certificazione vigenti che sono equivalenti alla componente di inverdimento della PAC) o, se del caso, alla legislazione più recente e la domanda di sostegno è stata accettata.

(¹) Allegato II del regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali (GU L 323 dell'8.12.2010, pag. 11).

(²) NUTS: Nomenclatura delle unità territoriali per la statistica.

(³) Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1).

(⁴) Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

(⁵) Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(⁶) Fascia percentuale 2 delle unità di lavoro annuali (ULA): ($> 0 < 25$), ($\geq 25 < 50$), ($\geq 50 < 75$), ($\geq 75 < 100$), (100).

(⁷) Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

(⁸) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

II. VARIABILI RELATIVE ALLE SUPERFICI

La superficie totale dell'azienda agricola consiste della superficie agricola utilizzata (seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti e orti familiari) e altri terreni agricoli (superfici agricole non utilizzate, superfici boscate e altre superfici non classificate altrove).

La **superficie** da rilevare per ogni voce è denominata **superficie principale** e si riferisce alla superficie fisica degli appezzamenti, a prescindere dall'aver ospitato una sola coltura o colture diverse nel corso dell'annata agraria. In caso di colture annuali la superficie principale corrisponde alla superficie seminata; in caso di colture permanenti la superficie principale è la superficie impiantata totale; in caso di colture successive la **superficie principale** corrisponde alla superficie occupata dalla coltura principale dell'appezzamento nel corso dell'anno; in caso di colture simultanee corrisponde alla superficie nella quale le colture coesistono. In tal modo ogni superficie è rilevata una sola volta.

La **coltura principale** è quella con il maggior valore economico. Quando non è possibile determinare la coltura principale in base al valore della produzione, la coltura principale è quella che occupa il suolo durante il periodo di tempo più lungo tra tutte le colture coltivate durante l'anno di riferimento.

La **superficie agricola utilizzata** (SAU) è il totale delle superfici occupate da seminativi, prati permanenti e pascoli, colture permanenti e orti familiari utilizzate dall'azienda agricola, indipendentemente dalla forma di conduzione.

La **rotazione delle colture** consiste nell'avvicendare le colture nel corso di annate agrarie successive in un determinato appezzamento seguendo un ordine o un piano prestabiliti, in modo che le stesse specie vegetali non siano coltivate ininterrottamente nello stesso appezzamento. Quando si applica la rotazione delle colture le colture solitamente si avvicendano a cadenza annuale, ma la rotazione delle colture può interessare anche colture pluriennali.

Le **coltivazioni di pieno campo** e le **superfici in serre o in ripari accessibili all'uomo** devono essere rilevate separatamente. Per le variabili relative alle superfici, l'utilizzo del suolo è indicato in relazione all'anno di riferimento.

CLND 001	-	SAU Ettari di SAU.		
CLND 002	-	-	Seminativi Ettari di superficie arata o lavorata regolarmente, di solito applicando la rotazione delle colture.	
CLND 003	-	-	-	Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di cereali raccolti secchi per la produzione di granella, indipendentemente dall'utilizzo.
CLND 004	-	-	-	Frumento (grano) tenero e spelta Ettari di superficie destinata alla coltivazione di <i>Triticum aestivum</i> L.emend. Fiori et Paol., <i>Triticum spelta</i> L. e <i>Triticum monococcum</i> L.
CLND 005	-	-	-	Frumento (grano) duro Ettari di superficie destinata alla coltivazione di <i>Triticum durum</i> Desf.
CLND 006	-	-	-	Segale e miscugli di cereali invernali (frumento segalato) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di segale (<i>Secale cereale</i> L.) seminata in qualsiasi stagione, di miscugli di segale e di altri cereali e altri miscugli di cereali seminati prima dell'inverno o in inverno (frumento segalato).
CLND 007	-	-	-	Orzo Ettari di superficie destinata alla coltivazione di orzo (<i>Hordeum vulgare</i> L.).
CLND 008	-	-	-	Avena e miscugli di cereali primaverili (cereali misti diversi dal frumento segalato) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di avena (<i>Avena sativa</i> L.) e di altri cereali seminati in primavera, coltivati in miscugli e raccolti come granella secca e semi.
CLND 009	-	-	-	Granturco e misto di granturco Ettari di superficie destinata alla coltivazione di granturco (<i>Zea mays</i> L.) raccolto per la produzione di granella, di semente o di misto di granturco.
CLND 010	-	-	-	Triticale Ettari di superficie destinata alla coltivazione di triticale (x <i>Triticosecale</i> Wittmack).
CLND 011	-	-	-	Sorgo Ettari di superficie destinata alla coltivazione di sorgo (<i>Sorghum bicolor</i> (L.) Conrad Moench o <i>Sorghum x sudanense</i> (Piper) Stapf.)
CLND 012	-	-	-	Altri cereali non classificati altrove (grano saraceno, miglio, scagliola ecc.) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di cereali raccolti secchi per la produzione di granella e non rilevati altrove nelle voci precedenti, quali miglio (<i>Panicum miliaceum</i> L.), grano saraceno (<i>Fagopyrum esculentum</i> Mill.), scagliola (<i>Phalaris canariensis</i> L.) e altri cereali non classificati altrove (n.c.a.).

CLND 013	-	-	-	-	Riso Ettari di superficie destinata alla coltivazione di riso (<i>Oryza sativa</i> L.).
CLND 014	-	-	-	-	Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di legumi secchi e colture proteiche raccolte secche per la produzione di granella, indipendentemente dall'utilizzo.
CLND 015	-	-	-	-	Piselli da foraggio, fagioli, lupini dolci Ettari di superficie destinata alla coltivazione di piselli da foraggio (<i>Pisum sativum</i> L. convar. <i>sativum</i> o <i>Pisum sativum</i> L. convar. <i>arvense</i> L. o convar. <i>speciosum</i>) raccolti secchi, più ettari di superficie coltivata a tutte le varietà di fave e favette (<i>Vicia faba</i> L. (partim)) raccolte secche, più ettari di superficie coltivata a tutte le varietà di lupini dolci (<i>Lupinus</i> sp.) raccolti secchi per la produzione di granella, comprese le sementi, indipendentemente dall'utilizzo.
CLND 016	-	-	-	-	Piante da radice Ettari di superficie destinata alla coltivazione di colture di cui si utilizzano le radici, i tuberi o il gambo modificato. La definizione esclude radici, bulbi e tuberi quali le carote, le bietole o le rutabaga, tra le altre.
CLND 017	-	-	-	-	Patate (incluse le patate da semina) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di patate (<i>Solanum tuberosum</i> L.).
CLND 018	-	-	-	-	Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di barbabietole da zucchero (<i>Beta vulgaris</i> L.) destinate all'industria saccarifera e alla produzione di alcol.
CLND 019	-	-	-	-	Altre piante da radice n.c.a. Ettari di superficie destinata alla coltivazione di barbabietole da foraggio (<i>Beta vulgaris</i> L.) e piante della famiglia <i>Brassicaceae</i> destinate principalmente a foraggio, siano le radici o i gambi ad essere utilizzati, e altre piante coltivate essenzialmente per le radici da foraggio, non classificate altrove.
CLND 020	-	-	-	-	Culture industriali Ettari di superficie destinata alla coltivazione di colture industriali, abitualmente non vendute direttamente al consumo perché richiedono lavorazioni industriali prima dell'utilizzazione finale.
CLND 021	-	-	-	-	Semi oleosi Ettari di superficie destinati alla coltivazione di colza (<i>Brassica napus</i> L.) e ravizzone (<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>oleifera</i> (Lam.)), semi di girasole (<i>Helianthus annuus</i> L.), soia (<i>Glycine max</i> (L.) Merrill), semi di lino (<i>Linum usitatissimum</i> L.), senape (<i>Sinapis alba</i> L.), papavero domestico (<i>Papaver somniferum</i> L.), cartamo (<i>Carthamus tinctorius</i> L.), semi di sesamo (<i>Sesamum indicum</i> L.), mandorle di terra o zigolo dolce (<i>Cyperus esculentus</i> L.), arachidi (<i>Arachis hypogea</i> L.), zucche da olio (<i>Cucurbita pepo</i> var. <i>styriaca</i>) e canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.) per la produzione di olio, raccolte secche per granella, esclusi i semi di cotone (<i>Gossypium</i> spp.).
CLND 022	-	-	-	-	Semi di colza e di ravizzone Ettari di superficie destinata alla coltivazione di colza (<i>Brassica napus</i> L.) e ravizzone (<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>oleifera</i> (Lam.)), raccolti secchi per granella, per la produzione di olio e proteine.

CLND 023	-	-	-	-	-	Semi di girasole Ettari di superficie destinata alla coltivazione di girasole (<i>Helianthus annuus</i> L.), raccolto secco per granella.
CLND 024	-	-	-	-	-	Soia Ettari di superficie destinata alla coltivazione di soia (<i>Glycine max</i> L. Merrill), raccolta secca per granella, per la produzione di olio e proteine.
CLND 025	-	-	-	-	-	Semi di lino (lino da olio) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di varietà di semi di lino (<i>Linum usitatissimum</i> L.), principalmente per la produzione di olio e raccolto secco per granella.
CLND 026	-	-	-	-	-	Altre piante da semi oleosi n.c.a. Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre colture coltivate essenzialmente per il loro tenore di olio, raccolte secche per granella, non classificate altrove (esclusi i semi di cotone).
CLND 027	-	-	-	-	-	Colture tessili Ettari di superficie destinata alla coltivazione di lino da fibra (<i>Linum usitatissimum</i> L.), canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.), cotone (<i>Gossypium</i> spp.), iuta (<i>Corchorus capsularis</i> L.), abaca <i>alias</i> o manila (<i>Musa textilis</i> Née), kenaf (<i>Hibiscus cannabinus</i> L.) e sisal (<i>Agave sisalana</i> Perrine).
CLND 028	-	-	-	-	-	Lino da fibra Ettari di superficie destinata alla coltivazione di varietà di lino da fibra (<i>Linum usitatissimum</i> L.), essenzialmente per la produzione di fibra.
CLND 029	-	-	-	-	-	Canapa Ettari di superficie destinata alla coltivazione di canapa (<i>Cannabis sativa</i> L.) essenzialmente per la produzione di paglia.
CLND 030	-	-	-	-	-	Cotone Ettari di superficie destinata alla coltivazione di cotone (<i>Gossypium</i> spp.) essenzialmente per produrre fibra e/o semi oleosi.
CLND 031	-	-	-	-	-	Altre fibre tessili n.c.a. Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre piante, coltivate essenzialmente per il loro contenuto di fibre, non classificate altrove, quali iuta (<i>Corchorus capsularis</i> L.), abaca <i>alias</i> o manila (<i>Musa textilis</i> Née), sisal (<i>Agave sisalana</i> Perrine), e kenaf (<i>Hibiscus cannabinus</i> L.).
CLND 032	-	-	-	-	-	Tabacco Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tabacco (<i>Nicotiana tabacum</i> L.) coltivato per le sue foglie.
CLND 033	-	-	-	-	-	Luppolo Ettari di superficie destinata alla coltivazione di luppolo (<i>Humulus lupulus</i> L.) coltivato per i suoi semi.
CLND 034	-	-	-	-	-	Piante aromatiche, medicinali e da condimento Ettari di superficie destinata alla coltivazione di piante aromatiche, medicinali e da condimento, coltivate a fini farmaceutici, per la produzione di profumi o l'alimentazione umana.

CLND 035	-	-	-	-	Colture energetiche n.c.a. Ettari di superficie destinata alla coltivazione di colture energetiche utilizzate esclusivamente per la produzione di energia, non classificate altrove e coltivate su seminativi.
CLND 036	-	-	-	-	Altre piante industriali n.c.a. Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre colture industriali non classificate altrove.
CLND 037	-	-	-	-	Piante raccolte allo stato verde da seminativi Ettari di seminativi destinati alla coltivazione di colture raccolte allo stato verde e per la produzione principalmente di mangimi, foraggio o energia da fonti rinnovabili, vale a dire cereali, graminacee, leguminose o piante industriali e altre coltivazioni su seminativi raccolte e/o usate allo stato verde.
CLND 038	-	-	-	-	Prati e pascoli temporanei Ettari di superficie destinata alla coltivazione di graminacee per pascolo, fieno o insilamento, facenti parte del normale avvicendamento delle colture, che occupano il terreno per un periodo di almeno un'annata agraria e solitamente inferiore a 5 anni, pure o in miscuglio.
CLND 039	-	-	-	-	Leguminose raccolte allo stato verde Ettari di superficie destinata alla coltivazione di leguminose coltivate e raccolte allo stato verde (pianta intera) principalmente per foraggio o per la produzione di energia. Sono compresi i miscugli in cui prevalgono le leguminose (di norma > 80 %) e le graminacee, raccolti verdi o come fieno secco.
CLND 040	-	-	-	-	Mais verde Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di mais (<i>Zea mays</i> L.) coltivati principalmente per l'insilamento (pannocchie intere, parti di pianta o pianta intera) e non raccolti per granella.
CLND 041	-	-	-	-	Altri cereali raccolti allo stato verde (escluso il mais verde) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di cereali (escluso il mais) coltivati e raccolti allo stato verde (pianta intera) utilizzati per foraggio o per la produzione di energia da fonti rinnovabili (produzione di biomassa).
CLND 042	-	-	-	-	Altre piante raccolte allo stato verde da seminativi n.c.a. Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre colture annuali o pluriennali (inferiori a 5 anni) essenzialmente per la produzione di foraggio e raccolte allo stato verde. Sono incluse le superfici con residui di colture non classificate altrove, qualora il raccolto principale sia andato perso ma sia ancora possibile utilizzare i residui (come foraggio o per la produzione di energia da fonti rinnovabili).
CLND 043	-	-	-	-	Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole Ettari di superficie destinata alla coltivazione di brassicacee, ortaggi a foglia e a stelo, ortaggi coltivati per il frutto, radici, tuberi e bulbi, legumi freschi, altri ortaggi raccolti freschi (non secchi) e fragole coltivati su seminativi all'aperto in avvicendamento con altre coltivazioni agricole o ortive.
CLND 044	-	-	-	-	Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni ortive (orti stabili o industriali) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di ortaggi freschi, meloni e fragole coltivati su seminativi in avvicendamento con altre coltivazioni ortive.

CLND 045	-	-	-	-	Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni non ortive (coltivazioni di pieno campo) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di ortaggi freschi, meloni e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni agricole.
CLND 046	-	-	-	-	Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di fiori e piante ornamentali destinati alla vendita come fiori recisi (ad esempio rose, garofani, orchidee, gladioli, crisantemi, verdura ornamentale e altri prodotti recisi), come fiori e piante da vaso, da aiuola e da balcone (ad esempio rododendri, azalee, crisantemi, begonie, gerani, impatiens, altre piante da vaso, da aiuola e da balcone), come bulbi e tuberi e altre piante ornamentali (tulipani, giacinti, orchidee, narcisi ed altri).
CLND 047	-	-	-	-	Sementi e piantine Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tuberi-seme (escluse le patate e altre piante le cui radici sono usate anche come semente), sementi e piantine di colture foraggere, di graminacee, di colture industriali (esclusi i semi oleosi) e di ortaggi e fiori.
CLND 048	-	-	-	-	Altri seminativi n.c.a. Ettari di superficie destinata alla coltivazione di altre colture su seminativo non classificate altrove.
CLND 049	-	-	-	-	Terreni a riposo Ettari di superficie di seminativi compresi nell'avvicendamento delle colture o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA ⁽¹⁾), lavorati o meno, ma non destinati a produrre un raccolto per tutta la durata dell'annata agraria. La caratteristica essenziale di questi terreni consiste nell'essere lasciati a riposo, generalmente per tutta la durata dell'annata agraria. I terreni a riposo possono essere: i) terreni nudi senza alcuna coltivazione; o ii) terreni ricoperti da una vegetazione spontanea, che può essere utilizzata come mangime o come sovescio; o iii) terreni seminati esclusivamente per la produzione di concime verde (maggese vestito).
CLND 050	-	-	-	-	Prati permanenti e pascoli Ettari di superficie di terreni destinati permanentemente (per diversi anni consecutivi, solitamente 5 o più) alla produzione di foraggio erbaceo, foraggio o colture per la produzione di energia, per coltivazione (seminati) o naturalmente (semina spontanea), non compresi nell'avvicendamento delle colture dell'azienda agricola. I prati permanenti possono essere utilizzati per pascolo, falciatura per l'insilamento e la fienagione o per la produzione di energia rinnovabile.
CLND 051	-	-	-	-	Prati permanenti e pascoli, esclusi i pascoli magri Ettari di superficie di pascolo permanente su terreni di buona o media qualità, solitamente utilizzabili per il pascolo intensivo.
CLND 052	-	-	-	-	Pascoli magri Ettari di superficie di prati permanenti e pascoli a bassa resa, solitamente su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, né coltivato, riseminato o drenato. Tali superfici sono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo e solitamente non sono falciate oppure sono falciate in modo estensivo, poiché non possono alimentare un numero elevato di animali.

CLND 053	-	-	-	Prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione e ammissibili a beneficiare di aiuti finanziari Ettari di superficie di prati permanenti e pascoli non più destinati alla produzione, che a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 o, se del caso, della legislazione più recente, sono mantenuti in uno stato che li rende idonei al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli consueti, e che sono ammissibili a beneficiare di aiuti finanziari.
CLND 054	-	-	-	Colture permanenti (comprese le piantagioni giovani e temporaneamente inutilizzate, escluse le superfici destinate a produzione esclusivamente per autoconsumo) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di alberi da frutta, agrumi, alberi da frutta a guscio, piantagioni di bacche, vigneti, olivi e tutte le altre colture permanenti destinate al consumo umano (ad esempio tè, caffè o carrube) e ad altri usi (ad esempio vivai, alberi di Natale o piante da intreccio quali la canna d'India o il bambù).
CLND 055	-	-	-	Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole) Ettari di superficie adibita a frutteto con pomacee, drupacee, piantagioni di bacche, alberi da frutta a guscio e frutta originaria di zone tropicali e subtropicali.
CLND 056	-	-	-	Pomacee Ettari di superficie adibita a frutteto con pomacee, quali meli (<i>Malus</i> spp.), peri (<i>Pyrus</i> spp.), cotogni (<i>Cydonia oblonga</i> Mill.) o nespoli (<i>Mespilus germanica</i>, L.).
CLND 057	-	-	-	Drupacee Ettari di superficie adibita a frutteto con drupacee, quali peschi e alberi di nettarine (<i>Prunus persica</i> (L.) Batch), albicocchi (<i>Prunus armeniaca</i> L. e altri), ciliegi (ciliege dolci e amarene) (<i>Prunus avium</i> L., <i>P. cerasus</i>), susini (<i>Prunus domestica</i> L. e altri) e altre drupacee non classificate altrove quali prugnoli selvatici (<i>Prunus spinosa</i> L.) o nespoli (<i>Eriobotrya japonica</i> (Thunb.) Lindl.).
CLND 058	-	-	-	Frutta originaria di zone subtropicali e tropicali Ettari di superficie adibita a frutteto con alberi da frutto originari di zone tropicali e subtropicali, quali kiwi (<i>Actinidia chinensis</i> Planch.), avocado (<i>Persea americana</i> Mill.) o banani (<i>Musa</i> spp.).
CLND 059	-	-	-	Bacche (escluse le fragole) Ettari di superficie destinata alla coltivazione di bacche quali ribes nero (<i>Ribes nigrum</i> L.), ribes rosso (<i>Ribes rubrum</i> L.), lamponi (<i>Rubus idaeus</i> L.) o mirtilli (<i>Vaccinium corymbosum</i> L.).
CLND 060	-	-	-	Frutta a guscio Ettari di superficie destinata alla coltivazione di frutta a guscio: noci, nocciole, mandorle, castagne e altra frutta a guscio.
CLND 061	-	-	-	Agrumi Ettari di superficie destinata alla coltivazione di agrumi (<i>Citrus</i> spp.): arance, piccoli agrumi, limoni, limette, pomeli, pompelmi e altri agrumi.

CLND 062	-	-	-	Uve Ettari di superficie adibita a vigneto (<i>Vitis vinifera</i> L.).	
CLND 063	-	-	-	-	Uve da vino Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve abitualmente coltivate per la produzione di succo, mosto e/o vino.
CLND 064	-	-	-	-	Uve per la produzione di vini a denominazione d'origine protetta (DOP) Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di vini a denominazione d'origine protetta che rispondono alle prescrizioni i) del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione ⁽²⁾ o, se del caso, della legislazione più recente e ii) delle corrispondenti norme nazionali.
CLND 065	-	-	-	-	Uve per la produzione di vini a indicazione geografica protetta (IGP) Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di vini a indicazione geografica protetta che rispondono alle prescrizioni i) del regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione o, se del caso, della legislazione più recente e ii) delle corrispondenti norme nazionali.
CLND 066	-	-	-	-	Uve per la produzione di altri vini n.c.a. (non DOP/IGP) Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di vini diversi dai vini DOP e IGP.
CLND 067	-	-	-	-	Uve da tavola Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di uva da tavola.
CLND 068	-	-	-	-	Uve per la produzione di uva passa Ettari di superficie adibita a vigneto con varietà di uve atte alla produzione di uva passa.
CLND 069	-	-	-	Olivi Ettari di superficie destinata alla coltivazione di olivi (<i>Olea europea</i> L.) per la produzione di olive.	
CLND 070	-	-	-	Vivai Ettari di superficie adibita a vivaio, dove sono coltivate all'aperto piantine lignee destinate ad essere trapiantate.	
CLND 071	-	-	-	Altre coltivazioni permanenti, incluse le altre coltivazioni permanenti per il consumo umano Ettari di superficie destinata a coltivazioni permanenti per consumo umano non classificate altrove e altri alberi piantati sulla SAU, quali alberi di Natale.	
CLND 072	-	-	-	-	Alberi di Natale Ettari di superficie per la coltivazione di alberi destinati ad essere commercializzati come alberi di Natale, esternamente alla superficie boscata, sulla SAU. Sono escluse le coltivazioni di alberi di Natale non più mantenute che appartengono alla superficie boscata.

CLND 073	-	-	Orti familiari Ettari di superficie solitamente destinata alla coltivazione di ortaggi, piante da radice e piante permanenti, destinate tra l'altro all'autoconsumo del conduttore e della sua famiglia, di norma separata dagli altri terreni agricoli e riconoscibile come orto familiare.
CLND 074	-		Altre superfici aziendali Ettari di superfici agricole non utilizzate (superfici agricole che non sono più coltivate, per ragioni economiche, sociali o di altro tipo e che non partecipano all'avvicendamento delle colture), superficie boscata e superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni, cave, terreni sterili, rocce ecc.
CLND 075	-	-	Superfici agricole non utilizzate Ettari di superficie precedentemente utilizzata come superficie agricola che nell'anno di riferimento dell'indagine non è più coltivata e non partecipa all'avvicendamento delle colture, vale a dire per la quale è esclusa un'utilizzazione agricola. Questa superficie potrebbe tornare ad essere utilizzata con mezzi normalmente disponibili in un'azienda agricola.
CLND 076	-	-	Superficie boscata Ettari di superficie coperta da alberi o arbusti forestali, compresi le piantagioni di pioppi e di alberi simili, dentro o fuori foresta, e i vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda agricola, nonché le infrastrutture forestali (strade forestali, depositi per il legname ecc.).
CLND 077	-	-	Arboricoltura a ciclo breve Ettari di superficie boschiva destinata alla coltivazione di piante legnose con un periodo di rotazione uguale o inferiore a 20 anni. <i>Il periodo di rotazione è il periodo di tempo trascorso tra la prima semina/impianto degli alberi e la raccolta del prodotto finale. La raccolta non include le normali attività di gestione quali il diradamento.</i>
CLND 078	-	-	Altre superfici (superfici occupate da fabbricati, cortili, strade, stagni e altre zone improduttive) Ettari di superficie che rientra nella superficie complessiva appartenente all'azienda agricola ma non costituisce SAU, né superficie agricola non utilizzata né superficie boscata, quali le superfici occupate da fabbricati (salvo se adibiti alla coltivazione di funghi), cortili, strade, stagni, cave, terreni sterili, rocce.
			Superfici aziendali agricole per usi particolari
CLND 079	-	-	Funghi coltivati Ettari di superficie destinata alla coltivazione di funghi in fabbricati appositamente edificati o adattati a tale scopo, nonché in sotterranei, grotte e cantine.
CLND 080	-		SAU in serre o in ripari accessibili all'uomo Ettari di superficie destinata a coltivazioni praticate in serre o ripari di altezza sufficiente per potervi accedere, fissi o mobili (di vetro o materia plastica rigida o flessibile) durante tutto il ciclo vegetativo o per la maggior parte di esso. Tali superfici non devono essere incluse nelle variabili precedenti (le quali si riferiscono solo alle superfici all'aperto).

CLND 081	-	-	Ortaggi, compresi i meloni e fragole, in serre o sotto ripari accessibili all'uomo Ettari di superficie destinata alla coltivazione di brassicacee, ortaggi a foglia e a stelo, ortaggi coltivati per il frutto, radici, tuberi e bulbi, legumi freschi, altri ortaggi raccolti freschi (non secchi) e fragole, in serre o sotto ripari accessibili all'uomo.
CLND 082	-	-	Fiori e piante ornamentali (esclusi i vivai) in serre o sotto ripari accessibili all'uomo Ettari di superficie destinata alla coltivazione di tutti i tipi di fiori e piante ornamentali destinati alla vendita come fiori recisi (ad esempio rose, garofani, orchidee, gladioli, crisantemi, verdura ornamentale e altri prodotti recisi), come fiori e piante da vaso, da aiuola e da balcone (ad esempio rododendri, azalee, crisantemi, begonie, gerani, impatiens, altre piante da vaso, da aiuola e da balcone), come bulbi e tuberi e altre piante ornamentali (tulipani, giacinti, orchidee, narcisi ed altri) in serre o sotto ripari accessibili all'uomo.
CLND 083	-	-	Altre coltivazioni per seminativi in serre o sotto ripari accessibili all'uomo Ettari di superfici destinate alle coltivazioni per seminativi non classificate altrove in serre o sotto ripari accessibili all'uomo.
CLND 084	-	-	Coltivazioni permanenti in serre o sotto ripari accessibili all'uomo Ettari di coltivazioni permanenti in serre o sotto ripari accessibili all'uomo
CLND 085	-	-	Altra SAU in serre o sotto ripari accessibili all'uomo n.c.a. Ettari di SAU non classificata altrove in serre o sotto ripari accessibili all'uomo.

Agricoltura biologica

L'azienda agricola dispone di superfici dove sono applicati metodi di produzione biologica conformemente a determinate norme e regole specificate i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel regolamento (UE) 2018/848 o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la produzione biologica, anche durante il periodo di conversione.

Le coltivazioni sono definite nella sezione II. VARIABILI RELATIVE ALLE SUPERFICI

CLND 086	-	-	SAU all'aperto per l'agricoltura biologica (esclusi gli orti familiari)	
CLND 087	-	-	Seminativi per l'agricoltura biologica all'aperto	
CLND 088	-	-	-	Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) da agricoltura biologica all'aperto
CLND 089	-	-	-	Frumento (grano) tenero e spelta da agricoltura biologica all'aperto
CLND 090	-	-	-	Frumento (grano) duro da agricoltura biologica all'aperto
CLND 091	-	-	-	Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi) da agricoltura biologica all'aperto
CLND 092	-	-	-	Piante da radice da agricoltura biologica all'aperto
CLND 093	-	-	-	Patate (incluse le patate da semina) da agricoltura biologica all'aperto

CLND 094	-	-	-	-	Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) da agricoltura biologica all'aperto
CLND 095	-	-	-		Culture industriali da agricoltura biologica all'aperto
CLND 096	-	-	-	-	Semi oleosi da agricoltura biologica all'aperto
CLND 097	-	-	-	-	Soia da agricoltura biologica all'aperto
CLND 098	-	-	-		Piante raccolte allo stato verde su seminativi da agricoltura biologica all'aperto
CLND 099	-	-	-	-	Prati e pascoli temporanei da agricoltura biologica all'aperto
CLND 100	-	-	-	-	Leguminose raccolte allo stato verde da agricoltura biologica all'aperto
CLND 101	-	-	-		Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole da agricoltura biologica all'aperto
CLND 102	-	-	-		Sementi e piantine da agricoltura biologica all'aperto
CLND 103	-	-			Prati permanenti e pascoli da agricoltura biologica all'aperto
CLND 104	-	-	-		Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri, da agricoltura biologica all'aperto
CLND 105	-	-	-		Pascoli magri da agricoltura biologica all'aperto
CLND 106	-	-			Culture permanenti (comprese le piantagioni giovani e temporaneamente inutilizzate, escluse le superfici destinate a produzione esclusivamente per autoconsumo) da agricoltura biologica all'aperto
CLND 107	-	-	-		Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole) da agricoltura biologica all'aperto
CLND 108	-	-	-		Agrumi da agricoltura biologica all'aperto
CLND 109	-	-	-		Uve da vino da agricoltura biologica all'aperto
CLND 110	-	-	-		Olive da agricoltura biologica all'aperto
CLND 111	-				Ortaggi, compresi i meloni e fragole, in serre o sotto ripari accessibili all'uomo, da agricoltura biologica
Irrigazione di superfici coltivate all'aperto					
CLND 112	-				Superficie irrigabile totale Ettari di SAU massima che potrebbe essere irrigata nel corso dell'anno di riferimento con gli impianti tecnici e la quantità d'acqua normalmente disponibili nell'azienda agricola.

(¹) Articolo 94 e allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549).

(²) Regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione nonché l'etichettatura e la presentazione (GU L 9 dell'11.1.2019, pag. 2).

III. VARIABILI RELATIVE AL BESTIAME

Gli animali non sono necessariamente di proprietà del conduttore. Possono trovarsi all'interno dell'azienda agricola (su SAU o in ricoveri utilizzati dall'azienda agricola) o all'esterno di essa (su pascoli collettivi o in fase di transumanza ecc.).

Per le variabili relative al bestiame ciascuno Stato membro stabilisce uno stesso giorno di riferimento, compreso nell'anno di riferimento.

		Bovini <i>Per «bovini» si intendono i bovini (Bos taurus L.) e i bufali indiani (Bubalus bubalis L.), compresi gli ibridi come il beefalo.</i>				
CLVS 001	-	-	Bovini di età inferiore a 1 anno Numero di capi bovini, maschi e femmine, di età inferiore a 1 anno.			
CLVS 002	-	-	Bovini da 1 anno a meno di 2 anni Numero di capi bovini di età almeno pari a 1 anno ma inferiore a 2 anni.			
CLVS 003	-	-	-	Bovini da 1 anno a meno di 2 anni, maschi Numero di capi bovini di età almeno pari a 1 anno ma inferiore a 2 anni, maschi.		
CLVS 004	-	-	-	Giovenche da 1 anno a meno di 2 anni Numero di capi bovini di età almeno pari a 1 anno ma inferiore a 2 anni, femmine.		
			Bovini di 2 anni e più			
CLVS 005	-	-	-	Bovini di 2 anni e più, maschi Numero di capi bovini di età uguale o superiore a 2 anni, maschi.		
CLVS 006	-	-	-	Bovini di 2 anni e più, femmine Numero di capi bovini di età uguale o superiore a 2 anni, femmine.		
CLVS 007	-	-	-	-	Giovenche di 2 anni e più Numero di capi bovini di età uguale o superiore a 2 anni, femmine, che non hanno ancora partorito.	
CLVS 008	-	-	-	-	Vacche Numero di capi bovini (abituamente di età uguale o superiore a 2 anni), femmine, che hanno partorito.	
CLVS 009	-	-	-	-	-	Vacche da latte Numero di capi bovini femmine che hanno già partorito (comprese quelle di età inferiore a 2 anni) e che, per razza o attitudine, sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di latte destinato al consumo umano o alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari.

CLVS 010	-	-	-	-	-	Altre vacche Numero di capi bovini femmine che hanno già partorito (comprese quelle di età inferiore a 2 anni) e che, per razza o attitudine, sono allevate esclusivamente o principalmente per la produzione di vitelli e il cui latte non è destinato al consumo umano né alla trasformazione in prodotti lattiero-caseari.
CLVS 011	-	-	-	-	-	Bufale Numero di capi di bufale (femmine della specie <i>Bubalus bubalis</i> , L.) che hanno già partorito (comprese quelle di età inferiore a 2 anni).
Ovini e caprini						
CLVS 012	-	Ovini (di tutte le età) Numero di capi domestici della specie <i>Ovis aries</i> L.				
CLVS 013	-	-	Fattrici ovine Numero di capi di pecore madri e agnelle montate, da latte e da carne indistintamente.			
CLVS 014	-	-	Altri ovini Numero di capi di tutti gli ovini diversi dalle fattrici ovine			
CLVS 015	-	Caprini (di tutte le età) Numero di capi domestici della sottospecie <i>Capra aegagrus hircus</i> L.				
CLVS 016	-	-	Capre riproduttrici Numero di capi di capre aventi già figliato e capre montate.			
CLVS 017	-	-	Altri caprini Numero di capi di tutti i caprini diversi dalle capre riproduttrici.			
		Suini <i>Per suini si intendono gli animali domestici della specie <i>Sus scrofa domesticus</i> Erxleben.</i>				
CLVS 018	-	-	Lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg Numero di capi di lattonzoli di peso vivo inferiore a 20 kg.			
CLVS 019	-	-	Scrofe da riproduzione di peso vivo pari o superiore a 50 kg Numero di capi di scrofe da riproduzione di almeno 50 kg, indipendentemente dal fatto che abbiano o meno partorito.			
CLVS 020	-	-	Altri suini Numero di capi suini non specificati altrove.			
		Pollame <i>Pollame e pulcini domestici (Gallus gallus L.), tacchini (Meleagris spp.), anatre (Anas spp. e Cairina moschata L.), oche (Anser anser domesticus L.), struzzi (Struthio camelus L.) e altro pollame non classificato altrove, come quaglie (Coturnix spp.), fagiani (Phasianus spp.), faraone (Numida meleagris domestica L.) e colombi (Columbinae spp.). Sono esclusi tuttavia gli uccelli allevati in cattività a fini venatori e non per la produzione di carne o di uova.</i>				

CLVS 021	-	-	Polli da carne Numero di capi domestici della specie <i>Gallus gallus</i> L. destinati alla produzione di carne.
CLVS 022	-	-	Galline ovaiole Numero di capi domestici della specie <i>Gallus gallus</i> L. che hanno raggiunto l'età dell'entrata in deposizione e sono destinati alla produzione di uova.
CLVS 023	-		Altro pollame Numero di capi di pollame non menzionato come «Polli da carne» o «Galline ovaiole». Sono esclusi i pulcini.
CLVS 024	-	-	Tacchini Numero di capi domestici del genere <i>Meleagris</i> .
CLVS 025	-	-	Anatre Numero di capi domestici del genere <i>Anas</i> e della specie <i>Cairina moschata</i> L.
CLVS 026	-	-	Oche Numero di capi domestici della specie <i>Anser anser domesticus</i> L.
CLVS 027	-	-	Struzzi Numero di capi di struzzi (<i>Struthio camelus</i> L.).
CLVS 028	-	-	Altro pollame n.c.a. Numero di capi di altro pollame non classificato altrove.
			Conigli <i>Animali domestici del genere Oryctolagus.</i>
CLVS 029	-	-	Coniglie riproduttrici Numero di capi di coniglie (<i>Oryctolagus</i> spp.) destinate alla produzione di conigli da ingrasso e che hanno già partorito.
CLVS 030	-		Api Numero di alveari occupati da api (<i>Apis mellifera</i> L.) destinate alla produzione di miele.
CLVS 031	-		Cervidi Presenza di animali quali cervi (<i>Cervus elaphus</i> L.), cervi sika (<i>Cervus nippon</i> Temminck), renne (<i>Rangifer tarandus</i> L.) o daini (<i>Dama dama</i> L.) destinati alla produzione di carne.
CLVS 032	-		Animali da pelliccia Presenza di animali quali visoni (<i>Neovison vison</i> Schreber), puzzole (<i>Mustela putorius</i> L.), volpi (<i>Vulpes</i> spp. e altri), cani procioni (<i>Nyctereutes</i> spp.) o cincillà (<i>Chinchilla</i> spp.) per la produzione di pellicce.
CLVS 033	-		Bestiame n.c.a. Presenza di bestiame non classificato altrove in questa sezione.

Metodi di produzione biologica applicati all'allevamento di animali

L'azienda agricola detiene animali per i quali sono applicati i metodi di allevamento biologico conformi a determinate norme e regole specificate i) nel regolamento (CE) n. 834/2007 o nel regolamento (UE) 2018/848 o, se del caso, nella legislazione più recente, e ii) nelle corrispondenti norme di attuazione nazionali per la produzione biologica, anche durante il periodo di conversione.

Gli animali sono definiti nella sezione III. VARIABILI RELATIVE AL BESTIAME

CLVS 034	-	Capi bovini da allevamento biologico Numero di capi bovini da allevamento biologico			
CLVS 035	-	-	-	-	Vacche da latte da allevamento biologico Numero di capi di vacche da latte da allevamento biologico
CLVS 036	-	-	-	-	Altre vacche da allevamento biologico Numero di capi di altre vacche da allevamento biologico
CLVS 037	-	-	-	-	Bufale da allevamento biologico Presenza di bufale da allevamento biologico
CLVS 038	-	Ovini da allevamento biologico (di tutte le età) Numero di capi ovini da allevamento biologico			
CLVS 039	-	Caprini da allevamento biologico (di tutte le età) Numero di capi caprini da allevamento biologico			
CLVS 040	-	Suini da allevamento biologico Numero di capi suini da allevamento biologico			
CLVS 041	-	Pollame da allevamento biologico Numero di capi di pollame da allevamento biologico			
CLVS 042	-	-	Polli da carne da allevamento biologico Numero di capi di polli da carne da allevamento biologico		
CLVS 043	-	-	Galline ovaiole da allevamento biologico Numero di capi di galline ovaiole da allevamento biologico		

ALLEGATO II

Elenco delle variabili per modulo

MODULO 1. MANODOPERA E ALTRE ATTIVITÀ REMUNERATIVE

Variabili			Unità/categorie
Tematica: gestione dell'azienda agricola			
	Tematiche dettagliate: conduttore ed equilibrio di genere		
MLFO 001	-	Genere del conduttore	Maschio/femmina
MLFO 002	-	Anno di nascita	Anno
	Tematica dettagliata: manodopera utilizzata		
MLFO 003	-	Lavoro agricolo del conduttore nell'azienda agricola	Fascia percentuale ULA 1 ⁽¹⁾
	Tematica dettagliata: misure di sicurezza, incluso un piano di sicurezza dell'azienda agricola		
MLFO 004	-	Piano di sicurezza dell'azienda agricola	Sì/no
Tematica: manodopera familiare			
	Tematiche dettagliate: manodopera utilizzata, numero di persone interessate ed equilibrio di genere		
MLFO 005	-	Numero dei familiari maschi che svolgono lavoro agricolo	Numero di persone per fascia percentuale ULA 2 ⁽²⁾
MLFO 006	-	Numero dei familiari femmine che svolgono lavoro agricolo	Numero di persone per fascia percentuale ULA 2 ⁽²⁾
Tematica: manodopera non familiare			
	Tematiche dettagliate: manodopera utilizzata, numero di persone interessate ed equilibrio di genere		
		Manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell'azienda agricola	
MLFO 007	-	-	Manodopera non familiare, di genere maschile, occupata in forma continuativa nell'azienda agricola
			Numero di persone per fascia percentuale ULA 2 ⁽²⁾
MLFO 008	-	-	Manodopera non familiare, di genere femminile, occupata in forma continuativa nell'azienda agricola
			Numero di persone per fascia percentuale ULA 2 ⁽²⁾
	Tematica dettagliata: manodopera occupata in forma non continuativa nell'azienda agricola		
MLFO 009	-	Manodopera non familiare occupata in forma non continuativa maschi e femmine	Giornate di lavoro a tempo pieno
	Tematica dettagliata: input di lavoro agricolo fornito da imprese per conto terzi		
MLFO 010	-	Persone non impiegate direttamente dall'azienda agricola e non comprese nelle categorie precedenti.	Giornate di lavoro a tempo pieno
Tematica: altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola			
	Tematica dettagliata: tipi di attività		
MLFO 011	-	Servizi sanitari, sociali o educativi	Sì/no

MLFO 012	-	Turismo, ospitalità e altre attività del tempo libero		Sì/no
MLFO 013	-	Artigianato		Sì/no
MLFO 014	-	Lavorazione di prodotti agricoli		Sì/no
MLFO 015	-	Produzione di energia rinnovabile		Sì/no
MLFO 016	-	Trasformazione del legno		Sì/no
MLFO 017	-	Acquacoltura		Sì/no
		Lavori per conto terzi (con i mezzi di produzione dell'azienda agricola)		
MLFO 018	-	-	Lavori agricoli per conto terzi	Sì/no
MLFO 019	-	-	Lavori non agricoli per conto terzi	Sì/no
MLFO 020	-	Silvicoltura		Sì/no
MLFO 021	-	Altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola n.c.a.		Sì/no
		Tematica dettagliata: importanza per l'azienda agricola		
MLFO 022	-	Percentuale di altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola sulla produzione finale dell'azienda agricola		Fasce percentuali ⁽³⁾
		Tematica dettagliata: manodopera utilizzata		
MLFO 023	-	Conduttore con altre attività remunerative (collegate all'azienda agricola).		M/S/N ⁽⁴⁾
MLFO 024	-	Familiari occupati nell'azienda agricola e per i quali altre attività remunerative (collegate all'azienda agricola) costituiscono l'attività principale.		Numero di persone
MLFO 025	-	Familiari occupati nell'azienda agricola e per i quali altre attività remunerative (collegate all'azienda agricola) costituiscono attività secondarie.		Numero di persone
MLFO 026	-	Manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell'azienda agricola e per la quale le altre attività remunerative (collegate all'azienda agricola) costituiscono l'attività principale.		Numero di persone
MLFO 027	-	Manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell'azienda agricola e per la quale le altre attività remunerative (collegate all'azienda agricola) costituiscono attività secondarie.		Numero di persone
Tematica: altre attività remunerative non direttamente collegate all'azienda agricola				
		Tematica dettagliata: manodopera utilizzata		
MLFO 028	-	Il conduttore unico, il quale è anche il capo azienda in un'azienda agricola individuale, ha altre attività remunerative (non collegate all'azienda agricola).		M/S/N ⁽⁴⁾

MLFO 029	-	Familiari del conduttore unico (se il conduttore unico è il capo dell'azienda agricola) occupati nell'azienda agricola per i quali le altre attività remunerative (non collegate all'azienda agricola) costituiscono l'attività principale.	Numero di persone
MLFO 030	-	Familiari del conduttore unico (se il conduttore unico è il capo dell'azienda agricola) occupati nell'azienda agricola per i quali le altre attività remunerative (non collegate all'azienda agricola) costituiscono attività secondarie.	Numero di persone

(¹) Fascia percentuale 1 delle unità di lavoro annuali (ULA): (0), (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(²) Fascia percentuale 2 delle unità di lavoro annuali (ULA): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100).

(³) Fasce percentuali per la produzione finale dell'azienda: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100).

(⁴) M — attività principale, S — attività secondaria, N — nessuna attività.

MODULO 2. SVILUPPO RURALE

Variabili			Unità/categorie
Tematica: aziende agricole che hanno beneficiato di misure di sviluppo rurale			
MRDV 001	-	Servizi di consulenza, di gestione aziendale e di sostituzione nell'azienda agricola	Si/no
MRDV 002	-	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari	Si/no
MRDV 003	-	Investimenti in beni materiali	Si/no
MRDV 004	-	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate azioni di prevenzione	Si/no
		Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese	
MRDV 005	-	- Sostegno all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori	Si/no
MRDV 006	-	- Sostegno all'avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo di piccole aziende agricole	Si/no
MRDV 007	-	- Pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia	Si/no
MRDV 008	-	Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste	Si/no
		Pagamenti agro-climatico-ambientali	
MRDV 009	-	- Sostegno di natura agro-climatico-ambientale	Si/no
MRDV 010	-	- Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta	Si/no
MRDV 011	-	Agricoltura biologica	Si/no
MRDV 012	-	Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque	Si/no
MRDV 013	-	Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici	Si/no

MRDV 014	-	Benessere degli animali	Sì/no
MRDV 015	-	Gestione del rischio	Sì/no

MODULO 3. IRRIGAZIONE

Variabili			Unità/categorie
Tematica: pratiche di irrigazione			
	Tematica dettagliata: disponibilità di irrigazione		
MIRR 001	-	SAU media all'aperto irrigata negli ultimi 3 anni	Ettari
MIRR 002	-	SAU totale all'aperto irrigata	Ettari
MIRR 003	-	Volume dell'acqua	Metri cubi
	Tematica dettagliata: metodi di irrigazione		
MIRR 004	-	Irrigazione per scorrimento superficiale	Ettari
MIRR 005	-	Irrigazione per aspersione	Ettari
MIRR 006	-	Irrigazione a goccia	Ettari
	Tematica dettagliata: provenienza delle acque utilizzate per l'irrigazione		
MIRR 007	-	Acque sotterranee all'interno dell'azienda	Sì/no
MIRR 008	-	Acque superficiali all'interno e al di fuori dell'azienda	Sì/no
MIRR 009	-	Acque provenienti da reti comuni di distribuzione dell'acqua	Sì/no
MIRR 010		Acque reflue trattate	Sì/no
MIRR 011	-	Altre fonti	Sì/no
MIRR 012		Pagamento delle acque utilizzate per l'irrigazione	Codice
	Tematica dettagliata: parametri tecnici dell'impianto di irrigazione		
MIRR 013		Serbatoi	Sì/no
MIRR 014		Stato di manutenzione dell'impianto di irrigazione	Codice
MIRR 015		Stazione di pompaggio	Sì/no
MIRR 016	-	Sistema di misurazione del consumo idrico	Codice
MIRR 017	-	Regolatore di irrigazione	Codice
MIRR 018	-	Impianto di fertirrigazione	Sì/no
Tematica: coltivazioni irrigate in un periodo di 12 mesi			
	Tematica dettagliata: cereali per la produzione di granella		
MIRR 019	-	Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) esclusi il granturco (mais), il misto di granturco (mais) e il riso	Ettari
MIRR 020	-	Granturco e misto di granturco	Ettari

	Tematica dettagliata: legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella		
MIRR 021	-	Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi)	Ettari
	Tematica dettagliata: piante da radice		
MIRR 022	-	Patate (incluse le patate da semina)	Ettari
MIRR 023	-	Barbabietole da zucchero (escluse le sementi)	Ettari
	Tematica dettagliata: colture industriali		
MIRR 024	-	Semi di colza e di ravizzone	Ettari
MIRR 025	-	Semi di girasole	Ettari
MIRR 026	-	Colture tessili	Ettari
	Tematica dettagliata: piante raccolte allo stato verde da seminativi (foraggiere avvicendate)		
MIRR 027		Piante raccolte allo stato verde da seminativi (foraggiere avvicendate)	Ettari
	Tematica dettagliata: altre coltivazioni per seminativi		
MIRR 028	-	Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni non ortive (coltivazioni di pieno campo)	Ettari
MIRR 029	-	Altre coltivazioni per seminativi all'aperto irrigate	Ettari
	Tematica dettagliata: prati permanenti e pascoli		
MIRR 030	-	Prati permanenti e pascoli	Ettari
	Tematica dettagliata: coltivazioni permanenti		
MIRR 031	-	Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole)	Ettari
MIRR 032	-	Agrumi	Ettari
MIRR 033		Olivi	Ettari
MIRR 034		Vigneti	Ettari

MODULO 4. PRATICHE DI GESTIONE DEL SUOLO

Variabili			Unità/categorie
Tematica: pratiche di gestione del suolo all'aperto			
MSMP 001		Drenaggio dell'azienda agricola	Ettari
	Tematica dettagliata: metodi di lavorazione del terreno		
MSMP 002	-	Lavorazione convenzionale	Ettari
MSMP 003	-	Lavorazione conservativa	Ettari
MSMP 004	-	Nessuna lavorazione del terreno	Ettari
	Tematica dettagliata: copertura del suolo in seminativi		
MSMP 005	-	Copertura del suolo: normale coltura invernale	Ettari
MSMP 006	-	Copertura del suolo: coltura intercalare, coltura intermedia o coltura di copertura su seminativi	Ettari

MSMP 007	-	Copertura del suolo: residui colturali e/o pacciamatura	Ettari
MSMP 008	-	Copertura del suolo: suolo nudo dopo la coltura principale	Ettari
Tematica dettagliata: rotazione colturale dei seminativi			
MSMP 009	-	Quota dei seminativi compresi nella rotazione colturale	Percentuale
Tematica dettagliata: area di interesse ecologico			
MSMP 010	-	Terrazze	Ettari
MSMP 011	-	Margini dei campi o fasce tampone	Ettari
MSMP 012	-	Elementi lineari: siepi e filari di alberi	Ettari
MSMP 013	-	Elementi lineari: muri di pietra	Ettari
MSMP 014	-	Sistema agroforestale	Ettari

MODULO 5. MACCHINARI E IMPIANTI

Variabili				Unità/categorie
Tematica: macchinari				
	Tematica dettagliata: servizi Internet			
MMEQ 001	-	Accesso a Internet		Si/no
MMEQ 002	-	Ricorso a sistemi per il trattamento delle informazioni		Si/no
	Tematica dettagliata: macchinari di base			
		Macchinari di proprietà		
MMEQ 003	-	-	Numero di trattori <= 40 kW di proprietà dell'azienda	Numero
MMEQ 004	-	-	Numero di trattori > 40 kW e <= 60 kW di proprietà dell'azienda	Numero
MMEQ 005	-	-	Numero di trattori > 60 kW e <= 100 kW di proprietà dell'azienda	Numero
MMEQ 006	-	-	Numero di trattori > 100 kW di proprietà dell'azienda	Numero
MMEQ 007	-	-	Macchinari per la lavorazione del terreno	Si/no
MMEQ 008	-	-	Seminatrici e piantatrici	Si/no
MMEQ 009	-	-	Distributori, polverizzatori o irroratrici per fertilizzanti	Si/no
MMEQ 010	-	-	Attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari	Si/no
MMEQ 011	-	-	- Le irroratrici a barra orizzontale e le irroratrici per frutteti, vigneti o altre colture permanenti utilizzate per l'applicazione dei prodotti fitosanitari nel periodo di riferimento sono dotate di ugelli a basso rischio	Codice
MMEQ 012	-	Mietitrebbiatrici		Si/no

MMEQ 013	-	Altri macchinari per la raccolta completamente meccanizzata	Sì/no
		Macchinari utilizzati da più aziende	
MMEQ 014	-	- Trattori	Sì/no
MMEQ 015	-	- Coltivatori, aratri, seminatrici, polverizzatori, irroratrici, attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari o dei fertilizzanti	Sì/no
MMEQ 016	-	- Mietitrebbiatrici	Sì/no
MMEQ 017	-	- Altri macchinari per la raccolta completamente meccanizzata	Sì/no
		Tematica dettagliata: ricorso all'agricoltura di precisione	
MMEQ 018	-	Robotica	Sì/no
MMEQ 019	-	- Robotica per l'applicazione dei prodotti fitosanitari	Sì/no
MMEQ 020	-	- Trattamento sulla fila con prodotti fitosanitari	Sì/no
MMEQ 021	-	Tecniche a dosaggio variabile	Sì/no
MMEQ 022	-	Monitoraggio di precisione delle colture	Sì/no
MMEQ 023	-	Analisi del suolo	Sì/no
		Tematica dettagliata: macchinari per l'allevamento	
MMEQ 024	-	Monitoraggio del benessere e della salute degli animali	Sì/no
MMEQ 025	-	Molino miscelatore per l'alimentazione degli animali	Sì/no
MMEQ 026	-	Sistemi automatici di alimentazione	Sì/no
MMEQ 027	-	Regolazione automatica del clima nella stalla	Sì/no
MMEQ 028	-	Macchine mungitrici	Sì/no
		Tematica dettagliata: stoccaggio dei prodotti agricoli	
MMEQ 029	-	Stoccaggio delle sementi (cereali, semi oleosi e legumi)	Metri cubi
MMEQ 030	-	Stoccaggio delle radici, dei tuberi e dei bulbi	Sì/no
MMEQ 031	-	Stoccaggio degli ortaggi e della frutta	Sì/no
MMEQ 032	-	Stoccaggio refrigerato	Metri cubi
Tematica: impianti			
		Tematica dettagliata: impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole	
MMEQ 033	-	Energia eolica	Sì/no
MMEQ 034	-	Biomassa	Sì/no
MMEQ 035	-	- Biogas a partire dalla biomassa	Sì/no
MMEQ 036	-	Energia solare (termica)	Sì/no
MMEQ 037	-	Energia solare (fotovoltaica)	Sì/no
MMEQ 038	-	Energia idroelettrica	Sì/no
MMEQ 039	-	Altre fonti	Sì/no

MODULO 6. ALBERI DA FRUTTO

Variabili				Unità/categorie
Tematica: pomacee				
	Tematica dettagliata: superficie delle mele per età dell'impianto			
MORC 001	-	Mele		Ettari
MORC 002	-	-	Mele per classe di età < 5 anni	Ettari
MORC 003	-	-	Mele per classe di età da 5 a 14 anni	Ettari
MORC 004	-	-	Mele per classe di età da 15 a 24 anni	Ettari
MORC 005	-	-	Mele per classe di età >= 25 anni	Ettari
	Tematica dettagliata: superficie delle mele per densità degli alberi			
MORC 006	-	-	Mele per classe di densità < 400 alberi/ettaro	Ettari
MORC 007	-	-	Mele per classe di densità da 400 a 1 599 alberi/ettaro	Ettari
MORC 008	-	-	Mele per classe di densità da 1 600 a 3 199 alberi/ettaro	Ettari
MORC 009	-	-	Mele per classe di densità >= 3 200 alberi/ettaro	Ettari
	Tematica dettagliata: superficie delle pere per età dell'impianto			
MORC 010	-	Pere		Ettari
MORC 011	-	-	Pere per classe di età < 5 anni	Ettari
MORC 012	-	-	Pere per classe di età da 5 a 14 anni	Ettari
MORC 013	-	-	Pere per classe di età da 15 a 24 anni	Ettari
MORC 014	-	-	Pere per classe di età >= 25 anni	Ettari
	Tematica dettagliata: superficie delle pere per densità degli alberi			
MORC 015	-	-	Pere per classe di densità < 400 alberi/ettaro	Ettari
MORC 016	-	-	Pere per classe di densità da 400 a 1 599 alberi/ettaro	Ettari
MORC 017	-	-	Pere per classe di densità da 1 600 a 3 199 alberi/ettaro	Ettari
MORC 018	-	-	Pere per classe di densità >= 3 200 alberi/ettaro	Ettari
Tematica: drupacee				
	Tematica dettagliata: superficie delle pesche per età dell'impianto			
MORC 019	-	Pesche		Ettari
MORC 020	-	-	Pesche per classe di età < 5 anni	Ettari
MORC 021	-	-	Pesche per classe di età da 5 a 14 anni	Ettari
MORC 022	-	-	Pesche per classe di età >= 15 anni	Ettari
	Tematica dettagliata: superficie delle pesche per densità degli alberi			
MORC 023	-	-	Pesche per classe di densità < 600 alberi/ettaro	Ettari

MORC 024	-	-	Pesche per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro	Ettari
MORC 025	-	-	Pesche per classe di densità $\geq$ 1 200 alberi/ettaro	Ettari
Tematica dettagliata: superficie delle nettarine per età dell'impianto				
MORC 026	-	Nettarine		Ettari
MORC 027	-	-	Nettarine per classe di età < 5 anni	Ettari
MORC 028	-	-	Nettarine per classe di età da 5 a 14 anni	Ettari
MORC 029	-	-	Nettarine per classe di età $\geq$ 15 anni	Ettari
Tematica dettagliata: superficie delle nettarine per densità degli alberi				
MORC 030	-	-	Nettarine per classe di densità < 600 alberi/ettaro	Ettari
MORC 031	-	-	Nettarine per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro	Ettari
MORC 032	-	-	Nettarine per classe di densità $\geq$ 1 200 alberi/ettaro	Ettari
Tematica dettagliata: superficie delle albicocche per età dell'impianto				
MORC 033	-	Albicocche		Ettari
MORC 034	-	-	Albicocche per classe di età < 5 anni	Ettari
MORC 035	-	-	Albicocche per classe di età da 5 a 14 anni	Ettari
MORC 036	-	-	Albicocche per classe di età $\geq$ 15 anni	Ettari
Tematica dettagliata: superficie delle albicocche per densità degli alberi				
MORC 037	-	-	Albicocche per classe di densità < 600 alberi/ettaro	Ettari
MORC 038	-	-	Albicocche per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro	Ettari
MORC 039	-	-	Albicocche per classe di densità $\geq$ 1 200 alberi/ettaro	Ettari
Tematica: agrumi				
Tematica dettagliata: superficie delle arance per età dell'impianto				
MORC 040	-	Arance navel		Ettari
MORC 041	-	-	Arance navel per classe di età < 5 anni	Ettari
MORC 042	-	-	Arance navel per classe di età da 5 a 14 anni	Ettari
MORC 043	-	-	Arance navel per classe di età da 15 a 24 anni	Ettari
MORC 044	-	-	Arance navel per classe di età $\geq$ 25 anni	Ettari
MORC 045	-	Arance bionde		Ettari
MORC 046	-	-	Arance bionde per classe di età < 5 anni	Ettari
MORC 047	-	-	Arance bionde per classe di età da 5 a 14 anni	Ettari
MORC 048	-	-	Arance bionde per classe di età da 15 a 24 anni	Ettari
MORC 049	-	-	Arance bionde per classe di età $\geq$ 25 anni	Ettari

MORC 050	-	Arance sanguigne		Ettari
MORC 051	-	-	Arance sanguigne per classe di età < 5 anni	Ettari
MORC 052	-	-	Arance sanguigne per classe di età da 5 a 14 anni	Ettari
MORC 053	-	-	Arance sanguigne per classe di età da 15 a 24 anni	Ettari
MORC 054	-	-	Arance sanguigne per classe di età >= 25 anni	Ettari
MORC 055	-	Altre arance n.c.a.		Ettari
MORC 056	-	-	Altre arance per classe di età < 5 anni	Ettari
MORC 057	-	-	Altre arance per classe di età da 5 a 14 anni	Ettari
MORC 058	-	-	Altre arance per classe di età da 15 a 24 anni	Ettari
MORC 059	-	-	Altre arance per classe di età >= 25 anni	Ettari
Tematica dettagliata: superficie delle arance per densità degli alberi				
		<i>Arance navel</i>		
MORC 060	-	-	Arance navel per classe di densità < 250 alberi/ettaro	Ettari
MORC 061	-	-	Arance navel per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro	Ettari
MORC 062	-	-	Arance navel per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro	Ettari
MORC 063	-	-	Arance navel per classe di densità >= 750 alberi/ettaro	Ettari
		<i>Arance bionde</i>		
MORC 064	-	-	Arance bionde per classe di densità < 250 alberi/ettaro	Ettari
MORC 065	-	-	Arance bionde per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro	Ettari
MORC 066	-	-	Arance bionde per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro	Ettari
MORC 067	-	-	Arance bionde per classe di densità >= 750 alberi/ettaro	Ettari
		<i>Arance sanguigne</i>		
MORC 068	-	-	Arance sanguigne per classe di densità < 250 alberi/ettaro	Ettari
MORC 069	-	-	Arance sanguigne per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro	Ettari
MORC 070	-	-	Arance sanguigne per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro	Ettari
MORC 071	-	-	Arance sanguigne per classe di densità >= 750 alberi/ettaro	Ettari
		<i>Altre arance n.c.a.</i>		
MORC 072	-	-	Altre arance per classe di densità < 250 alberi/ettaro	Ettari
MORC 073	-	-	Altre arance per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro	Ettari

MORC 074	-	-	Altre arance per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro	Ettari
MORC 075	-	-	Altre arance per classe di densità $\geq$ 750 alberi/ettaro	Ettari
	Tematica dettagliata: superficie dei piccoli agrumi per età dell'impianto			
MORC 076	-		Satsuma	Ettari
MORC 077	-	-	Satsuma per classe di età $<$ 5 anni	Ettari
MORC 078	-	-	Satsuma per classe di età da 5 a 14 anni	Ettari
MORC 079	-	-	Satsuma per classe di età da 15 a 24 anni	Ettari
MORC 080	-	-	Satsuma per classe di età $\geq$ 25 anni	Ettari
MORC 081	-		Clementine	Ettari
MORC 082	-	-	Clementine per classe di età $<$ 5 anni	Ettari
MORC 083	-	-	Clementine per classe di età da 5 a 14 anni	Ettari
MORC 084	-	-	Clementine per classe di età da 15 a 24 anni	Ettari
MORC 085	-	-	Clementine per classe di età $\geq$ 25 anni	Ettari
MORC 086	-		Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) n.c.a.	Ettari
MORC 087	-	-	Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età $<$ 5 anni	Ettari
MORC 088	-	-	Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età da 5 a 14 anni	Ettari
MORC 089	-	-	Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età da 15 a 24 anni	Ettari
MORC 090	-	-	Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età $\geq$ 25 anni	Ettari
	Tematica dettagliata: superficie dei piccoli agrumi per densità degli alberi			
			Satsuma	
MORC 091	-	-	Satsuma per classe di densità $<$ 250 alberi/ettaro	Ettari
MORC 092	-	-	Satsuma per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro	Ettari
MORC 093	-	-	Satsuma per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro	Ettari
MORC 094	-	-	Satsuma per classe di densità $\geq$ 750 alberi/ettaro	Ettari
			Clementine	
MORC 095	-	-	Clementine per classe di densità $<$ 250 alberi/ettaro	Ettari
MORC 096	-	-	Clementine per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro	Ettari
MORC 097	-	-	Clementine per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro	Ettari
MORC 098	-	-	Clementine per classe di densità $\geq$ 750 alberi/ettaro	Ettari

		<i>Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) n.c.a.</i>		
MORC 099	-	-	Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità < 250 alberi/ettaro	Ettari
MORC 100	-	-	Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro	Ettari
MORC 101	-	-	Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro	Ettari
MORC 102	-	-	Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità >= 750 alberi/ettaro	Ettari
Tematica dettagliata: superficie dei limoni per età dell'impianto				
MORC 103	-	Limoni		Ettari
MORC 104	-	-	Limoni per classe di età < 5 anni	Ettari
MORC 105	-	-	Limoni per classe di età da 5 a 14 anni	Ettari
MORC 106	-	-	Limoni per classe di età da 15 a 24 anni	Ettari
MORC 107	-	-	Limoni per classe di età >= 25 anni	Ettari
Tematica dettagliata: superficie dei limoni per densità degli alberi				
MORC 108	-	-	Limoni per classe di densità < 250 alberi/ettaro	Ettari
MORC 109	-	-	Limoni per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro	Ettari
MORC 110	-	-	Limoni per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro	Ettari
MORC 111	-	-	Limoni per classe di densità >= 750 alberi/ettaro	Ettari
Tematica: olive				
Tematica dettagliata: superficie delle olive per età dell'impianto				
MORC 112	-	Olive da tavola		Ettari
MORC 113	-	-	Olive da tavola per classe di età < 5 anni	Ettari
MORC 114	-	-	Olive da tavola per classe di età da 5 a 11 anni	Ettari
MORC 115	-	-	Olive da tavola per classe di età da 12 a 49 anni	Ettari
MORC 116	-	-	Olive da tavola per classe di età >= 50 anni	Ettari
MORC 117	-	Olive da olio		Ettari
MORC 118	-	-	Olive da olio per classe di età < 5 anni	Ettari
MORC 119	-	-	Olive da olio per classe di età da 5 a 11 anni	Ettari
MORC 120	-	-	Olive da olio per classe di età da 12 a 49 anni	Ettari
MORC 121	-	-	Olive da olio per classe di età >= 50 anni	Ettari

	Tematica dettagliata: superficie delle olive per densità degli alberi			
		<i>Olive da tavola</i>		
MORC 122	-	-	Olive da tavola per classe di densità < 140 alberi/ettaro	Ettari
MORC 123	-	-	Olive da tavola per classe di densità da 140 a 399 alberi/ettaro	Ettari
MORC 124	-	-	Olive da tavola per classe di densità >= 400 alberi/ettaro	Ettari
		<i>Olive da olio</i>		
MORC 125	-	-	Olive da olio per classe di densità < 140 alberi/ettaro	Ettari
MORC 126	-	-	Olive da olio per classe di densità da 140 a 399 alberi/ettaro	Ettari
MORC 127	-	-	Olive da olio per classe di densità da 400 a 699 alberi/ettaro	Ettari
MORC 128			Olive da olio per classe di densità da 700 a 1499 alberi/ettaro	Ettari
MORC 129			Olive da olio per classe di densità >= 1 500 alberi/ettaro	Ettari
Tematica: uve da tavola e per la produzione di uva passa				
	Tematica dettagliata: superficie delle uve da tavola per età dell'impianto			
MORC 130	-	Uve da tavola		Ettari
MORC 131	-	-	Uve da tavola per classe di età < 3 anni	Ettari
MORC 132	-	-	Uve da tavola per classe di età da 3 a 9 anni	Ettari
MORC 133	-	-	Uve da tavola per classe di età da 10 a 19 anni	Ettari
MORC 134	-	-	Uve da tavola per classe di età da 20 a 49 anni	Ettari
MORC 135	-	-	Uve da tavola per classe di età >= 50 anni	Ettari
	Tematica dettagliata: superficie delle uve da tavola per densità delle viti			
MORC 136	-	-	Uve da tavola per classe di densità < 1 000 piante/ettaro	Ettari
MORC 137	-	-	Uve da tavola per classe di densità da 1 000 a 1 499 piante/ettaro	Ettari
MORC 138	-	-	Uve da tavola per classe di densità >= 1 500 piante/ettaro	Ettari
	Tematica dettagliata: superficie delle uve per la produzione di uva passa per età dell'impianto			
MORC 139	-	Uve per la produzione di uva passa		Ettari
MORC 140	-	-	Uve per la produzione di uva passa per classe di età < 3 anni	Ettari
MORC 141	-	-	Uve per la produzione di uva passa per classe di età da 3 a 9 anni	Ettari

MORC 142	-	-	Uve per la produzione di uva passa per classe di età da 10 a 19 anni	Ettari
MORC 143	-	-	Uve per la produzione di uva passa per classe di età da 20 a 49 anni	Ettari
MORC 144	-	-	Uve per la produzione di uva passa per classe di età >= 50 anni	Ettari
Tematica dettagliata: superficie delle uve per la produzione di uva passa per densità delle viti				
MORC 145	-	-	Uve per la produzione di uva passa per classe di densità < 1 000 piante/ettaro	Ettari
MORC 146	-	-	Uve per la produzione di uva passa per classe di densità da 1 000 a 1 499 piante/ettaro	Ettari
MORC 147	-	-	Uve per la produzione di uva passa per classe di densità >= 1 500 piante/ettaro	Ettari

ALLEGATO III

Descrizione delle variabili figuranti nell'allegato II del presente regolamento da usare per i dati dei moduli

MODULO 1. MANODOPERA E ALTRE ATTIVITÀ REMUNERATIVE

DESCRIZIONE DELLE VARIABILI RELATIVE ALLA MANODOPERA

Per le variabili relative alla manodopera, ciascuno Stato membro stabilisce un periodo di riferimento di 12 mesi, la cui fine cade in un giorno di riferimento compreso nell'anno di riferimento.

Conduttore

Per **conduttore** si intende la persona fisica (o la persona fisica selezionata nel caso di un gruppo di aziende) per conto e in nome del quale l'azienda è gestita e che ha la responsabilità giuridica ed economica dell'azienda. Se il conduttore è una persona giuridica non sono rilevati i dati afferenti al conduttore.

Il **lavoro agricolo** è definito nell'allegato I, parte I. VARIABILI GENERALI

Tematica: gestione dell'azienda agricola

	Tematiche dettagliate: conduttore ed equilibrio di genere	
MLFO 001	-	Genere del conduttore Genere del conduttore M — maschio F — femmina
MLFO 002	-	Anno di nascita Anno di nascita del conduttore
	Tematica dettagliata: manodopera utilizzata	
MLFO 003	-	Lavoro agricolo del conduttore nell'azienda agricola Fascia percentuale di unità di lavoro annuali di lavoro agricolo nell'azienda agricola del conduttore, escluso il lavoro domestico.
	Tematica dettagliata: misure di sicurezza, incluso un piano di sicurezza dell'azienda agricola	
MLFO 004	-	Piano di sicurezza dell'azienda agricola L'azienda agricola ha effettuato una valutazione dei rischi sul lavoro al fine di ridurre i pericoli collegati al lavoro, con la produzione di un documento scritto (quale un «piano di sicurezza dell'azienda agricola»).

Tematica: manodopera familiare

	Tematiche dettagliate: manodopera utilizzata, numero di persone interessate ed equilibrio di genere	
	Numero dei familiari che svolgono lavoro agricolo Detta voce si applica solo alle aziende a conduttore unico, in quanto i gruppi di aziende e le persone giuridiche sono ritenuti non avere manodopera familiare. I familiari che svolgono lavoro agricolo (escluso il lavoro domestico) comprendono il coniuge o partner riconosciuto, i familiari ascendenti e discendenti e i fratelli e le sorelle del conduttore e del coniuge o partner riconosciuto del conduttore nelle aziende a conduttore unico. Ove pertinente, è compreso il capo azienda se è un membro della famiglia del conduttore.	
MLFO 005	-	Numero dei familiari maschi che svolgono lavoro agricolo Numero di familiari maschi per fascia percentuale di unità di lavoro annuali
MLFO 006	-	Numero dei familiari femmine che svolgono lavoro agricolo Numero di familiari femmine per fascia percentuale di unità di lavoro annuali

Tematica: manodopera non familiare

	Tematiche dettagliate: manodopera utilizzata, numero di persone interessate ed equilibrio di genere		
			Manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell'azienda agricola <i>Per manodopera che lavora in forma continuativa nell'azienda agricola si intendono le persone diverse dal conduttore e dai familiari che hanno svolto lavoro agricolo ogni settimana nell'azienda agricola nei 12 mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine, a prescindere dalla lunghezza della settimana lavorativa e dal versamento di una remunerazione in qualsiasi forma (salario, stipendio, profitto o altri pagamenti, anche in natura). Sono incluse anche le persone che non hanno potuto lavorare per l'intero periodo per motivi quali:</i> i) speciali condizioni di produzione nelle aziende agricole specializzate; o ii) assenza dal lavoro per ferie, servizio militare, malattia, infortunio o morte; o iii) assunzione nell'azienda o licenziamento dalla stessa nel corso dell'anno; o iv) sospensione totale del lavoro nell'azienda agricola per motivi di forza maggiore (inondazione, incendio ecc.).
MLFO 007	-	-	Numero dei non familiari maschi occupati in forma continuativa nell'azienda agricola Numero dei non familiari maschi occupati per fascia percentuale di unità di lavoro annuali.
MLFO 008	-	-	Numero dei non familiari femmine occupati in forma continuativa nell'azienda agricola Numero dei non familiari femmine occupati per fascia percentuale di unità di lavoro annuali.
	Tematica dettagliata: manodopera occupata in forma non continuativa nell'azienda agricola		
			<i>La manodopera non familiare occupata in forma non continuativa comprende le persone che non hanno lavorato ogni settimana nell'azienda nei 12 mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine per un motivo diverso da quelli indicati alla voce «Manodopera non familiare occupata in forma continuativa».</i> I giorni di lavoro prestati da manodopera non familiare occupata in forma non continuativa sono i giorni lavorativi di durata tale da essere remunerati in qualsiasi forma (salario, stipendio, profitto o altri pagamenti, anche in natura) come una giornata intera di lavoro, nei quali è svolto il lavoro normalmente effettuato da un lavoratore agricolo occupato a tempo pieno. I giorni di ferie e di malattia non sono da considerarsi giornate di lavoro.
MLFO 009	-		Manodopera non familiare occupata in forma non continuativa: maschi e femmine Totale dei giorni lavorativi a tempo pieno riferiti a persone occupate in forma non continuativa nell'azienda agricola.
	Tematica dettagliata: input di lavoro agricolo fornito da imprese per conto terzi		
MLFO 010	-		Persone non impiegate direttamente dall'azienda agricola e non comprese nelle categorie precedenti Totale dei giorni lavorativi a tempo pieno prestati nell'azienda agricola da persone che non sono impiegate direttamente dall'azienda agricola (ad esempio subappaltatori impiegati da terzi).

Tematica: altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola

Sono rilevate informazioni su **altre attività remunerative** riferite a:

- i) i conduttori delle aziende a conduttore unico e dei gruppi di aziende
- ii) i familiari nelle aziende a conduttore unico

e, in caso di altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola, anche a:

- iii) manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell'azienda agricola.

Non sono rilevate informazioni su altre attività remunerative per i conduttori che sono persone giuridiche.

Altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola sono le altre attività remunerative:

- a) nell'azienda agricola; o
- b) esterne all'azienda agricola.

Altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola sono le attività che comportano l'utilizzo delle risorse dell'azienda agricola (superficie, edifici, macchinario ecc.) o dei suoi prodotti principali. Sono compresi i lavori agricoli e non agricoli effettuati per altre aziende agricole. Sono esclusi gli investimenti di natura puramente finanziaria. È escluso anche l'affitto di terreni per attività diverse senza ulteriore partecipazione a tali attività.

	Tematica dettagliata: tipi di attività	
MLFO 011	-	Servizi sanitari, sociali o educativi Presenza di qualsiasi attività connessa alla prestazione di servizi sanitari, sociali o educativi e/o attività commerciali a carattere sociale, che comporta l'utilizzo delle risorse dell'azienda agricola o dei suoi prodotti primari
MLFO 012	-	Turismo, ospitalità e altre attività del tempo libero Presenza di qualsiasi attività collegata a turismo, servizi ricettivi, visite guidate dell'azienda agricola per turisti o altri gruppi, attività sportive e ricreative ecc., che comportano l'utilizzo di superficie, edifici o altre risorse dell'azienda agricola.
MLFO 013	-	Artigianato Presenza di produzione di articoli artigianali realizzati nell'azienda agricola dal conduttore o dai familiari, o dalla manodopera non familiare, indipendentemente dalla modalità di vendita dei prodotti.
MLFO 014	-	Lavorazione di prodotti agricoli Presenza di qualsiasi trasformazione di un prodotto agricolo primario in un prodotto secondario lavorato nell'azienda agricola; è irrilevante se la materia prima viene prodotta dall'azienda agricola o acquistata da terzi.
MLFO 015	-	Produzione di energia rinnovabile Presenza di produzione di energia rinnovabile destinata alla vendita sul mercato, compresi biogas, biocarburanti ed elettricità, per mezzo di turbine eoliche o altri impianti o a partire da materie prime agricole. Non è compresa l'energia rinnovabile prodotta esclusivamente per l'autoconsumo dell'azienda agricola.
MLFO 016	-	Trasformazione del legno Presenza di trasformazione di legname grezzo nell'azienda agricola per la vendita sul mercato (segatura di legname ecc.).
MLFO 017	-	Acquacoltura Presenza di produzione di pesce, gamberi di fiume ecc. nell'azienda agricola. Sono escluse le attività concernenti esclusivamente la pesca.
		Lavori per conto terzi (con i mezzi di produzione dell'azienda agricola) Lavori per conto terzi con i mezzi di produzione dell'azienda agricola, differenziando tra lavori compresi e non compresi nel settore agricolo.

MLFO 018	-	-	Lavori agricoli per conto terzi Presenza di lavori compresi nel settore agricolo.
MLFO 019	-	-	Lavori non agricoli per conto terzi Presenza di lavori non compresi nel settore agricolo (ad esempio sgombero della neve, trasporti, cura del paesaggio, servizi agricoli e ambientali ecc.).
MLFO 020	-		Silvicoltura Presenza di attività di silvicoltura con l'utilizzo della manodopera, del macchinario e delle attrezzature dell'azienda agricola adibiti abitualmente ad attività agricole.
MLFO 021	-		Altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola n.c.a. Presenza di altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola non classificate altrove.
Tematica dettagliata: importanza per l'azienda agricola			
MLFO 022	-		Percentuale di altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola sulla produzione finale dell'azienda agricola Fascia percentuale di altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola sulla produzione finale dell'azienda agricola. La quota delle altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola sul risultato dell'azienda agricola è stimata pari all'incidenza del fatturato delle altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola sul fatturato complessivo dell'azienda agricola, compresi i pagamenti diretti da essa ricevuti a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013 o, se del caso, della legislazione più recente. $RAPPORTO = \frac{\text{Fatturato delle altre attività remunerative collegate direttamente all'azienda}}{\text{Fatturato totale dell'azienda (attività agricole e altre attività remunerative collegate direttamente all'azienda) + pagamenti diretti}}$
Tematica dettagliata: manodopera utilizzata Tale voce si riferisce: i) ai conduttori delle aziende a conduttore unico e dei gruppi di aziende; ii) ai familiari nelle aziende a conduttore unico; e iii) ai non familiari occupati in forma continuativa nell'azienda agricola. Non sono rilevati dati per i conduttori che sono persone giuridiche.			
MLFO 023	-		Conduttore con altre attività remunerative (collegate all'azienda agricola) Il conduttore dell'azienda a conduttore unico o del gruppo di aziende ha altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola: M — attività principale S — attività secondaria N — nessuna attività Le attività possono essere svolte nell'azienda agricola (lavori non agricoli nell'azienda agricola) o esternamente all'azienda agricola.
MLFO 024	-		Familiari occupati nell'azienda agricola e per i quali altre attività remunerative (collegate all'azienda agricola) costituiscono l'attività principale Numero dei familiari occupati in altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola che costituiscono la loro attività principale.

MLFO 025	-	Familiari occupati nell'azienda agricola e per i quali altre attività remunerative (collegate all'azienda agricola) costituiscono attività secondarie Numero dei familiari occupati in altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola che costituiscono la loro attività secondaria.
MLFO 026	-	Manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell'azienda agricola e per la quale altre attività remunerative (collegate all'azienda agricola) costituiscono l'attività principale Numero di persone appartenenti alla manodopera non familiare occupate in altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola che costituiscono la loro attività principale, nelle aziende a conduttore unico o in gruppi di aziende.
MLFO 027	-	Manodopera non familiare occupata in forma continuativa nell'azienda agricola e per la quale altre attività remunerative (collegate all'azienda agricola) costituiscono l'attività secondaria Numero di persone appartenenti alla manodopera non familiare occupate in altre attività remunerative direttamente collegate all'azienda agricola che costituiscono la loro attività secondaria, nelle aziende a conduttore unico o in gruppi di aziende.

Tematica: altre attività remunerative non direttamente collegate all'azienda agricola

Questa rubrica comprende il lavoro non agricolo nell'azienda agricola e il lavoro all'esterno dell'azienda agricola. È compresa qualsiasi attività esercitata dietro remunerazione (in forma di salario, stipendio, profitto o altro reddito, incluse le remunerazioni in natura) ad eccezione:

- i) del lavoro agricolo nell'azienda agricola; e
- ii) delle altre attività remunerative del conduttore direttamente collegate all'azienda agricola.

Per **altre attività remunerative non collegate** all'azienda agricola si intendono altre attività remunerative:

- a) nell'azienda agricola (lavoro non agricolo nell'azienda agricola); o
- b) esterne all'azienda agricola.

	Tematica dettagliata: manodopera utilizzata	
MLFO 028	-	L'unico conduttore, che è anche il capo azienda di un'azienda agricola a conduttore unico, ha altre attività remunerative (non collegate all'azienda agricola) Il conduttore ha attività remunerative non direttamente collegate all'azienda agricola: M — attività principale S — attività secondaria N — nessuna attività Le attività possono essere svolte nell'azienda agricola (lavori non agricoli nell'azienda agricola) o esternamente all'azienda agricola.
MLFO 029	-	Familiari del conduttore unico (se il conduttore unico è il capo dell'azienda agricola) che lavorano nell'azienda agricola e hanno altre attività remunerative (non collegate all'azienda agricola) come attività principale Numero dei familiari occupati in attività remunerative non collegate all'azienda agricola che costituiscono la loro attività principale.

MLFO 030	-	Familiari del conduttore unico (se il conduttore unico è il capo dell'azienda agricola) che lavorano nell'azienda agricola e hanno altre attività remunerative (non collegate all'azienda agricola) come attività secondaria Numero dei familiari occupati in attività remunerative non collegate all'azienda agricola che costituiscono la loro attività secondaria.

MODULO 2. SVILUPPO RURALE

DESCRIZIONE DELLE VARIABILI RELATIVE ALLO SVILUPPO RURALE

Per le variabili relative alle misure di sviluppo rurale attuate nelle singole aziende agricole il periodo di riferimento è il triennio che termina al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Tematica: aziende agricole che hanno beneficiato di misure di sviluppo rurale

L'azienda agricola è considerata aver beneficiato negli ultimi 3 anni delle misure di sviluppo rurale di cui al titolo III, capo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, conformemente agli standard e alle norme specificate nella legislazione più recente, a prescindere dall'effettiva erogazione del pagamento nel periodo di riferimento, se e in quanto è stata presa una decisione positiva in merito all'assegnazione di una di tali misure (ad esempio se è stata accettata una domanda di sostegno).

MRDV 001	-	Servizi di consulenza, di gestione aziendale e di sostituzione nell'azienda agricola L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
MRDV 002	-	Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
MRDV 003	-	Investimenti in beni materiali L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
MRDV 004	-	Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate azioni di prevenzione L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
		Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese Misure di sviluppo rurale a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e, nel caso della Croazia, anche a norma dell'articolo 40 di detto regolamento.
MRDV 005	-	- Sostegno all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013.
MRDV 006	-	- Sostegno all'avviamento di attività imprenditoriali per lo sviluppo di piccole aziende agricole L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013.

MRDV 007	-	-	Pagamenti diretti nazionali integrativi in Croazia L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 40 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
MRDV 008	-		Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
			Pagamenti agro-climatico-ambientali
MRDV 009	-	-	Sostegno di natura agro-climatico-ambientale L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
MRDV 010	-	-	Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
MRDV 011	-		Agricoltura biologica L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
MRDV 012	-		Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
MRDV 013	-		Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
MRDV 014	-		Benessere degli animali L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 33 del regolamento (UE) n. 1305/2013.
MRDV 015	-		Gestione del rischio L'azienda agricola ha beneficiato di misure di sviluppo agricolo a titolo dell'articolo 36 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

MODULO 3. IRRIGAZIONE

DESCRIZIONE DELLE VARIABILI RELATIVE ALL'IRRIGAZIONE

Per le variabili relative all'irrigazione, il periodo di riferimento è relativo a 12 mesi, la cui fine cade entro l'anno di riferimento, stabilito da ciascuno Stato membro in modo da coprire i corrispondenti cicli produttivi.
Gli Stati membri nei quali le aree irrigabili costituiscono meno del 2 % della SAU, e privi di regioni di livello NUTS 2 ove le aree irrigabili costituiscano almeno il 5 % della SAU, sono esentati dal compilare il modulo «Irrigazione».

Tematica: pratiche di irrigazione

		Tematica dettagliata: disponibilità di irrigazione
MIRR 001	-	SAU media all'aperto irrigata negli ultimi 3 anni

MIRR 002	-	SAU totale all'aperto irrigata Superficie delle coltivazioni che sono state effettivamente irrigate almeno una volta durante il periodo di riferimento.
MIRR 003	-	Volume dell'acqua Metri cubi di acqua utilizzati per l'irrigazione durante il periodo di riferimento.
Tematica dettagliata: metodi di irrigazione		
MIRR 004	-	Irrigazione per scorrimento superficiale Ettari irrigati mediante irrigazione per scorrimento superficiale, un metodo in cui il terreno è completamente o parzialmente sommerso di acqua, a prescindere dal metodo di trasporto dell'acqua dalla fonte al campo (mediante gravità o pompaggio). Comprende l'irrigazione manuale con secchi o innaffiatori. Comprende anche l'irrigazione parzialmente controllata (controllo delle acque alluvionali per irrigare le colture (irrigazione per sommersione) o le pianure attrezzate (metodi di controllo dell'acqua nelle zone umide e nei fondivalle, coltivazione a sommersione)].
MIRR 005	-	Irrigazione per aspersione Ettari irrigati con irroratori (metodo detto anche irrigazione a pioggia), in cui reti di tubi trasportano l'acqua ad alta pressione che è distribuita alla coltura mediante degli ugelli, simulando la pioggia.
MIRR 006	-	Irrigazione a goccia Ettari irrigati con l'irrigazione a goccia, un metodo in cui l'acqua è erogata a bassa pressione mediante un sistema di tubi direttamente sulla zona della radice della pianta, seguendo un ordine prestabilito. Comprende l'irrigazione con microirroratori o con ugelli bubbler.
Tematica dettagliata: provenienza delle acque utilizzate per l'irrigazione Indicare tutte le fonti di irrigazione utilizzate nell'azienda. In caso di utilizzo di fonti intermedie, indicare solo la fonte primaria. Le acque sotterranee sono acque conservate nelle falde acquifere al di sotto della superficie del terreno, le quali sono generalmente pompate da pozzi. Le acque superficiali sono acque presenti sulla superficie terrestre, come fiumi, torrenti, stagni, zone umide o oceani.		
MIRR 007	-	Acque sotterranee all'interno dell'azienda Le fonti d'acqua sotterranea sono situate all'interno dell'azienda.
MIRR 008	-	Acque superficiali all'interno e al di fuori dell'azienda Le fonti d'acqua sono acque superficiali a prescindere se situate all'interno o al di fuori dell'azienda.
MIRR 009	-	Acque provenienti da reti comuni di distribuzione dell'acqua L'acqua è prelevata da reti di distribuzione pubbliche.
MIRR 010		Acque reflue trattate Le acque reflue sono state sottoposte a trattamento.
MIRR 011	-	Altre fonti Altre fonti utilizzate per l'irrigazione all'interno dell'azienda (come le acque piovane raccolte) n.c.a.

MIRR 012		Pagamento delle acque utilizzate per l'irrigazione <i>Scegliere solo una delle voci seguenti:</i> — nessun pagamento per le acque; — pagamento di una tassa in base alla superficie irrigata; — pagamento di una tassa in base al volume dell'acqua; — altre modalità di pagamento n.c.a.
Tematica dettagliata: parametri tecnici dell'impianto di irrigazione		
MIRR 013		Serbatoi L'azienda dispone di un serbatoio d'acqua che è stato utilizzato durante il periodo di riferimento.
MIRR 014		Stato di manutenzione dell'impianto di irrigazione Negli ultimi tre anni, nell'azienda: — non sono stati eseguiti interventi di manutenzione sul sistema di irrigazione né sulla rete di distribuzione; — sono stati eseguiti solo i regolari interventi di manutenzione annuale sul sistema di irrigazione (compresi quelli relativi alla rete di distribuzione); — sono state eseguite riparazioni e operazioni di ripristino di grande entità sul sistema di irrigazione (comprese quelle relative alla rete di distribuzione).
MIRR 015		Stazione di pompaggio L'azienda dispone di una stazione di pompaggio, a prescindere se si tratta di una pompa centrifuga (al di sopra del suolo), di una pompa centrifuga con diffusore per pozzi profondi, di una pompa verticale sommersa, pompa-elica o di altre pompe n.c.a.
MIRR 016	-	Sistema di misurazione del consumo idrico <i>Scegliere solo una delle voci seguenti:</i> — stramazzo o canale (lettura manuale); — sistema automatico; — entrambi; — nessuno.
MIRR 017	-	Regolatore di irrigazione <i>Scegliere solo una delle voci seguenti:</i> — manuale; — automatico; — irrigazione di precisione (con o senza sensori di umidità del suolo); — combinazione di metodi; — nessuno.
MIRR 018	-	Impianto di fertirrigazione Presenza di un impianto di fertirrigazione nell'azienda per l'applicazione di fertilizzanti o ammendanti nel sistema di irrigazione.

Tematica: coltivazioni irrigate in un periodo di 12 mesi

Superficie irrigata (all'aperto) nei 12 mesi precedenti. Si fa riferimento ai metodi di irrigazione di cui ai codici MIRR004, MIRR005 e MIRR006.

Tematica dettagliata: cereali per la produzione di granella		
MIRR 019	-	Cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) esclusi il granturco (mais), il misto di granturco (mais) e il riso Ettari di cereali per la produzione di granella (comprese le sementi) esclusi il granturco (mais), il misto di granturco (mais) e il riso irrigati
MIRR 020	-	Granturco e misto di granturco Ettari di granturco (mais) e misto di granturco (mais) irrigati

		Tematica dettagliata: legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella
MIRR 021	-	Legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella (compresi le sementi e i miscugli di cereali e di legumi) Ettari di legumi secchi e colture proteiche per la produzione di granella irrigati (comprese le sementi e i miscugli di cereali e di legumi secchi)
		Tematica dettagliata: piante da radice
MIRR 022	-	Patate (incluse le patate da semina) Ettari di patate irrigate (incluse le patate da semina)
MIRR 023	-	Barbabietole da zucchero (escluse le sementi) Ettari di barbabietole da zucchero irrigate (escluse le sementi)
		Tematica dettagliata: colture industriali
MIRR 024	-	Semi di colza e di ravizzone Ettari di semi di colza e di ravizzone irrigati
MIRR 025	-	Semi di girasole Ettari di semi di girasole irrigati
MIRR 026	-	Colture tessili Ettari di colture tessili irrigate
		Tematica dettagliata: piante raccolte allo stato verde da seminativi (foraggiere avvicendate)
MIRR 027		Piante raccolte allo stato verde da seminativi (foraggiere avvicendate) Ettari di piante raccolte allo stato verde da seminativi irrigate
		Tematica dettagliata: altre coltivazioni per seminativi
MIRR 028	-	Ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni non ortive (coltivazioni di pieno campo) Ettari di ortaggi freschi (compresi i meloni) e fragole coltivati in avvicendamento con altre coltivazioni non ortive (coltivazioni di pieno campo) irrigati
MIRR 029	-	Altre coltivazioni per seminativi all'aperto irrigate Ettari di altre coltivazioni per seminativi all'aperto irrigate
		Tematica dettagliata: prati permanenti e pascoli
MIRR 030	-	Prati permanenti e pascoli Ettari di prati permanenti e pascoli irrigati
		Tematica dettagliata: coltivazioni permanenti
MIRR 031	-	Frutta fresca, a bacche e a guscio (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole) Ettari di frutta fresca, a bacche e a guscio irrigata (esclusi gli agrumi, le uve e le fragole)
MIRR 032	-	Agrumi Ettari di agrumi irrigati
MIRR 033		Olive Ettari di olive irrigate
MIRR 034		Vigneti Ettari di vigneti irrigati

MODULO 4. PRATICHE DI GESTIONE DEL SUOLO

DESCRIZIONE DELLE VARIABILI RELATIVE ALLE PRATICHE DI GESTIONE DEL SUOLO

Per le variabili relative alle pratiche di gestione del suolo, il periodo di riferimento è relativo a 12 mesi, la cui fine cade entro l'anno di riferimento, stabilito da ciascuno Stato membro in modo da coprire i corrispondenti cicli produttivi.

Tematica: pratiche di gestione del suolo all'aperto

MSMP 001		Drenaggio dell'azienda agricola Ettari di SAU dell'azienda agricola sottoposti a drenaggio: rimozione artificiale delle acque superficiali o sotterranee in eccesso mediante condotti in superficie o nel sottosuolo, al fine di prevenire le inondazioni. Non comprende il drenaggio naturale delle acque in eccesso nei laghi, nelle paludi e nei fiumi.
		Tematica dettagliata: metodi di lavorazione del terreno
MSMP 002	-	Lavorazione convenzionale Ettari di seminativi lavorati in modo convenzionale mediante ribaltamento del terreno, con interrimento dei residui colturali.
MSMP 003	-	Lavorazione conservativa Ettari di seminativi trattati con la lavorazione conservativa (ridotta), senza ribaltamento del terreno. Di norma una parte dei residui vegetali non è interrata.
MSMP 004	-	Nessuna lavorazione del terreno Ettari di seminativi che non sono lavorati tra il raccolto e la semina.
		Tematica dettagliata: copertura del suolo in terreni agricoli
MSMP 005	-	Copertura del suolo: normale coltura invernale Ettari di seminativi in cui le colture sono seminate in autunno e coltivate in estate.
MSMP 006	-	Copertura del suolo: coltura intercalare, coltura intermedia o coltura di copertura su seminativi Ettari di seminativi in cui le piante sono seminate appositamente per gestire l'erosione, la fertilità, la qualità del suolo, l'acqua, le erbe infestanti, i parassiti, le malattie, la biodiversità e la vita selvatica, tra la mietitura e la semina, durante l'inverno o in altri periodi in cui il suolo sarebbe altrimenti nudo.
MSMP 007	-	Copertura del suolo: residui colturali e/o pacciamatura Ettari di seminativi coperti in inverno da residui vegetali e stoppie dell'annata agraria precedente e/o coperti da paccame (copertura con materiale naturale come stame, erba tagliata, paglia, fogliame, residui della potatura, corteccia o segatura o artificiale come carta o fibre sintetiche).
MSMP 008		Copertura del suolo: suolo nudo dopo la coltura principale Ettari di seminativi che sono arati o altrimenti lavorati dopo la mietitura e che in inverno non sono seminati né coperti da residui vegetali e restano nudi fino alle operazioni di presemina o di semina.
		Tematica dettagliata: rotazione colturale dei seminativi
MSMP 009	-	Quota dei seminativi compresi nella rotazione colturale Percentuale di seminativi compresi nella rotazione colturale sul totale dei seminativi

		Tematica dettagliata: area di interesse ecologico <i>Si fa riferimento alle aree di interesse ecologico a norma delle disposizioni dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 o, se del caso, della legislazione più recente.</i>
MSMP 010	-	Terrazze Ettari di terrazze
MSMP 011	-	Margini dei campi o fasce tampone Ettari di margini dei campi o fasce tampone
MSMP 012	-	Elementi lineari: siepi e filari di alberi Ettari di siepi e filari di alberi
MSMP 013	-	Elementi lineari: muri di pietra Ettari di muri di pietra
MSMP 014	-	Sistema agroforestale Ettari gestiti mediante sistema agroforestale

MODULO 5. MACCHINARI E IMPIANTI

DESCRIZIONE DELLE VARIABILI RELATIVE AI MACCHINARI E AGLI IMPIANTI

Per le variabili relative ai macchinari e agli impianti ciascuno Stato membro stabilisce uno stesso giorno di riferimento, compreso nell'anno di riferimento.

Tematica: macchinari

		Tematica dettagliata: servizi Internet
MMEQ 001	-	Accesso a Internet L'azienda agricola dispone di un accesso a Internet.
MMEQ 002	-	Ricorso a sistemi per il trattamento delle informazioni L'azienda ricorre a sistemi per il trattamento delle informazioni come strumento di sostegno alle decisioni mediante un computer di proprietà o un sistema online. Sono compresi (ma non esclusivamente) strumenti quali un quaderno di campagna digitale o un libro genealogico digitale.
		Tematica dettagliata: macchinari di base <i>Si fa riferimento ai macchinari di proprietà del conduttore o dell'azienda, di una cooperativa agricola, noleggiati da appositi servizi o contoterzisti (con o senza macchinista). Sono esclusi i macchinari che non sono utilizzati nell'anno di riferimento.</i>
		Macchinari di proprietà <i>Si fa riferimento ai macchinari di proprietà dell'agricoltore o dell'azienda utilizzati dall'azienda agricola nei 12 mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine, i quali sono di proprietà esclusiva dell'azienda agricola il giorno di riferimento dell'indagine. Sono esclusi i macchinari concessi in affitto a breve termine quali noleggi orari o giornalieri, i macchinari di proprietà di cooperative agricole, noleggiati da appositi servizi o contoterzisti.</i>
MMEQ 003		Numero di trattori <= 40 kW di proprietà dell'azienda
MMEQ 004		Numero di trattori > 40 kW e <= 60 kW di proprietà dell'azienda
MMEQ 005		Numero di trattori > 60 kW e <= 100 kW di proprietà dell'azienda
MMEQ 006		Numero di trattori > 100 kW di proprietà dell'azienda

MMEQ 007	-	-	Macchinari per la lavorazione del terreno L'azienda possiede macchinari per la lavorazione del terreno quali: — aratro a vomere; — coltivatore; — motocoltivatore; — coltivatore-ripuntatore; — erpice; — coltivatore a fasce; — rullo frangizolle; — altro.	
MMEQ 008	-	-	Seminatrici e piantatrici L'azienda possiede seminatrici e piantatrici quali: — seminatrice a spruzzo; — seminatrice a righe; — piantatrice; — altro.	
MMEQ 009	-	-	Distributori, pulverizzatori o irroratrici per fertilizzanti L'azienda possiede distributori, pulverizzatori o irroratrici (esclusi aeroplani e droni) per l'applicazione di effluenti o fertilizzanti, quali: — distributori per fertilizzanti solidi e minerali; — spandiconcime/distributore per effluenti solidi; — distributore di liquame/colaticcio (spandimento con tubi flessibili); — distributore di liquame/colaticcio (spandimento con deflettore); — iniettore di letame (iniezione poco profonda/a solco aperto); — iniettore di letame (iniezione profonda/a solco chiuso); — irroratrice bassa pressione; — irroratrice ad alta pressione; — altro.	
MMEQ 010	-	-	Attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari L'azienda possiede una o più attrezzature per l'applicazione di prodotti fitosanitari (esclusi aeroplani e droni) quali: — irroratrici a barra orizzontale dotate di ugelli a basso rischio; — irroratrici a barra orizzontale non dotate di ugelli a basso rischio; — irroratrici per frutteti, vigneti e altre colture permanenti; — altro.	
MMEQ 011	-	-	-	Le irroratrici a barra orizzontale e le altre irroratrici per frutteti, vigneti e altre colture permanenti utilizzate per l'applicazione di prodotti fitosanitari nel periodo di riferimento sono dotate di ugelli a basso rischio? — Sì, tutte — No, solo alcune — No, nessuna
MMEQ 012	-	-	Mietitrebbiatrici L'azienda possiede mietitrebbiatrici.	
MMEQ 013	-	-	Altri macchinari per la raccolta completamente meccanizzata L'azienda possiede altre macchine per la raccolta completamente meccanizzata quali: — raccogliatrice di cotone; — raccogliatrice di patate; — raccogliatrice di carote; — raccogliatrice di barbabietole da zucchero; — raccogliatrice di ortaggi (piselli, fagioli ecc.); — piattaforme per la raccolta della frutta; — falciatrinciatrice; — imballatrice; — vendemmiatrice; — raccogliatrice di olive.	

			Macchinari utilizzati da più aziende <i>Si fa riferimento a veicoli a motore e macchinari utilizzati dall'azienda agricola nei 12 mesi precedenti il giorno di riferimento dell'indagine di proprietà di un'altra azienda agricola (ad esempio, aiuto reciproco o consorzi per il noleggio di macchinari agricoli), di proprietà di cooperative, acquistati in comune da due o più aziende agricole o nell'ambito di una cooperazione limitata all'uso del macchinario agricolo, oppure di proprietà di un'impresa di lavori agricoli.</i>
MMEQ 014	-	-	Trattori
MMEQ 015	-	-	Coltivatori, aratri, seminatrici, polverizzatori, irroratrici, attrezzature per l'applicazione dei prodotti fitosanitari o dei fertilizzanti
MMEQ 016	-	-	Mietitrebbiatrici
MMEQ 017	-	-	Altri macchinari per la raccolta completamente meccanizzata
			Tematica dettagliata: ricorso all'agricoltura di precisione
MMEQ 018	-		Robotica L'azienda possiede, affitta o utilizza robot, quali: — macchinari agricoli semoventi; — robot per la raccolta della frutta a bacche; — impianti ad alta precisione basati sul sistema GPS-RTK (con una precisione di 1 cm); — altro.
MMEQ 019	-	-	Robotica per l'applicazione dei prodotti fitosanitari L'azienda possiede, affitta o utilizza impianti dotati di sistemi di guida GPS per l'applicazione dei prodotti fitosanitari.
MMEQ 020	-	-	Trattamento sulla fila con prodotti fitosanitari L'azienda possiede, affitta o utilizza attrezzature per l'irrorazione a bande di prodotti fitosanitari.
MMEQ 021	-		Tecniche a dosaggio variabile L'azienda utilizza tecniche a dosaggio variabile per una o più delle attività seguenti: — fertilizzazione; — protezione delle piante; — diserbatura; — semina; — messa a dimora; — altro.
MMEQ 022	-		Monitoraggio di precisione delle colture L'azienda monitora le colture con l'ausilio di una o più delle tecniche seguenti: — stazioni meteorologiche; — mappatura digitale (mappatura della qualità del suolo, mappatura della resa, mappatura dell'indice di vegetazione della differenza normalizzata); — scansione del suolo; — sensori di monitoraggio della resa; — altro.
MMEQ 023	-		Analisi del suolo L'azienda ha prelevato campioni di suolo da analizzare nel periodo di riferimento.

Tematica dettagliata: macchinari per l'allevamento		
MMEQ 024		Monitoraggio del benessere e della salute degli animali L'azienda monitora gli animali con l'ausilio di una o più delle tecniche seguenti: — monitoraggio a mezzo telecamera; — monitoraggio acustico; — sistemi di allarme; — sensori di attività; — sistema di tracciamento degli animali; — monitoraggio della salute (ad esempio, monitoraggio della temperatura, del peso, della zoppia o della mastite); — registrazione dell'alimentazione; — registrazione dell'abbeveraggio; — altro.
MMEQ 025	-	Molino miscelatore per l'alimentazione degli animali L'azienda possiede, affitta o utilizza molini miscelatori per l'alimentazione degli animali.
MMEQ 026		Sistemi automatici di alimentazione L'azienda possiede, affitta o utilizza sistemi automatici di alimentazione per gli animali.
MMEQ 027	-	Regolazione automatica del clima nella stalla L'azienda utilizza sistemi di regolazione automatica del clima nella stalla.
MMEQ 028	-	Macchine mungitrici L'azienda possiede, affitta o utilizza macchine mungitrici.
Tematica dettagliata: stoccaggio dei prodotti agricoli		
MMEQ 029	-	Stoccaggio delle sementi (cereali, semi oleosi e legumi) Metri cubi di stoccaggio di cereali, semi oleosi e legumi.
MMEQ 030	-	Stoccaggio delle radici, dei tuberi e dei bulbi L'azienda possiede un deposito per le radici, i tuberi e i bulbi.
MMEQ 031	-	Stoccaggio degli ortaggi e della frutta L'azienda possiede un deposito asciutto per la frutta e gli ortaggi (escluso lo stoccaggio refrigerato).
MMEQ 032	-	Stoccaggio refrigerato Metri cubi di stoccaggio refrigerato (vegetali, frutta, fiori, carne e prodotti a base di carne, latte e prodotti lattiero-caseari o uova).
Tematica: impianti		
Tematica dettagliata: impianti per la produzione di energia rinnovabile nelle aziende agricole		
MMEQ 033	-	Energia eolica L'azienda utilizza le turbine a vento per produrre energia.
MMEQ 034	-	Biomassa L'azienda utilizza la biomassa per produrre energia.
MMEQ 035	-	Biogas a partire dalla biomassa L'azienda utilizza biogas a partire dalla biomassa per produrre energia.
MMEQ 036	-	Energia solare (termica) L'azienda utilizza pannelli solari per produrre energia termica.

MMEQ 037	-	Energia solare (fotovoltaica) L'azienda utilizza pannelli solari per produrre energia fotovoltaica.
MMEQ 038	-	Energia idroelettrica L'azienda utilizza generatori idraulici per produrre energia.
MMEQ 039	-	Altre fonti L'azienda produce energia rinnovabile da altre fonti n.c.a.

MODULO 6. ALBERI DA FRUTTO

DESCRIZIONE DELLE VARIABILI DEGLI ALBERI DA FRUTTO

Per le variabili relative alle superfici, l'utilizzo del suolo è indicato in relazione all'anno di riferimento. In caso di coltivazioni successive provenienti dallo stesso appezzamento di terreno, l'utilizzo del suolo è indicato in relazione a una coltura che è stata raccolta durante l'anno di riferimento, a prescindere da quando la coltivazione in questione è seminata.

Gli Stati membri nei quali almeno 1 000 ettari sono dedicati a ogni singola coltura tra quelle figuranti nella tematica dettagliata del modulo «Alberi da frutto» nell'allegato IV del regolamento (UE) 2018/1091 con produzione destinata esclusivamente o principalmente al mercato, compilano il modulo «Alberi da frutto» per la coltura in questione.

Tematica: pomacee

	Tematica dettagliata: superficie delle mele per età dell'impianto		
MORC 001	-		Mele Ettari di mele
MORC 002	-	-	Mele per classe di età < 5 anni Ettari di mele per classe di età < 5 anni
MORC 003	-	-	Mele per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di mele per classe di età da 5 a 14 anni
MORC 004	-	-	Mele per classe di età da 15 a 24 anni Ettari di mele per classe di età da 15 a 24 anni
MORC 005	-	-	Mele per classe di età ≥ 25 anni Ettari di mele per classe di età ≥ 25 anni
	Tematica dettagliata: superficie delle mele per densità degli alberi		
MORC 006	-	-	Mele per classe di densità < 400 alberi/ettaro Ettari di mele per classe di densità < 400 alberi/ettaro
MORC 007	-	-	Mele per classe di densità da 400 a 1 599 alberi/ettaro Ettari di mele per classe di densità da 400 a 1 599 alberi/ettaro
MORC 008	-	-	Mele per classe di densità da 1 600 a 3 199 alberi/ettaro Ettari di mele per classe di densità da 1 600 a 3 199 alberi/ettaro
MORC 009	-	-	Mele per classe di densità ≥ 3 200 alberi/ettaro Ettari di mele per classe di densità ≥ 3 200 alberi/ettaro

	Tematica dettagliata: superficie delle pere per età dell'impianto		
MORC 010	-	Pere Ettari di pere	
MORC 011	-	-	Pere per classe di età < 5 anni Ettari di pere per classe di età < 5 anni
MORC 012	-	-	Pere per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di pere per classe di età da 5 a 14 anni
MORC 013	-	-	Pere per classe di età da 15 a 24 anni Ettari di pere per classe di età da 15 a 24 anni
MORC 014	-	-	Pere per classe di età >= 25 anni Ettari di pere per classe di età >= 25 anni
	Tematica dettagliata: superficie delle pere per densità degli alberi		
MORC 015	-	-	Pere per classe di densità < 400 alberi/ettaro Ettari di pere per classe di densità < 400 alberi/ettaro
MORC 016	-	-	Pere per classe di densità da 400 a 1 599 alberi/ettaro Ettari di pere per classe di densità da 400 a 1 599 alberi/ettaro
MORC 017	-	-	Pere per classe di densità da 1 600 a 3 199 alberi/ettaro Ettari di pere per classe di densità da 1 600 a 3 199 alberi/ettaro
MORC 018	-	-	Pere per classe di densità >= 3 200 alberi/ettaro Ettari di pere per classe di densità >= 3 200 alberi/ettaro
Tematica: drupacee			
	Tematica dettagliata: superficie delle pesche per età dell'impianto		
MORC 019	-	Pesche Ettari di pesche	
MORC 020	-	-	Pesche per classe di età < 5 anni Ettari di pesche per classe di età < 5 anni
MORC 021	-	-	Pesche per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di pesche per classe di età da 5 a 14 anni
MORC 022	-	-	Pesche per classe di età >= 15 anni Ettari di pesche per classe di età >= 15 anni
	Tematica dettagliata: superficie delle pesche per densità degli alberi		
MORC 023	-	-	Pesche per classe di densità < 600 alberi/ettaro Ettari di pesche per classe di densità < 600 alberi/ettaro
MORC 024	-	-	Pesche per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro Ettari di pesche per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro
MORC 025	-	-	Pesche per classe di densità >= 1 200 alberi/ettaro Ettari di pesche per classe di densità >= 1 200 alberi/ettaro

	Tematica dettagliata: superficie delle nettarine per età dell'impianto		
MORC 026	-	Nettarine Ettari di nettarine	
MORC 027	-	-	Nettarine per classe di età < 5 anni Ettari di nettarine per classe di età < 5 anni
MORC 028	-	-	Nettarine per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di nettarine per classe di età da 5 a 14 anni
MORC 029	-	-	Nettarine per classe di età >= 15 anni Ettari di nettarine per classe di età >= 15 anni
	Tematica dettagliata: superficie delle nettarine per densità degli alberi		
MORC 030	-	-	Nettarine per classe di densità < 600 alberi/ettaro Ettari di nettarine per classe di densità < 600 alberi/ettaro
MORC 031	-	-	Nettarine per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro Ettari di nettarine per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro
MORC 032	-	-	Nettarine per classe di densità >= 1 200 alberi/ettaro Ettari di nettarine per classe di densità >= 1 200 alberi/ettaro
	Tematica dettagliata: superficie delle albicocche per età dell'impianto		
MORC 033	-	Albicocche Ettari di albicocche	
MORC 034	-	-	Albicocche per classe di età < 5 anni Ettari di albicocche per classe di età < 5 anni
MORC 035	-	-	Albicocche per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di albicocche per classe di età da 5 a 14 anni
MORC 036	-	-	Albicocche per classe di età >= 15 anni Ettari di albicocche per classe di età >= 15 anni
	Tematica dettagliata: superficie delle albicocche per densità degli alberi		
MORC 037	-	-	Albicocche per classe di densità < 600 alberi/ettaro Ettari di albicocche per classe di densità < 600 alberi/ettaro
MORC 038	-	-	Albicocche per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro Ettari di albicocche per classe di densità da 600 a 1 199 alberi/ettaro
MORC 039	-	-	Albicocche per classe di densità >= 1 200 alberi/ettaro Ettari di albicocche per classe di densità >= 1 200 alberi/ettaro
Tematica: agrumi			
	Tematica dettagliata: superficie delle arance per età dell'impianto		
MORC 040	-	Arance navel Ettari di arance navel	
MORC 041	-	-	Arance navel per classe di età < 5 anni Ettari di arance navel per classe di età < 5 anni

MORC 042	-	-	Arance navel per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di arance navel per classe di età da 5 a 14 anni
MORC 043	-	-	Arance navel per classe di età da 15 a 24 anni Ettari di arance navel per classe di età da 15 a 24 anni
MORC 044	-	-	Arance navel per classe di età >= 25 anni Ettari di arance navel per classe di età >= 25 anni
MORC 045	-		Arance bionde Ettari di arance bionde
MORC 046	-	-	Arance bionde per classe di età < 5 anni Ettari di arance bionde per classe di età < 5 anni
MORC 047	-	-	Arance bionde per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di arance bionde per classe di età da 5 a 14 anni
MORC 048	-	-	Arance bionde per classe di età da 15 a 24 anni Ettari di arance bionde per classe di età da 15 a 24 anni
MORC 049	-	-	Arance bionde per classe di età >= 25 anni Ettari di arance bionde per classe di età >= 25 anni
MORC 050	-		Arance sanguigne Ettari di arance sanguigne
MORC 051	-	-	Arance sanguigne per classe di età < 5 anni Ettari di arance sanguigne per classe di età < 5 anni
MORC 052	-	-	Arance sanguigne per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di arance sanguigne per classe di età da 5 a 14 anni
MORC 053	-	-	Arance sanguigne per classe di età da 15 a 24 anni Ettari di arance sanguigne per classe di età da 15 a 24 anni
MORC 054	-	-	Arance sanguigne per classe di età >= 25 anni Ettari di arance sanguigne per classe di età >= 25 anni
MORC 055	-		Altre arance n.c.a. Ettari di altre arance n.c.a.
MORC 056	-	-	Altre arance per classe di età < 5 anni Ettari di altre arance per classe di età < 5 anni
MORC 057	-	-	Altre arance per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di altre arance per classe di età da 5 a 14 anni
MORC 058	-	-	Altre arance per classe di età da 15 a 24 anni Ettari di altre arance per classe di età da 15 a 24 anni
MORC 059	-	-	Altre arance per classe di età >= 25 anni Ettari di altre arance per classe di età >= 25 anni

	Tematica dettagliata: superficie delle arance per densità degli alberi		
		<i>Arance navel</i>	
MORC 060	-	-	Arance navel per classe di densità < 250 alberi/ettaro Ettari di arance navel per classe di densità < 250 alberi/ettaro
MORC 061	-	-	Arance navel per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro Ettari di arance navel per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro
MORC 062	-	-	Arance navel per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro Ettari di arance navel per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro
MORC 063	-	-	Arance navel per classe di densità ≥ 750 alberi/ettaro Ettari di arance navel per classe di densità ≥ 750 alberi/ettaro
		<i>Arance bionde</i>	
MORC 064	-	-	Arance bionde per classe di densità < 250 alberi/ettaro Ettari di arance bionde per classe di densità < 250 alberi/ettaro
MORC 065	-	-	Arance bionde per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro Ettari di arance bionde per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro
MORC 066	-	-	Arance bionde per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro Ettari di arance bionde per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro
MORC 067	-	-	Arance bionde per classe di densità ≥ 750 alberi/ettaro Ettari di arance bionde per classe di densità ≥ 750 alberi/ettaro
		<i>Arance sanguigne</i>	
MORC 068	-	-	Arance sanguigne per classe di densità < 250 alberi/ettaro Ettari di arance sanguigne per classe di densità < 250 alberi/ettaro
MORC 069	-	-	Arance sanguigne per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro Ettari di arance sanguigne per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro
MORC 070	-	-	Arance sanguigne per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro Ettari di arance sanguigne per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro
MORC 071	-	-	Arance sanguigne per classe di densità ≥ 750 alberi/ettaro Ettari di arance sanguigne per classe di densità ≥ 750 alberi/ettaro
		<i>Altre arance n.c.a.</i>	
MORC 072	-	-	Altre arance per classe di densità < 250 alberi/ettaro Ettari di altre arance per classe di densità < 250 alberi/ettaro
MORC 073	-	-	Altre arance per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro Ettari di altre arance per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro
MORC 074	-	-	Altre arance per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro Ettari di altre arance per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro

MORC 075	-	-	Altre arance per classe di densità ≥ 750 ettari Ettari di altre arance per classe di densità ≥ 750 alberi/ettaro
Tematica dettagliata: superficie dei piccoli agrumi per età dell'impianto			
MORC 076	-		Satsuma Ettari di satsuma
MORC 077	-	-	Satsuma per classe di età < 5 anni Ettari di satsuma per classe di età < 5 anni
MORC 078	-	-	Satsuma per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di satsuma per classe di età da 5 a 14 anni
MORC 079	-	-	Satsuma per classe di età da 15 a 24 anni Ettari di satsuma per classe di età da 15 a 24 anni
MORC 080	-	-	Satsuma per classe di età ≥ 25 anni Ettari di satsuma per classe di età ≥ 25 anni
MORC 081	-		Clementine Ettari di clementine
MORC 082	-	-	Clementine per classe di età < 5 anni Ettari di clementine per classe di età < 5 anni
MORC 083	-	-	Clementine per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di clementine per classe di età da 5 a 14 anni
MORC 084	-	-	Clementine per classe di età da 15 a 24 anni Ettari di clementine per classe di età da 15 a 24 anni
MORC 085	-	-	Clementine per classe di età ≥ 25 anni Ettari di clementine per classe di età ≥ 25 anni
MORC 086	-		Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) n.c.a. Ettari di altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) n.c.a.
MORC 087	-	-	Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età < 5 anni Ettari di altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età < 5 anni
MORC 088	-	-	Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età da 5 a 14 anni
MORC 089	-	-	Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età da 15 a 24 anni Ettari di altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età da 15 a 24 anni
MORC 090	-	-	Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età ≥ 25 anni Ettari di altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di età ≥ 25 anni

	Tematica dettagliata: superficie dei piccoli agrumi per densità degli alberi		
		<i>Satsuma</i>	
MORC 091	-	-	Satsuma per classe di densità < 250 alberi/ettaro Ettari di satsuma per classe di densità < 250 alberi/ettaro
MORC 092	-	-	Satsuma per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro Ettari di satsuma per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro
MORC 093	-	-	Satsuma per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro Ettari di satsuma per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro
MORC 094	-	-	Satsuma per classe di densità ≥ 750 alberi/ettaro Ettari di satsuma per classe di densità ≥ 750 alberi/ettaro
		<i>Clementine</i>	
MORC 095	-	-	Clementine per classe di densità < 250 alberi/ettaro Ettari di clementine per classe di densità < 250 alberi/ettaro
MORC 096	-	-	Clementine per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro Ettari di clementine per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro
MORC 097	-	-	Clementine per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro Ettari di clementine per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro
MORC 098	-	-	Clementine per classe di densità ≥ 750 alberi/ettaro Ettari di clementine per classe di densità ≥ 750 alberi/ettaro
		<i>Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) n.c.a.</i>	
MORC 099	-	-	Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità < 250 alberi/ettaro Ettari di altri piccoli agrumi, (compresi gli ibridi) per classe di densità < 250 alberi/ettaro
MORC 100	-	-	Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro Ettari di altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro
MORC 101	-	-	Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro Ettari di altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro
MORC 102	-	-	Altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità ≥ 750 alberi/ettaro Ettari di altri piccoli agrumi (compresi gli ibridi) per classe di densità ≥ 750 alberi/ettaro
	Tematica dettagliata: superficie dei limoni per età dell'impianto		
MORC 103	-	Limoni Ettari di limoni gialli e limette acide	
MORC 104	-	-	Limoni per classe di età < 5 anni Ettari di limoni per classe di età < 5 anni

MORC 105	-	-	Limoni per classe di età da 5 a 14 anni Ettari di limoni per classe di età da 5 a 14 anni
MORC 106	-	-	Limoni per classe di età da 15 a 24 anni Ettari di limoni per classe di età da 15 a 24 anni
MORC 107	-	-	Limoni per classe di età >= 25 anni Ettari di limoni per classe di età >= 25 anni
Tematica dettagliata: superficie dei limoni per densità degli alberi			
MORC 108	-	-	Limoni per classe di densità < 250 alberi/ettaro Ettari di limoni per classe di densità < 250 alberi/ettaro
MORC 109	-	-	Limoni per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro Ettari di limoni per classe di densità da 250 a 499 alberi/ettaro
MORC 110	-	-	Limoni per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro Ettari di limoni per classe di densità da 500 a 749 alberi/ettaro
MORC 111	-	-	Limoni per classe di densità >= 750 alberi/ettaro Ettari di limoni per classe di densità >= 750 alberi/ettaro

Tematica: olive

Tematica dettagliata: superficie delle olive per età dell'impianto			
MORC 112	-		Olive da tavola Ettari di olive da tavola
MORC 113	-	-	Olive da tavola per classe di età < 5 anni Ettari di olive da tavola per classe di età < 5 anni
MORC 114	-	-	Olive da tavola per classe di età da 5 a 11 anni Ettari di olive da tavola per classe di età da 5 a 11 anni
MORC 115	-	-	Olive da tavola per classe di età da 12 a 49 anni Ettari di olive da tavola per classe di età da 12 a 49 anni
MORC 116	-	-	Olive da tavola per classe di età >= 50 anni Ettari di olive da tavola per classe di età >= 50 anni
MORC 117	-		Olive da olio Ettari di olive da olio
MORC 118	-	-	Olive da olio per classe di età < 5 anni Ettari di olive da olio per classe di età < 5 anni
MORC 119	-	-	Olive da olio per classe di età da 5 a 11 anni Ettari di olive da olio per classe di età da 5 a 11 anni
MORC 120	-	-	Olive da olio per classe di età da 12 a 49 anni Ettari di olive da olio per classe di età da 12 a 49 anni
MORC 121	-	-	Olive da olio per classe di età >= 50 anni Ettari di olive da olio per classe di età >= 50 anni

	Tematica dettagliata: superficie delle olive per densità degli alberi		
		<i>Olive da tavola</i>	
MORC 122	-	-	Olive da tavola per classe di densità < 140 alberi/ettaro Ettari di olive da tavola per classe di densità < 140 alberi/ettaro
MORC 123	-	-	Olive da tavola per classe di densità da 140 a 399 alberi/ettaro Ettari di olive da tavola per classe di densità da 140 a 399 alberi/ettaro
MORC 124	-	-	Olive da tavola per classe di densità ≥ 400 alberi/ettaro Ettari di olive da tavola per classe di densità ≥ 400 alberi/ettaro
		<i>Olive da olio</i>	
MORC 125	-	-	Olive da olio per classe di densità < 140 alberi/ettaro Ettari di olive da olio per classe di densità < 140 alberi/ettaro
MORC 126	-	-	Olive da olio per classe di densità da 140 a 399 alberi/ettaro Ettari di olive da olio per classe di densità da 140 a 399 alberi/ettaro
MORC 127	-	-	Olive da olio per classe di densità da 400 a 699 alberi/ettaro Ettari di olive da olio per classe di densità da 400 a 699 alberi/ettaro
MORC 128	-	-	Olive da olio per classe di densità da 700 a 1 499 alberi/ettaro Ettari di olive da olio per classe di densità da 700 a 1 499 alberi/ettaro
MORC 129	-	-	Olive da olio per classe di densità ≥ 1 500 alberi/ettaro Ettari di olive da olio per classe di densità ≥ 1 500 alberi/ettaro

Tematica: uve da tavola e per la produzione di uva passa

	Tematica dettagliata: superficie delle uve da tavola per età dell'impianto		
MORC 130	-	Uve da tavola Ettari di uve da tavola	
MORC 131	-	-	Uve da tavola per classe di età < 3 anni Ettari di uve da tavola per classe di età < 3 anni
MORC 132	-	-	Uve da tavola per classe di età da 3 a 9 anni Ettari di uve da tavola per classe di età da 3 a 9 anni
MORC 133	-	-	Uve da tavola per classe di età da 10 a 19 anni Ettari di uve da tavola per classe di età da 10 a 19 anni
MORC 134	-	-	Uve da tavola per classe di età da 20 a 49 anni Ettari di uve da tavola per classe di età da 20 a 49 anni
MORC 135	-	-	Uve da tavola per classe di età ≥ 50 anni Ettari di uve da tavola per classe di età ≥ 50 anni
		Tematica dettagliata: superficie delle uve da tavola per densità delle viti	
MORC 136	-	-	Uve da tavola per classe di densità < 1 000 piante/ettaro Ettari di uve da tavola per classe di densità < 1 000 piante/ettaro

MORC 137	-	-	Uve da tavola per classe di densità da 1 000 a 1 499 piante/ettaro Ettari di uve da tavola per classe di densità da 1 000 a 1 499 piante/ettaro
MORC 138	-	-	Uve da tavola per classe di densità $\geq$ 1 500 piante/ettaro Ettari di uve da tavola per classe di densità $\geq$ 1 500 piante/ettaro
Tematica dettagliata: superficie delle uve per la produzione di uva passa per età dell'impianto			
MORC 139	-		Uve per la produzione di uva passa Ettari di uve per la produzione di uva passa
MORC 140	-	-	Uve per la produzione di uva passa per classe di età < 3 anni Ettari di uve per la produzione di uva passa per classe di età < 3 anni
MORC 141	-	-	Uve per la produzione di uva passa per classe di età da 3 a 9 anni Ettari di uve per la produzione di uva passa per classe di età da 3 a 9 anni
MORC 142	-	-	Uve per la produzione di uva passa per classe di età da 10 a 19 anni Ettari di uve per la produzione di uva passa per classe di età da 10 a 19 anni
MORC 143	-	-	Uve per la produzione di uva passa per classe di età da 20 a 49 anni Ettari di uve per la produzione di uva passa per classe di età da 20 a 49 anni
MORC 144	-	-	Uve per la produzione di uva passa per classe di età ≥ 50 anni Ettari di uve per la produzione di uva passa per classe di età ≥ 50 anni
Tematica dettagliata: superficie delle uve per la produzione di uva passa per densità delle viti			
MORC 145	-	-	Uve per la produzione di uva passa per classe di densità $< 1 000$ piante/ettaro Ettari di uve per la produzione di uva passa per classe di densità $< 1 000$ piante/ettaro
MORC 146	-	-	Uve per la produzione di uva passa per classe di densità da 1 000 a 1 499 piante/ettaro Ettari di uve per la produzione di uva passa per classe di densità da 1 000 a 1 499 piante/ettaro
MORC 147	-	-	Uve per la produzione di uva passa per classe di densità $\geq 1 500$ piante/ettaro Ettari di uve per la produzione di uva passa per classe di densità $\geq 1 500$ piante/ettaro

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2287 DELLA COMMISSIONE**del 17 dicembre 2021**

che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 15 e l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA**1.1. Apertura**

- (1) Il 4 dicembre 2020, la Commissione europea («la Commissione») ha aperto un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione («ACF») originari della Repubblica popolare cinese («Cina», «RPC» o «il paese interessato») sulla base dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2016/1037 («il regolamento di base»). La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* («l'avviso di apertura») ⁽²⁾.
- (2) La Commissione ha aperto l'inchiesta in seguito a una denuncia presentata il 21 ottobre 2020 da sei produttori dell'Unione («i denuncianti») che rappresentano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione. La denuncia conteneva elementi di prova dell'esistenza di una sovvenzione e del conseguente pregiudizio tali da giustificare l'apertura dell'inchiesta.
- (3) Prima dell'apertura dell'inchiesta antisovvenzioni la Commissione ha informato il governo della Cina («il governo della RPC») ⁽³⁾ di aver ricevuto una denuncia debitamente documentata, invitandolo a procedere a consultazioni in conformità all'articolo 10, paragrafo 7, del regolamento di base. Le consultazioni si sono svolte il 30 novembre 2020. Non è stato tuttavia possibile pervenire a una soluzione concordata.
- (4) Il 22 ottobre 2020 la Commissione ha aperto un'inchiesta antidumping distinta sullo stesso prodotto originario della RPC («l'inchiesta antidumping distinta») ⁽⁴⁾. Le analisi del pregiudizio, del nesso di causalità e dell'interesse dell'Unione svolte nell'ambito della presente inchiesta antisovvenzioni e dell'inchiesta antidumping distinta, *mutatis mutandis*, sono identiche, poiché la definizione di industria dell'Unione, i produttori dell'Unione inclusi nel campione, il periodo in esame e il periodo dell'inchiesta sono gli stessi in entrambe le inchieste.

1.1.1. Osservazioni in merito all'apertura

- (5) Il governo della RPC ha sostenuto, prima e dopo l'apertura, che l'inchiesta non si sarebbe dovuta aprire perché la denuncia non rispettava i requisiti probatori di cui all'articolo 11, paragrafi 2 e 3, dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative («accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative») e all'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento di base. Secondo il governo della RPC non vi erano sufficienti elementi di prova per dimostrare l'esistenza di sovvenzioni compensabili, del pregiudizio e di un nesso di causalità tra le importazioni

⁽¹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

⁽²⁾ GU C 419 del 4.12.2020, pag. 32.

⁽³⁾ Nel presente regolamento l'espressione «governo della RPC» è utilizzata in senso lato e comprende il Consiglio di Stato e tutti i ministeri, i dipartimenti, le agenzie e le amministrazioni a livello centrale, regionale o locale.

⁽⁴⁾ GU C 352 I del 22.10.2020, pag. 1.

oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio. Nelle argomentazioni presentate in seguito all'apertura, il governo della RPC ha ribadito che la denuncia, con riguardo a un certo numero di presunti regimi di sovvenzione, non conteneva elementi di prova sufficienti a soddisfare lo standard probatorio e, a prescindere dalle informazioni che potrebbero essere ragionevolmente disponibili al denunciante, è sempre necessario che vi siano elementi di prova sufficienti in merito all'esistenza e alla natura della sovvenzione, al pregiudizio notevole e al nesso di causalità. Il governo della RPC ha inoltre ribadito tale argomentazione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni.

- (6) Nelle argomentazioni presentate in seguito all'apertura e anche dopo la divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha altresì affermato che la nota della Commissione sulla sufficienza degli elementi di prova e i questionari antisovvenzioni andavano ben oltre le asserzioni riportate nella denuncia e che la Commissione vi aveva aggiunto ulteriori prove per giustificare l'apertura dell'inchiesta. Il governo della RPC ha sostenuto che, aggiungendo tali elementi, la Commissione ha ampliato l'ambito dell'inchiesta. Più nello specifico, il governo della RPC ha asserito che aggiungendo riferimenti a documenti quali una relazione del 2018 sull'alluminio, una relazione sulla strategia «Made in China 2025», un documento statunitense del 2018 sui prodotti di alluminio, e aggiungendo la Chinese Export & Credit Insurance Corporation («Sinasure») all'elenco degli istituti finanziari oggetto di inchiesta o chiedendo informazioni relative alla China Banking and Insurance Regulatory Commission (la «CBIRC»), la Commissione ha ampliato l'ambito dell'inchiesta.
- (7) La Commissione ha respinto l'argomentazione del governo della RPC concernente la sufficienza degli elementi di prova. Infatti gli elementi di prova presentati nella denuncia costituivano tutte le informazioni di cui il denunciante poteva disporre in quella fase. Come indicato nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, che contiene la valutazione della Commissione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti la RPC e in base alla quale essa ha aperto l'inchiesta, nella fase di apertura vi erano elementi di prova sufficienti a dimostrare che le presunte sovvenzioni erano compensabili in termini di esistenza, importo e natura. La denuncia conteneva inoltre elementi di prova sufficienti a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio per l'industria dell'Unione a causa delle importazioni oggetto di sovvenzioni.
- (8) La Commissione ha respinto anche l'argomentazione relativa all'ambito dell'inchiesta. La nota sulla sufficienza degli elementi di prova contiene un esame degli elementi di cui dispone la Commissione, compresi, ma non solo, quelli presentati dal denunciante. Gli elementi contenuti nella denuncia sono stati effettivamente analizzati insieme e confermati con altri fatti noti alla Commissione conformemente alla prassi consolidata. Come indicato nell'avviso di apertura, in conformità all'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base, la Commissione ha elaborato una nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, contenente una valutazione di tutti gli elementi di prova a sua disposizione riguardanti la RPC e in base ai quali essa ha aperto la presente inchiesta. L'ambito dell'inchiesta non si limita dunque agli elementi di prova e alle asserzioni riportate nella denuncia, ma può essere integrato da altre informazioni a disposizione della Commissione. Inoltre, durante l'inchiesta, la Commissione può esaminare tutte le informazioni pertinenti alle presunte sovvenzioni senza limitarsi alle informazioni riportate nella denuncia. Ciò vale anche per gli istituti finanziari che forniscono finanziamenti agevolati, come Sinasure, e gli organismi normativi pertinenti come la CBRC.
- (9) Il governo della RPC ha ribadito le sue argomentazioni in merito alla sufficienza degli elementi di prova e alla portata dell'inchiesta anche dopo la divulgazione finale delle informazioni, ma non ha presentato nuove argomentazioni o elementi di prova sostanziali. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (10) Nelle argomentazioni presentate in seguito all'apertura, il governo della RPC ha asserito che il denunciante si è avvalso delle leggi cinesi in maniera selettiva e ha mal interpretato il loro legame con l'industria dei prodotti ACF. Il governo della RPC ha dichiarato che i documenti strategici, come i piani quinquennali dal decimo al tredicesimo, il repertorio di riferimento dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale (2005) e il piano di sviluppo per i metalli non ferrosi (2016-2020) sono solo documenti di orientamento non vincolanti. Il governo della RPC ha anche dichiarato che i piani quinquennali non fanno specifico riferimento ai prodotti ACF.
- (11) La Commissione ha osservato che il governo della RPC non mette in discussione l'esistenza di tali piani, programmi o raccomandazioni, bensì solo la misura in cui essi sono vincolanti per l'industria dei prodotti ACF. La Commissione ha altresì rilevato che il denunciante ha fornito elementi di prova del fatto che in diversi documenti del governo sono menzionate le industrie dei metalli non ferrosi, di cui fa parte l'industria dell'alluminio. Il governo della RPC non è stato in grado di produrre elementi di prova che dimostrassero l'inapplicabilità di tali documenti al prodotto in esame.

- (12) Il governo della RPC ha inoltre affermato che le imprese di proprietà dello Stato, le banche statali o Sinosure non possono essere considerate enti pubblici; ha altresì dichiarato che il denunciante si è ingiustamente basato su indizi formali di controllo quali la proprietà del governo della RPC e il presunto potere di nominare o designare i funzionari dell'amministrazione al fine di trarre la conclusione immotivata che tutte le imprese di proprietà dello stato/banche statali abbiano agito in qualità di enti pubblici. Il governo della RPC ha anche affermato che, nel valutare la natura delle funzioni esercitate dalle banche nonché la natura e la portata dei poteri pubblici a esse conferite, il denunciante si è basato su casi precedenti della Commissione o del ministero del Commercio statunitense. Il governo della RPC ha altresì asserito che le risultanze ottenute precedentemente dalla Commissione per le industrie indipendenti non potevano costituire elementi di prova sufficienti per la denuncia e inoltre, nell'inchiesta attuale, non dimostrano che le banche statali e Sinosure abbiano agito in qualità di enti pubblici.
- (13) La Commissione ha osservato che tale argomentazione del governo della RPC è connessa all'argomentazione già menzionata sopra e che la denuncia citava, tra l'altro, il codice bancario cinese, la cui appartenenza alla normativa cinese non è messa in discussione dal suddetto governo. La Commissione sottolinea che le recenti inchieste antisovvenzioni dell'UE riguardanti gli stessi programmi di sovvenzione descritti nella denuncia, che avevano anche esaminato se le imprese di proprietà dello Stato/le banche statali agissero in qualità di enti pubblici, avevano concluso che quanto sopra era effettivamente accaduto ⁽⁷⁾. Il fatto che tali inchieste riguardassero settori indipendenti dall'industria ACF non inficia la qualifica di ente pubblico dei suddetti istituti. Inoltre si può ritenere che gli elementi di prova che convalidano la sussistenza della proprietà statale siano equivalenti agli elementi «che tendono a dimostrare o a indicare» che un'entità è un ente pubblico in grado di assegnare un contributo finanziario ⁽⁸⁾.
- (14) Nelle argomentazioni presentate in seguito all'apertura, il governo della RPC ha sostenuto inoltre che di recente il settore finanziario è stato interessato da cambiamenti e riforme profondi e che, di conseguenza, la denuncia non poteva basarsi su alcuna situazione preesistente. La Commissione ha tuttavia osservato che, nella denuncia, il denunciante ha anche fornito ulteriori elementi di prova della prosecuzione dei programmi di sovvenzione. La Commissione rammenta inoltre che il governo della RPC non ha fornito elementi di prova atti a confutare la prosecuzione di tali programmi. Pertanto, al momento dell'apertura, gli elementi di prova disponibili tendevano a indicare l'assenza di mutamenti di rilievo nei programmi di sovvenzione in esame.
- (15) Nelle stesse argomentazioni il governo della RPC asseriva altresì che alcuni dei documenti di orientamento, tra cui le disposizioni temporanee in vista della promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale (decisione n. 40/2005 del Consiglio di Stato) («la decisione n. 40»), che facevano riferimento all'«undicesimo piano quinquennale», sono superati e non più applicabili durante il periodo dell'inchiesta.
- (16) Il capo III della decisione n. 40 fa riferimento al «repertorio di riferimento dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale», che è composto da tre tipi di contenuti, ossia quelli relativi ai progetti incoraggiati, ai progetti limitati e ai progetti eliminati.

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell'8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17) («caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo»), regolamento di esecuzione (UE) 2018/1690 della Commissione, del 9 novembre 2018, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi e ricostruiti, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121, originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1579 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati pneumatici, nuovi o ricostruiti, di gomma, del tipo utilizzato per autobus o autocarri, con un indice di carico superiore a 121 originari della Repubblica popolare cinese e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/163 (GU L 283 del 12.11.2018, pag. 1) («caso sugli pneumatici») e regolamento di esecuzione (UE) 2019/72 della Commissione, del 17 gennaio 2019, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di biciclette elettriche originarie della Repubblica popolare cinese (GU L 16 del 18.1.2019, pag. 5) («caso sulle biciclette elettriche»), regolamento di esecuzione (UE) 2020/776 della Commissione, del 12 giugno 2020, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/492 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della Repubblica popolare cinese e dell'Egitto (GU L 189 del 15.6.2020, pag. 33) («caso sui prodotti GFF»).

⁽⁸⁾ Cfr. la relazione del panel, «United States – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China», WT/DS437/R, adottata il 16 gennaio 2015, punto 7.152.

- (17) Secondo quanto noto alla Commissione, l'ultima modifica del «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale» è stata approvata mediante il decreto della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme della Repubblica popolare cinese n. 29, del 27 agosto 2019, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2020 ⁽⁷⁾. Tale nuovo «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2019)» è stato adottato ed è entrato in vigore durante il periodo dell'inchiesta. Durante il periodo dell'inchiesta era pertanto applicabile il «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale» di cui alla decisione n. 40.
- (18) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha ribadito che la Commissione aveva mal interpretato il ruolo dei piani e dei progetti del governo cinese e ha sostenuto che si tratta di semplici documenti di orientamento non giuridicamente vincolanti. Ha inoltre contestato il fatto di basarsi su fatti accertati in inchieste precedenti, nonché l'uso di riferimenti contenuti nel documento di lavoro dei servizi della Commissione del 2017 «*Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations*» ⁽⁸⁾, che il governo della RPC considera inesatto e non obiettivo, poiché è stato scritto specificamente per agevolare l'apertura di inchieste in materia di difesa commerciale. Il governo della RPC ha inoltre contestato il parere della Commissione secondo cui si può ragionevolmente presumere che le leggi, i regolamenti e i piani governativi rimangano applicabili, a meno che non sia dimostrato che sono stati abrogati o sostituiti.
- (19) In primo luogo, la Commissione ha osservato che il governo della RPC non ha presentato nuove e sostanziali argomentazioni o elementi di prova relativi al ruolo generale dei piani e dei progetti del governo cinese e alla loro natura vincolante.
- (20) In secondo luogo, per quanto riguarda l'uso delle informazioni contenute nella relazione sulla Cina, il fatto che il documento sia stato rilasciato tenendo conto del suo potenziale utilizzo nelle inchieste in materia di difesa commerciale non rende gli elementi di prova oggettivi ivi contenuti errati o imparziali in quanto tali, come sostenuto dal governo della RPC. La Commissione osserva inoltre di aver fatto riferimento a tale documento solo due volte nell'ambito della presente indagine, una volta come introduzione generale al sistema dei piani quinquennali e una volta nel contesto della creazione di un collegamento tra documenti di pianificazione e settori incentivati. Tali riferimenti sono stati utilizzati in combinazione con altri riferimenti, compresi i documenti rilasciati dallo stesso governo della RPC, e da essi corroborati.
- (21) In terzo luogo, la Commissione sostiene che si può ragionevolmente presumere che le leggi, i regolamenti e i piani governativi consolidati restino applicabili fino a quando non sia dimostrato che essi sono stati abrogati o sostituiti. Nell'ambito dell'inchiesta la Commissione ha inviato al governo della RPC un elenco di documenti di riferimento riguardanti il quadro giuridico generale, le norme e le procedure applicabili nella RPC, nonché alcuni documenti specifici riguardanti l'industria interessata. Il governo della RPC è stato invitato a riesaminare la completezza e la validità di tali documenti e ad aggiornarli o integrarli, se del caso. Dopo aver ricevuto dal governo della RPC una risposta circostanziata e documenti di riferimento aggiornati, la Commissione ha ritenuto di poter ragionevolmente presumere che tali documenti non fossero abrogati o sostituiti e quindi ancora applicabili.
- (22) Le argomentazioni del governo della RPC a tale riguardo sono state pertanto respinte.
- (23) In seguito all'apertura il governo della RPC ha argomentato inoltre che il denunciante non aveva stabilito le condizioni per l'applicazione di un parametro di riferimento esterno al paese in relazione ai diritti di uso dei terreni. Tuttavia la Commissione ha riscontrato che le argomentazioni contenute nella denuncia sono sostenute da inchieste antisovvenzioni recentemente condotte dall'UE, le quali concludono al riguardo che sono necessari parametri di riferimento esterni adeguati alle condizioni vigenti nella RPC ⁽⁹⁾.
- (24) Inoltre il governo della RPC ha affermato che i vari regimi di sovvenzione asseriti dal denunciante non potevano essere considerati sovvenzioni poiché la denuncia non forniva elementi di prova dettagliati sull'esistenza, sull'importo e sulla natura di tali sovvenzioni o su un rapporto diretto tra la sovvenzione e il prodotto in esame. Il governo della RPC ha inoltre dichiarato, in relazione a varie sovvenzioni, che il denunciante non aveva fornito prove in merito al vantaggio e alla specificità.

⁽⁷⁾ <http://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/5449193/files/26c9d25f713f4ed5b8dc51ae40ef37af.pdf>.

⁽⁸⁾ Commission Staff Working Document, *Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the Purposes of Trade Defence Investigations* del 20.12.2017, SWD (2017) 483 final/2 (la «relazione sulla Cina»).

⁽⁹⁾ Cfr. i casi citati alla nota 5 precedente.

- (25) La Commissione ritiene che il denunciante abbia fornito elementi di prova sufficienti dell'esistenza, dell'importo, del vantaggio e della specificità nella misura in cui ne poteva ragionevolmente disporre. Inoltre la Commissione sottolinea che le recenti inchieste antisovvenzioni dell'UE riguardanti gli stessi programmi di sovvenzione descritti nella denuncia avevano esaminato anche il vantaggio e la specificità dei medesimi ed erano giunte a conclusioni diverse in merito a tali questioni⁹. In ogni caso, la Commissione ha esaminato gli elementi di prova presenti nella denuncia e ha reso disponibile la propria valutazione di tutti gli elementi pertinenti nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova, inserita nel fascicolo pubblico al momento dell'apertura. In seguito all'apertura il governo della RPC ha ribadito le sue osservazioni, senza tuttavia fornire alcun elemento di prova ulteriore.
- (26) Pertanto la Commissione ha concluso che gli elementi di prova forniti nella denuncia erano sufficienti a dimostrare l'esistenza delle presunte sovvenzioni da parte del governo della RPC.
- (27) Nelle argomentazioni presentate in seguito all'apertura, il governo della RPC ha affermato che il regime fiscale che prevedeva riduzioni dell'aliquota IVA su apparecchiature fabbricate nel paese era cessato. La Commissione ha preso atto di tale osservazione, sottolineando tuttavia che i regimi fiscali relativi alle riduzioni dell'aliquota IVA o alle esenzioni dai dazi doganali e dall'IVA sulle apparecchiature importate potrebbero continuare ancora a produrre vantaggi quali l'ammortamento durante il ciclo di vita delle apparecchiature pertinenti, eventualmente interessando il periodo dell'inchiesta.
- (28) In seguito all'apertura, il governo della RPC ha anche argomentato che erroneamente i denunciati non hanno tenuto in considerazione il fatto che nell'Unione l'industria dei prodotti ACF beneficia di diverse sovvenzioni dirette e indirette, di sostegni e incentivi sotto varie forme da parte dell'UE e delle autorità degli Stati membri e che la Commissione non dovrebbe applicare due pesi e due misure. In seguito alla divulgazione finale delle informazioni anche il governo della RPC ha ribadito tale argomentazione.
- (29) Tale affermazione relativa alle sovvenzioni nell'UE non ha avuto alcun peso sulla valutazione della Commissione alla base dell'apertura del presente caso, poiché esse non rientrano tra i fattori considerati a tal fine.

1.2. Registrazione delle importazioni, mancata istituzione di misure provvisorie e conseguente procedura

- (30) L'industria dell'Unione non ha presentato una richiesta di registrazione a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (31) Il 6 agosto 2021, a norma dell'articolo 29 *bis*, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha informato le parti interessate della sua intenzione di non istituire misure compensative provvisorie e di proseguire l'inchiesta. Poiché tali misure non sono state istituite, la Commissione non ha registrato le importazioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 5 *bis*, del regolamento di base. La Commissione ha continuato a raccogliere e a verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle risultanze definitive.

1.3. Periodo dell'inchiesta e periodo in esame

- (32) L'inchiesta relativa alla sovvenzione e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).
- (33) Il periodo dell'inchiesta e il periodo in esame sono gli stessi sia per la presente inchiesta antisovvenzioni che per l'inchiesta antidumping distinta di cui al considerando 4.

1.4. Parti interessate

- (34) Nell'avviso di apertura la Commissione ha invitato le parti interessate a contattarla al fine di partecipare all'inchiesta. Essa ha inoltre informato espressamente il denunciante, il governo della RPC, gli altri produttori noti dell'Unione, i produttori esportatori noti nonché gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all'apertura dell'inchiesta e li ha invitati a partecipare.
- (35) Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

- (36) Diverse parti hanno chiesto un'audizione con i servizi della Commissione. Le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine stabilito hanno avuto la possibilità di essere sentite. Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd. ha richiesto un intervento del consigliere-auditore e l'audizione si è tenuta l'8 aprile 2021.

1.5. Campionamento

1.5.1. *Campionamento dei produttori dell'Unione*

- (37) Nell'avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato a titolo provvisorio un campione di produttori dell'Unione. La Commissione lo ha selezionato sulla base del volume di produzione e di vendita del prodotto simile nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta. Il campione era costituito da tre produttori dell'Unione. I produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 50 % della produzione totale stimata e il 40 % del volume totale stimato delle vendite nell'Unione del prodotto simile. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio. Non essendo pervenute osservazioni, il campione è stato confermato.

1.5.2. *Campionamento degli importatori*

- (38) Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell'avviso di apertura.
- (39) Due importatori indipendenti hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. Dato l'esiguo numero di risposte, il campionamento degli importatori indipendenti non è stato necessario.

1.5.3. *Campionamento dei produttori esportatori in Cina*

- (40) Per decidere se fosse necessario ricorrere al campionamento e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori cinesi a fornire le informazioni indicate nell'avviso di apertura. La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all'inchiesta.
- (41) Nove produttori esportatori o gruppi di produttori esportatori della RPC hanno fornito le informazioni richieste e hanno accettato di essere inclusi nel campione. In conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato un campione di tre gruppi di produttori esportatori in base al massimo volume rappresentativo delle esportazioni nell'Unione che potesse essere ragionevolmente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Queste società rappresentavano oltre il 90 % delle importazioni totali stimate dell'Unione del prodotto in esame.
- (42) In conformità dell'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di base, tutti i produttori esportatori noti interessati e le autorità del paese interessato hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alla selezione del campione. Non è pervenuta alcuna osservazione.
- (43) Il campione di gruppi di produttori esportatori è il seguente:
- gruppo Nanshan, incluso Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.
 - gruppo Wanshun, incluso Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.
 - gruppo Daching, incluso Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.

1.6. Esame individuale

- (44) Quattro dei produttori esportatori cinesi che avevano riconsegnato il modulo di campionamento hanno informato la Commissione della propria intenzione di richiedere l'esame individuale a norma dell'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di base. La Commissione ha reso il questionario disponibile online il giorno dell'apertura dell'inchiesta. Essa ha inoltre informato i produttori esportatori che non sono stati inclusi nel campione del fatto che erano tenuti a rispondere al questionario se desideravano essere esaminati individualmente. Tuttavia nessuna delle società ha risposto al questionario. Di conseguenza, non è stato possibile condurre esami individuali.

1.7. Risposte al questionario e visite di verifica

- (45) La Commissione ha inviato un questionario al denunciante; i questionari per i produttori dell'Unione, gli importatori, gli utilizzatori e i produttori esportatori della Cina sono stati resi disponibili online il giorno dell'apertura ⁽¹⁰⁾.
- (46) La Commissione ha inviato un questionario anche al governo della RPC, che comprendeva questionari specifici per Sinosure, le banche e gli altri istituti finanziari che concedevano finanziamenti o crediti all'esportazione ai produttori esportatori inclusi nel campione, e per i primi dieci produttori e distributori dei fattori produttivi utilizzati dai produttori esportatori inclusi nel campione. Il governo della RPC è stato altresì invitato, per motivi di praticità amministrativa, a raccogliere tutte le risposte fornite da tali istituti finanziari e produttori o distributori di fattori produttivi e a inviarle direttamente alla Commissione.
- (47) Quest'ultima ha ricevuto una risposta al questionario dal governo della RPC, che comprendeva una risposta al questionario trasmessa da Export-Import Bank of China («banca EXIM») e da Sinosure. Tuttavia non è stata ricevuta alcuna risposta dalle altre banche, dagli altri istituti finanziari o dai principali produttori e distributori di fattori produttivi.
- (48) Alla Commissione sono pervenute risposte al questionario anche da tutti i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, dai tre produttori dell'Unione inclusi nel campione, da nove utilizzatori e da un importatore indipendente.
- (49) Fatta salva l'applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base, la Commissione ha raccolto e verificato tramite controlli incrociati tutte le informazioni ritenute necessarie per la determinazione delle sovvenzioni, del conseguente pregiudizio e dell'interesse dell'Unione. La pandemia di COVID-19 e le successive misure adottate per contrastarne la diffusione («l'avviso COVID-19») ⁽¹¹⁾ hanno tuttavia impedito alla Commissione di svolgere visite di verifica presso le sedi del governo della RPC, delle società incluse nel campione e degli importatori e utilizzatori che hanno collaborato. Per contro la Commissione ha eseguito un controllo incrociato a distanza delle informazioni fornite dal governo della RPC, al quale hanno partecipato funzionari dei ministeri pertinenti e di altre autorità pubbliche. La Commissione ha altresì effettuato controlli incrociati a distanza delle seguenti società in videoconferenza:
- a) Produttori dell'Unione
 - Carcano Antonio Spa, («Carcano»), Italia
 - Eurofoil Luxembourg SA («Eurofoil»), Lussemburgo
 - Hydro Aluminium Rolled Products GmbH («Hydro»), Germania
 - b) Utilizzatori
 - Manreal («Manreal»), Spagna
 - Walki Group Oy («Walki»), Finlandia
 - c) Produttori esportatori cinesi inseriti nel campione
 - 1) Gruppo Nanshan:
 - Yantai Donghai Aluminium Foil Co., Ltd. («Donghai Foil»)
 - Yantai Jintai International Trade Co., Ltd.
 - Longkou Nanshan Aluminium New Material Co., Ltd.
 - Longkou Nanshan Aluminum Rolling New Material Co., Ltd.
 - Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd. («Shandong Nanshan»)
 - Nanshan Group Co., Ltd. («Nanshan Group Co., Ltd.»)
 - Nanshan Group Finance Co., Ltd. («Nanshan Finance»)
 - Longkou Donghai Alumina Co., Ltd.
 - Shandong Yili Electric Industry Co., Ltd.

⁽¹⁰⁾ Disponibili al seguente indirizzo: https://trade.ec.europa.eu/tdi/case_details.cfm?id=2501.

⁽¹¹⁾ Avviso sulle conseguenze dell'epidemia di COVID-19 sulle inchieste antidumping e antisovvenzioni (2020/C 86/06) (GU C 86 del 16.3.2020, pag. 6).

2) Gruppo Wanshun:

- Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.
- Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Ltd.
- Anhui Maximum Aluminium Industries Co., Ltd
- Shantou Wanshun New Material Group Co., Ltd («Shantou Wanshun»)
- Jiangsu Huafeng Aluminium Industry Co., Ltd

3) Daching Group e società collegate:

- Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co. Ltd («Xiamen Xiashun»)
- Xiamen Qishun Real Estate Co., Ltd
- Yunnan Yongshun Aluminum Co., Ltd («Yongshun»)
- Yunnan Yunlv Yongxin Metal Processing Co., Ltd («Yongxin»)
- Daching Enterprises Ltd.

- (50) Il controllo incrociato a distanza in programma con Manreal non ha potuto concludersi a causa della sua insufficiente cooperazione. Manreal ha chiesto l'intervento del consigliere-auditore, il quale ha confermato che la cessazione del controllo incrociato a distanza non ha violato i diritti di difesa di Manreal. Pertanto la risposta di Manreal al questionario non è stata presa in considerazione nelle risultanze definitive. Tuttavia ciò non ha influito sulle conclusioni in merito all'interesse dell'Unione. Nonostante la cessazione del controllo incrociato a distanza, detta società è stata ancora considerata parte interessata e l'inchiesta ha tenuto conto delle sue osservazioni.

1.8. Divulgazione finale delle informazioni

- (51) Il 3 novembre 2021 la Commissione ha informato tutte le parti dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali intendeva istituire un dazio antisovvenzioni definitivo sulle importazioni del prodotto in esame («divulgazione finale delle informazioni»).
- (52) A tutte le parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sull'apertura dell'inchiesta e di chiedere un'audizione alla Commissione e/o al consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.
- (53) Nel presente regolamento la Commissione ha esaminato le osservazioni formulate nel corso del procedimento antisovvenzioni. Le osservazioni presentate nel contesto dell'inchiesta antidumping distinta non sono invece state esaminate nel presente regolamento, a meno che le parti non abbiano espressamente indicato che le osservazioni formulate riguardavano entrambi i procedimenti.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE**2.1. Prodotto in esame**

- (54) Il prodotto in esame è costituito da fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg («il prodotto in esame»).
- (55) Sono esclusi i seguenti prodotti:
- a) fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg;
 - b) fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no;
 - c) fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no;
 - d) fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no.

2.2. Prodotto simile

- (56) Dall'inchiesta è emerso che i seguenti prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e gli stessi impieghi di base:
- il prodotto in esame;
 - il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno del paese interessato; e
 - il prodotto fabbricato e venduto nell'Unione dall'industria dell'Unione.
- (57) In questa fase la Commissione ha deciso che tali prodotti sono quindi prodotti simili ai sensi dell'articolo 2, lettera c), del regolamento di base.

2.3. Argomentazioni riguardanti la definizione del prodotto

- (58) Diverse parti hanno presentato richieste di esclusione riguardanti i prodotti che seguono: ACF di spessore inferiore a 6 micron («ACF < 6») e ACF per batterie per auto elettriche («ACF per batterie per auto»).

2.3.1. ACF di spessore inferiore a 6 micron

- (59) Diversi utilizzatori, Walki, Gascogne e Alupol, hanno affermato che i produttori dell'Unione non offrono ACF < 6. Ciò sarebbe comprovato dal fatto che i produttori dell'Unione non promuovono tali prodotti sulle loro pagine web e brochure e dal loro rifiuto degli ordini relativi a tali prodotti. Né i produttori dell'Unione sono interessati a offrire ACF < 6, poiché la loro capacità produttiva è impegnata in altri ordini di prodotti, tenendo anche conto della prevista domanda di fogli per batterie per auto. I produttori dell'Unione non sono in grado di fornire la qualità «commerciale» richiesta, soprattutto per quanto riguarda la porosità/permeabilità, misurata come numero massimo di fori per metro quadrato. L'uso di ACF più sottili è inoltre più rispettoso dell'ambiente e anche per questo motivo dovrebbe essere escluso dall'ambito dell'inchiesta.
- (60) Huhtamäki ha inoltre sostenuto che l'industria dell'Unione ha un'offerta limitata di ACF più sottili.
- (61) La Commissione ha chiesto a tutti i nove utilizzatori che collaborano all'inchiesta di specificare la loro attuale domanda e le loro fonti di ACF < 6. Solo uno di essi ha confermato di aver acquistato durante il PI una quantità di ACF < 6 che superava la soglia di qualità per la produzione commerciale, da un unico produttore cinese. Tuttavia anche per questo utilizzatore gli ACF < 6 rappresentano una parte esigua del suo consumo di ACF. Altri utilizzatori hanno indicato unicamente le richieste dei loro rispettivi acquirenti relative a prodotti che includevano ACF < 6, che hanno determinato ordini di prova sia all'industria ACF dell'Unione sia ai produttori cinesi dopo il PI.
- (62) Le risposte hanno indicato che la domanda di ACF < 6 è iniziata solo di recente e con una tendenza all'aumento. Vi è stata una certa, limitata, domanda negli ultimi dieci anni, ma senza una chiara configurazione. Questo aspetto è coerente con le spiegazioni dei produttori dell'Unione, secondo i quali anche in passato c'è stato un passaggio graduale agli ACF di spessore inferiore, dalla gamma di 7-8 micron, che un tempo era la gamma più bassa, a 6 e 6,35 micron, che è diventata lo standard attuale per molte applicazioni.
- (63) Sebbene un'indagine tra i produttori dell'Unione abbia dimostrato che, a parte le trattative dirette, nessuno di loro attualmente commercializza attivamente ACF < 6, la Commissione ha raccolto numerosi elementi di prova del fatto che i produttori dell'Unione sono in grado di produrre ACF < 6. Dopo il PI, per esempio, sono state condotte prove di produzione di laminati che, secondo la documentazione, hanno soddisfatto le richieste tecniche dell'acquirente. Inoltre la Commissione ha potuto confermare le vendite di ACF < 6 di vari produttori dell'Unione in quantità di produzione commerciale, anche se su scala limitata, nei dieci anni precedenti il PI. La Commissione ha inoltre notato l'esistenza di investimenti nel controllo della qualità. La Commissione ha quindi concluso che l'industria dell'Unione può fornire una qualità adatta alla domanda del mercato.

- (64) In secondo luogo, la capacità di produrre ACF < 6 è limitata dall'ultima fase, cioè dai laminatoi. La Commissione ha pertanto analizzato la capacità di vari produttori dell'Unione in quest'ultima fase, tenendo conto anche della domanda di altri prodotti nelle varie fasi di produzione. Tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno una capacità libera sufficiente per consentire loro di fornire ACF < 6, anche in caso di aumento della domanda di fogli per batterie per auto. La Commissione non ha quindi potuto confermare il rischio di una carenza di offerta per un futuro aumento della domanda di ACF < 6.
- (65) In terzo luogo, per quanto riguarda l'argomentazione secondo cui l'uso di ACF più sottili è più rispettoso dell'ambiente, la Commissione ha ricordato che l'effetto voluto delle misure di difesa commerciale sotto forma di dazi non è quello di impedire le importazioni di un determinato prodotto, ma di garantire che tali importazioni avvengano a prezzi non pregiudizievoli. La Commissione ha inoltre ricordato la capacità dei produttori dell'Unione di fabbricare ACF < 6.
- (66) Infine, per quanto riguarda l'argomentazione di Huhtamäki relativa all'offerta limitata, l'inchiesta ha rivelato che la capacità produttiva dell'industria dell'Unione di ACF < 6 è notevolmente superiore alla domanda.
- (67) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha respinto la richiesta di escludere gli ACF < 6 dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (68) Gascogne ha chiesto che le sue argomentazioni presentate nella procedura antidumping distinta incentrata sullo stesso prodotto originario della RPC fossero integrate nella presente inchiesta antisovvenzioni. La Commissione ha già affrontato le stesse argomentazioni ai considerando da 25 a 28 del regolamento (UE) 2021/2170.
- (69) Anche Walki ha chiesto che le sue argomentazioni presentate nell'ambito dell'inchiesta antidumping distinta fossero integrate nella presente inchiesta antisovvenzioni. A tale riguardo la Commissione rimanda alle sue conclusioni di cui ai considerando da 29 a 32 del regolamento (UE) 2021/2170.
- (70) Inoltre, nel corso della sua audizione in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Walki ha spiegato che, dopo il periodo dell'inchiesta, nell'ottobre 2021, i produttori europei non effettuavano ancora vendite attive di ACF < 6 sul libero mercato né li commercializzavano. Walki ha fornito elementi di prova del fatto che, dopo il periodo dell'inchiesta, non ha ricevuto una risposta positiva alle sue richieste di preventivo per ACF < 6 e ha spiegato che solo un produttore dell'Unione sarebbe stato in grado di accettare ordini di ACF < 6 in quantità commerciale. La Commissione ha già affrontato le stesse argomentazioni al considerando 28 del regolamento (UE) 2021/2170.

2.3.2. ACF per batterie per auto

- (71) Una parte interessata, Xiamen, ha richiesto l'esclusione dei fogli di alluminio per batterie per auto per i seguenti motivi:
- i fogli di alluminio per batterie per auto sono un prodotto molto diverso con un uso diverso, poiché utilizzano le leghe 1050/1060/1100/3003 mentre le leghe principali per produrre ACF per imballaggi sono le leghe 8079/8011;
 - le attrezzature e i processi di produzione sono diversi, da cui risultano due superfici lucide in contrasto con la superficie opaca/lucida di altri ACF. Ciò comporta anche costi di produzione e prezzi di vendita diversi;
 - non sono fabbricati dai produttori dell'Unione; nonché
 - attualmente non sono esportati nell'UE.
- (72) Per risposta, la Commissione ha innanzitutto osservato che tutte le leghe citate dalla parte interessata condividono la stessa caratteristica in quanto contengono tutte più del 98 % di alluminio e la denuncia non è limitata a una lega specifica. L'uso di leghe diverse per diverse varianti di prodotto non è insolito e non può costituire un criterio di esclusione.
- (73) In secondo luogo, la superficie lucida/opaca è una conseguenza della laminazione di due strati di ACF insieme nell'ultimo laminatoio, dove i lati di ACF contrapposti durante la laminazione diventano opachi. Questo metodo di produzione rientrava nella denuncia, che dichiarava esplicitamente che entrambe le superfici di ACF possono essere lucide se specificato dall'acquirente. L'uso previsto degli ACF per le batterie per auto non può quindi giustificare alcuna esclusione dalla definizione del prodotto in quanto le caratteristiche fisiche sono le stesse. Lo stesso vale per il costo più elevato dovuto alla laminazione a strato singolo.

- (74) In terzo luogo, la produzione di batterie per auto nell'Unione è ancora nella sua fase iniziale. La Commissione ha raccolto elementi di prova che dimostrano che i produttori dell'Unione si stanno preparando a soddisfare la domanda di questo segmento di mercato emergente. Inoltre l'argomentazione è contraria all'affermazione di Walki relativa all'esclusione degli ACF < 6, secondo cui l'industria dell'Unione potrebbe concentrarsi talmente tanto sui fogli per batterie per auto da non essere potenzialmente interessata a dedicare una capacità produttiva sufficiente agli ACF < 6.
- (75) In quarto luogo, l'attuale mancanza di consistenti esportazioni dalla RPC riflette il fatto che la produzione di batterie per auto elettriche nell'UE è ancora agli inizi e pertanto non è un'argomentazione valida per l'esclusione.
- (76) Dall'analisi è emerso che gli ACF per batterie per auto elettriche sono tecnicamente gli ACF inclusi nell'ambito definito dell'inchiesta.
- (77) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha respinto la richiesta di escludere gli ACF per batterie per auto elettriche dalla definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (78) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xiamen Xiashun ha sostenuto che i quattro argomenti della Commissione a sostegno del rigetto dell'esclusione sono errati, non rispondono agli argomenti sollevati da Xiamen Xiashun e non forniscono i dati sostanziali in base ai quali la Commissione è giunta a tali conclusioni. Nelle sue osservazioni e nell'audizione del 23 febbraio la Commissione non ha fornito alcun elemento di prova concreto in risposta alla richiesta di esclusione della Xiamen Xiashun. Il rifiuto di indicare su quali elementi la Commissione ha basato la sua decisione di rigetto viola i diritti di difesa della Xiamen Xiashun. Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che la presentazione tardiva di elementi di prova da parte del denunciante in relazione alla richiesta di esclusione dei fogli per batterie nel procedimento antidumping solleva dubbi in merito a quali elementi di prova siano stati effettivamente presi in considerazione dalla Commissione nell'inchiesta antisovvenzioni. Xiamen Xiashun ha argomentato che le osservazioni del denunciante del 19 luglio 2021 sono state presentate dopo la scadenza del termine per presentare osservazioni nella fase provvisoria dell'inchiesta antidumping e non dovrebbero essere prese in considerazione. Inoltre l'eccessiva riservatezza delle osservazioni renderebbe impossibile per la Xiamen Xiashun rispondere in modo significativo.
- (79) Le osservazioni presentate dai denunciati il 19 luglio 2021 sono state una reazione alle osservazioni della Xiamen Xiashun del 5 luglio 2021, in cui Xiamen Xiashun ha presentato argomentazioni a favore dell'esclusione dal campo di applicazione degli ACF per le batterie per auto elettriche. La versione consultabile di tali osservazioni non è stata espunta in modo eccessivo. L'espunzione del nome della società, che ha preparato i dettagli tecnici delle osservazioni nonché l'occultamento di dettagli sulla sua produzione tecnica erano necessari per non rivelare informazioni riservate sulle attività della società. La Commissione respinge pertanto l'argomento secondo cui essa avrebbe violato i diritti della Xiamen Xiashun esaminando tali osservazioni. Inoltre la Commissione respinge l'affermazione secondo cui essa non avrebbe specificato quali elementi di prova ha preso in considerazione. La Commissione ha necessariamente tenuto conto di tutti gli elementi di prova del fascicolo.
- (80) Xiamen Xiashun ha sostenuto che, a causa del diverso utilizzo e delle diverse caratteristiche tecniche, i fogli di alluminio per le batterie per automobili elettriche sarebbero un nuovo prodotto per l'industria, anche se si tratta di fogli di alluminio. La Commissione aveva tuttavia risposto a tutti queste argomentazioni, affermando chiaramente che anche gli ACF per le batterie delle automobili elettriche hanno le stesse caratteristiche tecniche e fasi di produzione. Le differenze tecniche su cui la Xiamen Xiashun aveva elaborato mostravano soltanto una distinzione rispetto ad altri tipi di ACF, ma non dimostravano che gli ACF per le batterie per automobili elettrici non hanno le caratteristiche definite nella definizione del prodotto oggetto dell'inchiesta. La Commissione ha inoltre risposto all'argomentazione secondo cui l'industria dell'Unione non sarebbe in grado di produrre ACF per batterie per automobili elettriche. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.
- (81) Xiamen Xiashun ha sostenuto che la Commissione ha commesso errori manifesti di valutazione e ha agito in violazione del principio di buona amministrazione, in quanto non ha esaminato con tutta la dovuta diligenza e imparzialità gli elementi di prova forniti e non ha tenuto debitamente conto di tutti gli elementi di prova pertinenti nel formulare le proprie constatazioni, non fornendo una sintesi significativa dei piani dei produttori dell'Unione per aumentare la loro capacità di soddisfare la domanda di fogli per batterie e ignorando le prove fornite da Xiamen Xiashun in relazione alla domanda prevista di fogli per batterie.

- (82) A parere di Xiamen Xiashun, l'affermazione della Commissione secondo cui «la notevole capacità inutilizzata dell'industria dell'Unione può soddisfare la domanda del mercato emergente dei fogli per batterie» sarebbe in contraddizione con la sua affermazione in base alla quale «i dati attestanti che i produttori dell'Unione si stanno preparando a soddisfare la domanda di fogli per batterie sono estremamente riservati e non si prestano ad essere sintetizzati».
- (83) Xiamen Xiashun ha inoltre sostenuto che la Commissione ha respinto la sua panoramica completa della domanda prevista sulla base del fatto che la realizzazione di diversi progetti nel settore delle batterie avverrà, secondo le indicazioni, in un futuro imprecisato. Xiamen Xiashun ha affermato che si tratta di un aspetto inerente ai dati relativi ai progetti previsti.
- (84) L'affermazione della Commissione secondo cui l'industria dell'Unione può soddisfare la domanda del mercato emergente dei fogli per batterie si riferisce alla capacità inutilizzata complessiva nei laminatoi. I dati attestanti che i produttori dell'Unione si stanno preparando a soddisfare la domanda di fogli per batterie si riferiscono agli sforzi compiuti dall'industria dell'Unione per essere in grado di produrre in base alle caratteristiche specifiche richieste dai produttori di batterie. Fornendo una sintesi di tali sforzi, la Commissione rivelerebbe le strategie commerciali dei produttori dell'Unione. Non vi è quindi alcuna contraddizione tra le suddette affermazioni. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.
- (85) Nel valutare la panoramica della domanda futura prevista che Xiamen Xiashun ha fornito in base a una fonte pubblicamente accessibile, la Commissione ha operato una distinzione tra i progetti in fase di pianificazione con un calendario specifico e i progetti attesi per i quali non vi è alcuna indicazione dell'anno in cui diventeranno operativi. Non sono stati ignorati gli elementi di prova forniti da Xiamen Xiashun, bensì è stata effettuata un'analisi approfondita della domanda effettiva prevedibile. Di fatto, la valutazione della capacità dell'industria dell'Unione di soddisfare la domanda futura prevista si è correttamente basata su progetti nel settore delle batterie la cui realizzazione è prevista in un determinato anno in futuro. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

2.4. Recesso del Regno Unito dall'UE

- (86) Il presente procedimento è stato avviato nel periodo di transizione successivo al recesso del Regno Unito dall'UE. Durante tale periodo di transizione il Regno Unito è rimasto soggetto al diritto dell'Unione. Il periodo di transizione si è concluso il 31 dicembre 2020. Con effetto dal 1° gennaio 2021, le società e le associazioni del Regno Unito quindi non potevano più essere considerate parti interessate nel presente procedimento. In conclusione, poiché il Regno Unito non è più soggetto al diritto dell'Unione, le risultanze sulla sovvenzione e sul pregiudizio si basano sui dati di mercato dell'UE-27.

3. SOVVENZIONE

3.1. Introduzione: presentazione di piani, progetti e altri documenti dell'amministrazione pubblica

- (87) Prima di analizzare il sovvenzionamento presunto sotto forma di sovvenzioni o di programmi di sovvenzione, la Commissione ha valutato i piani, i progetti e gli altri documenti dell'amministrazione pubblica pertinenti all'analisi dei programmi di sovvenzione esaminati. La Commissione ha constatato che le sovvenzioni o i programmi di sovvenzione sottoposti a valutazione rientrano tutti nell'attuazione della pianificazione centrale del governo della RPC, tesa a incoraggiare l'industria dei prodotti ACF, per i motivi esposti in appresso.
- (88) L'orientamento dell'economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti tutti i settori dell'economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità di ogni livello amministrativo controllano l'attuazione dei piani da parte del corrispondente livello inferiore. Nel complesso il sistema di pianificazione della RPC comporta che le risorse siano assegnate a settori designati dal governo come strategici o comunque importanti dal punto di vista strategico, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato ⁽¹²⁾.

⁽¹²⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione, «Significant Distortions in the Economy of the People's Republic of China for the purposes of Trade Defence Investigations», 20 dicembre 2017, SWD(2017) 483 final/2 (la «relazione») – capitolo 4, pagg. 41-42, 83.

- (89) Come si evince dai documenti strategici e dagli elenchi pubblici, il governo della RPC considera gli ACF prodotti chiave. Tale classificazione riveste grande importanza perché ammette determinati settori a fruire di una serie di politiche specifiche e di misure di sostegno concepite per stimolare lo sviluppo in ogni settore ⁽¹³⁾. Gli ACF rientrano anche tra i nuovi materiali nella strategia «Made in China 2025» ⁽¹⁴⁾, sono inclusi in innumerevoli piani, direttive e altri documenti emanati a livello nazionale, regionale e comunale e sono interconnessi tra loro. Esempi di tali documenti strategici chiave comprendono i seguenti piani e progetti nonché altri documenti.
- (90) Il «decimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale (2001-2005)» indica che l'accelerazione della ristrutturazione e riorganizzazione industriale sarebbe stata intrapresa con l'obiettivo di sviluppare prodotti industriali, compreso il settore delle materie prime, e più nello specifico l'allumina ⁽¹⁵⁾.
- (91) L'«undicesimo piano quinquennale nazionale di sviluppo economico e sociale (2006-2010)» prevede lo sviluppo della lavorazione dell'alluminio e il miglioramento del «livello di utilizzazione globale delle risorse industriali di alluminio» ⁽¹⁶⁾.
- (92) Il «dodicesimo piano quinquennale nazionale di sviluppo economico e sociale (2011-2015)» indica che la ristrutturazione dei settori chiave dovrebbe comprendere nuovi progressi nelle attività di R&S, lo sfruttamento integrato delle risorse, la conservazione dell'energia e la riduzione delle emissioni da parte delle industrie della fusione e dei materiali da costruzione ⁽¹⁷⁾.
- (93) Il tredicesimo piano quinquennale di sviluppo economico e sociale nazionale della RPC («il tredicesimo piano quinquennale»), che riguarda il periodo 2016-2020, delinea la visione strategica del governo della RPC per il miglioramento e la promozione di settori chiave. Il tredicesimo piano quinquennale sottolinea l'intenzione del governo della RPC di rafforzare lo sviluppo delle alte tecnologie strategiche, dimostrando come tale governo favorisca le industrie «chiave», che vanno promosse e potenziate. Tale piano individua l'industria dei metalli non ferrosi, di cui fa parte il settore dei fogli di alluminio, come una delle industrie «chiave» per le quali dovrebbe essere perfezionato il regime di sostegno ai servizi, tra cui finanza, fiscalità, assicurazione e piattaforme d'investimento ⁽¹⁸⁾.
- (94) La «decisione del Consiglio di Stato sull'emanazione di disposizioni temporanee per la promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale ai fini dell'attuazione (Guo Fa (2005) n. 40)» («decisione n. 40») stabilisce che il «repertorio di riferimento dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale» costituisce una base importante per gli orientamenti in materia di investimenti e l'amministrazione statale delle linee politiche quali finanze pubbliche, fiscalità e credito. La decisione n. 40 stabilisce inoltre che i progetti nelle industrie «incentivate» ricevano un sostegno creditizio in conformità ai principi di concessione del credito ⁽¹⁹⁾.
- (95) Il «repertorio di riferimento dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale» comprende nello specifico l'alluminio e lo sviluppo della tecnologia di produzione al suo interno, tra i settori incentivati ⁽²⁰⁾. Ciò è confermato dal repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale (versione del 2019) in base al quale la laminazione dell'alluminio, l'alluminatura sotto vuoto degli imballaggi e la lavorazione delle leghe di alluminio sono tutti settori incoraggiati.
- (96) Il «piano di sviluppo per i metalli non ferrosi (2016-2020)» definisce il settore dei metalli non ferrosi come un importante fondamento dell'industria manifatturiera e un sostegno al «concretarsi della potenza manifatturiera». Stabilisce inoltre una priorità per lo sviluppo dei fogli di alluminio ⁽²¹⁾.

⁽¹³⁾ Relazione – capitolo 2, pag. 17.

⁽¹⁴⁾ Tabella di marcia di «Made in China 2025» – capitolo 9.

⁽¹⁵⁾ Cfr. il decimo piano quinquennale, pag. 11.

⁽¹⁶⁾ Cfr. l'undicesimo piano quinquennale, pag. 16.

⁽¹⁷⁾ Cfr. il dodicesimo piano quinquennale, pag. 10.

⁽¹⁸⁾ Cfr. il tredicesimo piano quinquennale, pag. 1.

⁽¹⁹⁾ Cfr. la decisione del Consiglio di Stato sull'emanazione di disposizioni temporanee per la promozione dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale del 2 dicembre 2005, capo III, articoli 12, 13, 14 e 17.

⁽²⁰⁾ Cfr. il repertorio di riferimento dell'adeguamento dell'infrastruttura industriale (versione del 2005), VIII.7.

⁽²¹⁾ Cfr. il piano di sviluppo per l'industria dei metalli non ferrosi (per il periodo 2016-2020), pagg. 1 e 34.

- (97) La «comunicazione sugli orientamenti volti ad accelerare l'adeguamento strutturale dell'industria dell'alluminio (2006)» stabilisce che «l'alluminio è una materia prima importante per lo sviluppo dell'economia nazionale» ⁽²²⁾. Tale documento menziona un sostegno finanziario mirato al settore dell'alluminio: *«In base alle politiche nazionali industriali e di macrocontrollo e ai requisiti di credito, gli istituti finanziari provvedono a un'assegnazione congrua di fondi di credito. È previsto che le imprese produttrici di allumina e di alluminio elettrolitico che sono conformi alle politiche industriali nazionali, alle condizioni di accesso al mercato e ai principi di concessione del credito continuino a ricevere sostegno creditizio; le imprese non conformi alle politiche industriali nazionali e alle condizioni di accesso al mercato, che dispongono di tecnologia arretrata e sono riportate negli elenchi di articoli proibiti o eliminati, non ricevono alcuna forma di sostegno creditizio»* ⁽²³⁾.
- (98) Il repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia elaborato dal ministero della Scienza e della tecnologia, dal ministero del Commercio estero e dell'amministrazione generale delle dogane suddivide in categorie 1 900 prodotti ad alta tecnologia che sono destinatari di politiche preferenziali di esportazione delineate dal governo della RPC. Una delle categorie è quella dei cosiddetti «nuovi materiali», che comprende i prodotti ACF ⁽²⁴⁾.
- (99) L'industria ACF, essendo un settore incentivato nella strategia «Made in China 2025», può beneficiare di considerevoli finanziamenti statali. A sostegno dell'iniziativa «Made in China 2025» ⁽²⁵⁾ e quindi dell'industria ACF ⁽²⁶⁾ è stata creata una serie di fondi.
- (100) Inoltre la tabella di marcia di «Made in China 2025» ⁽²⁷⁾ elenca 10 settori strategici che sono le industrie chiave per il governo della RPC. Essa include nel settore 9 la voce «nuovi materiali» e delinea gli obiettivi di *«sviluppare attivamente nuovi materiali speciali per uso sia militare sia civile, accelerare il trasferimento nei due sensi e la trasformazione delle tecnologie, promuovere lo sviluppo integrato militare e civile dell'industria dei nuovi materiali, nonché accelerare il miglioramento dei materiali di base»* ⁽²⁸⁾. I prodotti ACF, rientranti nei nuovi materiali, figurano tra le priorità di sviluppo di questo settore. I nuovi materiali beneficiano pertanto dei vantaggi derivanti dai meccanismi di sostegno indicati nel documento, tra cui politiche di sostegno finanziario, politica fiscale e tributaria, supervisione e sostegno da parte del Consiglio di Stato.
- (101) Ulteriori informazioni sull'approccio del governo della RPC che definisce repertori per settore e prodotto incentivati al fine di assegnare le opportune risorse in base all'importanza strategica o politica attribuita agli stessi dal suddetto governo, nonché per attuare e monitorare i piani a ogni livello amministrativo, sono disponibili esaminando il repertorio dei prodotti e servizi strategici ed emergenti della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme («NDRC») del 2016 ⁽²⁹⁾. Gli ACF rientrano tra i nuovi materiali.
- (102) Il capo III della decisione n. 40 fa riferimento al «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale», che è composto da tre tipi di contenuti, ossia quelli relativi ai progetti incoraggiati, ai progetti limitati e ai progetti eliminati. A norma dell'articolo XVII della decisione, se *«il progetto d'investimento rientra nei contenuti relativi all'incoraggiamento, esso sarà esaminato e approvato nonché iscritto nei registri in conformità delle pertinenti norme nazionali in materia d'investimento; tutti gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio in conformità dei principi di concessione del credito; le apparecchiature automatizzate importate nell'importo totale dell'investimento, a eccezione del contenuto di merci importate non esenti dai progetti di investimento nazionali (modificato nel 2000) emesso dal ministero delle Finanze, possono essere esentate dal dazio all'importazione e dal pagamento dell'IVA legata alle importazioni, tranne in caso di adozione di nuove norme sul contenuto dei progetti di investimento non esenti. Altre politiche di agevolazione concernenti i progetti industriali incoraggiati sono applicate in conformità delle pertinenti norme nazionali»*.
- (103) Di conseguenza la decisione n. 40, in combinato disposto con il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, stabilisce modalità di trattamento specifiche per alcuni progetti che rientrano in determinati settori incoraggiati.

⁽²²⁾ Cfr. la comunicazione sugli orientamenti volti ad accelerare l'adeguamento strutturale dell'industria dell'alluminio, pag. 1.

⁽²³⁾ Cfr. la comunicazione sugli orientamenti volti ad accelerare l'adeguamento strutturale dell'industria dell'alluminio, pag. 4.

⁽²⁴⁾ Cfr. il repertorio dei prodotti all'esportazione ad alta e nuova tecnologia (2006).

⁽²⁵⁾ Cfr. «US-China Economic and Security Review Commission: The 13th Five-Year Plan», pag. 12.

⁽²⁶⁾ https://www.ndrc.gov.cn/fzggw/jgsj/gjss/sjdt/201806/t20180612_1154987.html?code=&state=123, ultima consultazione il 21 settembre 2021.

⁽²⁷⁾ <https://www.cae.cn/cae/html/files/2015-10/29/20151029105822561730637.pdf>, ultima consultazione il 28 giugno 2021.

⁽²⁸⁾ Comunicazione del Consiglio di Stato sulla promulgazione del piano «Made in China 2025», settore 9, nuovi materiali.

⁽²⁹⁾ https://www.ndrc.gov.cn/xxgk/zcfb/gg/201702/t20170204_961174.html?code=&state=123, ultimo consultazione il 21 settembre 2021.

- (104) Tenuto conto dei piani e dei programmi di cui sopra, l'industria dei prodotti ACF è pertanto considerata un settore chiave/strategico il cui sviluppo è attivamente perseguito dal governo della RPC quale obiettivo delle pertinenti politiche. Sulla base dei documenti strategici citati nella presente sezione, la Commissione ha concluso che il governo della RPC interviene nell'industria dei prodotti ACF per attuare le relative politiche e interferisce nel libero gioco delle forze di mercato nel settore ACF, in particolare promuovendo e sostenendo tale settore con varie modalità.
- (105) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che i documenti citati in questa sezione non forniscono alcuna base per un sostegno o un incentivo specifico per l'industria degli ACF. Secondo il governo della RPC, non vi sono elementi di prova sufficienti per dimostrare che l'industria degli ACF sia un'industria incentivata; inoltre i documenti che fanno riferimento ai metalli non ferrosi, all'industria dell'alluminio e/o ai nuovi materiali non riguardano gli ACF.
- (106) La Commissione ha espresso il proprio disaccordo. In primo luogo, essa sostiene che si può ragionevolmente presumere che la descrizione di prodotti quali i nuovi materiali, i metalli non ferrosi e l'industria dell'alluminio comprenda anche i fogli di alluminio. In secondo luogo, alcuni dei documenti sopra elencati, come il «piano di sviluppo per i metalli non ferrosi (2016-2020)» di cui al considerando 96 e repertorio di prodotti cinesi ad alta tecnologia di cui al considerando 98, menzionano esplicitamente anche i fogli di alluminio in quanto tali. In terzo luogo, l'inchiesta ha stabilito che i produttori esportatori che hanno collaborato avevano beneficiato di sovvenzioni disponibili solo ai settori incentivati, come stabilito nella decisione n. 40 e analizzato in dettaglio nelle sezioni pertinenti di seguito. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni del governo della RPC.

3.2. Parziale omessa collaborazione e utilizzo dei dati disponibili

- (107) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha formulato alcune osservazioni generali in merito alla decisione della Commissione di applicare le disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione ai prestiti agevolati, all'assicurazione dei crediti all'esportazione e ai fattori produttivi.
- (108) Il governo della RPC ha sostenuto che erano irragionevoli tutte le richieste di informazioni della Commissione alle quali il governo della RPC non ha potuto fornire risposte, in quanto tali richieste presupponevano l'esistenza di poteri giuridici di cui il governo della RPC non disponeva.
- (109) Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha valutato correttamente i fatti a sua disposizione e non ha fornito una spiegazione adeguata del motivo per cui i dati disponibili hanno sostituito ragionevolmente le informazioni necessarie mancanti.
- (110) Come indicato al considerando 118, la Commissione ha ritenuto che il governo della RPC avesse il potere giuridico di ottenere le informazioni richieste, in quanto azionista o autorità responsabile delle entità per le quali la Commissione ha richiesto le informazioni. Nella sua comunicazione al governo della RPC, ribadita nelle sezioni da 3.2.1 a 3.2.3, la Commissione ha effettivamente indicato i motivi per cui ha dovuto basarsi sui dati disponibili. La Commissione ha ritenuto che le informazioni pubblicamente disponibili fossero una valida sostituzione delle informazioni che non sono state fornite dal governo della RPC. La Commissione ha pertanto respinto le argomentazioni del governo della RPC.

3.2.1. Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione ai prestiti agevolati

- (111) Per motivi di praticità amministrativa, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di inoltrare questionari specifici a qualsiasi istituto finanziario che abbia concesso prestiti o crediti all'esportazione alle società incluse nel campione.
- (112) Inizialmente solo la banca EXIM e Sinosure hanno inviato una risposta. Il governo della RPC non ha risposto alla richiesta della Commissione di trasmettere questionari a tutti gli istituti finanziari che hanno concesso prestiti o crediti all'esportazione alle società incluse nel campione. Pertanto, nella lettera di richiesta di maggiori informazioni, la Commissione ha ribadito la sua richiesta relativa agli istituti finanziari al fine di massimizzare il loro coinvolgimento nell'inchiesta tramite l'invio delle informazioni che occorre alla Commissione per ricavare risultanze sull'esistenza e sull'entità della sovvenzione presunta.

- (113) In seguito alla lettera di richiesta di maggiori informazioni, il governo della RPC ha risposto di non essere autorizzato a chiedere informazioni alle banche commerciali. La Commissione non concorda con questo punto di vista. In primo luogo essa ritiene che il governo della RPC disponga delle informazioni richieste alle entità statali per tutte le entità di cui il suddetto governo è l'azionista principale o di maggioranza. Inoltre il governo della RPC dispone dell'autorità necessaria per interagire con gli istituti finanziari anche quando essi non sono di proprietà dello Stato poiché rientrano tutti nella giurisdizione della CBIRC.
- (114) In conclusione, la Commissione ha ricevuto informazioni concernenti la struttura societaria, la governance e l'assetto proprietario solo dalla banca EXIM, ma non dagli altri istituti finanziari che avevano concesso prestiti alle società incluse nel campione. Inoltre nessuna banca o nessun istituto finanziario ha trasmesso alla Commissione informazioni societarie specifiche verificabili.
- (115) Non avendo ricevuto informazioni in merito alla maggior parte delle banche che hanno concesso prestiti alle società incluse nel campione, la Commissione ritiene di non aver ricevuto informazioni fondamentali relative a questo aspetto dell'inchiesta.
- (116) La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che essa avrebbe potuto ricorrere all'uso dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell'esaminare l'esistenza e l'entità delle presunte sovvenzioni concesse attraverso prestiti agevolati.
- (117) Nella risposta il governo della RPC ha contestato l'applicazione dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Esso ha sostenuto di non essere tenuto a fornire le informazioni richieste, affermando che le domande dovrebbero essere poste direttamente alle entità interessate anziché al governo della RPC nella sua veste di investitore o azionista, e che le informazioni richieste non costituiscono informazioni necessarie.
- (118) La Commissione concorda sul fatto che le risposte debbano essere ricevute dalle entità direttamente interessate. Tuttavia, per motivi di praticità amministrativa, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di inoltrare questionari specifici a tutti gli istituti finanziari pertinenti, cosa che non ha fatto. Inoltre, come indicato al considerando 113, la Commissione ha mantenuto la sua posizione secondo cui il governo della RPC, in qualità di ente normativo, è l'autorità competente che deve chiedere risposte a domande specifiche agli istituti finanziari che hanno concesso finanziamenti ai produttori esportatori inclusi nel campione.
- (119) Infine la Commissione ha ritenuto che le informazioni richieste fossero fondamentali per accertare il controllo del governo della RPC sulla condotta degli istituti finanziari per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio nei casi di concessione di prestiti all'industria dei prodotti ACF.
- (120) La Commissione ha quindi concluso di doversi basare in parte sui dati disponibili nell'esaminare l'esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse tramite prestiti agevolati.

3.2.2. Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione all'assicurazione del credito all'esportazione

- (121) Per motivi di praticità amministrativa, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di inoltrare un questionario specifico a Sinosure.
- (122) Sebbene sia pervenuta risposta al questionario, Sinosure non ha fornito i documenti giustificativi richiesti in merito al suo governo societario, per esempio il suo statuto. Inoltre il governo della RPC e Sinosure non hanno fornito informazioni specifiche sull'assicurazione del credito all'esportazione fornita all'industria dei prodotti ACF, né hanno indicato il livello dei premi o cifre dettagliate sulla redditività di tale ramo assicurativo.
- (123) In mancanza di tali informazioni, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali pertinenti a questo aspetto dell'inchiesta. La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che essa avrebbe potuto ricorrere all'uso dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell'esaminare l'esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse attraverso l'assicurazione del credito all'esportazione.

- (124) Nella sua risposta e in seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha mantenuto la sua posizione secondo cui Sinosure non ha concesso sovvenzioni specifiche all'industria degli ACF e che per condurre le attività assicurative pertinenti essa segue il principio dell'orientamento al mercato e non riserva alcun trattamento preferenziale specifico all'industria degli ACF. Inoltre l'assicurazione del credito all'esportazione non era inclusa nella denuncia, quindi le informazioni richieste non erano necessarie o fondamentali per le decisioni della Commissione.
- (125) Come indicato al considerando 8, durante l'inchiesta la Commissione ha la facoltà di esaminare attentamente tutte le informazioni pertinenti alle presunte sovvenzioni senza limitarsi alle informazioni riportate nella denuncia. La Commissione osserva inoltre che, più in generale, nella denuncia e nell'avviso di apertura erano inclusi regimi relativi a finanziamenti agevolati e al trasferimento diretto di fondi, comprendenti anche l'assicurazione del credito all'esportazione. La Commissione ha altresì ritenuto che le informazioni fornite dal governo della RPC in merito a Sinosure fossero incomplete e non le abbiano quindi permesso di trarre conclusioni su parti cruciali dell'inchiesta riguardanti l'assicurazione del credito all'esportazione, in particolare di stabilire se Sinosure fosse un ente pubblico e se i premi addebitati alle società incluse nel campione fossero basati sul mercato. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (126) La Commissione ha dunque concluso che doveva basarsi in parte sui dati disponibili per le sue risultanze relative all'assicurazione del credito all'esportazione.

3.2.3. Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione ai fattori produttivi

- (127) La Commissione ha chiesto al governo della RPC di inoltrare un questionario specifico ai primi dieci produttori e distributori dei fattori produttivi utilizzati nella produzione di ACF nonché a qualsiasi altro fornitore dei fattori in questione che abbia fornito gli stessi alle società incluse nel campione. Nella risposta al questionario il governo della RPC ha affermato di non avere alcuna autorità sui fornitori di fattori produttivi affinché forniscano le informazioni riservate richieste nel questionario, sostenendo che per il suddetto governo sarebbe un onere eccessivo coordinare la procedura dato il numero molto elevato di fornitori di fattori produttivi delle società incluse nel campione.
- (128) Il governo della RPC non ha fornito una visione d'insieme con i nomi e gli assetti proprietari dei fornitori cinesi di fattori produttivi oggetto dell'inchiesta, sostenendo che si trattasse di informazioni riservate. Inoltre il suddetto governo non ha fornito informazioni dettagliate sulla maggior parte delle caratteristiche del mercato interno in Cina per i fattori produttivi per gli ACF, tra cui: la quota percentuale di imprese di proprietà dello Stato nella produzione nazionale e nel consumo interno, le dimensioni del mercato interno, le politiche dei prezzi dello Stato e/o delle imprese di sua proprietà, i prezzi reali dei fattori produttivi nel mercato interno e le statistiche.
- (129) Poiché la Commissione non ha ricevuto informazioni dal governo della RPC in merito a tutti gli elementi succitati, tra cui la struttura del mercato interno, i meccanismi di fissazione dei prezzi e i prezzi stessi, nonché la partecipazione azionaria delle società, la Commissione ha ritenuto di non aver ricevuto informazioni fondamentali pertinenti all'inchiesta.
- (130) La Commissione ha dunque concluso che doveva basarsi in parte sui dati disponibili per le sue risultanze relative ai fattori produttivi.

3.2.4. Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione a Yongxin

- (131) In base al questionario antisovvenzioni, le società collegate che forniscono beni e fattori produttivi per il processo di produzione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono tenute a rispondere alle sezioni A ed E del questionario. Tuttavia Yongxin, fornitore di fattori produttivi collegato a Xiamen Xiashun, produttore esportatore incluso nel campione, inizialmente non ha fornito alcuna risposta. Xiamen Xiashun ha dichiarato che, a causa della natura del rapporto, non aveva modo di obbligare Yongxin a rispondere a un questionario e che la mancata collaborazione da parte di Yongxin non dovrebbe avere alcun impatto sulla presente inchiesta.

- (132) La Commissione ha osservato che Xiamen Xiashun e Yongxin avevano costituito una joint venture, Yongshun, per cui tali società erano collegate ai sensi dell'articolo 127 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽³⁰⁾. Inoltre la joint venture Yongshun era un importante fornitore di materie prime per la produzione di ACF da parte di Xiamen Xiashun. Pertanto, dovrebbe fornire una risposta al questionario antisovvenzioni, in base alle istruzioni per la compilazione del questionario e alla lettera di richiesta di maggiori informazioni del 19 febbraio 2021.
- (133) Per quanto riguarda il mancato impatto sull'inchiesta, la Commissione ha rilevato numerose operazioni intersocietarie tra Yongxin e Yongshun, relative a terreni, materie prime e finanziamenti. La Commissione ha ritenuto pertanto che, in assenza di una risposta da parte di Yongxin, fosse impossibile definire la reale portata delle sovvenzioni ricevute dal gruppo.
- (134) Il 15 marzo 2021 la Commissione ha pertanto informato Xiamen Xiashun che essa avrebbe potuto ricorrere all'uso dei dati disponibili ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, nell'esaminare l'esistenza e la portata delle presunte sovvenzioni concesse tramite Yongxin. Nella sua risposta alla lettera della Commissione, Xiamen Xiashun ha chiesto un'audizione con il consigliere-auditore il 23 marzo 2021. Il consigliere-auditore ha suggerito che Xiamen Xiashun compia un ulteriore sforzo affinché Yongxin fornisca le informazioni richieste. Alla fine il 7 maggio 2021 Yongxin ha fornito risposta alle domande specifiche della Commissione e i dati ricevuti sono stati verificati durante un controllo incrociato a distanza effettuato il 2 giugno 2021.

3.2.5. Applicazione delle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base in relazione al gruppo Nanshan

- (135) In base al questionario antisovvenzioni, è stato chiesto alle società incluse nel campione, nonché alle loro società collegate, di fornire dati e documenti giustificativi in merito agli acquisti di diritti di uso dei terreni, compresi i certificati relativi a tali diritti e i contratti di acquisto concernenti le operazioni iniziali con l'amministrazione fondiaria, specificando le condizioni alle quali tali diritti sono stati ottenuti. Tuttavia le società del gruppo Nanshan non avevano fornito la documentazione richiesta, per cui la Commissione non ha potuto verificare le condizioni, compreso il prezzo di acquisto, dei diritti di uso dei terreni.
- (136) Inoltre alcune società del gruppo Nanshan non avevano compilato le tabelle richieste riguardanti i macchinari importati e di origine nazionale e quindi non avevano fornito le dovute informazioni in merito agli acquisti di tali macchinari nonché alle esenzioni IVA e agli sgravi dei dazi doganali pertinenti in caso di utilizzo di apparecchiature e tecnologie importate.
- (137) Infine, la collaborazione della società madre del gruppo Nanshan, vale a dire Nanshan Group Co., Ltd., è stata limitata in termini di i) disponibilità del suo personale a rispondere alle domande della Commissione e ii) documenti forniti. Ad esempio, la documentazione relativa all'acquisto di terreni e all'assegnazione di un certo numero di sussidi e prestiti era incompleta o del tutto assente. Tale limitazione ha ostacolato notevolmente l'inchiesta, soprattutto perché molte società del gruppo Nanshan avevano ricevuto i diritti di uso dei terreni e i finanziamenti tramite Nanshan Group Co., Ltd.
- (138) Con lettera del 3 settembre 2021 la Commissione ha pertanto informato il gruppo Nanshan che, per quanto riguarda le informazioni mancanti, essa avrebbe potuto ricorrere all'uso dei dati disponibili a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base, come indicato ai considerando da 135 a 137.
- (139) Nelle osservazioni presentate in merito alla suddetta lettera di cui all'articolo 28, il gruppo Nanshan ha reso diverse dichiarazioni, come descritto di seguito.

⁽³⁰⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GUL 343 del 29.12.2015, pag. 558).

- (140) Per quanto riguarda i diritti di uso dei terreni, il gruppo Nanshan ha affermato che, poiché le altre società del gruppo hanno dichiarato gli acquisti effettuati presso Nanshan Group Co. Ltd., dovrebbe essere utilizzato il prezzo di tali operazioni intersocietarie per determinare il prezzo di acquisto dei diritti acquisiti da Nanshan Group Co. Ltd. presso terzi. Esso ha altresì affermato che i prezzi dei trasferimenti intersocietari di terreni sono stati stabiliti in base al valore fondiario riportato nella relazione di estimo fondiario redatta da un valutatore indipendente. Il gruppo Nanshan ha anche sostenuto che, in alternativa, al fine di determinare il prezzo delle operazioni di Nanshan Group Co., Ltd. si potevano utilizzare in via sostitutiva altre operazioni relative all'uso dei terreni effettuate da altre società del gruppo.
- (141) Per quanto riguarda le informazioni richieste in merito agli acquisti di macchinari importati e di origine nazionale nonché alle esenzioni IVA e agli sgravi dei dazi doganali pertinenti in caso di utilizzo di apparecchiature e tecnologie importate, il gruppo Nanshan ha affermato di aver fornito il registro delle attività immobilizzate per la maggior parte delle società. Ha inoltre affermato che il regime di esenzione IVA era già cessato nel 2009 e che qualsiasi vantaggio potenzialmente ricevuto in tale contesto sarebbe stato completamente ammortizzato prima dell'inizio del periodo dell'inchiesta.
- (142) Per quanto riguarda la sola limitata collaborazione di Nanshan Group Co., Ltd., il gruppo Nanshan ha argomentato di aver agito con la massima diligenza e che la mancata collaborazione era dovuta alle tempistiche del controllo incrociato a distanza e ad altre condizioni di difficoltà. Il gruppo Nanshan ha asserito che la Commissione non dovrebbe scartare tutte le informazioni fornite da Nanshan Group Co., Ltd. e dovrebbe integrare tali dati con quelli ottenuti da operazioni fondiarie e di prestito comparabili effettuate dalla società o da altre società del gruppo. La Commissione ha espresso disaccordo con le osservazioni sui diritti di uso dei terreni. A determinare l'importo della sovvenzione al gruppo è il prezzo dell'operazione iniziale con l'amministrazione fondiaria, non i trasferimenti intersocietari di terreni e, in mancanza della necessaria documentazione da parte della società che ha partecipato all'operazione iniziale di acquisto, ossia Nanshan Group Co., Ltd., era impossibile definire la reale portata delle sovvenzioni ricevute dal gruppo..
- (143) Per quanto riguarda le informazioni richieste in merito agli acquisti di macchinari importati e di origine nazionale nonché alle relative esenzioni IVA e riduzioni dei dazi all'importazione, la Commissione ha espresso disaccordo con le osservazioni presentate dal gruppo Nanshan. In primo luogo il gruppo Nanshan, pur avendo fornito il registro delle attività immobilizzate per alcune società del gruppo, non ha presentato dati completi sulle esenzioni IVA e sugli sgravi dei dazi all'importazione che la Commissione aveva richiesto. In secondo luogo, la Commissione ha individuato esenzioni dall'IVA e dai dazi all'importazione durante il periodo dell'inchiesta per le società incluse nel campione, tra cui esenzioni per apparecchiature acquistate negli anni precedenti, ma per le quali il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sulla loro durata di vita ed è stato in parte imputato al periodo dell'inchiesta. Pertanto la Commissione ha stabilito che le società incluse nel campione usufruivano ancora dei vantaggi concessi da tale regime.
- (144) Infine l'argomentazione secondo la quale altre operazioni di Nanshan Group Co., Ltd., o di altre società del gruppo Nanshan, possano essere utilizzate in via sostitutiva per le operazioni relative ai diritti di uso dei terreni o alle apparecchiature, laddove non fossero stati forniti dati sufficienti, non era comprovata poiché nessuna delle società del gruppo ha fornito tutte le informazioni richieste.

3.3. Sovvenzioni e programmi di sovvenzione nell'ambito della presente inchiesta

- (145) Sulla base delle informazioni contenute nella denuncia, nell'avviso di apertura e nelle risposte ai questionari della Commissione sono state esaminate le seguenti sovvenzioni erogate dal governo della RPC:
- a) erogazione di finanziamenti agevolati, crediti e finanziamenti diretti attraverso strumenti di capitale, quasi-equity e altri (ad esempio prestiti a favore di riforme, linee di credito, effetti bancari, finanziamenti all'esportazione);
 - b) assicurazione agevolata dei crediti all'esportazione;
 - c) regimi di concessione di sussidi;
 - sussidi e fondi per la tecnologia, l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo;
 - fondi per la trasformazione e la riqualificazione industriale;
 - sovvenzioni ad-hoc concesse dalle autorità comunali/provinciali;

- d) rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi di esenzione e di sgravio delle imposte;
- riduzione dell'imposta sul reddito delle imprese («EIT») per le imprese a nuova e alta tecnologia;
 - detrazioni agevolate al lordo delle imposte per le spese di ricerca e sviluppo;
 - ammortamento accelerato di strumenti e apparecchiature utilizzati dalle imprese ad alta tecnologia per lo sviluppo e la produzione ad alta tecnologia;
 - esenzione dei dividendi tra imprese residenti qualificate;
 - deroga o rinuncia alle imposte sulle proprietà immobiliari e sull'uso dei terreni;
 - esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature e tecnologie importate;
 - riduzioni dell'aliquota IVA su apparecchiature fabbricate nel paese;
- e) fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato;
- concessione da parte della pubblica amministrazione di diritti di uso dei terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato;
 - fornitura di energia elettrica a un prezzo inferiore al valore adeguato;
 - fornitura da parte della pubblica amministrazione di materie prime (alluminio e carbone da vapore) a un prezzo inferiore al valore adeguato.

3.4. Finanziamenti agevolati

3.4.1. Istituti finanziari che forniscono finanziamenti agevolati

- (146) In base alle informazioni fornite dai tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione, 48 istituti finanziari ubicati all'interno della RPC avevano concesso loro finanziamenti. Di questi 48 istituti finanziari, 47 erano di proprietà dello Stato. Gli altri istituti finanziari erano di proprietà privata oppure la Commissione non era stata in grado di determinare se fossero di proprietà dello Stato o di proprietà privata. Tuttavia solo una banca statale ha compilato il questionario specifico, benché la richiesta presentata al governo della RPC comprendesse tutti gli istituti finanziari che avevano concesso prestiti alle società incluse nel campione.

3.4.1.1. Istituti finanziari statali che agiscono in qualità di enti pubblici

- (147) La Commissione ha verificato se le banche statali agissero in qualità di enti pubblici ai sensi dell'articolo 3 e dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base. In questo contesto la prova applicabile per stabilire che un'impresa statale è un ente pubblico è la seguente ⁽¹⁾: «quello che conta è sapere se un soggetto è investito dell'autorità necessaria per esercitare funzioni pubbliche, anziché conoscere le modalità con cui ciò si realizza. Esistono varie prassi secondo le quali il governo in senso stretto potrebbe conferire un'autorità a determinati soggetti. Ne consegue che, di volta in volta, possano risultare pertinenti diverse tipologie di elementi di prova per attestare che una tale autorità sia stata attribuita a un particolare soggetto. L'attestazione che un soggetto stia di fatto esercitando funzioni pubbliche può fungere da elemento comprovante il possesso o il conferimento di poteri pubblici, in particolare nel caso in cui tale elemento di prova indichi una prassi costante e sistematica. Pertanto, a nostro avviso, la prova che un governo esercita un controllo significativo su un soggetto e sulla sua condotta può, in determinate circostanze, servire a dimostrare che il soggetto in questione è titolare di poteri pubblici e li esercita nello svolgimento di funzioni pubbliche. Teniamo tuttavia a precisare che, a parte un'espressa delega di autorità nell'ambito di uno strumento giuridico, l'esistenza di meri collegamenti formali tra un soggetto e il governo in senso stretto non dovrebbe essere sufficiente a stabilire il necessario possesso di poteri pubblici. Ad esempio, il semplice fatto che un governo sia l'azionista di maggioranza di un determinato soggetto non dimostra che esso eserciti un controllo significativo sulla sua condotta e ancor meno che il soggetto in questione sia stato investito di poteri pubblici. In alcuni casi, però, se è comprovato che esistono molteplici indizi formali di un controllo del governo e che tale controllo è stato esercitato in modo significativo, allora sulla base di tali elementi è possibile dedurre che il soggetto interessato esercita poteri pubblici.»

⁽¹⁾ WT/DS379/AB/R (US – Anti-dumping and Countervailing Duties on Certain Products from China), relazione dell'organo d'appello dell'11 marzo 2011, DS 379, punto 318. Cfr. anche WT/DS436/AB/R (US — Carbon Steel (India)), relazione dell'organo d'appello dell'8 dicembre 2014, punti 4.9 - 4.10, 4.17 - 4.20 e WT/DS437/AB/R (United States – Countervailing Duty Measures on Certain Products from China), relazione dell'organo d'appello del 18 dicembre 2014, punto 4.92.

- (148) La Commissione ha cercato di reperire informazioni sulla proprietà dello Stato e indizi formali di un controllo del governo sulle banche statali. Essa ha valutato inoltre se tale controllo fosse stato esercitato in modo significativo. A tal fine, la Commissione si è dovuta basare in parte sui dati disponibili a causa del rifiuto del governo della RPC e delle banche statali di fornire elementi di prova sul processo decisionale che aveva condotto alla concessione di prestiti agevolati.
- (149) Per effettuare questa analisi la Commissione ha esaminato in primo luogo le informazioni ricevute dalle banche statali che avevano compilato il questionario specifico.

3.4.1.2. Istituti finanziari statali che hanno collaborato

- (150) Solo una banca statale, nello specifico la banca EXIM, ha risposto al questionario.

3.4.1.3. Assetto proprietario, indizi formali ed esercizio del controllo da parte del governo della RPC

- (151) Sulla base delle informazioni raccolte nella risposta al questionario, la Commissione ha stabilito che il governo della RPC deteneva, direttamente o indirettamente, oltre il 50 % delle azioni di tale istituto finanziario.
- (152) Per quanto riguarda gli indizi formali di un controllo del governo sulla banca statale che ha collaborato, la Commissione ha definito tale banca un «importante istituto finanziario statale». La comunicazione «Regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali emesso dal Consiglio di Stato» ⁽³²⁾ dispone nello specifico: «*nel presente regolamento per «importanti istituti finanziari statali» si intendono le banche statali demandate all'attuazione delle politiche del governo, le banche commerciali, le società di gestione delle attività finanziarie, le società di gestione di titoli, le compagnie di assicurazione e altre (in appresso «istituti finanziari statali») a cui il Consiglio di Stato invia collegi di revisori dei conti».*
- (153) Il collegio dei revisori dei conti dei più importanti istituti finanziari statali è nominato in conformità al «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali». In base agli articoli 3 e 5 di tale regolamento provvisorio la Commissione ha stabilito che i membri del collegio dei revisori dei conti sono inviati dal Consiglio di Stato e a tale organo rispondono, e ciò dimostra il controllo istituzionale dello Stato sulle attività commerciali della banca statale che ha collaborato.
- (154) In aggiunta a tali indizi applicabili in generale, la Commissione ha rilevato quanto di seguito descritto per quanto riguarda la banca EXIM. La banca EXIM è stata costituita e opera in conformità all'«avviso di istituzione dell'Export-Import Bank of China» emesso dal Consiglio di Stato e allo statuto della banca EXIM. In base allo statuto, lo Stato nomina direttamente la dirigenza della banca EXIM. Il collegio dei revisori dei conti è nominato dal Consiglio di Stato in base al «regolamento provvisorio del collegio dei revisori dei conti di importanti istituti finanziari statali» e ad altre leggi e regolamenti ed è responsabile nei confronti del Consiglio di Stato.
- (155) Lo statuto afferma inoltre che il comitato del partito della banca EXIM svolge un ruolo politico fondamentale e di spicco per garantire che la banca EXIM traduca in pratica le politiche e il fondamentale coinvolgimento del partito e dello Stato. La leadership del partito è integrata in tutti gli aspetti del governo societario.
- (156) Lo statuto afferma inoltre che la banca EXIM è dedicata a sostenere lo sviluppo del commercio estero e della cooperazione economica, degli investimenti transfrontalieri, dell'iniziativa «Nuova via della seta», della cooperazione in materia di capacità internazionale e fabbricazione di apparecchiature. Il suo ambito di attività comprende prestiti a breve, medio e lungo termine approvati e in linea con il commercio estero e le politiche di «internazionalizzazione» dello Stato, quali il credito all'esportazione e all'importazione, prestiti contratti all'estero relativi a progetti d'ingegneria, prestiti per investimenti internazionali, prestiti sotto forma di aiuti all'estero da parte del governo cinese e prestiti all'esportazione per gli acquirenti.

⁽³²⁾ Decreto del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese (n. 283).

- (157) Inoltre, nella sua relazione annuale del 2019, la banca EXIM ha dichiarato di aver attuato pienamente tutte le principali politiche e tutte le decisioni prese dal comitato centrale del PCC e dal Consiglio di Stato.
- (158) La Commissione ha inoltre rilevato che nel 2017 gli istituti finanziari statali, compresa la banca EXIM, hanno modificato i rispettivi statuti per accrescere il ruolo del partito comunista cinese («PCC») al massimo livello del processo decisionale delle banche ⁽³³⁾.
- (159) In base a questi nuovi statuti:
- il presidente del consiglio di amministrazione coincide con il segretario del comitato del partito;
 - il compito del PCC è garantire e monitorare l'attuazione, da parte della Banca, delle politiche e degli orientamenti del PCC e dello Stato nonché svolgere un ruolo di leadership e di controllo nella nomina del personale (alta dirigenza compresa); e
 - i pareri del comitato del partito vengono sentiti dal consiglio di amministrazione ogniqualvolta si debbano prendere decisioni importanti.
- (160) Tali elementi di prova dimostrano il controllo significativo esercitato dal governo della RPC sulla condotta di tali istituti.
- (161) La Commissione ha inoltre raccolto informazioni per accertare se il governo della RPC abbia esercitato un controllo significativo sulla condotta della banca EXIM per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio nel caso in cui concedesse prestiti all'industria degli ACF. A tal fine sono stati esaminati i testi normativi seguenti:
- l'articolo 34 del codice delle banche commerciali della RPC («codice bancario»);
 - l'articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti (attuate dalla People's Bank of China);
 - la decisione n. 40;
 - le misure di attuazione della China Banking and Insurance Regulatory Commission («CBIRC», commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa) riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze per banche commerciali che ricevono finanziamenti dalla Cina (ordinanza [2017] n. 1 della CBIRC);
 - le misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze relative a banche che ricevono finanziamenti esteri (ordinanza [2015] n. 4 della CBIRC); nonché
 - le misure amministrative per le qualifiche dei direttori e degli alti funzionari di istituti finanziari nel settore bancario (CBIRC [2013] n. 3);
 - il piano d'azione triennale per il miglioramento del governo societario nel settore bancario e assicurativo (2020-2022) (CBIRC, 28 agosto 2020) ⁽³⁴⁾;
 - la comunicazione sul metodo di valutazione della performance delle banche commerciali (CBIRC, 15 dicembre 2020);
 - la comunicazione sul regolamento di supervisione del comportamento dei grandi azionisti di istituti bancari e assicurativi (CBIRC, (2021) n. 43) ⁽³⁵⁾.
- (162) Nell'esaminare tali testi normativi la Commissione ha rilevato che nella RPC gli istituti finanziari operano in un contesto giuridico generale che impone loro di allinearsi agli obiettivi delle politiche industriali del governo della RPC nell'adottare decisioni finanziarie per i motivi indicati di seguito.
- (163) Per quanto concerne la banca EXIM, il suo mandato pubblico è stabilito nell'avviso di istituzione della banca EXIM e nel suo statuto.

⁽³³⁾ <https://www.reuters.com/article/us-china-banks-party-idUSKBN1JN0XN>, ultima consultazione il 13 agosto 2021.

⁽³⁴⁾ Documento strategico ufficiale della China Banking and Insurance Regulatory Commission («CBIRC») del 28 agosto 2020: Piano d'azione triennale per il miglioramento del governo societario nel settore bancario e assicurativo (2020-2022). <http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928> (ultima consultazione il 3 aprile 2021)

⁽³⁵⁾ China Banking and Insurance Regulatory Commission (cbirc.gov.cn), ultima consultazione il 21 ottobre 2021.

- (164) A titolo generale l'articolo 34 del codice bancario, che si applica a tutti gli istituti finanziari che operano in Cina, dispone che *«le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all'orientamento delle politiche industriali dello Stato»*. Benché l'articolo 4 del codice bancario affermi che *«a norma di legge le banche commerciali devono svolgere attività commerciali senza subire interferenze da parte di soggetti o singoli. Le banche commerciali devono assumere in piena autonomia la responsabilità civile con l'intera proprietà della persona giuridica»*, dall'inchiesta è emerso che è applicato l'articolo 4 del codice bancario, fatto salvo l'articolo 34 di tale codice, ossia laddove lo Stato definisce una politica pubblica, le banche la attuano e seguono le istruzioni dello Stato.
- (165) Inoltre l'articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti dispone quanto segue: *«Conformemente alla politica dello Stato, i dipartimenti pertinenti possono sovvenzionare gli interessi sui prestiti al fine di promuovere la crescita di determinate industrie e lo sviluppo economico in alcune zone»*.
- (166) Analogamente la decisione n. 40 ordina a tutti gli istituti finanziari di fornire uno specifico sostegno creditizio ai progetti «incoraggiati». Come già illustrato nella sezione 3.1, e più nello specifico al considerando 94, i progetti dell'industria degli ACF rientrano nella categoria dei progetti «incentivati». La decisione n. 40 conferma quindi la precedente risultanza relativa al codice bancario, secondo cui le banche esercitano poteri pubblici sotto forma di operazioni di credito agevolato.
- (167) La Commissione ha rilevato inoltre che la CBIRC dispone di un ampio potere di approvazione nei confronti di tutti gli aspetti della gestione di tutti gli istituti finanziari stabiliti nella RPC (compresi quelli privati ed esteri), quali ⁽³⁶⁾:
- l'approvazione della nomina di tutti i dirigenti degli istituti finanziari, sia a livello di sede sia di filiali. L'approvazione della CBIRC è richiesta per l'assunzione dei dirigenti di tutti i livelli, dalle cariche più elevate fino ai direttori delle filiali, comprendendo anche direttori nominati in filiali estere e direttori responsabili di funzioni di supporto (ad esempio i dirigenti di servizi informatici); nonché
 - un elenco molto lungo di approvazioni amministrative, tra cui quelle per l'apertura di filiali, l'avvio di nuove linee di business o la vendita di nuovi prodotti, per la modifica dello statuto della banca, la vendita di più del 5 % delle sue azioni, gli aumenti di capitale, i trasferimenti di sede o le modifiche dell'assetto organizzativo ecc.
- (168) Il codice bancario è giuridicamente vincolante. L'obbligatorietà dei piani quinquennali e della decisione n. 40 è stata appurata nella precedente sezione 3.1. L'obbligatorietà dei testi normativi della CBIRC deriva dai suoi poteri in qualità di autorità di regolamentazione bancaria. L'obbligatorietà di altri documenti è dimostrata dalle rispettive clausole di supervisione e valutazione.
- (169) La decisione n. 40 del Consiglio di Stato ordina a tutti gli istituti finanziari di fornire un sostegno creditizio solo ai progetti incoraggiati e promette l'attuazione di «altre politiche preferenziali in merito ai progetti incoraggiati». In base a tali presupposti le banche sono tenute a fornire sostegno creditizio all'industria dei prodotti ACF.
- (170) Inoltre anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere supervisionate dal PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Infatti uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e gestionali nelle società. A questo proposito il piano d'azione triennale della CBIRC per il periodo 2020-2022 indica la necessità di *«implementare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario*

⁽³⁶⁾ In base alle misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze per banche commerciali che ricevono finanziamenti dalla Cina (ordinanza (2017) n. 1 della CBIRC), alle misure di attuazione della CBIRC riguardanti questioni amministrative in materia di concessione di licenze relative a banche che ricevono finanziamenti esteri (ordinanza (2015) n. 4 della CBIRC) e alle misure amministrative per le qualifiche dei direttori e degli alti funzionari di istituti finanziari nel settore bancario (CBIRC (2013) n. 3).

generale Xi Jinping sull'avanzamento della riforma del governo societario del settore finanziario». Inoltre la sezione II del piano mira a promuovere l'integrazione organica della leadership del partito nel governo societario: «renderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l'integrazione della leadership del partito nel governo societario [...] Le principali questioni operative e gestionali devono essere state discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o degli alti dirigenti».

- (171) Di recente il governo della RPC ha altresì stabilito che anche gli azionisti degli istituti finanziari debbano facilitare l'esercizio del suo controllo attraverso il quadro di governo societario dell'istituto come segue: «I grandi azionisti degli istituti bancari e assicurativi sostengono tali istituti creando una struttura solida e indipendente di governo societario con un effettivo bilanciamento dei poteri nonché incoraggiano e sostengono banche e istituti assicurativi al fine di garantire l'integrazione organica della leadership del partito nel governo societario» ⁽³⁷⁾.
- (172) Infine i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali stabiliti dalla CBIRC, in particolare, ora prendono in considerazione come gli istituti finanziari «rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell'economia reale» e soprattutto come «rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti» ⁽³⁸⁾.
- (173) La Commissione ha quindi concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si dovevano attenere i dirigenti e i revisori dei conti della banca statale che ha collaborato, i quali sono nominati dal governo della RPC e rispondono a quest'ultimo. Il governo della RPC si è pertanto avvalso di tale quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato ogniqualvolta essa erogava prestiti all'industria dei prodotti ACF.
- (174) La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell'esercizio di un controllo significativo sulla base di prestiti concreti erogati ai produttori esportatori inclusi nel campione. Nella sua risposta al questionario, la banca statale che ha collaborato ha dichiarato di utilizzare politiche e modelli sofisticati di valutazione del rischio di credito (sistema di rating) per la concessione dei prestiti in esame. Inoltre la banca EXIM ha spiegato che non vi è differenza nelle politiche per quanto riguarda il settore in cui opera il mutuatario, la situazione creditizia e patrimoniale ecc.; tuttavia tali fattori incidono sulla valutazione del rating del credito e sui costi del rischio del mutuatario. Nel concedere prestiti essa può basarsi su piani e politiche pertinenti; tuttavia, per determinare i singoli progetti di finanziamento, applica una valutazione basata sul mercato.
- (175) Tuttavia la banca statale che ha collaborato si è rifiutata di fornire esempi concreti di valutazione del rischio di credito relativi alle società incluse nel campione, poiché le informazioni richieste sono interne e comprendono informazioni commerciali riservate che non è consentito divulgare, benché la Commissione disponesse di un consenso scritto con cui le suddette società avevano rinunciato ai propri diritti di riservatezza.
- (176) In assenza di prove concrete di valutazioni della solvibilità, la Commissione ha quindi esaminato il quadro normativo generale, quale descritto ai considerando da 161 a 169, congiuntamente alla condotta della banca statale che ha collaborato in relazione ai prestiti concessi alle società incluse nel campione. Dall'inchiesta è emerso che tale condotta era in contrasto con la posizione ufficiale della banca, poiché quest'ultima in pratica non operava sulla scorta di valutazioni approfondite del rischio basate sul mercato.
- (177) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha rilevato che i tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno ricevuto prestiti a tassi d'interesse prossimi o inferiori a quelli di riferimento della People's Bank of China («PBoC») e prossimi o inferiori al tasso d'interesse di base annunciato dal National Interbank Funding Center («NIFC») e introdotto il 20 agosto 2019 ⁽³⁹⁾, a prescindere dalla situazione finanziaria e del rischio di credito delle società. Pertanto tali prestiti sono stati concessi a tassi inferiori a quelli di mercato corrispondenti al profilo di rischio dei produttori esportatori inclusi nel campione.

⁽³⁷⁾ Articolo 13 della comunicazione sul regolamento di supervisione del comportamento dei grandi azionisti di istituti bancari e assicurativi (CBIRC, (2021) n. 43).

⁽³⁸⁾ Cfr. la comunicazione sul metodo di valutazione della performance delle banche commerciali della CBIRC del 15 dicembre 2020. http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm, (ultima consultazione il 12 aprile 2021).

⁽³⁹⁾ <http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125213/125440/3876551/de24575c/index2.html>, ultima consultazione il 3 agosto 2021.

- (178) La Commissione ha quindi concluso che il governo della RPC ha esercitato un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio in relazione all'industria dei prodotti ACF.
- (179) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato che la banca statale che ha collaborato, ossia la banca EXIM, sia un ente pubblico e che il governo della RPC abbia esercitato un controllo significativo sulla banca EXIM. Il governo della RPC ha sostenuto che i legami formali non sono sufficienti a dimostrare un controllo significativo da parte del governo e l'esistenza di un ente pubblico. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la Commissione non ha dimostrato la mancanza di indipendenza della gestione della banca EXIM, sostenendo che il governo della RPC esercita un controllo sulla banca EXIM solo nella supervisione della nomina della dirigenza della banca e del suo consiglio di amministrazione. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che la Commissione si è basata eccessivamente sull'articolo 34 della legge bancaria cinese, che considera solo un documento guida privo di specificità, non sufficiente per dedurre che l'EXIM o altri istituti finanziari siano investiti di pubblici poteri.
- (180) Inoltre il governo della RPC ha affermato di non aver esercitato un controllo significativo sulla banca EXIM od ottenuto l'autorità governativa. Il governo della RPC ha sostenuto che, sebbene l'articolo 34 del codice bancario cinese preveda che le banche commerciali agiscano «sotto la guida delle politiche industriali» del governo della RPC, tale disposizione dovrebbe essere considerata un principio guida per le banche cinesi. Inoltre ha affermato che anche l'articolo 15 delle norme generali sui prestiti e la decisione n. 40 non sono obbligatori, ma hanno solo carattere orientativo. Infine, il governo della RPC ha contestato l'affermazione secondo cui la banca EXIM «ha concesso prestiti a tassi di riferimento inferiori o prossimi ai pertinenti tassi di riferimento» e ha sostenuto che la Commissione non ha fornito i dati a sostegno di tale affermazione.
- (181) La Commissione non ha accolto le affermazioni del governo della RPC. La Commissione non si è basata solo sui «legami formali» per qualificare come ente pubblico la banca EXIM di proprietà statale che ha collaborato all'inchiesta, ma ha anche dimostrato che il governo della RPC esercitava un controllo significativo sulla banca per i seguenti motivi.
- (182) Come spiegato al considerando 168, la Commissione ha ritenuto che il codice bancario cinese e la decisione n. 40 siano di natura obbligatoria. Inoltre le risultanze della presente inchiesta (nonché quelle ricavate dalla Commissione nelle inchieste precedenti relative allo stesso regime di sovvenzione) non hanno suffragato l'argomentazione secondo cui le banche non tengono conto delle politiche e dei piani pubblici nell'adottare decisioni concernenti la concessione di prestiti. Ad esempio, la Commissione ha riscontrato che i produttori esportatori beneficiavano di prestiti agevolati a tassi di interesse inferiori a quelli di mercato.
- (183) Dall'inchiesta è emerso che l'articolo 15 delle norme generali in materia di prestiti è stato di fatto applicato nella pratica, mentre gli articoli 4, 5 e 41 del codice bancario erano applicabili fatto salvo l'articolo 34 del codice bancario, ossia: laddove lo Stato definisce una politica pubblica, le banche la attuano e seguono le istruzioni dello Stato. Mentre gli articoli 4 e 5 del codice bancario fanno parte del capo I, che stabilisce le disposizioni generali, l'articolo 34 fa parte del capo IV, che stabilisce le norme di base che disciplinano i prestiti. La dicitura dell'articolo 34: *«le banche commerciali conducono le loro attività di credito nel rispetto delle esigenze di sviluppo economico e sociale nazionale e conformemente all'orientamento delle politiche industriali dello Stato»*, dimostra che tale disposizione non ha carattere orientativo ma ha piuttosto carattere obbligatorio e fornisce alle banche chiare istruzioni di tenere conto delle politiche industriali dello Stato nell'esercizio della loro attività creditizia. La Commissione ha osservato altresì che la decisione n. 40 del Consiglio di Stato dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire un sostegno creditizio solo ai progetti incoraggiati e promette l'attuazione di «altre politiche preferenziali in merito ai progetti incoraggiati». Benché l'articolo 17 della medesima decisione prescriva alle banche di rispettare i principi di concessione del credito, durante l'inchiesta la Commissione non ha potuto accertare che questo sia avvenuto in pratica. Al contrario, sono stati concessi prestiti ai produttori esportatori indipendentemente dalla loro situazione finanziaria e solvibilità.

- (184) Inoltre, per quanto riguarda specificamente l'EXIM Bank, è incontestabile che si tratta di una banca che persegue direttamente le politiche governative per sua stessa ammissione. Come spiegato sul suo sito web ⁽⁴⁰⁾, EXIM è una banca finanziata dallo Stato e di proprietà statale direttamente sotto la guida del Consiglio di Stato e dedicata, tra l'altro, al sostegno del commercio estero cinese e all'attuazione della strategia «going global». Il consiglio di amministrazione ⁽⁴¹⁾, il collegio dei revisori ⁽⁴²⁾ e gli alti dirigenti ⁽⁴³⁾ dell'EXIM Bank comprendono membri di alto livello nel CCP e/o che rappresentano un ministero.
- (185) Su tale base la Commissione mantiene la sua posizione che il governo della RPC si è avvalso del quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato ogniqualvolta essa forniva prestiti all'industria degli ACF, conformemente al considerando 173. Ciò è esemplificato al considerando 170, che indica chiaramente che il governo della RPC interviene in tutte le principali decisioni adottate dai dirigenti della banca. Ciò dimostra che il quadro normativo non ha lasciato alcun margine di manovra ai dirigenti e ai revisori della banca per quanto riguarda l'opportunità o meno di seguire tale quadro rispetto ai produttori esportatori inclusi nel campione, collocando in tal modo i dirigenti di tale banca in una posizione di dipendenza.
- (186) Infine, come indicato al considerando 177, nel corso dell'inchiesta la Commissione ha rilevato che i tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno ricevuto prestiti a tassi d'interesse prossimi o inferiori a quelli di riferimento della People's Bank of China («PBoC») e prossimi o inferiori al tasso d'interesse di base, a prescindere dalla situazione finanziaria e del rischio di credito delle società. Di conseguenza, considerando il profilo di rischio dei produttori esportatori inclusi nel campione descritto nella sezione 3.4.2.3 e che, secondo l'analisi dei rischi effettuata dalla Commissione, i produttori esportatori avrebbero dovuto ricevere un rating di credito inferiore e quindi avrebbero dovuto pagare tassi di interesse significativamente superiori al tasso privo di rischio, la Commissione ha concluso che i prestiti in questione erano stati concessi a tassi inferiori a quelli di mercato. Data la natura sensibile dei dati, le informazioni dettagliate su tali prestiti possono essere comunicate solo ai rispettivi produttori esportatori.
- (187) La Commissione ha quindi concluso che il governo della RPC ha esercitato un controllo significativo sulla condotta della banca statale che ha collaborato per quanto riguarda le politiche di prestito e di valutazione del rischio in relazione all'industria degli ACF.

3.4.1.4. Conclusione sugli istituti finanziari statali che hanno collaborato

- (188) La Commissione ha appurato che la banca statale che ha collaborato ha applicato il suesposto quadro giuridico nell'esercizio di funzioni pubbliche in relazione al settore dei prodotti ACF. Agiva pertanto come ente pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell'OMC.

3.4.1.5. Istituti finanziari statali che non hanno collaborato

- (189) Come indicato al considerando 146, nessuno degli altri istituti finanziari che hanno erogato prestiti alle società incluse nel campione ha risposto al questionario specifico. Il governo della RPC ha fornito alcune informazioni sull'assetto proprietario di un certo numero di banche ma non sulla struttura di governance e sulla valutazione del rischio, né ha fornito esempi relativi a prestiti specifici all'industria dei prodotti ACF.
- (190) La Commissione ha pertanto deciso, coerentemente con le conclusioni di cui alla sezione 3.2.1, di utilizzare i dati disponibili per determinare se tali istituti finanziari statali possano essere considerati enti pubblici.

⁽⁴⁰⁾ Cfr. <http://english.eximbank.gov.cn/Profile/AboutTB/Introduction/>, ultima consultazione il 30 novembre 2021.

⁽⁴¹⁾ Cfr. <http://english.eximbank.gov.cn/Profile/Organization/BoardOD/#heightXwyL>, ultima consultazione il 30 novembre 2021.

⁽⁴²⁾ Cfr. <http://english.eximbank.gov.cn/Profile/Organization/BoardOS/#heightXwyL>, ultima consultazione il 30 novembre 2021, che conferma altresì che il collegio dei revisori riferisce direttamente al Consiglio di Stato.

⁽⁴³⁾ Cfr. <http://english.eximbank.gov.cn/Profile/Organization/ExecutiveM/#heightXwyL>, ultima consultazione il 30 novembre 2021.

- (191) Nell'ambito di precedenti inchieste ⁽⁴⁴⁾, la Commissione ha stabilito che le seguenti banche che avevano erogato prestiti ai gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione nell'inchiesta in oggetto erano parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di persone giuridiche statali: Agricultural Bank of China, Bank of Beijing, Bank of China, Bank of Communications, Bank of Jiangsu, Bank of Kunlun, Bank of Nanjing, Bank of Ningbo, Bank of Qingdao, Bank of Shanghai, Bank of Tianjin, Bank of Yantai, CCB, China Bohai Bank, China CITIC Bank, China Construction Bank, China Development Bank, China Everbright Bank, China Guangfa Bank, China Industrial Bank, China Industrial International Trust Limited, China Merchants Bank, China Merchants Bank Financial Leasing Co., Ltd., China Minsheng Bank, Chongqing Rural Commercial Bank, Daye Trust Co., Ltd., Dongying Bank, EverGrowing Bank, Fudian Bank, Guangdong Development Bank, Guosen Securities Co., Hang Fung Bank, Ltd., Hangzhou Bank, Hankou Bank, Hengfeng Bank Co., Ltd., Huaxia Bank, Hubei Bank, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Minsheng Securities Co., Ltd., Postal Savings Bank, Qilu Bank, Shanghai Pudong Development Bank, Shanghai Rural Commercial Bank, Shenyang Rural Commercial Bank, Sinotruk Finance Co. Ltd. e Zheshang Bank. Non essendo stata fornita alcuna informazione che porti a concludere diversamente, la Commissione ha mantenuto la medesima conclusione nella presente inchiesta.
- (192) Secondo le informazioni disponibili al pubblico, come quelle contenute in siti web e relazioni annuali, le informazioni riportate in annuari bancari o su Internet, la Commissione ha rilevato che i seguenti istituti finanziari che avevano erogato prestiti ai tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano parzialmente o interamente di proprietà dello Stato o di persone giuridiche statali:

Bank of Yantai	Il 6,4 % delle azioni della banca è detenuto dallo Stato.
Huishang Bank	Il 32,45 % è detenuto dallo Stato (Anhui Province Energy Group, Anhui Province Guoyuan Financial Group ecc.).
Nanyang Commercial Bank	Il 30 maggio 2016 la banca è diventata una società interamente controllata da China Cinda Group, interamente di proprietà del governo della RPC.

- (193) La Commissione ha inoltre stabilito, in assenza di specifiche informazioni contrarie provenienti dagli istituti finanziari in esame, che l'assetto proprietario e il controllo del governo della RPC si basavano su indizi formali, per le stesse ragioni esposte alla sezione 3.4.1.3. Sembrerebbe in particolare, sulla base dei dati disponibili, che i dirigenti e i revisori dei conti degli istituti finanziari statali che non hanno collaborato siano nominati dal governo della RPC e rispondano a quest'ultimo nello stesso modo della banca statale che ha collaborato.
- (194) In relazione all'esercizio di un controllo significativo, la Commissione ha rilevato che le risultanze concernenti l'istituto finanziario statale che ha collaborato possano essere considerate rappresentative anche per gli istituti finanziari statali che non hanno collaborato. Il quadro normativo analizzato alla sezione 3.4.1.3 si applica loro in eguale misura. In mancanza di indicazioni contrarie e sulla base dei dati disponibili, l'assenza di prove concrete di valutazioni della solvibilità vale egualmente per loro come per la banca statale che ha collaborato.
- (195) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha sostenuto che le argomentazioni della Commissione erano insufficienti, concludendo che tutti gli istituti finanziari statali costituivano anche enti pubblici. Il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione si è basata su precedenti procedimenti antisovvenzioni e sulle proprie conclusioni per quanto riguarda gli istituti finanziari statali e non ha effettuato un'analisi caso per caso che attribuisse particolare rilevanza alle circostanze specifiche di ciascun caso e in relazione a ciascuno degli istituti finanziari. Il governo della RPC ha inoltre argomentato che la Commissione non ha fornito elementi di prova sufficienti per determinare l'esistenza di un controllo significativo sugli istituti finanziari statali e si è basata unicamente su legami formali che costituiscono la proprietà e il controllo.

⁽⁴⁴⁾ Cfr. i casi citati alla nota 5 precedente.

- (196) A tale riguardo la Commissione ha rammentato che, in assenza di collaborazione da parte delle altre banche statali diverse da EXIM, essa ha dovuto affidarsi ai dati disponibili. Come già indicato nei suoi questionari e in assenza di nuove informazioni da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che nel presente caso le informazioni derivanti da inchieste precedenti, unitamente agli indizi formali di un controllo e alle risultanze ulteriori della presente inchiesta in relazione a EXIM e all'effettiva condotta delle banche nei confronti dei produttori esportatori, rappresentavano i migliori dati disponibili. In ogni caso il quadro normativo analizzato alla sezione 3.4.1.3 si applica a tutte le banche in eguale misura. Inoltre il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni in grado di confutare le risultanze della Commissione secondo cui le altre banche statali che hanno fornito prestiti alle società incluse nel campione sono enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento. La Commissione ha pertanto confermato la propria posizione.

3.4.1.6. Conclusione su tutti gli istituti finanziari statali

- (197) Alla luce delle considerazioni di cui sopra la Commissione ha stabilito che tutti gli istituti finanziari statali cinesi che hanno erogato finanziamenti ai tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato sono enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base.
- (198) Inoltre, anche qualora non fossero da considerare enti pubblici, la Commissione ha stabilito che gli istituti finanziari statali sarebbero da considerare investiti, da parte del governo della RPC, dell'incarico o dell'ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base, per le stesse ragioni di cui alla successiva sezione 3.5.1.2. La loro condotta sarebbe pertanto attribuibile in ogni caso al governo della RPC.

3.4.1.7. Istituti finanziari privati che agiscono su incarico o per ordine dello Stato

- (199) Overseas-Chinese Banking Corporation, Limited è stata considerata di proprietà privata sulla base delle risultanze emerse nelle precedenti inchieste antisovvenzioni ⁽⁴⁵⁾ e integrate dalle informazioni disponibili al pubblico. La Commissione ha verificato se questo istituto finanziario avesse ricevuto dal governo della RPC l'incarico o l'ordine di concedere sovvenzioni al settore dei prodotti ACF ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base.
- (200) Secondo l'organo d'appello dell'OMC, si è in presenza di un «incarico» quando un governo conferisce una responsabilità a un organismo privato, mentre un «ordine» si riferisce a situazioni in cui il governo esercita i suoi poteri su un organismo privato ⁽⁴⁶⁾. In entrambi i casi il governo ricorre a un organismo privato quale tramite per il contributo finanziario e, *«nella maggior parte dei casi, ci si aspetterebbe che un incarico o un ordine dato a un organismo privato comporti una qualche forma di minaccia o di incentivo»* ⁽⁴⁷⁾. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv) non consente al contempo ai membri di istituire misure compensative sui prodotti *«quando il governo si limita ad esercitare i suoi poteri normativi generali»* ⁽⁴⁸⁾ o quando il suo intervento *«può avere o non avere un risultato particolare, semplicemente in funzione di determinate circostanze fattuali e dell'esercizio della libera scelta da parte degli attori operanti in tale mercato»* ⁽⁴⁹⁾. L'incarico o l'ordine implica invece *«un ruolo del governo più attivo rispetto a semplici atti di incoraggiamento»* ⁽⁵⁰⁾.
- (201) La Commissione ha rilevato che il quadro normativo applicabile all'industria summenzionata, richiamato ai considerando da 161 a 168, si applica a tutti gli istituti finanziari della RPC, compresi quelli privati. A dimostrazione di ciò, il codice bancario e le varie ordinanze della CBIRC riguardano tutte le banche che ricevono finanziamenti dalla Cina e quelle che ricevono finanziamenti esteri nell'ambito della gestione della CBIRC.

⁽⁴⁵⁾ Cfr. i casi citati alla nota 5 precedente.

⁽⁴⁶⁾ WT/DS/296 (DS296 United States - Countervailing Duty Investigation on Dynamic Random Access Memory Semiconductors (DRAMs) from Korea), relazione dell'organo d'appello del 21 febbraio 2005, punto 116.

⁽⁴⁷⁾ Relazione dell'organo d'appello, DS 296, punto 116.

⁽⁴⁸⁾ Relazione dell'organo d'appello, DS 296, punto 115.

⁽⁴⁹⁾ Relazione dell'organo d'appello, DS 296, punto 114, che concorda in merito con la relazione del panel, DS 194, punto 8.31.

⁽⁵⁰⁾ Relazione dell'organo d'appello, DS 296, punto 115.

- (202) Inoltre la maggior parte dei contratti di prestito stipulati con istituti finanziari privati presentava condizioni analoghe ai contratti conclusi con le banche statali e i tassi di prestito concessi dagli istituti finanziari privati erano simili a quelli concessi dagli istituti finanziari statali.
- (203) In assenza di informazioni contrarie provenienti dagli istituti finanziari privati, la Commissione ha concluso che, per quanto riguarda l'industria degli ACF, tutti gli istituti finanziari (compresi quelli del settore privato) che operano in Cina sotto la supervisione della CBIRC agiscono su incarico o per ordine dello Stato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base per il perseguimento delle politiche pubbliche, ed erogano all'industria degli ACF prestiti a tasso agevolato.
- (204) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non ha dimostrato un incarico o un ordine da parte del governo della RPC, in particolare un legame tra il governo e la condotta specifica di tutti gli istituti finanziari. Il governo della RPC sostiene che il fatto di esercitare i propri poteri normativi generali fornendo semplici orientamenti o incentivi non è sufficiente a dimostrare l'incarico e l'ordine. Inoltre il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non ha rispettato il suo obbligo di condurre tale analisi per ciascuna entità.
- (205) La Commissione non concorda con questo punto di vista. Poiché il quadro normativo illustrato ai considerando da 161 a 173, che si applica a tutte le banche in Cina di proprietà pubblica o privata, è giuridicamente vincolante, come ulteriormente confermato ai considerando 182 e 183, esso non costituisce un mero incoraggiamento o orientamento da parte del governo. La Commissione ha già stabilito al considerando 169 che la decisione n. 40 dà istruzione a tutti gli istituti finanziari di fornire un sostegno creditizio solo ai progetti incentivati, sebbene l'articolo 17 della medesima decisione chieda anche alla banca di rispettare i principi di concessione del credito. Inoltre la Commissione ha stabilito al considerando 185 che il governo della RPC si è basato su tale quadro normativo per esercitare un controllo significativo sugli istituti finanziari, senza lasciare loro alcun margine di manovra in merito alla sua attuazione. Esiste pertanto un chiaro legame tra il governo della RPC e la condotta specifica delle banche private, che dimostra l'incarico e l'ordine da parte del governo della RPC.
- (206) Inoltre la Commissione ha rammentato che, in assenza di collaborazione da parte delle banche private, essa ha dovuto affidarsi ai dati disponibili. Poiché vi è stata una collaborazione parziale solo da parte di una banca statale, la Commissione ha utilizzato le informazioni disponibili per questa banca, che è stata dimostrata essere ente pubblico, e le ha confrontate con le condizioni di prestito offerte dalle banche private che non hanno collaborato. In aggiunta, dai controlli incrociati a distanza presso le società incluse nel campione non sono emerse differenze significative tra le condizioni o i tassi di prestito concessi dagli istituti finanziari privati e quelli concessi dagli istituti finanziari statali. Il fatto che vi fosse una corrispondenza a livello di tariffe dimostra che anche le banche private erogavano prestiti a condizioni inferiori a quelle di mercato conformemente al quadro normativo indicato sopra. Di conseguenza l'argomentazione del governo della RPC che la Commissione non ha rispettato il suo obbligo di condurre tale analisi per ciascuna entità è infondata.
- (207) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Nanshan ha inoltre sostenuto che, poiché gli istituti finanziari variavano i tassi, le condizioni e i tipi di prodotti a seconda della società alla quale concedevano il finanziamento, ciò indicava che lo Stato non aveva affidato loro l'incarico e l'ordine di offrire condizioni di prestito specifiche o preferenziali, ma che esse concedevano finanziamenti secondo le condizioni di mercato e la posizione finanziaria del loro cliente.
- (208) Il fatto che le società incluse nel campione abbiano beneficiato di diversi tipi di prestiti durante il periodo dell'inchiesta, con differenze rispetto ai tassi e ad altre condizioni, non significa necessariamente che tali prestiti siano stati ricevuti a condizioni di mercato. In effetti, come già indicato al considerando 177, la Commissione ha rilevato che i tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno ricevuto prestiti a tassi d'interesse prossimi o inferiori a quelli di riferimento della People's Bank of China («PBoC») e prossimi o inferiori al tasso d'interesse di base annunciato dal National Interbank Funding Center («NIFC») e introdotto il 20 agosto 2019 ⁽³¹⁾, a prescindere dalla situazione finanziaria e del rischio di credito delle società. Di conseguenza, i prestiti sono stati concessi a tassi inferiori a quelli di mercato e l'argomentazione è respinta.

⁽³¹⁾ <http://www.pbc.gov.cn/zhengcehuobisi/125207/125213/125440/3876551/de24575c/index2.html>, ultima consultazione il 3 agosto 2021.

- (209) Di conseguenza, la Commissione ha confermato la sua conclusione che, per quanto riguarda l'industria degli ACF, tutti gli istituti finanziari (compresi quelli del settore privato) che operano in Cina hanno ricevuto l'incarico o l'ordine dello Stato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), primo trattino, del regolamento di base, di perseguire le politiche pubbliche e di erogare prestiti a tasso agevolato all'industria degli ACF.

3.4.1.8. Rating del credito

- (210) In precedenti inchieste antisovvenzioni, la Commissione ha già stabilito che i rating di credito nazionali assegnati alle società cinesi non erano attendibili, sulla base di uno studio pubblicato dal Fondo monetario internazionale ⁽⁵²⁾ che ha rivelato una discrepanza tra i rating di credito internazionali e quelli cinesi, in combinazione con le risultanze dell'inchiesta riguardanti le società incluse nel campione. Infatti, secondo l'FMI, le agenzie di rating locali valutano oltre il 90 % delle obbligazioni cinesi da AA ad AAA, una stima non comparabile rispetto ad altri mercati quali l'Unione o gli Stati Uniti. Ad esempio, le società che godono di una valutazione così elevata nel mercato statunitense sono meno del 2 %. Le agenzie cinesi di rating del credito sono dunque fortemente sbilanciate verso i valori alti della scala di rating. Le loro scale di rating sono molto ampie e tendono a raggruppare in un'unica vasta categoria titoli obbligazionari con rischi di default significativamente diversi ⁽⁵³⁾. Secondo il «China Bond Market Insight 2021» di Bloomberg ⁽⁵⁴⁾, cinque agenzie di rating locali cinesi dominano il mercato obbligazionario: China Chengxin, Dagong, Lianhe, Shanghai Brilliance e Golden Credit Rating, e circa il 90 % delle obbligazioni è valutato AAA dalle agenzie di rating locali. Tuttavia molti emittenti hanno ricevuto da «S&P» (Standard and Poor's) un rating globale dell'emittente più basso, ossia A e BBB ⁽⁵⁵⁾.
- (211) Inoltre agenzie di rating straniere come Standard and Poor's e Moody's applicano di norma una maggiorazione al rating di credito di riferimento dell'emittente in base a una stima dell'importanza strategica dell'azienda per il governo cinese e della solidità di tutte le garanzie implicite quando tali agenzie valutano obbligazioni cinesi emesse all'estero ⁽⁵⁶⁾.
- (212) La Commissione ha inoltre reperito ulteriori informazioni per integrare tale analisi. In primo luogo la Commissione ha stabilito che lo Stato può esercitare una certa influenza sul mercato dei rating del credito. Secondo le informazioni fornite dal governo della RPC, nel periodo dell'inchiesta sul mercato obbligazionario cinese operavano 12 agenzie nazionali di rating del credito, la maggioranza delle quali statali. In totale il 60 % di tutte le obbligazioni valutate in Cina era stato valutato da un'agenzia di rating di proprietà statale ⁽⁵⁷⁾.
- (213) In secondo luogo non si può accedere liberamente al mercato cinese dei rating del credito. Si tratta essenzialmente di un mercato chiuso, poiché le agenzie di rating devono essere approvate dalla China Securities Regulatory Commission («CSRC», commissione cinese di regolamentazione degli strumenti finanziari) o dalla People's Bank of China («PBoC») prima di potere iniziare l'attività ⁽⁵⁸⁾. A metà del 2017 la PBoC ha annunciato che le agenzie estere di rating del credito sarebbero state autorizzate a effettuare valutazioni del credito su parte del mercato obbligazionario nazionale a determinate condizioni. La Commissione ha anche riscontrato che, nel periodo dell'inchiesta, sul mercato cinese operavano due agenzie di rating di proprietà estera e altre due che erano joint venture sino-estere. Tuttavia, come sopra illustrato, tali agenzie di rating del credito seguono le scale cinesi di rating e pertanto non sono esattamente comparabili con quelle internazionali.

⁽⁵²⁾ Documento di lavoro dell'FMI «Resolving China's Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparuso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016, WP/16/203.

⁽⁵³⁾ Livingston, M. Poon, W.P.H. e Zhou, L. (2017). «Are Chinese Credit Ratings Relevant? A Study of the Chinese Bond Market and Credit Rating Industry», in: Journal of Banking & Finance, pag. 24.

⁽⁵⁴⁾ «China Bond Market Insight 2021», <https://assets.bbbhub.io/professional/sites/10/China-bond-market-booklet.pdf>, ultima consultazione l'8 agosto 2021.

⁽⁵⁵⁾ «China Bond Market Insight 2021», nota 59, pag. 31.

⁽⁵⁶⁾ Price, A.H., Brightbill T.C., DeFrancesco R.E., Claeyes, S.J., Teslik, A. e Neelakantan, U. (2017). «China's broken promises: why it is not a market-economy», Wiley Rein LLP, pag. 68.

⁽⁵⁷⁾ Lin, L.W. e Milhaupt, C.J. (2016). «Bonded to the State: A Network Perspective on China's Corporate Debt Market», Columbia Law and Economics Working Paper n. 543, pag. 20; Livingstone, ibid, pag. 9.

⁽⁵⁸⁾ Cfr. i progetti di misure per l'amministrazione dell'attività di rating del credito riguardante il mercato mobiliare, emanati dalla Chinese Securities Regulatory Commission, ordinanza n. 50 della China Securities Regulatory Commission (2007) del 24 agosto 2007; l'avviso della People's Bank of China sulle qualifiche di China Cheng Xin Securities Rating Co. Ltd e altri istituti impegnati nell'attività di rating del credito delle obbligazioni societarie, Yinfa [1997] n. 547, 16 dicembre 1997, e l'annuncio n. 14 (2018) della People's Bank of China e della China Securities Regulatory Commission su questioni riguardanti l'attività di rating del credito svolta da agenzie di rating del credito sul mercato obbligazionario interbancario.

- (214) Infine uno studio condotto nel 2017 dalla stessa PBoC conferma le risultanze della Commissione, concludendo che *«se il livello degli investimenti delle obbligazioni estere è fissato a un rating internazionale pari o superiore a BBB, allora gli investimenti obbligazionari nazionali potrebbero essere classificati a un rating AA o superiore, tenendo conto delle differenze tra il rating nazionale medio e il rating internazionale di 6 o più livelli»* ⁽⁵⁹⁾.
- (215) Alla luce della situazione descritta ai considerando da 210 a 214, la Commissione ha concluso che i rating cinesi del credito non forniscono una stima attendibile del rischio di credito delle attività sottostanti. In base a tali presupposti, benché alcune società incluse nel campione abbiano ricevuto un buon rating del credito da un'agenzia cinese di rating, la Commissione ha concluso che tali valutazioni non sono attendibili. Tali rating erano altresì falsati dagli obiettivi politici atti a incoraggiare i settori strategici fondamentali, quale l'industria dei prodotti ACF.
- (216) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha contestato che le condizioni di prestiti e finanziamenti siano sempre collegate ai rating del credito e ha sostenuto che rating più affidabili, ossia meno favorevoli, non significherebbero che il prestito sarebbe stato emesso a tassi di interesse più elevati. Il governo della RPC ha inoltre contestato il riferimento della Commissione al documento di lavoro n. 2017/5 della PBOC di cui al considerando 214, che confermava la differenza tra il rating interno medio e i rating internazionali. Il governo della RPC ha argomentato che non si tratta di un documento di lavoro pubblicato dalla PBoC, bensì di un documento accademico alla cui redazione ha partecipato un membro del personale della PBoC e quindi non rappresenta il punto di vista di quest'ultima.
- (217) Inoltre, secondo il governo della RPC, il documento cerca di spiegare che vi è una differenza nei livelli di rating del credito di una società cinese tra il sistema nazionale e il sistema internazionale, a causa del fatto che il primo si basa sul livello di rischio della società tra le società nazionali cinesi, mentre il secondo si basa sul livello di rischio della stessa società tra tutte le società del mondo. Infine il governo della RPC ha argomentato che diverse società cinesi avevano ricevuto rating di credito più elevati da agenzie internazionali.
- (218) La Commissione ha osservato in primo luogo che l'affermazione secondo cui la differenza di rating del credito non inciderebbe sul prezzo dei prestiti non gode di alcun sostegno nella letteratura finanziaria. In effetti, la logica di base dei rating del credito è quella di aiutare gli operatori finanziari a fissare correttamente il prezzo del rischio di credito nelle loro decisioni di prestito. L'assenza di correlazione tra il rating del credito e il prezzo (tasso di interesse) dei prestiti indicherebbe infatti che il mercato è distorto e che gli istituti finanziari hanno l'incarico o l'ordine di erogare prestiti alle società a prescindere dalla loro situazione finanziaria e solvibilità.
- (219) In secondo luogo, il fatto che alcune società abbiano ricevuto rating di credito più elevati da parte di agenzie internazionali non mette in discussione la valutazione complessiva della Commissione in quanto tale. Come indicato al considerando 211, di norma quando le agenzie rating straniere valutano obbligazioni cinesi emesse all'estero, esse applicano una maggiorazione al rating di credito di riferimento dell'emittente in base a una stima dell'importanza strategica della società per il governo cinese e della solidità di tutte le garanzie implicite.
- (220) Per quanto riguarda il documento di lavoro della PBoC n. 2017/5, la Commissione ha osservato che era stato reperito nella sezione dedicata alla ricerca del sito web della PBoC, che indica quanto segue: *«I documenti di lavoro sono corredati di documenti accademici del personale della PBC. Le opinioni espresse nei documenti sono quelle degli autori e potrebbero non rappresentare quelle della loro organizzazione. Le relazioni e le relativi citazioni dovrebbero indicare la fonte come 'documento di lavoro della PBC'»* ⁽⁶⁰⁾. Di conseguenza, anche se non rappresenta la posizione ufficiale della PBoC, è corretto fare riferimento ad esso come documento di lavoro della PBoC. Inoltre, poiché tali documenti sono pubblicati sul sito web ufficiale dell'organizzazione, si può ragionevolmente presumere che la PBoC ritenga almeno che tali documenti soddisfino i criteri di una valida ricerca accademica.
- (221) La Commissione non concorda inoltre con l'ipotesi secondo cui vi sia una differenza nei livelli dovuti al fatto che il rating nazionale si basa su una classificazione del rischio tra le società nazionali cinesi, mentre il rating estero si basa su una classifica di rischio tra tutte le società del mondo. Sulla base di tale ipotesi, e tenuto conto del fatto che circa il 90 % delle obbligazioni all'interno della Cina ha un rating AAA, ciò porterebbe a concludere che quasi tutte le società in Cina sono classificate allo stesso modo in termini di rischio, in quanto tutte presentano risultati eccezionalmente positivi rispetto alle altre, il che sembra altamente improbabile in termini di realtà economica.

⁽⁵⁹⁾ Documento di lavoro della PBoC n. 2017/5, 25 maggio 2017, pag. 28.

⁽⁶⁰⁾ Working_Paper (pbc.gov.cn), (ultima consultazione il 28 novembre 2021)

- (222) In ogni caso, la Commissione ha osservato che, poiché nessuna delle banche che hanno concesso i prestiti ai produttori esportatori ha collaborato all'inchiesta, non ha potuto verificare se e in che modo si tenga conto della valutazione del rischio e del rating del credito. Essa ha dovuto pertanto basarsi sui dati disponibili, i quali hanno confermato che i tassi di interesse per i prestiti erogati erano ben al di sotto dei tassi di mercato e che pertanto tali politiche del governo e il documento di lavoro hanno svolto un ruolo nella fissazione dei tassi di interesse in quanto non collegati al rischio reale sottostante.
- (223) Infine, la Commissione ha ricordato che la sua valutazione del rating del credito adeguato non si basa su un approccio meccanico, ma che la Commissione ha valutato individualmente la situazione finanziaria di ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione al fine di riflettere le loro specificità, come descritto al considerando 237.

3.4.2. *Finanziamenti agevolati: prestiti*

3.4.2.1. Tipi di prestiti

1) Prestiti a breve e lungo termine

- (224) La Commissione ha stabilito che le società di tutti e tre i gruppi inclusi nel campione si sono avvalse di vari prestiti a breve e lungo termine al fine di finanziare le loro attività. Tali prestiti sono stati utilizzati principalmente per l'operatività quotidiana, le esigenze in termini di capitale di esercizio, progetti speciali, investimenti o per sostituire altri prestiti. Ciascun gruppo si è anche avvalso di crediti all'esportazione a breve e lungo termine.

2) Prestiti con l'obiettivo specifico di sostituire altri prestiti

- (225) Nel corso dell'inchiesta la Commissione ha riscontrato che tutti i gruppi inclusi nel campione hanno contratto prestiti con l'obiettivo specifico di sostituirli a quelli di altre banche. La Commissione ha appurato che, tramite tale pratica, alcune società potevano riorganizzare le loro passività e ottenere fondi senza i quali non sarebbero state in grado di adempiere i propri obblighi di rimborso, evidenziando di conseguenza le difficoltà nel rimborsare i debiti.
- (226) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC ha argomentato che i prestiti rotativi non sono necessariamente indice di problemi di liquidità. Esso ha sostenuto che tali operazioni sono comuni a tutte le società commerciali, comprese quelle nell'Unione. Il governo della RPC ha inoltre argomentato che vi sono varie ragioni per tali rifinanziamenti e che nulla indica che le società che si avvalgono di tali operazioni non sarebbero in grado di rimborsare il debito.
- (227) La Commissione ha espresso disaccordo con la valutazione del governo della RPC. Secondo le autorità cinesi stesse i prestiti rotativi costituiscono un fattore di rischio di credito aggiuntivo. Come indicato negli «Orientamenti sulla classificazione dei prestiti in base al rischio» della CBRC, i prestiti rotativi dovrebbero essere segnalati quanto meno come prestiti «preoccupanti» ⁽⁶¹⁾. Un prestito rientrante in questa categoria implica che anche qualora un debitore possa in questo momento rimborsare il capitale e gli interessi del prestito, vi sono dei fattori che possono influenzare negativamente tale rimborso.
- (228) Gli strumenti di credito rotativi esistono certamente in Europa, ma le loro modalità e condizioni sono molto diverse da quelle dei prestiti rotativi cinesi. Gli strumenti di credito rotativi nell'Unione sono essenzialmente linee di credito con un importo massimo predeterminato che può essere ritirato e rimborsato in varie occasioni nel corso di un periodo di tempo prestabilito. Inoltre, tali linee di credito comportano un costo aggiuntivo, sia esso un margine contrattuale oltre i normali tassi di mercato a breve termine o una commissione di gestione.
- (229) I prestiti rotativi individuati presso le società cinesi incluse nel campione non avevano invece condizioni diverse da quelle di altri prestiti a breve termine. Non erano classificati come linee di credito o strumenti di credito rotativo e non vi erano commissioni o margini supplementari ad essi collegati. A prima vista sembravano normali prestiti a breve termine. Tuttavia, la finalità del prestito alle volte faceva riferimento al «rimborso di prestiti». Inoltre, verificando il rimborso di tali prestiti nel corso dei controlli incrociati a distanza è emerso chiaramente che il capitale era di fatto rimborsato mediante nuovi prestiti ottenuti dalla stessa banca per lo stesso importo entro una settimana prima o dopo la data di scadenza del prestito iniziale. La Commissione ha poi esteso l'analisi agli altri prestiti nelle tabelle di prestito e rinvenuto nella maggior parte dei casi altri esempi con le stesse identiche caratteristiche. Per tutte queste ragioni la Commissione ha mantenuto la sua posizione sui prestiti rotativi.

⁽⁶¹⁾ Articolo X, punto II degli orientamenti sulla classificazione dei prestiti in base al rischio della CBRC.

3.4.2.2. Specificità

- (230) Come dimostrato ai considerando da 161 a 168, vari testi normativi specificamente destinati alle società del settore ordinano agli istituti finanziari di concedere prestiti a tassi agevolati all'industria degli ACF. Da tali documenti si evince che gli istituti finanziari erogano finanziamenti agevolati solo a un numero limitato di settori/società che ottemperano agli orientamenti delle pertinenti politiche del governo della RPC. La Commissione ha ritenuto che il riferimento all'industria dei prodotti ACF sia sufficientemente chiaro poiché che tale industria è identificata dal suo nome o da un riferimento al prodotto che fabbrica o al gruppo industriale cui appartiene.
- (231) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha contestato la risultanza della Commissione sulla specificità ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Il governo della RPC ha ribadito che il quadro giuridico in base al quale gli istituti finanziari sono incaricati o ordinati di erogare prestiti ai settori incoraggiati è solo di natura non vincolante e che l'industria degli ACF non è incentivato.
- (232) In primo luogo, il carattere vincolante del quadro giuridico è già confermato ai considerando 182 e 183. In secondo luogo, il fatto che l'industria degli ACF sia incentivata è già stato ampiamente discusso e confermato nella sezione 3.1.
- (233) La Commissione ha quindi mantenuto la sua conclusione che le sovvenzioni sotto forma di prestiti agevolati non sono erogate indistintamente a tutti i settori, ma sono specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base.

3.4.2.3. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (234) La Commissione ha calcolato l'importo della sovvenzione compensabile basandosi sul vantaggio conferito ai beneficiari nel periodo dell'inchiesta. A norma dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, il vantaggio conferito ai beneficiari consiste nella differenza tra l'importo dell'interesse pagato per il prestito agevolato dalla società beneficiaria e l'importo che la stessa avrebbe pagato per un analogo prestito commerciale ottenibile sul mercato.
- (235) Come esposto nelle sezioni 3.4.1 e 3.4.2 di cui sopra, i prestiti concessi dagli istituti finanziari cinesi rispecchiano un marcato intervento pubblico e non tengono conto dei tassi che sarebbero normalmente applicati in un mercato correttamente funzionante.
- (236) I gruppi di società inclusi nel campione presentavano situazioni finanziarie generali diverse. Nel periodo dell'inchiesta ciascuno di loro ha beneficiato di vari tipi di prestiti con differenze nelle scadenze, nelle garanzie, nelle garanzie reali e in altre condizioni. Per queste due ragioni ogni società aveva un tasso d'interesse medio basato sull'insieme dei prestiti ricevuti.
- (237) La Commissione ha valutato individualmente la situazione finanziaria di ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione per tenere conto di tali caratteristiche specifiche. A questo proposito, la Commissione ha seguito il metodo di calcolo per i finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti stabilito nell'ambito dell'inchiesta antisovvenzioni sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo originari della RPC, come anche nelle inchieste antisovvenzioni sugli pneumatici originari della RPC e su alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC ⁽⁶²⁾, come spiegato ai considerando che seguono. La Commissione ha quindi calcolato per ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione il vantaggio conferito individualmente dalla pratica dell'erogazione di finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti e attribuito tale vantaggio al prodotto in esame.
- (238) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Daching ha sostenuto che la Commissione non ha fornito alcuna analisi per stabilire se un metodo di calcolo utilizzato nelle inchieste antisovvenzioni relative agli pneumatici originari della RPC e ad alcuni prodotti in fibra di vetro tessuti e/o cuciti originari della RPC ⁽⁶³⁾ fosse giuridicamente e di fatto adeguato per essere applicato alla presente inchiesta. Inoltre nulla indicava che la metodologia di calcolo fosse la stessa.

⁽⁶²⁾ Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (considerando da 152 a 244), il caso sugli pneumatici (considerando 236) e il caso sui prodotti GFF (considerando 300) citati alla nota 5.

⁽⁶³⁾ Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (considerando da 152 a 244), il caso sugli pneumatici (considerando 236) e il caso sui prodotti GFF (considerando 300) citati alla nota 5.

(239) L'analisi dei finanziamenti agevolati di cui ai considerando da 224 a 236 è stata confrontata con l'analisi effettuata nei casi precedenti ⁽⁶⁴⁾ di cui al considerando 237. La metodologia di calcolo ha seguito gli stessi principi, mentre il vantaggio derivante dalle pratiche di finanziamento agevolato mediante prestiti per ciascun gruppo di produttori esportatori incluso nel campione è stato realizzato su base individuale, come spiegato al considerando 237 e comunicato a tali produttori. L'argomentazione della parte è stata quindi respinta.

a) Gruppo Nanshan

(240) La Commissione ha osservato che nel periodo in esame Donghai Foil, produttore esportatore del gruppo Nanshan, non ha ricevuto un rating del credito. Altre società del gruppo Nanshan hanno ottenuto dalle agenzie di rating cinesi un rating del credito compreso tra AA+ e AAA-. Alla luce delle distorsioni generali dei rating di credito cinesi di cui alla sezione 3.4.1.8, la Commissione ha concluso che questi rating non sono attendibili.

(241) Come indicato ai considerando da 176 a 178, nella presente inchiesta gli istituti finanziari creditori cinesi non hanno fornito alcuna valutazione della solvibilità. Per determinare il vantaggio, la Commissione ha perciò dovuto valutare se i tassi d'interesse dei prestiti concessi al gruppo Nanshan fossero a livello di mercato.

(242) Donghai Foil si presentava in condizioni finanziarie generalmente redditizie con margini di profitto compresi tra lo 0,5 % e il 7,2 % secondo la sua stessa contabilità finanziaria, sebbene negli ultimi anni tali margini fossero diminuiti, attestandosi nel 2018 sotto l'1 %. Per finanziare le sue attività tale società si è avvalsa soltanto di debiti a breve termine. La Commissione ha valutato la situazione di liquidità a breve termine della società.

(243) Per quanto riguarda la liquidità a breve termine, la Commissione ha utilizzato indici quali l'indice di disponibilità, il quick ratio, l'indice di liquidità e l'indice del flusso di cassa. Tali indici misurano la capacità della società di soddisfare gli obblighi a breve termine e di rimborsare il debito a breve termine. Durante il PI la società presentava un indice medio di disponibilità pari a 1,6. Benché tale indice sia superiore a 1, le attività correnti della società sono appena sufficienti a soddisfare gli obblighi a breve termine, il che non basta per giustificare un rating elevato del credito, per il quale una società dovrebbe presentare un indice minimo di 2. L'indice di liquidità immediata della società era 1,3 nel 2019 e 1,2 nel 2020, quando il valore di riferimento è pari ad almeno 1. Infatti una società che presenta un indice di liquidità immediata inferiore a 1 potrebbe non essere in grado di estinguere i suoi debiti nel breve termine. Durante il PI l'indice di liquidità della società era in media 0,01; pertanto non aveva disponibilità liquide sufficienti a rimborsare il suo debito a breve termine. Inoltre presentava un flusso di cassa operativo («CFO») negativo nel 2016, 2017 e 2019. L'indice del flusso di cassa operativo era estremamente basso: - 0,02 nel 2019 e - 0,04 nel 2020. Un indice del flusso di cassa operativo inferiore a 1 significa che la società non genera abbastanza liquidità da coprire le passività correnti.

(244) Considerando gli indicatori di liquidità descritti al considerando 243, la Commissione ha concluso che la società in esame presentava problemi di liquidità a breve termine che si traducono in un profilo debitore ad alto rischio.

(245) Per la valutazione del rischio di solvibilità a lungo termine la Commissione si è basata su vari indici di solvibilità quali gli indici d'indebitamento e di copertura. Gli indici di solvibilità misurano la capacità della società di onorare i propri impegni debitori a lungo termine. Essi sono utilizzati da prestatori e investitori in obbligazioni per valutare la solvibilità della società.

(246) Gli indici d'indebitamento misurano l'ammontare delle passività, in particolare il debito a lungo termine. La società presentava un elevato indice di indebitamento di 0,54, il che significa che il 54 % delle attività societarie è finanziato dal debito a breve termine. Inoltre nel corso degli anni tale indice ha fatto registrare un deciso aumento. Anche il rapporto indebitamento/capitale netto è aumentato costantemente, passando da 0,3 nel 2016 a 1,2 nel 2020, il che indica che la società finanzia sempre più la sua attività principalmente attraverso il debito. Quanto più elevato è l'indice di indebitamento e il rapporto indebitamento/capitale netto, tanto più alto è il rischio finanziario della società, il che significa che quest'ultima può incorrere in maggiori difficoltà nel pagare gli interessi sui debiti esistenti.

⁽⁶⁴⁾ Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (considerando da 152 a 244), il caso sugli pneumatici (considerando 236) e il caso sui prodotti GFF (considerando 300) citati alla nota 5.

- (247) Gli indici di copertura misurano la capacità della società di pagare i debiti e soddisfare i suoi obblighi finanziari. Poiché nella maggior parte degli esercizi la società ha registrato un flusso di cassa operativo negativo, durante il PI il suo rapporto flussi di cassa operativi/debito era anch'esso negativo. Ciò significa che la società non sarebbe in grado di rimborsare il suo debito complessivo con il flusso di cassa operativo da essa generato. I dati del 2020 presentano una situazione in lieve miglioramento. Tuttavia alla società occorrerebbero ancora 25 anni per rimborsare il debito, il che indica che essa ha gravi problemi a generare liquidità sufficiente a rimborsare i debiti.
- (248) Pertanto, considerando gli indicatori di liquidità e solvibilità di cui ai considerando da 242 a 247, la Commissione ha concluso che la società presentava una situazione finanziaria fragile e un profilo ad alto rischio per potenziali prestatori e investitori. Data la precaria situazione di tesoreria del produttore esportatore, non sorprende che non disponeva di alcun finanziamento esterno, ma si finanziava esclusivamente tramite prestiti intersocietari.
- (249) La Commissione ha quindi esaminato anche la situazione finanziaria delle due società madri del gruppo, Nanshan Group e Shandong Nanshan. Sebbene a prima vista la loro situazione finanziaria apparisse migliore, con dati di redditività più elevati (circa l'8-10 %) e rapporti d'indebitamento più bassi (con un indice di indebitamento di circa il 25 % per entrambe), si potevano osservare problemi di liquidità analoghi. Infatti durante il PI i rapporti di cassa delle società madri sono rimasti costantemente inferiori a 1 e si aggiravano in media su 0,6. Pertanto non avevano disponibilità liquide sufficienti a rimborsare il loro debito a breve termine. Durante il PI le società presentavano anche un rapporto flussi di cassa operativi/debito costantemente basso, pari a 0,4, il che significa che non hanno generato liquidità sufficiente a coprire le passività correnti.
- (250) Inoltre alcune società del gruppo avevano contratto prestiti e obbligazioni per rimborsare prestiti precedenti o di altre banche. Questa tipologia di prestito è considerata un'indicazione del fatto che la società si trova in una situazione finanziaria peggiore di quanto il bilancio lasci intendere a prima vista e che vi è un rischio aggiuntivo legato al suo finanziamento a breve e a lungo termine. Infine la Commissione ha accertato che in passato Shandong Nanshan era stata sottoposta a ristrutturazione del debito e aveva beneficiato di un accordo per la capitalizzazione del debito, come illustrato più avanti alla sezione 358.
- (251) Tenendo conto dei gravi problemi di liquidità e solvibilità evidenziati dall'analisi finanziaria delle società del gruppo Nanshan, descritta ai considerando da 242 a 247, la Commissione ha stabilito che la situazione finanziaria generale del gruppo Nanshan corrisponde a un rating BB, la classe immediatamente successiva a quelle considerate «investment grade». Con il termine «investment grade» si intendono le obbligazioni emesse dalla società che secondo le agenzie di rating sono sufficientemente in condizione di adempiere gli obblighi di pagamento e in cui le banche possono investire.
- (252) Sulla base dei dati disponibili al pubblico forniti da Bloomberg, per stabilire il tasso di mercato la Commissione ha utilizzato come parametro di riferimento il premio previsto per le obbligazioni emesse da aziende con rating BB, applicato al tasso di prestito di riferimento della PBoC o dopo il 20 agosto 2019 al tasso di base annunciato dal NIFC ⁽⁶⁵⁾.
- (253) Tale maggiorazione è stata determinata calcolando il differenziale relativo tra gli indici delle obbligazioni societarie USA con rating AA e quelli delle obbligazioni societarie USA con rating BB in base ai dati forniti da Bloomberg per i settori industriali. Il differenziale relativo così calcolato è stato quindi sommato al tasso d'interesse di riferimento pubblicato dalla PBoC o dopo il 20 agosto 2019 al tasso d'interesse di base pubblicato dal NIFC, alla data di concessione del prestito ⁽⁶⁶⁾ e per la stessa durata del prestito in questione. Ciò è stato fatto individualmente per ogni prestito concesso al gruppo di società.
- (254) Anche per i prestiti denominati in valuta estera si verifica la stessa situazione, con distorsioni di mercato e l'assenza di rating di credito attendibili, poiché tali prestiti sono erogati dagli stessi istituti finanziari cinesi. Pertanto, come rilevato in precedenza, per stabilire un parametro di riferimento adeguato sono state utilizzate le obbligazioni emesse nel periodo dell'inchiesta da società con rating BB con denominazioni pertinenti.
- (255) Il vantaggio è stato accertato applicando il parametro di riferimento descritto ai considerando 252 e 253 alla durata del finanziamento sotto forma di prestito nel periodo dell'inchiesta.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. il considerando 177.

⁽⁶⁶⁾ In caso di prestiti a tasso fisso. Per quanto riguarda i prestiti a tasso variabile, è stato adottato il tasso di riferimento della PBoC vigente durante il PI.

- (256) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha ritenuto che la Commissione abbia erroneamente ignorato il rating del credito dei produttori esportatori che hanno collaborato e ha contestato la metodologia utilizzata dalla Commissione per stabilire un valore di riferimento, che dovrebbe basarsi sulla ricerca di un valore di riferimento comparabile sul mercato interno invece di applicare «rating del credito al di fuori del paese». La Commissione avrebbe dovuto invece ricorrere a prestiti analoghi non interessati dalle distorsioni del mercato nel paese interessato. Il governo della RPC ha inoltre ritenuto che la Commissione sia giunta a una conclusione arbitraria quando afferma che la maggior parte degli esportatori cinesi inclusi nel campione dovrebbe corrispondere a un rating BB.
- (257) Il governo della RPC ha inoltre contestato l'utilizzo del differenziale relativo tra le obbligazioni con rating AA e BB come maggiorazione e la sua aggiunta ai tassi della PBOC. Secondo il governo della RPC, il metodo del differenziale relativo è errato in quanto il livello dell'adeguamento al rialzo dipende in primo luogo dal livello dei tassi di interesse correnti e i tassi di riferimento della PBoC nella RPC negli anni pertinenti sono stati molto più elevati del tasso di riferimento negli Stati Uniti. Inoltre l'utilizzo di un differenziale relativo comporta che maggiorazione diventi una cifra variabile.
- (258) In risposta a tali affermazioni, la Commissione ha osservato quanto segue:
- (259) In primo luogo, per quanto riguarda l'uso di un valore di riferimento al di fuori del paese, come spiegato sopra, i rating del credito nazionali assegnati alle società cinesi sono stati considerati distorti dagli obiettivi politici del governo della RPC volti a incoraggiare le principali industrie strategiche e quindi inaffidabili. Di conseguenza la Commissione ha dovuto cercare un parametro di riferimento basato su rating del credito esenti da distorsioni, reperibili solo al di fuori del paese.
- (260) In secondo luogo, per quanto riguarda il rating BB applicato alle società, la Commissione ricorda che non ha preso una decisione arbitraria, ma ha effettuato un'analisi finanziaria individuale di tutte le società interessate, che indicava una situazione finanziaria corrispondente a un rating BB.
- (261) In terzo luogo, l'uso del differenziale relativo era già stato spiegato in inchieste precedenti ⁽⁶⁷⁾. Effettivamente il differenziale relativo coglie le variazioni delle condizioni di mercato soggiacenti specifiche di un paese che non vengono espresse nel seguire la logica di un differenziale assoluto. Spesso, come nel presente caso, il rischio del paese e il rischio specifico di cambio variano nel tempo, e le variazioni sono diverse per i vari paesi. Di conseguenza i tassi privi di rischio variano notevolmente nel tempo e sono a volte inferiori negli Stati Uniti e a volte in Cina. Queste differenze sono collegate a fattori quali la crescita del PIL osservata e attesa, il clima economico e i livelli di inflazione. Poiché il tasso privo di rischio varia nel tempo, lo stesso differenziale assoluto nominale può portare a una valutazione del rischio molto diversa. Ad esempio, se la banca ritiene che il rischio di insolvenza specifico di una società superi del 10 % il tasso privo di rischio (stima relativa), il differenziale assoluto risultante può essere compreso tra lo 0,1 % (a un tasso privo di rischio dell'1 %) e l'1 % (a un tasso privo di rischio del 10 %). Dal punto di vista di un investitore, il differenziale relativo è quindi una misura migliore in quanto riflette l'entità del differenziale di rendimento e il modo in cui esso è influenzato dal livello del tasso di interesse di base. (332) In terzo luogo, inoltre, il differenziale relativo è neutro rispetto al paese. Ad esempio, se il tasso privo di rischio degli Stati Uniti è inferiore al tasso privo di rischio della Cina, il metodo determinerà maggiorazioni assolute più elevate. Al contrario, se il tasso privo di rischio della Cina è inferiore al tasso privo di rischio degli Stati Uniti, il metodo determinerà maggiorazioni assolute più basse.
- (262) Dopo la divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Nanshan ha contestato anche il rating BB stabilito dalla Commissione per le società del gruppo, sostenendo che i rating del credito avrebbero dovuto essere esaminati separatamente per ciascuna società, che l'analisi fosse stata erroneamente limitata al PI e che non vi sono elementi di prova che Nanshan sia effettivamente inadempiente rispetto ai suoi obblighi finanziari.
- (263) Inoltre l'analisi dei benefici della Commissione è carente anche perché il parametro di riferimento utilizzato dalla Commissione: A) non rispecchia le condizioni di mercato prevalenti in Cina; B) contraddice le affermazioni della Commissione secondo cui i mercati finanziari in Cina sono distorti (perché il punto di partenza è il tasso di riferimento della PBoC); e C) si basa su due strumenti di finanziamento distinti (prestiti e obbligazioni), un valore di riferimento ibrido irrealistico che non riflette le normali prassi di mercato.

⁽⁶⁷⁾ Cfr. il caso sui prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (considerando da 175 a 187) e il caso sugli pneumatici (considerando 256).

- (264) Nanshan Group ha inoltre fornito un elenco ottenuto da Bloomberg di obbligazioni a maggioranza di RMB emesse sul mercato di Hong Kong per investitori stranieri, sostenendo che un parametro di riferimento basato su Hong Kong (basato esclusivamente sui tassi di rendimento obbligazionari) rispecchierebbe più da vicino le condizioni di mercato in Cina rispetto a un modello ipotetico costruito di prestiti/obbligazioni statunitensi e cinesi.
- (265) Per quanto riguarda i rating del credito del gruppo Nanshan, la Commissione ha osservato di aver effettuato una valutazione individuale delle principali società rientranti nell'ambito dell'inchiesta, vale a dire il produttore esportatore, e di quelle con la quota più elevata di finanziamento nel gruppo, ossia la società madre intermedia e la società madre capogruppo, come evidenziato ai considerando 242 e da 249 a 250. Contrariamente a quanto affermato dalla società, la Commissione ha tenuto conto dell'evoluzione degli indicatori finanziari nell'intero periodo in esame (ossia tra il 2017 e il PI). La Commissione non ha riscontrato differenze significative tra la situazione finanziaria di queste società. Inoltre non ha riscontrato differenze significative nei tassi di interesse. Il fatto che Nanshan abbia ottemperato ai propri obblighi finanziari non è di per sé in contraddizione con le conclusioni sulla situazione finanziaria complessiva del gruppo Nanshan. La Commissione ha pertanto mantenuto invariate le sue conclusioni a proposito del rating del credito.
- (266) Per quanto riguarda il parametro di riferimento utilizzato per il calcolo del vantaggio, la Commissione desidera sottolineare che l'utilizzo del tasso di riferimento della PBoC come punto di partenza per stabilire il valore di riferimento è esattamente il modo in cui il valore di riferimento è adeguato alle condizioni di mercato prevalenti in Cina, in quanto rappresenta il tasso privo di rischio in Cina, che è specifico per paese, come già indicato al considerando 261. Non vi è pertanto alcuna contraddizione. Inoltre la Commissione non vede alcun problema con la combinazione del tasso sui prestiti privi di rischio e l'utilizzo di un differenziale relativo basato sulle obbligazioni. La Commissione non si limita a sommare il tasso di prestito della PBoC e il tasso di rendimento delle obbligazioni BB in USD. Calcola invece un differenziale obbligazioni con rating AA e BB, che corrisponde a un fattore di rischio da applicare al tasso privo di rischio.
- (267) Inoltre i prestiti e le obbligazioni societarie sono, in linea di principio, strumenti di debito finanziario simili. Di fatto, un'obbligazione societaria è un tipo di prestito utilizzato da grandi entità per raccogliere capitali. Sia i prestiti che le obbligazioni societarie sono contratti/emessi per un certo periodo di tempo e hanno un tasso di interesse/una cedola. Il fatto che il finanziamento tramite un prestito sia fornito da un istituto finanziario e che il finanziamento tramite un'obbligazione societaria sia fornito da investitori, che nella maggior parte dei casi sono anche enti finanziari, è irrilevante ai fini della determinazione delle caratteristiche fondamentali di entrambi gli strumenti. Entrambi gli strumenti servono a finanziare le operazioni commerciali, hanno lo stesso tipo di remunerazione e hanno termini e condizioni di rimborso simili. Si può pertanto ragionevolmente presumere che il fattore di rischio tra le società con rating AA e BB rimanga lo stesso, sia che si tratti dell'emissione di prestiti o di obbligazioni. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (268) La Commissione ha anche esaminato il parametro alternativo proposto dal gruppo Nanshan. Tuttavia le obbligazioni in RMB emesse a Hong Kong riguardavano quasi esclusivamente obbligazioni emesse dal governo cinese o da istituti finanziari, e pertanto non sono comparabili alle obbligazioni societarie. Per la maggior parte delle obbligazioni emesse non è stata indicato alcun rating del credito. La Commissione ha pertanto ritenuto che ciò non potesse essere utilizzato come alternativa ragionevole per il valore di riferimento attualmente utilizzato.
- (269) Infine, il gruppo Nanshan ha sostenuto che la Commissione ha commesso alcuni errori di calcolo per diverse società del gruppo a causa della formattazione delle celle, della duplicazione dei prestiti, dell'importo iniziale errato dei prestiti nelle tabelle presentate o di errori individuati nelle formule. La Commissione ha effettivamente notato di aver commesso alcuni errori e il calcolo del vantaggio derivante dai prestiti è stato quindi adeguato di conseguenza.

b) Gruppo Wanshun

- (270) La Commissione ha osservato che nel 2018 il gruppo Wanshun ha ricevuto un rating AA+ da un'agenzia cinese di rating del credito.
- (271) Come indicato ai considerando da 176 a 178, gli istituti finanziari creditori cinesi non hanno fornito alcuna valutazione della solvibilità. Di conseguenza, per determinare il vantaggio la Commissione ha dovuto valutare se i tassi d'interesse dei prestiti concessi al gruppo Wanshun fossero a livello di mercato.

- (272) Il produttore esportatore del gruppo Wanshun si presentava in condizioni finanziarie generalmente redditizie secondo la sua stessa contabilità finanziaria.
- (273) Per finanziare le sue attività il produttore esportatore si è avvalso di debiti a breve e a lungo termine. La Commissione ha valutato le situazioni di liquidità a breve termine e di solvibilità a lungo termine della società.
- (274) Per quanto riguarda la liquidità a breve termine, la Commissione ha utilizzato indici quali a) l'indice di disponibilità, b) l'indice di liquidità, c) il quick ratio e d) l'indice del flusso di cassa. Tali indici misurano la capacità della società di soddisfare gli obblighi a breve termine e di rimborsare il debito a breve termine.
- (275) L'indice di disponibilità della società era 1,04 nel 2018, è sceso a 0,96 nel 2019 per poi aumentare nuovamente a 0,98 nel 2020. Nonostante il rating AA+ assegnato alla società nel 2019, le sue attività correnti non erano quindi sufficienti a soddisfare gli obblighi a breve termine. Ciò non giustifica un rating del credito elevato, per il quale una società dovrebbe presentare un indice minimo di 2.
- (276) L'indice di liquidità della società era in media 0,1 nel 2016-2019 e 0,2 alla fine del PI; pertanto non aveva disponibilità liquide sufficienti a rimborsare il suo debito a breve termine.
- (277) L'indice di liquidità immediata della società era 0,11 nel 2018 e 0,14 nel 2019 e nel 2020, quando il valore di riferimento è pari ad almeno 1. Infatti una società che presenta un indice di liquidità immediata inferiore a 1 potrebbe non essere in grado di estinguere i suoi debiti nel breve termine.
- (278) Dal 2017 la società presenta un flusso di cassa operativo positivo; dopo il raddoppio registrato del 2018, è continuato a scendere del 90 % fino al 2020. L'indice di liquidità era 0,25 nel 2018, 0,04 nel 2019 e 0,02 alla fine del 2020. Un indice di liquidità inferiore a 1 significa che la società non ha generato abbastanza liquidità da coprire le passività correnti.
- (279) Considerando gli indicatori di liquidità a breve termine descritti al considerando 297, la Commissione ha concluso che la società in esame presentava problemi di liquidità a breve termine che si traducono in un profilo debitore ad alto rischio.
- (280) Per la valutazione del rischio di solvibilità a lungo termine la Commissione si è basata su vari indici di solvibilità quali a) l'indice d'indebitamento e b) l'indice di copertura. Tali indici misurano la capacità della società di onorare i propri impegni debitori a lungo termine. Essi sono utilizzati da prestatori e investitori in obbligazioni per valutare la solvibilità della società.
- (281) Gli indici d'indebitamento misurano l'ammontare delle passività, in particolare il debito a lungo termine. La società presentava un elevato indice di indebitamento di 0,5, il che significa che il 50 % delle attività societarie è finanziato dal debito. Durante il PI il rapporto indebitamento/capitale netto era 0,5, il che indica che la società finanzia la sua attività attraverso il debito. Quanto più elevato è l'indice di indebitamento e il rapporto indebitamento/capitale netto, tanto più alto è il rischio finanziario della società, il che significa che quest'ultima può incorrere in maggiori difficoltà nel pagare gli interessi sui debiti esistenti.
- (282) Gli indici di copertura misurano la capacità della società di pagare i debiti e soddisfare i suoi obblighi finanziari. La Commissione ha basato la sua valutazione sul tasso di copertura degli interessi e sul rapporto flusso di cassa operativo/debito, che mostra la capacità della società di rimborsare il debito con la liquidità generata dalle attività operative. Durante il PI il rapporto flusso di cassa operativo/debito dell'esportatore era 0,03. Ciò significa che alla società occorrerebbero 33 anni per rimborsare il suo debito complessivo con il flusso di cassa operativo da essa generato durante il PI. Vi sono quindi indicazioni che la società incontra gravi problemi nel generare liquidità sufficiente a rimborsare il debito.
- (283) Pertanto, considerando gli indicatori di solvibilità a lungo termine descritti al considerando 303, la Commissione ha concluso che la società non si trovava in una situazione finanziaria solida e presentava un profilo rischioso per potenziali prestatori e investitori.
- (284) Inoltre la società ha contratto prestiti con l'obiettivo di rimborsare quelli di altre banche. Questa tipologia di prestito è stata considerata un'indicazione del fatto che la società si trova in una situazione finanziaria peggiore di quanto il bilancio lasci intendere a prima vista e che vi è un rischio aggiuntivo legato al suo finanziamento a breve e a lungo termine.

- (285) In seguito a quanto sopra esposto e alla luce delle distorsioni generali dei rating del credito cinesi descritte nella sezione 3.5.2, la Commissione ha concluso che il rating AA+ assegnato al gruppo Wanshun non è attendibile.
- (286) La Commissione ha stabilito che la situazione finanziaria generale del gruppo corrisponde a un rating BB, la classe immediatamente successiva a quelle considerate «investment grade».
- (287) Il vantaggio è stato accertato applicando il metodo descritto ai considerando da 252 a 255 alla durata del finanziamento sotto forma di prestito nel periodo dell'inchiesta.
- (288) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanshun ha chiesto alla Commissione di chiarire la base fattuale dell'affermazione secondo cui la società del gruppo «ha contratto prestiti allo scopo di rimborsare i prestiti di altre banche». La parte ha inoltre sostenuto che:
- a) la Commissione si è basata su una serie di indici apparentemente basati sui bilanci di Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd., ma non sui bilanci consolidati del gruppo Wanshun, il che è errato, poiché gli indici relativi a Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. non riflettono la solvibilità del gruppo Wanshun. La parte ha inoltre chiesto alla Commissione di confermare e rendere noti i criteri in base ai quali sono stati stabiliti gli indicatori finanziari.
 - b) La Commissione ha utilizzato la data sbagliata per calcolare il parametro di riferimento per uno dei prestiti concessi a Shantou Wanshun.
 - c) Jiangsu Huafeng Aluminium Industry Co., Ltd ha contratto prestiti solo da due società del gruppo durante il PI e tali prestiti infragruppo non dovrebbero essere considerati una sovvenzione, in quanto tali società del gruppo non erano enti pubblici né poteva ritenere che avessero ricevuto incarichi o ordini dal governo della RPC. Inoltre la compensazione del prestito concesso da una banca commerciale e del prestito infragruppo è risultata a in un doppio conteggio.
- (289) Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione ha confermato che gli indicatori menzionati nella presente sezione si basano sui bilanci di Zhongji Lamination Materials Co. Ltd. Come già spiegato al considerando 265, la Commissione ha effettuato una valutazione individuale delle principali società rientranti nell'ambito dell'inchiesta, vale a dire il produttore esportatore, e di quelle con la quota maggiore di finanziamento nel gruppo, ossia la società madre. Questo approccio sembra ragionevole, in quanto i prestiti sono concessi a entità giuridiche e non al gruppo in quanto tale. La Commissione ha tenuto conto dell'evoluzione degli indicatori finanziari nell'intero periodo in esame (ossia tra il 2017 e il PI).
- (290) In ogni caso, la Commissione non ha riscontrato differenze significative tra la situazione finanziaria di queste società del gruppo. Anche tenendo conto dei dati consolidati forniti dalla società stessa al momento della divulgazione delle informazioni, si ravvisa ancora una situazione di liquidità fragile, con un basso indice di liquidità e un basso indice del flusso di cassa. Anche l'indice di indebitamento è molto simile a quello dell'unico produttore esportatore. La Commissione non ha inoltre riscontrato differenze significative nei tassi di interesse dei prestiti concessi alle varie società del gruppo. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (291) La Commissione non ha accettato l'argomentazione presentata al secondo punto, poiché la data proposta dalla società è successiva alla data di inizio del prestito, mentre la Commissione ha utilizzato il valore di riferimento per la data immediatamente precedente la data di inizio del prestito e che era quindi ancora applicabile a tale data di inizio.
- (292) La Commissione ha accolto l'argomentazione presentata al terzo punto e ha adeguato di conseguenza i calcoli.
- c) Gruppo Daching
- (293) La Commissione ha osservato che nel 2019 il gruppo Daching ha ricevuto un rating AAA- da un'agenzia cinese di rating del credito.
- (294) Come indicato ai considerando da 176 a 178, gli istituti finanziari creditori cinesi non hanno fornito alcuna valutazione della solvibilità. Per determinare il vantaggio, la Commissione ha perciò dovuto valutare se i tassi d'interesse dei prestiti concessi al gruppo Daching fossero a livello di mercato.

- (295) Il produttore esportatore Xiamen Xiashun si presentava in condizioni finanziarie generalmente redditizie secondo la sua stessa contabilità finanziaria.
- (296) Per finanziare le sue attività Xiamen Xiashun si è avvalso di debiti a breve e a lungo termine. La Commissione ha valutato le situazioni di liquidità a breve termine e di solvibilità a lungo termine della società.
- (297) Per quanto riguarda la liquidità a breve termine, la Commissione ha utilizzato indici quali a) l'indice di disponibilità, b) l'indice di liquidità, c) il quick ratio e d) l'indice del flusso di cassa. Tali indici misurano la capacità della società di soddisfare gli obblighi a breve termine e di rimborsare il debito a breve termine.
- (298) L'indice di disponibilità della società era 0,9 nel 2018, è aumentato a 1,0 nel 2019 per poi scendere nuovamente a 0,9 alla fine del PI (prima metà del 2020). Nonostante il rating AAA- assegnato alla società nel 2019, le sue attività correnti erano quindi appena sufficienti a soddisfare gli obblighi a breve termine. Ciò non basta per giustificare un rating del credito elevato, per il quale una società dovrebbe presentare un indice minimo di 2.
- (299) L'indice di liquidità della società era in media 0,1 nel 2016-2019 e 0,2 alla fine del PI; pertanto non aveva disponibilità liquide sufficienti a rimborsare il suo debito a breve termine.
- (300) L'indice di liquidità immediata della società era 0,4 nel periodo 2017-2018 e 0,5 nel periodo compreso tra il 2019 e la fine del PI, quando il valore di riferimento è pari ad almeno 1. Infatti una società che presenta un indice di liquidità immediata inferiore a 1 potrebbe non essere in grado di estinguere i suoi debiti nel breve termine.
- (301) La società presentava un flusso di cassa operativo positivo, che tuttavia dal 2016 al 2019 e alla fine del PI è diminuito di quasi la metà. Nel 2019 e alla fine del PI l'indice di liquidità era pari a 0,2. Un indice di liquidità inferiore a 1 significa che la società non ha generato abbastanza liquidità da coprire le passività correnti.
- (302) Considerando gli indicatori di liquidità a breve termine descritti al considerando 297, la Commissione ha concluso che la società in esame presentava problemi di liquidità a breve termine che si traducono in un profilo debitore ad alto rischio.
- (303) Per la valutazione del rischio di solvibilità a lungo termine la Commissione si è basata su vari indici di solvibilità quali a) l'indice d'indebitamento e b) l'indice di copertura. Tali indici misurano la capacità della società di onorare i propri impegni debitori a lungo termine. Essi sono utilizzati da prestatori e investitori in obbligazioni per valutare la solvibilità della società.
- (304) Gli indici d'indebitamento misurano l'ammontare delle passività, in particolare il debito a lungo termine. La società presentava un elevato indice di indebitamento di 0,6, il che significa che il 60 % delle attività societarie è finanziato dal debito. Durante il PI il rapporto indebitamento/capitale netto era 1,5, il che indica che la società finanzia la sua attività attraverso il debito. Quanto più elevato è l'indice di indebitamento e il rapporto indebitamento/capitale netto, tanto più alto è il rischio finanziario della società, il che significa che quest'ultima può incorrere in maggiori difficoltà nel pagare gli interessi sui debiti esistenti.
- (305) Gli indici di copertura misurano la capacità della società di pagare i debiti e soddisfare i suoi obblighi finanziari. La Commissione ha basato la sua valutazione sul tasso di copertura degli interessi e sul rapporto flusso di cassa operativo/debito. Il tasso di copertura degli interessi mostra la capacità della società di finanziare gli interessi passivi. Nel PI l'esportatore presentava un indice di circa 1,2. Un indice inferiore a 1,5 indica che la società ha difficoltà a pagare gli interessi passivi. Il rapporto flusso di cassa operativo/debito mostra la capacità della società di rimborsare il debito con la liquidità generata dalle attività operative. Nel PI il rapporto flusso di cassa operativo/debito dell'esportatore era in media 0,1. Ciò significa che alla società occorrerebbero 10 anni per rimborsare il suo debito complessivo con il flusso di cassa operativo da essa generato durante il PI. Vi sono quindi indicazioni di gravi problemi nel generare liquidità sufficiente a rimborsare il debito.
- (306) Inoltre la società ha contratto prestiti con l'obiettivo di rimborsare quelli di altre banche. Questa tipologia di prestito è stata considerata un'indicazione del fatto che la società si trova in una situazione finanziaria peggiore di quanto il bilancio lasci intendere a prima vista e che vi è un rischio aggiuntivo legato al suo finanziamento a breve e a lungo termine.

- (307) Pertanto, considerando gli indicatori di solvibilità a lungo termine descritti al considerando 276, la Commissione ha concluso che la società non si trovava in una situazione finanziaria solida e presentava un profilo rischioso per potenziali prestatori e investitori.
- (308) Tenendo conto dei dati relativi alla liquidità e solvibilità del produttore esportatore, descritti al considerando da 297 a 305, la Commissione ha stabilito che la situazione finanziaria generale del gruppo Daching corrisponde a un rating B/BB (in cui il rating B è stato applicato ai prestiti contratti con l'obiettivo di rimborsare quelli di altre banche), che rappresenta la classe immediatamente successiva a quelle considerate «investment grade».
- (309) Il vantaggio è stato accertato applicando il parametro di riferimento descritto al considerando 252 e 253 alla durata del finanziamento sotto forma di prestito nel periodo dell'inchiesta.
- (310) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Daching ha asserito che:
- a) il tasso di riferimento per i prestiti della PBoC e il tasso di interesse di base si applicano alle società normali, che hanno un rating del credito medio (il rating BBB), piuttosto che alle società con il rating più elevato (il rating AA utilizzato dalla Commissione). Al fine di calcolare un differenziale la Commissione avrebbe dovuto quindi confrontare le obbligazioni societarie statunitensi con il rating BBB con il rating assegnato al gruppo Daching. La parte ha rivalutato il proprio rating utilizzando la metodologia di Bloomberg; poiché ha ricavato il differenziale tra le obbligazioni con rating Bloomberg BB e le obbligazioni con rating AA, la Commissione avrebbe dovuto utilizzare la stessa metodologia di rating di Bloomberg (come Moody's), anziché la propria metodologia, per assegnare un rating alle società del gruppo.
 - b) La parte ha aggiunto che la metodologia di valutazione della Commissione era molto discutibile in quanto, sulla base degli indici utilizzati, quali indice di disponibilità, quick ratio, indice di liquidità e indice di indebitamento, la Commissione ha concluso che il gruppo Daching non sarebbe stato in grado di rimborsare il proprio debito, mentre tali indici dovevano essere valutati in base al settore. Inoltre la valutazione della Commissione si basava sul presupposto che la società sarebbe fallita e avrebbe cessato le attività «ora», mentre il gruppo operava secondo il principio della continuità operativa ⁽⁶⁸⁾, in base alla quale poteva estinguere il proprio debito utilizzando il flusso di cassa e gli utili al lordo di interessi, imposte e ammortamenti.
 - c) Nessun differenziale avrebbe dovuto essere applicato ai prestiti garantiti del gruppo Daching, dal momento che essi presentavano un rischio molto inferiore rispetto ai prestiti che non erano prestiti garantiti. Anche se la Commissione ha ritenuto di applicare un differenziale ai prestiti garantiti, dovrebbe applicare un differenziale negativo piuttosto che positivo.
- (311) In primo luogo, per quanto riguarda l'osservazione sull'uso del tasso di interesse di riferimento pubblicato dalla PBoC o del tasso d'interesse di base pubblicato dal NIFC come punto di partenza nel calcolo del valore di riferimento, la Commissione ha sottolineato che tali tassi sono considerati tassi privi di rischio che, secondo un approccio prudente, sarebbero applicati alle società con un rating AA. Come rilevato dalla Commissione nella presente inchiesta, il tasso di riferimento dei prestiti della PBoC e il tasso d'interesse di base pubblicato dal NIFC si applicano ai migliori clienti di tali banche, e quindi alle società che hanno ottenuto il rating più elevato. In effetti, come indicato nella documentazione presentata dal governo della RPC nel corso dell'inchiesta, «ogni LPR è stato citato da ciascuna banca di riferimento in base ai tassi di prestito concessi ai loro clienti migliori (grassetto aggiunto) il 20° giorno di ogni mese» ⁽⁶⁹⁾. La Commissione ha inoltre osservato che il rating delle società del gruppo negli ultimi quattro anni, rivalutato dalla parte utilizzando il metodo Bloomberg, non era classificato come «investment grade».
- (312) In secondo luogo, la metodologia di rating del credito utilizzata dalla Commissione ha comportato una serie di coefficienti che misurano l'attuale capacità dell'impresa di pagare le obbligazioni a breve termine, che si sono dimostrati insufficienti anche vendendo le attività correnti (indice di disponibilità), utilizzando la liquidità disponibile (indice di liquidità), o utilizzando il flusso di cassa (indice di liquidità). Tutti questi indici hanno dimostrato problemi di liquidità a breve termine del produttore esportatore, che si sono tradotti in un profilo di

⁽⁶⁸⁾ La società continuerà la sua attività nel prossimo futuro.

⁽⁶⁹⁾ «Promoting LPR Reform Orderly», pubblicato dal Monetary Policy Analysis Group of the People's Bank of China, 15 settembre 2020, <http://www.pbc.gov.cn/en/3688110/3688172/4048269/4094018/2020091518070233600.pdf>, ultima consultazione il 30 novembre 2021.

debitore di rischio elevato, come spiegato ai considerando da 296 a 302. Allo stesso tempo, la parte non ha dimostrato perché tali indici avrebbero dovuto essere trattati in altro modo specifico per l'industria degli ACF. Inoltre tali indici indicano la capacità «attuale» della società di pagare le obbligazioni a breve termine e sono utilizzati ai fini della valutazione del rischio del debitore solo ai fini della presente inchiesta. Tale valutazione è distinta e può differire dall'ipotesi della direzione nel processo di preparazione del bilancio, che valuta la capacità di continuità operativa della società.

- (313) In terzo luogo, le garanzie per i prestiti sono state fornite da parti collegate del gruppo, alle quali si applica lo stesso rating del credito. Ciò non dovrebbe pertanto avere alcun impatto sulla valutazione della Commissione. Le argomentazioni della parte sono state pertanto respinte.
- (314) Il gruppo Daching ha inoltre sostenuto che per due prestiti la Commissione aveva utilizzato un saldo del capitale errato nel calcolo del vantaggio degli interessi sui prestiti per il gruppo. In particolare, per i primi due prestiti, il capitale è stato parzialmente rimborsato e il capitale sottoposto al pagamento degli interessi avrebbe dovuto essere inferiore all'importo iniziale. Inoltre l'effettivo pagamento degli interessi per altri due prestiti è stato eseguito dopo il PI e la Commissione non avrebbe dovuto considerare il pagamento degli interessi pari a zero nel calcolo. La Commissione ha riesaminato il calcolo e lo ha corretto in relazione a tali argomentazioni.

3.4.2.4. Conclusione sui finanziamenti agevolati: prestiti

- (315) La Commissione ha stabilito che nel periodo dell'inchiesta tutti i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno ottenuto finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, la Commissione ha considerato i finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti come una sovvenzione compensabile.
- (316) I tassi di sovvenzione determinati per quanto concerne i finanziamenti agevolati sotto forma di prestiti per i gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta ammontavano a:

Finanziamenti agevolati: prestiti

Nome della società	Importo della sovvenzione
Gruppo Nanshan	1,45 %
Gruppo Wanshun	1,93 %
Gruppo Daching	4,36 %

3.5. Finanziamenti agevolati: altri tipi di finanziamento

3.5.1. Linee di credito

3.5.1.1. Considerazioni generali

- (317) Lo scopo di una linea di credito è stabilire un massimale di prestito che può essere utilizzato in qualsiasi momento dalla società per finanziare le sue operazioni correnti, rendendo quindi il finanziamento del capitale di esercizio flessibile e immediatamente disponibile quando necessario. Pertanto la Commissione ha ritenuto che, in linea di principio, tutti i finanziamenti a breve termine delle società incluse nel campione, quali prestiti a breve termine, effetti bancari ecc., dovessero essere coperti da uno strumento somigliante a una linea di credito.

3.5.1.2. Risultanze dell'inchiesta

- (318) La Commissione ha stabilito che gli istituti finanziari cinesi hanno concesso linee di credito a ciascuno dei gruppi inclusi nel campione unitamente all'erogazione di finanziamenti. Si trattava di accordi quadro, in base ai quali la banca consentiva a tali società di utilizzare vari strumenti di debito, quali prestiti per capitale di esercizio, cambiali di accettazione bancaria e altre forme di finanziamento al commercio entro un certo massimale.

- (319) Come indicato al considerando 317, tutti i finanziamenti a breve termine dovrebbero essere coperti da una linea di credito. La Commissione ha pertanto confrontato l'importo delle linee di credito a disposizione delle società che hanno collaborato nel periodo dell'inchiesta con l'importo dei finanziamenti a breve termine cui tali società hanno fatto ricorso nello stesso periodo, in modo da appurare se tutti i finanziamenti a breve termine fossero coperti da una linea di credito. Nei casi in cui l'importo del finanziamento a breve termine era superiore al massimale della linea di credito, la Commissione ha aumentato l'importo della linea di credito esistente in una misura pari all'importo effettivamente utilizzato dai produttori esportatori oltre tale massimale.
- (320) In condizioni normali di mercato, le linee di credito sarebbero soggette a una commissione cosiddetta «di accordo» o «di impegno» per compensare i costi e i rischi della banca per l'apertura di una linea di credito, oltre a una commissione di rinnovo addebitata su base annuale per rinnovare la validità delle linee di credito. Tuttavia la Commissione ha rilevato che ogni società inclusa nel campione ha beneficiato di linee di credito a titolo gratuito. Pertanto ai gruppi di società oggetto dell'inchiesta è stato conferito un vantaggio ai sensi dell'articolo 6, lettera d), del regolamento di base.

3.5.1.3. Specificità

- (321) Come indicato al considerando 99, ai sensi della decisione n. 40 gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio ai settori incoraggiati.
- (322) La Commissione ha ritenuto che le linee di credito fossero una forma di sostegno finanziario agevolato concesso dagli istituti finanziari ai settori incoraggiati come quello dei prodotti ACF. Come esposto nella sezione 3.1, l'industria dei prodotti ACF rientra nei settori incoraggiati ed è pertanto ammissibile a tutti i possibili tipi di sostegno finanziario.
- (323) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che le linee di credito che sarebbero state concesse all'industria degli ACF non procurano alcun vantaggio e che non sono specifiche. Il governo della RPC ha ribadito le sue argomentazioni in merito alla natura non vincolante della decisione n. 40, nonché il ragionamento che contesta la qualifica degli istituti finanziari cinesi come enti pubblici. A tale riguardo, la Commissione ha osservato che il governo della RPC non è riuscito a dimostrare che anche le società della RPC possono beneficiare delle stesse condizioni preferenziali osservate per quanto riguarda l'industria degli ACF. Inoltre, poiché le linee di credito sono intrinsecamente collegate ad altri tipi di prestiti agevolati, come i prestiti, e poiché fanno parte del sostegno al credito fornito specificamente alle industrie incentivate, l'analisi degli enti pubblici e l'analisi sulla specificità di cui alle sezioni da 3.4.1.1 a 3.4.1.5 e alla sezione 3.4.2.2 per i prestiti sono applicabili anche alle linee di credito. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

3.5.1.4. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (324) A norma dell'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, la Commissione ha ritenuto che il vantaggio conferito ai beneficiari consistesse nella differenza tra l'importo da essi pagato a titolo di commissione per l'apertura o il rinnovo di linee di credito concesse da istituti finanziari cinesi e l'importo che avrebbero pagato per una linea di credito commerciale analoga ottenuta a un tasso di mercato esente da distorsioni.
- (325) I parametri di riferimento appropriati per le commissioni di accordo e di rinnovo sono stati stabiliti rispettivamente all'1,5 % e all'1,25 %, facendo riferimento ai dati disponibili al pubblico ⁽⁷⁰⁾ e ai parametri di riferimento utilizzati nelle inchieste precedenti ⁽⁷¹⁾.
- (326) In linea di principio, la commissione di accordo e quella di rinnovo sono somme forfetarie dovute rispettivamente al momento dell'apertura di una nuova linea di credito o del rinnovo di una linea di credito esistente. Tuttavia, ai fini del calcolo, la Commissione ha tenuto conto delle linee di credito aperte o rinnovate prima del periodo dell'inchiesta ma a disposizione dei gruppi inclusi nel campione in tale periodo nonché delle linee di credito aperte durante il periodo dell'inchiesta. Successivamente la Commissione ha calcolato il vantaggio basandosi sull'intervallo di tempo compreso nel periodo dell'inchiesta in cui la linea di credito era disponibile.

⁽⁷⁰⁾ Cfr. <https://www.barclays.co.uk/current-accounts/bank-account/overdrafts/overdraft-charges/>, ultimo consultazione il 18 agosto 2021, commissioni sugli scoperti di conto concessi ai funzionari - «sugli scoperti di conto superiori a 15 000 sterline gravano una commissione di attivazione pari all'1,5 % del limite di scoperto concordato e una commissione di rinnovo dell'1,5 %».

⁽⁷¹⁾ Cfr. il caso sui prodotti GFF citato alla nota 5 (considerando 354 e 355).

- (327) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Daching ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto calcolare un vantaggio di sovvenzione in relazione ai accordi di linee di credito conclusi dal gruppo Daching, in quanto:
- a) la Commissione non ha fornito alcun elemento di prova in merito alle sovvenzioni compensabili a favore di Daching Enterprises Ltd., poiché quest'ultima era stabilita e operante a Hong Kong, pertanto le affermazioni sul fatto che l'industria degli ACF ricevesse un trattamento specifico da parte del governo della RPC non si applicavano e non potevano incidere sulle sue attività a Hong Kong;
 - b) la solvibilità della Daching Enterprises Ltd. doveva essere valutata separatamente e non poteva essere combinata con le affermazioni sulla solvibilità di Xiamen Xiashun;
 - c) un accordo standard sulla linea di credito con le banche cinesi non richiede alcuna commissione e non vengono specificati tassi di interesse. Ciò è dovuto al fatto che la banca non fornisce alcuna garanzia o impegno a erogare un prestito bancario quando il cliente intende ottenere un prestito, pertanto non vi sono costi di finanziamento sostenuti dalla banca e non viene addebitata alcuna commissione. L'assenza di una commissione di accordo in un contratto di linea di credito non si applicava alla Daching Enterprises Ltd. a Hong Kong, dove si applicava a tutte le industrie e talvolta è stata revocata e non significativa anche se applicata.
- (328) In primo luogo, la Commissione ha osservato che le stesse banche cinesi hanno fornito finanziamenti agevolati a Daching Enterprises Ltd., come indicato nell'analisi di cui alla sezione 3.4.1.5. Essa ha pertanto ritenuto che tali finanziamenti agevolati mediante prestiti costituissero una sovvenzione compensabile. In secondo luogo, la Commissione ha anche osservato che tutto il fatturato delle esportazioni della Daching Enterprises Ltd proveniva dalla Xiamen Xiashun, per cui l'importo della sovvenzione è stato calcolato come percentuale del fatturato della Xiamen Xiashun ed era legato alla valutazione della solvibilità di Xiamen Xiashun. In terzo luogo, l'assenza di una commissione di accordo, come spiegato al considerando 320, è stata considerata il vantaggio concesso ai beneficiari. Non sono stati raccolti elementi di prova durante l'inchiesta né sono stati forniti dalla parte che ha sostenuto che una banca non subisca costi o rischi all'apertura di una linea di credito e non imponga pertanto alcuna commissione. Le argomentazioni della parte sono state pertanto respinte.
- (329) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Nanshan ha sostenuto che la Commissione non avrebbe dovuto calcolare un vantaggio di sovvenzione in relazione agli accordi di linee di credito conclusi dal gruppo Nanshan, in quanto:
- a) le banche generalmente rinunciano a tale commissione di accordo e di rinnovo per garantire la clientela commerciale di grandi dimensioni o in base alla storia dei prestiti del cliente, indipendentemente dal paese in cui hanno sede. La rinuncia non ha pertanto nulla a che vedere con la concessione di sovvenzioni alle società cinesi.
 - b) La Commissione cita parzialmente Barclays UK per stabilire il parametro di riferimento: «gli scoperti superiori a GBP 15 000 hanno una commissione di avvio pari all'1,5 % del limite previsto per gli scoperti e una commissione di rinnovo dell'1,5 % [...]» ⁽⁷²⁾, tralasciando il resto della frase che recita: «a meno che siano concordati termini diversi. Gli scoperti sono soggetti alla domanda, alla situazione finanziaria e alla storia dei prestiti» ⁽⁷³⁾. La prassi comune di mercato consiste quindi nel negoziare le condizioni specifiche (compresa, se necessario, la rinuncia totale alle commissioni). La Commissione non ha dimostrato che altri istituti finanziari operino in modo diverso da quelli cinesi.
 - c) In alternativa, la Commissione dovrebbe utilizzare un valore di riferimento più rappresentativo alla luce delle dimensioni del gruppo Nanshan rispetto al prezzo di HSBC UK, in quanto:
- (330) il tasso di rinnovo dell'1,25 % e il tasso di accordo dell'1,5 % citati nel listino prezzi di Barclays utilizzato dalla Commissione si applicano alle linee di credito superiori a 15 000 GBP. Tuttavia, le condizioni applicabili alle linee di credito di 40 000 GBP o addirittura di 100 000 GBP non sono paragonabili alle condizioni che si applicherebbero alle linee di credito che vanno da decine a centinaia di milioni di USD sottoscritti dal gruppo Nanshan. È pertanto evidente che le commissioni descritte nel listino prezzi della Commissione per le piccole imprese sarebbero state annullate al fine di ottenere un accordo di finanziamento di tali dimensioni. Anche la seconda fonte di riferimento fornita dalla Commissione di cui all'allegato 2.2 (HSBC UK) è fuorviante in quanto non contiene commissioni. In alternativa, Nanshan Group ha proposto di utilizzare le commissioni applicate dalla PNC Bank negli Stati Uniti, che non applica una commissione di accordo e applica solo una commissione annuale di rinnovo dello 0,25 % per una linea di credito compresa tra 100 001 e 3 milioni di USD.

⁽⁷²⁾ GDD, nota 55.

⁽⁷³⁾ GDD, nota 55.

- (331) Per quanto riguarda i primi due punti la Commissione ha osservato che, anche se le commissioni individuali dei clienti possono variare, la parte non ha fornito alcuna prova del fatto che una banca non subisca alcun costo o rischio all'apertura di una linea di credito e, pertanto, non applichi alcuna commissione.
- (332) Per quanto riguarda il terzo punto relativo alle commissioni di riferimento utilizzate dalla Commissione, come indicato al considerando 325, la Commissione ha utilizzato le risultanze di precedenti procedimenti antisovvenzioni e dati pubblicamente disponibili per concludere che era ragionevole l'applicazione di un parametro di riferimento per la commissione di accordo dell'1,5 % e di una commissione di riferimento per il rinnovo dell'1,25 %. A tale riguardo, la Commissione ha sottolineato che, ad esempio, Barclays Bank applica una commissione di avvio pari all'1,5 % del limite di scoperto concordato e una commissione di rinnovo dell'1,5 % per gli scoperti superiori a GBP 15 000. In questo caso, il parametro di riferimento della commissione di rinnovo utilizzato dalla Commissione è inferiore. Da un'ulteriore ricerca è emerso anche che Barkley applica commissioni di scoperto più elevate, comprese tra l'1,6 % e il 2,5 % dei limiti per le fasce commerciali di GBP 15 001 - £20 000 e £20 001 - £25 000. Infine, la Commissione ha osservato che il valore di riferimento alternativo proposto dal gruppo Nanshan riguardava specificamente i piccoli clienti, che non sono pertinenti secondo le dichiarazioni della società stessa, e le linee di credito garantite, ossia linee di credito a basso rischio in quanto garantite da determinate garanzie. La Commissione ha quindi ribadito la propria conclusione secondo cui le commissioni di riferimento utilizzate sono ragionevoli e basate su dati di mercato disponibili e ha respinto l'argomentazione.
- (333) Infine, Nanshan ha sostenuto che la Commissione non dovrebbe calcolare un vantaggio della linea di credito per Nanshan Finance, in quanto tutti i prestiti a breve termine ottenuti da Nanshan Finance erano collegati a titoli scontati senza cedola (re-discounted notes), che non garantiscono una linea di credito. La Commissione ha accolto tale argomentazione perché titoli scontati senza cedola sono stati forniti mediante prestiti interbancari e ha adeguato di conseguenza i calcoli.

3.5.2. Cambiali di accettazione bancaria

3.5.2.1. Considerazioni generali

- (334) Le cambiali di accettazione bancaria sono un prodotto finanziario destinato a sviluppare un mercato monetario nazionale più attivo grazie a un ampliamento delle agevolazioni creditizie. È una forma di finanziamento a breve termine che può «ridurre i costi associati ai fondi e migliorare l'efficienza del capitale» del traente ⁽⁷⁴⁾. Inoltre, come si legge sul sito web della PBoC, «la cambiale di accettazione bancaria può garantire la stipula e l'esecuzione del contratto tra l'acquirente e il venditore, nonché promuovere la redditività del capitale mediante l'intervento del credito della Bank of China» ⁽⁷⁵⁾. Inoltre sul suo sito web DBS Bank pubblicizza le cambiali di accettazione bancaria come uno strumento per «accrescere il capitale di esercizio posticipando i pagamenti» ⁽⁷⁶⁾.
- (335) In un'inchiesta precedente la Commissione aveva già stabilito che nelle operazioni commerciali le cambiali di accettazione bancaria sono ampiamente utilizzate come strumenti di pagamento alternativi a un ordine di pagamento, favorendo così il fatturato di cassa e il capitale di esercizio del traente ⁽⁷⁷⁾. Dal punto di vista della liquidità, di fatto lo strumento permette al traente di posticipare di sei mesi o un anno il termine di pagamento, poiché il pagamento effettivo in contanti dell'operazione avviene alla scadenza della cambiali di accettazione bancaria anziché nel momento in cui il traente deve pagare il suo fornitore. In assenza di un simile strumento finanziario, il traente dovrebbe ricorrere al proprio capitale di esercizio, che comporta dei costi, oppure contrarre presso la banca un prestito per capitale di esercizio a breve termine per pagare i suoi fornitori, che a sua volta comporta dei costi. Di fatto, pagando con le cambiali di accettazione bancaria, per un periodo compreso fra tre mesi e un anno il traente utilizza i beni o i servizi a lui forniti senza effettuare alcun pagamento anticipato e senza sostenere alcun costo.
- (336) In condizioni normali di mercato, le cambiali di accettazione bancaria, in quanto strumento finanziario, implicherebbero un costo di finanziamento per il traente. Dall'inchiesta è emerso che tutte le società incluse nel campione che hanno utilizzato cambiali di accettazione bancaria nel periodo dell'inchiesta hanno pagato soltanto una commissione sul servizio di accettazione prestato dalla banca, generalmente pari allo 0,05 % del valore

⁽⁷⁴⁾ Cfr. il sito web della People's Bank of China: https://www.boc.cn/en/cbservice/cncb6/cb61/200811/t20081112_1324239.html, ultimo consultazione il 18 agosto 2021.

⁽⁷⁵⁾ Ibidem.

⁽⁷⁶⁾ Cfr. il sito web di DBS Bank: <https://www.dbs.com.cn/corporate/financing/working-capital/bank-acceptance-draft-bad-issuance>, ultimo consultazione il 18 agosto 2021.

⁽⁷⁷⁾ Per una descrizione più dettagliata del modo in cui si utilizzano generalmente le cambiali di accettazione bancaria, cfr. il caso sui prodotti GFF citato alla nota 5, considerando da 359 a 370.

nominale della cambiale. Tuttavia, posticipando il pagamento in contanti dei beni e dei servizi forniti, nessuna delle società incluse nel campione ha dovuto sostenere costi per il finanziamento mediante cambiali di accettazione bancaria. La Commissione ha quindi ritenuto che le società oggetto dell'inchiesta abbiano beneficiato di un finanziamento, erogato sotto forma di cambiali di accettazione bancaria, per il quale non hanno sostenuto alcun costo.

- (337) In considerazione di quanto sopra, la Commissione ha concluso che il sistema di accettazioni bancarie messo in atto nella RPC ha garantito a tutti i produttori esportatori un finanziamento gratuito delle loro operazioni correnti, conferendo un vantaggio compensabile, secondo quanto descritto ai considerando da 354 a 356, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 2, del regolamento di base.
- (338) In un'inchiesta precedente la Commissione ha stabilito ⁽⁷⁸⁾ che le cambiali di accettazione bancaria hanno, di fatto, la stessa finalità e gli stessi effetti dei prestiti per capitale di esercizio a breve termine poiché sono utilizzati dalle società per finanziare le loro operazioni correnti anziché ricorrere ai prestiti per capitale di esercizio a breve termine e che quindi dovrebbero comportare costi equivalenti a quelli di un finanziamento concesso sotto forma di prestito per capitale di esercizio a breve termine.
- (339) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC e Wanshun e Nanshan Group hanno sostenuto che le cambiali di accettazione bancaria sono in realtà crediti concessi dal fornitore (ossia il portatore della cambiale) all'acquirente (il traente) e non da una banca al venditore. Ciò è dovuto al fatto che le condizioni di pagamento del contratto indicano chiaramente che il fornitore accetta il pagamento mediante una cambiale di accettazione bancaria. Pertanto, firmando tale contratto, il fornitore aveva già anticipato che il pagamento non sarebbe stato effettuato a vista, ma in un determinato periodo di tempo (a seconda della scadenza della cambiale di accettazione bancaria). Eventuali costi supplementari connessi al ritardo di pagamento dovrebbero già essere inclusi nel costo di acquisto. Di conseguenza l'accettazione della banca si limita a facilitare le transazioni tra parti non conosciute. Il ruolo della banca consiste nel fornire una garanzia, per la quale essa applica una determinata commissione all'apertura della cambiale di accettazione bancaria. Tuttavia, in ultima analisi, per pagare l'operazione per la quale è stata emessa la cambiale di accettazione bancaria, sarà utilizzato il denaro sul conto bancario della società. La banca pagherà soltanto nel caso in cui la società non adempia all'obbligo di disporre di fondi sufficienti sul proprio conto bancario per il pagamento.
- (340) La Commissione ha osservato che di fatto la cambiale di accettazione bancaria è uno strumento di pagamento, riconosciuto nei contratti di vendita, e il pagamento effettuato mediante cambiale di accettazione bancaria solleva il traente dal suo obbligo di pagamento nei confronti del fornitore. Il pagamento del traente a favore del fornitore avviene nel momento in cui viene apposta la firma sulla cambiale di accettazione bancaria, mentre alla data di scadenza il traente adempie il suo obbligo di pagamento nei confronti della banca. Inoltre, come riconosciuto dallo stesso governo della RPC, il fornitore ha la possibilità di trasferire la cambiale ad altre parti e quindi di utilizzare immediatamente la cambiale di accettazione bancaria come mezzo di pagamento per i propri acquisti. La cambiale di accettazione bancaria non può essere classificata come credito del fornitore o come garanzia aggiuntiva di un pagamento futuro da parte della banca. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

3.5.2.2. Specificità

- (341) Quanto alla specificità, come indicato al considerando 102, ai sensi della decisione n. 40 gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio ai settori incoraggiati.
- (342) La Commissione ha ritenuto che le cambiali di accettazione bancaria fossero un'altra forma di sostegno finanziario agevolato concesso dagli istituti finanziari ai settori incoraggiati come quello dei prodotti ACF. Di fatto, come esposto nella sezione 3.1, l'industria dei prodotti ACF rientra nei settori incoraggiati ed è pertanto ammissibile a tutti i possibili tipi di sostegno finanziario. Poiché sono una forma di finanziamento, le cambiali di accettazione bancaria fanno parte del regime di sostegno finanziario agevolato che gli istituti finanziari offrono ai settori incoraggiati, quale l'industria dei prodotti ACF.
- (343) Non sono stati presentati elementi di prova del fatto che le altre imprese della RPC (diverse da quelle rientranti nei settori incoraggiati) possano beneficiare delle cambiali di accettazione bancaria alle stesse condizioni agevolate.

⁽⁷⁸⁾ Cfr. il caso sui prodotti GFF citato alla nota 5, considerando 385.

- (344) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni il governo della RPC, Wanshun Group e Nanshan Group hanno sostenuto che le cambiali di accettazione bancaria non sono fornite specificamente all'industria degli ACF, in quanto sono disponibili per qualsiasi società in Cina e sono ampiamente utilizzate. Inoltre, il governo della RPC ha ribadito le sue argomentazioni in merito alla natura non vincolante della decisione n. 40, nonché il ragionamento che contesta la qualifica degli istituti finanziari cinesi come enti pubblici.
- (345) A tale riguardo la Commissione ha osservato che il governo della RPC e Nanshan Group non hanno dimostrato che tutte le società della RPC possono beneficiare delle stesse condizioni preferenziali osservate per quanto riguarda l'industria degli ACF. Inoltre, analogamente alle linee di credito, le cambiali di accettazione bancaria sono intrinsecamente collegate ad altri tipi di prestiti agevolati, come i prestiti, e poiché fanno parte del sostegno al credito fornito specificamente alle industrie incentivate, sono ugualmente applicabili l'analisi degli enti pubblici e l'analisi sulla specificità di cui alle sezioni da 3.4.1.1 a 3.4.1.5 e alla sezione 3.4.2.2. Inoltre, anche se una forma di finanziamento potrebbe, in linea di principio, essere disponibile alle società di altri settori, le condizioni reali a cui tale finanziamento è offerto alle società di un certo settore, quali la remunerazione e il volume del finanziamento, possono renderlo specifico. Nessuna delle parti interessate ha fornito elementi tali da comprovare che i finanziamenti agevolati concessi alle società dell'industria dell'alluminio mediante cambiali di accettazione bancaria siano basati su criteri o condizioni oggettivi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (346) Secondo il gruppo Wanshun e il gruppo Nanshan, anche se la Commissione dovesse mantenere la sua decisione di considerare la cambiale di accettazione bancaria come una sovvenzione, andrebbero fatte le seguenti modifiche nel calcolo del vantaggio:
- a) il parametro di riferimento per la cambiale di accettazione bancaria dovrebbe essere lo stesso delle linee di credito, in quanto la cambiale di accettazione bancaria non fornisce fondi alla società, ma una promessa di credito da parte della banca (ossia una garanzia di pagamento dei beneficiari che detengono la cambiale di accettazione bancaria);
 - b) le spese e le commissioni pagate alla banca per l'apertura della cambiale di accettazione bancaria dovrebbero essere dedotte dall'importo del vantaggio;
 - c) il deposito versato all'apertura della cambiale di accettazione bancaria dovrebbe essere detratto dal capitale, poiché la società ha versato un deposito all'apertura della cambiale di accettazione bancaria, che è stato congelato presso la banca;
 - d) le cambiali di accettazione bancaria emesse alle consociate e alle filiali della società dovrebbero essere rimosse dal calcolo, altrimenti causerebbero un doppio conteggio, poiché altri finanziamenti delle consociate della società sono compensati.
- (347) Per quanto riguarda il primo punto, la Commissione ha già stabilito al considerando 338 che le cambiali di accettazione bancaria hanno la stessa finalità e gli stessi effetti dei prestiti per capitale di esercizio a breve termine e che quindi dovrebbero comportare costi equivalenti a quelli di un finanziamento concesso sotto forma di prestito per capitale di esercizio a breve termine. La parte non ha ulteriormente dimostrato perché il parametro di riferimento per la cambiale di accettazione bancaria dovrebbe essere lo stesso della linea di credito. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (348) Per quanto riguarda il secondo punto, la Commissione ha già indicato al considerando che tutte le società incluse nel campione che hanno utilizzato cambiali di accettazione bancaria nel periodo dell'inchiesta hanno pagato soltanto una commissione sul servizio di accettazione prestato dalla banca, generalmente pari allo 0,05 % del valore nominale della cambiale. Di fatto tale commissione, pagata per il trattamento della cambiale di accettazione bancaria da parte della banca, è un elemento distinto dal finanziamento concesso dalla banca, per cui i produttori esportatori che hanno collaborato non hanno sostenuto alcun costo. Tale commissione è dovuta a titolo di copertura dei costi amministrativi sostenuti dalla banca per il trattamento delle cambiali di accettazione bancaria. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (349) Per quanto riguarda il terzo punto, come concluso dalla Commissione nell'ambito di inchieste precedenti ⁽⁷⁹⁾, occorre anzitutto osservare che è prassi comune per le banche richiedere garanzie e garanzie reali ai propri clienti al momento della concessione di finanziamenti. Inoltre è opportuno sottolineare che tali garanzie vengono impiegate per assicurare che il produttore esportatore si assuma la propria responsabilità finanziaria nei confronti della banca e non del fornitore. L'inchiesta ha altresì rivelato che tali garanzie non sono richieste sistematicamente dalle banche

⁽⁷⁹⁾ Cfr. il caso *E-bike*, considerando 316, e il caso *GFF*, considerando 407, entrambi citati alla nota 5.

cinesi e non sono sempre connesse con cambiali di accettazione bancaria specifiche. A tale riguardo i presunti depositi non equivalgono a un pagamento anticipato da parte del traente a favore delle banche, bensì a una semplice ulteriore garanzia che è a volte richiesta dalle banche e che non influisce sulla decisione della banca di emettere le cambiali di accettazione bancaria senza applicare ulteriori interessi passivi a carico del traente. Essi possono inoltre assumere varie forme, tra cui depositi a termine e pegni. I depositi sono fruttiferi di interessi a favore del traente e, di conseguenza, non rappresentano un costo per il traente della cambiale di accettazione bancaria. Per questo motivo tale argomentazione è stata respinta.

- (350) Per quanto riguarda l'ultimo punto, la Commissione rammenta che, come indicato in precedenza, una cambiale di accettazione bancaria è uno strumento di pagamento e, di conseguenza, non comporta alcuna estensione del termine di pagamento concordato con il fornitore, bensì deferisce il pagamento in denaro. In quanto strumento di pagamento, la cambiale di accettazione bancaria può essere sottoscritta dal beneficiario (fornitore) per saldare le passività da lui maturate nei confronti di terzi. Pertanto le parti collegate destinatarie della cambiale di accettazione non subiscono alcuna riduzione equivalente in termini di liquidità. Non vi è neppure un doppio conteggio, in quanto le cambiali di accettazione bancaria ricevute come mezzo di pagamento non sono state compensate per alcuna società. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (351) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, anche il gruppo Nanshan ha chiesto una correzione degli errori di calcolo dovuti a errori materiali. La Commissione ha accolto tale argomentazione e ha adeguato i calcoli di conseguenza.

3.5.2.3. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (352) Per il calcolo dell'importo della sovvenzione compensabile, la Commissione ha valutato il vantaggio conferito ai beneficiari nel periodo dell'inchiesta.
- (353) Come indicato ai considerando 334 e 335, la Commissione ha rilevato che i produttori esportatori inclusi nel campione hanno utilizzato le cambiali di accettazione bancaria per far fronte alle loro esigenze di finanziamento a breve termine senza corrispondere alcun corrispettivo.
- (354) La Commissione ha pertanto concluso che i traenti delle accettazioni bancarie dovrebbero corrispondere un corrispettivo per il periodo del finanziamento. La Commissione ha ritenuto che il periodo di finanziamento sia iniziato alla data di emissione della cambiale di accettazione bancaria e sia terminato alla data di scadenza della stessa. Per quanto riguarda le cambiali di accettazione bancaria emesse prima del periodo dell'inchiesta e quelle con una data di scadenza posteriore al termine di tale periodo, la Commissione ha calcolato il vantaggio solo per il periodo di finanziamento compreso nel periodo dell'inchiesta.
- (355) A norma dell'articolo 6, lettera b), del regolamento di base, considerando che le cambiali di accettazione bancaria costituiscono una forma di finanziamento a breve termine e che hanno di fatto la stessa finalità dei prestiti di esercizio a breve termine, la Commissione ha ritenuto che il vantaggio così conferito ai beneficiari sia rappresentato dalla differenza tra l'importo effettivamente pagato dalla società a titolo di corrispettivo del finanziamento ottenuto mediante le cambiali di accettazione bancaria e l'importo dovuto in virtù del tasso d'interesse applicabile ai finanziamenti a breve termine.
- (356) La Commissione ha calcolato il vantaggio derivante dal mancato pagamento dei costi associati ai finanziamenti a breve termine. La Commissione ha pertanto ritenuto, come stabilito nelle inchieste precedenti ⁽⁸⁰⁾, che le cambiali di accettazione bancaria dovrebbero comportare costi equivalenti a quelli di un finanziamento concesso sotto forma di prestito a breve termine. Di conseguenza, la Commissione ha seguito lo stesso metodo utilizzato per i prestiti a breve termine denominati in RMB, di cui alla sezione 3.4.2.

3.6. Obbligazioni societarie convertibili

- (357) Le società di due gruppi inclusi nel campione hanno emesso obbligazioni societarie convertibili prima del periodo dell'inchiesta. In particolare, una società dei gruppi inclusi nel campione (Shantou Wanshun) ha emesso obbligazioni societarie convertibili prima del periodo dell'inchiesta, parzialmente convertite in capitale durante il periodo dell'inchiesta. Tali obbligazioni convertibili hanno tassi d'interesse a struttura progressiva molto bassi, compresi tra lo 0,4 % e il 2 %, ben al di sotto del tasso d'interesse di riferimento/tasso d'interesse di base fissato dal governo della RPC.

⁽⁸⁰⁾ Cfr. il caso sui prodotti GFF citato alla nota 5, considerando 399.

- (358) Un'altra società (Shandong Nanshan) aveva emesso obbligazioni convertibili prima del periodo dell'inchiesta, convertite in capitale nel 2015 nell'ambito di un'operazione di capitalizzazione dei debiti. I detentori delle obbligazioni di entrambe le società erano principalmente istituti finanziari statali. La Commissione ha altresì appurato che le obbligazioni convertibili di entrambe le società sono state convertite in capitale a un prezzo molto più elevato del prezzo di mercato prevalente delle azioni al momento della conversione.
- (359) La Commissione ha stabilito che le due società incluse nel campione hanno beneficiato di finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni convertibili.

3.6.1.1. Base giuridica/Quadro normativo

- Legge della Repubblica popolare cinese sugli strumenti finanziari (versione del 2014) («legge sugli strumenti finanziari») ⁽⁸¹⁾
 - Misure amministrative per l'emissione di titoli da parte di società quotate (versione del 2008) ⁽⁸²⁾
 - Misure amministrative per la promozione dell'emissione e della quotazione di titoli (versione del 2008) ⁽⁸³⁾
 - Misure amministrative per l'emissione e la sottoscrizione di titoli (versione del 2018)
 - Regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, emanato dal Consiglio di Stato il 18 gennaio 2011
 - Misure amministrative per l'emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie, ordinanza n. 113 della China Securities Regulatory Commission, del 15 gennaio 2015
 - Misure per la gestione dei titoli di debito di imprese non finanziarie sul mercato obbligazionario interbancario emessi dalla People's Bank of China, ordinanza n. 12 [2008] della People's Bank of China, 9 aprile 2008
- (360) Il regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie e le misure amministrative per l'emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie stabiliscono il quadro giuridico generale applicabile alle obbligazioni societarie. Esiste tuttavia un insieme di leggi specifiche applicabili alle obbligazioni societarie convertibili, ossia le misure amministrative per l'emissione di titoli da parte di società quotate, le misure amministrative per l'emissione e la sottoscrizione di titoli e le misure amministrative per la promozione dell'emissione e della quotazione di titoli.
- (361) L'articolo 14 delle misure amministrative per l'emissione di titoli da parte di società quotate definisce le «obbligazioni societarie convertibili» come *«obbligazioni societarie emesse da una società emittente a norma di legge che in un determinato periodo possono essere convertite in azioni alle condizioni pattuite»*.
- (362) A norma dell'articolo 11 della legge sugli strumenti finanziari, applicabile al momento dell'emissione delle obbligazioni convertibili da parte delle società incluse nel campione, dell'articolo 45 delle misure amministrative per l'emissione di titoli da parte di società quotate e dell'articolo 2 delle misure amministrative per la promozione dell'emissione e della quotazione di titoli, le società che intendono emettere obbligazioni societarie convertibili devono richiedere i servizi di un promotore di titoli che agisce in qualità di sottoscrittore. Il promotore organizza l'emissione di obbligazioni, raccomanda l'emittente, presenta il fascicolo di domanda alla CSRC ai fini dell'approvazione, negozia i tassi d'interesse a cui l'obbligazione sarà presentata agli investitori ed è incaricato di individuare investitori che accettino le condizioni concordate di emissione dell'obbligazione, compreso il tasso d'interesse.
- (363) In linea con il quadro normativo, in Cina le obbligazioni convertibili non possono essere emesse né commerciate liberamente. L'emissione di ciascun titolo obbligazionario deve essere approvata dalla CSRC. A norma dell'articolo 16 della legge sugli strumenti finanziari *«le società quotate che emettono obbligazioni societarie convertibili [...] soddisfano i requisiti stabiliti nella presente legge per l'offerta pubblica di azioni e ottengono l'approvazione delle autorità*

⁽⁸¹⁾ Da ultimo modificata il 28 dicembre 2019 con decreto presidenziale n. 37 con efficacia a decorrere dal 1° marzo 2020.

⁽⁸²⁾ Da ultimo modificate il 14 febbraio 2020 in base alla decisione sulla revisione delle «Misure amministrative per l'emissione di titoli da parte di società quotate» della China Securities Regulatory Commission con efficacia a decorrere dal 14 febbraio 2020.

⁽⁸³⁾ Sostituite dalle «Misure amministrative per il servizio di promozione dell'emissione e della quotazione di titoli», decreto n. 170 della China Securities Regulatory Commission, del 12 giugno 2020, con efficacia a decorrere dal 12 giugno 2020.

di regolamentazione degli strumenti finanziari del Consiglio di Stato». A norma dell'articolo 3 delle misure amministrative per l'emissione e la sottoscrizione di titoli, applicabile alle obbligazioni convertibili, «la CSRC supervisiona e gestisce l'offerta e la sottoscrizione di titoli in conformità alla legge». Inoltre, in base all'articolo 10 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, sono previste quote annue per l'emissione di tali titoli.

- (364) Ai sensi dell'articolo 16 della legge sugli strumenti finanziari, l'emissione pubblica di titoli obbligazionari dovrebbe soddisfare i requisiti seguenti: «la finalità dei proventi è conforme alle politiche industriali dello Stato» e «i proventi di un'offerta pubblica di obbligazioni societarie sono utilizzati solo per le finalità approvate». L'articolo 12 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie ribadisce che la finalità dei fondi raccolti deve essere conforme alle politiche industriali dello Stato. Inoltre l'articolo 10, paragrafo 2, delle misure amministrative per l'emissione di titoli da parte di società quotate, una *lex specialis* applicabile alle obbligazioni convertibili, prevede che «le finalità di utilizzo dei fondi raccolti sono in linea con le politiche industriali dello Stato».
- (365) Come illustrato al considerando 100, la decisione n. 40 fa riferimento al «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale» e prevede che se «il progetto d'investimento rientra nei contenuti relativi all'incoraggiamento, esso sarà esaminato e approvato nonché iscritto nei registri in conformità delle pertinenti norme nazionali in materia d'investimento; tutti gli istituti finanziari erogano sostegno creditizio in conformità dei principi di concessione del credito». Ne consegue che l'emissione di obbligazioni societarie convertibili che, come si è visto, è necessariamente rivolta a un settore incoraggiato, corrisponde alla prassi di sostegno a tali settori seguita dagli istituti finanziari.
- (366) Inoltre i tassi d'interesse delle obbligazioni societarie sono rigorosamente regolamentati. L'articolo 16 delle misure amministrative per l'emissione di titoli da parte di società quotate prevede che «il tasso d'interesse di un'obbligazione societaria convertibile è determinato dalla società emittente e dal principale sottoscrittore mediante negoziazione, ma deve osservare le disposizioni pertinenti dello Stato». A norma dell'articolo 16, paragrafo 5, della legge sugli strumenti finanziari, «la cedola delle obbligazioni societarie non supera quella stabilita dal Consiglio di Stato». Inoltre l'articolo 18 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, applicabile in generale a tutte le obbligazioni, fornisce ulteriori particolari stabilendo che «il tasso d'interesse offerto per ciascun titolo obbligazionario societario non supera il 40 % del tasso d'interesse corrente corrisposto dalle banche ai privati per depositi di risparmio a tempo determinato con la stessa scadenza».
- (367) In base all'articolo 17 delle misure amministrative per l'emissione di titoli da parte di società quotate, «ai fini dell'emissione pubblica di obbligazioni societarie convertibili una società deve incaricare un'agenzia qualificata di rating del credito affinché effettui valutazioni del credito, comprese quelle successive». Inoltre l'articolo 18 delle misure amministrative per l'emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie, applicabili in generale, prevede che solo determinati titoli obbligazionari rispondenti a criteri qualitativi rigorosi, quali un rating del credito pari ad AAA, possano essere oggetto di emissione pubblica a investitori pubblici o qualificati. Le obbligazioni societarie che non osservano tali criteri possono essere oggetto di emissione pubblica solo a investitori qualificati.

3.6.1.2. Istituti finanziari che agiscono in qualità di enti pubblici

- (368) Secondo il «China Bond Market Insight 2021» di Bloomberg, le obbligazioni quotate sul mercato obbligazionario interbancario rappresentano l'88 % del volume totale delle negoziazioni dei titoli obbligazionari ⁽⁸⁴⁾. Dallo stesso studio emerge che la maggior parte degli investitori è di carattere istituzionale, categoria che comprende gli istituti finanziari. In particolare, le banche commerciali statali rappresentano il 57 % degli investitori mentre le banche demandate all'attuazione delle politiche del governo costituiscono il 3 % degli stessi ⁽⁸⁵⁾. Inoltre la Commissione ha rilevato che tutti gli investitori in azioni convertibili emesse da una delle società incluse nel campione sono istituzionali, una categoria di investitori che comprende gli istituti finanziari.
- (369) Inoltre, in quanto settore incoraggiato di cui al «repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale», in base alla decisione n. 40 l'industria dei prodotti ACF ha diritto a ottenere sostegno creditizio dagli istituti finanziari. Il fatto che le obbligazioni convertibili, come quelle emesse dalle società incluse nel campione, fruttino un basso tasso d'interesse indica chiaramente che gli istituti finanziari, i principali investitori in tali obbligazioni, sono tenuti a fornire «sostegno creditizio» a dette società e, nell'adottare la decisione di investimento o di finanziamento, devono tenere conto di considerazioni diverse da quelle di ordine commerciale, come gli obiettivi delle politiche pubbliche. Di fatto un investitore che operi alle condizioni di mercato sarebbe più sensibile alla redditività dell'investimento e

⁽⁸⁴⁾ Cfr. «China Bond Market Insight 2021», nota 59, pag. 33.

⁽⁸⁵⁾ Cfr. «China Bond Market Insight 2021», nota 59, pag. 33.

molto probabilmente non investirebbe in obbligazioni convertibili con tassi d'interesse molto bassi. Inoltre le conclusioni tratte dalla Commissione sulla situazione finanziaria di entrambi i gruppi di produttori esportatori nella precedente sezione 3.4.2.3 in termini di profili di liquidità e solvibilità indicano ulteriormente che gli investitori operanti alle condizioni di mercato non investirebbero in strumenti finanziari come le obbligazioni convertibili, che offrono una bassa redditività, mentre l'emittente presenta elevati rischi di liquidità e solvibilità. Pertanto la Commissione è del parere che solo gli investitori spinti da motivazioni diverse dalla redditività dell'investimento, come l'adempimento dell'obbligo giuridico di fornire finanziamenti alle società di settori incoraggiati, farebbero un tale investimento.

- (370) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che esista un insieme di elementi di prova a convalida del fatto che la maggior parte degli investitori in obbligazioni convertibili emesse dalle società incluse nel campione è rappresentata da istituti finanziari che hanno l'obbligo giuridico di fornire sostegno creditizio ai produttori di ACF.
- (371) Inoltre, come descritto nella sezione 3.4.1, gli istituti finanziari sono caratterizzati da una forte presenza dello Stato e il governo della RPC ha la possibilità di esercitare un'influenza significativa nei loro confronti. Il quadro giuridico generale in cui operano tali istituti è applicabile anche alle obbligazioni convertibili.
- (372) Nella sezione 3.4.1 la Commissione ha concluso che gli istituti finanziari statali sono enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base; la Commissione ha altresì concluso che in ogni caso essi si considerano investiti, da parte del governo della RPC, dell'incarico o dell'ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Nella sezione 3.4.1.7 la Commissione ha concluso che anche gli istituti finanziari privati agiscono su incarico o per ordine del governo.
- (373) La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell'esercizio di un controllo significativo sulla base di emissioni concrete di obbligazioni convertibili. Ha quindi esaminato il contesto giuridico generale, quale descritto ai considerando da 360 a 367, congiuntamente alle risultanze concrete dell'inchiesta.
- (374) La Commissione ha riscontrato che i due gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno emesso obbligazioni convertibili a tassi d'interesse simili e molto bassi, a prescindere dalla situazione finanziaria e del rischio di credito delle società. La Commissione ha altresì appurato che un numero significativo di tali obbligazioni è stato convertito in azioni a un prezzo molto più elevato del prezzo di mercato prevalente delle azioni. Pertanto, anche quando le obbligazioni venivano convertite in azioni, il tasso di redditività rimaneva sotto il valore di mercato.
- (375) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che gli istituti finanziari cinesi, i principali investitori in obbligazioni convertibili emesse dalle società incluse nel campione, hanno seguito gli orientamenti strategici esposti nella decisione n. 40 erogando finanziamenti agevolati alle società appartenenti a un settore incoraggiato e quindi essi hanno agito in qualità di enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base o di enti che agiscono su incarico o per ordine della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv) dello stesso regolamento.
- (376) Gli istituti finanziari hanno conferito un vantaggio ai produttori esportatori inclusi nel campione poiché hanno accettato di investire in obbligazioni convertibili con un tasso di redditività molto basso, a prescindere dal profilo di rischio dell'emittente, anche sotto il tasso di riferimento privo di rischio offerto dalla PBoC o pubblicato dal NIFC, come indicato al considerando 387, e poiché hanno acconsentito a convertire le obbligazioni in azioni a un prezzo molto più elevato del loro valore di mercato corrente.
- (377) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che l'acquisto di obbligazioni societarie e obbligazioni societarie convertibili è una pratica commerciale corrente che avviene in tutte le principali giurisdizioni, tra cui l'Unione europea e gli Stati Uniti. Secondo il governo della RPC, la situazione è simile a quella nell'UE poiché molti degli investitori in obbligazioni sono investitori istituzionali, compresi gli istituti finanziari. Il governo della RPC ha sostenuto che, in ogni caso, anche se le cifre fornite nella divulgazione delle informazioni fossero accettate, in modo tale che il 57 % degli investitori sarebbe costituito da banche commerciali di proprietà dello Stato e il 3 % da banche politiche, ciò lascerebbe comunque una quota di mercato del 40 %, che non dovrebbe essere ignorata.

- (378) Secondo il governo della RPC, la Commissione non ha inoltre effettuato un'analisi separata dei ruoli svolti dagli istituti finanziari nel mercato cinese delle obbligazioni convertibili, in quanto si tratta di tipi diversi di strumenti rispetto ai prestiti e i ruoli svolti dagli istituti finanziari che investono sono sostanzialmente diversi. Lo stesso ragionamento è stato applicato anche alle obbligazioni societarie di cui alla sezione 3.6.2.
- (379) La Commissione ha contestato l'affermazione del governo della RPC secondo cui non ha effettuato una valutazione specifica della condotta degli istituti finanziari in quanto enti pubblici per la funzione di acquisto di obbligazioni. Oltre alle conclusioni raggiunte dalla Commissione nella sezione 3.4.1, la Commissione ha anche cercato di dimostrare concretamente l'esercizio del controllo in modo significativo sulla base delle emissioni concrete di obbligazioni convertibili ed ha effettuato una valutazione specifica ai considerando 373 e 374. La Commissione, pur concordando con il governo della RPC sul fatto che l'acquisto di obbligazioni societarie e obbligazioni convertibili può costituire, in linea di principio, una normale pratica commerciale in tutte le principali giurisdizioni, ha sottolineato che l'acquisto di obbligazioni societarie da parte di istituti finanziari cinesi è caratterizzato da un'ingerenza dello Stato, come dimostrato al considerando 375.

3.6.1.3. Specificità

- (380) La Commissione ha ritenuto che i finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni convertibili siano specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Le obbligazioni convertibili non possono essere emesse senza l'approvazione della CSRC, la quale verifica che siano soddisfatte tutte le condizioni normative per la loro emissione. Come illustrato al considerando 364, in base alla legge sugli strumenti finanziari e alle misure amministrative per l'emissione di titoli da parte di società quotate, applicabili nello specifico alle obbligazioni convertibili, l'emissione di tali obbligazioni deve essere in linea con le politiche industriali dello Stato. Al considerando 366 la Commissione ha osservato che l'espressione «*in linea con le politiche industriali dello Stato*» significa che il progetto d'investimento rientra nei contenuti «relativi all'incoraggiamento» citati nel repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale in cui ricade l'industria degli ACF.
- (381) Non sono stati presentati elementi di prova del fatto che le altre imprese della RPC (diverse da quelle rientranti nei settori incoraggiati) possano beneficiare delle obbligazioni convertibili alle stesse condizioni agevolate.
- (382) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che i criteri che una società deve soddisfare per emettere obbligazioni sono di natura finanziaria e non politica. Il governo della RPC ha contestato la posizione secondo cui l'emissione di obbligazioni convertibili deve essere in linea con le politiche industriali dello Stato e ha ribadito che l'industria degli ACF non è un settore incentivato. Lo stesso ragionamento è stato applicato anche alle obbligazioni societarie di cui alla sezione 3.6.2.
- (383) A tale riguardo, sebbene la Commissione concordi che i mercati obbligazionari sono regolamentati in ogni paese e che la maggior parte dei criteri che una società deve soddisfare per emettere obbligazioni sono di natura finanziaria, essa non concorda con l'affermazione del governo della RPC secondo cui l'emissione di obbligazioni convertibili non è orientata alle politiche in Cina. In primo luogo, la Commissione ha ribadito la sua posizione secondo cui il settore degli ACF è un'industria incentivata. In secondo luogo, la Commissione ha ritenuto che fosse sufficientemente chiara la dicitura della legge sugli strumenti finanziari della RPC (versione del 2014) e delle misure amministrative per l'emissione di titoli da parte di società quotate, applicabili specificamente alle obbligazioni convertibili, secondo cui l'emissione di tali obbligazioni deve essere in linea con le politiche industriali dello Stato. Infine la Commissione ha stabilito al considerando 376 che accettando di investire in obbligazioni convertibili con un tasso di rendimento molto basso, indipendentemente dal profilo di rischio dell'emittente, gli istituti finanziari hanno conferito un vantaggio ai produttori esportatori inclusi nel campione. Le argomentazioni del governo della RPC sono state pertanto respinte.

3.6.1.4. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (384) Le obbligazioni convertibili sono uno strumento di debito ibrido che ha le caratteristiche di un'obbligazione, per esempio la corresponsione di interessi, ma che offre al contempo la possibilità di convertire l'importo investito in azioni a determinate condizioni.

- (385) La Commissione ha rilevato che nel PI il tasso d'interesse delle obbligazioni societarie convertibili emesse dalle società incluse nel campione era così basso che solo gli investitori spinti da motivazioni diverse dalla redditività dell'investimento, come l'adempimento dell'obbligo giuridico di fornire finanziamenti alle società di settori incoraggiati, investirebbero in questi strumenti. Ciò era testimoniato dal fatto che la maggior parte degli investitori in obbligazioni convertibili emesse dalle società incluse nel campione è costituita da istituti finanziari statali.
- (386) La Commissione ha appurato che la parte delle obbligazioni convertibili di entrambe le società incluse nel campione che non è stata convertita in azioni ha offerto agli investitori un rendimento sotto forma di interesse analogamente ai prestiti o alle obbligazioni standard. Poiché il metodo di calcolo adottato per i prestiti descritto al considerando 248 si basa sulle obbligazioni, la Commissione ha deciso di attenersi allo stesso metodo⁽⁸⁶⁾. Ciò significa che il differenziale relativo tra le obbligazioni societarie USA con rating AA e quelle USA con rating BB della stessa durata si applica ai tassi d'interesse di riferimento pubblicati dalla PBoC o, dopo il 20 agosto 2019, al tasso d'interesse di base pubblicato dal NIFC⁽⁸⁷⁾ per stabilire un tasso d'interesse basato sul mercato per le obbligazioni.
- (387) Il vantaggio è rappresentato dalla differenza tra l'importo dell'interesse che la società avrebbe dovuto pagare applicando il tasso d'interesse basato sul mercato citato al considerando 419 e l'interesse effettivamente corrisposto dalla società.
- (388) La Commissione ha altresì appurato che un numero significativo di tali obbligazioni è stato convertito in azioni. Essa ha rilevato che le obbligazioni convertibili di entrambe le società sono state convertite in capitale a un prezzo molto più elevato del prezzo di mercato prevalente delle azioni. In questo caso la Commissione ha considerato il debito convertito in azioni un conferimento di capitale compensabile. Il vantaggio di tale conferimento di capitale è stato considerato come differenza tra il corso delle azioni al momento della conversione e il sovrappremio corrisposto dagli obbligazionisti. Tale vantaggio è stato imputato al PI utilizzando il periodo medio di ammortamento delle attività delle società.
- (389) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC e Wanshun Group hanno contestato l'uso dello stesso parametro di riferimento per le obbligazioni e le obbligazioni convertibili applicato ai prestiti, in quanto la convertibilità di un'obbligazione ne costituisce un elemento essenziale, che lo rende anche uno strumento di prestito sostanzialmente diverso. Il governo della RPC ha inoltre sostenuto che non vi è alcuna base perché la Commissione utilizzi il parametro di riferimento della PBoC come punto iniziale e poi aggiunga una maggiorazione. Secondo il governo della RPC, anche i produttori europei di ACF con rating BB hanno emesso obbligazioni con scadenza analoga a tassi significativamente inferiori al tasso di riferimento calcolato nello stesso periodo. Lo stesso ragionamento è stato applicato anche alle obbligazioni societarie di cui alla sezione 3.6.2.
- (390) Inoltre Wanshun ha sottolineato che le obbligazioni sono altamente negoziabili sul mercato (una persona che detiene l'obbligazione può venderla sul mercato senza aspettarne la scadenza). Per contro, un prestito è un accordo tra due parti, in cui una parte prende in prestito denaro dall'altra. Generalmente i prestiti non sono negoziabili sul mercato. Inoltre l'obbligazione di Shantou Wanshun potrebbe essere convertita in azioni, conferendo così un ulteriore vantaggio al possessore delle obbligazioni. Di conseguenza, i tassi di interesse per le obbligazioni convertibili sarebbero logicamente inferiori a quelli dei prestiti, nonché di altri tipi di obbligazioni (gli investitori sarebbero disposti ad accettare una cedola inferiore per un'obbligazione convertibile a causa della sua convertibilità). In alternativa, Wanshun ha proposto di utilizzare un parametro di riferimento basato su Hong Kong che si basa sui tassi di rendimento obbligazionari, ossia lo stesso parametro di riferimento proposto dal gruppo Nanshan per i prestiti di cui al considerando 264.
- (391) La Commissione ha indicato che i prestiti e le obbligazioni societarie sono, in linea di principio, strumenti di debito finanziario simili. Di fatto, un'obbligazione societaria è un tipo di prestito utilizzato da grandi entità per raccogliere capitali. Sia i prestiti che le obbligazioni societarie sono contratti/emessi per un certo periodo di tempo e hanno un tasso di interesse/una cedola. Il fatto che il finanziamento tramite un prestito sia fornito da un istituto finanziario e che il finanziamento tramite un'obbligazione societaria sia fornito da investitori, che nella maggior parte dei casi sono anche enti finanziari, è irrilevante ai fini della determinazione delle caratteristiche fondamentali di entrambi gli

⁽⁸⁶⁾ Poiché non erano disponibili al pubblico dati specifici per le obbligazioni societarie convertibili, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili relativi alle obbligazioni societarie, che dovrebbero comprendere anche quelle convertibili.

⁽⁸⁷⁾ Cfr. il considerando 177.

strumenti. Entrambi gli strumenti servono a finanziare le operazioni commerciali, hanno lo stesso tipo di remunerazione e hanno termini e condizioni di rimborso simili. Inoltre nel corso dell'inchiesta la Commissione ha constatato che le obbligazioni societarie emesse dai produttori esportatori che hanno collaborato avevano cedole e scopi molto simili ai tassi di interesse e alle finalità dei prestiti con durata simile e che pertanto potevano essere considerati intercambiabili dal punto di vista del produttore, giustificando in tal modo l'applicazione dello stesso parametro di riferimento per entrambi gli strumenti nelle circostanze specifiche del caso di specie.

- (392) La Commissione ha inoltre ritenuto infondate le osservazioni del governo della RPC relative ai tassi di interesse applicabili alle società con rating BB nell'Unione europea, in quanto il tasso privo di rischio nell'Unione europea non è lo stesso del tasso privo di rischio nella RPC e di conseguenza non è possibile confrontare i tassi di interesse in termini assoluti.
- (393) La Commissione ha convenuto che le obbligazioni societarie convertibili sono uno strumento di debito ibrido che offre anche l'opportunità di convertire l'importo investito in azioni a determinate condizioni e in quanto tale è in linea di principio diverso dalle obbligazioni societarie. La Commissione ha esaminato la possibilità di quantificare questo elemento di convertibilità. Tuttavia, il parametro di riferimento proposto da Wanshun non teneva conto di tale convertibilità. Inoltre non era un parametro di riferimento appropriato in generale per le obbligazioni per i motivi già esposti al considerando 268. Non sono stati presentati altri parametri di riferimento e non erano disponibili ulteriori informazioni pubbliche per fornire un parametro di riferimento più accurato per le obbligazioni convertibili (ad esempio indici per il premio sulle obbligazioni convertibili statunitensi con rating AA e sulle obbligazioni convertibili statunitensi con rating BB) o per l'aspetto di convertibilità di tali obbligazioni. Inoltre il parametro di riferimento utilizzato come base per la conversione era in ogni caso un tasso privo di rischio. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (394) Per quanto riguarda le obbligazioni societarie convertibili, il gruppo Wanshun ha sostenuto che:
- a) la maggioranza degli investitori che detengono obbligazioni convertibili della Shantou Wanshun erano persone fisiche che operavano sul mercato azionario di Shenzhen e non investitori istituzionali (enti pubblici o enti privati incaricati dal governo della RPC). La Commissione non ha fornito alcuna prova del fatto che tutti questi investitori fossero investitori istituzionali. Di conseguenza la Commissione non avrebbe dovuto trattare tali obbligazioni convertibili come una sovvenzione. Wanshun ha presentato un'argomentazione identica anche per quanto riguarda il conferimento di capitale (la conversione di alcune obbligazioni di Shantou Wanshun in azioni).
 - b) La Commissione non ha detratto dal suo calcolo i pagamenti delle cedole dai pagamenti di interessi di riferimento, che sono stati effettuati da Shantou Wanshun e avrebbero dovuto essere dedotti.
- (395) La Commissione osserva che Wanshun non ha fornito prove sufficienti a suffragare la sua affermazione secondo cui la maggioranza degli investitori detentori di obbligazioni convertibili Shantou Wanshun erano persone fisiche che operavano sul mercato azionario di Shenzhen. La fonte di tale argomentazione non ha potuto essere verificata, il documento giustificativo non forniva una definizione chiara di ciò che s'intende con investitori privati e statali e non conteneva neppure i nomi individuali degli investitori. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.
- (396) La Commissione ha accolto l'argomentazione di Wanshun relativa alla detrazione dei pagamenti delle cedole dai pagamenti di interessi di riferimento e ha detratto il pagamento della cedola relativo al periodo dell'inchiesta dai pagamenti di interessi di riferimento.
- (397) Il gruppo Wanshun ha inoltre sostenuto che la Commissione ha commesso un errore nel compensare il conferimento di capitale (la conversione di alcune obbligazioni di Shantou Wanshun in azioni), in quanto:
- a) la Commissione non avrebbe potuto confrontare il prezzo di conversione iniziale fissato nel luglio 2018 con il prezzo azionario di mercato nel giugno 2019, poiché il prezzo per azione era fissato al momento dell'investimento, ma la conversione (se avviene) avrebbe avuto luogo in un momento successivo. L'investitore ha quindi sostenuto il rischio o ha avuto i vantaggi dell'evoluzione del prezzo di vendita delle azioni nel corso del tempo;
 - b) il prezzo di conversione delle obbligazioni utilizzato dalla Commissione non era corretto, poiché è cambiato dall'inizio alla fine del PI.

- (398) La Commissione ha espresso disaccordo con le osservazioni relative al prezzo di conversione iniziale fissato nel luglio 2018. Essa ha osservato che, nel caso in cui il prezzo di mercato azionario di una determinata azione al momento della conversione fosse notevolmente inferiore al suo prezzo di mercato, un investitore razionale si asterebbe dal convertire le obbligazioni in azioni e continuerebbe invece a mantenere le obbligazioni. L'investitore razionale cercherebbe pertanto di ridurre al minimo il rischio di un'evoluzione sfavorevole dei prezzi.
- (399) La Commissione ha anche espresso disaccordo con l'osservazione relativa al prezzo di conversione errato. In base alle informazioni presentate alla Commissione risulta che la modifica dei prezzi dichiarata dal gruppo Wanshun si è effettivamente verificata solo dopo la conversione delle azioni. La Commissione ha pertanto affermato di aver utilizzato il prezzo di conversione corretto nel calcolo del vantaggio.

3.6.2. Obbligazioni societarie

- (400) Uno dei gruppi incluso nel campione ha beneficiato di finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni societarie.

3.6.2.1. Base giuridica/quadro normativo

— Legge sugli strumenti finanziari

— Misure amministrative per l'emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie, ordinanza n. 113 della China Securities Regulatory Commission, del 15 gennaio 2015

— Regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, emanato dal Consiglio di Stato il 18 gennaio 2011

— Misure per la gestione dei titoli di debito di imprese non finanziarie sul mercato obbligazionario interbancario emessi dalla People's Bank of China, ordinanza n. 12 [2008] della People's Bank of China, 9 aprile 2008.

- (401) In linea con il quadro normativo, in Cina le obbligazioni non possono essere emesse né commerciate liberamente. L'emissione di ciascun titolo obbligazionario deve essere approvata da varie autorità governative quali la PBoC, la NDRC o la CSRC, a seconda del tipo di obbligazione e del tipo di emittente. Inoltre, in base al regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie, sono previste quote annue per l'emissione di questi titoli.
- (402) In aggiunta, ai sensi dell'articolo 16 della legge sugli strumenti finanziari applicabile durante il PI, l'offerta pubblica di obbligazioni societarie dovrebbe soddisfare i requisiti seguenti: *«la finalità dei proventi è conforme alle politiche industriali dello Stato [...]»* e *«i proventi di un'offerta pubblica di obbligazioni societarie sono utilizzati solo per le finalità approvate»*. L'articolo 12 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie ribadisce che la finalità dei fondi raccolti deve essere conforme alle politiche industriali dello Stato. Come illustrato ai considerando 364 e 365, l'emissione di obbligazioni societarie a tali condizioni è rivolta a un settore incentivato quale l'industria degli ACF e corrisponde alla prassi di sostegno a tali settori seguita dagli istituti finanziari.
- (403) A norma dell'articolo 16, paragrafo 5, della legge sugli strumenti finanziari, *«la cedola delle obbligazioni societarie non supera quella stabilita dal Consiglio di Stato»*. Inoltre l'articolo 18 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie fornisce ulteriori particolari stabilendo che *«il tasso d'interesse offerto per ciascun titolo obbligazionario societario non supera il 40 % del tasso d'interesse corrente corrisposto dalle banche ai privati per depositi di risparmio a tempo determinato con la stessa scadenza»*.
- (404) Inoltre l'articolo 18 delle misure amministrative per l'emissione e la negoziazione di obbligazioni societarie prevede che solo determinati titoli obbligazionari rispondenti a criteri qualitativi rigorosi, quali un rating del credito pari ad AAA, possano essere oggetto di emissione pubblica a investitori pubblici o qualificati, unicamente a discrezione dell'emittente. Le obbligazioni societarie che non osservano tali criteri possono essere oggetto di emissione pubblica solo a investitori qualificati. Ne consegue che la maggior parte delle obbligazioni societarie viene emessa a investitori qualificati che sono stati approvati dalla CSRC e che sono investitori istituzionali cinesi.

3.6.2.2. Istituti finanziari che agiscono in qualità di enti pubblici

- (405) Come illustrato ai considerando 369 e 370, la Commissione ha ritenuto che esista un insieme di elementi di prova a convalida del fatto che la maggior parte degli investitori in obbligazioni convertibili emesse dalle società incluse nel campione è costituita da istituti finanziari che hanno l'obbligo giuridico di fornire sostegno creditizio ai produttori di ACF. Lo stesso ragionamento e la medesima conclusione si applicano anche alle obbligazioni societarie poiché le condizioni di emissione sono molto simili, in particolare la condizione di rispettare i requisiti delle leggi, dei regolamenti e delle politiche nazionali nonché della politica industriale dello Stato.
- (406) Come descritto al considerando 403, l'articolo 16 della legge sugli strumenti finanziari e l'articolo 12 del regolamento sulla gestione delle obbligazioni societarie prevede che l'offerta pubblica di tali obbligazioni sia conforme alle politiche industriali dello Stato. Ne consegue che le obbligazioni societarie possono essere emesse solo per finalità in linea con gli obiettivi della pianificazione del governo della RPC riguardante i settori incentivati, come illustrato ai considerando 357 e 359. Gli investitori istituzionali che, come indicato al considerando 368, sono in larga misura banche commerciali e banche demandate all'attuazione delle politiche del governo, devono seguire gli orientamenti strategici enunciati nella decisione n. 40, la quale, in combinato disposto con il repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale, stabilisce modalità di trattamento specifiche per alcuni progetti che rientrano in determinati settori incentivati, come l'industria degli ACF. Il trattamento preferenziale riservato a uno dei gruppi inclusi nel campione ha comportato la decisione di investire in obbligazioni societarie emesse a un tasso d'interesse che non riflette i criteri di mercato.
- (407) Come descritto nella sezione 3.4.1, gli istituti finanziari sono caratterizzati da una forte presenza dello Stato e il governo della RPC ha la possibilità di esercitare un'influenza significativa nei loro confronti. Il quadro giuridico generale in cui operano tali istituti finanziari è applicabile anche alle obbligazioni societarie.
- (408) Nella sezione 3.4.1 la Commissione ha concluso che gli istituti finanziari statali sono enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento di base; la Commissione ha altresì concluso che in ogni caso essi si considerano investiti, da parte del governo della RPC, dell'incarico o dell'ordine di svolgere funzioni che di norma spettano alla pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento di base. Nella sezione 3.4.1.7 la Commissione ha concluso che anche gli istituti finanziari privati agiscono su incarico o per ordine del governo.
- (409) La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell'esercizio di un controllo significativo sulla base di emissioni concrete di obbligazioni societarie. Ha quindi esaminato il contesto giuridico generale, quale descritto ai considerando da 402 a 405, congiuntamente alle risultanze concrete dell'inchiesta.
- (410) La Commissione ha rilevato che le obbligazioni societarie sono state emesse a un tasso d'interesse inferiore al livello che si sarebbe dovuto attendere data la situazione finanziaria e il rischio di credito delle società, anche sotto il tasso di riferimento privo di rischio offerto dalla PBoC o pubblicato dal NIFC, come indicato al considerando 419.
- (411) In pratica, i tassi d'interesse sulle obbligazioni societarie sono influenzati dal rating del credito della società, analogamente a quanto avviene per i prestiti. Tuttavia al considerando 215 la Commissione ha concluso che il mercato locale dei rating del credito è distorto e i rating sono inattendibili.
- (412) Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ha concluso che gli istituti finanziari cinesi hanno seguito gli orientamenti strategici esposti nella decisione n. 40, erogando finanziamenti agevolati alle società appartenenti a un settore incentivato e che pertanto hanno agito in qualità di enti pubblici ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, o di enti che agiscono su incarico o per ordine della pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iv), dello stesso regolamento.
- (413) Inoltre gli istituti finanziari hanno conferito un vantaggio al produttore esportatore incluso nel campione, poiché hanno organizzato l'emissione di obbligazioni societarie a un tasso d'interesse inferiore rispetto al tasso di mercato corrispondente al profilo di rischio effettivo dell'emittente e hanno accettato di investire in tali obbligazioni.

3.6.2.3. Specificità

- (414) Come descritto al considerando 380, la Commissione ha ritenuto che i finanziamenti agevolati sotto forma di obbligazioni siano specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, poiché i titoli obbligazionari non possono essere emessi senza l'approvazione delle autorità governative e la legge sugli strumenti finanziari della RPC afferma che l'emissione di obbligazioni deve essere conforme alle politiche industriali dello Stato. Come già affermato al considerando 104, l'industria degli ACF è considerata un settore incentivato nel repertorio di riferimento della ristrutturazione industriale.

3.6.2.4. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (415) Poiché le obbligazioni sono in sostanza un altro tipo di strumento di debito, in via di principio analogo ai prestiti, e poiché il metodo di calcolo per i prestiti si basa già su un paniere di obbligazioni, la Commissione ha deciso di seguire il metodo di calcolo per i prestiti descritto nella sezione 3.4.2.3. Ciò significa che il differenziale relativo tra le obbligazioni societarie USA con rating AA e quelle USA con rating BB della stessa durata si applica al tasso d'interesse di riferimento pubblicato dalla PBoC o, dopo il 20 agosto 2019, al tasso d'interesse di base pubblicato dal NIFC per stabilire un tasso d'interesse basato sul mercato per le obbligazioni, che viene successivamente comparato con il tasso d'interesse effettivamente corrisposto dalla società al fine di determinare il vantaggio.
- (416) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, secondo quanto argomentato dal gruppo Wanshun e dal gruppo Nanshan la Commissione ha erroneamente ritenuto che tutti gli obbligazionisti siano istituti finanziari che agiscono in qualità di enti pubblici. Poiché dalla relazione Bloomberg, cui fa riferimento la stessa Commissione, emerge che le banche di proprietà dello Stato rappresentano il 57 % degli investitori e le banche demandate all'attuazione delle politiche del governo rappresentano il 3 % dei detentori di obbligazioni societarie convertibili in Cina, solo il 60 % (57 % + 3 %) delle obbligazioni degli investitori istituzionali è compensabile.
- (417) La Commissione ha segnalato che esiste un insieme di elementi di prova a convalida del fatto che la maggior parte degli investitori nelle obbligazioni emesse dalle società incluse nel campione è costituita da istituti finanziari che hanno l'obbligo giuridico di fornire sostegno creditizio ai produttori di ACF. Inoltre la Commissione intende evidenziare quanto segue: la relazione Bloomberg indica anche che il 27 % delle obbligazioni sono detenute da «prodotti di fondi», essenzialmente assimilabili a fondi gestiti dagli stessi istituti finanziari. Tenuto conto del 3 % rappresentato da «altri» istituti finanziari, la percentuale complessiva degli istituti finanziari che investono in obbligazioni è di fatto del 90 %. Data l'elevata percentuale di investitori istituzionali, compresi gli istituti finanziari, la Commissione ha ritenuto che essi abbiano determinato le caratteristiche delle obbligazioni societarie in questione, in particolare il ridotto tasso della cedola, e che gli altri investitori, quali gli investitori privati, abbiano unicamente aderito a tali condizioni. Infine la Commissione ha reputato che il sistema di vigilanza finanziaria cinese per quanto riguarda le obbligazioni societarie e le obbligazioni convertibili rappresenti solo un elemento che, congiuntamente al quadro normativo che disciplina i finanziamenti da parte degli istituti finanziari come descritto nella sezione 3.4.1 e al comportamento concreto degli istituti finanziari, segnalava l'interferenza da parte del governo della RPC. Pertanto queste argomentazioni sono state respinte.
- (418) Infine il gruppo Nanshan ha sostenuto che la Commissione non aveva detratto dal suo calcolo i pagamenti delle cedole effettuati da Nanshan Group Co., Ltd. La Commissione non ha accettato questo punto, in quanto le tabelle presentate dalla società non fornivano informazioni relative ai pagamenti delle cedole, né prima né durante il controllo incrociato a distanza. La Commissione ricorda inoltre che tali informazioni rientrano fra le informazioni mancanti per le quali è stato applicato l'articolo 28. In ogni caso, in questa fase dell'inchiesta è impossibile verificare le informazioni aggiuntive fornite in allegato alle osservazioni pervenute riguardo alla divulgazione delle informazioni.

3.6.3. Conclusione sui finanziamenti agevolati: altri tipi di finanziamento

- (419) La Commissione ha appurato che tutti i gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di finanziamenti agevolati sotto forma di linee di credito, cambiali di accettazione bancaria e obbligazioni convertibili e societarie. Preso atto dell'esistenza di un contributo finanziario, di un vantaggio per i produttori esportatori e della sua specificità, la Commissione ha considerato questi tipi di finanziamenti agevolati come una sovvenzione compensabile.

- (420) Il tasso di sovvenzione determinato per quanto concerne i finanziamenti agevolati di cui sopra per i gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a:

Finanziamenti agevolati: altri tipi di finanziamento

Nome della società	Importo della sovvenzione
Gruppo Nanshan	7,78 %
Gruppo Wanshun	3,20 %
Gruppo Daching	2,82 %

3.6.4. Assicurazione agevolata: assicurazione del credito all'esportazione

- (421) La Commissione ha rilevato che Sinosure ha fornito assicurazioni del credito all'esportazione ai gruppi di società inclusi nel campione. Sul suo sito web Sinosure afferma di promuovere le esportazioni cinesi di merci, soprattutto l'esportazione di prodotti ad alta tecnologia. Secondo uno studio condotto dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), l'industria cinese dei prodotti ad alta tecnologia, a cui appartiene l'industria degli ACF, ha ricevuto il 21 % dell'assicurazione del credito all'esportazione totale fornita da Sinosure ⁽⁸⁸⁾. Inoltre Sinosure ha un ruolo attivo nello svolgimento dell'iniziativa «Made in China 2025», indicando alle imprese come usare le risorse nazionali di credito, favorendo l'innovazione scientifica e tecnologica, migliorando la qualità tecnologica e aiutando le imprese che «si internazionalizzano» a essere più competitive sul mercato globale ⁽⁸⁹⁾.

3.6.4.1. Base giuridica/quadro normativo

- Comunicazione sull'attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l'assicurazione del credito all'esportazione (Shang Ji Fa [2004] n. 368), elaborata congiuntamente dal ministero del Commercio e da Sinosure
- Cosiddetto «piano 840» incluso nella comunicazione del Consiglio di Stato del 27 maggio 2009
- Comunicazione in merito alla decisione del Consiglio di Stato sull'accelerazione della promozione e dello sviluppo dei settori strategici emergenti (Guo Fa [2010] n. 32 del 18 ottobre 2010), elaborata dal Consiglio di Stato, e relativi orientamenti di attuazione (Guo Fa [2011] n. 310 del 21 ottobre 2011)
- Comunicazione n. 16 sulla pubblicazione dell'edizione 2006 del repertorio di prodotti all'esportazione ad alta tecnologia della Cina del Dipartimento nazionale di scienza e tecnologia (2006).

3.6.4.2. Risultanze dell'inchiesta

- (422) Durante il periodo dell'inchiesta i tre gruppi di società inclusi nel campione avevano in essere contratti di assicurazione delle esportazioni con Sinosure.
- (423) Come indicato al considerando 122, Sinosure non ha fornito i documenti giustificativi richiesti in merito al suo governo societario, per esempio il suo statuto.
- (424) Inoltre Sinosure non ha fornito ulteriori informazioni specifiche sull'assicurazione dei crediti all'esportazione concessa all'industria degli ACF, né ha indicato il livello dei premi o le cifre dettagliate sulla redditività del ramo dell'assicurazione dei crediti all'esportazione.
- (425) La Commissione ha dovuto quindi integrare le informazioni fornite con i dati disponibili.

⁽⁸⁸⁾ Studio dell'OCSE sulle politiche e i programmi cinesi di credito all'esportazione, pag. 7, punto 32, disponibile al seguente indirizzo: [https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG\(2015\)3&doclanguage=en](https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/ECG(2015)3&doclanguage=en), ultima consultazione: 18 agosto 2021.

⁽⁸⁹⁾ Cfr. il sito Internet di Sinosure, profilo della società, sostegno a «Made in China», <https://www.sinosure.com.cn/en/Responsibility/smic/index.shtml>, ultima consultazione: 17 agosto 2021.

- (426) Secondo le informazioni fornite in precedenti inchieste antisovvenzioni ⁽⁹⁰⁾, e in base al sito web di Sinosure ⁽⁹¹⁾, quest'ultima è una compagnia assicurativa di carattere politico, istituita e finanziata dallo Stato per sostenere la cooperazione e lo sviluppo economico e commerciale della RPC all'estero. La società è al 100 % di proprietà dello Stato, dispone di un consiglio di amministrazione e di un collegio di revisori dei conti. Il governo della RPC ha il potere di nominare e destituire gli alti dirigenti della società. In base a tali informazioni, la Commissione ha concluso che esistono indizi formali di un controllo di Sinosure da parte del governo.
- (427) La Commissione ha successivamente raccolto informazioni per accertare se il governo della RPC esercitasse un controllo significativo sulla condotta di Sinosure in relazione all'industria degli ACF.
- (428) In base alla comunicazione n. 16 sulla pubblicazione dell'edizione 2006 del repertorio di prodotti all'esportazione ad alta tecnologia della Cina «i prodotti inclusi nell'edizione 2006 del repertorio di prodotti all'esportazione possono beneficiare di politiche preferenziali concesse dallo Stato per l'esportazione di prodotti ad alta tecnologia». Tale repertorio cita specificamente i fogli di alluminio ⁽⁹²⁾.
- (429) Inoltre, in base alla comunicazione sull'attuazione della strategia di promozione del commercio tramite la scienza e la tecnologia utilizzando l'assicurazione del credito all'esportazione ⁽⁹³⁾, Sinosure dovrebbe incrementare il proprio sostegno ai prodotti e ai settori chiave consolidando il suo supporto generale all'esportazione di prodotti ad alta e nuova tecnologia, compresi i «nuovi materiali». Dovrebbe trattare industrie ad alta e nuova tecnologia, come l'industria degli ACF, elencate nel repertorio di prodotti all'esportazione ad alta tecnologia della Cina, poiché la sua attività è incentrata sul sostegno completo che essa offre in termini di procedure di sottoscrizione, approvazione limitata, rapidità dei rimborsi e flessibilità dei tassi. Per quanto riguarda tale flessibilità, il tasso che Sinosure dovrebbe concedere per i prodotti è quello con lo sconto massimo tra i tassi di tipo variabile previsti dalla compagnia di assicurazione del credito. Come indicato ai considerando 89 e 98, l'industria degli ACF rientra nella categoria più generale dei «nuovi materiali». Inoltre nella relazione annuale 2019 di Sinosure si legge che Sinosure ha «sostenuto lo sviluppo costante di settori chiave» e «accelerato la crescita di industrie strategiche emergenti» ⁽⁹⁴⁾.
- (430) Su tale base la Commissione ha concluso che il governo della RPC ha creato un quadro normativo a cui si devono attenere i dirigenti e i revisori dei conti di Sinosure nominati dal governo della RPC e che rispondono a quest'ultimo. Il governo della RPC si è pertanto avvalso di tale quadro normativo per esercitare un controllo significativo sulla condotta di Sinosure.
- (431) La Commissione ha anche cercato una prova tangibile dell'esercizio di un controllo significativo sulla base di contratti assicurativi concreti. Tuttavia non sono stati forniti esempi specifici per quanto riguarda il settore degli ACF o le società incluse nel campione.
- (432) In assenza di prove concrete, la Commissione ha quindi esaminato il comportamento effettivo di Sinosure in merito all'assicurazione fornita alle società inserite nel campione. Tale comportamento era in contrasto con la posizione ufficiale di Sinosure, dato che quest'ultima non operava secondo i principi di mercato.
- (433) Dopo aver confrontato i rimborsi totali pagati con gli importi complessivi assicurati, in base ai dati contenuti nella relazione annuale 2019 di Sinosure ⁽⁹⁵⁾ la Commissione ha concluso che, in media, Sinosure dovrebbe addebitare lo 0,33 % dell'importo assicurato a titolo di premio per coprire il costo dei rimborsi (senza neppure tenere conto delle spese generali). Tuttavia, in pratica, i premi versati dalle società incluse nel campione sono risultati più bassi della commissione minima necessaria per coprire i costi operativi.
- (434) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha ribadito che Sinosure non è un ente pubblico e che nelle sue attività commerciali segue i principi di mercato. Nel valutare la possibilità di concedere l'assicurazione del credito all'esportazione, Sinosure prende in considerazione, in modo globale, fattori quali i rischi nazionali, i rischi industriali, i rischi di credito dell'importatore. Il governo della RPC ha inoltre nuovamente osservato che la Commissione avrebbe dovuto avvalersi di un parametro di riferimento interno al paese.

⁽⁹⁰⁾ Cfr. il caso relativo agli pneumatici, citato alla nota 5, considerando 429.

⁽⁹¹⁾ <https://www.sinosure.com.cn/en/Sinosure/Profile/index.shtml>, ultima consultazione: 18 agosto 2021.

⁽⁹²⁾ Repertorio di prodotti all'esportazione ad alta tecnologia della Cina, n. 417.

⁽⁹³⁾ <http://www.mofcom.gov.cn/article/b/g/200411/20041100300040.html>, ultima consultazione: 12 agosto 2021.

⁽⁹⁴⁾ Relazione annuale 2019 di Sinosure, pag. 11, <https://www.sinosure.com.cn/images/xwzx/ndbd/2020/08/27/38BBA5826A689D7D5B1DAE8BB66FACF8.pdf>, ultima consultazione: 18 agosto 2019.

⁽⁹⁵⁾ Ibidem, pag. 38.

- (435) Poiché il governo della RPC non ha presentato alcun nuovo elemento di prova riguardante l'operato di Sinosure in qualità di ente pubblico, la Commissione ha mantenuto invariate le sue conclusioni a tale proposito. Inoltre, dato che nel periodo dell'inchiesta Sinosure deteneva una posizione predominante nel mercato, la Commissione non è stata in grado di determinare un premio assicurativo nazionale basato sul mercato, come evidenziato nella sezione 3.6.4.3. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (436) La Commissione ha pertanto concluso che Sinosure, nell'esercizio delle funzioni pubbliche, ha attuato il quadro giuridico indicato sopra relativamente al settore degli ACF. Sinosure ha agito come ente pubblico ai sensi dell'articolo 2, lettera b), del regolamento di base, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), del medesimo regolamento e conformemente alla pertinente giurisprudenza dell'OMC. Inoltre i produttori esportatori inclusi nel campione hanno beneficiato di un vantaggio, poiché l'assicurazione è stata fornita a tassi inferiori rispetto alla commissione minima necessaria per consentire a Sinosure di coprire i suoi costi operativi.
- (437) La Commissione ha altresì stabilito che le sovvenzioni erogate nell'ambito del programma di assicurazioni all'esportazione sono specifiche, in quanto non sarebbero state ottenibili in assenza di esportazioni; sono pertanto sovvenzioni condizionate all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.

3.6.4.3. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (438) Poiché nel periodo dell'inchiesta Sinosure deteneva una posizione predominante nel mercato, la Commissione non è stata in grado di determinare un premio assicurativo nazionale basato sul mercato. Perciò, in linea con le inchieste antisovvenzioni precedenti, la Commissione ha utilizzato il parametro di riferimento esterno più adeguato, per il quale erano facilmente disponibili informazioni, ossia i tassi di premio applicati dalla Export-Import Bank degli Stati Uniti d'America nei confronti di istituti non finanziari per le esportazioni verso paesi OCSE.
- (439) La Commissione ha ritenuto che il vantaggio conferito ai beneficiari sia rappresentato dalla differenza tra l'importo che hanno effettivamente pagato a titolo di premio assicurativo e l'importo che avrebbero dovuto pagare applicando il tasso di premio di riferimento esterno citato al considerando 438.
- (440) Per quanto riguarda l'assicurazione del credito all'esportazione, il gruppo Wanshun ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto esaminare se i tassi di premio addebitati fossero adeguati a coprire i costi operativi e le perdite dell'assicuratore. La parte ha fornito informazioni secondo cui i premi annuali riscossi da Sinosure durante questi anni erano adeguati a coprire i suoi costi operativi e le sue perdite a lungo termine.
- (441) Wanshun ha inoltre asserito che la Commissione non avrebbe dovuto considerare solo l'importo assicurato e i rimborsi pagati per calcolare un tasso di premio fisso adeguato, bensì avrebbe dovuto tenere conto anche dei recuperi dei rimborsi. In aggiunta, la parte ha chiesto alla Commissione di divulgare il suo calcolo esatto. Essa ha altresì sottolineato che non tutte le società hanno versato premi assicurativi a tasso fisso.
- (442) Ha inoltre argomentato che, qualora mantenga la sua decisione di trattare l'assicurazione del credito all'esportazione indicata da Sinosure come sovvenzione compensabile, la Commissione dovrebbe rivedere il tasso di premio eccessivamente elevato. Dato che la Commissione non ha fornito analisi né spiegazioni per quanto riguarda la congruità del parametro di riferimento selezionato, la parte ha quindi invitato la Commissione ad illustrare almeno su quale base ritenga che i tassi EXIM degli USA siano più appropriati.
- (443) La Commissione ha espresso disaccordo con le argomentazioni di Wanshun riguardanti l'assicurazione del credito all'esportazione. Sinosure non ha collaborato all'inchiesta e non ha fornito informazioni specifiche circa l'assicurazione del credito all'esportazione concessa all'industria degli ACF, né ha indicato il livello dei premi o le cifre dettagliate sulla redditività del ramo dell'assicurazione del credito all'esportazione. Pertanto non è stato possibile effettuare un confronto tra i tassi di premio addebitati da Sinosure e i costi operativi e le perdite dell'assicuratore a livello di qualsiasi settore, né tantomeno a livello di produttori esportatori. Non è stato quindi possibile valutare eventuali sovvenzioni incrociate tra industrie e società. Inoltre, a motivo della omessa collaborazione da parte di Sinosure, il confronto tra rimborsi e recuperi, come suggerito da Wanshun, è risultato impossibile. Infine, Wanshun non ha fornito alcun elemento di prova né argomentazioni motivate a sostegno della sua affermazione secondo cui il parametro di riferimento esterno, vale a dire i tassi di premio applicati dalla Export-Import Bank degli Stati Uniti d'America a istituti non finanziari per le esportazioni verso i paesi OCSE, come illustrato al considerando 438, fosse eccessivo o palesemente errato. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

- (444) Il tasso di sovvenzione determinato riguardo al regime sopra descritto per i gruppi di società inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a:

Finanziamenti agevolati: assicurazione del credito all'esportazione

Nome della società	Importo della sovvenzione
Gruppo Nanshan	0,11 %
Gruppo Wanshun	0,27 %
Gruppo Daching	0,13 %

3.7. Regimi di concessione di sussidi

- (445) La Commissione ha riscontrato che i gruppi di società inclusi nel campione hanno beneficiato di svariati regimi di sussidi come quelli per la tecnologia, l'innovazione e lo sviluppo, contributi in conto capitale, sconti sugli interessi dei prestiti e sussidi a sostegno delle esportazioni. I sussidi per la tecnologia, l'innovazione e lo sviluppo costituivano una parte significativa dei sussidi dichiarati dai gruppi di società inclusi nel campione. La Commissione ha quindi suddiviso i sussidi in due categorie: i) sussidi per la tecnologia, l'innovazione e lo sviluppo e ii) altri sussidi.

3.7.1. Sussidi per la tecnologia, l'innovazione e lo sviluppo

- (446) Nel periodo dell'inchiesta tutti i gruppi inclusi nel campione hanno ricevuto sussidi per le attività di ricerca e sviluppo («R&S»), l'industrializzazione, l'aggiornamento tecnologico e l'innovazione.

3.7.1.1. Base giuridica/quadro normativo

- Tredicesimo piano quinquennale di innovazione tecnologica
- Pareri orientativi in materia di promozione del rinnovamento tecnologico delle imprese, Consiglio di Stato, Guo Fa (2012) n. 44
- Piano di lavoro per il rilancio dell'industria e il rinnovamento tecnologico, NDRC, MIIT, 2015
- Fondi di sostegno all'industria e fondi speciali per le attività R&S e l'industrializzazione, Dong Ban Fa (2018) n. 62
- Programma nazionale di ricerca e sviluppo di alta tecnologia (863), Misure di gestione
- Comunicazione sulla pubblicazione del primo gruppo di indicatori dei fondi speciali provinciali per la trasformazione e la riqualificazione industriale e dell'industria dell'informazione nel 2019
- Comunicazioni sullo stanziamento di fondi speciali per il rinnovamento tecnologico, fondi speciali per il rilancio industriale, fondi speciali per la trasformazione tecnologica e fondi speciali per lo sviluppo industriale

3.7.1.2. Risultanze dell'inchiesta

- (447) La Commissione ha riscontrato che i sussidi riguardavano sia l'aggiornamento, il rinnovamento o la trasformazione delle tecnologie per il processo di produzione sia le attività di ricerca e sviluppo di alte e nuove tecnologie «avanzate».
- (448) In base ai pareri orientativi in materia di promozione del rinnovamento tecnologico delle imprese, le amministrazioni centrali e locali sono invitate ad aumentare ulteriormente l'importo del sostegno finanziario nonché gli investimenti orientati alla trasformazione industriale e al potenziamento negli ambiti chiave e negli aspetti critici del rinnovamento tecnologico. Inoltre le autorità dovrebbero costantemente innovare e migliorare i metodi di gestione dei fondi, attuare in modo flessibile svariati tipi di sostegno e incrementare l'efficienza di utilizzo dei fondi provenienti dal gettito fiscale.

- (449) Il piano di lavoro per il rilancio dell'industria e il rinnovamento tecnologico traduce in pratica i pareri orientativi summenzionati attraverso l'istituzione di fondi speciali per promuovere il progresso tecnologico e i progetti di trasformazione tecnologica. Tali fondi includono sussidi all'investimento e sconti sugli interessi dei prestiti. Il loro utilizzo deve essere conforme alle politiche macroeconomiche nazionali, alle politiche industriali e alle politiche di sviluppo regionale.
- (450) I regimi di concessione di sussidi di cui hanno beneficiato i gruppi di società inclusi nel campione sono in larga misura analoghi in termini di concezione. A seconda della finalità si stabiliscono criteri in base ai quali le imprese possono presentare domanda e, se i criteri sono rispettati, viene concesso il sostegno finanziario.
- (451) Ad esempio, la base giuridica di alcuni sussidi concessi alle società incluse nel campione è costituita dal programma nazionale di ricerca e sviluppo di alta tecnologia che, come descritto al considerando 88, illustra ancora una volta come funziona la pianificazione statale nella RPC. L'articolo 2 stabilisce che «*Il piano nazionale di ricerca e sviluppo di alta tecnologia (863) è un programma scientifico e tecnologico con chiari obiettivi nazionali, sostenuto da dotazioni finanziarie a livello centrale*». L'articolo 29 dello stesso documento stabilisce la procedura di approvazione dei progetti ammissibili, la quale rispecchia il meccanismo sopra descritto: in seguito a una domanda, all'accettazione e alla valutazione della stessa, un gruppo di esperti trasmette le proposte e le stime di finanziamento del progetto e alla fine un ufficio congiunto approva e firma il sussidio.

3.7.1.3. Specificità

- (452) I sussidi relativi alla tecnologia, all'innovazione e allo sviluppo, compresi quelli per i progetti di R&S sopra descritti, costituiscono sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, ossia un trasferimento di fondi sotto forma di sussidi dal governo della RPC ai fabbricanti del prodotto in esame. Come indicato al considerando 445, questi fondi sono iscritti nel bilancio dei produttori esportatori inclusi nel campione come sovvenzioni pubbliche.
- (453) Tali sovvenzioni sono specifiche ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, poiché solo le società che operano nel campo delle tecnologie o degli ambiti chiave di cui agli orientamenti, alle disposizioni amministrative e ai repertori pubblicati periodicamente sono ammissibili a beneficiarne, e quello degli ACF è uno dei settori ammissibili. In ogni caso, i sussidi dichiarati dalle società, su cui la Commissione ha effettuato controlli incrociati, sono specifici per le società.
- (454) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non avesse dimostrato che i sussidi per le attività di R&S in questione sono specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), in quanto l'assegnazione di sussidi R&S è comune in tutto il mondo e non limitata a determinate imprese.
- (455) La Commissione ha già dimostrato la specificità dei sussidi, poiché solo le società che operano nel campo delle tecnologie o degli ambiti chiave di cui agli orientamenti, alle disposizioni amministrative e ai cataloghi sono ammissibili a beneficiarne. Inoltre i produttori esportatori che hanno collaborato hanno fornito documenti concernenti i sussidi, quali documenti giuridici e avvisi di concessione, a dimostrazione che i sussidi sono stati erogati a società appartenenti a taluni settori o industrie specifici e/o impegnate in determinati progetti industriali incentivati dallo Stato. La Commissione ha pertanto ribadito la sua conclusione secondo cui tali sussidi sono disponibili solo per una serie chiaramente specificata di determinate imprese e/o determinati settori dell'economia. Inoltre la Commissione ha constatato che le condizioni di ammissibilità di tali sussidi non erano chiare e oggettive e non si applicavano automaticamente; di conseguenza, essi non rispettavano le condizioni per la non specificità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.

3.7.1.4. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (456) Al fine di stabilire il vantaggio conferito nel periodo dell'inchiesta, la Commissione ha preso in esame i sussidi ricevuti in tale periodo e anteriormente ad esso, ma per i quali il periodo di ammortamento era ancora in corso durante il periodo dell'inchiesta. Per quanto riguarda i sussidi non ammortizzati, si è ritenuto che il vantaggio fosse rappresentato dall'importo ricevuto nel periodo dell'inchiesta. Quanto ai sussidi relativi ai progetti e ai contributi in conto capitale, si è ritenuto che il vantaggio fosse rappresentato dalla parte dell'importo totale del sussidio ammortizzato nel periodo dell'inchiesta.
- (457) La Commissione ha valutato se applicare un tasso d'interesse commerciale annuo aggiuntivo, conformemente alla sezione F, lettera a), degli orientamenti per il calcolo dell'importo della sovvenzione nelle inchieste sui dazi compensativi della Commissione ⁽⁹⁶⁾. Tuttavia un approccio di questo tipo avrebbe comportato una serie di complessi fattori ipotetici per i quali non vi erano informazioni attendibili a disposizione. La Commissione ha pertanto ritenuto che fosse più opportuno imputare gli importi al periodo dell'inchiesta in base ai tassi di ammortamento dei progetti di R&S e delle relative attività, in linea con il metodo di calcolo utilizzato in casi precedenti ⁽⁹⁷⁾.

3.7.2. Altri sussidi

- (458) La Commissione ha riscontrato che i tre gruppi di società inclusi nel campione hanno ricevuto anche altri sussidi quali contributi in conto capitale, sconti sugli interessi dei prestiti, sussidi a sostegno delle esportazioni e altri sussidi *una tantum* o ricorrenti concessi da autorità pubbliche a vari livelli.

3.7.2.1. Base giuridica/quadro normativo

- (459) Tali sussidi sono stati concessi alle società da autorità a livello nazionale, provinciale, comunale, regionale o distrettuale e sono risultati tutti specifici per le società incluse nel campione o specifici in termini di posizione geografica o di tipo di settore. Le informazioni riguardanti la base giuridica in virtù della quale sono stati concessi tali sussidi non sono state divulgate da tutte le società incluse nel campione. La Commissione ha tuttavia ricevuto da alcune società una copia dei documenti rilasciati da un'autorità pubblica che ha concesso i fondi («la comunicazione»).

3.7.2.2. Risultanze dell'inchiesta

- (460) Esempi di tali altri sussidi sono contributi in conto capitale, fondi per i brevetti, fondi e premi per attività scientifiche e tecnologiche, fondi per lo sviluppo d'impresa, fondi per la promozione delle esportazioni, sussidi per l'incremento della qualità e il miglioramento dell'efficienza dell'industria, fondi comunali di sostegno al commercio, fondi per lo sviluppo dell'economia e del commercio esteri e premi per la sicurezza della produzione.
- (461) In considerazione dell'elevato numero di sussidi che la Commissione ha riscontrato nei libri contabili dei gruppi di società inclusi nel campione, il presente regolamento si limita a presentare una sintesi delle principali risultanze. Inizialmente le tre società incluse nel campione hanno fornito elementi di prova dell'esistenza di numerosi sussidi e del fatto che questi erano stati concessi da autorità pubbliche a vari livelli. Nei loro documenti specifici di divulgazione delle informazioni vengono fornite alle singole società le risultanze dettagliate su questi sussidi.
- (462) Tali altri sussidi costituiscono sovvenzioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i), e paragrafo 2, del regolamento di base, poiché ha avuto luogo un trasferimento di fondi sotto forma di sussidi dal governo ai gruppi di società inclusi nel campione ed è stato pertanto conferito un vantaggio.

⁽⁹⁶⁾ GU C 394 del 17.12.1998, pag. 6.

⁽⁹⁷⁾ Quali, ad esempio, il regolamento di esecuzione (UE) n. 452/2011 del Consiglio (GU L 128 del 14.5.2011, pag. 18), (*carta fine patinata*), il regolamento di esecuzione (UE) n. 215/2013 del Consiglio (GU L 73 dell'11.3.2013, pag. 16), (*prodotti d'acciaio a rivestimento organico*), il regolamento di esecuzione (UE) 2017/366 della Commissione (GU L 56 del 3.3.2017, pag. 1), (*pannelli solari*), il regolamento di esecuzione (UE) n. 1379/2014 della Commissione (GU L 367 del 23.12.2014, pag. 22), (*fibra di vetro a filamento*), e la decisione di esecuzione della Commissione 2014/918 (GU L 360 del 16.12.2014, pag. 65), (*fibre di poliesteri in fiocco*).

- (463) I gruppi di società inclusi nel campione hanno fornito informazioni in merito all'importo dei sussidi e all'ente che ha concesso ed erogato ciascun sussidio. La maggior parte delle società interessate aveva inoltre iscritto a bilancio tale provento come «provento da sovvenzione» e aveva fatto verificare la propria contabilità da revisori indipendenti. La Commissione ha ritenuto che le informazioni su tali sussidi rappresentino un elemento di prova a convalida di una sovvenzione che ha conferito un vantaggio.
- (464) A seguito della divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non abbia fornito sufficienti informazioni particolareggiate in merito a quali sussidi si riferisce, in quanto non ha evidenziato sussidi specifici o fonti giuridiche. Come indicato al considerando 459 e 461, i sussidi cui si fa riferimento in questa sezione erano costituiti da numerosi importi di scarsa entità, erogati a vari livelli di governo e per i quali in molti casi non è stato fornito alcun documento giustificativo dalle società incluse nel campione, fatta eccezione per alcune designazioni ad alto livello. Pertanto la Commissione non è in grado di fornire al governo della RPC una base giuridica precisa. Tuttavia, come indicato al considerando 461, risultanze dettagliate in merito a questi sussidi sono state fornite alle singole società nella loro documentazione informativa specifica.

3.7.2.3. Specificità

- (465) Tali sussidi sono inoltre specifici ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base poiché, come emerge dalla documentazione fornita dai produttori esportatori che hanno collaborato, appaiono limitati a determinate società e industrie, come quella degli ACF, o a progetti specifici in regioni specifiche. Inoltre alcuni sussidi sono condizionati all'andamento delle esportazioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), del regolamento di base.
- (466) Tali sussidi non rispettano altresì le condizioni per la non specificità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base, poiché le condizioni di ammissibilità e gli effettivi criteri di selezione delle imprese non sono trasparenti né oggettivi e non si applicano automaticamente.
- (467) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Nanshan ha asserito, per quanto riguarda i sussidi, che:
- a) nel calcolare il vantaggio derivante dai sussidi la Commissione abbia erroneamente incluso nel margine di sovvenzione le sovvenzioni non ammortizzabili ricevute prima del periodo dell'inchiesta. La società ha chiesto alla Commissione di escludere dal margine di sovvenzione le sovvenzioni non ammortizzabili ricevute prima del periodo dell'inchiesta;
 - b) la Commissione abbia utilizzato un periodo di ammortamento non corretto per i sussidi ricevuti da una delle società del gruppo Nanshan.
- (468) La Commissione ha osservato che le sovvenzioni non ammortizzabili di cui al considerando 467 sono riferite ad attività immobilizzate. Di conseguenza, la Commissione ha attribuito il vantaggio allo stesso periodo in cui le attività immobilizzate sono ammortizzate. L'osservazione è pertanto respinta.
- (469) A seguito delle osservazioni presentate dal gruppo Nanshan, la Commissione ha sottoposto a revisione i periodi di ammortamento utilizzati nei calcoli. Nei casi in cui era stato utilizzato un periodo non corretto, il calcolo è stato rettificato.
- (470) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanshun ha argomentato che la Commissione ha commesso un errore nel calcolare il vantaggio derivante da un sussidio erogato a una delle società appartenenti al gruppo. Più nello specifico, ha sostenuto che uno dei progetti destinatari del sussidio è stato avviato solo a partire dal terzo trimestre del 2019 e che pertanto non era corretto attribuire un quindicesimo del valore (corrispondente al periodo di ammortamento di 15 anni) al periodo dell'inchiesta.
- (471) La Commissione osserva che, conformemente alla prassi consolidata, i sussidi relativi a periodo dell'inchiesta sono attribuiti utilizzando come base per il calcolo il numero degli anni di calendario. Tale argomentazione è stata pertanto respinta.

3.7.2.4. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (472) La Commissione ha calcolato il vantaggio secondo il metodo descritto al considerando 457.
- (473) I tassi di sovvenzione determinati per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tutti i sussidi durante il periodo dell'inchiesta ammontavano a:

Sussidi

Nome della società	Importo della sovvenzione
Gruppo Nanshan	1,22 %
Gruppo Wanshun	0,42 %
Gruppo Daching	0,25 %

3.8. Rinuncia alla riscossione di entrate mediante regimi di esenzione e di sgravio delle imposte

3.8.1. Regimi di esenzione e di riduzione delle imposte dirette

3.8.1.1. Agevolazioni EIT per le imprese ad alta e nuova tecnologia

3.8.1.2. Base giuridica/quadro normativo

(474) La base giuridica di questo regime comprende l'articolo 28 della legge EIT ⁽⁹⁸⁾ e l'articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull'imposta sul reddito delle imprese ⁽⁹⁹⁾, nonché:

- la circolare del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato sulla revisione e sulla pubblicazione delle misure amministrative per il riconoscimento delle imprese ad alta tecnologia, G.K.F.H. [2016] n. 32;
- la circolare del ministero della Scienza e della tecnologia, del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato sulla revisione e sulla pubblicazione degli orientamenti per la gestione dell'accreditamento delle imprese ad alta tecnologia, Guo Ke Fa Huo [2016] n. 195;
- la comunicazione [2017] n. 24 dell'amministrazione tributaria dello Stato sull'applicazione di politiche preferenziali in materia di imposta sul reddito alle imprese ad alta tecnologia;
- il repertorio del 2016 degli ambiti ad alto contenuto tecnologico sostenuti dallo Stato ⁽¹⁰⁰⁾; e
- la comunicazione del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato [2019] n. 68;

(475) il capo IV della legge EIT contiene disposizioni concernenti il «trattamento fiscale agevolato». L'articolo 25 della legge EIT, che funge da introduzione al capo IV, stabilisce che «lo Stato offrirà agevolazioni sull'imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incentivato dallo Stato». L'articolo 28 della legge EIT stabilisce che «l'aliquota dell'imposta sul reddito delle imprese ad alta e nuova tecnologia che necessitano di un sostegno speciale da parte dello Stato è ridotta al 15 %».

(476) L'articolo 93 delle disposizioni di esecuzione della legge sull'imposta sul reddito delle imprese chiarisce che:

«le imprese importanti ad alta e nuova tecnologia che sono oggetto di sostegno da parte dello Stato, di cui all'articolo 28, clausola 2, della legge sull'imposta sul reddito delle imprese, sono le imprese titolari di diritti di proprietà intellettuale e che soddisfano le condizioni seguenti:

1. rientrano nella definizione dei settori chiave ad alta e nuova tecnologia sostenuti dallo Stato;
2. la percentuale di spese relative a ricerca e sviluppo in rapporto al volume degli scambi non è inferiore alla quota prestabilita;
3. la percentuale di ricavi provenienti da tecnologie/prodotti/servizi ad alta tecnologia in rapporto al fatturato totale dell'impresa non è inferiore alla quota prestabilita;

⁽⁹⁸⁾ http://www.npc.gov.cn/zgrdw/englishnpc/Law/2009-02/20/content_1471133.htm.

⁽⁹⁹⁾ Disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull'imposta sul reddito delle imprese (rivista nel 2019) - ordinanza n. 714 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese.

⁽¹⁰⁰⁾ http://kj.quanzhou.gov.cn/wsbs/xgxz/201703/t20170322_431820.htm, ultima consultazione: 17 agosto 2021.

4. *la percentuale di personale tecnico in rapporto al totale dei lavoratori dipendenti dell'impresa non è inferiore alla quota prestabilita;*
5. *altre condizioni di cui alle misure per l'amministrazione dell'identificazione delle imprese ad alta tecnologia;*
6. *le misure per l'amministrazione dell'identificazione delle imprese ad alta tecnologia e i settori chiave ad alta e nuova tecnologia sostenuti dallo Stato sono formulati congiuntamente dai dipartimenti di tecnologia, delle finanze e delle imposte sotto la supervisione del Consiglio di Stato ed entrano in vigore dopo l'approvazione da parte di quest'ultimo».*

- (477) Le suindicate disposizioni specificano chiaramente che la riduzione dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle imprese è riservata alle *«imprese importanti ad alta e nuova tecnologia che sono oggetto di sostegno da parte dello Stato»* e che sono titolari di diritti di proprietà intellettuale e soddisfano alcune condizioni, come quella di *«rientrare nella definizione dei settori chiave ad alta e nuova tecnologia sostenuti dallo Stato»*.
- (478) A norma dell'articolo 11 delle misure amministrative per il riconoscimento delle imprese ad alta tecnologia, per essere riconosciuta come tale un'impresa deve soddisfare contemporaneamente determinate condizioni tra cui: *«avere ottenuto la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale, che svolge un ruolo centrale in quanto sostegno tecnico ai suoi prodotti (servizi) principali, attraverso attività di ricerca indipendenti, trasferimenti, concessioni, fusioni e acquisizioni ecc.»* e *«la tecnologia che svolge un ruolo centrale in quanto sostegno tecnico ai suoi prodotti (servizi) principali rientra nella serie predeterminata degli ambiti ad alta tecnologia oggetto di sostegno da parte dello Stato»*.
- (479) Gli ambiti chiave ad alta tecnologia che sono oggetto di sostegno da parte dello Stato sono elencati nel relativo repertorio del 2016. Alla voce «nuovi materiali»/«materiali metallici» esso cita chiaramente i fogli di alluminio tra i prodotti ad alta tecnologia sostenuti dallo Stato.

3.8.1.3. Risultanze dell'inchiesta

- (480) La Commissione ha rilevato che nel periodo dell'inchiesta le società rientranti nei gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano considerate imprese ad alta tecnologia e hanno quindi beneficiato di un'aliquota ridotta sul reddito delle imprese pari al 15 %.
- (481) La Commissione ha ritenuto che il credito d'imposta in esame si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale.
- (482) La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale regime alle imprese che operano in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato, come dimostrato ai considerando da 477 a 479. Come sottolineato al considerando 479, l'industria degli ACF è un settore prioritario ad alto contenuto tecnologico.

3.8.1.4. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (483) L'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell'inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come differenza tra l'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota fiscale normale e l'importo totale dell'imposta dovuta con l'aliquota ridotta.
- (484) Il tasso di sovvenzione determinato per questo regime specifico è stato pari allo 0,55 % per il gruppo Nanshan, allo 0,43 % per il gruppo Wanshun e allo 0,47 % per il gruppo Daching.

3.8.2. Credito EIT per le spese di ricerca e sviluppo

- (485) Il credito d'imposta per la ricerca e lo sviluppo dà alle società il diritto di usufruire di un trattamento fiscale agevolato per le loro attività di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato quando sono rispettate determinate soglie di spesa per la ricerca e lo sviluppo.

- (486) Più nello specifico, le spese relative alle attività di R&S sostenute per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove tecniche che non costituiscono attività immateriali e sono contabilizzate nei profitti e nelle perdite dell'esercizio corrente sono soggette a una detrazione ulteriore del 75 %, dopo essere state detratte integralmente alla luce della situazione reale. Quando costituiscono attività immateriali, tali spese di R&S sono oggetto di un ammortamento basato sul 175 % dei costi delle attività immateriali. Dal gennaio 2021 la detrazione supplementare al lordo delle imposte per le spese di R&S è aumentata al 100 % ⁽¹⁰¹⁾.

3.8.2.1. Base giuridica/quadro normativo

- (487) La base giuridica di questo regime è costituita dall'articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT e dall'articolo 95 delle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull'imposta sul reddito delle imprese, nonché dai documenti seguenti:

- la comunicazione del ministero delle Finanze, dell'amministrazione tributaria dello Stato e del ministero della Scienza e della tecnologia sul miglioramento delle politiche di detrazione, al lordo delle imposte, delle spese di R&S delle imprese (Cai Shui [2015] n. 119);
- la circolare sull'innalzamento della percentuale di super-detrazione al lordo delle imposte per le spese di ricerca e sviluppo (Cai Shui [2018], n. 99);
- la comunicazione [2015] n. 97 dell'amministrazione tributaria dello Stato sulle questioni pertinenti riguardanti un'ulteriore detrazione al lordo delle imposte delle spese delle imprese relative a ricerca e sviluppo;
- la comunicazione del 2017 n. 40 dell'amministrazione tributaria dello Stato sulle questioni riguardanti l'entità ammissibile dei calcoli per un'ulteriore detrazione al lordo delle imposte delle spese relative a ricerca e sviluppo;
e
- il repertorio del 2016 degli ambiti ad alto contenuto tecnologico sostenuti dallo Stato.

- (488) Nel corso di inchieste precedenti ⁽¹⁰²⁾, la Commissione ha stabilito che «*le nuove tecnologie, i nuovi prodotti e le nuove competenze*» che possono beneficiare della detrazione fiscale rientrano in determinati ambiti ad alto contenuto tecnologico sostenuti dallo Stato. Come indicato al considerando 480, gli ambiti chiave ad alto contenuto tecnologico sostenuti dallo Stato sono elencati nel relativo repertorio del 2016.

- (489) Come enunciato al considerando 479, il capo IV della legge EIT, in particolare l'articolo 25, contiene disposizioni concernenti il «trattamento fiscale agevolato». L'articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT, che fa parte dello stesso capo IV, stabilisce che «*le spese relative a ricerca e sviluppo sostenute dalle imprese per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove tecniche*» possono essere oggetto di un'ulteriore detrazione al momento di calcolare il reddito imponibile. L'articolo 95 delle disposizioni di esecuzione della legge sull'imposta sul reddito delle imprese chiarisce che cosa si intende per «*spese relative ad attività di R&S sostenute dalle imprese per sviluppare nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove competenze*» di cui all'articolo 30, paragrafo 1, della legge EIT.

- (490) In base alla circolare sull'innalzamento della percentuale di super-detrazione al lordo delle imposte per le spese di ricerca e sviluppo (Cai Shui [2018], n. 99), «*per quanto riguarda le spese di ricerca e sviluppo (R&S) effettivamente sostenute da un'impresa per le sue attività di R&S, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e il 31 dicembre 2020 è fiscalmente detraibile un ulteriore 75 % dell'importo effettivo delle spese al lordo delle imposte, in aggiunta ad altre detrazioni effettive, a condizione che dette spese non siano convertite in attività immateriali e iscritte nei profitti e nelle perdite correnti di tale impresa; tuttavia, qualora le suddette spese siano state convertite in attività immateriali, tali spese possono essere ammortizzate a un'aliquota del 175 % dei costi delle attività immateriali al lordo delle imposte nel summenzionato periodo*».

3.8.2.2. Risultanze dell'inchiesta

- (491) La Commissione ha riscontrato che le società rientranti nei gruppi inclusi nel campione hanno beneficiato di «*un'ulteriore detrazione per le spese di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie, nuovi prodotti e nuove tecniche*».

⁽¹⁰¹⁾ Comunicazione [2021] n. 13 del ministero delle Finanze e dell'amministrazione tributaria dello Stato sugli ulteriori miglioramenti apportati alla politica di detrazione ponderata al lordo delle imposte delle spese relative a ricerca e sviluppo.

⁽¹⁰²⁾ Cfr. i casi relativi ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, agli pneumatici e ai prodotti GFF di cui alla nota 5, rispettivamente ai considerando 330, 521 e 560.

- (492) La Commissione ha ritenuto che il credito d'imposta in esame si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio fiscale.
- (493) La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale misura alle imprese che sostengono spese di R&S in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico stabiliti dallo Stato, per esempio il settore degli ACF.

3.8.2.3. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (494) L'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell'inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come differenza tra l'importo totale dell'imposta dovuta in base all'aliquota fiscale normale e l'importo totale dell'imposta dovuta al netto dell'ulteriore detrazione del 75 % delle spese effettive imputabili alle attività di R&S.
- (495) L'importo della sovvenzione determinato per questo regime specifico è stato pari all'1,24 % per il gruppo Nanshan, allo 0,14 % per il gruppo Wanshun e allo 0,37 % per il gruppo Daching.

3.8.3. Esenzione dei dividendi distribuiti tra imprese residenti qualificate

- (496) La legge EIT offre agevolazioni sull'imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incentivato dallo Stato e, in particolare, le esenta dalle imposte sui redditi provenienti da investimenti azionari, quali dividendi e bonus, distribuiti tra imprese residenti ammissibili.

3.8.3.1. Base giuridica/quadro normativo

- (497) La base giuridica di questo regime è rappresentata dall'articolo 26, paragrafo 2, della legge EIT e dalle disposizioni di esecuzione della legge della RPC sull'imposta sul reddito delle imprese.
- (498) L'articolo 25 della legge EIT, che funge da introduzione al capo IV «Politiche fiscali agevolate», stabilisce che «lo Stato offrirà agevolazioni sull'imposta sul reddito alle imprese attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incentivato dallo Stato». L'articolo 26, paragrafo 2, precisa inoltre che l'esenzione fiscale è applicabile al reddito proveniente da investimenti azionari tra «imprese residenti ammissibili», il che sembra limitarne l'ambito di applicazione solo a talune imprese residenti.

3.8.3.2. Risultanze dell'inchiesta

- (499) La Commissione ha riscontrato che una società rientrando in uno dei gruppi inclusi nel campione ha ricevuto un'esenzione dall'imposta sul reddito da dividendi distribuiti tra società residenti qualificate.
- (500) La Commissione ha ritenuto che tale regime si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alla società interessata. Il vantaggio per il beneficiario è pari al risparmio fiscale.
- (501) La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale esenzione soltanto alle società residenti qualificate attive in settori o progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incentivato dallo Stato, come l'industria degli ACF.
- (502) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Nanshan ha sostenuto che l'esenzione dall'imposta sui dividendi tra imprese residenti non corrisponde a una sovvenzione compensabile, in quanto non è specifica, è applicabile a tutte le imprese e mira unicamente ad evitare la doppia imposizione.
- (503) Sebbene la Commissione abbia convenuto che l'eliminazione della doppia imposizione costituisca una pratica fiscale legittima, l'articolo 26, paragrafo 2, della legge EIT fa parte del capo IV «Agevolazioni fiscali», in cui si prevede una serie di trattamenti fiscali preferenziali che si configurano come esenzioni dalle norme generali di imposizione. Inoltre, come illustrato al considerando 491, l'articolo 25 della legge EIT, che funge da introduzione al capo IV «Politiche fiscali agevolate», stabilisce che «lo Stato offrirà agevolazioni sull'imposta sul reddito alle imprese attive in settori o

progetti il cui sviluppo è specificamente sostenuto e incentivato dallo Stato». Inoltre l'articolo 26, paragrafo 2, precisa che l'esenzione fiscale è applicabile al reddito da investimenti azionari tra «imprese residenti ammissibili», il che sembra limitarne l'ambito di applicazione solo a talune imprese residenti. La Commissione ha pertanto ritenuto che tale politica fiscale agevolata sia limitata ad alcune industrie, specificamente sostenute e incentivate dallo Stato, come l'industria degli ACF, ed è quindi specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. Di conseguenza, la Commissione ha confermato le sue conclusioni secondo cui tale regime corrisponde a una sovvenzione compensabile. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

3.8.3.3. 3. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (504) La Commissione ha calcolato l'importo della sovvenzione applicando l'aliquota fiscale normale ai ricavi da dividendi detratti dal reddito imponibile.
- (505) L'importo della sovvenzione determinato per questo regime specifico per il gruppo Nanshan è stato pari allo 0,15 %.

3.8.4. Esenzione dall'imposta sull'uso dei terreni

- (506) Un'organizzazione o un singolo individuo che utilizza terreni in città, municipi e centri cittadini amministrativi e distretti industriali e minerari versa di norma un'imposta sull'uso dei terreni urbani. L'imposta sull'uso dei terreni viene riscossa dalle autorità fiscali locali nei luoghi in cui sono utilizzati tali terreni. Tuttavia determinate categorie di terreni, quali le terre recuperate dal mare, i terreni a uso delle istituzioni pubbliche, delle organizzazioni popolari e delle unità militari per uso proprio, i terreni a uso di enti finanziati da amministrazioni pubbliche con fondi del ministero delle Finanze, i terreni su cui sorgono edifici religiosi, i parchi e i siti storici e panoramici pubblici, nonché vie, strade, piazze, prati e altri terreni pubblici urbani sono esentati dall'imposta sull'uso di terreni.

3.8.4.1. Base giuridica/quadro normativo

- (507) La base giuridica di questo regime comprende:
- il regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sulle imposte fondiarie (Guo Fa [1986] n. 90, modificato nel 2011);
 - il regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sulle imposte sull'uso dei terreni urbani (riveduto nel 2019), ordinanza n. 709 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese; e
 - i diversi pareri sul forte sostegno allo sviluppo solido e sostenibile dell'economia privata (EFa [2018] n. 33).

3.8.4.2. Risultanze dell'inchiesta

- (508) Una società di uno dei gruppi inclusi nel campione ha beneficiato di una riduzione del 50 % dell'importo dell'imposta sull'uso dei terreni in base a una politica speciale applicabile alle società ad alta tecnologia della provincia di Shandong ai sensi della «comunicazione del governo popolare della provincia di Shandong sull'emanazione di diverse politiche di sostegno allo sviluppo di alta qualità dell'economia reale».
- (509) La società in esame non rientrava in nessuna delle categorie esenti stabilite dall'articolo 6 del regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sulle imposte sull'uso dei terreni urbani (riveduti nel 2019).

3.8.4.3. Specificità

- (510) La Commissione ha ritenuto che la riduzione dell'imposta sull'uso dei terreni per le società ad alta tecnologia sopra descritte si configuri come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) o ii), e paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuisce un contributo finanziario, sotto forma di un trasferimento diretto di fondi (rimborso dell'imposta pagata) o di entrate cui il governo della RPC rinuncia (l'imposta non pagata), che conferisce un vantaggio alla società interessata. La sovvenzione è specifica poiché rivolta unicamente alle società ad alto contenuto tecnologico nella provincia di Shandong.

(511) Il vantaggio per i beneficiari è pari all'importo rimborsato/al risparmio fiscale.

(512) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanshun ha asserito che:

- a) Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. non abbia beneficiato di alcuna esenzione fiscale per quanto riguarda i suoi terreni. La classe di terreni è cambiata e quindi è cambiata anche l'aliquota applicabile. Pertanto il presunto pagamento parziale dell'imposta sull'uso dei terreni da parte della società riflette puramente tale variazione di classe;
- b) l'imposta fondiaria pagata da Jiangsu Huafeng Aluminium Industry Co., Ltd durante il PI sia stata superiore rispetto alla normale imposta da corrispondere, come calcolata dalla Commissione. Pertanto la società non ha ottenuto alcun vantaggio a tale proposito;
- c) la Commissione abbia commesso un errore materiale nel calcolare l'imposta fondiaria pagata da Shantou Wanshun.

(513) La Commissione non concorda con la prima argomentazione. Wanshun non ha fornito alcuna documentazione né ulteriori motivazioni a sostegno della sua affermazione secondo cui la categoria dei terreni ha subito un cambiamento di classe. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

(514) Per quanto riguarda la seconda e la terza argomentazione, la Commissione le ha accettate e ha rettificato il calcolo del vantaggio.

3.8.4.4. Calcolo dell'importo della sovvenzione

(515) L'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito al beneficiario nel corso del periodo dell'inchiesta. Si è ritenuto che tale vantaggio fosse l'importo ridotto nel periodo dell'inchiesta. L'importo della sovvenzione determinato per questo regime specifico è stato pari allo 0,06 % per il gruppo Nanshan e allo 0,01 % per il gruppo Wanshun.

3.8.5. Regimi di esenzione dalle imposte indirette e sgravi dei dazi doganali

3.8.5.1. Esenzioni IVA e sgravi dei dazi doganali in caso di utilizzo di apparecchiature e tecnologie importate;

(516) Questo regime prevede l'esenzione dell'IVA e dei dazi doganali sulle importazioni di beni strumentali utilizzati nella produzione. Per beneficiare dell'esenzione le apparecchiature non devono rientrare in un elenco di attrezzature non ammissibili e l'impresa richiedente deve avere ottenuto il certificato per i progetti incentivati dallo Stato, rilasciato dalle autorità cinesi conformemente alla pertinente normativa doganale, fiscale e sugli investimenti.

3.8.5.2. Base giuridica/quadro normativo

(517) La base giuridica di questo regime comprende:

- la circolare del Consiglio di Stato che adegua le politiche fiscali per le apparecchiature importate (Guo Fa [1997] n. 37);
- la comunicazione del ministero delle Finanze, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione tributaria dello Stato che adegua determinati regimi agevolati di dazi all'importazione;
- la comunicazione del ministero delle Finanze, dell'amministrazione generale delle dogane e dell'amministrazione tributaria dello Stato [2008] n. 43;
- la comunicazione della NDRC sulle questioni riguardanti la gestione della lettera di conferma per i progetti che ricevono finanziamenti nazionali o esteri incentivati dallo Stato [2006] n. 316; e
- il repertorio degli articoli la cui importazione da parte di imprese a partecipazione estera o cinesi non è consentita in esenzione doganale (2008).

3.8.5.3. Risultanze dell'inchiesta

(518) Le apparecchiature importate al fine di sviluppare progetti di investimento nazionali o esteri, in linea con la politica intesa ad incentivare progetti di investimento esteri o nazionali, possono essere esentate dal pagamento dell'IVA e/o dei dazi all'importazione, a meno che dette apparecchiature non appartengano a una categoria elencata nel repertorio degli articoli la cui importazione non è consentita in esenzione doganale.

- (519) Il governo della RPC ha sostenuto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'esenzione fiscale è stata applicata solo ai dazi all'importazione, mentre è stata riscossa l'IVA sulle importazioni di apparecchiature per uso personale.
- (520) Sono state tuttavia individuate esenzioni dall'IVA e dai dazi all'importazione durante il periodo dell'inchiesta per le società incluse nel campione, fra le quali esenzioni per apparecchiature importate negli anni precedenti, ma per le quali il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sulla loro durata di vita ed è stato in parte imputato al periodo dell'inchiesta. Sebbene non abbia rilevato alcun elemento di prova a dimostrazione dell'operatività di tale esenzione nel periodo dell'inchiesta, la Commissione ha stabilito, in base ai riscontri raccolti sulle società incluse nel campione, che queste ultime usufruivano ancora dei vantaggi concessi da tale regime in quel periodo.
- (521) Questo regime assicura pertanto un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC rinuncia ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento di base, perché le FIE e le altre imprese nazionali cui si applica il regime sono esonerate dal pagamento dell'IVA e/o di dazi altrimenti dovuti. Esso conferisce quindi un vantaggio alle società beneficiarie ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (522) Il regime è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base. La legislazione secondo cui opera l'autorità concedente ne limita l'accesso alle sole imprese che investono in determinate categorie commerciali esaustivamente definite dalla legge e appartenenti alla categoria dei progetti incentivati o alla categoria ristretta B del repertorio dei settori per gli investimenti esteri e il trasferimento di tecnologia, o compresi nel repertorio dei settori, dei prodotti e delle tecnologie chiave il cui sviluppo è incentivato dallo Stato. Non esistono inoltre criteri oggettivi che limitino l'ammissibilità al regime in questione né elementi di prova risolutivi per dedurre che la spettanza sia automatica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di base.
- (523) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanshun ha asserito che Anhui Maximum Aluminium Industries Co., Ltd non abbia beneficiato del regime di esenzione dall'IVA, in quanto tale regime è terminato il 31 dicembre 2008, mentre i macchinari di Maximum sono stati acquistati nel 2020. Inoltre la differenza tra l'IVA effettivamente versata dalla società e l'importo dell'IVA dovuta, calcolata dalla Commissione, risulta dal fatto che i prezzi d'acquisto presi in considerazione dalla Commissione comprendono altre spese.
- (524) La Commissione ha accolto le argomentazioni presentate da Wanshun e ha adattato i calcoli di conseguenza.
- (525) Il gruppo Nanshan ha inoltre affermato che, nello stabilire il vantaggio derivante dalle esenzioni dai dazi all'importazione sui macchinari, la Commissione ha commesso tre errori, illustrati di seguito dal gruppo Nanshan.
- (526) La Commissione ha erroneamente imputato un vantaggio al periodo dell'inchiesta per alcune attrezzature acquistate molto prima di tale periodo e quindi completamente ammortizzate.
- (527) Per una delle società del gruppo Nanshan la Commissione ha utilizzato il registro delle attività immobilizzate per l'intera società, che comprende vari macchinari e dispositivi impiegati da unità operative diverse da quelle correlate agli ACF. La Commissione dovrebbe pertanto escludere le esenzioni dai dazi all'importazione riguardanti le attrezzature non utilizzate per il prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (528) Inoltre la Commissione non ha correttamente classificato le attrezzature effettuando una ripartizione fra quelle importate e quelle acquistate sul mercato interno.
- (529) La Commissione ha accolto l'argomentazione riguardante le attrezzature completamente ammortizzate prima del periodo dell'inchiesta e ha rettificato il calcolo di conseguenza. Tuttavia la Commissione osserva che il gruppo Nanshan non aveva compilato la parte pertinente del questionario antisovvenzioni relativa ai suoi macchinari e quindi detto gruppo non poteva dimostrare quale unità operativa utilizzasse determinati macchinari né era in grado di fornire elementi di prova sufficienti circa la ripartizione fra macchinari importati e acquistati sul mercato nazionale. Tali argomentazioni sono state pertanto respinte.

3.8.5.4. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (530) L'importo della sovvenzione compensabile è calcolato in termini del vantaggio conferito ai beneficiari nel periodo dell'inchiesta. Il vantaggio conferito ai beneficiari è considerato pari all'importo dell'IVA e dei dazi non applicati sulle apparecchiature importate. Per garantire che l'importo compensabile riguardasse unicamente il periodo dell'inchiesta, il vantaggio ottenuto è stato ammortizzato sull'arco del periodo di utilizzo utile dell'apparecchiatura conformemente alle normali procedure contabili aziendali.
- (531) Il tasso di sovvenzione determinato per questo regime specifico è stato pari allo 0,47 % per il gruppo Nanshan, allo 0,12 % per il gruppo Wanshun e allo 0,21 % per il gruppo Daching.

3.8.6. Totale per tutti i regimi di esenzione e di riduzione delle imposte

- (532) A seguito della divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che tutti i summenzionati regimi fiscali contengono criteri oggettivi che disciplinano l'ammissibilità per l'accesso ai vantaggi che ne derivano. Una volta soddisfatti questi criteri, l'attribuzione del vantaggio è automatica. Tuttavia, come illustrato separatamente per ogni programma nelle sezioni precedenti, tali regimi si applicano solo alle imprese che operano in determinati settori prioritari ad alto contenuto tecnologico o a imprese incentivate. Questa argomentazione è stata pertanto respinta.
- (533) Il gruppo Nanshan ha inoltre sostenuto che la Commissione abbia commesso un errore materiale includendo erroneamente un'esenzione fiscale per una delle società del gruppo. Tale argomentazione è stata accettata e i calcoli sono stati aggiornati di conseguenza.
- (534) Il tasso totale di sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tutti i regimi relativi alle imposte nel periodo dell'inchiesta è stato pari a quanto segue:

Esenzioni e riduzioni delle imposte

Nome della società	Importo della sovvenzione
Gruppo Nanshan	2,51 %
Gruppo Wanshun	0,70 %
Gruppo Daching	1,06 %

3.9. Fornitura di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione a un prezzo inferiore al valore adeguato

3.9.1. Fornitura di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato

- (535) Nella RPC tutti i terreni sono di proprietà dello Stato o di un collettivo, costituito da villaggi o città, cui un titolo, legale o equitativo, di proprietà o possesso del terreno spetta prima che possa essere registrato o concesso a società o singoli proprietari. Tutte le parcelle di terreno nelle zone urbanizzate appartengono allo Stato e tutte le parcelle di terreno nelle zone rurali sono di proprietà dei rispettivi villaggi o città.
- (536) A norma della Costituzione della RPC e della legge fondiaria, le società e i privati possono però acquistare «diritti di uso dei terreni». Per i terreni industriali la locazione è in genere di 50 anni, rinnovabile per altri 50 anni.
- (537) Secondo il governo della RPC, l'articolo 137 del diritto patrimoniale della Repubblica popolare cinese stabilisce che «il trasferimento dei terreni delle aree industriali, commerciali, destinate al tempo libero o all'edilizia abitativa ecc. o di quelli per cui vi sono due o più utilizzatori destinatari avviene mediante asta, gara d'appalto o qualsiasi altro metodo di appalto pubblico.» Inoltre il governo della RPC fa riferimento all'articolo 3 del regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sull'assegnazione e il trasferimento dei diritti di uso dei terreni di proprietà dello Stato nelle aree urbane. Tale articolo stabilisce che «qualsiasi società, impresa, altra organizzazione e soggetto privato all'interno o all'esterno della Repubblica popolare cinese può, salvo disposizione contraria della legge, ottenere il diritto di utilizzare i terreni e intraprendere attività di sviluppo, uso e gestione dei terreni in conformità delle disposizioni del presente regolamento».

- (538) Il governo della RPC ritiene che esista un libero mercato fondiario nella RPC e che il prezzo pagato da un'impresa industriale per il titolo di locazione del terreno rifletta il prezzo di mercato.

3.9.1.1. Base giuridica/quadro normativo

- (539) In Cina le disposizioni sui diritti di uso dei terreni rientrano nella legge fondiaria della Repubblica popolare cinese. Fanno inoltre parte della base giuridica anche i seguenti documenti:

- 1) legge in materia di proprietà della Repubblica popolare cinese (ordinanza n. 62 del presidente della Repubblica popolare cinese);
- 2) legge fondiaria della Repubblica popolare cinese (ordinanza n. 28 del presidente della Repubblica popolare cinese);
- 3) legge della Repubblica popolare cinese sulla gestione del patrimonio immobiliare urbano (ordinanza n. 18 del presidente della Repubblica popolare cinese);
- 4) regolamento provvisorio della Repubblica popolare cinese sull'assegnazione e il trasferimento dei diritti di uso dei terreni di proprietà dello Stato nelle aree urbane (decreto n. 55 del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese);
- 5) regolamento di esecuzione della legge fondiaria della Repubblica popolare cinese (ordinanza del Consiglio di Stato della Repubblica popolare cinese [2014] n. 653);
- 6) disposizioni sull'assegnazione dei diritti di uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d'appalto, asta e offerta (avviso n. 39 della CSRC); e
- 7) avviso del Consiglio di Stato su importanti aspetti riguardanti il rafforzamento del controllo fondiario (Guo Fa (2006) n. 31).

3.9.1.2. Risultanze dell'inchiesta

- (540) Secondo l'articolo 10 delle disposizioni sull'assegnazione dei diritti di uso dei terreni edificabili di proprietà dello Stato mediante gara d'appalto, asta e offerta, le autorità locali fissano i prezzi dei terreni in base al sistema di valutazione dei terreni urbani, aggiornato ogni tre anni, e alla politica industriale del governo.
- (541) Nel corso di inchieste precedenti la Commissione ha accertato che i prezzi corrisposti per i diritti di uso dei terreni nella RPC non erano rappresentativi dei prezzi di mercato determinati dal gioco della domanda e dell'offerta sul libero mercato, poiché il sistema di aste è stato giudicato poco chiaro, non trasparente e non funzionante nella pratica ed è stato rilevato che i prezzi erano fissati arbitrariamente dalle autorità. Come indicato al considerando precedente, le autorità stabiliscono i prezzi in base al sistema di valutazione dei terreni urbani, secondo il quale tali autorità, nel fissare il prezzo dei terreni industriali, devono tener conto di vari parametri, compresa la politica industriale.
- (542) L'attuale inchiesta non ha fatto emergere variazioni significative a tale riguardo. Per esempio, la Commissione ha riscontrato che la maggior parte delle società incluse nel campione hanno ottenuto i propri diritti di uso dei terreni dalle autorità locali e non attraverso una procedura di gara.
- (543) Per i lotti di terreno concessi mediante gara d'appalto, la Commissione ha appurato che, in ogni caso, vi era un solo offerente per il terreno e il prezzo pagato corrispondeva a quello di partenza della procedura di gara. In assenza di ulteriori informazioni dettagliate sul procedimento d'asta effettivo, non era chiaro se il prezzo iniziale fosse stato stabilito indipendentemente e corrispondesse al valore di mercato dei diritti di uso dei terreni.
- (544) Inoltre la Commissione ha rilevato che alcune società hanno beneficiato di rimborsi da parte delle autorità locali per compensare i prezzi pagati allo scopo di acquisire i diritti di uso dei terreni. Alcuni dei diritti di uso dei terreni ottenuti prevedevano inoltre un pagamento da versare anche parecchi anni dopo aver avviato l'utilizzo dei terreni. Per quanto riguarda i diritti di uso dei terreni di proprietà delle società del gruppo Nanshan, come indicato ai considerando da 135 a 137, non è stato possibile fornire alcun elemento di prova sull'eventuale procedura d'acquisto per la maggior parte dei lotti di terreno facenti capo al gruppo.

- (545) I suddetti elementi di prova contraddicono le asserzioni del governo della RPC, secondo cui i prezzi pagati per i diritti di uso di terreni nella RPC sono rappresentativi di un prezzo determinato dal gioco della domanda e dell'offerta sul libero mercato. Anzi, dalle risultanze della presente inchiesta emerge che l'acquisizione dei diritti di uso dei terreni nella RPC non era trasparente e che le autorità hanno fissato i prezzi arbitrariamente.
- (546) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che alle società incluse nel campione non era stato conferito alcun vantaggio mediante la concessione di diritti di uso dei terreni, in quanto nella RPC esiste un libero mercato fondiario. A tale proposito, il governo della RPC ha fatto riferimento all'articolo 347 del Codice civile della RPC, che recita: «Ove i terreni siano utilizzati per scopi industriali, commerciali, turistici, di intrattenimento, residenziali o per altri scopi a fini di lucro, o qualora due o più persone intendano utilizzare lo stesso appezzamento di terreno, il diritto di uso dei terreni edificabili viene assegnato mediante gara d'appalto, asta o altre procedure di gara aperte. Il prezzo dei terreni è stabilito mediante la concorrenza di mercato».
- (547) La Commissione ha tuttavia ritenuto che, sebbene esistano disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti di uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l'introduzione di procedure di gara, tali disposizioni sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono i terreni a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato. Nell'assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso obiettivi politici specifici, compresa l'attuazione dei piani economici. In ogni caso, come indicato al considerando 543, nei rari casi in cui i terreni sono stati concessi mediante procedura d'asta, le informazioni fornite erano insufficienti per concludere che i prezzi erano stati fissati in modo indipendente e corrispondevano al valore di mercato dei terreni.
- (548) Di conseguenza, la concessione dei diritti di uso dei terreni da parte del governo della RPC costituisce una sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto iii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, sotto forma di una fornitura di beni che conferisce un vantaggio alle società beneficiarie. Come precisato ai considerando da 541 a 545, non esiste un mercato fondiario correttamente funzionante nella RPC e l'uso di un parametro di riferimento esterno (cfr. considerando da 551 a 554) dimostra che l'importo pagato per i diritti di uso dei terreni dai produttori esportatori inclusi nel campione è decisamente inferiore al normale valore di mercato.

3.9.1.3. Specificità

- (549) Nel contesto di un accesso agevolato ai terreni industriali per le società appartenenti a taluni settori, la Commissione ha rilevato che il prezzo fissato dalle autorità locali deve tenere conto della politica industriale del governo, come indicato al considerando 541. Nell'ambito di tale politica industriale, l'industria degli ACF figura tra i settori incentivati ⁽¹⁰³⁾. Inoltre la decisione n. 40 impone che le autorità pubbliche provvedano a fornire terreni ai settori incentivati. L'articolo 18 della decisione n. 40 esplicita che i settori «limitati» non avranno accesso ai diritti di uso di terreni. Ne consegue che la sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettere a) e c), del regolamento di base, poiché la concessione agevolata di terreni è limitata alle società appartenenti a determinati settori, in questo caso l'industria degli ACF, e le pratiche della pubblica amministrazione in questo campo sono poco chiare e non trasparenti.
- (550) A seguito della divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha espresso disaccordo con il parere della Commissione secondo cui le misure sono specifiche; tuttavia non ha fornito ulteriori elementi di prova in tal senso. La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni.

3.9.1.4. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (551) Come in inchieste precedenti ⁽¹⁰⁴⁾ e in conformità dell'articolo 6, lettera d), punto ii), del regolamento di base, sono stati usati come parametro di riferimento esterno i prezzi dei terreni relativi al territorio doganale separato di Taiwan, Penghu, Kinmen e Matsu («il Taipei cinese») ⁽¹⁰⁵⁾. Il vantaggio conferito ai beneficiari è calcolato sottraendo l'importo effettivamente pagato da ciascun produttore esportatore incluso nel campione (ossia il prezzo effettivamente pagato quale riportato nel contratto e, se del caso, il prezzo riportato nel contratto al netto dell'importo dei rimborsi/dei sussidi delle amministrazioni locali) per i diritti di uso dei terreni all'importo che avrebbe dovuto di norma essere pagato in base al parametro di riferimento del Taipei cinese.

⁽¹⁰³⁾ Cfr. la sezione 3.1.

⁽¹⁰⁴⁾ Cfr. i casi relativi ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, all'acciaio a rivestimento organico e ai pannelli solari.

⁽¹⁰⁵⁾ Decisione confermata dal Tribunale nella causa T-444/11 Gold East Paper (Jiangsu) Co. Ltd e Gold Huasheng Paper (Suzhou Industrial Park) Co. Ltd/Consiglio dell'Unione europea, sentenza dell'11 settembre 2014, ECLI:EU:T:2014:773.

- (552) Per i lotti di terreno del gruppo Nanshan per i quali non è stato possibile fornire alcun elemento di prova, il prezzo effettivamente pagato è stato considerato pari a 0.
- (553) La Commissione considera il Taipei cinese un riferimento esterno adeguato per i seguenti motivi:
- il livello comparabile dello sviluppo economico, del PIL e dell'infrastruttura economica del Taipei cinese e della maggioranza delle province e delle città della RPC ove hanno sede i produttori esportatori inclusi nel campione;
 - la vicinanza fisica della RPC e del Taipei cinese;
 - l'elevato grado di infrastruttura industriale sia nel Taipei cinese sia in molte province della RPC;
 - le relazioni economiche e gli scambi transfrontalieri forti tra il Taipei cinese e la RPC;
 - l'elevata densità di popolazione in molte delle province della RPC e nel Taipei cinese;
 - le analogie tra il tipo di terreni e di negoziazioni utilizzati per la costruzione del pertinente riferimento nel Taipei cinese e quelli nella RPC; e
 - le caratteristiche comuni del Taipei cinese e della RPC sotto l'aspetto demografico, linguistico e culturale.
- (554) Secondo il metodo applicato in inchieste precedenti ⁽¹⁰⁶⁾, la Commissione ha utilizzato il prezzo medio del terreno al metro quadro fissato nel Taipei cinese, rettificato per tenere conto dell'inflazione e dell'andamento del PIL a partire dalla data dei rispettivi contratti dei diritti di uso dei terreni. Le informazioni relative ai prezzi dei terreni industriali nel 2015 sono state ricavate dal sito Internet dell'ufficio industriale del ministero degli Affari economici di Taiwan ⁽¹⁰⁷⁾. I prezzi relativi agli anni precedenti sono stati adeguati tenendo conto dei tassi d'inflazione e dell'andamento del PIL pro capite ai prezzi correnti in USD per Taiwan, pubblicati dall'FMI per il 2015.
- (555) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione avrebbe dovuto utilizzare un parametro di riferimento interno per i terreni. Tuttavia il governo della RPC ha omesso di fornire statistiche o dati che potessero essere utilizzati a tale scopo.
- (556) Il governo della RPC ha inoltre ribadito che i prezzi praticati nel Taipei cinese non sono affatto comparabili a quelli della Cina continentale, per motivi demografici e geografici, ma anche perché i terreni in Cina sono in locazione, non di proprietà, mentre il mercato fondiario del Taipei cinese è soggetto a diritti di acquisto. Pertanto il governo della RPC ha sostenuto che è necessario un adeguamento per riflettere tali fattori.
- (557) Inoltre sia il gruppo Wanshun sia il gruppo Nanshan hanno affermato che il parametro di riferimento utilizzato dalla Commissione per quanto riguarda i diritti di uso dei terreni fosse eccessivamente elevato e non riflettesse le condizioni di mercato prevalenti in Cina. Ciò era dovuto al fatto che Taiwan negli ultimi anni stava affrontando una situazione eccezionale, inesistente in Cina, di penuria di terreni e incetta di aree industriali. Pertanto un parametro di riferimento così elevato ha aumentato in modo artificiale e sleale il vantaggio per quanto riguarda i diritti di uso dei terreni e l'intero importo della sovvenzione determinato per il gruppo. I due gruppi hanno aggiunto che Taiwan non disponeva di molti terreni da adibire a uso industriale e che il suo livello economico era diverso rispetto a quello della Cina. Per quanto riguarda i diritti di uso dei terreni, quale parametro di riferimento appropriato dovrebbero invece essere utilizzati i prezzi praticati in Thailandia.
- (558) A tale proposito la Commissione ha osservato che la selezione del Taipei cinese quale parametro di riferimento era basata sull'esame di diversi fattori elencati al considerando 553. Sebbene sussistano determinate differenze nelle condizioni di mercato tra i diritti di uso dei terreni nella Cina continentale e la vendita di terreni nel Taipei cinese, queste differenze non sono di natura tale da invalidare la scelta del Taipei cinese quale parametro di riferimento ragionevole. Inoltre da un'analisi più approfondita della densità di popolazione nei luoghi in cui hanno

⁽¹⁰⁶⁾ Cfr. i casi relativi ai prodotti piatti di acciaio laminati a caldo, all'acciaio a rivestimento organico e ai pannelli solari.

⁽¹⁰⁷⁾ <https://idbpark.moeaidb.gov.tw/>, ultima consultazione: 18 agosto 2021.

effettivamente sede i produttori esportatori emerge che, in media, i dati sulla densità di popolazione sono simili rispetto al Taipei cinese. Ad esempio, nel 2020 la densità di popolazione di Jiangyin era pari a 1 600 persone per m² ⁽¹⁰⁸⁾, mentre la densità di Xiamen era di 3 036 persone per m² ⁽¹⁰⁹⁾. La Commissione inoltre non ritiene che la crisi fondiaria abbia inciso sull'evoluzione dei prezzi di riferimento. Sebbene nel periodo 2015-2016 si sia verificata un'impennata dei prezzi, negli ultimi anni i prezzi sono rimasti piuttosto stabili. In ogni caso, la maggior parte degli appezzamenti di terreno sono stati acquistati dalle società incluse nel campione molto prima di allora e pertanto gli eventi recenti non hanno esercitato alcuna influenza. La Commissione non ha ritenuto pertanto che un adeguamento fosse giustificato.

- (559) L'importo della sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo ai diritti di uso dei terreni nel periodo dell'inchiesta ammonta a:

Fornitura di terreni a un prezzo inferiore al valore adeguato

Nome della società	Importo della sovvenzione
Gruppo Nanshan	4,47 %
Gruppo Wanshun	1,78 %
Gruppo Daching	1,28 %

3.9.2. Fornitura di energia elettrica a tariffe agevolate

3.9.2.1. Base giuridica/quadro normativo

- Circolare della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e dell'amministrazione dell'energia elettrica nazionale sulla promozione attiva delle transazioni energetiche orientate al mercato e sull'ulteriore miglioramento del meccanismo di scambio, Fa Gua Yun Xing [2018] n. 1027, emessa il 16 luglio 2018
- Diversi pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull'ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico (Zhong Fa [2015] n. 9)
- Comunicazione sul piano di completa liberalizzazione della produzione di energia elettrica e di consumo energetico per gli utilizzatori commerciali (commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme [2019] n. 1105)
- Norme sullo scambio di energia elettrica per le transazioni a medio e lungo termine nella provincia di Jiangsu
- Comunicazione dell'ufficio dei prezzi della provincia di Jiangsu che adegua opportunamente la struttura dei prezzi dell'energia elettrica, Su Jia Gong [2017] n. 124 e
- Circolare della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme sulla riduzione dei costi dell'energia elettrica delle imprese a un prezzo teso a sostenere la ripresa delle attività nonché lo sviluppo e la riforma della produzione [2020] n. 258

3.9.2.2. Risultanze dell'inchiesta

- (560) Due dei gruppi di società inclusi nel campione hanno acquistato energia elettrica. Inoltre il gruppo Nanshan ha prodotto energia elettrica nella propria centrale a carbone.
- (561) La Commissione ha riscontrato che le società oggetto dell'inchiesta appartenenti a questi due gruppi inclusi nel campione hanno beneficiato di riduzioni o rimborsi/adeguamenti di una parte del costo dell'energia elettrica da esse sostenuto poiché tali società hanno partecipato al programma pilota per le transazioni energetiche orientate al mercato.

⁽¹⁰⁸⁾ Jiangyin - Wikipedia.

⁽¹⁰⁹⁾ Xiamen - Wikipedia.

- (562) La Commissione ha rilevato altresì che determinate società oggetto dell'inchiesta sono autorizzate ad acquistare energia elettrica direttamente dai produttori sottoscrivendo contratti di acquisto diretto, anziché acquistare dalla rete. Tali contratti prevedono una determinata quantità di energia elettrica a un determinato prezzo, più basso rispetto ai prezzi ufficiali fissati a livello provinciale per i grandi utilizzatori industriali.
- (563) Attualmente la possibilità di stipulare tali contratti diretti non è concessa a tutti i grandi utilizzatori industriali. A livello nazionale i pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull'ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico precisano, ad esempio, quanto segue: *«le imprese che non si conformano alla politica industriale e nazionale e i cui prodotti e processi vengono soppressi non dovrebbero prendere parte a transazioni dirette»* ⁽¹¹⁰⁾. Gli stessi pareri prevedono anche che *«dopo aver determinato i requisiti di accesso, dovremmo anche aggiornare i repertori delle imprese locali produttrici di energia elettrica e dei rivenditori locali di elettricità rispondenti ai requisiti pubblicizzati ogni anno dai governi e attuare una regolamentazione dinamica del repertorio degli utilizzatori. Le imprese produttrici di energia elettrica, i rivenditori di elettricità e gli utilizzatori inclusi nel repertorio possono registrarsi volontariamente presso gli istituti di commercio al fine di diventare operatori del mercato»*. Pertanto, al fine di partecipare al sistema di scambio diretto, una società dovrebbe soddisfare determinati requisiti ed essere inclusa nel *«repertorio degli utilizzatori»*.
- (564) In pratica lo scambio diretto di energia elettrica viene effettuato dalle province. Le società devono richiedere l'approvazione delle autorità provinciali per partecipare al regime pilota per l'acquisto diretto di energia elettrica, oltre a dover soddisfare determinati criteri. Per alcune società non esistono vere e proprie procedure di gara o negoziazioni basate sul mercato, poiché i quantitativi acquistati nell'ambito di contratti diretti non si basano sull'offerta e sulla domanda reali. Infatti i produttori e gli utilizzatori di energia elettrica non sono liberi di vendere o acquistare direttamente tutta la loro energia elettrica; nei loro confronti sono previste restrizioni sotto forma di contingenti quantitativi che vengono assegnati loro dall'amministrazione locale. Inoltre, anche se i prezzi dovrebbero essere negoziati direttamente tra i produttori e gli utilizzatori di energia o attraverso società di servizi intermedie, le fatture indirizzate alle società sono in realtà emesse dall'operatore statale della rete elettrica. Infine, tutti i contratti di acquisto diretti che vengono sottoscritti devono essere registrati presso l'amministrazione locale.
- (565) Nel 2018 il governo della RPC ha pubblicato la circolare della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e dell'amministrazione dell'energia elettrica nazionale sulla promozione attiva delle transazioni energetiche orientate al mercato e sull'ulteriore miglioramento del meccanismo di scambio. Nonostante miri ad accrescere il numero di transazioni dirette sul mercato dell'energia elettrica, la circolare fa specifico riferimento ad alcuni settori, comprese le industrie ad alta tecnologia come quella degli ACF, quali settori oggetto di sostegno e traenti vantaggio dalla liberalizzazione del mercato dell'energia elettrica. In particolare, la sezione III. *«Apertura all'ingresso di utilizzatori rispondenti ai requisiti»*, punto 2), precisa di *«sostenere i settori emergenti ad alto valore aggiunto, quali le industrie ad alta tecnologia, di Internet, dei big data e quelle di alto livello nella fabbricazione di prodotti, nonché le imprese con caratteristiche e vantaggi distinti e ad alto contenuto tecnologico, nella partecipazione alle transazioni, senza restrizioni in termini di livelli di tensione e consumo energetico»*.
- (566) Inoltre la comunicazione sul piano di completa liberalizzazione della produzione di energia elettrica e di consumo energetico per gli utilizzatori commerciali, volto a liberalizzare ulteriormente il mercato dell'elettricità, prevede che *«gli utilizzatori commerciali di energia elettrica che non si conformano alle politiche industriali nazionali non partecipano in via provvisoria alle transazioni orientate al mercato, mentre gli utilizzatori di energia elettrica i cui prodotti e processi rientrano nelle categorie eliminate e limitate del «repertorio di riferimento per l'adeguamento strutturale dell'industria» applicano rigorosamente l'attuale politica dei prezzi differenziati per l'elettricità»*.
- (567) La normativa prevede quindi un'applicazione selettiva delle transazioni dirette sul mercato dell'energia elettrica limitata ad alcuni settori, come quelli che si conformano alle politiche industriali nazionali, con un'attenzione particolare alle industrie ad alta tecnologia. Pertanto queste industrie pagano prezzi più bassi per l'energia elettrica.

⁽¹¹⁰⁾ Diversi pareri del comitato centrale del partito comunista cinese e del Consiglio di Stato sull'ulteriore approfondimento della riforma del sistema energetico (Zhong Fa [2015] n. 9), sezione III, punto 4.

- (568) La Commissione ha quindi ritenuto che la tariffa ridotta per l'energia elettrica e i rimborsi/gli adeguamenti derivanti dallo scambio diretto di energia elettrica si configurino come sovvenzione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base, perché attribuiscono un contributo finanziario sotto forma di entrate cui il governo della RPC (ossia il gestore della rete elettrica) rinuncia, conferendo in tal modo un vantaggio alle società interessate. Il vantaggio per i beneficiari è pari al risparmio sui costi energetici, attraverso prezzi ridotti dell'elettricità o tramite rimborsi/adeguamenti, poiché l'energia elettrica è stata erogata a un prezzo inferiore a quello normale di rete corrisposto da altri grandi utilizzatori industriali che non potevano beneficiare della fornitura diretta o che non partecipavano al progetto pilota di fornitura diretta.
- (569) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la mera presenza di imprese di proprietà dello Stato nell'ambito della produzione di energia elettrica non costituisca una prova sufficiente della concessione di sovvenzioni e che anche i produttori europei di ACF ricevono sovvenzioni dai rispettivi Stati membri dell'UE. Il governo della RPC ha inoltre sottolineato che negli ultimi anni la Cina ha proattivamente promosso la riforma del mercato dell'energia elettrica. I principali aspetti della riforma comprendono l'accelerata creazione di una struttura e di un sistema efficaci e competitivi per il mercato dell'elettricità nonché l'istituzione di meccanismi di fissazione dei prezzi, tra cui i contratti di acquisto diretti. Per le centrali elettriche che vendono l'elettricità direttamente all'industria e ad altri utilizzatori, il prezzo è stabilito mediante la negoziazione e un processo di presentazione delle offerte tra fornitori e utenti.
- (570) Il governo della RPC ha fatto riferimento a svariati documenti giuridici su cui fonda le sue argomentazioni. Tuttavia la maggior parte di questi documenti riguardavano la formazione del prezzo di rete in Cina, che non è in discussione in questa sede. Analogamente, anche le eventuali sovvenzioni percepite dalle società europee non rientrano nell'ambito di applicazione della presente inchiesta. L'unico documento che si riferisce più nello specifico alle operazioni di transazione diretta di energia elettrica conteneva solo un'affermazione generica riguardante una «formazione dei prezzi ragionevole». Come evidenziato ai considerando da 561 a 567, tale affermazione generica non corrisponde a quanto riscontrato in pratica dalla Commissione. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.

3.9.2.3. Specificità

- (571) La sovvenzione è specifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, perché la legislazione stessa limita l'applicazione di tale regime alle imprese con determinati obiettivi di politica industriale stabiliti dallo Stato e i cui prodotti o processi sono ritenuti ammissibili.
- (572) Pertanto la Commissione ha concluso che il regime di sovvenzione era in atto nel periodo dell'inchiesta e che è specifico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), e dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento di base.

3.9.2.4. Calcolo dell'importo della sovvenzione

- (573) L'importo della sovvenzione compensabile corrisponde al vantaggio conferito ai beneficiari nel corso del periodo dell'inchiesta. Tale vantaggio è stato calcolato come differenza tra il prezzo complessivo dell'energia elettrica dovuto in base al prezzo standard e il prezzo complessivo dell'energia elettrica pagato dai gruppi di società inclusi nel campione con la tariffa ridotta e/o detraendo varie forme di rimborsi/adeguamenti.
- (574) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Daching ha sostenuto che l'adeguamento relativo al fattore «energia elettrica», quale meccanismo di valutazione per incentivare gli utenti a utilizzare l'energia elettrica in modo più efficiente, non avrebbe dovuto essere considerato come una sovvenzione. La Commissione ha confermato che, in effetti, come da divulgazione finale delle informazioni al gruppo in questione, è stato detratto dal vantaggio calcolato.
- (575) Il tasso di sovvenzione determinato per i produttori esportatori inclusi nel campione riguardo a tale regime nel periodo dell'inchiesta ammonta a:

Fornitura di energia elettrica a tariffe agevolate

Nome della società	Importo della sovvenzione
Gruppo Wanshun	0,18 %
Gruppo Daching	0,20 %

3.9.3. Fornitura di fattori produttivi a un prezzo inferiore al valore adeguato

- (576) Come indicato nella sezione 3.2, la Commissione ha comunicato al governo della RPC che, vista l'assenza di risposte al questionario da parte dei fornitori dei fattori produttivi oggetto dell'inchiesta, ossia alluminio primario e carbone da vapore, si sarebbe dovuta avvalere dei dati disponibili per elaborare le sue risultanze sulle informazioni relative ai fornitori dei fattori produttivi oggetto dell'inchiesta, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. La Commissione ha verificato se le società incluse nel campione avessero ricevuto fattori produttivi per produrre ACF a prezzi sovvenzionati dal governo della RPC.

3.9.3.1. Fornitura di alluminio primario a un prezzo inferiore al valore adeguato

- (577) Nella denuncia i denunciati hanno fornito elementi di prova secondo i quali i produttori cinesi di ACF operano in un settore incentivato ed è ragionevole concludere che le sovvenzioni concesse ai produttori di alluminio primario utilizzato nella fabbricazione di ACF vadano in ultima analisi a favore dei produttori di ACF. I produttori di ACF riceverebbero tale vantaggio direttamente nella misura in cui siano integrati verticalmente, e indirettamente nella misura in cui sul mercato interno cinese tali sovvenzioni determinino prezzi dei fattori produttivi più bassi rispetto a quelli che altrimenti si otterrebbero.
- (578) Poiché i gruppi di società oggetto dell'inchiesta erano integrati verticalmente, la Commissione ha incluso nell'ambito dell'inchiesta i fornitori collegati di fattori produttivi, e le sovvenzioni ricevute al livello di tali fornitori collegati sono state integrate nei calcoli relativi a ciascun regime di sovvenzione. La Commissione ha altresì rilevato che, poiché i tre gruppi di produttori esportatori inclusi nel campione erano integrati verticalmente, i fornitori indipendenti acquistavano solo quantità minime di alluminio primario (lingotti e placche di alluminio). Inoltre nell'inchiesta antidumping distinta ⁽¹¹¹⁾ la Commissione ha riscontrato che le società incluse nel campione avevano acquistato alluminio primario a prezzi in linea con i parametri di riferimento internazionali.
- (579) In assenza di elementi che comprovino il vantaggio rilevante conferito ai produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha pertanto deciso di non proseguire l'inchiesta su tale presunto regime di sovvenzioni.

3.9.3.2. Fornitura di carbone da vapore a un prezzo inferiore al valore adeguato

- (580) La denuncia conteneva asserzioni sulla fornitura di carbone da vapore a un prezzo inferiore al valore adeguato. Infatti quasi tutte le fonderie cinesi, compresi i produttori di ACF, utilizzano il carbone per produrre almeno una parte dell'energia elettrica di cui hanno bisogno nelle loro centrali elettriche per uso vincolato. Gli elementi di prova riportati nella denuncia hanno dimostrato che le imprese cinesi di proprietà dello Stato avevano fornito carbone da vapore ai produttori di ACF a prezzi inferiori al valore adeguato, ossia a prezzi tesi a conferire un vantaggio comparato ai produttori di alluminio a valle, come l'industria degli ACF.
- (581) Come illustrato nella precedente sezione 3.2.3, la Commissione ha chiesto al governo della RPC di trasmettere il questionario specifico per i fornitori di carbone da vapore a noti fornitori cinesi. Il governo della RPC non lo ha fatto. Inoltre la Commissione ha chiesto al governo della RPC di fornire dati sui prezzi e sui relativi meccanismi di fissazione nonché i nomi e gli assetti proprietari dei fornitori cinesi di carbone da vapore. Tuttavia il governo della RPC non ha fornito nessuna delle informazioni richieste. In base a tali presupposti la Commissione non ha potuto accertare le modalità di fissazione dei prezzi, quali produttori cinesi erano di proprietà dello Stato e quale quota della produzione cinese essi rappresentavano.

⁽¹¹¹⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/983 della Commissione, del 17 giugno 2021, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 216 del 18.6.2021, pag. 142, considerando 382).

- (582) Solo uno dei gruppi di società inclusi nel campione ha acquistato carbone da vapore da fornitori indipendenti. Tuttavia la Commissione ha riscontrato che, data la depressione globale dei prezzi nel mercato del carbone provocata dalla pandemia di COVID durante il PI, le società incluse nel campione avevano acquistato carbone da vapore a prezzi in linea con i parametri di riferimento internazionali. In assenza di elementi che comprovino il vantaggio rilevante conferito ai produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha pertanto deciso di non proseguire l'inchiesta su tale presunto regime di sovvenzioni.

3.10. Conclusione sulla sovvenzione

- (583) In base alle informazioni disponibili, la Commissione ha calcolato l'importo delle sovvenzioni compensabili per le società incluse nel campione in conformità delle disposizioni del regolamento di base, esaminando ogni sovvenzione o regime di sovvenzioni, e ha sommato tali cifre per calcolare l'importo totale delle sovvenzioni per ogni produttore esportatore nel periodo dell'inchiesta. Per determinare l'ammontare complessivo della sovvenzione, la Commissione ne ha innanzitutto calcolato la percentuale, ossia l'importo della sovvenzione come percentuale del fatturato totale della società. In seguito questa percentuale è stata utilizzata per calcolare la sovvenzione destinata alle esportazioni del prodotto in esame nell'Unione nel periodo dell'inchiesta. Successivamente è stato calcolato l'importo della sovvenzione per tonnellata di prodotto in esame esportato nell'Unione nel periodo dell'inchiesta, e i margini sono stati calcolati come percentuale del valore costo, assicurazione e nolo («cif») delle stesse esportazioni per tonnellata.
- (584) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Daching ha sostenuto che, quale denominatore per calcolare l'importo della sovvenzione, avrebbe dovuto essere utilizzato il fatturato consolidato del produttore esportatore Xiamen Xiashun e della sua società correlata Daching Enterprises Ltd. La Commissione ha osservato che Daching Enterprises Ltd. fungeva da esportatore collegato per il gruppo e che l'intero fatturato all'esportazione di Daching Enterprises Ltd. derivava da Xiamen Xiashun. La Commissione ha pertanto ritenuto che tutte le sovvenzioni riscontrate in relazione a Daching Enterprises Ltd. riguardassero le merci esportate dal produttore esportatore. Pertanto l'importo della sovvenzione è stato calcolato come percentuale del fatturato all'esportazione di Xiamen Xiashun. L'argomentazione della parte è stata quindi respinta.
- (585) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Wanshun ha argomentato che il fatturato totale del produttore esportatore Jiangsu Zhongji utilizzato dalla Commissione era errato, in quanto non comprendeva la maggiorazione percepita da Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Ltd., che ha rivenduto il prodotto della società Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd. ai mercati esteri. In effetti, i dazi compensativi sono riscossi in base al valore cif all'esportazione (che comprende la maggiorazione di Zhongji HK).
- (586) La Commissione ha espresso disaccordo in merito a tale argomentazione. Per quanto riguarda le sovvenzioni connesse alle esportazioni, la Commissione ha effettivamente utilizzato il fatturato all'esportazione dell'operatore commerciale collegato. Tuttavia per le sovvenzioni non connesse alle esportazioni la Commissione, conformemente alla sua prassi consolidata, utilizza il fatturato totale del produttore esportatore. La Commissione tenta di stabilire il vantaggio a livello del produttore esportatore. Il fatturato del produttore esportatore costituisce pertanto il punto di riferimento pertinente per stabilire il vantaggio derivante dalle sovvenzioni a livello del produttore esportatore. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (587) Il gruppo Wanshun ha inoltre sostenuto che la Commissione avesse automaticamente e senza ulteriori analisi aggiunto l'importo della sovvenzione per ciascuna società del gruppo, segnatamente:
- a) le agevolazioni di credito e i prestiti concessi a Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Ltd., in quanto le due parti interessate da queste operazioni commerciali hanno sede al di fuori della Cina e l'istituto finanziario coinvolto è una banca di Singapore e non cinese, e
 - b) le sovvenzioni concesse a Shantou Wanshun, dato che questa società non svolgeva attività in relazione al prodotto oggetto dell'inchiesta. Conformemente alla relazione dell'organo d'appello dell'OMC ⁽¹¹²⁾ vige l'obbligo di svolgere un'analisi del trasferimento del vantaggio nei casi in cui la sovvenzione sia concessa a una società che non è un fabbricante a monte di fattori produttivi e che non fornisce nulla in relazione al prodotto in esame. Tale analisi del trasferimento del vantaggio non figurava nella divulgazione finale delle informazioni. Esistono varie presunte sovvenzioni che, per loro natura, non possono essere trasferite. Ciò riguardava in particolare i terreni di

⁽¹¹²⁾ Relazione dell'organo d'appello, US – Softwood Lumber IV, punti 142-143.

Shantou Wanshun utilizzati per la fabbricazione di altri prodotti e i sussidi percepiti da Shantou Wanshun per altri prodotti. Per quanto attiene al primo punto, la Commissione ha osservato che, a prescindere dallo status di Hong Kong nella presente inchiesta, il vero centro di attività e controllo della società Jiangsu Zhongji Hong Kong si trovava in realtà nella Cina continentale. In effetti, il 99 % delle attività svolte dall'operatore commerciale riguardava la rivendita di merci prodotte dal produttore esportatore in Cina. A ciò si aggiunge il fatto che la società non ha segnalato la presenza di personale a Hong Kong nei suoi registri né nella risposta al questionario della Commissione; inoltre le sovvenzioni ricevute a favore del prodotto in esame erano concesse da entità cinesi. Ad esempio, l'assicurazione del credito all'esportazione relativa alle merci esportate da Jiangsu Zhongji Hong Kong è stata contratta presso Sinosure dalla società controllante in Cina. Inoltre, come confermato dall'organo d'appello nel procedimento Stati Uniti - Misure antidumping e antisovvenzioni sulle grandi lavatrici per uso domestico originarie della Corea, le sovvenzioni concesse al beneficiario in paesi diversi da quello che le eroga possono risultare pertinenti per calcolare l'importo delle sovvenzioni ad valorem ⁽¹¹³⁾.

- (588) Il finanziamento in questione è stato infatti concesso tramite una banca di Singapore (OCBC), con sede a Singapore. Tuttavia i contratti di prestito stabilivano altresì che il prestito era garantito da una lettera di credito emessa dalla Bank of Ningbo (con sede nella Cina continentale), di proprietà dello Stato, e che «la banca deve ricevere la pertinente lettera di credito standby prima di erogare un anticipo consistente proposto per il prelievo». In più, il contratto prevedeva specificamente la condivisione con la Bank of Ningbo di informazioni relative al mutuatario, ai conti del mutuatario presso la OCBC, alla sua affidabilità creditizia e alla posizione finanziaria, nonché alle agevolazioni concesse a tale entità. Il prestito è stato quindi erogato grazie all'intervento di una banca cinese soggetta allo stesso quadro normativo di qualsiasi altra banca nella RPC. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (589) In merito al secondo punto, la Commissione ha riscontrato che Shantou Wanshun aveva ricevuto finanziamenti per conto delle sue controllate. Ad esempio, nell'esaminare i prestiti e le obbligazioni, la Commissione ha osservato che tra le finalità del finanziamento figuravano anche le esigenze finanziarie delle controllate. Shantou Wanshun fungeva inoltre da garante per vari prestiti contratti dalle società collegate del gruppo e concedeva anche prestiti intersocietari. Queste operazioni, come pure vari altri flussi intersocietari, dimostrano che vi è un chiaro nesso tra le sovvenzioni ricevute da Shantou Wanshun e la produzione ed esportazione del prodotto in esame. Il fatto che alcune delle sovvenzioni percepite da Shantou Wanshun fossero riferite ai terreni o ai sussidi è irrilevante a tale proposito. Il punto principale è che i vantaggi derivanti da tali sovvenzioni hanno potuto agevolmente confluire nelle compagnie collegate del gruppo, dato che il denaro è fungibile. In tali circostanze, tenuto conto della stretta vicinanza tra le entità del gruppo, la giurisprudenza pertinente dell'OMC afferma che il trasferimento del vantaggio tra entità collegate è presumibile, il che è chiaramente quanto accade nel caso di specie. L'argomentazione della parte è stata quindi respinta.
- (590) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il gruppo Nanshan ha asserito che la Commissione:
- a) abbia commesso un errore nello stabilire il criterio di ripartizione per Shandong Nanshan Aluminium Co., Ltd («la società A»), avendo escluso il fatturato degli altri comparti della società;
 - b) abbia erroneamente svolto la sua analisi del trasferimento del vantaggio per Nanshan Group Co. Ltd., dividendo l'importo della sovvenzione di Nanshan Group Co. Ltd. per il suo fatturato consolidato e quindi imputando tale margine di sovvenzione al produttore esportatore. In effetti, Nanshan Group Co. Ltd. non fabbrica il prodotto in esame e la Commissione non ha dimostrato che tale società abbia trasferito un qualsiasi importo di sovvenzione al produttore esportatore, poiché durante il PI non vi è traccia di operazioni finanziarie o di altro tipo tra la società madre e la sua controllata. La Commissione dovrebbe almeno, come è stato fatto in casi precedenti, attribuire la sovvenzione in base alla pertinente percentuale intersocietaria di partecipazione azionaria, vale a dire in base alla percentuale di capitale che detiene nella società A e poi imputare tale percentuale al produttore esportatore.
- (591) In merito al primo punto, la Commissione ha osservato che, durante il corso dell'inchiesta, la società ha presentato il fatturato della società e i flussi di vendita alle società collegate in base ai comparti e non a livello dell'intera società. La Commissione ha ritenuto che i comparti da A1 ad A4 rappresentassero tutti di dati relativi alla società A. Tuttavia ora pare che non tutte le informazioni pertinenti siano state presentate dalla società durante il corso dell'inchiesta. In effetti, la Commissione non può prendere in considerazione il fatturato dei comparti mancanti, che fabbricano

⁽¹¹³⁾ Relazione dell'organo di appello, Stati Uniti – Misure antidumping e antisovvenzioni sulle grandi lavatrici per uso domestico originarie della Corea (WT/DS464/AB/R), 7 settembre 2016, punto 5 298.

altri prodotti, in quanto la società non ha fornito le corrispondenti informazioni sulle vendite alle parti collegate che hanno origine da tali comparti mancanti, né tanto meno è in grado di verificarlo, sebbene si tratti di un elemento fondamentale per determinare il criterio di ripartizione. Pertanto, in assenza di tutte le informazioni pertinenti presentate dalla società, la Commissione ha dovuto mantenere inalterato il calcolo.

- (592) In merito al secondo punto, la Commissione ha espresso il proprio disaccordo riguardo all'affermazione secondo cui non sono state effettuate operazioni finanziarie o di altro tipo tra la società madre e le sue controllate. Infatti, nel corso dell'inchiesta, la Commissione ha riscontrato che Nanshan Group Co. Ltd. aveva in origine ottenuto quasi tutti i titoli relativi ai terreni che le società collegate stavano utilizzando e che aveva quindi distribuito questi appezzamenti di terreno tra le sue controllate mediante trasferimenti intersocietari. Va aggiunto che anche Nanshan Group Co. Ltd. aveva percepito finanziamenti per conto delle sue controllate. Ad esempio, nell'esaminare i prestiti e le obbligazioni, la Commissione ha osservato che tra le finalità del finanziamento figuravano anche le esigenze finanziarie delle controllate. Nanshan Group Co. Ltd. fungeva altresì da garante per vari prestiti contratti dalle società collegate del gruppo. Infine, gran parte dei finanziamenti a favore del gruppo sono stati erogati tramite la banca interna, Nanshan Finance. Si tratta di un'entità finanziata principalmente mediante depositi delle società del gruppo, di cui Nanshan Group Co. Ltd. costituisce una parte significativa. Per il tramite di questo veicolo interno, i finanziamenti esterni possono essere trasferiti alle sue controllate. Poiché delle sovvenzioni di Nanshan Group Co. Ltd. hanno beneficiato tutte le società controllate del gruppo, la Commissione ha ritenuto che calcolare le sovvenzioni come percentuale del fatturato consolidato fosse l'approccio maggiormente adeguato. Contrariamente a quanto asserito dalla società, questo metodo è identico a quello utilizzato nel caso relativo ai prodotti GFF, in cui le sovvenzioni ricevute dalla società capogruppo del gruppo CNBM, che si trovava allo stesso livello di Nanshan Group Co. Ltd. per quanto riguarda la struttura organizzativa del gruppo, sono state anche divise per il fatturato consolidato e quindi attribuite al produttore esportatore. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (593) In conformità dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, l'importo totale della sovvenzione per le società non incluse nel campione che hanno collaborato è stato calcolato in base alla media ponderata dell'importo totale delle sovvenzioni compensabili stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato, ad esclusione degli importi trascurabili e dell'importo delle sovvenzioni stabilito per le voci soggette alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Tuttavia, per determinare tali importi la Commissione non ha ignorato le risultanze basate parzialmente sui dati disponibili. In effetti la Commissione ritiene che i dati disponibili utilizzati in tali casi non abbiano inciso in modo sostanziale sulle informazioni necessarie per determinare equamente l'importo delle sovvenzioni, di modo che gli esportatori che non sono stati invitati a collaborare all'inchiesta non saranno lesi dall'adozione di tale approccio ⁽¹¹⁴⁾.
- (594) Dato l'elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi e di rappresentatività del campione anche in termini di ammissibilità alle sovvenzioni, la Commissione ha fissato l'importo per «tutte le altre società» al livello più alto determinato per le società incluse nel campione.

Nome della società	Importo della sovvenzione
Gruppo Nanshan	18,2 %
Gruppo Wanshun	8,6 %
Gruppo Daching	10,1 %
Altre società che hanno collaborato	12,3 %
Tutte le altre società	18,2 %

⁽¹¹⁴⁾ Cfr. anche, *mutatis mutandis*, WT/DS294/AB/RW, US – Zeroing (articolo 21, paragrafo 5, DSU), relazione dell'organo di appello del 14 maggio 2009, punto 453.

4. PREGIUDIZIO

4.1. Definizione di industria dell'Unione e di produzione dell'Unione

- (595) Come indicato al considerando 86, il periodo di transizione per il recesso del Regno Unito dall'UE è terminato il 31 dicembre 2020 e il Regno Unito ha cessato di essere soggetto al diritto dell'Unione a partire dal 1° gennaio 2021. La Commissione ha quindi invitato le parti interessate a fornire informazioni aggiornate sulla base dell'UE-27. Di conseguenza gli indicatori seguenti, così come i margini di undercutting e di underselling, sono stati calcolati esclusivamente sulla base dei dati dell'UE-27.
- (596) Durante il periodo dell'inchiesta il prodotto simile era fabbricato da 11 produttori dell'Unione. Essi costituiscono «l'industria dell'Unione» ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.
- (597) La produzione totale dell'Unione durante il periodo dell'inchiesta ammontava a circa 209 000 tonnellate. La Commissione ha stabilito tale cifra in base a tutte le informazioni disponibili sull'industria dell'Unione, come i dati forniti dai produttori dell'Unione inclusi e non inclusi nel campione. I dati sono stati incrociati con le cifre della denuncia per verificarne l'attendibilità e la completezza. Come indicato al considerando 37, i tre produttori dell'Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 50 % della produzione totale dell'Unione del prodotto simile.

4.2. Determinazione del mercato pertinente dell'Unione

- (598) Al fine di stabilire se l'industria dell'Unione abbia subito un pregiudizio e di determinare il consumo e i vari indicatori economici relativi alla situazione dell'industria dell'Unione, la Commissione ha esaminato se e in quale misura l'utilizzo successivo della produzione dell'industria dell'Unione del prodotto simile dovesse essere preso in considerazione nell'analisi.
- (599) In tal modo e per fornire un quadro quanto più completo possibile dell'industria dell'Unione, la Commissione ha raccolto dati sull'intera attività legata agli ACF e ha verificato se la produzione fosse destinata a un uso vincolato o al libero mercato.
- (600) La Commissione ha rilevato che una parte della produzione totale dei produttori dell'Unione era destinata al mercato vincolato, come indicato nella tabella 1. Nel periodo in esame il mercato vincolato è aumentato pur rimanendo a un livello relativamente basso, intorno al 15 % del consumo durante il PI. Tuttavia la Commissione non dispone di elementi di prova inoppugnabili per stabilire se le società che utilizzano ACF per la produzione a valle abbiano o meno la libertà di scelta del fornitore, poiché le informazioni sulle vendite vincolate e sulla produzione si basano su dati raccolti presso società non incluse nel campione. La Commissione ha ritenuto che potrebbe esservi concorrenza tra loro, e di conseguenza tutte le quote di mercato sono calcolate sulla base del consumo totale dell'UE. In questa fase, si tratta dell'approccio più prudente e che, in ogni caso, non altera le risultanze sul pregiudizio.
- (601) La Commissione ha esaminato determinati indicatori economici relativi all'industria dell'Unione esclusivamente sulla base di dati riferiti al libero mercato. Tali indicatori sono: il volume delle vendite e i prezzi di vendita sul mercato dell'Unione, la crescita, il volume e i prezzi delle esportazioni, la redditività, l'utile sul capitale investito e il flusso di cassa. Ove possibile e giustificato, le risultanze dell'esame sono state poste a confronto con i dati relativi al mercato vincolato, al fine di ottenere un quadro completo della situazione dell'industria dell'Unione.
- (602) Per quanto concerne altri indicatori economici, tuttavia, è stato possibile esaminarli in modo adeguato solo con riferimento all'attività complessiva, compreso l'uso vincolato dell'industria dell'Unione. Essi sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, investimenti, scorte, occupazione, produttività, salari e capacità di ottenere capitale. Tali indicatori dipendono dall'intera attività, a prescindere dal fatto che la produzione sia vincolata o venduta sul libero mercato.

4.3. Consumo dell'Unione

- (603) La Commissione ha stabilito il consumo dell'Unione sulla base dei dati forniti dai produttori dell'Unione inclusi e non inclusi nel campione e delle importazioni basate sui dati Eurostat.

(604) Nel periodo in esame il consumo dell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 1

Consumo dell'Unione (in tonnellate)

	2017	2018	2019	PI
Consumo totale dell'Unione	201 281	201 696	191 084	189 149
<i>Indice</i>	100	100	95	94
Mercato vincolato	27 209	27 340	28 727	29 128
<i>Indice</i>	100	100	106	107
Libero mercato	174 073	174 356	162 358	160 021
<i>Indice</i>	100	100	93	92

Fonte: produttori dell'Unione inclusi e non inclusi nel campione ed Eurostat.

- (605) Durante il periodo in esame, il consumo è dapprima aumentato leggermente meno dell'1 % nel 2018 per poi scendere del 5 % nel 2019 e di un ulteriore 1 % nel PI. Di conseguenza il consumo è diminuito del 6 % durante il periodo in esame. La diminuzione è almeno parzialmente causata dagli orientamenti generali per un'economia circolare annunciati dall'UE nel 2019, che includono obiettivi di riciclabilità per materiali di base come alluminio, acciaio, vetro ecc. I laminati per i quali si usano fogli leggeri in combinazione con altri materiali di base come pellicole di plastica, carta ecc. sono oggetto di una rigida sorveglianza poiché difficilmente possono essere riciclati con le tecnologie esistenti. Questo ha avuto un effetto negativo sulla domanda di fogli di alluminio leggeri.
- (606) Sembra che la pandemia di COVID-19 non abbia inciso sul consumo. Secondo le informazioni fornite dai produttori dell'Unione, la costituzione di scorte di prodotti alimentari all'inizio della pandemia ha in realtà determinato un aumento iniziale del consumo ma, poiché tali prodotti sono poi stati consumati nei mesi successivi, le vendite degli imballaggi per alimenti hanno subito una leggera diminuzione.

4.4. Importazioni dal paese interessato

4.4.1. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

- (607) La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni sulla base di due codici TARIC ⁽¹¹⁵⁾ ricavati dalla banca dati di Eurostat. La quota di mercato delle importazioni è stata determinata in base al volume delle importazioni dal paese interessato rispetto al volume del consumo totale dell'Unione indicato nella tabella 2.
- (608) Nel periodo in esame le importazioni dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Volume delle importazioni e quota di mercato

	2017	2018	2019	PI
Volume delle importazioni dal paese interessato (in tonnellate)	36 660	42 343	46 595	44 276
<i>Indice</i>	100	115	127	121

⁽¹¹⁵⁾ Codici TARIC 7607 11 19 60 e 7607 11 19 93 (indicato con il numero 7607 11 19 95 fino al 17 febbraio 2017).

Quota di mercato	18 %	21 %	24 %	23 %
Indice	100	115	134	129

Fonte: Eurostat.

- (609) Il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato del 21 % nel periodo in esame e la loro quota di mercato è aumentata di 5 punti percentuali, raggiungendo il 23 % nel PI. Prima della pandemia, cioè nel 2019, la quota di mercato delle importazioni cinesi raggiungeva addirittura il 24 %.

4.4.2. Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

- (610) La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni in base ai dati Eurostat, utilizzando i codici TARIC indicati al considerando 607.
- (611) Nel periodo in esame la media ponderata del prezzo delle importazioni dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Prezzi delle importazioni (in EUR/tonnellata)

	2017	2018	2019	PI
Prezzo all'importazione	2 869	2 893	2 801	2 782
Indice	100	101	98	97

Fonte: Eurostat.

- (612) Nel periodo in esame i prezzi medi delle importazioni dalla Cina sono scesi del 3 %, da 2 869 a 2 782 EUR/tonnellata. Sempre nel periodo in esame tali prezzi sono rimasti molto inferiori ai prezzi di vendita e ai costi di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, come illustrato nella tabella 7.
- (613) La Commissione ha determinato l'undercutting dei prezzi durante il periodo dell'inchiesta confrontando:
- la media ponderata dei prezzi di vendita per tipo di prodotto dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, praticati sul mercato dell'Unione ad acquirenti indipendenti, adeguati al livello franco fabbrica; e
 - la media ponderata dei prezzi corrispondenti, per tipo di prodotto, delle importazioni dei produttori cinesi inclusi nel campione che hanno collaborato, applicati al primo acquirente indipendente sul mercato dell'Unione, stabiliti a livello di costo, assicurazione e nolo (cif), con gli opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all'importazione.
- (614) Il confronto dei prezzi è stato effettuato in base ai singoli tipi di prodotto per transazioni allo stesso stadio commerciale, apportando gli adeguamenti del caso e dopo aver dedotto riduzioni e sconti. Il risultato del confronto è stato espresso sotto forma di percentuale del fatturato teorico dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta. Tale risultato indicava margini di undercutting compresi tra il 3,9 % e il 14,2 % per le importazioni dal paese interessato nel mercato dell'Unione. La media ponderata dell'undercutting riscontrata era del 10,8 %.

4.5. Situazione economica dell'industria dell'Unione

4.5.1. Osservazioni generali

- (615) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di base, l'esame dell'incidenza delle importazioni oggetto di sovvenzioni sull'industria dell'Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici attinenti alla situazione dell'industria dell'Unione nel periodo in esame.

- (616) Come indicato al considerando 37, per determinare l'eventuale pregiudizio subito dall'industria dell'Unione si è fatto ricorso al campionamento.
- (617) Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti dai produttori inclusi e non inclusi nel campione, incrociati con i dati contenuti nella denuncia. La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati forniti dai produttori dell'Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell'industria dell'Unione.
- (618) Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione.
- (619) Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

4.5.2. Indicatori macroeconomici

4.5.2.1. Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

- (620) Nel periodo in esame la produzione e la capacità produttiva totali dell'Unione, nonché l'utilizzo degli impianti, hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

	2017	2018	2019	PI
Volume di produzione (in tonnellate)	240 005	240 349	212 713	208 976
<i>Indice</i>	100	100	89	87
Capacità produttiva (in tonnellate)	296 161	283 091	281 091	278 319
<i>Indice</i>	100	96	95	94
Utilizzo degli impianti	81 %	85 %	76 %	75 %
<i>Indice</i>	100	105	93	93

Fonte: produttori dell'Unione inclusi e non inclusi nel campione.

- (621) Tra il 2017 e il 2018 il volume di produzione è rimasto pressoché invariato, per poi scendere nel 2019 e poi ancora nel PI. Nel periodo in esame il volume di produzione complessivo è diminuito del 13 %. Tenuto conto della situazione del libero mercato e della diminuzione delle vendite (cfr. tabella 5), per mantenere la produzione e diluire i costi fissi i produttori dell'Unione hanno aumentato sia le vendite vincolate (cfr. tabella 5), sia le esportazioni (cfr. tabella 12). Nonostante tali sforzi, il volume di produzione è comunque diminuito.
- (622) Sempre nel periodo in esame la capacità produttiva è diminuita del 6 %. Si è trattato di una risposta avveduta volta a limitare il pregiudizio di fronte al calo delle vendite sul libero mercato che ha determinato un calo della produzione durante il periodo in esame. Poiché la produzione è diminuita più bruscamente della capacità produttiva, l'utilizzo degli impianti è sceso del 7 %, raggiungendo il 75 % nel PI.

c) Volume delle vendite e quota di mercato

- (623) Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell'industria dell'Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Volume delle vendite e quota di mercato

	2017	2018	2019	PI
Volume totale delle vendite sul mercato dell'Unione (in tonnellate)	148 840	144 726	130 060	132 227
<i>Indice</i>	100	97	87	89
Quota di mercato	74 %	72 %	68 %	70 %
<i>Indice</i>	100	97	92	95
Vendite sul mercato vincolato (in tonnellate)	22 378	22 392	23 972	25 106
<i>Indice</i>	100	100	107	112
Quota di mercato delle vendite sul mercato vincolato	11 %	11 %	13 %	13 %
<i>Indice</i>	100	100	113	119
Vendite sul libero mercato (in tonnellate)	126 462	122 334	106 087	107 120
<i>Indice</i>	100	97	84	85
Quota di mercato delle vendite sul libero mercato	63 %	61 %	56 %	57 %
<i>Indice</i>	100	97	88	90

Fonte: produttori dell'Unione inclusi e non inclusi nel campione.

- (624) Le vendite totali nell'UE hanno seguito una tendenza al ribasso nel periodo in esame, registrando un -11 %. Tra il 2018 e il 2019 il calo è stato molto significativo (-10 %), seguito da un leggero aumento del 2 %, che ha coinciso con le perturbazioni della catena di approvvigionamento globale dovute all'insorgere della pandemia di COVID-19 nella RPC.
- (625) Come indicato al considerando 600, una parte della produzione totale dei produttori dell'Unione era destinata al mercato vincolato. Tale parte rappresentava il 15 % del consumo dell'Unione durante il PI ed è aumentata del 12 % nel periodo in esame. La crescita è avvenuta soprattutto tra il 2018 e il 2019 e nel PI.

- (626) Le vendite totali dell'industria dell'Unione sul libero mercato sono diminuite del 15 % nel periodo in esame. Di conseguenza, la quota di mercato delle vendite sul libero mercato dell'industria dell'Unione è scesa dal 63 % nel 2017 al 57 % nel periodo dell'inchiesta. Dopo un calo di 5 punti percentuali nel periodo 2018-2019, è aumentata di 1 punto percentuale entro la fine del PI.

4.5.2.2. Crescita

- (627) In un contesto di calo del consumo, oltre a perdere volumi di vendita nell'UE, l'industria dell'Unione ha perso anche quote di mercato sul libero mercato, come dimostrato al considerando 623.

4.5.2.3. Occupazione e produttività

- (628) L'occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento nel corso del periodo in esame:

Tabella 6

Occupazione e produttività

	2017	2018	2019	PI
Numero di dipendenti	2 220	2 151	2 072	2 003
<i>Indice</i>	100	97	93	90
Produttività (in tonnellate/ETP)	108	112	103	104
<i>Indice</i>	100	103	95	97

Fonte: produttori dell'Unione inclusi e non inclusi nel campione.

- (629) L'occupazione è diminuita del 10 % nel periodo in esame, mentre l'industria dell'Unione cercava di garantire la propria sostenibilità e di allinearla alla domanda nel mercato interno.
- (630) La produttività ha pertanto segnato un primo miglioramento nel 2018, passando da 108 a 112 tonnellate/ETP, per poi subire un calo in seguito alla riduzione dei volumi di produzione. Nel complesso la produttività si è quindi ridotta del 3 %. Questo perché nel 2018 l'occupazione è stata ridotta mentre la produzione è rimasta relativamente stabile. Dal 2019 alla fine del PI la produzione è tuttavia scesa più rapidamente dell'occupazione a causa delle minori vendite, con un corrispondente calo della produttività.

4.5.2.4. Entità del margine di sovvenzione e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di sovvenzione

- (631) Tutti i margini di sovvenzione erano notevolmente superiori al livello minimo. Considerati il volume e i prezzi delle importazioni dal paese interessato, l'entità dei margini di sovvenzione effettivi ha inciso in modo significativo sull'industria dell'Unione.
- (632) Questa è la prima inchiesta antisovvenzioni relativa al prodotto in esame. Non erano pertanto disponibili dati per valutare gli effetti di eventuali precedenti sovvenzioni.

4.5.3. Indicatori microeconomici

4.5.3.1. 6. Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

- (633) Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell'Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell'Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Prezzi di vendita nell'Unione

	2017	2018	2019	PI
Prezzo medio unitario di vendita sul libero mercato (in EUR/tonnellata)	3 396	3 557	3 408	3 359
<i>Indice</i>	100	105	100	99
Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata)	3 423	3 642	3 733	3 687
<i>Indice</i>	100	106	109	108

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (634) I prezzi di vendita sul libero mercato sono dapprima saliti da 3 396 a 3 557 EUR/tonnellata nel 2018, per poi scendere a 3 408 nel 2019 e quindi a 3 359 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta.
- (635) Il costo unitario di produzione dei produttori inclusi nel campione è aumentato del 6 % nel 2018 e poi di un altro 3 % nel 2019 (da 3 423 EUR/tonnellata ha raggiunto 3 733 EUR/tonnellata). Questa cifra è rimasta all'incirca stabile durante il PI. Uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha sostenuto costi relativi alla ristrutturazione (principalmente pacchetti di esubero) che hanno avuto un'incidenza sul costo di produzione nel PI. Tuttavia, anche in assenza di tali costi, il costo unitario di produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sarebbe stato del 3 % più alto nel PI rispetto al 2017.
- (636) L'aumento complessivo del costo unitario di produzione nel periodo in esame è stato causato principalmente dal calo del volume di produzione pari al 13 % (15 % per i produttori dell'Unione inclusi nel campione). Costi di ristrutturazione straordinari a parte, ciò è particolarmente evidente nel 2019, dove tali costi sono stati limitati, ma si è registrato un calo della produzione molto significativo per i produttori dell'Unione inclusi nel campione (-19 %). In seguito tutti i produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno iniziato ad adattarsi, per cui i volumi delle vendite e della produzione nel PI sono migliorati leggermente, anche per effetto delle minori importazioni dalla RPC a seguito dell'insorgere della pandemia. L'eliminazione e la diluizione di alcuni costi fissi hanno comportato un abbassamento del costo unitario di produzione nel PI (se non si prendono in considerazione i costi di ristrutturazione).

4.5.3.2. 7. Costo del lavoro

- (637) Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Costo medio del lavoro per dipendente

	2017	2018	2019	PI
Costo medio del lavoro per dipendente (in EUR)	75 686	80 542	74 897	94 489
<i>Indice</i>	100	106	99	125

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (638) Il costo medio del lavoro per dipendente è aumentato del 6 % nel 2018, per poi diminuire del 7 % nel 2019. È poi aumentato del 26 % nel PI, essendo una componente dei costi di ristrutturazione sostenuti da un produttore dell'Unione. Se si escludono tali costi straordinari, la cifra nel PI sarebbe di [77 000 – 81 000], pari a un aumento del [2 – 7] % rispetto al 2017.

4.5.3.3. Scorte

- (639) Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Scorte

	2017	2018	2019	PI
Scorte finali (in tonnellate)	8 745	8 598	6 664	7 491
<i>Indice</i>	100	98	76	86
Scorte finali in percentuale della produzione	7,9 %	7,9 %	7,3 %	8,2 %
<i>Indice</i>	100	99	92	103

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (640) Le scorte finali si sono mantenute a un livello ragionevole durante tutto il periodo in esame. Poiché l'industria degli ACF in genere opera secondo un sistema di produzione su ordinazione, questo indicatore riveste un'importanza minore nell'analisi generale del pregiudizio.
- (641) La percentuale delle scorte finali espressa con riferimento alla produzione evidenzia una leggera flessione nel 2019 e un lieve aumento nel PI. Non si tratta tuttavia di variazioni straordinarie delle scorte.

4.5.3.4. Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

- (642) Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l'utile sul capitale investito dei produttori dell'Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

	2017	2018	2019	PI
Redditività delle vendite nell'Unione ad acquirenti indipendenti (in % del fatturato delle vendite)	- 1,9 %	- 1,0 %	- 8,1 %	- 9,6 %
Flusso di cassa (in EUR)	1 714 095	12 673 563	2 805 796	- 11 241 877
<i>Indice</i>	100	739	164	- 656
Investimenti (in EUR)	21 447 204	19 751 766	19 457 392	16 592 531

<i>Indice</i>	<i>100</i>	<i>92</i>	<i>91</i>	<i>77</i>
Utile sul capitale investito	- 2 %	- 5 %	- 19 %	- 24 %
<i>Indice</i>	<i>- 100</i>	<i>- 210</i>	<i>- 769</i>	<i>- 997</i>

Fonte: produttori dell'Unione inclusi nel campione.

- (643) La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell'Unione inclusi nel campione esprimendo l'utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell'Unione, in percentuale sul fatturato di tali vendite.
- (644) Le vendite dell'industria dell'Unione ad acquirenti indipendenti, che nel 2017 erano in perdita, nel 2018 hanno leggermente recuperato, per poi tornare in decisa perdita nel 2019 e peggiorare nel PI (-9,6 %). È opportuno notare che uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione durante il periodo dell'inchiesta ha avviato una ristrutturazione il cui costo, comprensivo delle indennità di licenziamento, ha avuto un'incidenza negativa sulla seconda parte del PI. Tuttavia, anche senza queste spese straordinarie, i produttori inclusi nel campione sarebbero comunque in perdita a un tasso pari a -5,6 % nel PI.
- (645) È chiaro che già nel 2017 l'industria dell'Unione subiva un pregiudizio. Questo non sorprende, considerata la quota di mercato delle importazioni cinesi (18 % nel 2017), a prezzi non solo inferiori a quelli dell'industria dell'Unione, ma anche ai suoi costi di produzione. I costi dei produttori dell'Unione sono aumentati più dei prezzi praticati, con un conseguente calo di redditività dell'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla RPC (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi). In effetti, per tutto il periodo in esame, i prezzi cinesi sono stati costantemente bassi e significativamente inferiori ai prezzi dell'industria dell'Unione (cfr. tabelle 3 e 7), limitando gli aumenti dei prezzi. Tale situazione ha determinato una contrazione dei prezzi e un calo della redditività, che sono proseguiti durante il PI. Di fatto, dopo un leggero aumento dell'1 % nel 2018, i prezzi cinesi sono diminuiti del 3 % nel 2019 e poi dello 0,7 % nel PI, rimanendo molto al di sotto del livello di prezzo praticato dall'industria dell'Unione. Ciò è dimostrato anche dai notevoli margini di undercutting indicati al considerando 614.
- (646) Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell'Unione di autofinanziare le proprie attività. La tendenza del flusso di cassa netto è stata negativa nel periodo in esame, in linea con l'andamento della redditività.
- (647) Nel periodo in esame gli investimenti sono diminuiti del 23 %. I piani d'investimento più ambiziosi sono stati congelati a causa dell'insufficiente redditività e sono stati sostituiti da piani meno ambiziosi.
- (648) L'utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Nel periodo in esame ha evidenziato un andamento negativo, scendendo da -2 % nel 2017 a -24 % nel PI. Un simile andamento segue il calo di redditività dell'industria dell'Unione.
- (649) Come emerge dagli indicatori di cui al considerando 642, è sempre più difficile per i produttori dell'Unione inclusi nel campione ottenere capitali per gli investimenti. Con utili sul capitale investito in così rapido calo, la capacità dei produttori inclusi nel campione di ottenere capitale in futuro è ancora più a rischio.

4.6. Conclusione sul pregiudizio

- (650) Nel periodo in esame le importazioni di ACF dalla RPC, che già nel 2017 erano significative, sono aumentate in misura notevole sia in termini assoluti (+ 21 %) sia in termini relativi (+ 5 punti percentuali nella quota di mercato), mentre il consumo nell'UE è diminuito del 6 %. Durante il periodo dell'inchiesta i prezzi all'importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono risultati inferiori ai prezzi dell'Unione in media del 10,8 %. A

prescindere dallo specifico undercutting riscontrato in merito ai produttori esportatori inclusi nel campione, la Commissione ha anche rilevato che i prezzi cinesi erano costantemente bassi e notevolmente al di sotto dei prezzi dell'industria dell'Unione durante l'intero periodo in esame (cfr. tabelle 3 e 7). L'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla RPC (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi).

- (651) Già all'inizio del periodo in esame l'industria dell'Unione mostrava segni di pregiudizio. Questo non sorprende, considerata la quota di mercato delle importazioni cinesi pari al 18 % nel 2017 e i loro prezzi significativamente inferiori a quelli dell'industria dell'Unione (cfr. tabelle 3 e 7).
- (652) Tutti gli indicatori macroeconomici, quali produzione, capacità, utilizzo degli impianti, volume delle vendite nel mercato dell'UE, quota di mercato, occupazione e produttività, hanno registrato un andamento negativo nel periodo in esame. Analogamente, praticamente tutti gli indicatori microeconomici, quali prezzi di vendita nel libero mercato dell'UE, costo di produzione, costo del lavoro, redditività, scorte finali, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito, hanno registrato un andamento negativo nel periodo in esame. Anche l'andamento degli stessi indicatori di pregiudizio è risultato negativo considerando il periodo 2017-2019, vale a dire prima dell'inizio della pandemia di COVID-19. Per molti indicatori la situazione nel PI era migliore rispetto al 2019. Ciò è dovuto principalmente al livello inferiore delle importazioni dalla RPC, ascrivibile all'insorgere della pandemia alla fine del 2019 e all'inizio del 2020. Questo aspetto sottolinea ulteriormente l'incidenza di tali importazioni sulla situazione generale dell'industria dell'Unione.
- (653) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di base.

5. NESSO DI CAUSALITÀ

- (654) In conformità dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni sovvenzionate dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. In conformità dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre valutato se altri fattori noti possano contemporaneamente aver causato un pregiudizio all'industria dell'Unione e ha garantito che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di sovvenzioni alcun pregiudizio dovuto a fattori diversi dalle importazioni sovvenzionate provenienti dal paese interessato. Sono stati individuati i seguenti fattori potenziali: consumo; pandemia di COVID-19; asserita mancanza di investimenti; ristrutturazione dell'industria dell'Unione; elevati costi di produzione nell'Unione; importazioni da paesi terzi; andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione.

5.1. Effetti delle importazioni oggetto di sovvenzioni

- (655) Il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione ha coinciso con una penetrazione significativa delle importazioni dalla Cina, i cui prezzi sono risultati costantemente inferiori a quelli praticati dall'industria dell'Unione e hanno determinato una contrazione dei prezzi sul mercato dell'Unione. Come indicato al considerando 614, i prezzi all'importazione dei produttori esportatori inclusi nel campione sono risultati inferiori ai prezzi dell'Unione in media del 10,8 %.
- (656) Il volume delle importazioni dalla RPC è aumentato (come illustrato nella tabella 2), passando da 36 660 tonnellate nel 2017 a circa 44 276 tonnellate nel periodo dell'inchiesta, con un aumento del 21 %. La quota di mercato è a sua volta aumentata del 29 %, passando dal 18 % al 23 %. Nello stesso periodo (come illustrato nella tabella 5), le vendite dell'industria dell'Unione sul libero mercato sono diminuite del 15 % e la sua quota di mercato sul libero mercato è scesa dal 63 % al 57 %, con un calo del 10 %.
- (657) La situazione nel periodo 2017-2019 è anche più indicativa, poiché le importazioni cinesi sono aumentate del 27 % (da 36 660 tonnellate a 46 595 tonnellate) raggiungendo una quota di mercato del 24 %, mentre la quota dell'industria dell'Unione sul libero mercato era scesa al 56 % (un calo del 12 %). Nonostante un calo del consumo tra il 2018 e il 2019, di fatto le importazioni cinesi hanno continuato ad aumentare e ad acquisire quote di mercato a scapito dell'industria dell'Unione.

- (658) I prezzi delle importazioni oggetto di sovvenzioni sono diminuiti del 3 % nel periodo in esame (come indicato nella tabella 3), passando da 2 869 EUR/tonnellata a 2 781 EUR/tonnellata. Per contro, i prezzi dell'industria dell'Unione sono diminuiti solo dell'1 % nello stesso periodo, passando da 3 396 EUR/tonnellata nel 2017 a 3 359 EUR/tonnellata nel periodo dell'inchiesta. Pur partendo da un livello di prezzo inferiore nel 2017, i prezzi cinesi hanno quindi registrato una diminuzione superiore (-88 EUR/tonnellata) rispetto a quelli dell'industria dell'Unione (-37 EUR/tonnellata) nel periodo in esame. Inoltre nel periodo 2017-2019 il calo dei prezzi cinesi è stato del 2 %, a fronte di un aumento inferiore all'1 % (12 EUR/tonnellata) dei prezzi dell'industria dell'Unione.
- (659) La pressione esercitata dalle importazioni oggetto di sovvenzioni ha causato in tal modo una significativa contrazione dei prezzi per l'industria dell'Unione. L'industria dell'Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi nella stessa misura in cui aumentavano i costi, a causa della pressione al ribasso esercitata dalle importazioni dalla Cina (in termini sia di volumi sia di prezzi bassi). Infatti il grado di tale pressione al ribasso risulta quantomeno evidente dal fatto che durante tutto il periodo in esame i prezzi cinesi sono stati costantemente bassi e significativamente inferiori ai prezzi e ai costi di produzione dell'industria dell'Unione, limitando così la possibilità di aumentare i prezzi (cfr. considerando 614). Ciò ha determinato un calo della redditività dell'industria dell'Unione.
- (660) La differenza tra il 2019 e il PI è particolarmente indicativa in termini di nesso tra le importazioni dalla RPC e la situazione dell'industria dell'Unione. Quando le importazioni sono diminuite in seguito alle perturbazioni della produzione e delle esportazioni nella RPC a causa della pandemia, la produzione dei produttori dell'Unione inclusi nel campione, le vendite, il costo unitario di produzione e la redditività dell'industria dell'Unione sono leggermente migliorati (senza tener conto dei costi di ristrutturazione straordinari).
- (661) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni dalla Cina hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione. Tale pregiudizio ha avuto effetti sia in termini di volume sia di prezzi.

5.2. Effetti di altri fattori

5.2.1. Consumo

- (662) Un produttore esportatore ha sostenuto che la sostituzione degli ACF con altri prodotti in alcuni segmenti potrebbe essere la fonte del pregiudizio dell'industria dell'Unione.
- (663) Di fatto, come indicato al considerando 605, il consumo dell'Unione si è ridotto nel 2019 e nel PI. Le importazioni dalla RPC sono tuttavia aumentate durante tutto il periodo in esame, mentre il consumo è diminuito. In presenza di un calo della domanda, normalmente ci si aspetterebbe che tutti i produttori ne risentano allo stesso modo o che anche le esportazioni diminuiscano maggiormente rispetto alle vendite interne (dell'Unione) in considerazione della vicinanza tra produttori e acquirenti nazionali. Eppure per tutto il periodo in esame le importazioni dalla RPC sono aumentate del 21 % (27 % nel 2019) mentre le vendite dell'Unione sul libero mercato sono diminuite del 15 % (16 % nel 2019). Inoltre il leggero miglioramento di alcuni indicatori illustrati al considerando 630 ha coinciso con il perdurare della contrazione del consumo, come si vede nella tabella 2. L'unica differenza significativa tra questi due periodi sono stati i livelli più bassi di importazioni a basso costo dalla RPC a causa della pandemia.
- (664) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha argomentato che la contrazione del mercato dovrebbe essere considerata una causa di pregiudizio, in quanto durante il periodo in esame la quota di mercato è diminuita del 6 %. La Commissione aveva già tenuto conto della contrazione del mercato e il governo della RPC non ha fornito alcun elemento di prova per confutare le conclusioni della Commissione di cui al precedente considerando. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

5.2.2. Pandemia di COVID-19

- (665) La pandemia di COVID-19, iniziata nel primo semestre del 2020, ha inciso in vari modi sulla situazione del mercato dell'UE. Come indicato al considerando 605, non ha inciso sul consumo complessivo, mentre si è registrata una leggera diminuzione delle importazioni dalla RPC.

- (666) Come spiegato al considerando 657, nel periodo 2017-2019 le importazioni cinesi oggetto di sovvenzioni erano già aumentate costantemente su base annua, con il risultato di un aumento superiore al 27 % fino all'insorgere della pandemia di COVID-19 nel primo semestre del 2020. In altri termini, il pregiudizio notevole causato all'industria dell'Unione dalle importazioni oggetto di sovvenzioni si era già concretizzato, come risulta dall'andamento negativo di tutti gli indicatori macro- e microeconomici nel periodo 2017-2019, prima che entrasse in gioco la pandemia di COVID-19. Inoltre, come discusso al considerando 636, il minore volume delle importazioni dalla RPC a causa della pandemia all'inizio del 2020 ha avuto un'incidenza positiva su alcuni degli indicatori di pregiudizio. Questo esemplifica ulteriormente il forte nesso tra le importazioni e la situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione.
- (667) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che la pandemia di COVID-19 non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
- (668) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha asserito che la Commissione avesse esaminato in modo insufficiente gli effetti della pandemia di COVID-19. Il governo della RPC ha argomentato che la pandemia ha causato una crisi dal lato della domanda, che sarebbe evidenziata anche dalla diminuzione del 6 % del PIL dell'Unione nel 2020. Le previsioni della stessa Commissione in termini di prevista ripresa dell'economia dimostrerebbero l'effetto temporaneo della pandemia.
- (669) Facendo riferimento al considerando 666, in cui presenta una sintesi dell'impatto esercitato dalla pandemia di COVID-19, la Commissione ha respinto tale argomentazione.

5.2.3. Mancanza di investimenti

- (670) Un produttore esportatore e due utilizzatori hanno sostenuto che uno dei motivi del pregiudizio è la mancanza di investimenti dell'industria dell'Unione nei loro impianti di produzione.
- (671) Come affermato al considerando 647, è vero che alcuni investimenti ambiziosi dei produttori dell'Unione inclusi nel campione sono stati congelati, ma questo è stato il risultato della situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione, non la sua causa. Nonostante la gravissima situazione dell'industria dell'Unione per tutto il periodo in esame, l'inchiesta ha evidenziato investimenti in meccanismi di controllo della qualità sulla linea di produzione e altri miglioramenti del parco macchine esistente. Inoltre diverse società hanno investito in R&S per produrre ACF più sottili e ACF per la produzione di batterie per auto elettriche. Questo dimostra che l'industria dell'Unione si è adattata alle esigenze del mercato, nei limiti delle sue possibilità finanziarie.
- (672) Benché non si possa escludere che siano necessari ulteriori investimenti nella tecnologia più recente per garantire la sostenibilità a lungo termine dell'industria dell'Unione, la Commissione ha concluso che lo stato delle apparecchiature di produzione dell'industria dell'Unione e l'evoluzione dei suoi costi operativi non attenuano il nesso di causalità stabilito tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
- (673) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che i limitati investimenti non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
- (674) Il consorzio di importatori ha chiesto che le osservazioni formulate nell'ambito dell'inchiesta antidumping distinta vengano integrate nella presente inchiesta antisovvenzioni e ha inoltre presentato osservazioni in merito alla divulgazione finale delle informazioni nel presente procedimento. Secondo quanto sostenuto dal consorzio di importatori, la Commissione ha ribadito le conclusioni formulate nel regolamento provvisorio senza fornire elementi di prova in grado di confutare l'argomentazione del consorzio, secondo cui il pregiudizio subito dall'industria dell'Unione era dovuto a una mancanza di investimenti, che ha determinato l'incapacità di fornire fogli sottili. Il consorzio ha affermato di aver fornito tutti gli elementi di prova che poteva ragionevolmente reperire e che spettava alla Commissione verificare l'esattezza di tali affermazioni e, se necessario, esaminare ulteriormente dette questioni chiedendo informazioni aggiuntive ai produttori dell'Unione. La mancanza di investimenti nei nuovi macchinari e nelle nuove tecnologie ha fatto sì che le linee di produzione dei produttori dell'Unione diventassero obsolete, dato che la stragrande maggioranza degli impianti di produzione di fogli di alluminio nell'UE ha più di 20 anni.

- (675) Contrariamente a quanto sostenuto dal consorzio, la Commissione ha verificato risultati delle prove di qualità specificamente per gli ACF < 6 durante i controlli incrociati a distanza concernenti i produttori dell'Unione inclusi nel campione, poiché il consorzio aveva asserito che i fogli più sottili presentavano problemi di qualità. Pur riconoscendo che alcuni investimenti sono stati congelati, la Commissione ha anche verificato gli investimenti effettuati nei parchi macchine esistenti e le conseguenti prove di qualità. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui non avrebbe compiuto gli sforzi necessari per valutare le affermazioni del consorzio a seguito della presentazione degli elementi di prova.

5.2.4. *Ristrutturazione dell'industria dell'Unione*

- (676) Un utilizzatore ha indicato l'uscita dal mercato e la ristrutturazione dei produttori dell'Unione come motivo della situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione.
- (677) La maggior parte delle uscite dal mercato rilevate dall'utilizzatore è avvenuta prima del periodo in esame e nulla faceva presupporre che si sarebbero verificate in condizioni di mercato eque. Semmai, analogamente alla situazione relativa agli investimenti, le chiusure di impianti di produzione e di imprese sono una conseguenza della situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione, non la sua causa. Nell'ambito della ristrutturazione e dell'adattamento, tali chiusure di solito alleviano, non peggiorano il pregiudizio.
- (678) Corrisponde al vero che il costo della ristrutturazione di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione nella seconda metà del PI può aver avuto un'incidenza su alcuni indicatori, come il costo di produzione, il costo del lavoro e la redditività. Questo è il motivo per cui la Commissione ha considerato anche il quadro del pregiudizio senza tener conto di tali costi. Anche senza tali elementi di costo è chiaro che l'industria dell'Unione ha subito un pregiudizio durante tutto il periodo in esame, compreso il PI. Queste argomentazioni sono state pertanto respinte.
- (679) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che la ristrutturazione dell'industria dell'Unione non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
- (680) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xiamen Xiashun ha argomentato che occorre tenere conto della ristrutturazione dell'industria dell'Unione e della cessazione della produzione da parte di Novelis Lüdenscheid. Xiamen Xiashun ha sostenuto che la divulgazione finale delle informazioni non specificava in che modo si tenesse conto dei costi di ristrutturazione e che la Commissione non abbia fornito motivazioni più esplicite.
- (681) In opposizione a quanto sostenuto da Xiamen Xiashun, la Commissione ha chiaramente indicato in che modo avesse valutato la ristrutturazione dell'industria dell'Unione nel calcolo degli indicatori di pregiudizio. Come descritto nella divulgazione finale delle informazioni, al considerando 510 di tale divulgazione la Commissione ha spiegato che aveva in primo luogo considerato la ristrutturazione come parte dell'adeguamento in conseguenza del pregiudizio e che in linea di massima aveva incluso la ristrutturazione nel suo calcolo. Al considerando 511 della divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha inoltre spiegato di aver effettuato un calcolo parallelo ignorando completamente i costi di ristrutturazione di uno dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ed esaminando se ciò avrebbe avuto un impatto, come ribadito al considerando 678. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione di Xiamen Xiashun, in quanto non solo aveva descritto il metodo applicato, ma aveva anche sostenuto che, pur escludendo tali costi, le conclusioni sui fattori di pregiudizio e sul nesso di causalità non sarebbero cambiate.

5.2.5. *Salari elevati, costi dell'energia e mancanza di integrazione verticale*

- (682) Un utilizzatore ha sostenuto che i salari elevati e i prezzi dell'energia sono le ragioni della situazione pregiudizievole dell'industria dell'Unione.
- (683) Dal 2017 al PI, i produttori dell'Unione, per continuare a essere competitivi con una quota di mercato minore, hanno ridotto il numero di dipendenti nella produzione e nell'amministrazione e hanno pertanto diminuito sostanzialmente il loro costo complessivo del lavoro. Come dimostrato nella tabella 8, durante il PI il costo medio per dipendente è aumentato, ma ciò è stato causato principalmente dalla ristrutturazione di uno dei produttori inclusi nel campione. A prescindere da queste spese straordinarie, il costo medio per dipendente è rimasto relativamente stabile durante tutto il periodo in esame, mentre i produttori dell'Unione inclusi nel campione erano ancora in perdita.

- (684) Per quanto riguarda i costi dell'energia, essi rappresentano una parte relativamente bassa del costo di produzione (circa il 3 %) e pertanto non hanno un'incidenza significativa sull'aumento del costo di produzione indicato nella tabella 7. Il costo dell'energia per tonnellata di ACF prodotta dai produttori dell'Unione inclusi nel campione è effettivamente aumentato del 12 % durante il periodo in esame; tuttavia tale situazione deriva in parte dalla diminuzione del volume di produzione e in ogni caso, data la sua incidenza sul costo di produzione, il costo dell'energia non può essere responsabile dell'aumento del costo di produzione indicato nella tabella 7.
- (685) Un utilizzatore ha sostenuto che la mancanza di integrazione verticale è una fonte di pregiudizio notevole per l'industria dell'Unione.
- (686) La Commissione ha rilevato che la mancanza di integrazione verticale non interrompe la catena di causalità, poiché questo fattore non è cambiato durante il periodo in esame. Inoltre non tutti i produttori esportatori cinesi sono integrati verticalmente. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (687) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che i salari, i costi dell'energia e la mancanza di integrazione verticale non hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.
- (688) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che la Commissione non avesse sufficientemente tenuto conto del costo del lavoro, che dal 2019 alla fine del PI è aumentato del 25 %.
- (689) Contrariamente a quanto affermato dal governo della RPC, la Commissione ha analizzato gli effetti dell'aumento del costo del lavoro e ha concluso che questo elemento doveva essere considerato congiuntamente alla diminuzione del personale impiegato presso i produttori dell'Unione, da cui sono scaturiti costi straordinari. A prescindere dalle spese straordinarie affrontate per l'adeguamento, il costo per dipendente è rimasto relativamente stabile, come già indicato al considerando 683. La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

5.2.6. Importazioni dai paesi terzi

- (690) Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Importazioni dai paesi terzi

Paese		2017	2018	2019	PI
Totale di tutti i paesi terzi eccetto il paese interessato	Volume (in tonnellate)	10 950	9 680	9 675	8 625
	Indice	100	88	88	79
	Quota di mercato	5 %	5 %	5 %	5 %
	Prezzo medio	3 192	3 386	3 474	3 575
	Indice	100	106	109	112

Fonte: Eurostat.

- (691) Le importazioni dai paesi terzi sono state relativamente limitate, con prezzi medi costantemente superiori a quelli cinesi in tutto il periodo in esame. I prezzi sono stati solo leggermente inferiori a quelli dell'Unione nel 2017 e nel 2018, per poi superarli nel 2019 e nel PI. Nel periodo in esame i volumi delle importazioni sono diminuiti (-21 %). Tenendo conto della contrazione del consumo, la quota di mercato delle importazioni è rimasta intorno al 5 % in tutto il periodo in esame. I loro prezzi sono aumentati del 12 % nel periodo in esame.

- (692) Su questa base, la Commissione ha concluso che l'evoluzione delle importazioni da altri paesi nel periodo in esame non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

5.2.7. Andamento delle esportazioni dell'industria dell'Unione

- (693) Nel periodo in esame il volume delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Andamento delle esportazioni dei produttori dell'Unione inclusi nel campione

	2017	2018	2019	PI
Volume delle esportazioni (in tonnellate)	57 956	74 277	69 027	61 811
Indice	100	128	119	107
Prezzo medio (in EUR/tonnellata)	3 498	3 632	3 475	3 400
Indice	100	104	99	97

Fonte: industria dell'Unione inclusa e non inclusa nel campione.

- (694) Le esportazioni dell'industria dell'Unione sono aumentate del 7 % nel periodo in esame, passando da 57 356 tonnellate nel 2017 a circa 61 811 tonnellate nel periodo dell'inchiesta.
- (695) Il prezzo medio di queste esportazioni, che dapprima è aumentato del 4 % nel 2018 per poi scendere progressivamente a un livello inferiore al 2017 (-3 %) nel PI, si è mantenuto costantemente al di sopra del prezzo che l'industria dell'Unione avrebbe potuto ottenere sul mercato dell'UE.
- (696) Considerati i livelli dei prezzi delle esportazioni dell'industria dell'Unione verso paesi terzi, la Commissione ha concluso che l'andamento delle esportazioni non ha contribuito al pregiudizio notevole subito dall'industria dell'Unione.

5.3. Conclusione sul nesso di causalità

- (697) Esiste un chiaro nesso tra il deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione e l'aumento delle importazioni dalla RPC.
- (698) La Commissione ha provveduto a distinguere e separare gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria dell'Unione dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di sovvenzioni. Nessuno dei fattori ha contribuito, da solo o in combinazione, all'andamento negativo degli indicatori di pregiudizio osservato nel periodo in esame.
- (699) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso in questa fase che le importazioni oggetto di sovvenzioni dal paese interessato hanno causato un pregiudizio notevole all'industria dell'Unione e che gli altri fattori, considerati singolarmente o collettivamente, non hanno attenuato il nesso di causalità tra le importazioni oggetto di sovvenzioni e il pregiudizio notevole.

6. INTERESSE DELL'UNIONE

6.1. Interesse dell'industria dell'Unione e dei fornitori

- (700) Nell'Unione sono presenti 11 gruppi noti di società produttrici di ACF. L'industria dell'Unione impiega direttamente oltre 2 000 lavoratori e molti altri dipendono indirettamente da essa. I produttori sono ampiamente distribuiti in tutta l'Unione.

- (701) Con tutta probabilità l'assenza di misure avrebbe un notevole effetto negativo sull'industria dell'Unione, in termini di ulteriore contrazione dei prezzi, calo delle vendite e ulteriore peggioramento della redditività. Le misure consentirebbero all'industria dell'Unione di raggiungere il proprio potenziale sul mercato dell'Unione, di recuperare la quota di mercato persa e di migliorare la redditività portandola ai livelli attesi in condizioni di concorrenza normali.
- (702) La Commissione ha pertanto concluso che l'istituzione di misure è nell'interesse dell'industria dell'Unione e dei suoi fornitori a monte.

6.2. Interesse degli utilizzatori

- (703) Hanno risposto al questionario nove utilizzatori che rappresentano l'industria degli imballaggi flessibili e l'industria dei materiali da costruzione. Durante il PI le nove società rappresentavano circa il 27 % delle importazioni cinesi. Altri tre utilizzatori hanno presentato osservazioni, ma non hanno risposto al questionario. Sulla base di tali risposte, la Commissione non ha riscontrato una dipendenza significativa dagli ACF importati dalla RPC. Per la maggior parte degli utilizzatori che hanno collaborato, gli ACF provenienti dalla RPC rappresentavano tra lo zero e il 7 % dei costi di produzione sostenuti per i prodotti che impiegavano ACF. Fanno eccezione due utilizzatori (uno nel settore delle costruzioni e un altro in quello degli imballaggi), che importano il [80 - 95] % e il [85 - 100] % dei loro ACF dalla RPC, pari, rispettivamente, al [15 - 25] % e al [20 - 30] % del loro costo di produzione.
- (704) Sei utilizzatori hanno sostenuto che i produttori dell'Unione non potevano fornire ACF della stessa qualità dei produttori cinesi a causa della mancanza di investimenti in nuovi macchinari e attrezzature di controllo della qualità sulla linea di produzione. Sebbene sia vero che i produttori dell'Unione in generale dispongono di un parco macchine più vetusto rispetto ai produttori cinesi, è vero anche che questi stessi produttori hanno investito e applicano strumenti di controllo della qualità sulla linea di produzione. Come dimostrano i dati sulle esportazioni dell'industria dell'Unione, i produttori dell'Unione sono inoltre in grado di competere con successo sui mercati dei paesi terzi, a dimostrazione del fatto che il loro prodotto non è generalmente inferiore rispetto allo standard globale. Benché alcuni leader di mercato cinesi dispongano di impianti in grado di produrre in modo efficiente un prodotto di alta qualità, l'analisi della qualità fornita da un utilizzatore ha evidenziato che questo non è vero per tutta l'industria degli ACF nella RPC e per tutti i suoi produttori esportatori.
- (705) Tre utilizzatori hanno sostenuto che i produttori dell'Unione non fornirebbero prodotti di grande larghezza o almeno avrebbero un'offerta limitata per quanto riguarda dimensioni specifiche. Dall'inchiesta è emerso che i produttori dell'Unione sono in grado di fornire tutte le larghezze richieste dal mercato. Determinate larghezze potrebbero essere più convenienti di altre, a seconda della larghezza massima del laminatoio, il che si riflette poi nelle trattative sui prezzi, ma questa è una normale pratica commerciale.
- (706) Tre utilizzatori hanno sostenuto che i produttori dell'Unione non sarebbero in grado di fornire ACF di qualità con uno spessore inferiore a 6 micron. Come spiegato al considerando 63, la Commissione ha rilevato che l'industria dell'Unione non solo dispone di capacità esistenti e ha effettuato vendite commerciali in questo segmento, ma investe anche nella produzione di spessori inferiori a 6 micron, un segmento di mercato in via di sviluppo con un consumo relativamente basso durante il PI.
- (707) Due utilizzatori hanno sostenuto che i dazi compensativi causerebbero interruzioni della catena di approvvigionamento. Mentre i picchi di domanda in situazioni specifiche possono causare tempi di consegna più lunghi e i produttori cinesi possono avere una maggiore flessibilità finanziaria per la costituzione di scorte di materie prime, è importante notare che possono verificarsi anche interruzioni nella catena di approvvigionamento dalla RPC, come è successo a causa della pandemia di COVID-19, il che rende la sopravvivenza dei produttori dell'Unione un fattore importante per l'equilibrio dell'approvvigionamento in Europa. In ogni caso, come indicato nella tabella 4, nell'Unione esiste una notevole capacità produttiva inutilizzata a disposizione degli utilizzatori.
- (708) Due utilizzatori hanno sostenuto che i dazi compensativi metterebbero a rischio la competitività dell'industria della trasformazione sul mercato dell'Unione, in concorrenza con i produttori di paesi esterni all'Unione, poiché gli aumenti dei costi non potrebbero essere trasferiti ai loro acquirenti. I trasformatori europei potrebbero quindi spostare la produzione al di fuori dell'Unione. Tuttavia non sono stati forniti elementi di prova specifici sull'incapacità di trasferire i costi aggiuntivi ai trasformatori.

- (709) Due utilizzatori hanno sostenuto che i dazi sarebbero in contrasto con l'obiettivo europeo di sostenibilità, dato che l'uso di ACF più sottili contribuirebbe al raggiungimento di tale obiettivo. Tuttavia, se da un lato la Commissione ha già concluso in precedenza (cfr. considerando 63) che l'industria dell'Unione è perfettamente in grado di produrre ACF più sottili, dall'altro è opportuno osservare che l'Unione europea non può costruire una politica verde sostenibile, che comprende materiali isolanti più ecologici utilizzati nel settore dell'edilizia, basandosi su importazioni dalla Cina pregiudizievoli e pesantemente oggetto di sovvenzioni.
- (710) Un utilizzatore ha sostenuto che i dazi avrebbero un effetto distorsivo del mercato poiché due dei maggiori produttori di ACF, che sono anche trasformatori, avrebbero un consumo vincolato superiore al 70 % della loro produzione. Visto il numero di produttori dell'Unione, è molto improbabile che il consumo vincolato di due produttori integrati di ACF, che sono anche trasformatori, abbia un effetto distorsivo del mercato. Inoltre esiste una significativa capacità inutilizzata relativa agli ACF nell'UE. Infine, non imporre misure antisovvenzioni per questo motivo significherebbe favorire un modello commerciale (produzione non integrata) rispetto all'altro.
- (711) Un utilizzatore ha sostenuto che, invece di imporre dazi, si potrebbero offrire aiuti di Stato all'industria dell'Unione. La Commissione ha osservato che l'aiuto finanziario non è comunque lo strumento giusto per contrastare sovvenzioni pregiudizievoli.
- (712) In considerazione di quanto precede, la Commissione ha concluso che non esiste un interesse uniforme degli utilizzatori, né a favore né contro l'istituzione di misure. Gli utilizzatori che si sono opposti all'imposizione delle misure potrebbero subire alcune conseguenze negative.
- (713) Manreal ha asserito che i produttori dell'Unione non trarrebbero vantaggio dalle misure. Ne beneficerebbero invece i produttori di ACF di Turchia, Thailandia, Brasile o Russia, in quanto gli utilizzatori acquisterebbero da questi paesi invece che dai produttori dell'Unione.
- (714) Manreal tuttavia non ha illustrato i motivi per cui i produttori dell'Unione non sarebbero in grado di competere con i produttori di altri paesi in condizioni eque.
- (715) Manreal ha altresì affermato che, se gli utilizzatori trasferissero il costo ai loro acquirenti, ne comprometterebbero la redditività. Tuttavia, a parte questa considerazione di carattere generale, la società non ha fornito prove a sostegno di tale argomentazione.
- (716) Manreal ha inoltre affermato che, al considerando 354 del regolamento (UE) 2021/983, la Commissione ha indicato che avrebbe istituito misure a favore dei produttori integrati. Ha chiesto alla Commissione di esaminare i probabili effetti delle misure «sulla concorrenza leale nell'UE».
- (717) Tale interpretazione del regolamento (UE) 2021/983 non è corretta, in quanto la Commissione ha semplicemente affermato che la mancata istituzione di misure andrebbe a favore degli utilizzatori non integrati, che in assenza di misure possono acquistare ACF oggetto di dumping, mentre gli utilizzatori integrati che producono ACF nell'Unione non godrebbero di questo vantaggio sleale. Per quanto riguarda la richiesta di Manreal di esaminare i probabili effetti delle misure «sulla concorrenza leale nell'UE», la Commissione desume che Manreal ritenga che i dazi costituirebbero un vantaggio concorrenziale sleale per i produttori integrati dell'Unione rispetto alle attività non integrate. La Commissione ha ricordato che, a norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento antisovvenzioni di base, per valutare l'interesse dell'Unione la Commissione prende in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli in termini di distorsioni degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva.
- (718) Manreal ha inoltre affermato che la Commissione abbia violato i suoi diritti di difesa, in quanto non gli ha consentito di accedere all'analisi di cui al considerando 704.
- (719) La Commissione è tenuta a tutelare le informazioni commerciali riservate delle parti, bilanciando, da un lato, l'accesso a tali informazioni e, dall'altro, l'interesse delle altre parti ad esercitare i propri diritti. Un'analisi dettagliata sulla qualità dei prodotti di diversi fornitori della RPC e dell'Unione nell'arco di più anni può essere considerata a buon diritto un segreto commerciale da non condividere con i concorrenti. Pertanto la non condivisione di segreti commerciali non ha costituito una violazione dei diritti di difesa di Manreal.

- (720) Due società, Gascogne e Manreal, hanno sostenuto che l'affermazione della Commissione di cui al considerando 712, secondo cui non esisterebbe un interesse uniforme degli utilizzatori in contrasto con le misure, sarebbe errata, in quanto tutte le osservazioni presentate dagli utilizzatori erano contrarie a tali misure.
- (721) Ai fini della valutazione, la Commissione può basarsi anche sulle informazioni riservate contenute nelle risposte dei questionari degli utilizzatori. Dai dati emerge che vi sono due utilizzatori che acquistano un'alta percentuale dei loro ACF dalla Cina e per i quali gli ACF provenienti dalla Cina rappresentano una quota molto elevata dei costi delle materie prime, mentre gli altri utilizzatori acquistano ACF principalmente dai produttori dell'Unione e non risentirebbero nello stesso modo delle misure. La divulgazione dei dettagli riguardanti la percentuale di acquisto dei singoli utilizzatori dai vari produttori di ACF rivelerebbe la loro catena di approvvigionamento. Le parti possono tuttavia già formulare le proprie argomentazioni in base all'informazione secondo cui gli utilizzatori ricorrono in misura diversa alle importazioni dalla RPC.
- (722) Alla luce di quanto sopra esposto, la Commissione conferma la propria valutazione sull'assenza di un interesse uniforme degli utilizzatori, a favore o contro l'istituzione di misure, anche se gli utilizzatori che si sono opposti all'imposizione delle misure, in particolare i due utilizzatori per i quali gli ACF rappresentano un'alta percentuale del costo di produzione, potrebbero subire alcune conseguenze negative.
- (723) Walki ha sostenuto che il documento generale di divulgazione delle informazioni non descriveva l'interesse degli utilizzatori in modo corretto o equo. Walki ha inoltre sostenuto che la conclusione della Commissione sull'assenza di un «interesse uniforme» degli utilizzatori in base al fatto che *«gli utilizzatori ricorrono in misura diversa alle importazioni dalla RPC»* rappresenta un'analisi fuorviante e discriminatoria nei confronti degli utilizzatori.
- (724) La Commissione ha concluso che non esisteva un interesse uniforme degli utilizzatori a causa della misura molto diversa in cui gli utilizzatori ricorrono agli ACF originari della RPC. Con tale affermazione la Commissione non ha negato che tutti gli utilizzatori che hanno collaborato si siano opposti all'istituzione di dazi antidumping.
- (725) Walki ha altresì sostenuto che la Commissione non ha risposto alla sua richiesta di un'analisi più adeguatamente motivata riguardo ad elementi cruciali dell'interesse dell'Unione. Walki ha chiesto una correzione dell'affermazione della Commissione circa il riferimento alle argomentazioni degli utilizzatori sul fatto che l'industria dell'Unione non potesse fornire ACF della stessa qualità dei produttori cinesi a causa della mancanza di investimenti. Walki ha sostenuto che sei utilizzatori hanno presentato una dichiarazione comune in cui affermavano che *«i produttori richiedenti non hanno l'abilità produttiva per fornire alcune specifiche importanti degli ACF. La loro incapacità di fornire commercialmente tali specifiche agli utilizzatori dell'Unione è attribuita molto chiaramente all'annosa assenza di investimenti dei richiedenti nelle apparecchiature e nelle tecnologie di produzione necessarie per ampliare la gamma di produzione di ACF esistente al fine di fornire le specifiche più sottili richieste dagli utilizzatori in questione.»*
- (726) Oltre ai quattro utilizzatori che avevano già adottato tale argomentazione individualmente, sei utilizzatori hanno effettivamente presentato una dichiarazione comune in cui sostenevano che l'industria dell'Unione non aveva effettuato investimenti. La Commissione aveva però già esaminato nel merito questa contestazione nelle sezioni 5.2.3 e 6.2 del regolamento (UE) 2021/983. In questa fase nessun utilizzatore ha fornito nuove informazioni fattuali: è stata semplicemente ribadita la stessa argomentazione. La Commissione ha pertanto confermato le proprie conclusioni.
- (727) Walki ha inoltre sostenuto che la Commissione ha erroneamente concluso che i prodotti dell'Unione non sono inferiori basandosi sulla capacità generale dei produttori dell'Unione di esportare e competere con successo sui mercati dei paesi terzi. Walki ha affermato che tale constatazione si applicherebbe solo all'abilità di produrre fogli di qualità di spessore superiore a 20 micron. Ha inoltre osservato che la Commissione non ha indicato che ciò riguarderebbe anche tutti i fogli più sottili, che sono al centro della questione dell'offerta limitata dell'Unione.
- (728) Walki ha inoltre sostenuto che l'affermazione secondo cui non tutti i produttori cinesi sono in grado di produrre in modo efficiente un prodotto di alta qualità non incide sull'argomentazione degli utilizzatori secondo cui l'industria dell'Unione non è in grado di produrre in modo efficiente fogli più sottili di alta qualità.
- (729) La Commissione ha effettuato controlli incrociati sui dati relativi alle vendite dei produttori dell'Unione in questione, dai quali è risultato che vi sono esportazioni di ACF inferiori a 20 micron verso paesi terzi. L'argomentazione di Walki secondo cui i produttori dell'Unione sarebbero competitivi solo per quanto riguarda gli ACF superiori a 20 micron non è pertanto fondata.

- (730) Walki ha inoltre sostenuto che la valutazione della capacità produttiva inutilizzata effettuata dalla Commissione non implica l'abilità di produrre in quantità ACF sottili di qualità.
- (731) La Commissione ha debitamente analizzato la capacità di produrre fogli più sottili, che è limitata in funzione dei macchinari in grado di effettuare l'ultima fase di laminazione. Alcuni produttori dell'Unione hanno presentato i risultati delle prove, indicanti che la produzione di laminati di prova per gli ACF < 6 rispondeva alle esigenze del rispettivo acquirente. La Commissione ricorda inoltre la sua valutazione, secondo cui quello degli ACF < 6 è un mercato nuovo in via di sviluppo, con una domanda molto modesta durante il periodo dell'inchiesta, per cui è naturale che non tutti i fabbricanti dell'Unione abbiano già adattato il proprio parco macchine a questo segmento di mercato.
- (732) Walki ha inoltre affermato che fondamentali elementi di prova positivi da esso presentati nel corso dell'ultima fase dell'inchiesta sono stati completamente ignorati o rappresentati erroneamente. La Commissione ha ritenuto tale argomentazione inesatta. La Commissione ha preso in considerazione tutte le argomentazioni e tutti gli elementi di prova, ma per motivi di riservatezza alcune informazioni molto specifiche non hanno potuto essere divulgate nel regolamento.
- (733) Manreal ha sostenuto che la Commissione abbia violato il principio di buona amministrazione. Secondo quanto sostenuto da Manreal, la Commissione non ha tenuto conto, senza motivo, delle sue argomentazioni e, sottolineando come Manreal non abbia sufficientemente suffragato le sue affermazioni, ha utilizzato una tecnica di confutazione sleale.
- (734) Contrariamente a quanto affermato da Manreal, la Commissione ha adempiuto al proprio obbligo di valutare se ciascuna delle osservazioni di Manreal fosse accompagnata da sufficienti elementi di prova e ai considerando citati da Manreal ha spiegato, in ciascun caso, i motivi per cui non lo era. Il regolamento di base non prevede l'obbligo per la Commissione di esaminare ulteriormente le osservazioni non suffragate da sufficienti elementi di prova.
- (735) La Commissione ha pertanto respinto tale argomentazione.

6.3. Richiesta di esenzione per l'uso finale

- (736) Nell'inchiesta antidumping distinta Effegidi ha chiesto un'esenzione per l'uso finale di ACF utilizzati nella produzione di film per la schermatura dei cavi e per le capsule delle bottiglie di vino. Effegidi ha esteso tale richiesta al presente procedimento.
- (737) La richiesta si basa sulla percentuale dei costi rappresentata dagli ACF nei costi di produzione di film per la schermatura dei cavi e per le capsule enologiche e sull'impatto che le misure avrebbero sulla società. Secondo Effegidi, i film per la schermatura dei cavi e per le capsule enologiche sono mercati di nicchia e pertanto il loro consumo di ACF è altrettanto trascurabile, quindi un'esenzione dai dazi per l'uso finale non comprometterebbe l'efficacia complessiva del dazio antidumping.
- (738) Dall'inchiesta è emerso tuttavia che Effegidi non produce solo i due prodotti per i quali ha chiesto l'esenzione per l'uso finale, bensì il suo portafoglio comprende vari altri prodotti, come film per cavi che non contengono ACF, nonché altri imballaggi per prodotti alimentari e non alimentari, alcuni dei quali contengono ACF. La Commissione non è stata quindi in grado di determinare l'impatto globale dei dazi antidumping sulla redditività della società sulla base delle informazioni fornite da Effegidi. Di conseguenza, nella divulgazione finale delle informazioni la Commissione ha respinto la richiesta di esenzione per l'uso finale.
- (739) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Effegidi ha fornito alla Commissione i propri bilanci per gli esercizi 2019 e 2020 e per il primo semestre del 2021. Effegidi ha inoltre chiesto indicazioni alla Commissione sugli ulteriori documenti da fornire per poter beneficiare dell'esenzione per l'uso finale.
- (740) La Commissione ha constatato che le informazioni trasmesse dopo la divulgazione finale delle informazioni non erano sufficienti per consentirle di valutare l'impatto complessivo di un'eventuale esenzione sull'efficacia del dazio. Effegidi non ha fornito alcuna informazione sull'industria delle schermature dei cavi e delle capsule enologiche.

- (741) La Commissione non ha pertanto potuto valutare se l'esenzione per l'uso finale sia nell'interesse dell'Unione e ha quindi confermato il suo rifiuto della richiesta di esenzione di Effegidi.

6.4. Interesse degli importatori

- (742) Un consorzio di cinque importatori indipendenti ha fornito osservazioni sull'apertura. Tuttavia solo un importatore indipendente, che rappresenta il [15 - 25 %] delle importazioni dalla RPC, ha risposto al questionario degli importatori.
- (743) Il consorzio ha sostenuto che i produttori dell'Unione non sono in grado di fabbricare l'intera gamma di ACF nella qualità e nel volume richiesti a causa di limiti tecnici derivanti dalla mancanza di integrazione verticale nella maggior parte dei produttori dell'Unione. Questa situazione causerebbe costi di produzione più alti, qualità inferiore, dipendenza dal mercato delle materie prime (bobine di fogli di alluminio) e tempi di consegna più lunghi dovuti a una catena di approvvigionamento più lunga. Il consorzio ha inoltre affermato che la mancanza di investimenti, specialmente nei sistemi di controllo sulla linea di produzione, ha generato problemi relativi alla qualità. Il consorzio si aspetta quindi una carenza di offerta, soprattutto per gli ACF di spessore sottile, se fossero imposte delle misure. Questa situazione, insieme ai prezzi più alti, minerebbe la competitività dei trasformatori (utilizzatori) dell'Unione.
- (744) Come discusso nella sezione 4.5.2.1, l'industria dell'Unione sembra avere una capacità inutilizzata sufficiente, anche tenendo conto dell'alto livello di uso vincolato di due grandi produttori dell'Unione. Contrariamente a quanto affermato dal consorzio di importatori, sono stati fatti investimenti nel controllo di qualità sulla linea di produzione e i dati non dimostrano sistematicamente una maggiore qualità degli ACF cinesi.
- (745) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha concluso che l'istituzione di misure non sarebbe necessariamente nell'interesse degli importatori. La Commissione ha valutato anche i loro probabili effetti mediante una ponderazione dei diversi interessi in gioco (cfr. sezione 4.4).
- (746) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori ha ribadito che i produttori dell'Unione non sono in grado di soddisfare l'attuale domanda di ACF, specialmente nel segmento di mercato degli ACF di spessore sottile, nel quale attualmente importano dalla RPC per soddisfare la domanda. Il consorzio ha sostenuto che sarebbero necessari almeno due anni per rendere efficace ed operativa la produzione di ACF di spessore sottile e che i produttori dell'Unione non sembrano soddisfare gli standard qualitativi richiesti per sostituire le attuali importazioni dalla Cina in questo segmento di mercato.
- (747) A parte il fatto che il consorzio non ha precisato il motivo per cui sarebbero necessari due anni per rendere operativa la produzione di ACF di spessore sottile, nella sezione 4.5.2.1 del regolamento (UE) 2021/983 la Commissione ha già concluso che l'industria dell'Unione sembra avere una capacità inutilizzata sufficiente. Inoltre l'industria dell'Unione ha dimostrato attraverso vendite e prove di produzione di laminati di essere in grado di soddisfare la domanda degli acquirenti, come descritto ai considerando 50 e 51 del regolamento (UE) 2021/983.
- (748) Alla luce di quanto sopra, la Commissione ha confermato le sue conclusioni secondo cui l'istituzione di misure non sarebbe necessariamente nell'interesse degli importatori. Tuttavia la Commissione ha valutato anche i loro probabili effetti mediante una ponderazione dei diversi interessi in gioco (cfr. sezione 6.4).
- (749) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio ha asserito che la Commissione abbia completamente ignorato il fatto che il graduale passaggio della domanda a spessori più sottili di ACF ha comportato un aumento della domanda di ACF di ≤ 7 micron. La Commissione ha inoltre sottovalutato il fatto che sarebbero necessari almeno due anni per rendere efficace e operativa la produzione di ACF di spessore sottile nell'UE.
- (750) Il consorzio ha altresì sostenuto che la Commissione non abbia fornito chiarimenti sul modo in cui la notevole capacità inutilizzata dell'industria dell'Unione possa soddisfare la domanda di ACF di spessore sottile.

- (751) Il consorzio ha inoltre ribadito che l'industria dell'Unione non è in grado di soddisfare gli standard qualitativi per gli ACF di spessore sottile in termini di porosità e scorrimento, sottolineando che i laminatoi adibiti alla produzione di ACF sono gli stessi anche per l'industria delle batterie per auto, il che riduce ulteriormente la capacità per gli ACF. Ha affermato che il non aver considerato tali aspetti abbia indotto la Commissione a concludere erroneamente che l'istituzione di dazi sia nell'interesse dell'Unione.
- (752) Come spiegato al considerando 51 del regolamento (UE) 2021/983, la Commissione ha valutato la capacità dell'industria dell'Unione di produrre ACF più sottili, in particolare $ACF < 6$, valutando la capacità dell'ultima fase di laminazione, necessaria per ottenere tale spessore sottile. Nelle fasi di laminazione precedenti è stata accertata una capacità inutilizzata sufficiente. Di conseguenza la strozzatura per la produzione di $ACF < 6$ si trova nell'ultima fase di laminazione. La Commissione ha chiarito in che modo l'industria dell'Unione può soddisfare la domanda di ACF di spessore sottile. L'argomentazione secondo cui sarebbero necessari almeno due anni per rendere efficace e operativa la produzione di ACF di spessore sottile si applica solo alle nuove capacità che l'industria dell'Unione installerebbe a seguito del ripristino di una concorrenza leale sui prezzi e di un ulteriore aumento della domanda. Poiché le capacità esistenti possono già soddisfare la domanda prevista nel prossimo futuro, nel calcolo della Commissione non sono state prese in considerazione potenziali capacità future supplementari. Il fatto che nuove capacità richiedano un periodo di tempo prima di diventare operative non è pertinente. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione.

6.5. Bilanciamento degli interessi contrastanti

- (753) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha valutato gli interessi contrastanti e ha preso in particolare considerazione l'esigenza di eliminare gli effetti delle sovvenzioni pregiudizievoli in termini di distorsione degli scambi e di ripristinare una concorrenza effettiva.
- (754) Per quanto concerne l'aumento dei prezzi, dall'inchiesta è emerso che i prezzi cinesi erano inferiori a quelli dell'Unione in media del 10,8 % e che la contrazione dei prezzi ha comportato un deterioramento della situazione dell'industria dell'Unione. Se i prezzi dovessero risalire a livelli sostenibili, la Commissione ha ritenuto che tale aumento sarebbe limitato, in considerazione del livello di concorrenza sul mercato dell'Unione. Come già affermato nella sezione 4.5.2.1, l'industria dell'Unione dispone di sufficiente capacità inutilizzata. Anche gli effetti negativi sugli utilizzatori quindi rimarrebbero limitati. Nessuna delle argomentazioni specifiche sollevate dagli utilizzatori e dagli importatori e discusse nelle sezioni 6.2 e 6.4 modifica questa conclusione.
- (755) Nel valutare l'entità degli effetti negativi per gli importatori, la Commissione ha osservato in primo luogo che il livello di collaborazione era relativamente basso poiché solo uno dei cinque importatori che hanno collaborato ha fornito dati.
- (756) Manreal ha affermato che l'analisi del mercato e dell'interesse dell'Unione effettuata nel regolamento (UE) 2021/983 non era più valida, a causa del drastico aumento dei prezzi e delle speculazioni nel mercato delle materie prime, provocati dall'inchiesta e dalla pandemia di COVID-19. Il settore della trasformazione per imballaggi è stato duramente colpito, non solo da un aumento del 40 % del prezzo dell'alluminio, ma anche da un aumento del 40 % del prezzo della carta kraft, nonché dai costi del trasporto con container, che sono aumentati del 400 %. I tempi medi di approvvigionamento per le forniture di carta sono passati da 3-4 settimane a 4 mesi. In alcuni contratti, i fornitori hanno invocato la causa di forza maggiore e hanno consegnato con un ritardo di 6 mesi, applicando prezzi del 20 % superiori a quelli in vigore al momento dell'ordine.
- (757) A sostegno dell'argomentazione di Manreal, anche Walki, Gascogne ed Effegidi hanno rilevato che dopo il PI la situazione del mercato è cambiata in maniera significativa, con carenze di offerta non solo per quanto riguarda gli ACF, ma anche per le altre materie prime da loro utilizzate. Gascogne ha affermato che il prezzo dell'alluminio presso la borsa londinese dei metalli è aumentato del 30 % da ottobre 2020 a maggio 2021. Inoltre nella situazione attuale solo uno dei principali produttori dell'Unione sembra essere in grado di soddisfare nuovi ordini senza tempi di consegna di diversi mesi. Effegidi ha sostenuto che, in base ai preventivi ricevuti dai produttori dell'Unione a luglio 2021, non saranno disponibili forniture di ACF per la sua produzione prima del 2022.
- (758) Un altro utilizzatore, Alupol, ha dichiarato di avere notato, a partire da dicembre 2020, uno scarso interesse per i contratti da parte dei produttori dell'Unione e persino un contratto di fornitura della durata di due anni stipulato con uno dei produttori dell'Unione era stato risolto dal produttore dopo sei mesi; un segno, questo, di limiti di capacità. Walki ha fornito ulteriori elementi di prova riguardanti richieste di ACF di 6,35 micron, che dimostravano il perdurare delle difficoltà di approvvigionamento riscontrate nel 2021.

- (759) Anche il consorzio di importatori ha affermato che dall'inizio del periodo dell'inchiesta i prezzi degli ACF sono aumentati del 25 % e i tempi di consegna sono passati da una media di 2 mesi a 4 mesi. Inoltre l'attuale situazione di carenza di offerta spinge le società integrate ad approvvigionare a titolo preferenziale le proprie entità collegate, lasciando una capacità minore per il libero mercato. Il consorzio prevede che i dazi causino perturbazioni alle catene di approvvigionamento e una carenza di offerta per l'intera gamma di ACF, ma in particolare per gli spessori inferiori a 6 micron.
- (760) Anche se tali cambiamenti del mercato effettivamente incidono sui diversi interessi di produttori, utilizzatori e importatori, essi sono dovuti alla situazione eccezionale della pandemia di COVID-19 e alla successiva forte ripresa economica, che hanno causato una penuria di trasporti internazionali e carenze di offerta. Di conseguenza, il mercato potrebbe necessitare di diverso tempo per adeguarsi, fino alla normalizzazione della ripresa economica e della crescita e al raggiungimento di un nuovo equilibrio tra domanda e offerta, anche nel settore degli ACF.
- (761) Manreal ha inoltre affermato che, a norma dell'articolo 11 TFUE, la difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni dovrebbe essere bilanciata con gli altri obiettivi dell'Unione, quali la tutela dell'ambiente, e ha concluso che l'istituzione di misure avrebbe un impatto molto negativo sull'ambiente. Manreal ha sostenuto che, a prescindere dai possibili effetti negativi sull'occupazione o sulla politica industriale, la scomparsa dei produttori dell'Unione, più inquinanti, sarebbe positiva per l'ambiente nell'Unione. Manreal ha pertanto chiesto alla Commissione di includere nell'inchiesta gli effetti probabili delle misure sull'ambiente.
- (762) La Commissione ha innanzitutto osservato che Manreal non ha dimostrato in che modo i produttori dell'Unione sarebbero più inquinanti dei produttori cinesi. Inoltre, sebbene l'Unione imponga ai propri produttori il rispetto di severe norme ambientali, il fine dell'articolo 11 TFUE non è impedire l'attività economica, bensì integrare le esigenze connesse alla tutela dell'ambiente con la politica che guida l'attività economica. Il suggerimento di Manreal di ridurre le emissioni nell'Unione consentendo che l'industria dell'Unione sia spazzata via dalla concorrenza sleale non solo è incompatibile con gli obiettivi ambientali dell'UE, ma sarebbe in contrasto anche con numerose altre politiche. Di conseguenza, la richiesta di Manreal di valutare l'impatto ambientale di tale scenario è stata respinta.
- (763) Manreal ha fatto inoltre riferimento al considerando 355 del regolamento provvisorio nel procedimento antidumping, in cui la Commissione, in risposta alla sua precedente argomentazione secondo cui gli aiuti di Stato potrebbero essere una misura più idonea dell'istituzione di dazi, ha dichiarato che l'aiuto finanziario non è lo strumento giusto per contrastare un dumping pregiudizievole. Secondo Manreal si tratta di una scelta politica che non dovrebbe essere adottata senza consultare la direzione generale della Concorrenza («DG COMP»). Manreal ha inoltre sostenuto che l'argomentazione della Commissione sarebbe basata sul presupposto che la DG COMP non autorizzerebbe eventuali aiuti concessi ai produttori dell'Unione.
- (764) La Commissione ha ricordato che l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che, quando dalla constatazione definitiva dei fatti risulta l'esistenza di sovvenzioni compensabili e di un conseguente pregiudizio e quando gli interessi dell'Unione esigono un intervento, la Commissione istituisce un dazio compensativo definitivo. Di fatto, la Commissione non può astenersi dal contrastare, attraverso gli strumenti giuridici di cui dispone, pratiche di sovvenzione accertate arrecanti pregiudizio, poste in essere dagli esportatori cinesi, semplicemente perché anche i produttori dell'Unione potrebbero beneficiare di aiuti di Stato. Oltretutto gli aiuti di Stato sono concessi dagli Stati membri e non dalla Commissione.
- (765) Ne consegue che nessuna delle argomentazioni che scaturiscono dal regolamento (UE) 2021/983, addotte dagli utilizzatori e dagli importatori anche nel contesto dell'inchiesta antisovvenzioni, hanno modificato le conclusioni della Commissione.
- (766) Varie parti hanno suggerito che la Commissione, congiuntamente alle osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni, valutasse una potenziale sospensione dei dazi a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base. La potenziale sospensione dei dazi potrebbe essere presa in considerazione dalla Commissione a tempo debito, come previsto all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento antisovvenzioni di base.
- (767) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il governo della RPC ha sostenuto che l'economia globale e quella dell'UE stanno ancora affrontando gravi perturbazioni della catena di approvvigionamento. Alla luce della situazione attuale, non sarebbe nell'interesse dell'Unione istituire misure in questo momento. Il governo della RPC ha inoltre chiesto alla Commissione di valutare la sospensione di potenziali dazi.

- (768) Come illustrato al considerando 760, la pandemia di COVID-19 ha esplicato effetti negativi sulle catene di approvvigionamento. Trattandosi tuttavia di una situazione temporanea, la Commissione non ritiene che costituisca un interesse primario permanente in contrasto con l'istituzione di misure.
- (769) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori ha argomentato che l'istituzione di dazi compensativi definitivi in aggiunta ai dazi antidumping vada chiaramente contro l'interesse degli importatori e degli utilizzatori nell'UE, in quanto si è registrato un aumento della domanda di ACF di ≤ 7 micron; l'aumento della produzione di fogli per batterie ridurrebbe pertanto la capacità disponibile per altri ACF e provocherebbe una delocalizzazione delle capacità di produzione dell'industria della trasformazione al di fuori dell'UE.
- (770) La Commissione aveva già concluso che le capacità inutilizzate dei produttori dell'Unione consentirebbero di soddisfare nei prossimi anni la domanda di ACF per gli spessori più sottili e per i fogli destinati alle batterie per auto. I dazi antidumping non sono calcolati in modo da porre automaticamente rimedio alla sovvenzione delle importazioni. In particolare, esportatori diversi possono essere coinvolti in modo differente nelle importazioni oggetto di dumping e di sovvenzioni. La Commissione ha pertanto respinto l'argomentazione secondo cui sarebbe in contrasto con l'interesse dell'Unione istituire dazi compensativi, in caso di istituzione di dazi antidumping.
- (771) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xiamen Xiashun ha sostenuto che sarebbe nell'interesse dell'Unione escludere dall'ambito di applicazione i fogli per batterie destinate alle automobili elettriche, in quanto i produttori dell'Unione non disporrebbero delle capacità per soddisfare la domanda nel breve e medio termine.
- (772) Poiché Xiamen Xiashun non ha fornito nuovi elementi di prova a sostegno di questa affermazione e avendo già analizzato la capacità dei produttori dell'Unione alla luce della domanda nel breve e medio termine, la Commissione ha respinto tale argomentazione.

6.6. Conclusione sull'interesse dell'Unione

- (773) Sulla base di quanto precede, la Commissione ha ritenuto che non vi fossero ragioni impellenti per concludere che non è nell'interesse dell'Unione istituire misure compensative definitive sulle importazioni di ACF originari della Cina.

7. OFFERTA DI IMPEGNO SUI PREZZI

- (774) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, ed entro il termine di cui all'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base, un produttore esportatore ha presentato un'offerta di impegno sui prezzi: Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd., insieme al suo operatore commerciale collegato Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., (HK) Limited.
- (775) A norma dell'articolo 13 del regolamento antisovvenzioni di base, le offerte di impegno sui prezzi devono essere sufficienti per eliminare gli effetti pregiudizievoli delle sovvenzioni e non devono necessariamente essere accettate se si ritiene che la loro accettazione provochi difficoltà. La Commissione ha valutato l'offerta alla luce di tali criteri e ha ritenuto che la sua accettazione provochi difficoltà per i motivi generali di seguito descritti.
- (776) In primo luogo, la società produce e vende vari tipi di prodotto con differenze significative nei prezzi. L'ispezione fisica non consente di distinguere facilmente tra i tipi di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione. Sarebbe in particolare molto difficile valutare lo spessore solo mediante un controllo fisico. Senza una dettagliata analisi di laboratorio le autorità doganali non sarebbero in grado di stabilire se il prodotto importato corrisponde a quanto viene dichiarato.
- (777) In secondo luogo, l'alto numero di tipi di prodotto comporta un elevato rischio di compensazione incrociata tra i diversi tipi di prodotto, e i tipi di prodotto più costosi potrebbero essere falsamente dichiarati come tipi di prodotto più economici, anch'essi soggetti all'impegno. Ciò rende l'impegno inapplicabile e provocherebbe difficoltà ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base. In terzo luogo, Zhongji presenta un numero elevato di società collegate coinvolte direttamente nella produzione o nelle vendite del prodotto oggetto dell'inchiesta. Inoltre Zhongji vende il prodotto sia direttamente che indirettamente. Una struttura di gruppo così complessa comporta un elevato rischio di compensazione incrociata. La Commissione non sarebbe in grado di controllare e assicurare il rispetto dell'impegno delle vendite indirette tramite la società collegata a Hong Kong ed eventualmente tramite le altre società collegate. Già per questo l'accettazione dell'offerta provocherebbe difficoltà.

- (778) La Commissione ha inoltre valutato i particolari impegni insiti nell'offerta di impegno proposta da Zhongji per affrontare le questioni principali precedentemente descritte. Per quanto riguarda i vari tipi di prodotti, la società si era offerta di esportare solo i tipi di prodotto appartenenti a cinque NCP. Inoltre, per quanto riguarda la struttura complessa del gruppo, Zhongji si è offerto di impegnarsi a vendere nell'Unione solo direttamente tramite Zhongji Lamination Materials Co., Ltd e di non vendere nessun altro prodotto agli stessi acquirenti nell'Unione a cui è venduto il prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (779) La Commissione ha ritenuto che anche questi impegni particolari proposti non eliminerebbero gli elementi che rendono le offerte di impegno inapplicabili.
- (780) Anche se ridurrebbe, senza eliminare, il rischio di compensazione incrociata, l'impegno di Zhongji di esportare solo cinque NCP sarebbe estremamente difficoltoso da applicare. Le autorità doganali non sarebbero in grado di stabilire se il prodotto importato corrisponda a quanto dichiarato solo mediante un controllo fisico, senza strumenti di misurazione specifici.
- (781) Per lo stesso motivo sarebbe estremamente difficile assicurare il rispetto dell'impegno di Zhongji di non vendere alcun prodotto diverso dal prodotto oggetto dell'inchiesta agli stessi acquirenti nell'UE. Inoltre le società collegate di Zhongji esportano nell'UE altri prodotti in alluminio che sono anch'essi oggetto di misure antidumping e sono in vigore misure sui prodotti in alluminio classificati con lo stesso codice NC del prodotto oggetto dell'inchiesta ⁽¹¹⁶⁾. Infine, lo stesso prodotto in esame è oggetto di misure antidumping nell'inchiesta antidumping distinta e un'offerta di impegno presentata dalla stessa società in quella causa è già stata respinta.
- (782) La Commissione ha inviato una lettera al richiedente, illustrando i suddetti motivi alla base del rifiuto dell'offerta di impegno.
- (783) Il richiedente ha presentato osservazioni al riguardo. Tali osservazioni sono state messe a disposizione delle parti interessate all'interno del fascicolo.
- (784) Zhongji ha ribadito le argomentazioni presentate nell'offerta di impegno, sostenendo che gli impegni particolari illustrati al considerando 778 sarebbero sufficienti per rendere praticabile l'offerta di impegno. Inoltre Zhongji non ha tenuto in considerazione il fatto che distinguere uno dall'altro tipi di prodotti diversi mediante un controllo fisico sarebbe difficile, o che il meccanismo di adeguamento dei prezzi proposto risulterebbe complesso.
- (785) La Commissione non è d'accordo. Come illustrato ai considerando da 779 a 781, gli impegni particolari proposti non eliminerebbero gli elementi fondamentali che rendono l'offerta di impegno inapplicabile.
- (786) La Commissione ha pertanto ritenuto l'offerta di impegno inapplicabile e tale da provocare difficoltà ai sensi dell'articolo 13 del regolamento di base, quindi l'ha respinta.

8. Misure compensative definitive

- (787) Alla luce delle conclusioni raggiunte relativamente alle sovvenzioni, al pregiudizio, al nesso di causalità e all'interesse dell'Unione e in conformità dell'articolo 15 del regolamento di base, dovrebbe essere istituito un dazio compensativo definitivo.

8.1. Livello delle misure compensative definitive

- (788) L'articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base stabilisce che l'importo del dazio compensativo definitivo non deve superare l'importo delle sovvenzioni compensabili accertato.

⁽¹¹⁶⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2384 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati fogli di alluminio originari della Repubblica popolare cinese e chiude il procedimento relativo alle importazioni di determinati fogli di alluminio originari del Brasile in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio.

- (789) L'articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, afferma che «*se la Commissione può concludere con chiarezza, alla luce di tutte le informazioni presentate, che non è nell'interesse dell'Unione determinare l'importo delle misure ai sensi del terzo comma, l'importo del dazio compensativo deve essere inferiore qualora un dazio inferiore sia sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria dell'Unione*».
- (790) Alla Commissione non è stata presentata alcuna informazione di questo tipo e pertanto il livello delle misure compensative sarà fissato con riferimento all'articolo 15, paragrafo 1, terzo comma.
- (791) In base alle considerazioni esposte, le aliquote del dazio compensativo definitivo, espresse in percentuale sul prezzo cif alla frontiera dell'Unione, dazio doganale non corrisposto, dovrebbero essere le seguenti:

Società	Dazio compensativo definitivo
Gruppo Daching, incluso Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.	10,1 %
Gruppo Nanshan, compreso Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.	18,2 %
Gruppo Wanshun, incluso Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.	8,6 %
Altre società che hanno collaborato elencate nell'allegato	12,3 %
Tutte le altre società	18,2 %

- (792) L'inchiesta antisovvenzioni è stata condotta in parallelo a un'inchiesta antidumping distinta, relativa allo stesso prodotto in esame originario della RPC, in esito alla quale la Commissione ha istituito misure antidumping al livello del margine di pregiudizio. La Commissione ha garantito che l'istituzione di un dazio cumulato che riflette il livello di sovvenzione e il livello totale di dumping non comportasse la doppia compensazione degli effetti della sovvenzione («doppia contabilizzazione»), conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, e all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base.
- (793) Nell'inchiesta antidumping distinta, il valore normale è stato costruito conformemente all'articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea, facendo riferimento a costi e profitti esenti da distorsioni in un paese terzo rappresentativo appropriato. Di conseguenza, in conformità dell'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento di base e per evitare la doppia contabilizzazione, la Commissione ha dapprima istituito il dazio compensativo definitivo al livello dell'importo definitivo accertato per la sovvenzione e, successivamente, ha istituito il dazio antidumping definitivo rimanente, che corrisponde al pertinente margine di dumping detratto l'importo del dazio compensativo in modo che raggiunga il pertinente livello di eliminazione del pregiudizio stabilito nell'inchiesta antidumping distinta. Poiché la Commissione ha sottratto dal margine di dumping rilevato l'intero importo della sovvenzione stabilito nella RPC, non si è verificato un problema di doppia contabilizzazione ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di base. Laddove l'importo risultante dalla detrazione dell'importo della sovvenzione dal margine di dumping era superiore rispetto al margine di pregiudizio, la Commissione ha limitato il dazio antidumping al margine di pregiudizio. Laddove l'importo risultante dalla detrazione dell'importo della sovvenzione dal margine di dumping era inferiore rispetto al margine di pregiudizio, la Commissione ha fissato il livello del dazio antidumping in base all'importo più basso.
- (794) Dato l'elevato livello di collaborazione dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha rilevato che il livello del dazio massimo applicato alle società incluse nel campione sarebbe rappresentativo per «tutte le altre società». Il dazio relativo a «tutte le altre società» si applicherà alle società che non hanno collaborato all'inchiesta.

(795) Come indicato al considerando 594, l'importo totale della sovvenzione per i produttori esportatori non inclusi nel campione che hanno collaborato è stato calcolato in base alla media ponderata dell'importo totale delle sovvenzioni compensabili stabilito per i produttori esportatori inclusi nel campione che hanno collaborato, ad esclusione degli importi trascurabili e dell'importo delle sovvenzioni stabilito per le voci soggette alle disposizioni dell'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base. Tuttavia per determinare tali importi la Commissione non ha ignorato le risultanze basate parzialmente sui dati disponibili. In effetti, la Commissione ha ritenuto che i dati disponibili e utilizzati in tali casi non abbiano inciso in modo sostanziale sulle informazioni necessarie per determinare in modo equo l'importo delle sovvenzioni, di modo che gli esportatori che non sono stati invitati a collaborare all'inchiesta non saranno lesi dall'adozione di tale approccio.

(796) Sulla base di quanto precede, le aliquote alle quali i dazi in questione saranno istituiti sono fissate come segue:

Società	Importo della sovvenzione	Margine di dumping	Livello di eliminazione del pregiudizio	Aliquota del dazio compensativo	Aliquota del dazio antidumping
Gruppo Wanshun, incluso Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.	8,6 %	81,5 %	28,5 %	8,6 %	28,5 %
Gruppo Daching, incluso Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.	10,1 %	16,1 %	15,4 %	10,1 %	6,0 %
Gruppo Nanshan, compreso Yantai Donghai Aluminium Foil Co., Ltd.	18,2 %	98,5 %	24,6 %	18,2 %	24,6 %
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping e all'inchiesta antisovvenzioni, elencate nell'allegato I	12,3 %	69,5 %	23,6 %	12,3 %	23,6 %
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, elencate nell'allegato II	18,2 %	69,5 %	23,6 %	18,2 %	23,6 %
Tutte le altre società	18,2 %	98,5 %	28,5 %	18,2 %	28,5 %

(797) L'aliquota del dazio compensativo applicata a titolo individuale alle società e specificata nel presente regolamento è stata stabilita sulla base delle risultanze della presente inchiesta. Essa rispecchia pertanto la situazione rilevata durante l'inchiesta per la società in questione. Tale aliquota del dazio (a differenza del dazio per paese, applicabile a «tutte le altre società») si applica quindi esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalla società indicata. Alle importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società non espressamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente citate, non possono applicarsi tali aliquote, cosicché vale l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

- (798) Una società può chiedere l'applicazione di tali aliquote individuali del dazio nel caso di una successiva modifica del nome dell'entità. La domanda deve essere trasmessa alla Commissione. La domanda deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società a beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto a beneficiare dell'aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento di modifica che sostituisce il nome precedente con quello nuovo sarà adottato e pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (799) Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alla differenza tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure particolari per garantire l'applicazione dei dazi compensativi individuali. Le società soggette a dazi compensativi individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 4, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio compensativo applicabile a «tutte le altre società».
- (800) Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio compensativo, essa non costituisce l'unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Infatti, anche se viene presentata loro una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni fissate all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri dovrebbero effettuare i consueti controlli e, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) allo scopo di verificare l'esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e di garantire che la successiva applicazione dell'aliquota del dazio inferiore sia giustificata, in conformità della normativa doganale.
- (801) Qualora, dopo l'istituzione delle misure in esame, si registri un notevole incremento del volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio inferiori, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé come una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all'istituzione di misure, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze, e purché siano soddisfatte le condizioni necessarie, può essere aperta un'inchiesta antielusione. Nell'ambito dell'inchiesta si potrà, fra l'altro, esaminare la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e di istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.
- (802) Per garantire una corretta applicazione del dazio compensativo, è opportuno che l'aliquota del dazio per tutte le altre società sia applicata non soltanto ai produttori esportatori che non hanno collaborato, ma anche ai produttori che non hanno esportato nell'Unione durante il periodo dell'inchiesta.
- (803) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, Xiamen Xiashun e Gascogne hanno sostenuto che il documento generale di divulgazione delle informazioni non stabilirebbe in che modo la Commissione eviterebbe la doppia contabilizzazione come previsto dal regolamento di base. Xiamen Xiashun ha fatto riferimento al regolamento della Commissione sui prodotti GFF, in cui il dazio compensativo definitivo è stato stabilito al livello dell'importo definitivo accertato per la sovvenzione, mentre il dazio antidumping definitivo è stato stabilito al livello del margine di dumping definitivo ridotto dell'importo del dazio compensativo definitivo, ove il pertinente margine di dumping ridotto dell'importo del dazio compensativo è inferiore rispetto al livello di eliminazione del pregiudizio. Xiamen Xiashun ha chiesto alla Commissione di divulgare il metodo che applicherà per il calcolo dei dazi combinati.
- (804) Come riconosciuto da Xiamen Xiashun, il considerando 555 del documento generale di divulgazione stabilisce che, qualora vengano istituiti dazi antidumping, la Commissione si assicurerebbe che l'istituzione di un dazio cumulato che riflette il livello di sovvenzione e il livello totale di dumping non comporti la doppia compensazione degli effetti della sovvenzione («doppia contabilizzazione»). Come descritto al considerando 793, la Commissione ha seguito lo stesso approccio cui ha fatto riferimento Xiamen Xiashun, utilizzato per il caso relativo ai prodotti GFF. Si tratta della prassi standard della Commissione in caso di inchieste antisovvenzioni e antidumping riguardanti lo stesso

prodotto. Al momento della divulgazione finale delle informazioni in merito a questo caso, non erano ancora stati istituiti dazi definitivi nella procedura antidumping. Pertanto la Commissione non poteva formulare osservazioni riguardanti la modifica di dazi istituiti, dato che in quel momento non vi erano dazi formalmente in vigore. Tuttavia Xiamen Xiashun e Gascogne hanno avuto la piena possibilità di presentare osservazioni sulle modalità per evitare la doppia contabilizzazione in risposta alla divulgazione finale delle informazioni. In ogni caso, le parti hanno la possibilità in questa fase di formulare osservazioni su una potenziale doppia contabilizzazione. La Commissione ha pertanto respinto la richiesta relativa a un'ulteriore divulgazione delle informazioni.

- (805) In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, il consorzio di importatori e Nanshan hanno chiesto alla Commissione di applicare la regola del dazio inferiore di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base e di limitare i dazi antidumping e compensativi al livello del margine di pregiudizio; a tal proposito hanno osservato che il fascicolo conteneva informazioni di ampia portata indicanti che l'istituzione di dazi compensativi in aggiunta ai dazi antidumping causerebbe perturbazioni al mercato degli ACF dell'Unione.
- (806) In via preliminare, la Commissione ricorda che la ratio della norma di cui all'articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, del regolamento di base nell'ambito dei procedimenti antisovvenzioni è esposta in particolare al considerando 10 del regolamento (UE) 2018/825 ⁽¹¹⁷⁾, ove si stabilisce che «[l]e sovvenzioni compensabili concesse dai paesi terzi hanno [...] un effetto particolarmente distorsivo sugli scambi» e che, pertanto, «non è più possibile in generale applicare la regola del dazio inferiore». In linea di principio, nell'ambito dei procedimenti in materia di dazi compensativi la regola del dazio inferiore non si applica, a meno che non sia dimostrato con chiarezza che è nell'interesse dell'Unione applicarla. La norma relativa agli elementi di prova per giungere a questa conclusione è sostanziale e dovrebbe dimostrare in modo specifico e positivo che è nell'interesse dell'Unione applicare un livello di dazio inferiore all'importo della sovvenzione riscontrata.
- (807) Nel caso di specie, la Commissione ha tenuto conto di tutte le argomentazioni formulate dalle parti in merito all'interesse dell'Unione, comprese quelle presentate dal consorzio di importatori e da Nanshan, di cui alla sezione 6. La Commissione ha ritenuto che non vi siano ragioni impellenti per concludere che non è nell'interesse dell'Unione istituire misure compensative definitive che fissano il dazio all'importo delle sovvenzioni compensabili accertate. Il consorzio di importatori e Nanshan non hanno fornito elementi di prova positivi e specifici atti a consentire alla Commissione di concludere che non è chiaramente nell'interesse dell'Unione fissare il dazio a tale livello e che invece il dazio dovrebbe essere fissato al livello inferiore limitato al margine di pregiudizio. Pertanto la norma relativa agli elementi di prova di cui all'articolo 15, paragrafo 1, quarto comma, non è soddisfatta e l'argomentazione presentata da tali parti è stata respinta.

9. DIVULGAZIONE DELLE INFORMAZIONI

- (808) Il 3 novembre 2021 le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si è ritenuto di raccomandare l'istituzione di un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di ACF originari della RPC. Alle parti interessate è stata concessa l'opportunità di presentare osservazioni sull'esattezza dei calcoli a loro specificamente comunicati.
- (809) Nove parti hanno presentato osservazioni sulla divulgazione delle informazioni. Inoltre varie parti interessate avevano espresso il loro intento di integrare nella presente inchiesta antisovvenzioni le osservazioni presentate nel contesto della procedura antidumping distinta. Su richiesta, si sono tenute audizioni con il consorzio di importatori, il gruppo Nanshan e il gruppo Wanshun. Le osservazioni presentate dalle parti interessate sono state debitamente esaminate e, ove opportuno, le risultanze sono state modificate di conseguenza.

⁽¹¹⁷⁾ GUL 143 del 7.6.2018, pag. 1.

10. DISPOSIZIONI FINALI

- (810) A norma dell'articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁸⁾, quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, il tasso d'interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.
- (811) Come illustrato ai considerando da 788 a 793, la Commissione ha detratto dal margine di dumping una parte dell'importo della sovvenzione al fine di evitare la doppia contabilizzazione. Pertanto, qualora si verificassero una modifica o un'abrogazione dei dazi compensativi definitivi, il livello dei dazi antidumping dovrebbe essere automaticamente aumentato secondo la stessa proporzione al fine di riflettere la portata reale della doppia contabilizzazione a seguito di tale modifica o abrogazione. Tale modifica dei dazi antidumping dovrebbe avere luogo a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.
- (812) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea ⁽¹¹⁹⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione, di spessore inferiore a 0,021 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di peso superiore a 10 kg, attualmente classificati con il codice NC ex 7607 11 19 (codici TARIC 7607 11 19 60 e 7607 11 19 91) e originari della Repubblica popolare cinese.
- Sono esclusi i seguenti prodotti:
 - fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, senza supporto, semplicemente laminati, in rotoli di larghezza inferiore o uguale a 650 mm e di peso superiore a 10 kg;
 - fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore uguale o superiore a 0,007 mm e inferiore a 0,008 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no;
 - fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico di spessore uguale o superiore a 0,008 mm e inferiore o uguale a 0,018 mm, in rotoli di larghezza superiore a 650 mm, ricotti o no;
 - fogli e nastri sottili di alluminio per uso domestico, di spessore superiore a 0,018 mm e inferiore a 0,021 mm, indipendentemente dalla larghezza dei rotoli, ricotti o no.
- Le aliquote del dazio compensativo definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società elencate di seguito sono le seguenti:

Società	Dazio compensativo definitivo	Codice addizionale TARIC
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.	10,1 %	C687

⁽¹¹⁸⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

⁽¹¹⁹⁾ GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21, come modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/825 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica il regolamento (UE) 2016/1036 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea e il regolamento (UE) 2016/1037 relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (GU L 143 del 7.6.2018, pag. 1).

Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.	18,2 %	C688
Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.	8,6 %	C686
Altre società che hanno collaborato sia all'inchiesta antisovvenzioni sia all'inchiesta antidumping, elencate nell'allegato I	12,3 %	Cfr. l'allegato I
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, elencate nell'allegato II	18,2 %	Cfr. l'allegato II
Tutte le altre società	18,2 %	C999

4. L'applicazione delle aliquote individuali del dazio compensativo specificate per le società citate al paragrafo 3 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri la seguente dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell'entità che rilascia tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto in esame) venduto all'esportazione nell'Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (denominazione e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) nella Repubblica popolare cinese. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

5. Salvo disposizioni contrarie, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

6. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell'inchiesta di restituzione.

Articolo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 è così modificato:

1) all'articolo 1, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto, franco frontiera dell'Unione, dazio non corrisposto, per il prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società	Dazio antidumping definitivo	Codice addizionale TARIC
Xiamen Xiashun Aluminium Foil Co., Ltd.	6,0 %	C687
Yantai Donghai Aluminum Foil Co., Ltd.	24,6 %	C688
Jiangsu Zhongji Lamination Materials Co., Ltd.	28,5 %	C686

Altre società che hanno collaborato sia all'inchiesta antisovvenzioni sia all'inchiesta antidumping, elencate nell'allegato I	23,6 %	Cfr. l'allegato I
Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni, elencate nell'allegato II	23,6 %	Cfr. l'allegato II
Tutte le altre società	28,5 %	C999»;

2) all'articolo 1, è aggiunto un nuovo paragrafo 6:

«6. In caso di modifica o revoca dei dazi compensativi definitivi istituiti a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170, i dazi di cui al paragrafo 2 o agli allegati I e II saranno incrementati nella stessa misura, a seconda della società, in funzione dell'effettivo margine di dumping riscontrato o del margine di pregiudizio riscontrato e a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento.»;

3) all'articolo 1, è aggiunto un nuovo paragrafo 7:

«7. Nei casi in cui il dazio compensativo sia stato sottratto dal dazio antidumping per determinati produttori esportatori, le domande di restituzione a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1037 comportano anche la valutazione del margine di dumping per tale produttore esportatore prevalente durante il periodo dell'inchiesta di restituzione.»;

4) l'allegato è sostituito dagli allegati I e II.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO I

Altre società che hanno collaborato sia all'inchiesta antisovvenzioni sia all'inchiesta antidumping

Paese	Nome	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Zhangjiagang Fineness Aluminum Foil Co., Ltd.	C689
Repubblica popolare cinese	Kunshan Aluminium Co., Ltd.	C690
Repubblica popolare cinese	Luoyang Wanji Aluminium Processing Co., Ltd.	C692
Repubblica popolare cinese	Shanghai Sunho Aluminum Foil Co., Ltd.	C693
Repubblica popolare cinese	Binzhou Hongbo Aluminium Foil Technology Co. Ltd.	C694

ALLEGATO II

Altre società che hanno collaborato all'inchiesta antidumping ma non all'inchiesta antisovvenzioni

Paese	Nome	Codice addizionale TARIC
Repubblica popolare cinese	Suntown Technology Group Corporation Limited	C691

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2288 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2021****che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell'UE comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafi 2 e 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2, in modo coordinato.
- (2) Il quadro del certificato digitale COVID dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 consente il rilascio, la verifica transfrontaliera e l'accettazione di tre tipi di certificati COVID-19. Uno di questi è il certificato di vaccinazione, ossia un certificato comprovante che al titolare è stato somministrato un vaccino anti COVID-19 nello Stato membro di rilascio del certificato.
- (3) A norma del regolamento (UE) 2021/953, ciascuno Stato membro rilascia il certificato di vaccinazione alle persone cui è stato somministrato un vaccino anti COVID-19, automaticamente o su richiesta delle persone interessate. Per quanto riguarda le categorie di dati personali, il certificato di vaccinazione deve contenere l'identità del titolare, le informazioni sul vaccino anti COVID-19 e il numero di dosi somministrate al titolare nonché i metadati del certificato, quali il soggetto che ha rilasciato il certificato o un identificativo univoco del certificato. Tali dati sono inseriti nel certificato di vaccinazione conformemente ai campi specifici di dati di cui al punto 1 dell'allegato del regolamento (UE) 2021/953.
- (4) Al momento dell'adozione del regolamento (UE) 2021/953 non erano disponibili dati sufficienti sulla durata della protezione derivante dal completamento del ciclo di vaccinazione primario anti COVID-19. Di conseguenza, i campi di dati da inserire nei certificati di vaccinazione conformemente all'allegato del regolamento (UE) 2021/953 non includono dati relativi a un periodo di accettazione, a differenza dei campi di dati da inserire nei certificati di guarigione.
- (5) Il 4 ottobre 2021 il comitato per i medicinali per uso umano dell'Agenzia europea per i medicinali ha concluso che per Comirnaty si può prendere in considerazione la somministrazione di una dose di richiamo almeno sei mesi dopo la seconda dose per le persone di età pari o superiore a 18 anni. Il 25 ottobre 2021 il comitato ha concluso che si può prendere in considerazione la somministrazione di una dose di richiamo di Spikevax almeno sei mesi dopo la seconda dose per le persone di età pari o superiore a 18 anni. Il 15 dicembre 2021 il comitato ha concluso che si può prendere in considerazione la somministrazione di una dose di richiamo del vaccino anti COVID-19 Janssen almeno due mesi dopo la prima dose per le persone di età pari o superiore a 18 anni e che il medesimo vaccino può essere somministrato anche dopo due dosi di Comirnaty o di Spikevax.

⁽¹⁾ GUL 211 del 15.6.2021, pag. 1.

- (6) In tale contesto, il 24 novembre 2021 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha pubblicato una valutazione rapida dei rischi contenente una valutazione dell'attuale situazione epidemiologica per quanto riguarda il SARS-CoV-2, le proiezioni per le festività di fine anno e le strategie di risposta nell'UE/SEE ^(*), in cui ha rilevato che i dati emergenti indicavano un aumento significativo della protezione dall'infezione e dalla malattia severa a seguito di una dose di richiamo in tutte le fasce di età nel breve termine. Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ritiene che gli Stati membri dell'Unione e i paesi SEE debbano prendere urgentemente in considerazione la somministrazione di dosi di richiamo alle persone di età pari o superiore a 40 anni, destinate ai più vulnerabili e agli anziani, e che possano altresì prendere in considerazione la somministrazione di dosi di richiamo a tutti gli adulti di età pari o superiore a 18 anni almeno sei mesi dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario, al fine di aumentare la protezione contro la trasmissione del virus dovuta a un calo dell'immunità. Ciò potrebbe ridurre la trasmissione tra la popolazione e prevenire ulteriori ricoveri e decessi.
- (7) Nella sua valutazione rapida dei rischi del 15 dicembre 2021 ^(*), il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha osservato che, in base ai dati attualmente disponibili, le dosi di richiamo aumenteranno la protezione contro gli esiti gravi causati dalla variante che desta preoccupazione «Delta» e che le valutazioni preliminari indicano inoltre che le dosi di richiamo potrebbero aumentare la protezione contro la variante che desta preoccupazione «Omicron»; l'effetto previsto sulla popolazione è più elevato se la dose di richiamo sarà somministrata entro un breve periodo di tempo alla maggior parte della popolazione adulta. Secondo il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, i dati attualmente disponibili indicano che la dose di richiamo può essere somministrata in modo sicuro ed efficace già tre mesi dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario.
- (8) Per quanto riguarda la somministrazione di dosi di richiamo, sempre più Stati membri stanno adottando norme per stabilire la durata della validità dei certificati di vaccinazione comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario, tenendo conto che risulta che la protezione dall'infezione da COVID-19 fornita dalla vaccinazione si riduca nel tempo. Tali norme possono applicarsi esclusivamente ai casi di uso nazionale oppure anche all'accettazione dei certificati di vaccinazione a fini di viaggio.
- (9) L'adozione di misure unilaterali in questo settore potrebbe causare gravi perturbazioni ponendo le imprese e i cittadini dell'Unione di fronte a un'ampia gamma di misure divergenti. In assenza di un approccio uniforme a livello dell'Unione, i cittadini sarebbero tenuti a verificare le norme di ciascuno Stato membro per stabilire se i loro certificati di vaccinazione continuano ad essere accettati. Questa incertezza comporta anche il rischio di minare la fiducia nel certificato digitale COVID dell'UE e di compromettere il rispetto delle necessarie misure di sanità pubblica. Norme particolarmente rigorose in uno Stato membro potrebbero rendere impossibile per i cittadini provenienti da un altro Stato membro beneficiare della revoca delle restrizioni per i viaggiatori vaccinati, in quanto essi potrebbero non essere ancora in grado di ottenere la dose di richiamo necessaria prima di viaggiare. Tali rischi sono particolarmente dannosi in una situazione in cui l'economia dell'Unione è già stata duramente colpita dal virus.
- (10) Onde evitare misure divergenti e destabilizzanti, è quindi necessario stabilire, ai fini del viaggio, un periodo standard di accettazione di 270 giorni per i certificati di vaccinazione comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario. Questo termine tiene conto degli orientamenti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sulla somministrazione di dosi di richiamo a partire da sei mesi dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario e prevede un periodo aggiuntivo di tre mesi per consentire un adeguamento delle campagne di vaccinazione nazionali e l'accesso dei cittadini alla somministrazione delle dosi di richiamo. Per garantire un approccio coordinato, gli Stati membri non dovrebbero accettare certificati di vaccinazione comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario se sono trascorsi più di 270 giorni dalla somministrazione della dose ivi indicata. Allo stesso tempo, e al fine di garantire un approccio coordinato, gli Stati membri non dovrebbero prevedere, ai fini del viaggio, un periodo di accettazione inferiore a 270 giorni. Durante tale periodo standard di accettazione, i certificati di vaccinazione comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario dovrebbero continuare a essere accettati da uno Stato membro anche se quest'ultimo sta già somministrando dosi di richiamo.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero prendere immediatamente tutti i provvedimenti necessari per garantire che i vaccini siano disponibili e che possano accedervi i gruppi della popolazione i cui certificati di vaccinazione precedentemente rilasciati sono prossimi al termine del periodo standard di accettazione, nel pieno rispetto delle decisioni nazionali volte a stabilire un ordine di priorità per i diversi gruppi della popolazione coinvolti nella campagna di vaccinazione, alla luce della politica nazionale e della situazione epidemiologica. Gli Stati membri dovrebbero inoltre informare i cittadini in merito al periodo standard di accettazione e alla necessità di ottenere dosi di richiamo.

^(*) <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/rapid-risk-assessment-sars-cov-2-november-2021>

^(*) <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-assessment-further-emergence-omicron-18th-risk-assessment>

- (12) Il periodo standard di accettazione di 270 giorni dovrebbe applicarsi ai certificati comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario, che si tratti di un ciclo primario monodose, di un ciclo primario di due dosi o, in linea con la strategia di vaccinazione dello Stato membro di vaccinazione, di un ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2. Esso dovrebbe applicarsi a tutti i certificati di vaccinazione, vale a dire indipendentemente dal vaccino anti COVID-19 ivi indicato.
- (13) Come rilevato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, negli studi disponibili il periodo di monitoraggio successivo alla somministrazione della dose di richiamo è breve e occorre monitorare ulteriormente i dati per determinare la durata dell'immunità, nei confronti dell'infezione, della malattia lieve e di quella severa, successiva alla somministrazione della dose di richiamo. A tutt'oggi non esistono studi che analizzino espressamente l'efficacia dei richiami per quanto riguarda la trasmissione del SARS-CoV-2 e per il momento non è quindi possibile stabilire un periodo di accettazione per i certificati comprovanti la somministrazione delle dosi di richiamo. Tuttavia, i dati emergenti sull'efficacia delle dosi di richiamo nel ripristinare un'elevata protezione contro l'infezione indicano che è probabile che esse incidano notevolmente anche sulla limitazione della trasmissione. Si può ragionevolmente prevedere che la protezione fornita dalla somministrazione di dosi di richiamo possa durare più a lungo rispetto a quella risultante dal ciclo di vaccinazione primario. Di conseguenza, in questa fase non dovrebbe applicarsi alcun periodo di accettazione ai certificanti comprovanti la somministrazione di una dose di richiamo, indipendentemente dal fatto che la dose di richiamo sia stata somministrata durante il periodo di accettazione di 270 giorni valido per i certificati comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario oppure successivamente.
- (14) Inoltre non dovrebbe essere stabilito alcun periodo di accettazione per le dosi addizionali somministrate per proteggere meglio le persone che sviluppano una risposta immunitaria inadeguata dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario. La necessità di distinguere tra tali dosi addizionali e le dosi di richiamo comporterebbe il rischio che le condizioni di salute di tali gruppi vulnerabili siano rivelate inavvertitamente. I riferimenti alle dosi di richiamo contenuti nel presente regolamento dovrebbero pertanto essere intesi come comprendenti anche tali dosi addizionali.
- (15) Occorre sorvegliare e riesaminare periodicamente l'approccio relativo al periodo di accettazione per valutare l'eventuale necessità di adeguamenti sulla base di nuove evidenze scientifiche emergenti, anche in relazione al periodo di accettazione dei certificati comprovanti la somministrazione di una dose di richiamo. Poiché ad oggi l'Agenzia europea per i medicinali non ha raccomandato di somministrare dosi di richiamo a persone di età inferiore ai 18 anni, il riesame dovrebbe valutare anche se per questa fascia di età possano essere giustificate deroghe al periodo standard di accettazione.
- (16) Il periodo standard di accettazione non dovrebbe essere incluso come nuovo campo di dati nel certificato di vaccinazione, ma dovrebbe essere applicato a livello di verifica, adattando le applicazioni mobili utilizzate per verificare i certificati COVID digitali dell'UE. Se al verificatore viene presentato un certificato di vaccinazione che indica una data di vaccinazione anteriore al periodo di accettazione di 270 giorni, l'applicazione mobile utilizzata per la verifica deve indicare che il certificato è scaduto. L'applicazione del periodo standard di accettazione a livello di verifica consente di seguire più facilmente l'evoluzione delle evidenze scientifiche rispetto a una data di scadenza stabilita nei certificati. Per applicare il periodo standard di accettazione a livello di verifica, è opportuno modificare il campo di dati relativo alla data della vaccinazione. Ciò è preferibile all'aggiunta di un nuovo campo di dati specifico relativo alla data di scadenza di un certificato di vaccinazione. L'aggiunta di un nuovo campo di dati comporterebbe la necessità di rilasciare nuovamente certificati di vaccinazione già rilasciati o di istituire sistemi tecnici in grado di interpretare, allo stesso tempo, i certificati di vaccinazione già rilasciati senza una data di scadenza e i certificati di vaccinazione di nuova emissione recanti una data di scadenza. Al fine di garantirne l'applicazione uniforme, il periodo standard di accettazione dei certificati di vaccinazione dovrebbe essere integrato nelle applicazioni utilizzate per la verifica da tutti gli Stati membri.
- (17) A norma dell'articolo 3, paragrafo 10, e dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953, i certificati di vaccinazione oggetto di un atto di esecuzione adottato a norma di tali disposizioni devono essere accettati alle stesse condizioni dei certificati COVID digitali dell'UE. Di conseguenza, tali certificati non dovrebbero essere accettati se indicano il completamento del ciclo di vaccinazione primario e se sono trascorsi più di 270 giorni dalla somministrazione della dose ivi indicata.
- (18) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/953.
- (19) A norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/953, qualora, in caso di comparsa di nuovi dati scientifici, motivi imperativi d'urgenza lo richiedano, agli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, si applica la procedura d'urgenza di cui all'articolo 13 di tale regolamento.

- (20) Alla luce delle già evidenti divergenze di risposta degli Stati membri ai nuovi dati scientifici sulla durata della protezione derivante dal completamento del ciclo di vaccinazione primario di un vaccino anti COVID-19, motivi imperativi d'urgenza richiedono il ricorso alla procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/953. Ritardare l'azione rischierebbe di aggravare tali divergenze e minerebbe la fiducia nel certificato COVID digitale dell'UE. Inoltre i cittadini si troverebbero di fronte a un periodo prolungato di norme unilaterali per quanto riguarda l'accettazione dei loro certificati di vaccinazione.
- (21) Tenuto conto dell'urgenza determinata dalla pandemia di COVID-19, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Al fine di concedere tempo sufficiente per l'attuazione tecnica del periodo standard di accettazione, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1° febbraio 2022.
- (22) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ e ha formulato le sue osservazioni formali il 14 dicembre 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Al punto 1 dell'allegato del regolamento (UE) 2021/953, la lettera h) è sostituita dalla seguente:

- «h) data di vaccinazione, indicante la data dell'ultima dose ricevuta (i certificati comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario sono accettati solo se non sono trascorsi più di 270 giorni dalla data dell'ultima dose di tale ciclo);».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° febbraio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2289 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2021****recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 117 e l'articolo 150, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 104, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 gli Stati membri devono stabilire i piani strategici della PAC in conformità di tale regolamento per l'attuazione del sostegno dell'Unione finanziato dal FEAGA e dal FEASR. È opportuno stabilire norme per la presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC, basate in particolare sulle disposizioni di cui agli articoli da 107 a 115 di tale regolamento.
- (2) Al fine di consentire una valutazione coerente e completa da parte della Commissione del contenuto dei piani strategici della PAC, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di includere allegati aggiuntivi non richiesti come previsto dall'articolo 115 del regolamento (UE) 2021/2115 e non soggetti ad approvazione in conformità degli articoli 118 e 119 del regolamento.
- (3) L'articolo 150, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 prevede che la Commissione, in collaborazione con gli Stati membri, istituisca un sistema di informazione che consente lo scambio sicuro di dati di comune interesse tra la Commissione e gli Stati membri. È necessario prevedere norme per il funzionamento di tale sistema, e in particolare in merito alla ripartizione delle responsabilità della Commissione e degli Stati membri al riguardo. Tali norme dovrebbero applicarsi alle informazioni da presentare in conformità del regolamento (UE) 2021/2115 oppure degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma di tale regolamento.
- (4) Poiché gli Stati membri necessitano di norme sulla presentazione degli elementi dei piani strategici della PAC e sulla trasmissione di tali piani quando li presentano alla Commissione per approvazione, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1***Contenuto dei piani strategici della PAC**

Gli Stati membri presentano il contenuto dei piani strategici della PAC di cui al titolo V, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 in conformità dell'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.

*Articolo 2***Allegati aggiuntivi al piano strategico della PAC**

Gli Stati membri possono presentare informazioni supplementari come allegati separati dei rispettivi piani strategici della PAC, in aggiunta a quelli previsti nell'articolo 115 del regolamento (UE) 2021/2115.

L'approvazione del piano strategico della PAC a norma dell'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/2115 e l'approvazione di una modifica del piano strategico della PAC in conformità dell'articolo 119, paragrafo 10, del medesimo regolamento non si applicherà a tali allegati aggiuntivi.

*Articolo 3***Sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni**

Gli Stati membri eseguono scambi di informazioni da effettuarsi a norma del regolamento (UE) 2021/2115 o in conformità degli atti delegati o di esecuzione adottati a norma del medesimo regolamento mediante il sistema elettronico per lo scambio sicuro di informazioni denominato «SFC2021» per il quale le responsabilità della Commissione e degli Stati membri sono determinate nell'allegato II di tale regolamento.

In deroga al paragrafo 1, le informazioni relative al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115 che devono essere inviate dagli Stati membri in conformità dell'atto di esecuzione da adottare sulla base dell'articolo 143, paragrafo 4, del medesimo regolamento saranno trasmesse in conformità delle norme stabilite nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione ⁽²⁾ e mediante il sistema basato sulla tecnologia dell'informazione che la Commissione mette a disposizione ai sensi di detto regolamento di esecuzione.

*Articolo 4***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).

ALLEGATO I

Presentazione del contenuto del piano strategico della PAC**1. Dichiarazione strategica**

La panoramica del piano strategico della PAC delinea gli obiettivi che la PAC si propone di conseguire nel territorio dello Stato membro. Essa pone l'accento sui principali risultati e interventi previsti, inclusi gli elementi pertinenti dell'architettura verde, alla luce delle esigenze individuate, e riassume le scelte fondamentali riguardanti la dotazione finanziaria. Essa dimostra le modalità di correlazione tra questi aspetti. Possono essere forniti punti salienti in merito al modo in cui sono stati trattati gli elementi principali contenuti nelle raccomandazioni della Commissione per il piano strategico della PAC.

2. Valutazione delle esigenze, strategia di intervento, indicatori di contesto e piano dei target**2.1. Valutazione delle esigenze**

Per ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115, la presente sottosezione del piano strategico della PAC contiene:

- a) una sintesi dell'analisi della situazione in termini di punti di forza e di debolezza, opportunità e rischi («analisi SWOT»), in quattro parti (punti di forza, di debolezza, opportunità e rischi);
- b) l'identificazione e la descrizione di ciascuna esigenza, indipendentemente dal fatto che sia affrontata negli interventi del piano strategico della PAC. Ciò include quanto segue:
 - i) una descrizione dell'esigenza, compresi i tipi di zone o territori interessati, se del caso;
 - ii) il legame di ciascuna esigenza con uno o più obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115;
 - iii) per quanto riguarda l'obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115, una valutazione delle esigenze connesse a una distribuzione più equa e a un orientamento più efficace ed efficiente dei pagamenti diretti, se del caso, tenendo conto della struttura aziendale, e una valutazione delle esigenze in relazione alla gestione del rischio;
 - iv) per quanto riguarda le esigenze connesse agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115, il modo in cui i sono stati presi in considerazione gli obiettivi e gli altri elementi pertinenti dei piani nazionali in materia di ambiente e clima derivanti dagli atti legislativi di cui all'allegato XIII del medesimo regolamento. La descrizione precisa per ogni esigenza i target pertinenti o i piani nazionali in materia di ambiente e clima cui afferiscono.

Questa sottosezione definisce a livello di piano strategico della PAC:

- a) la definizione delle priorità delle esigenze, compresa una solida giustificazione delle scelte effettuate e del metodo e dei criteri utilizzati;
- b) se del caso, una spiegazione dei motivi per cui alcune delle esigenze non vengono affrontate o vengono affrontate parzialmente nel piano strategico della PAC;
- c) se del caso, una valutazione delle esigenze delle specifiche aree geografiche, come le regioni ultraperiferiche nonché le zone di montagna e insulari.

2.2. Strategia di intervento

Questa sottosezione contiene, per ciascun obiettivo specifico di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115:

- a) una descrizione della strategia di intervento che illustra il modo in cui la combinazione di interventi e altri elementi chiave pertinenti del piano strategico della PAC dovrebbe funzionare al fine di affrontare le esigenze, compresi gli aspetti territoriali, il modo in cui gli interventi contribuiscono in modo diretto e significativo all'obiettivo specifico e le modalità in cui essi si combinano con altri strumenti pertinenti al di fuori del piano strategico della PAC;

- b) una selezione degli indicatori di risultato sulla base della valutazione delle esigenze, compresa una giustificazione dei target finali e dei relativi target intermedi pertinenti per l'intero piano strategico della PAC, sulla base dell'elenco di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115. I collegamenti tra indicatori di risultato e obiettivi sono coerenti sia con la valutazione dei bisogni che con la logica di intervento e tengono conto dei collegamenti tra gli interventi e gli indicatori di risultato.

Gli Stati membri fissano un valore target per ogni indicatore di risultato per l'intero periodo del piano strategico della PAC.

Se l'obiettivo è un rapporto, gli Stati membri forniscono il numeratore e il denominatore. I valori dei target finali e intermedi annuali sono coerenti e compatibili con le esigenze e anche con i valori degli output previsti degli interventi collegati ai corrispondenti indicatori di risultato e includono, se del caso, i finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115;

- c) una spiegazione del modo in cui gli interventi consentono di conseguire i target finali e le modalità in cui sono reciprocamente coerenti e compatibili;
- d) una motivazione del fatto che le dotazioni finanziarie per gli interventi sono adeguate per raggiungere i target finali prefissati e che sono coerenti con il piano finanziario;
- e) se del caso, una motivazione del ricorso a InvestEU e il suo contributo al conseguimento di uno o più degli obiettivi specifici indicati all'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e scelti nell'ambito del piano strategico della PAC.

Questa sottosezione include inoltre una spiegazione del contributo nazionale al conseguimento degli obiettivi dell'Unione per il 2030 stabiliti nella strategia Dal produttore al consumatore e nella strategia dell'UE sulla biodiversità, al fine di consentire alla Commissione di valutare la coerenza e il contributo del piano strategico della PAC proposto alla legislazione dell'Unione in materia di ambiente e clima e agli impegni da essa assunti, in particolare, ai pertinenti obiettivi dell'Unione. Gli Stati membri possono aggiungere ulteriori informazioni in un allegato aggiuntivo al piano strategico della PAC di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2.3. *Indicatori di contesto*

Questa sottosezione riporta, per gli indicatori di contesto di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 utilizzati come denominatori degli indicatori di risultato, il valore di riferimento e l'anno, utilizzando i dati più recenti disponibili.

2.4. *Piano dei target*

Questa sottosezione presenta in una tabella riepilogativa, per ciascun indicatore di risultato selezionato per la logica di intervento conformemente alla sottosezione 2.2, lettera b), il valore del target finale e i target intermedi annuali.

3. **Coerenza della strategia**

Per ciascuna sottosezione questa sezione presenta una panoramica delle sinergie e delle complementarità derivanti da una combinazione di interventi e condizioni stabilite nel piano strategico della PAC.

Questa sezione contiene le sottosezioni elencate di seguito.

3.1. *Una panoramica dell'architettura ambientale e climatica*

Questa sottosezione include una descrizione concernente:

- a) il contributo complessivo della condizionalità agli specifici obiettivi in materia di ambiente e clima;
- b) la complementarità tra le pertinenti condizioni di base, come previsto all'articolo 31, paragrafo 5, e all'articolo 70, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, la condizionalità e i diversi interventi rivolti a obiettivi in materia di ambiente e di clima di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del medesimo regolamento;
- c) il modo in cui si prevede di conseguire il maggiore livello di ambizione per quanto riguarda gli obiettivi in materia di ambiente e di clima di cui all'articolo 105 del regolamento (UE) 2021/2115;

- d) una spiegazione il modo in cui l'architettura ambientale e climatica contribuisce ed è conforme ai target nazionali a lungo termine fissati o derivanti dagli atti legislativi di cui all'allegato XIII del regolamento (UE) 2021/2115;
- e) per ciascuna norma BCAA, una descrizione il modo in cui è attuata la norma dell'Unione, compresi i seguenti elementi: una sintesi delle pratiche in azienda, della portata territoriale e del tipo di agricoltori soggetti alla norma nonché, ove necessario, una descrizione di come la pratica contribuisca all'obiettivo principale di conseguire la norma BCAA;

Questa descrizione include le seguenti informazioni:

- i) per la BCAA 1: una sintesi degli obblighi in azienda, quali l'autorizzazione, la riconversione e le altre norme nel caso in cui il rapporto tra il prato permanente e la superficie agricola totale scenda al di sotto del rapporto di riferimento, il livello territoriale (nazionale, regionale, subregionale, aziendale) per il calcolo del rapporto tra il prato permanente e la superficie agricola totale, il valore del rapporto di riferimento ai livelli applicabili, nonché una spiegazione del suo calcolo;
- ii) per la BCAA 2, l'indicazione:
 - dei principali tipi di superfici agricole presenti nelle torbiere e nelle zone umide individuate e designate;
 - dei requisiti che verranno applicati ai diversi tipi di terreni agricoli per proteggere i suoli ricchi di carbonio;
 - dell'anno iniziale dell'applicazione della BCAA: se l'applicazione è pianificata per l'anno di domanda 2024 o 2025, deve essere fornita una giustificazione del ritardo sulla base delle esigenze e della pianificazione del sistema di gestione di cui alla nota 1 della BCAA 2 nell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;
 - se l'applicazione di questa BCAA è prevista per l'anno di domanda 2024 o 2025, la descrizione del tipo di superfici agricole nella zona designata e la sintesi delle pratiche in azienda sono fornite al più tardi nella modifica del piano strategico della PAC approvato dalla Commissione in conformità dell'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 prima del primo anno di applicazione delle BCAA;
- iii) per la BCAA 3: un'indicazione delle condizioni per la deroga per motivi fitosanitari;
- iv) per la BCAA 4:
 - la larghezza minima delle fasce tampone e la definizione dei corsi d'acqua da proteggere applicando tale norma, se del caso, da fornire nell'ambito di applicazione territoriale;
 - la spiegazione delle circostanze locali specifiche, laddove gli Stati membri modifichino la larghezza minima delle fasce tampone in zone con notevoli fossetti di drenaggio e di irrigazione;
- v) per la BCAA 5: una sintesi delle pratiche in azienda che specifichi il gradiente di pendenza e identifichi, se del caso, le zone a rischio di erosione;
- vi) per la BCAA 6:
 - una sintesi delle pratiche in azienda che specifichi il periodo o i periodi più sensibili interessati e la tipologia di copertura del suolo;
 - Qualora gli Stati membri applichino la nota 2 alla BCAA 6 dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, la spiegazione delle condizioni specifiche delle regioni interessate;
- vii) per la BCAA 7:
 - una sintesi delle pratiche in azienda con l'indicazione delle pratiche di rotazione culturale e la definizione di coltura e di coltura secondaria;
 - il tipo di agricoltori interessati, comprese le esenzioni applicate di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;

- qualora lo Stato membro autorizzi pratiche di rotazione colturale rafforzata con leguminose e di diversificazione delle colture in regioni specifiche del proprio territorio come indicato nella nota 3 alla BCAA 7 di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115, una spiegazione del contributo di tali pratiche alla preservazione del potenziale del suolo in linea con gli obiettivi della BCAA sulla base della diversità dei metodi di coltura e delle condizioni agroclimatiche nelle regioni interessate e una giustificazione delle scelte effettuate;

viii) per la BCAA 8:

- una spiegazione della scelta delle opzioni adottate dagli Stati membri per la quota minima di seminativo destinato a superfici o elementi non produttivi, in particolare laddove non siano applicabili tutte e tre le opzioni di cui all'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;
- la o le quote specifiche di seminativo soggetti alla norma;
- un'indicazione degli elementi caratteristici del paesaggio e delle superfici non produttive selezionati dal seguente elenco indicativo: superfici lasciate a riposo, siepi, alberi singoli o gruppi di alberi, filari di alberi, bordi di campi, particelle, fasce tampone, fossati, ruscelli, piccoli stagni, piccole zone umide, muretti di pietra, tumuli funerari (cairns), terrazze, elementi culturali e altro;
- per ciascun tipo di elemento caratteristico del paesaggio e per le zone non produttive selezionate dagli Stati membri tra quelle dell'elenco indicativo di cui al secondo trattino del presente punto, l'indicazione delle dimensioni minime e dei fattori di ponderazione o dei fattori di conversione utilizzati per il calcolo della percentuale minima di elementi caratteristici del paesaggio e di superfici non produttive nel seminativo, in base al loro contributo all'obiettivo di biodiversità, se del caso;
- le informazioni sul tipo di agricoltori interessati, comprese le esenzioni applicate di cui alla nota 1 della BCAA 8 dell'allegato III del regolamento (UE) 2021/2115;
- l'elenco degli elementi caratteristici del paesaggio interessati dalla norma sul mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio;
- le misure per combattere le specie vegetali invasive, se del caso;

ix) per la BCAA 9: gli elementi per designare un prato permanente sensibile sotto il profilo ambientale e il corrispondente numero indicativo di ettari;

- f) laddove gli Stati membri fissino ulteriori norme BCAA rispetto a quelle di cui all'allegato III relativamente agli obiettivi principali di detto allegato, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, una spiegazione delle pratiche in azienda, dell'ambito di applicazione territoriale e del tipo di agricoltori soggetti alla norma e una descrizione del modo in cui la norma contribuisce al conseguimento dell'obiettivo;
- g) se del caso, una spiegazione del contributo della PAC per stimolare, sostenere e potenziare progetti strategici integrati di tutela della natura a beneficio delle comunità di agricoltori previsti nel regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾.

3.2. *Panoramica degli interventi e delle condizioni pertinenti per i giovani agricoltori*

Questa sottosezione fornisce gli elementi di cui all'articolo 109, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 e, se del caso, una spiegazione del contributo della PAC in relazione alla mobilità transnazionale delle persone a fini di apprendimento nel settore agricolo e dello sviluppo rurale, con particolare attenzione per i giovani agricoltori e le donne nelle zone rurali, in conformità delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2021/783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce un programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE), e abroga il regolamento (UE) n. 1293/2013 (GU L 172 del 17.5.2021, pag. 53).

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1).

3.3. *Panoramica del rapporto tra il sostegno accoppiato al reddito e la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾*

Questa sottosezione contiene gli elementi di cui all'articolo 109, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2021/2115.

3.4. *Panoramica per quanto riguarda l'obiettivo di una distribuzione più equa e di un orientamento più efficace ed efficiente del sostegno al reddito*

Questa sottosezione contiene gli elementi di cui all'articolo 109, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/2115.

3.5. *Panoramica degli interventi relativi al settore*

Questa sottosezione contiene gli elementi di cui all'articolo 109, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2021/2115. Inoltre la panoramica per settore include, se del caso, la complementarità con gli elementi della condizionalità.

3.6. *Panoramica degli interventi che contribuiscono ad assicurare un approccio coerente e integrato alla gestione del rischio*

Questa sottosezione spiega la combinazione di interventi, compresa, se del caso, l'opzione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/2115, che mira ad assicurare un approccio coerente e integrato alla gestione del rischio.

3.7. *Interazione tra interventi ed elementi nazionali e regionali*

Questa sottosezione include:

- a) se del caso, una descrizione dell'interazione tra gli interventi nazionali e regionali, compresa la ripartizione delle dotazioni finanziarie per intervento e per fondo;
- b) qualora taluni elementi del piano strategico della PAC vengano stabiliti a livello regionale, una spiegazione del modo in cui la strategia di intervento assicura che tali elementi siano coerenti e uniformi rispetto a quelli del piano strategico della PAC stabiliti a livello nazionale.

3.8. *Panoramica del contributo all'obiettivo di migliorare il benessere degli animali e di contrastare le resistenze antimicrobiche, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2021/2115*

Questa sottosezione contiene gli elementi di cui all'articolo 109, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (UE) 2021/2115.

3.9. *Una spiegazione del modo in cui gli interventi e gli elementi comuni a più interventi contribuiscono alla semplificazione per i beneficiari finali e alla riduzione degli oneri amministrativi*

Questa spiegazione include in particolare le misure adottate nell'attuazione della PAC attraverso tecnologie e dati che contribuiscono a semplificare la gestione e l'amministrazione della PAC e attraverso la semplificazione della progettazione degli interventi nel piano strategico della PAC.

4. **Elementi comuni a più interventi**

4.1. **Definizioni e requisiti minimi**

Questa sottosezione include quanto segue:

a) **attività agricola**

Per quanto riguarda la definizione di produzione agricola, gli Stati membri forniscono informazioni solo se modificano la definizione rispetto all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾.

⁽³⁾ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

Per quanto riguarda la definizione di mantenimento della superficie agricola, questa definizione è fornita per tutti i tipi di superficie agricola (seminativi, colture permanenti e prati permanenti). Occorre specificare se gli Stati membri definiscono requisiti distinti per i terreni lasciati a riposo;

b) **superficie agricola**

Se del caso, sono forniti elementi complementari alla definizione di cui al regolamento (UE) 2021/2115.

In particolare, sono fornite informazioni sui seguenti elementi, se del caso:

- i) elementi dei sistemi agroforestali quando sono stabiliti o mantenuti sulla superficie agricola, specificando questi elementi per ciascun tipo di superficie agricola (seminativi, colture permanenti e prati permanenti);
- ii) la definizione di vivai;
- iii) la definizione di bosco ceduo a rotazione rapida che include almeno il ciclo di raccolta, l'elenco delle specie o categorie di piante e la densità di impianto;
- iv) per i prati permanenti, una descrizione di ogni singolo elemento utilizzato per la loro definizione, come la lavorazione del terreno, l'aratura, la risemina con diversi tipi di erba o le pratiche locali tradizionali;

c) **ettaro ammissibile**

Se del caso, sono forniti elementi complementari alla definizione di cui al regolamento (UE) 2021/2115, in particolare per quanto riguarda:

- i) criteri per stabilire la predominanza dell'attività agricola nel caso in cui i terreni siano utilizzati anche per attività non agricole;
- ii) criteri atti a garantire che il terreno sia a disposizione dell'agricoltore;
- iii) periodo durante il quale una superficie deve rispettare la definizione di «ettaro ammissibile»;
- iv) se le superfici possono essere utilizzate per attività agricole solo ogni due anni, la motivazione di tale decisione sulla base di ragioni ambientali connesse alla biodiversità e al clima;
- v) se possono essere inclusi elementi caratteristici del paesaggio non protetti dalle BCAA, una descrizione di tali elementi, quali le dimensioni massime e la quota massima della parcella che tali elementi caratteristici del paesaggio possono occupare, se del caso;
- vi) se ai prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili sono applicati coefficienti fissi di riduzione per determinare la superficie ammissibile, una descrizione dei principi applicati dietro i coefficienti di riduzione;
- vii) qualora si decida di mantenere l'ammissibilità delle superfici precedentemente ammissibili anche quando non soddisfano più la definizione di «ettaro ammissibile» di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2021/2115 a seguito dell'attuazione di regimi nazionali, una descrizione di tali regimi nazionali comprendente:
 - la conformità ai requisiti del sistema integrato di gestione e di controllo (SIGC);
 - l'applicabilità per la coltivazione di prodotti non compresi nell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) mediante paludicoltura; e
 - il contributo agli obiettivi specifici di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere d), e) ed f), del regolamento (UE) 2021/2115;

d) **agricoltore in attività**

Per quanto riguarda la definizione di agricoltore in attività, sono fornite le informazioni seguenti:

- i) i criteri per identificare gli agricoltori che hanno un livello minimo di attività agricola;
- ii) se, come strumento complementare, viene utilizzato un elenco negativo di attività non agricole, la sua descrizione;
- iii) se del caso, l'importo e la giustificazione di un importo di pagamenti diretti (non superiore a 5 000 EUR) al di sotto del quale gli agricoltori sono in ogni caso da considerarsi «agricoltori in attività»;

e) ***giovane agricoltore***

Per quanto riguarda la definizione di giovane agricoltore, sono fornite le informazioni seguenti:

- i) limite massimo di età;
- ii) le condizioni per essere «capo dell'azienda»;
- iii) gli adeguati requisiti di formazione e/o le competenze richiesti;

f) ***nuovo agricoltore***

Per quanto riguarda la definizione di nuovo agricoltore, sono fornite le informazioni seguenti:

- i) le condizioni per essere «capo dell'azienda» per la prima volta;
- ii) gli adeguati requisiti di formazione o le competenze richiesti;

g) ***requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti***

Per quanto riguarda i requisiti minimi per beneficiare di pagamenti diretti, vengono fornite una descrizione e una giustificazione della o delle soglie; tali soglie sono fornite, se del caso, in ettari con due decimali e/o in euro con due decimali;

h) ***zona rurale***

Sono incluse la definizione o le definizioni di zone rurali e l'applicabilità in tutto il piano strategico della PAC;

i) ***altre definizioni per il piano strategico della PAC***

Se sono utilizzate altre definizioni applicabili ai pagamenti diretti, allo sviluppo rurale o al sostegno settoriale nel piano strategico della PAC, esse sono descritte, includendo anche l'ambito di applicazione specifico della loro applicabilità.

4.2. *Elementi relativi agli interventi sotto forma di pagamenti diretti*

Questa sottosezione include:

a) ***territorializzazione***

Se del caso, una descrizione di ciascun gruppo di territori, compresa la spiegazione delle condizioni socioeconomiche o agronomiche analoghe;

b) ***diritti all'aiuto***

Se applicabile, per quanto riguarda la descrizione del sistema dei diritti all'aiuto e il funzionamento della riserva, l'indicazione del primo anno senza diritti se è prevista una loro soppressione graduale;

c) ***sistema di convergenza interna***

Per ciascun gruppo di territori, se del caso, e a meno che non si utilizzi un tasso forfettario a partire dal primo anno, una descrizione del metodo di convergenza interna, compresi i seguenti elementi:

- i) l'anno-obiettivo per il livello massimo del valore dei diritti all'aiuto e il livello massimo del valore dei singoli diritti all'aiuto di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115;
- ii) le fasi di convergenza di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115;
- iii) se del caso, il valore forfettario raggiunto nell'anno-obiettivo di cui all'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115;
- iv) l'anno-obiettivo per la percentuale minima di convergenza e il valore unitario minimo in percentuale dell'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità per l'anno-obiettivo, di cui all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115;

- v) il finanziamento della convergenza di cui all'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115;
- vi) se del caso, una descrizione della riduzione di solo una parte dei diritti all'aiuto che superano l'importo unitario medio previsto, di cui all'articolo 24, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115;
- vii) se del caso, la percentuale di diminuzione massima del valore unitario del diritto, di cui all'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115;

d) ***funzionamento della riserva***

Per ciascun gruppo di territori, se pertinente, è spiegato il funzionamento della riserva, specificando in particolare i seguenti elementi:

- i) una descrizione del sistema di costituzione della riserva;
- ii) una descrizione delle diverse categorie di agricoltori ammissibili, del loro accesso alla riserva, dell'assegnazione di nuovi diritti all'aiuto o dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto esistenti e del loro ordine di priorità;
- iii) le norme sull'alimentazione della riserva;
- iv) le norme sulla scadenza dei diritti all'aiuto e sul loro riversamento alla riserva;

e) ***le norme relative ai trasferimenti dei diritti all'aiuto***

Se del caso, le norme relative ai trasferimenti di diritti all'aiuto;

f) ***riduzione dei pagamenti diretti***

Se del caso, una descrizione della riduzione dei pagamenti e del limite massimo, includendo in particolare:

- i) le tranche, le percentuali di riduzione e la relativa spiegazione;
- ii) se del caso, il metodo per sottrarre il costo del lavoro;
- iii) il prodotto stimato della riduzione dei pagamenti diretti e il limite massimo per ogni anno, e la rispettiva dotazione prevista;

g) ***applicazione di soglie o limiti a livello di membro delle persone giuridiche, gruppi di persone fisiche o giuridiche o a livello di gruppi di soggetti giuridici affiliati***

Le decisioni e le giustificazioni delle soglie o dei limiti stabiliti a livello di membri delle persone giuridiche o gruppi di persone fisiche o giuridiche o a livello di gruppo di soggetti giuridici affiliati a norma dell'articolo 110, lettera d), punto iii), del regolamento (UE) 2021/2115, per tutti i tipi di interventi se del caso, con l'indicazione di quali interventi sono interessati;

h) ***contributo agli strumenti di gestione del rischio***

Se del caso, una descrizione dell'attuazione prevista dell'articolo 19 del regolamento (UE) 2021/2115, compresa la decisione relativa alla percentuale dei pagamenti diretti da assegnare a tal fine.

4.3. Assistenza tecnica

Questa sottosezione sulla descrizione dell'uso dell'assistenza tecnica include in particolare:

- a) gli obiettivi;
- b) il suo ambito di applicazione e la pianificazione indicativa delle attività;
- c) i beneficiari dell'assistenza tecnica;
- d) la percentuale del contributo totale del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) al piano strategico della PAC da utilizzare per finanziare le azioni di assistenza tecnica, come percentuale unica nel periodo coperto dal piano strategico della PAC, con due decimali.

4.4. Rete della PAC

Questa sottosezione relativa alla descrizione della rete della PAC include in particolare:

- a) una panoramica sintetica e gli obiettivi della rete nazionale della PAC, inclusa una descrizione delle attività a sostegno del partenariato europeo per l'innovazione (PEI) e i flussi di conoscenze all'interno dell'AKIS e le attività in rete dei gruppi di azione locale nell'ambito dello sviluppo Leader/locale di tipo partecipativo;
- b) struttura, governance e funzionamento della rete nazionale della PAC, inclusa l'eventuale presenza di componenti a livello regionale; la quota indicativa di finanziamento per l'assistenza tecnica assegnato alla rete e il bilancio indicativo per il periodo e il calendario indicativo per l'attivazione della rete nazionale della PAC.

4.5. Coordinamento, distinzione e complementarità tra il FEASR e altri fondi dell'Unione attivi nelle zone rurali

Questa sottosezione include una panoramica del coordinamento, della distinzione e delle complementarità tra il FEASR e altri fondi dell'Unione attivi nelle zone rurali, inclusa una descrizione della coerenza complessiva del sostegno nelle aree rurali fornito dai fondi dell'Unione, evidenziando in che modo il loro uso sia ottimizzato e spiegando i meccanismi di distinzione e coordinamento.

4.6. Strumenti finanziari

Questa sottosezione fornisce una descrizione generale degli strumenti finanziari e, se del caso, la giustificazione del loro utilizzo, tra cui:

- a) tipo di attuazione, compresa la governance;
- b) potenziale gestore del Fondo;
- c) tipo di prodotti finanziari offerti (prestito, garanzia, azione);
- d) benefici offerti dallo strumento finanziario ai destinatari finali;
- e) copertura territoriale, se del caso;
- f) altre norme tecniche comuni a tutti gli interventi, come gli aspetti della combinazione.

4.7. Elementi comuni per gli interventi di sviluppo rurale o per gli interventi in taluni settori

Questa sottosezione include:

- a) le scelte relative al tasso di partecipazione del FEASR applicabile a livello nazionale o regionale, a seconda dei tipi di regioni di cui all'articolo 91, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, e per determinate categorie di interventi di cui all'articolo 91, paragrafo 3, del medesimo regolamento;
- b) l'elenco generale degli investimenti non ammissibili, oltre a quelli di cui all'articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, se del caso;
- c) altri elementi pertinenti per l'attuazione di diversi interventi per lo sviluppo rurale o interventi in taluni settori che non rientrano nella descrizione degli interventi, se del caso.

5. Descrizione degli interventi

Questa sezione sugli interventi precisato nella strategia di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2021/2115, compresi gli interventi stabiliti a livello regionale, include le seguenti informazioni:

- a) l'identificazione dell'intervento:
 - i) il tipo di intervento cui appartiene l'intervento;
 - ii) se del caso, il settore interessato;
 - iii) l'indicatore di output unico utilizzato per l'intervento, nonché le unità utilizzate, se del caso;

- iv) se l'intero intervento contribuisce pienamente alle dotazioni finanziarie minime di cui agli articoli 92, 93 e 95 del regolamento (UE) 2021/2115;
 - v) l'ambito di applicazione territoriale e, se del caso, l'indicazione se l'intervento è attuato a livello nazionale, regionale, nazionale con elementi regionali o se è transnazionale;
- b) il contributo alla strategia:
- i) un collegamento con le esigenze affrontate dall'intervento, a partire dall'elenco delle esigenze individuate nella valutazione delle esigenze di cui alla sottosezione 2.1;
 - ii) gli obiettivi specifici pertinenti di cui all'articolo 6, paragrafi 1 e 2 del regolamento (UE) 2021/2115 con i quali l'intervento ha legami diretti e significativi; e, se necessario, per gli interventi in determinati settori, gli obiettivi settoriali pertinenti di cui agli articoli 46 e 57 di tale regolamento.
 - iii) gli indicatori di risultato connessi ai quali l'intervento contribuisce direttamente e in modo significativo;
- c) la descrizione e condizioni di ammissibilità:
- i) concezione, requisiti e condizioni di ammissibilità specifici dell'intervento, inclusi, se del caso:
 - la descrizione dello scopo e la descrizione generale dell'intervento, inclusi l'orientamento specifico, i principi di selezione, i collegamenti con la legislazione pertinente e altri interventi;
 - la descrizione dei beneficiari ammissibili e della superficie ammissibile e dei criteri di ammissibilità pertinenti o, se il sostegno è fornito sotto forma di strumenti finanziari, le categorie generali di destinatari finali;
 - la descrizione degli impegni o del tipo o dei tipi di operazione ammissibili al sostegno;
 - la descrizione di altri obblighi per i beneficiari, se del caso;
 - ii) per gli interventi nazionali con elementi regionali, condizioni specifiche di ammissibilità regionali complementari a quelle comuni, se previste;
 - iii) se del caso, l'individuazione di tutti gli elementi di base pertinenti tra le BCAA e i criteri di gestione obbligatori (CGO) e fornitura delle norme nazionali obbligatorie pertinenti. È inclusa una spiegazione del modo in cui gli impegni che i beneficiari devono rispettare vanno oltre i requisiti obbligatori di cui all'articolo 31, paragrafo 5, lettere b), c) e d), all'articolo 70, paragrafo 3, e all'articolo 72, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115;
- d) informazioni finanziarie:
- i) per gli interventi di sviluppo rurale, il tasso o i tassi di partecipazione del FEASR applicabili all'intervento, se del caso per ciascuna regione;
 - ii) per gli interventi di sviluppo rurale e per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali a norma dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115, l'indicazione se l'intervento include in tutto o in parte le spese riportate dai programmi di sviluppo rurale per il periodo 2014-2022;
 - iii) per gli interventi che contribuiscono all'importo minimo di cui all'articolo 95 del regolamento (UE) 2021/2115 e di cui al allegato XII del medesimo regolamento, la parte della dotazione finanziaria dell'intervento o degli interventi imputata agli importi indicati in tale allegato;
- e) sostegno ai beneficiari:
- i) per gli interventi di sviluppo rurale che non contemplati dal SIGC, le forme di sostegno (sovvenzione o strumento finanziario);
 - ii) a seconda del tipo di intervento, l'indicazione di quanto segue:
 - per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali:
 - pagamento aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità a norma dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2021/2115; o

- pagamento a totale o parziale compensazione per i costi supplementari sostenuti e per il mancato guadagno a seguito degli impegni a norma dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115 e l'eventuale inclusione dei costi di transazione;
 - per gli interventi di sviluppo rurale non contemplati dal SIGC: rimborso dei costi ammissibili sostenuti, costi unitari, somme forfettarie o finanziamenti a tasso fisso;
 - per gli interventi di sviluppo rurale contemplati dal SIGC: compensazioni, pagamenti una tantum, somme forfettarie e l'eventuale inclusione di costi di transazione;
- iii) se del caso, i diversi intervalli delle aliquote di sostegno e l'intervallo del sostegno in vista dell'orientamento dell'intervento;
- iv) se i pagamenti sono concessi sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, un riferimento al metodo certificato per calcolare gli importi del sostegno da fornire in un allegato del piano strategico della PAC e l'indicazione se è stata concessa una compensazione totale o parziale, se del caso;
- v) gli importi unitari previsti, inclusi:
- il codice e il nome dell'importo unitario;
 - tipo di importo unitario (uniforme o medio);
 - se del caso, la percentuale di tasso di partecipazione;
 - se del caso, l'indicatore o gli indicatori di risultato con cui l'importo unitario previsto ha legami diretti e significativi, tra gli indicatori di risultato selezionati per l'intero intervento;
 - se l'intervento prevede entrambe le forme di sostegno, ossia sovvenzioni e strumenti finanziari, un'indicazione della forma di sostegno corrispondente a tale importo unitario;
 - se del caso, l'indicazione se l'importo unitario previsto corrisponde alle spese riportate da un programma di sviluppo rurale nel periodo 2014-2022;
 - se si applica la territorializzazione di cui all'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, un'indicazione del gruppo di territori corrispondente a tale importo unitario;
 - se l'indicatore di output selezionato per l'intervento può rappresentare diverse unità di misura, l'indicazione dell'unità di misura corrispondente a tale importo unitario;
 - il valore annuale previsto di tale importo unitario;
 - una spiegazione del valore, inclusa, se del caso, la variazione in termini di livelli massimi e minimi. Tale spiegazione non è necessaria per gli importi unitari uniformi corrispondenti ai pagamenti concessi sulla base dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno, per i quali è fornito un metodo certificato a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) 2021/2115;
- vi) una tabella indicante gli importi unitari annuali previsti e gli output annuali previsti e, se del caso, gli importi unitari massimi o minimi previsti. Gli output previsti includono, se del caso, i finanziamenti nazionali integrativi. La tabella contiene inoltre il livello indicativo annuale previsto dei pagamenti per l'intervento e, se del caso, la ripartizione delle spese riportate o degli strumenti finanziari. Se è previsto che gli output di un intervento siano pagati nell'arco di diversi anni, al fine di non contabilizzarli più volte nel corso del periodo, gli output annuali previsti corrispondono solo al numero di output per i quali è previsto indicativamente di ricevere il primo pagamento nel corso dell'esercizio finanziario in questione;
- vii) informazioni relative alla valutazione degli aiuti di Stato, specificando in particolare se l'intervento non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 42 del TFUE e indicando il tipo di strumento di aiuto di Stato da utilizzare per l'autorizzazione dell'aiuto;

f) informazioni supplementari specifiche per taluni tipi di intervento:

i) in relazione agli interventi sotto forma di pagamenti diretti:

- per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui al titolo III, capo II, sezione 2, sottosezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115, informazioni e spiegazioni specifiche per il pagamento ai piccoli agricoltori, compreso l'importo massimo e il tipo di pagamento (somma forfettaria o per ettaro);
- per il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2021/2115, informazioni e spiegazioni specifiche, tra cui ammissibilità, massimo di ettari pagati, intervalli e gruppi di territori;
- per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all'articolo 30 del regolamento (UE) 2021/2115, informazioni e spiegazioni specifiche riguardanti:
 - le condizioni applicate per la definizione recente costituzione;
 - tipo e durata del sostegno;
 - massimo di ettari pagati, se applicato;
 - informazioni sull'eventuale applicazione della continuità con il regime precedente;
- per i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali, l'indicazione dei settori di intervento di cui all'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115 coperti dall'intervento; un'indicazione se i regimi contribuiscono al rispetto dei nuovi requisiti obbligatori per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda;
- per ciascun intervento di sostegno accoppiato al reddito di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, del regolamento (UE) 2021/2115:
 - informazioni relative agli interventi per le colture proteiche;
 - le giustificazioni dei settori interessati, le loro difficoltà, la loro importanza, l'obiettivo dell'intervento (migliorare la competitività, la qualità o la sostenibilità) e il modo in cui tale obiettivo affronterà le difficoltà e la coerenza con la direttiva 2000/60/CE, se del caso, l'unità di misura dei bachi da seta e il rispettivo tasso di conversione al numero di «capi»;

ii) in relazione agli interventi di sviluppo rurale:

- per gli interventi di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115:
 - una descrizione del tipo di superficie ammissibile;
 - un'indicazione del tipo di impegni (basati sui risultati, sulla gestione o ibridi) e del meccanismo di attuazione;
 - un'indicazione della durata dei contratti;
 - un'indicazione se l'intervento contribuisce al rispetto dei nuovi requisiti obbligatori per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data in cui diventano obbligatori per l'azienda;
- per gli interventi di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/2115, un collegamento all'elenco nazionale delle unità amministrative locali designate e alla mappa delle zone soggette a vincoli naturali (ANC) ⁽⁵⁾ per ciascuna categoria di zone di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾;
- per gli interventi di cui all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2115, l'indicazione del tipo di superficie ammissibile;

⁽⁵⁾ Mappa di tutte le zone designate a norma dell'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

⁽⁶⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

- per gli interventi di cui all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115, l'elenco degli investimenti non ammissibili che rientrano nel campo di applicazione dell'intervento laddove non siano già elencati nella sottosezione 4.7, lettera b), e per gli interventi nel settore forestale, la dimensione delle aziende per le quali il sostegno è subordinato alla presentazione delle informazioni pertinenti provenienti da un piano di gestione forestale o da uno strumento equivalente;
- per gli interventi di cui all'articolo 74 del regolamento (UE) 2021/2115, l'indicazione se l'investimento comporta un aumento della superficie irrigata, e:
 - per gli investimenti nel miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti, qual è il risparmio idrico potenziale richiesto, espresso in percentuale;
 - per gli investimenti nel miglioramento degli impianti di irrigazione esistenti che interessano corpi idrici il cui stato è inferiore a buono, quali sono i requisiti per una riduzione effettiva del consumo di acqua espressa in percentuale;
- per gli interventi di cui all'articolo 76 del regolamento (UE) 2021/2115:
 - l'indicazione della soglia che fa scattare la compensazione;
 - un'indicazione del metodo di calcolo delle perdite e dei fattori scatenanti per la compensazione;
 - una descrizione della copertura delle perdite individuali e delle disposizioni previste per evitare la sovracompensazione;
- per gli interventi Leader di cui all'articolo 77 del regolamento (UE) 2021/2115:
 - una descrizione del valore aggiunto atteso dell'approccio Leader e del modo in cui sono applicati i suoi principi;
 - l'indicazione se è previsto il sostegno di più di un fondo di cui all'articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾ e con quale fondo capofila;

g) Conformità OMC, tra cui:

- i) per gli interventi elencati nell'allegato II del regolamento (UE) 2021/2115, l'indicazione del paragrafo dell'allegato 2 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC (scatola verde) le cui condizioni sono soddisfatte dall'intervento;
- ii) possibile opzione per il sostegno accoppiato al reddito, di cui al titolo III, capo II, sezione 3, sottosezione 1, del regolamento (UE) 2021/2115: l'indicazione che l'intervento soddisfa le condizioni di cui all'articolo 6.5 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC (scatola blu);
- iii) una spiegazione del modo in cui l'intervento di cui ai punti i) o ii) è conforme ai criteri della scatola verde o della scatola blu;
- iv) per gli interventi di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, per quanto riguarda il rispetto dei limiti dell'elenco OMC dell'UE relativi ai semi oleosi stabiliti nel memorandum d'intesa tra la Comunità economica europea e gli Stati Uniti d'America sui semi oleaginosi nell'ambito del GATT ⁽⁸⁾: l'indicazione se l'intervento riguarda una delle colture oggetto dell'accordo (ossia soia, colza, semi di girasole, esclusi i semi di girasole da tavola) e, in caso affermativo, un'indicazione della superficie sovvenzionata prevista per anno di domanda pertinente.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

⁽⁸⁾ GU L 147 del 18.6.1993, pag. 26.

6. Piano finanziario

Questa sezione include quanto riportato di seguito.

6.1. Tabella riassuntiva

Gli Stati membri presentano gli elementi di cui all'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

Gli Stati membri che desiderano avvalersi della possibilità di trasferire le dotazioni tra i fondi di cui all'articolo 103 del regolamento (UE) 2021/2115 forniscono queste informazioni per ogni anno del periodo del piano strategico della PAC per il quale intendono avvalersi di tale flessibilità. Nel 2025 gli Stati membri possono riesaminare la propria decisione per quanto riguarda le dotazioni per l'esercizio finanziario 2027.

Le informazioni fornite nella tabella riassuntiva consentono di verificare che le dotazioni necessarie per rispettare i requisiti minimi di spesa di cui agli articoli 92, 93, 95, 97 e 98 del regolamento (UE) 2021/2115 siano state adeguatamente riservate.

Tali informazioni servono da base per calcolare i massimali finanziari risultanti dalla detrazione degli importi riservati dagli Stati membri per rispettare i requisiti minimi di spesa di cui agli articoli 92, 93, 95, 97 e 98 del regolamento (UE) 2021/2115 (massimali inversi).

Gli importi minimi e massimi di cui agli articoli da 92 a 98 del regolamento (UE) 2021/2115 sono sempre calcolati sulla base delle dotazioni degli Stati membri di cui agli articoli 87, 88 e 89 del regolamento (UE) 2021/2115 dopo eventuali trasferimenti.

Se tuttavia gli Stati membri decidono di destinare fondi a InvestEU, LIFE e/o Erasmus, i rispettivi importi annuali sono indicati nella tabella riassuntiva. L'allegato XI del regolamento (UE) 2021/2115 non sarà modificato e tutti gli obblighi relativi alle dotazioni minime saranno verificati sulla base degli importi di cui all'allegato XI di tale regolamento, che non escluderà tali assegnazioni specifiche.

Poiché il requisito della dotazione finanziaria minima per i giovani agricoltori può essere soddisfatto sia dal FEAGA che dal FEASR, gli Stati membri che decidono di assegnare un importo superiore al minimo stabilito nell'allegato XII del regolamento (UE) 2021/2115 indicano gli importi da utilizzare, nell'ambito di ciascuno dei fondi, per soddisfare il requisito di dotazione minima. Questo servirà da base per calcolare i massimali inversi.

6.2. Informazioni finanziarie dettagliate e ripartizione per intervento e pianificazione degli output

Il piano finanziario dettagliato di cui all'articolo 112, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115 fornisce una panoramica del livello atteso indicativo dei pagamenti delle dotazioni degli Stati membri durante il periodo di attuazione del piano strategico della PAC e informazioni sui tassi di cofinanziamento del FEASR.

7. Sistemi di governance e di coordinamento

7.1. Identificazione degli organismi di governance, della o delle autorità di gestione e di altri organismi

Questa sottosezione include:

- a) per ciascun tipo di organismo (autorità competente, autorità di gestione, organismi pagatore, organismi di coordinamento, se del caso, e organismi di certificazione) un'indicazione del fondo o dei fondi di cui sono responsabili, nonché il nome e i dati di contatto della persona o delle persone responsabili;

le stesse informazioni sono fornite per altri organismi, quali i comitati di monitoraggio, gli organismi delegati e gli organismi intermedi, se del caso, nonché le strutture di coordinamento pertinenti per l'AKIS, per il responsabile della comunicazione del piano PAC, di cui all'articolo 48 del regolamento (UE) 2021/1060 e per la rete della PAC. Il ruolo degli organismi delegati e intermedi è inoltre specificato;

- b) una breve descrizione della configurazione e dell'organizzazione dell'autorità competente;
- c) quando l'attuazione degli strumenti finanziari è delegata ad autorità regionali, una descrizione dei dispositivi di governance per l'operazione di strumenti finanziari (delega dei compiti dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore, quali la selezione del beneficiario, relazioni, pagamenti, controllo).

7.2. Descrizione dei sistemi di monitoraggio e rendicontazione

Breve descrizione dei sistemi di monitoraggio e rendicontazione istituiti per registrare, conservare, gestire e trasmettere le informazioni necessarie per valutare l'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC, compreso il sistema di rendicontazione istituito ai fini della relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 134 del regolamento (UE) 2021/2115.

7.3. Informazioni sui sistemi di controllo e sulle sanzioni

a) **SIGC**

Le informazioni relative al SIGC includono:

- i) precisazioni sull'ambito di applicazione, in particolare se è utilizzato per il settore vitivinicolo come previsto all'articolo 65 del regolamento (UE) 2021/2115 e per la condizionalità;
- ii) una definizione di parcella agricola, compresa, se del caso, terreno agricolo;
- iii) una conferma del funzionamento del SIGC a decorrere dal 1° gennaio 2023 e del rispetto dei requisiti di cui al titolo IV, capo II, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ^(*);
- iv) le informazioni sui sistemi di identificazione e di registrazione degli animali di cui all'articolo 65, paragrafo 4, lettera c), e all'articolo 66, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) 2021/2116;
- v) l'eventuale applicazione di un sistema di domanda automatica;
- vi) una descrizione del sistema o dei sistemi di controllo e sanzioni, spiegando in particolare se il sistema prevede controlli sistematici che riguardano anche i settori in cui il rischio di errori è più elevato, e in che modo il livello dei controlli garantisce una gestione efficiente dei rischi di cui all'articolo 60, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116. Per quanto riguarda le sanzioni, le informazioni spiegano le sanzioni previste in caso di inosservanze dei criteri di ammissibilità per gli interventi definiti nel piano strategico della PAC. Se vengono applicati sistemi di controllo e sanzioni differenti per interventi diversi, vengono fornite informazioni su ciascuno di tali sistemi.

Possono essere fornite informazioni supplementari sul sistema di identificazione delle particelle agricole, sul sistema di domanda geospaziale e sul sistema basato sugli animali e sul sistema di monitoraggio delle superfici, qualora lo Stato membro lo ritenga importante.

b) **Sistema di controllo e sanzioni per gli interventi non contemplati dal SIGC**

Per gli interventi del FEAGA e del FEASR non contemplati dal SIGC, le informazioni includono:

- i) una breve descrizione del sistema di sanzioni in linea con i principi di efficacia, proporzionalità e di effetto dissuasivo;
- ii) una breve descrizione del sistema o dei sistemi di controllo, comprese le specificità degli strumenti finanziari, se del caso;
- iii) una breve spiegazione del modo in cui sono rispettate le norme sugli appalti pubblici.

c) **Il sistema di controllo e sanzioni della condizionalità**

Questa sottosezione include:

- i) una descrizione del sistema di controllo della condizionalità;
- ii) l'indicazione dei tipi di controlli per ciascun CGO e ciascuna BCAA;

^(*) Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

- iii) una descrizione del sistema di sanzioni;
- iv) la definizione e l'applicazione dei principi della ripetizione e intenzionalità;
- v) l'indicazione su come applicare un sistema di controllo semplificato per i piccoli agricoltori;
- vi) informazioni sugli organismi di controllo competenti responsabili del controllo delle norme di condizionalità e dei criteri di gestione obbligatori;

d) **Condizionalità sociale**

Questa sottosezione include:

- i) una descrizione del sistema di controllo della condizionalità sociale;
- ii) una descrizione del sistema di sanzioni della condizionalità sociale.

Se la condizionalità sociale è applicata a partire dal 2024 o dal 2025, la descrizione di cui ai punti i) e ii) è fornita al più tardi nella modifica del piano strategico della PAC approvata dalla Commissione in conformità dell'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115 prima del primo anno di applicazione della condizionalità sociale.

8. **Modernizzazione: AKIS e digitalizzazione**

8.1. *Struttura organizzativa generale dell'AKIS*

Questa sottosezione include una spiegazione dell'approccio strategico AKIS complessivo basato sull'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze e illustra in che modo gli interventi e le azioni contribuiranno congiuntamente all'obiettivo trasversale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115.

8.2. *Descrizione del modo in cui i servizi di consulenza, la ricerca, le reti della PAC e gli interventi lavoreranno insieme nel quadro dell'AKIS*

Questa sottosezione include una spiegazione dell'organizzazione della collaborazione tra consulenti, ricercatori e reti della PAC. Viene indicato se le azioni previste sono combinate con altre misure o strumenti pertinenti nell'ambito del piano strategico della PAC e al di fuori di esso.

8.3. *Descrizione dell'organizzazione dei consulenti aziendali*

Questa sottosezione include una spiegazione del modo in cui è organizzata la prestazione di consulenza, integrando tutti i consulenti e comprendo tutti gli elementi di cui all'articolo 15, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) 2021/2115, rispettando anche i requisiti di imparzialità previsti dall'articolo 15, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

8.4. *Descrizione delle modalità di erogazione del sostegno all'innovazione*

Questa sottosezione include una spiegazione del modo in cui sono organizzati il sostegno all'innovazione e i flussi di conoscenze all'interno dell'AKIS.

8.5. *Strategia di digitalizzazione*

Questa sottosezione include una spiegazione dell'approccio strategico per promuovere la digitalizzazione, compresa una descrizione del modo in cui le misure nell'ambito della strategia di digitalizzazione sono adattate per evitare o attenuare i divari digitali tra regioni, tipi di imprese e gruppi di popolazione.

9. **Allegati del piano strategico della PAC**

9.1. *Allegato I sulla valutazione ex ante e sulla valutazione ambientale strategica (VAS) di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾*

L'allegato I del piano strategico della PAC di cui all'articolo 115, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115 contiene una sintesi dei risultati della valutazione ex ante e le principali raccomandazioni della valutazione ex ante e della VAS.

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente (GU L 197 del 21.7.2001, pag. 30).

In base agli elementi del piano strategico della PAC da esaminare in tale valutazione ex ante, le raccomandazioni sono classificate come segue:

- analisi SWOT e valutazione dei i bisogni;
- logica d'intervento/contributo agli obiettivi;
- coerenza esterna/interna;
- assegnazione delle risorse di bilancio;
- output, risultati e definizione dei target intermedi e finali;
- misure volte a ridurre l'onere amministrativo;
- strumenti finanziari;
- raccomandazioni specifiche della VAS;
- altro.

Si indica chiaramente come le raccomandazioni sono state prese in considerazione o si illustrano le ragioni per cui non lo sono state.

Vengono forniti collegamenti alle relazioni complete della valutazione ex ante e della VAS.

9.2. Allegato II sull'analisi SWOT della situazione attuale dell'area interessata dal piano strategico della PAC

L'allegato II del piano strategico della PAC di cui all'articolo 115, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 spiega nell'analisi SWOT gli elementi previsti in tale disposizione per ciascun obiettivo in conformità dell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento. L'analisi SWOT è articolata in quattro elementi chiave: punti di forza, di debolezza, opportunità e rischi e indica le fonti dei dati utilizzati diversi dagli indicatori di contesto.

9.3. Allegato III sulla consultazione con i partner

L'allegato III del piano strategico della PAC di cui all'articolo 115, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i risultati della consultazione con i partner, e in particolare con le pertinenti autorità a livello regionale e locale, nonché una breve descrizione di come è stata condotta la consultazione.

9.4. Allegato IV sugli interventi per il pagamento specifico per il cotone

L'allegato IV del piano strategico della PAC di cui all'articolo 115, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, contiene gli elementi seguenti:

Condizioni di ammissibilità per garantire la coerenza con l'analisi SWOT/la valutazione dei bisogni e altri interventi, in particolare: — criteri oggettivi per l'autorizzazione dei terreni agricoli e delle varietà per la produzione di cotone; — varietà autorizzate; — densità minima di impianto e relativa giustificazione.	testo
Complementarità tra il pagamento specifico per coltura per l'intervento per il cotone e gli altri interventi del piano strategico della PAC.	testo

9.5. Allegato V sui finanziamenti nazionali integrativi

Nell'allegato V del piano strategico della PAC di cui all'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 le seguenti informazioni sono compilate per ciascun intervento di sviluppo rurale per il quale sono concessi finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, lettere a), b) e c), e all'articolo 146, primo comma, del regolamento (UE) 2021/2115:

L'articolo del titolo III, capo IV, del regolamento (UE) 2021/2115 a norma del quale il finanziamento è concesso	testo
La base giuridica nazionale per la concessione del finanziamento	testo

L'intervento nel piano strategico della PAC per il quale il finanziamento è concesso	testo
Bilancio totale del finanziamento (in EUR)	numero
Indicazione della conformità ai requisiti pertinenti del regolamento (UE) 2021/2115	S/N
Complementarità: a) un numero più elevato di beneficiari; b) un'intensità di aiuto più elevata; c) il finanziamento di alcune operazioni nell'ambito dell'intervento	Indicare le voci pertinenti e fornire eventualmente informazioni supplementari
Coperta dall'articolo 42 del TFUE	S/N (se NO, indicare lo strumento di autorizzazione dell'aiuto di Stato)

Per quanto riguarda il settore degli ortofrutticoli, le seguenti informazioni sono fornite per l'aiuto finanziario nazionale di cui all'articolo 53 del regolamento (UE) 2021/2115:

L'importo annuo stimato dell'aiuto finanziario nazionale nel settore degli ortofrutticoli per regione interessata e il totale per Stato membro.	testo

9.6. Allegato VI sugli aiuti nazionali transitori (se del caso)

L'allegato VI del piano strategico della PAC di cui all'articolo 115, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115 include gli elementi previsti da tale disposizione per ogni singolo aiuto nazionale transitorio per settore, se del caso:

- a) la dotazione finanziaria annuale specifica per settore per ciascun settore per il quale sono concessi aiuti nazionali transitori;

Settore	Dotazione finanziaria specifica per settore (in euro)				
	2023	2024	2025	2026	2027
	<i>Da compilarsi a cura dello Stato membro</i>	...			
...	...				

- b) se del caso, per ciascun settore, l'aliquota unitaria massima di sostegno per ogni anno del periodo, rispettando l'aliquota unitaria massima;

Settore	Aliquota unitaria
	<i>Da compilarsi a cura dello Stato membro</i>
...	

- c) se del caso, informazioni in merito al periodo di riferimento modificato a norma dell'articolo 147, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115;

Settore	Informazioni relative al periodo di riferimento modificato
...	

- d) una breve descrizione della complementarità degli aiuti nazionali transitori con gli interventi del piano strategico della PAC.

ALLEGATO II

Responsabilità della Commissione e degli Stati membri con riferimento a SFC2021**1. Responsabilità della Commissione**

- 1.1. Garantire l'operatività di un sistema elettronico per lo scambio ufficiale e sicuro di dati tra lo Stato membro e la Commissione, di seguito indicato come SFC2021. SFC2021 contiene almeno le informazioni specificate nei modelli stabiliti a norma del regolamento (UE) 2021/2115.
- 1.2. Garantire che SFC2021 presenti le seguenti caratteristiche:
 - a) moduli interattivi o formulari precompilati dal sistema sulla base dei dati già precedentemente registrati nel sistema;
 - b) calcoli automatici, se essi riducono lo sforzo di codifica da parte degli utenti;
 - c) controlli automatici integrati per verificare la coerenza interna dei dati trasmessi e la coerenza tra tali dati e le norme applicabili;
 - d) allerte generate dal sistema che avvisano gli utenti di SFC2021 della possibilità di eseguire o meno determinate azioni;
 - e) verifica online dello status del trattamento delle informazioni inserite nel sistema;
 - f) disponibilità di dati storici per tutte le informazioni inserite relativamente ad un programma;
 - g) disponibilità di una firma elettronica obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ che sarà riconosciuta come prova nei procedimenti giudiziari.
- 1.3. Garantire una politica in materia di sicurezza delle tecnologie dell'informazione per SFC2021 applicabile al personale che usa il sistema in conformità delle norme pertinenti dell'Unione, in particolare la decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione ⁽²⁾.
- 1.4. Designare una o più persone responsabili di definire, mantenere e garantire la corretta applicazione della politica in materia di sicurezza per SFC2021.

2. Responsabilità degli Stati membri

- 2.1. Garantire che le autorità del programma dello Stato membro identificato conformemente al titolo VI del regolamento (UE) 2021/2115, nonché gli organismi identificati per l'esecuzione di determinati compiti sotto la responsabilità dell'autorità di gestione, inseriscano in SFC2021 le informazioni della cui trasmissione e del cui aggiornamento sono responsabili.
- 2.2. Garantire la verifica delle informazioni trasmesse alla Commissione da una persona diversa dalla persona che ha inserito i dati finalizzati a tale trasmissione.
- 2.3. Prevedere modalità per la separazione delle funzioni di cui ai punti 2.1 e 2.2 nei sistemi di informazione per il controllo e la gestione dello Stato membro collegati automaticamente con SFC2021.
- 2.4. Designare una o più persone responsabili della gestione dei diritti di accesso a svolgere i seguenti compiti:
 - a) identificare gli utenti che chiedono l'accesso, verificando che tali utenti siano impiegati dall'organizzazione;
 - b) informare gli utenti in merito ai loro obblighi atti a tutelare la sicurezza del sistema;

⁽¹⁾ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

⁽²⁾ Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).

- c) verificare il diritto degli utenti al livello di privilegio richiesto in relazione ai compiti e alla posizione gerarchica;
 - d) chiedere la cessazione dei diritti di accesso laddove essi non siano più necessari o giustificati;
 - e) segnalare tempestivamente eventi sospetti che potrebbero compromettere la sicurezza del sistema;
 - f) garantire la costante accuratezza dei dati di identificazione dell'utente, segnalando eventuali modifiche;
 - g) prendere le necessarie precauzioni in materia di protezione dei dati e riservatezza commerciale, in conformità delle norme dell'Unione e nazionali;
 - h) informare la Commissione di qualsiasi cambiamento che incide sulla capacità delle autorità degli Stati membri o degli utenti di SFC2021 di assolvere alle responsabilità di cui al punto 2.1. o sulla loro capacità personale di assolvere alle responsabilità di cui alle lettere da a) a g).
- 2.5. Predisporre misure per il rispetto della tutela della vita privata e dei dati personali per le persone fisiche e della riservatezza commerciale per le persone giuridiche, in conformità della direttiva 2002/58/CE ⁽³⁾ e ai regolamenti (UE) 2016/679 ⁽⁴⁾ e (UE) 2018/1725 ⁽⁵⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio.
- 2.6. Adottare politiche in materia di sicurezza informatica, a livello nazionale, regionale o locale, riguardo all'accesso a SFC2021 in funzione di una valutazione del rischio applicabile a tutte le autorità che si servono di SFC2021, che prendano in considerazione i seguenti aspetti:
- a) aspetti relativi alla sicurezza informatica del lavoro svolto dalla persona o dalle persone responsabili della gestione dei diritti di accesso di cui al punto 2.4, in caso di applicazione di uso diretto;
 - b) per i sistemi informatici nazionali, regionali o locali collegati a SFC2021, attraverso un'interfaccia tecnica nell'ambito dei sistemi di informazione per il controllo e la gestione dello Stato membro di cui al punto 2.3, misure di sicurezza per tali sistemi che consentano loro di allinearsi ai requisiti in materia di sicurezza per SFC2021 e che coprano i seguenti aspetti:
 - i) sicurezza fisica;
 - ii) controllo dei supporti di dati e degli accessi;
 - iii) controllo della conservazione;
 - iv) controllo dell'accesso e delle password;
 - v) sorveglianza;
 - vi) interconnessione con SFC2021;
 - vii) infrastrutture di comunicazione;
 - viii) gestione delle risorse umane prima dell'assunzione, durante il rapporto di lavoro e dopo la sua cessazione;
 - ix) gestione degli incidenti.
- 2.7. Rendere disponibile la documentazione contenente le politiche di cui al punto 2.6 alla Commissione su richiesta.
- 2.8. Designare una o più persone responsabili di mantenere e garantire l'applicazione delle politiche in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale o locale e che fungano da punto di contatto con le corrispondenti persone designate dalla Commissione di cui al punto 1.4.

⁽³⁾ Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

3. Responsabilità comuni della Commissione e degli Stati membri

3.1. Garantire accessibilità in modo diretto mediante un'interfaccia utente interattiva (un'applicazione web) o tramite un'interfaccia tecnica usando protocolli predefiniti (servizi web), che consenta la sincronizzazione e la trasmissione automatica di dati tra gli Stati membri, i sistemi di informazione e SFC2021.

3.2. Assicurarsi che sia presente la data della trasmissione elettronica delle informazioni dallo Stato membro alla Commissione e viceversa negli scambi elettronici di dati; tale data costituisce la data di presentazione del documento in questione.

3.3. Garantire che i dati ufficiali siano scambiati tramite SFC2021, ad eccezione dei casi di forza maggiore, e che le informazioni fornite nei formulari elettronici integrati in SFC2021 («dati strutturati») non siano sostituite da dati non strutturati e che, in caso di incongruenze, i dati strutturati prevalgano su quelli non strutturati.

In caso di forza maggiore, di malfunzionamento di SFC2021 o di mancanza di collegamento con SFC2021, lo Stato membro può, con l'accordo preliminare della Commissione, inviare i documenti sotto un'altra forma, alle condizioni stabilite dalla Commissione. Quando viene meno la causa di forza maggiore, la parte interessata inserisce senza indugio le informazioni già trasmesse in formato cartaceo anche in SFC2021.

3.4. Garantire il rispetto dei termini e delle condizioni in materia di sicurezza informatica pubblicati nel portale SFC2021 e le misure attuate in SFC2021 dalla Commissione per la trasmissione sicura dei dati, in particolare in relazione all'uso dell'interfaccia tecnica nell'ambito dei sistemi di informazione per il controllo e la gestione dello Stato membro di cui al punto 2.3.

3.5. Attuare e garantire l'efficacia delle misure di sicurezza adottate per proteggere i dati conservati e trasmessi tramite SFC2021.

3.6. Aggiornare e rivedere con cadenza annuale la politica in materia di sicurezza informatica SFC2021 e le politiche pertinenti in materia di sicurezza informatica a livello nazionale, regionale e locale in caso di innovazioni tecnologiche, di individuazione di nuove minacce o di altri sviluppi pertinenti.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2290 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2021**

che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 133,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/2115 istituisce un nuovo quadro giuridico per la politica agricola comune (PAC) al fine di migliorare il conseguimento degli obiettivi dell'Unione. Tale regolamento fissa gli obiettivi dell'Unione per la PAC e definisce i tipi di intervento e i requisiti comuni a livello di Unione applicabili agli Stati membri, garantendo loro nel contempo flessibilità nella progettazione degli interventi da indicare nei rispettivi piani strategici della PAC. Gli Stati membri devono redigere tali piani strategici della PAC e presentare le proprie proposte alla Commissione entro il 1° gennaio 2022.
- (2) A norma dell'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 deve essere istituito un quadro di riferimento per l'efficacia dell'attuazione per consentire la rendicontazione, il monitoraggio e la valutazione dell'efficacia dell'attuazione del piano strategico della PAC nel corso della sua attuazione. A tal fine nell'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 figurano gli indicatori comuni di output e di risultato che costituiscono la base per i meccanismi di verifica e di esame dell'efficacia dell'attuazione nonché per il monitoraggio e la valutazione della PAC. È necessario stabilire norme chiare e comuni sui metodi di calcolo di tali indicatori.
- (3) Poiché gli Stati membri devono disporre di norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato nell'elaborazione dei loro progetti di piani strategici della PAC da presentare alla Commissione entro il 1° gennaio 2022, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la politica agricola comune,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115 figurano nell'allegato del presente regolamento.

⁽¹⁾ GU L 435 del 6.12.2021, pag. 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

**METODI DI CALCOLO DEGLI INDICATORI COMUNI DI OUTPUT E DI RISULTATO DI CUI ALL'ALLEGATO I
DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/2115**

INDICATORI DI OUTPUT

Metodi di calcolo per gli indicatori di output da utilizzare per la verifica dell'efficacia dell'attuazione

1. Nel calcolare gli indicatori ai fini della verifica dell'efficacia dell'attuazione gli Stati membri tengono conto di quanto segue:
 - a) la pianificazione degli output è ripartita per esercizio finanziario agricolo ed è effettuata secondo le modalità seguenti:
 - i) per intervento. Se per un intervento sono stabiliti più importi unitari, gli output possono essere pianificati per importo unitario, per gruppi di importi unitari o per tutti gli importi unitari. Se per l'indicatore di output dell'intervento è stabilita più di un'unità di misura, la pianificazione è effettuata per unità di misura;
 - ii) per settore, per gli interventi nei settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115;
 - b) la rendicontazione degli output è ripartita per esercizio finanziario agricolo ed è effettuata per tutti gli interventi per i quali sono stati versati pagamenti nell'esercizio finanziario agricolo in questione secondo le modalità seguenti:
 - i) per importo unitario;
 - ii) per programma operativo, nei settori dei prodotti ortofrutticoli, del luppolo, dell'olio di oliva e delle olive da tavola e negli altri settori di cui all'articolo 42, lettera f), del regolamento (UE) 2021/2115;
 - c) gli output generati da un intervento sono pianificati e rendicontati una sola volta nell'ambito dell'indicatore di output associato a tale intervento nel piano strategico della PAC;
 - d) se un intervento comprende un sostegno sotto forma di sovvenzioni e strumenti finanziari, l'indicatore di output è calcolato per ciascuna forma di sostegno;
 - e) il valore dell'output rendicontato corrisponde alla percentuale della spesa effettivamente sostenuta per tale output nell'esercizio finanziario agricolo in questione. Per gli interventi parzialmente completati nell'esercizio finanziario agricolo in questione sono rendicontati gli output parziali.

**Rendicontazione degli anticipi negli indicatori di output da utilizzare per la verifica dell'efficacia
dell'attuazione**

2. Gli interventi per i quali sono stati effettuati pagamenti sotto forma di anticipi di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), all'articolo 32, paragrafo 5, e all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ prima della realizzazione dell'intero output corrispondente non sono inclusi nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione a norma dell'articolo 128 del regolamento (UE) 2021/2115 per l'esercizio finanziario agricolo in cui è stato versato l'anticipo. Tali anticipi sono rendicontati per l'esercizio agricolo in cui l'output è pagato integralmente.

**Rendicontazione dei valori aggregati degli indicatori di output e dei valori degli indicatori di
output O.3 e O.34 da utilizzare a fini di monitoraggio, comunicazione e valutazione**

3. Nella rendicontazione dei valori aggregati degli indicatori di output e di altri valori di output si applica quanto segue:
 - a) nel rendicontare gli indicatori di output utilizzati per la verifica dell'efficacia dell'attuazione gli Stati membri includono anche i valori aggregati seguenti:

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187).

- i) l'output totale per intervento, se sono stabiliti vari importi unitari per un intervento;
 - ii) l'output totale per unità di misura, se sono stabilite varie unità di misura per un intervento;
 - iii) l'output totale per tipo di intervento, se un tipo di intervento comprende diversi interventi;
 - iv) l'output totale per unità di misura e, se del caso, l'output totale con un'unità di misura comune, se il tipo di intervento comprende diversi interventi il cui output è misurato con unità di misura diverse;
 - v) per gli indicatori di output O.4, O.36 e O.37, se gli interventi non fanno parte dello stesso tipo di intervento, l'output totale per tali interventi;
- b) gli Stati membri comunicano annualmente i valori per i seguenti indicatori di output non utilizzati per la verifica dell'efficacia dell'attuazione:
- i) indicatore di output O.3:
 - il valore di questo indicatore è indicato per intervento e per tipo di intervento;
 - sono comunicati il numero totale di beneficiari del sostegno della PAC che sono agricoltori e il numero totale di agricoltori che ricevono pagamenti diretti;
 - il numero totale di beneficiari del sostegno della PAC che sono agricoltori è ripartito per genere;
 - i beneficiari sono calcolati integralmente;
 - ii) indicatore di output O.34:
 - è comunicato il numero totale di ettari che beneficiano del sostegno della PAC soggetti ai criteri di gestione obbligatori (CGO) e alle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) di cui al titolo III, capo I, sezione 2, del regolamento (UE) 2021/2115 e oggetto di pratiche ambientali stabilite a norma degli articoli 31 e 70 e del titolo III, capo III, di tale regolamento, ad eccezione degli interventi pianificati in altre unità;
 - è comunicato il numero totale di ettari oggetto di pratiche ambientali stabilite a norma degli articoli 31 e 70 e del titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115, ad eccezione degli interventi pianificati in altre unità;
 - gli ettari sono calcolati integralmente.

Metodi di calcolo per i valori aggregati degli indicatori di output da utilizzare a fini di monitoraggio, comunicazione e valutazione

4. Nel calcolo dei valori aggregati degli indicatori di output, gli output sono conteggiati nel modo seguente:
- a) per i valori aggregati degli indicatori di output relativi agli interventi che rientrano nel sistema integrato di gestione e di controllo di cui all'articolo 65, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2116 («sistema integrato») e agli interventi pagati integralmente nel corso dell'esercizio finanziario che non rientrano nel sistema integrato, gli output sono sempre conteggiati integralmente;
 - b) per i valori aggregati degli indicatori di output relativi a interventi che non rientrano nel sistema integrato pagati in diverse rate nell'arco di diversi anni, sono conteggiati gli output parziali.

Finanziamenti nazionali integrativi per gli indicatori di output

5. Se il sostegno è erogato sotto forma di finanziamenti nazionali integrativi di cui all'articolo 115, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/2115 («finanziamenti nazionali integrativi») si applica quanto segue:
- a) gli output pianificati comprendono gli output generati dai finanziamenti nazionali integrativi;

- b) gli output generati da finanziamenti nazionali integrativi sono rendicontati distintamente dagli output generati dalla spesa pubblica diversa dai finanziamenti nazionali integrativi;
- c) gli output generati da finanziamenti nazionali integrativi non sono presi in considerazione ai fini della verifica dell'efficacia dell'attuazione;
- d) gli output generati da finanziamenti nazionali integrativi sono presi in considerazione nel calcolo dei valori aggregati degli indicatori di output a fini di monitoraggio, comunicazione e valutazione.

Norme per evitare la doppia contabilizzazione negli indicatori di output da utilizzare a fini di monitoraggio, comunicazione e valutazione

6. Al fine di calcolare i valori aggregati degli indicatori di output senza doppia contabilizzazione si applica quanto segue:
- a) se un'unità di output è oggetto di più interventi pertinenti o di diverse operazioni nell'ambito dello stesso intervento, tale unità di output è conteggiata una sola volta nel calcolo del valore aggregato;
 - b) i valori aggregati per gli indicatori di output relativi a interventi che rientrano nel sistema integrato e sono rendicontati nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione per l'esercizio finanziario agricolo N-1 comprendono il numero di unità che hanno ricevuto pagamenti parziali o totali nell'esercizio finanziario agricolo N-1 in relazione agli interventi dichiarati nell'anno N-2;
 - c) se si applicano il diritto all'aiuto o le soglie massime, gli Stati membri rendicontano la superficie pertinente considerata ammissibile al pagamento dopo i controlli amministrativi e prima di applicare tali limiti nell'ambito degli indicatori di output pertinenti.

INDICATORI DI RISULTATO

Collegamento tra obiettivi specifici, indicatori di risultato e interventi

7. Nel proprio piano strategico della PAC gli Stati membri individuano i collegamenti tra obiettivi specifici, indicatori di risultato e interventi secondo le modalità seguenti:
- a) gli Stati membri individuano un collegamento tra gli indicatori di risultato e gli obiettivi specifici. Un indicatore di risultato può essere collegato a più di un obiettivo specifico;
 - b) gli interventi sono collegati a tutti gli indicatori di risultato ai quali contribuiscono direttamente e in modo significativo;
 - c) solo le operazioni nell'ambito di un intervento che contribuiscono direttamente e in modo significativo a un indicatore di risultato sono attribuite a tale indicatore di risultato;
 - d) un intervento singolo o una singola operazione nell'ambito di un intervento possono contribuire a più di un indicatore di risultato;
 - e) il valore dell'output generato da un'operazione è sempre attribuito integralmente all'indicatore o agli indicatori di risultato pertinenti, anche quando è collegato a più indicatori di risultato;
 - f) gli impegni in materia di gestione e gli investimenti che contribuiscono alla stessa finalità sono collegati a indicatori di risultato distinti, ad eccezione degli indicatori di risultato R.43 e R.44;
 - g) l'indicatore di risultato R.35 è collegato agli interventi nel settore dell'apicoltura inclusi nel tipo di intervento di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115. Questi interventi sono rendicontati solo nell'ambito dell'indicatore di risultato R.35;
 - h) le superfici soggette esclusivamente ai CGO e alle BCAA non sono comprese nel calcolo degli indicatori di risultato, ad eccezione dell'indicatore di risultato R.4, specificamente concepito per rilevare la quota di superficie agricola che beneficia del sostegno al reddito della PAC soggetta a condizionalità.

Metodi di calcolo dettagliati per gli indicatori di risultato

8. Nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione per la pianificazione e la rendicontazione degli indicatori di risultato sono presi in considerazione gli aspetti seguenti:
- a) i valori degli indicatori di risultato sono calcolati integralmente per l'esercizio finanziario agricolo del primo pagamento, anche se nell'esercizio in questione era stato effettuato solo un pagamento parziale;
 - b) in deroga alla lettera a), per l'indicatore di risultato R.37 i valori sono conteggiati integralmente al momento del completamento dell'operazione;
 - c) i valori relativi ai pagamenti sotto forma di anticipi di cui all'articolo 32, paragrafo 4, lettera a), all'articolo 32, paragrafo 5, all'articolo 44, paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2116 non sono conteggiati nella quantificazione dei relativi indicatori di risultato prima della realizzazione dell'output corrispondente;
 - d) sono calcolati valori annuali per gli indicatori di risultato R.4, R.5, R.6, R.7, R.8, R.11, R.12, R.13, R.14, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.25, R.29, R.30, R.31, R.33, R.34, R.43 e R.44;
 - e) sono calcolati valori cumulativi per gli indicatori di risultato R.1, R.2, R.3, R.9, R.10, R.15, R.16, R.17, R.18, R.26, R.27, R.28, R.32, R.35, R.36, R.37, R.38, R.39, R.40, R.41 e R.42;
 - f) l'indicatore di risultato R.4 si riferisce alla superficie interessata da tutti i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115 e al sostegno per le superfici soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 71 di tale regolamento e per gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori di cui all'articolo 72 del medesimo regolamento;
 - g) l'indicatore di risultato R.6 si riferisce a tutti i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, ad eccezione del pagamento specifico per il cotone di cui all'articolo 36 di tale regolamento;
 - h) l'indicatore di risultato R.7 si riferisce a tutti i tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti di cui al titolo III, capo II, del regolamento (UE) 2021/2115, ad eccezione del pagamento specifico per il cotone di cui all'articolo 36 di tale regolamento, e al sostegno per le superfici soggette a vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 71 di tale regolamento e per gli svantaggi territoriali specifici derivanti da determinati requisiti obbligatori di cui all'articolo 72 del medesimo regolamento;
 - i) in deroga alla lettera h), quando gli Stati membri progettano interventi conformemente all'articolo 72 del regolamento (UE) 2021/2115 a sostegno delle sole aree forestali, tali interventi possono essere collegati all'indicatore di risultato R.30 a condizione che:
 - non siano previsti interventi per le zone agricole soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli territoriali specifici di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2021/2115; e
 - non si applichi l'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115 alle zone designate a norma dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾;
 - j) l'indicatore di risultato R.38 si riferisce a interventi Leader di cui all'articolo 77, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2021/2115. Nel proprio piano strategico della PAC, al momento di presentarlo per approvazione a norma dell'articolo 118 del regolamento (UE) 2021/2115, gli Stati membri fissano un obiettivo per l'indicatore R.38 che indica la popolazione rurale prevista interessata dalle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

Una volta selezionate tutte le strategie di sviluppo locale nell'ambito di un piano strategico della PAC, gli Stati membri interessati modificano il piano strategico della PAC, se del caso, per aggiungere ai valori obiettivo esistenti il contributo aggiuntivo previsto dall'attuazione delle strategie di sviluppo locale selezionate. Ciò può comprendere collegamenti aggiuntivi tra gli interventi Leader e gli indicatori di risultato comuni di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;

- k) gli indicatori di risultato relativi alla superficie R.12, R.14, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.29, R.31, R.33 e R.34 si riferiscono unicamente alle pratiche ambientali volontarie che vanno oltre i requisiti obbligatori pagati in ettari nell'ambito dei regimi ecologici di cui all'articolo 31 del regolamento (UE) 2021/2115, agli impegni agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 70 del regolamento (UE) 2021/2115, nonché agli interventi pertinenti in determinati settori di cui al titolo III, capo III, del regolamento (UE) 2021/2115;
- l) in deroga alla lettera k), gli Stati membri possono anche collegare gli indicatori di risultato R.12, R.14, R.19, R.20, R.21, R.22, R.23, R.24, R.29, R.31, R.33 e R.34 a interventi diversi da quelli di cui alla lettera k), a condizione che le pratiche sovvenzionate vadano oltre i requisiti obbligatori pertinenti e contribuiscano in modo significativo e diretto agli indicatori di risultato pertinenti;
- m) i finanziamenti nazionali integrativi sono presi in considerazione per il calcolo degli indicatori di risultato.

Norme per evitare la doppia contabilizzazione negli indicatori di risultato

9. Al fine di calcolare gli indicatori di risultato senza doppia contabilizzazione si applica quanto segue:

- a) se un'unità che contribuisce alla quantificazione di un indicatore di risultato è oggetto di più interventi o di più operazioni nell'ambito dello stesso intervento, collegate allo stesso indicatore di risultato, tale unità è conteggiata una sola volta nella quantificazione di tale indicatore di risultato;
- b) gli indicatori di risultato relativi agli interventi che rientrano nel sistema integrato e rendicontati nella relazione annuale sull'efficacia dell'attuazione per l'esercizio agricolo N-1 comprendono il numero di unità che hanno ricevuto pagamenti parziali o totali nell'esercizio finanziario agricolo N-1 in relazione agli interventi dichiarati nell'anno N-2;
- c) se si applicano i diritti all'aiuto o le soglie massime, gli Stati membri rendicontano la superficie pertinente considerata ammissibile al pagamento dopo i controlli amministrativi e prima di applicare tali limiti nell'ambito degli indicatori di risultato pertinenti;
- d) in deroga alla lettera a), la doppia contabilizzazione può essere accettata per gli indicatori di risultato R.1, R.2, R.3, R.10 e R.28.

Denominatori degli indicatori di risultato

10. Ai denominatori si applica quanto segue:

- a) i valori degli indicatori di contesto utilizzati come denominatori degli indicatori di risultato sono fissati per l'intero periodo del piano strategico della PAC. Se debitamente giustificato, gli Stati membri possono aggiornare tali valori nell'ambito di una modifica del piano strategico della PAC a norma dell'articolo 119 del regolamento (UE) 2021/2115;
- b) in deroga alla lettera a), i denominatori degli indicatori di risultato R.6, R.7 e R.11 sono aggiornati ogni anno per la rendicontazione.

Ripartizione degli indicatori di risultato per la rendicontazione

11. Gli Stati membri rendicontano un solo valore per ciascun indicatore di risultato pertinente. In deroga alla prima frase, sono necessarie le ripartizioni seguenti:

- a) per settore, per l'indicatore di risultato R.11;
- b) per sottocategorie, per l'indicatore di risultato R.17;
- c) per conversione e mantenimento dell'agricoltura biologica, per l'indicatore di risultato R.29;

- d) per tipo di terreno, per l'indicatore di risultato R.33;
- e) per genere, per l'indicatore di risultato R.36;
- f) per specie animale, per gli indicatori di risultato R.43 e R.44.

Coefficienti di conversione degli animali in unità di bestiame

12. All'uso dei coefficienti di conversione si applica quanto segue:

- a) i coefficienti Eurostat per convertire gli animali in unità di bestiame sono utilizzati per gli indicatori di output e gli indicatori di risultato, ove opportuno;
- b) in deroga alla lettera a) possono essere utilizzati i coefficienti di conversione semplificata che figurano nella tabella seguente:

Specie	Età/categoria	Coefficiente
Bovini	meno di 6 mesi	0,4
	da 6 mesi a 2 anni	0,6
	oltre 2 anni	1,0
Equini	oltre 6 mesi	1,0
Ovini e caprini		0,15
Suini	scrofe riproduttrici > 50 kg	0,5
	altri suini	0,3
Pollame	galline ovaiole	0,014
	altro pollame	0,03

- c) i coefficienti di conversione che figurano nella tabella di cui alla lettera b) possono essere aumentati o ridotti in casi debitamente giustificati e spiegati nel piano strategico della PAC tenendo conto di prove scientifiche;
 - d) in casi debitamente giustificati, nella tabella di cui alla lettera b) possono essere aggiunte, in via eccezionale, altre categorie di animali e il coefficiente di conversione per tali categorie è fissato e spiegato nel piano strategico della PAC tenendo conto di prove scientifiche.
-

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2291 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2021****che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 230, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (UE) 2016/429, per entrare nell'Unione le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all'articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento.
- (2) Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l'ingresso nell'Unione.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce gli elenchi di paesi terzi, o territori o loro zone o compartimenti, da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692.
- (4) Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, o territori, o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna.
- (5) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in un nuovo stabilimento in prossimità di Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire (Inghilterra), ed è stato confermato il 30 novembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (6) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in un nuovo stabilimento in prossimità di Thirsk, Hambleton, North Yorkshire (Inghilterra), in prossimità di Tutbury, East Staffordshire, Staffordshire (Inghilterra) e in prossimità di Leominster, North Herefordshire, Herefordshire (Inghilterra), e sono stati confermati il 2 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).

⁽¹⁾ GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).

- (7) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in prossimità di Gretna, Dumfriesshire, Dumfries and Galloway (Scozia), in prossimità di Crickhowell, Powys (Galles) e in prossimità di Richmond, Richmondshire, North Yorkshire (Inghilterra), e sono stati confermati il 3 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (8) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in prossimità di Newent, Forest of Dean, Gloucestershire (Inghilterra) e in un nuovo stabilimento in prossimità di Thirsk, Hambleton, North Yorkshire (Inghilterra), e sono stati confermati il 5 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (9) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in un nuovo stabilimento in prossimità di Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire (Inghilterra), ed è stato confermato il 6 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (10) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in un nuovo stabilimento in prossimità di Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire (Inghilterra) e in prossimità di Pocklington, East Yorkshire, East Riding of Yorkshire (Inghilterra), e sono stati confermati il 7 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (11) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in prossimità di Sudbury, Babergh, South Suffolk (Inghilterra) e in un nuovo stabilimento in prossimità di Thirsk, Hambleton, North Yorkshire (Inghilterra), e sono stati confermati l'8 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (12) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Annan, Dumfriesshire, Dumfries and Galloway (Scozia) ed è stato confermato il 9 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (13) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono localizzati in prossimità di Moffatt, Dumfriesshire, Dumfries and Galloway (Scozia), in prossimità di Highworth, Swindon, Wiltshire (Inghilterra) e in prossimità di Clifford, Hereford and South Herefordshire, Herefordshire (Inghilterra), e sono stati confermati il 10 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (14) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Willington, South Derbyshire, Derbyshire (Inghilterra), ed è stato confermato l'11 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (15) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in prossimità di Alford, East Lindsey, Lincolnshire (Inghilterra), ed è stato confermato il 12 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (16) Il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. Il focolaio è localizzato in un nuovo stabilimento in prossimità di Alford, East Lindsey, Lincolnshire (Inghilterra), ed è stato confermato il 13 dicembre 2021 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR).
- (17) Le autorità veterinarie del Regno Unito hanno istituito una zona di controllo di 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità e limitare la diffusione di tale malattia.
- (18) Il Regno Unito ha fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica sul suo territorio e alle misure adottate per impedire l'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità. Tali informazioni sono state valutate dalla Commissione. In base a questa valutazione, l'ingresso nell'Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna dalle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Regno Unito a causa dei recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità non dovrebbe più essere autorizzato.

- (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404.
- (20) Tenuto conto dell'attuale situazione epidemiologica nel Regno Unito per quanto riguarda l'influenza aviaria ad alta patogenicità, le modifiche da apportare al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero avere effetto con urgenza.
- (21) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:

1) l'allegato V è così modificato:

a) nella parte 1, nella voce relativa al Regno Unito, dopo la riga relativa alla zona GB-2.39 sono inserite le seguenti zone da GB-2.40 a GB-2.60:

«GB Regno Unito	GB-2.40	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		30.11.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		30.11.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		30.11.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		30.11.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		30.11.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		30.11.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		30.11.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		30.11.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		30.11.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		30.11.2021	
	GB-2.41	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		2.12.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		2.12.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		2.12.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		2.12.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		2.12.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		2.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		2.12.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		2.12.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		2.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		2.12.2021	

	GB-2.42	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		2.12.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		2.12.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		2.12.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		2.12.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		2.12.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		2.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		2.12.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		2.12.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		2.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		2.12.2021	
	GB-2.43	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		2.12.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		2.12.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		2.12.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		2.12.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		2.12.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		2.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		2.12.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		2.12.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		2.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		2.12.2021	

	GB-2.44	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		3.12.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		3.12.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		3.12.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		3.12.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		3.12.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		3.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		3.12.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		3.12.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		3.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		3.12.2021	
	GB-2.45	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		3.12.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		3.12.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		3.12.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		3.12.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		3.12.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		3.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		3.12.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		3.12.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		3.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		3.12.2021	

	GB-2.46	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		3.12.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		3.12.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		3.12.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		3.12.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		3.12.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		3.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		3.12.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		3.12.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		3.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		3.12.2021	
	GB-2.47	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		5.12.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		5.12.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		5.12.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		5.12.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		5.12.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		5.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		5.12.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		5.12.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		5.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		5.12.2021	

	GB-2.48	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		5.12.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		5.12.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		5.12.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		5.12.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		5.12.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		5.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		5.12.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		5.12.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		5.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		5.12.2021	
	GB-2.49	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		6.12.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		6.12.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		6.12.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		6.12.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		6.12.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		6.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		6.12.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		6.12.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		6.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		6.12.2021	

	GB-2.50	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		7.12.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		7.12.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		7.12.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		7.12.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		7.12.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		7.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		7.12.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		7.12.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		7.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		7.12.2021	
	GB-2.51	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		7.12.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		7.12.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		7.12.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		7.12.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		7.12.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		7.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		7.12.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		7.12.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		7.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		7.12.2021	

	GB-2.52	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		8.12.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		8.12.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		8.12.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		8.12.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		8.12.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		8.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		8.12.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		8.12.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		8.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		8.12.2021	
	GB-2.53	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		8.12.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		8.12.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		8.12.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		8.12.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		8.12.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		8.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		8.12.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		8.12.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		8.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		8.12.2021	

	GB-2.54	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		9.12.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		9.12.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		9.12.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		9.12.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		9.12.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		9.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		9.12.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		9.12.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		9.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		9.12.2021	
	GB-2.55	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		10.12.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		10.12.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		10.12.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		10.12.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		10.12.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		10.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		10.12.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		10.12.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		10.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		10.12.2021	

	GB-2.56	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		10.12.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		10.12.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		10.12.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		10.12.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		10.12.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		10.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		10.12.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		10.12.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		10.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		10.12.2021	
	GB-2.57	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		10.12.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		10.12.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		10.12.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		10.12.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		10.12.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		10.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		10.12.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		10.12.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		10.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		10.12.2021	

	GB-2.58	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		11.12.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		11.12.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		11.12.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		11.12.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		11.12.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		11.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		11.12.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		11.12.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		11.12.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		11.12.2021	
	GB-2.59	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		12.11.2021	
		Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		12.11.2021	
		Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		12.11.2021	
		Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		12.11.2021	
		Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		12.11.2021	
		Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		12.11.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		12.11.2021	
		Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		12.11.2021	
		Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		12.11.2021	
		Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		12.11.2021	

GB-2.60	Pollame riproduttore diverso dai ratiti e pollame da reddito diverso dai ratiti	BPP	N, P1		13.12.2021	
	Ratiti riproduttori e ratiti da reddito	BPR	N, P1		13.12.2021	
	Pollame destinato alla macellazione diverso dai ratiti	SP	N, P1		13.12.2021	
	Ratiti destinati alla macellazione	SR	N, P1		13.12.2021	
	Pulcini di un giorno diversi dai ratiti	DOC	N, P1		13.12.2021	
	Pulcini di un giorno di ratiti	DOR	N, P1		13.12.2021	
	Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	POU-LT20	N, P1		13.12.2021	
	Uova da cova di pollame diverso dai ratiti	HEP	N, P1		13.12.2021	
	Uova da cova di ratiti	HER	N, P1		13.12.2021	
	Meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti	HE-LT20	N, P1		13.12.2021»;	

b) nella parte 2, nella voce relativa al Regno Unito, dopo la descrizione della zona GB-2.39 sono inserite le seguenti descrizioni delle zone da GB-2.40 a GB-2.60:

«Regno Unito	GB-2.40	In prossimità di Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.77 e W1.12
	GB-2.41	In prossimità di Thirsk, Hambleton, North Yorkshire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.22 e W1.42
	GB-2.42	In prossimità di Tutbury, East Staffordshire, Staffordshire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.87 e W1.76
	GB-2.43	In prossimità di Leominster, North Herefordshire, Herefordshire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.25 e W2.86
	GB-2.44	In prossimità di Gretna, Dumfriesshire, Dumfries and Galloway (Scozia): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N55.03 e W3.11
	GB-2.45	In prossimità di Crickhowell, Powys (Galles): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N51.86 e W3.23

	GB-2.46	In prossimità di Richmond, Richmondshire, North Yorkshire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.47 e W1.79
	GB-2.47	In prossimità di Newent, Forest of Dean, Gloucestershire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N51.91 e W2.33
	GB-2.48	In prossimità di Thirsk, Hambleton, North Yorkshire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.2 e W1.43
	GB-2.49	In prossimità di Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.76 e W1.11
	GB-2.50	In prossimità di Barrow upon Soar, Charnwood, Leicestershire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.77 e W1.08
	GB-2.51	In prossimità di Pocklington, East Yorkshire, East Riding of Yorkshire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N53.91 e W0.72
	GB-2.52	In prossimità di Sudbury, Babergh, South Suffolk (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.02 e E0.78
	GB-2.53	In prossimità di Thirsk, Hambleton, North Yorkshire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.19 e W1.32
	GB-2.54	In prossimità di Annan, Dumfriesshire, Dumfries and Galloway (Scozia): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N55.05 e W3.21
	GB-2.55	In prossimità di Moffat, Dumfriesshire, Dumfries and Galloway (Scozia): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N55.24 e W3.40
	GB-2.56	In prossimità di Highworth, Swindon, Wiltshire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N51.66 e W1.79
	GB-2.57	In prossimità di Clifford, Hereford and South Herefordshire, Herefordshire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.11 e W3.10

	GB-2.58	In prossimità di Willington, South Derbyshire, Derbyshire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.86 e W1.52
	GB-2.59	In prossimità di Alford, East Lindsey, Lincolnshire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N53.28 e E0.21
	GB-2.60	In prossimità di Alford, East Lindsey, Lincolnshire (Inghilterra): l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N53.26 e E0.19»;

2) nell'allegato XIV, nella parte 1, nella voce relativa al Regno Unito, dopo la zona GB-2.39 sono inserite le seguenti zone da GB-2.40 a GB-2.60:

«GB Regno Unito	GB-2.40	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		30.11.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		30.11.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		30.11.2021	
	GB-2.41	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		2.12.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		2.12.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		2.12.2021	
	GB-2.42	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		2.12.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		2.12.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		2.12.2021	
	GB-2.43	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		2.12.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		2.12.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		2.12.2021	
	GB-2.44	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		3.12.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		3.12.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		3.12.2021	
	GB-2.45	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		3.12.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		3.12.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		3.12.2021	

	GB-2.46	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		3.12.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		3.12.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		3.12.2021	
	GB-2.47	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		5.12.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		5.12.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		5.12.2021	
	GB-2.48	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		5.12.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		5.12.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		5.12.2021	
	GB-2.49	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		6.12.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		6.12.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		6.12.2021	
	GB-2.50	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		7.12.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		7.12.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		7.12.2021	
	GB-2.51	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		7.12.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		7.12.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		7.12.2021	
	GB-2.52	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		8.12.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		8.12.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		8.12.2021	
	GB-2.53	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		8.12.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		8.12.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		8.12.2021	
	GB-2.54	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		9.12.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		9.12.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		9.12.2021	

	GB-2.55	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		10.12.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		10.12.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		10.12.2021	
	GB-2.56	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		10.12.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		10.12.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		10.12.2021	
	GB-2.57	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		10.12.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		10.12.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		10.12.2021	
	GB-2.58	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		11.12.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		11.12.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		11.12.2021	
	GB-2.59	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		12.11.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		12.11.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		12.11.2021	
	GB-2.60	Carni fresche di pollame diverso dai ratiti	POU	N, P1		13.12.2021	
		Carni fresche di ratiti	RAT	N, P1		13.12.2021	
		Carni fresche di selvaggina da penna	GBM	N, P1		13.12.2021».	

DECISIONI

DECISIONE (UE) 2021/2292 DEL CONSIGLIO

del 30 aprile 2021

relativa alla presentazione, a nome dell'Unione europea, di una proposta di decisione dell'organo esecutivo sulla metodologia da applicare per gli aggiornamenti conseguenti a una mutata composizione dell'Unione in vista della 41ª sessione dell'organo esecutivo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, e relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in detta sessione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, come modificato il 4 maggio 2012 («protocollo di Göteborg modificato») è stato approvato dall'Unione con decisione (UE) 2017/1757 del Consiglio ⁽¹⁾ ed è entrato in vigore il 7 ottobre 2019.
- (2) Nella 36ª sessione dell'organo esecutivo della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza («convenzione») le parti della convenzione hanno invitato l'Unione e i suoi Stati membri a proporre una metodologia per adeguare i limiti di emissione dell'Unione di cui alla tabella 1 dell'allegato II del protocollo di Göteborg originario adottato nel 1999 in considerazione della mutata composizione dell'Unione europea.
- (3) Nella 37ª sessione dell'organo esecutivo della convenzione, è stata adottata, con decisione 2017/3 dell'organo esecutivo, una decisione proposta dall'Unione europea e dai suoi Stati membri.
- (4) La metodologia da applicare per l'aggiornamento dei valori riferiti all'Unione di cui alle tabelle da 2 a 6 dell'allegato II del protocollo di Göteborg modificato, basata esclusivamente su un calcolo matematico che utilizza solo le informazioni già figuranti in dette tabelle in considerazione di una mutata composizione dell'Unione, è necessaria affinché tali modifiche siano correttamente riflesse in vista della verifica della conformità dell'Unione agli obblighi derivanti dal protocollo di Göteborg modificato. Ciò non comporta alcun adeguamento dei limiti nazionali di emissione né degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni indicati nelle tabelle dell'allegato II del protocollo di Göteborg modificato.
- (5) Una volta che l'organo esecutivo della convenzione avrà adottato la metodologia da applicare per gli aggiornamenti, la Commissione dovrebbe, a nome dell'Unione, presentare al segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite gli aggiornamenti calcolati applicandola che risultano necessari in considerazione della mutata composizione dell'Unione rispetto a quella esistente alla data di adozione del protocollo di Göteborg modificato. La Commissione dovrebbe anche presentare gli aggiornamenti che si rendessero necessari in caso di successivi mutamenti nella composizione dell'Unione.
- (6) È opportuno stabilire la posizione che da adottare a nome dell'Unione europea nell'organo esecutivo della convenzione, poiché la decisione di tale organo vincolerà l'Unione,

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2017/1757 del Consiglio, del 17 luglio 2017, relativa all'accettazione, a nome dell'Unione europea, di una modifica del protocollo del 1999 della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, del 1979, per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico (GU L 248 del 27.9.2017, pag. 3).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nella 41^a sessione dell'organo esecutivo della convenzione, l'Unione persegue l'obiettivo di stabilire la metodologia da applicare per l'aggiornamento dei livelli di riferimento delle emissioni e degli impegni di riduzione delle emissioni riferiti all'Unione nelle tabelle da 2 a 6 dell'allegato II del protocollo di Göteborg modificato, basata esclusivamente su un calcolo matematico che utilizza solo le informazioni già figuranti in dette tabelle, affinché i valori riferiti all'Unione europea in tali tabelle possano essere aggiornati per rispecchiare correttamente la somma totale dei livelli di riferimento delle emissioni e degli impegni di riduzione delle emissioni dei suoi Stati membri in considerazione di una mutata composizione dell'Unione.
2. In vista della 41^a sessione dell'organo esecutivo della convenzione e al fine di conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 1, l'Unione presenta la proposta relativa alla necessaria metodologia ⁽²⁾.
3. La Commissione comunica, a nome dell'Unione, detta proposta al segretariato della convenzione.

Articolo 2

1. L'Unione può sostenere le modifiche proposte da altre parti della convenzione se concorrono a conseguire gli obiettivi che si è fissata, di cui all'articolo 1.
2. Qualora altre parti della convenzione propongano che la decisione dell'organo esecutivo usi come base giuridica l'articolo 13, paragrafo 2, del protocollo di Göteborg, l'Unione può accettare tale proposta e avviare negoziati al riguardo.
3. Qualora altre parti della convenzione chiedano che la procedura di presentazione dei valori aggiornati per l'Unione sia allineata alla procedura di cui all'articolo 13, paragrafi 4 e 5, del protocollo di Göteborg, l'Unione può proporre una procedura semplificata.

Articolo 3

Alla luce dell'andamento della 41^a sessione dell'organo esecutivo della convenzione, i rappresentanti dell'Unione possono, in consultazione con gli Stati membri, affinare la posizione di cui agli articoli 1 e 2 in riunioni di coordinamento in loco, senza ulteriore decisione del Consiglio.

Articolo 4

Una volta che l'organo esecutivo della convenzione ha adottato la metodologia da applicare per gli aggiornamenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, la Commissione presenta, a nome dell'Unione i necessari aggiornamenti risultanti dall'applicazione di tale metodologia.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS

⁽²⁾ Cfr. Documento ST 7683/21 su <http://register.consilium.europa.eu>.

DECISIONE (UE) 2021/2293 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 2021**

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione con il Regno Unito in merito alla proroga della deroga all'obbligo di cancellare i dati del codice di prenotazione dei passeggeri dopo la partenza dal Regno Unito

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 2, lettera a), in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ⁽¹⁾,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ⁽²⁾ («TCA») stabilisce le norme in base alle quali l'autorità competente del Regno Unito può trasferire, trattare e usare i dati del codice di prenotazione («PNR») per i voli tra l'Unione e il Regno Unito, e stabilisce specifiche salvaguardie.
- (2) La parte terza, titolo III, del TCA stabilisce le norme in base alle quali l'autorità competente del Regno Unito può trasferire, trattare e usare i dati PNR per i voli tra l'Unione e il Regno Unito, e stabilisce specifiche salvaguardie.
- (3) L'articolo 552, paragrafo 4, del TCA prevede che il Regno Unito cancelli i dati PNR dopo la partenza dei passeggeri dal paese, salvo che da una valutazione del rischio risulti necessario conservare tali dati.
- (4) L'articolo 552, paragrafo 11, del TCA prevede che il Regno Unito possa derogare all'articolo 552, paragrafo 4, su base temporanea e per un periodo transitorio, in attesa che apporti quanto prima gli adeguamenti tecnici. Durante tale periodo transitorio, l'autorità competente del Regno Unito impedisce l'uso dei dati PNR da cancellare a norma dell'articolo 552, paragrafo 4, del TCA, applicando le garanzie supplementari di cui all'articolo 552, paragrafo 11, lettere da a) a d), del TCA.
- (5) L'articolo 552, paragrafo 10, del TCA prevede che il paragrafo 11 di tale articolo del TCA si applichi per le circostanze particolari che impediscono al Regno Unito di apportare gli adeguamenti tecnici necessari per trasformare i sistemi di trattamento dei dati PNR di cui si serviva il Regno Unito quando era soggetto al diritto dell'Unione in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente all'articolo 552, paragrafo 4, del TCA.
- (6) L'articolo 552, paragrafo 13, del TCA stabilisce che, nell'eventualità che persistano le circostanze particolari di cui all'articolo 552, paragrafo 10, del TCA, il consiglio di partenariato proroga di un anno il periodo transitorio di cui all'articolo 552, paragrafo 11, del TCA.

⁽¹⁾ GUL 149 del 30.4.2021, pag. 2.

⁽²⁾ GUL 149 del 30.4.2021, pag. 10.

- (7) La direttiva (UE) 2016/681 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi ⁽³⁾ si applica all'interno dell'Unione in conformità dei trattati.
- (8) Il 1° ottobre 2021 il Regno Unito ha presentato al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie istituito dal TCA la valutazione di cui all'articolo 552, paragrafo 12, lettera b), del TCA.
- (9) Nella sua valutazione, il Regno Unito ha concluso che le circostanze particolari di cui all'articolo 552, paragrafo 10, del TCA persistono, riferendosi alla situazione specifica del Regno Unito di dover adeguare dei sistemi di trattamento dei dati PNR, configurati per essere conformi al diritto dell'Unione applicabile agli Stati membri, a sistemi configurati per essere conformi alle disposizioni del TCA in merito al trasferimento internazionale dei dati PNR dall'Unione a paesi terzi. Il Regno Unito ha descritto gli sforzi messi in atto per trasformare i propri sistemi di trattamento dei dati in sistemi che provvedano a cancellare i dati PNR conformemente all'articolo 552, paragrafo 4, del TCA. Il Regno Unito ha fatto osservare che stava svolgendo un'analisi dei requisiti giuridici, tecnici e operativi, includendo i requisiti funzionali e non funzionali, al fine di garantire la conformità dei propri sistemi di trattamento dei dati PNR all'articolo 552, paragrafo 4, del TCA. In conformità dell'articolo 552, paragrafo 13, del TCA, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie ha esaminato la valutazione del Regno Unito il 19 ottobre 2021.
- (10) A norma dell'articolo 552, paragrafo 12, lettera a), dell'accordo sugli scambi e sulla cooperazione, il 1° ottobre 2021 il Regno Unito ha inoltre trasmesso al comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie la relazione dell'organo amministrativo indipendente di cui all'articolo 552, paragrafo 12, lettera a), del TCA, compreso un allegato dell'autorità di controllo del Regno Unito, di cui all'articolo 525, paragrafo 3, di tale accordo, in merito all'effettiva applicazione delle garanzie di cui all'articolo 552, paragrafo 11, di tale accordo.
- (11) In conformità dell'articolo 552, paragrafo 13, del TCA, il comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie ha esaminato la relazione del Regno Unito il 19 ottobre 2021. In tale occasione, il Regno Unito ha dichiarato che intendeva integrare l'allegato di tale relazione e che ciò sarebbe avvenuto nel novembre 2021, prima dell'adozione, da parte del consiglio di partenariato, della decisione sulla proroga del periodo transitorio a norma dell'articolo 552, paragrafo 13, del TCA.
- (12) Si ritiene pertanto che persistano le circostanze particolari di cui all'articolo 552, paragrafo 10, del TCA e che, a norma dell'articolo 552, paragrafo 13, del TCA, il consiglio di partenariato debba prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2022, il periodo transitorio di cui all'articolo 552, paragrafo 11, del TCA.
- (13) Il TCA è vincolante per tutti gli Stati membri in virtù della decisione (UE) 2021/689, che ha come base giuridica sostanziale l'articolo 217 TFUE.
- (14) La Danimarca e l'Irlanda sono vincolate dalla parte III del TCA in virtù della decisione (UE) 2021/689 e partecipano pertanto all'adozione e all'applicazione della presente decisione che attua il TCA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di consiglio di partenariato a norma dell'articolo 552, paragrafo 13, del TCA è di acconsentire a prorogare di un anno, fino al 31 dicembre 2022, il periodo transitorio durante il quale il Regno Unito può derogare all'obbligo di cancellare i dati PNR dopo la partenza dal Regno Unito.

⁽³⁾ GUL 119 del 4.5.2016, pag. 132.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. VIZJAK

DECISIONE (UE) 2021/2294 DEL CONSIGLIO**del 20 dicembre 2021****relativa alla nomina di un membro e di un supplente del Comitato delle regioni, proposti dal Regno dei Paesi Bassi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la decisione (UE) 2019/852 del Consiglio, del 21 maggio 2019, che determina la composizione del Comitato delle regioni ⁽¹⁾,

vista la proposta del governo neerlandese,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato, il Comitato delle regioni è composto da rappresentanti delle collettività regionali e locali che sono titolari di un mandato elettorale nell'ambito di una collettività regionale o locale, o politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta.
- (2) Il 10 dicembre 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2019/2157 ⁽²⁾, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025.
- (3) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante in seguito alla scadenza del mandato nazionale in virtù del quale è stata proposta la nomina del sig. Andy DRITTY.
- (4) Il governo neerlandese ha proposto il sig. Henk STAGHOUWER, rappresentante di una collettività regionale che è politicamente responsabile dinanzi ad un'assemblea eletta, *gedeputeerde provincie Groningen* (membro della giunta provinciale della Groninga), quale membro del Comitato delle regioni fino al 15 marzo 2023.
- (5) Un seggio di supplente del Comitato delle regioni diverrà vacante in seguito alla nomina del sig. Henk STAGHOUWER a membro del Comitato delle regioni.
- (6) Il governo neerlandese ha proposto il sig. Maarten VAN GAANS-GIJBELS, rappresentante di una collettività regionale che è politicamente responsabile dinanzi ad un'assemblea eletta, *gedeputeerde provincie Limburg* (membro della giunta provinciale del Limburgo), quale supplente del Comitato delle regioni fino al 15 marzo 2023,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono nominati al Comitato delle regioni fino al 15 marzo 2023 i seguenti rappresentanti di collettività regionali che sono politicamente responsabili dinanzi ad un'assemblea eletta:

a) quale membro:

— sig. Henk STAGHOUWER, *gedeputeerde provincie Groningen* (membro della giunta provinciale della Groninga),

⁽¹⁾ GUL 139 del 27.5.2019, pag. 13.

⁽²⁾ Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GUL 327 del 17.12.2019, pag. 78).

e

b) quale supplente:

— sig. Maarten VAN GAANS-GIJBELS, *gedeputeerde provincie Limburg* (membro della giunta provinciale del Limburgo).

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2021

Per il Consiglio
Il presidente
A. VIZJAK

DECISIONE (UE) 2021/2295 DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI
del 21 dicembre 2021
relativa alla nomina di giudici del Tribunale

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 19,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 254 e 255,

considerando quanto segue:

- (1) I mandati di ventisei giudici del Tribunale giungono a scadenza il 31 agosto 2022. È opportuno procedere a nomine per coprire tali posti per il periodo dal 1° settembre 2022 al 31 agosto 2028.
- (2) Le candidature del sig. Lauri MADISE, del sig. Iko NÖMM, della sig.ra Anna MARCOULLI, del sig. Savvas S. PAPASAVVAS, della sig.ra Tuula PYNÄ e del sig. Heikki KANNINEN sono state proposte in vista del rinnovo del loro mandato di giudice del Tribunale.
- (3) Inoltre, l'articolo 48 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea, modificato dal regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, prevede che il Tribunale sia composto di due giudici per Stato membro a decorrere dal 1° settembre 2019. L'articolo 2, lettera c), del suddetto regolamento prevede che il mandato di cinque dei nove giudici supplementari da nominare a decorrere dal 1° settembre 2019 termini il 31 agosto 2025.
- (4) La candidatura del sig. Damjan KUKOVEC è stata proposta per il posto di giudice supplementare del Tribunale.
- (5) Inoltre, a norma dell'articolo 7 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito della nomina del sig. Anthony COLLINS ad avvocato generale della Corte di giustizia, è opportuno procedere alla nomina di un giudice del Tribunale per la restante durata del mandato del sig. Anthony COLLINS, vale a dire fino al 31 agosto 2025.
- (6) La candidatura della sig.ra Suzanne KINGSTON è stata proposta per il posto resosi vacante.
- (7) A norma dell'articolo 7 del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea e a seguito della nomina del sig. Dimitrios GRATSIAS a giudice della Corte di giustizia, è opportuno procedere alla nomina di un giudice del Tribunale per la restante durata del mandato del sig. Dimitrios GRATSIAS, vale a dire fino al 31 agosto 2022.
- (8) La candidatura del sig. Ioannis DIMITRAKOPOULOS è stata proposta per il posto resosi vacante.
- (9) Il comitato istituito dall'articolo 255 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ha fornito un parere favorevole sull'adeguatezza di tali candidati all'esercizio delle funzioni di giudice del Tribunale,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le persone seguenti sono nominate giudici del Tribunale per il periodo compreso tra il 1° settembre 2022 e il 31 agosto 2028:

— sig. Lauri MADISE,

— sig. Iko NÖMM,

⁽¹⁾ Regolamento (UE, Euratom) 2015/2422 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante modifica del protocollo n. 3 sullo statuto della Corte di giustizia dell'Unione europea (GU L 341 del 24.12.2015, pag. 14).

- sig.ra Anna MARCOULLI,
- sig. Savvas S. PAPASAVVAS,
- sig.ra Tuula PYNNÄ,
- sig. Heikki KANNINEN.

Articolo 2

Le persone seguenti sono nominate giudici del Tribunale per il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore della presente decisione e fino al 31 agosto 2025:

- sig. Damjan KUKOVEC,
- sig.ra Suzanne KINGSTON.

Articolo 3

Il sig. Ioannis DIMITRAKOPOULOS è nominato giudice del Tribunale per il periodo decorrente dalla data di entrata in vigore della presente decisione e fino al 31 agosto 2022:

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021

Il presidente
I. JARC

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2296 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.
- (3) Il 1° novembre 2021 la Repubblica tunisina ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «EVAX». La Repubblica tunisina ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo la Repubblica tunisina ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina in conformità del sistema «EVAX» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

⁽¹⁾ GUL 211 del 15.6.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GUL 211 del 15.6.2021, pag. 24).

- (4) La Repubblica tunisina ha inoltre informato la Commissione di accettare i certificati di vaccinazione e i certificati di test di amplificazione dell'acido nucleico rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (5) Il 7 dicembre 2021, in seguito a una richiesta della Repubblica tunisina, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina sono conformi a un sistema, «EVAX», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina in conformità del sistema «EVAX» contengono i dati necessari.
- (6) La Repubblica tunisina ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, il vaccino anti COVID-19 Janssen, CoronaVac, BBIBP-CorV, Sputnik V e Hayat-Vax.
- (7) La Repubblica tunisina ha inoltre informato la Commissione che non rilascia certificati di test interoperabili né per i test di amplificazione dell'acido nucleico né per i test antigenici rapidi.
- (8) La Repubblica tunisina ha altresì informato la Commissione che non rilascia certificati di guarigione interoperabili.
- (9) La Repubblica tunisina ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.
- (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina in conformità del sistema «EVAX» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (11) I certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina in conformità del sistema «EVAX» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953.
- (12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica tunisina dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
- (13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (14) Al fine di collegare quanto prima la Repubblica tunisina al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica tunisina in conformità del sistema «EVAX» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Repubblica tunisina è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2297 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2021****che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dal Montenegro ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Montenegro ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Montenegro ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.
- (3) Il 31 agosto 2021 il Montenegro ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato "SafeGO MNE". Il Montenegro ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo il Montenegro ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Montenegro in conformità del sistema "SafeGO MNE" contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

⁽¹⁾ GUL 211 del 15.6.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GUL 211 del 15.6.2021, pag. 24).

- (4) Il Montenegro ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (5) Il 14 dicembre 2021, in seguito a una richiesta del Montenegro, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Montenegro sono conformi a un sistema, il "SafeGO MNE", che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Montenegro in conformità del sistema "SafeGO MNE" contengono i dati necessari.
- (6) Il Montenegro ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Vaxzevria, CoronaVac, BBIBP-CorV e Sputnik V.
- (7) Il Montenegro ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per test di amplificazione dell'acido nucleico e per test antigenici rapidi presenti nell'elenco comune e aggiornato di test antigenici rapidi per la COVID-19 concordato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito dall'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 ⁽⁴⁾.
- (8) Il Montenegro ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.
- (9) Il Montenegro ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.
- (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Montenegro in conformità del sistema "SafeGO MNE" sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (11) I certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Montenegro in conformità del sistema "SafeGO MNE" dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.
- (12) Affinché la presente decisione sia operativa, il Montenegro dovrebbe essere collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
- (13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (14) Al fine di collegare quanto prima il Montenegro al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

⁽³⁾ Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dal Montenegro in conformità del sistema "SafeGO MNE" sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

Il Montenegro è collegato al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2298 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2021

che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell'Uruguay ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell'Uruguay ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell'Uruguay ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.
- (3) L'8 ottobre 2021 la Repubblica orientale dell'Uruguay ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «Plataforma Nacional Coronavirus Uy». La Repubblica orientale dell'Uruguay ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo la Repubblica orientale dell'Uruguay ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell'Uruguay in conformità del sistema «Plataforma Nacional Coronavirus Uy» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

⁽¹⁾ GUL 211 del 15.6.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2021 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GUL 211 del 15.6.2021, pag. 24).

- (4) La Repubblica orientale dell'Uruguay ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test di amplificazione dell'acido nucleico e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (5) Il 14 dicembre 2021, in seguito a una richiesta della Repubblica orientale dell'Uruguay, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell'Uruguay sono conformi a un sistema, «Plataforma Nacional Coronavirus Uy», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell'Uruguay in conformità del sistema «Plataforma Nacional Coronavirus Uy» contengono i dati necessari.
- (6) La Repubblica orientale dell'Uruguay ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Vaxzevria, Spikevax, il vaccino anti COVID-19 Janssen, Covishield, BBIBP-CorV, CoronaVac, Covaxin, Sputnik V e Convidecia.
- (7) La Repubblica orientale dell'Uruguay ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico ma non per i test antigenici rapidi.
- (8) La Repubblica orientale dell'Uruguay ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.
- (9) La Repubblica orientale dell'Uruguay ha altresì informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.
- (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell'Uruguay in conformità del sistema «Plataforma Nacional Coronavirus Uy» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (11) I certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell'Uruguay in conformità del sistema «Plataforma Nacional Coronavirus Uy» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.
- (12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Repubblica orientale dell'Uruguay dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
- (13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (14) Al fine di collegare quanto prima la Repubblica orientale dell'Uruguay al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Repubblica orientale dell'Uruguay in conformità del sistema «Plataforma Nacional Coronavirus Uy» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Repubblica orientale dell'Uruguay è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2299 DELLA COMMISSIONE

del 21 dicembre 2021

che stabilisce, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, l'equivalenza dei certificati COVID-19 rilasciati dalla Tailandia ai certificati rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione poste in essere dagli Stati membri, in conformità al diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri devono applicare le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero pertanto applicarsi ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Tailandia ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Tailandia ai cittadini di paesi terzi che soggiornano regolarmente o risiedono nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.
- (3) Il 4 novembre 2021 la Tailandia ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 nell'ambito del sistema denominato «MOHPROMT» (o «Mor Prom»). La Tailandia ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale proposito la Tailandia ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 da essa rilasciati in conformità al sistema «MOHPROMT» (o «Mor Prom») contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

⁽¹⁾ GUL 211 del 15.6.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GUL 211 del 15.6.2021, pag. 24).

- (4) La Thailandia ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità al regolamento (UE) 2021/953.
- (5) Il 24 novembre 2021, in seguito a una richiesta della Thailandia, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 sono rilasciati dalla Thailandia in conformità a un sistema, il «MOHPROMT» (o «Mor Prom»), che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente di verificare l'autenticità, la validità e l'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Thailandia in conformità al sistema «MOHPROMT» (o «Mor Prom») contengono i dati necessari.
- (6) La Thailandia ha altresì informato la Commissione che rilascia certificati di vaccinazione interoperabili per i vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria, il vaccino anti COVID-19 Janssen, BBIBP-CorV e CoronaVac.
- (7) La Thailandia ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico e per i test antigenici rapidi che figurano nell'elenco comune e aggiornato dei test antigenici rapidi per la COVID-19 approvato dal comitato per la sicurezza sanitaria istituito in virtù dell'articolo 17 della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, sulla base della raccomandazione del Consiglio del 21 gennaio 2021 ⁽⁴⁾.
- (8) La Thailandia ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di guarigione interoperabili. Tali certificati sono validi per non più di 180 giorni dalla data del primo test positivo.
- (9) La Thailandia ha anche informato la Commissione che, all'atto della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi contenuti saranno trattati solo per accertare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.
- (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Thailandia in conformità al sistema «MOHPROMT» (o «Mor Prom») sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953.
- (11) I certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Thailandia in conformità al sistema «MOHPROMT» (o «Mor Prom») dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 6, paragrafo 5, e all'articolo 7, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/953.
- (12) Affinché la presente decisione sia operativa, la Thailandia dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
- (13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (14) Al fine di collegare quanto prima la Thailandia al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

⁽³⁾ Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1).

⁽⁴⁾ Raccomandazione del Consiglio, del 21 gennaio 2021, relativa a un quadro comune per l'uso e la convalida dei test antigenici rapidi e il riconoscimento reciproco dei risultati dei test per la COVID-19 nell'UE (GU C 24 del 22.1.2021, pag. 1).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 rilasciati dalla Tailandia in conformità al sistema «MOHPROMT» (o «Mor Prom») sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità al regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

La Tailandia è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2300 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2021****che stabilisce l'equivalenza, al fine di agevolare il diritto di libera circolazione nell'ambito dell'Unione, dei certificati COVID-19 rilasciati da Taiwan (*) ai certificati rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei loro titolari. Il regolamento contribuisce inoltre ad agevolare la revoca graduale delle restrizioni alla libera circolazione messe in atto dagli Stati membri, in conformità del diritto dell'Unione, per limitare la diffusione del SARS-CoV-2 in modo coordinato.
- (2) Il regolamento (UE) 2021/953 consente l'accettazione dei certificati COVID-19 rilasciati da paesi terzi ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari qualora la Commissione ritenga che tali certificati COVID-19 siano rilasciati secondo norme che sono considerate equivalenti a quelle stabilite da tale regolamento. Inoltre, conformemente al regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾, gli Stati membri applicano le norme stabilite nel regolamento (UE) 2021/953 ai cittadini di paesi terzi che non rientrano nell'ambito di applicazione di tale regolamento ma che soggiornano regolarmente o risiedono nel loro territorio e che sono autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione. Pertanto le risultanze in materia di equivalenza di cui alla presente decisione dovrebbero applicarsi ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan ai cittadini dell'Unione e ai loro familiari. Analogamente, sulla base del regolamento (UE) 2021/954, tali risultanze in materia di equivalenza dovrebbero applicarsi anche ai certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan ai cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri alle condizioni stabilite in tale regolamento.
- (3) Il 17 novembre 2021 Taiwan ha fornito alla Commissione informazioni dettagliate sul rilascio di certificati interoperabili di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 secondo il sistema denominato «Taiwan Digital COVID-19 Certificate System». Taiwan ha informato la Commissione di ritenere che i suoi certificati COVID-19 siano rilasciati conformemente a una norma e a un sistema tecnologico che sono interoperabili con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consentono la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. A tale riguardo Taiwan ha informato la Commissione che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan in conformità del sistema «Taiwan Digital COVID-19 Certificate System» contengono i dati di cui all'allegato del regolamento (UE) 2021/953.

(*) La presente decisione non riflette la posizione ufficiale dell'Unione europea sullo status giuridico di Taiwan e non va interpretata in questo senso.

⁽¹⁾ GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

- (4) Taiwan ha inoltre informato la Commissione di accettare certificati di vaccinazione, di test di amplificazione dell'acido nucleico e di guarigione rilasciati dagli Stati membri e dai paesi del SEE in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (5) Il 10 dicembre 2021, in seguito a una richiesta di Taiwan, la Commissione ha effettuato prove tecniche che hanno dimostrato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan sono conformi a un sistema, il «Taiwan Digital COVID-19 Certificate System», che è interoperabile con il quadro di fiducia istituito dal regolamento (UE) 2021/953 e che consente la verifica dell'autenticità, della validità e dell'integrità dei certificati. La Commissione ha inoltre confermato che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan in conformità del sistema «Taiwan Digital COVID-19 Certificate System» contengono i dati necessari.
- (6) Taiwan ha altresì informato la Commissione di rilasciare certificati di vaccinazione interoperabili per vaccini anti COVID-19. Tra questi figurano attualmente Comirnaty, Spikevax, Vaxzevria e il vaccino anti COVID-19 di MVC.
- (7) Taiwan ha inoltre informato la Commissione che rilascia certificati di test interoperabili per i test di amplificazione dell'acido nucleico ma non per i test antigenici rapidi.
- (8) Taiwan ha altresì informato la Commissione che non rilascia certificati di guarigione interoperabili.
- (9) Taiwan ha inoltre informato la Commissione che, al momento della verifica dei certificati sul suo territorio, i dati personali in essi inclusi saranno trattati unicamente per verificare e confermare la vaccinazione, il risultato del test o la guarigione del titolare e non saranno conservati successivamente.
- (10) Sono pertanto presenti gli elementi necessari per stabilire che i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan in conformità del sistema «Taiwan Digital COVID-19 Certificate System» sono da considerare equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.
- (11) I certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan in conformità del sistema «Taiwan Digital COVID-19 Certificate System» dovrebbero perciò essere accettati alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 5, e all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/953.
- (12) Affinché la presente decisione sia operativa, Taiwan dovrebbe essere collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.
- (13) Al fine di proteggere gli interessi dell'Unione, in particolare nel settore della sanità pubblica, la Commissione può avvalersi dei suoi poteri per sospendere l'applicazione della presente decisione o abrogare quest'ultima se non sono più soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/953.
- (14) Al fine di collegare quanto prima Taiwan al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (15) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Al fine di agevolare il diritto di libera circolazione all'interno dell'Unione, i certificati di vaccinazione e di test in relazione alla COVID-19 rilasciati da Taiwan in conformità del sistema «Taiwan Digital COVID-19 Certificate System» sono considerati equivalenti a quelli rilasciati in conformità del regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 2

Taiwan è collegata al quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/2301 DELLA COMMISSIONE**del 21 dicembre 2021****che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2021/953 stabilisce il certificato COVID digitale dell'UE, il cui obiettivo è comprovare che il titolare ha ricevuto un vaccino anti COVID-19 o un risultato negativo a un test o è guarito dall'infezione, con lo scopo di agevolare l'esercizio del diritto di libera circolazione durante la pandemia di COVID-19 da parte dei titolari.
- (2) Affinché il certificato COVID digitale dell'UE sia operativo in tutta l'Unione, la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 ⁽²⁾, che stabilisce specifiche tecniche e norme per compilare, rilasciare in modo sicuro e verificare i certificati COVID digitali dell'UE, garantire la protezione dei dati personali, stabilire la struttura comune dell'identificativo univoco del certificato e creare un codice a barre valido, sicuro e interoperabile.
- (3) Il 17 novembre 2021 la Commissione ha adottato la decisione di esecuzione (UE) 2021/2014 ⁽³⁾ che stabilisce norme uniformi per la compilazione dei certificati di vaccinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/953 rilasciati a seguito della somministrazione di dosi di richiamo di un vaccino anti COVID-19.
- (4) Come stabilito nel regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione ⁽⁴⁾, un periodo standard di accettazione di 270 giorni dovrebbe applicarsi ai certificati comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario, che si tratti di un ciclo primario monodose, di un ciclo primario di due dosi o, in linea con la strategia di vaccinazione dello Stato membro di vaccinazione, di un ciclo primario monodose di un vaccino a due dosi dopo una precedente infezione da SARS-CoV-2. Non dovrebbe invece essere stabilito alcun periodo di accettazione per i certificati comprovanti la somministrazione di dosi di richiamo o di dosi addizionali destinate a proteggere meglio le persone che sviluppano una risposta immunitaria inadeguata dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario. I riferimenti alle dosi di richiamo contenuti nel presente regolamento dovrebbero essere intesi come comprendenti anche tali dosi addizionali.

⁽¹⁾ GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 della Commissione, del 28 giugno 2021, che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 230 del 30.6.2021, pag. 32).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2021/2014 della Commissione, del 17 novembre 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 che stabilisce specifiche tecniche e norme per l'attuazione del quadro di fiducia per il certificato COVID digitale dell'UE istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 410 del 18.11.2021, pag. 180).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2021/2288 della Commissione, del 21 dicembre 2021, che modifica l'allegato del regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il periodo di accettazione dei certificati di vaccinazione rilasciati nel formato del certificato COVID digitale dell'UE comprovanti il completamento del ciclo di vaccinazione primario (cfr. pag. 459 della presente Gazzetta ufficiale).

- (5) Per poter distinguere, in tutti i casi, tra i certificati rilasciati sulla base del completamento del ciclo di vaccinazione primario e quelli rilasciati sulla base della somministrazione di una dose di richiamo, è opportuno adeguare le norme uniformi per la compilazione dei certificati di vaccinazione di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/953.
- (6) Gli Stati membri dovrebbero rilasciare nuovamente i certificati che seguono norme diverse per quanto riguarda la codifica delle dosi di richiamo, al fine di evitare che ad essi sia applicato il periodo standard di accettazione di 270 giorni.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2021/1073.
- (8) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾ e ha formulato le sue osservazioni formali il 14 dicembre 2021.
- (9) Alla luce della necessità di una rapida attuazione delle specifiche tecniche modificate per il certificato COVID digitale dell'UE, è opportuno che la presente decisione entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) 2021/953,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

ALLEGATO

La sezione 5.2 dell'allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2021/1073 è sostituita dalla seguente:

«5.2. Dosi di richiamo

Se la persona riceve dosi di richiamo successivamente al ciclo di vaccinazione primario, tali dosi sono indicate nei certificati corrispondenti come segue:

- 2/1 indica la somministrazione di una dose di richiamo successivamente a un ciclo di vaccinazione primario monodose, o la somministrazione di una dose di richiamo dopo il completamento di un ciclo di vaccinazione primario consistente in una dose di un vaccino bidose somministrata a una persona guarita in linea con il protocollo di vaccinazione applicato da uno Stato membro. In seguito, le dosi (X) somministrate dopo la prima dose di richiamo sono indicate con $(2 + X)/(1) > 1$ (ad esempio 3/1);
- 3/3 indica la somministrazione di una dose di richiamo successivamente a un ciclo di vaccinazione primario bidose. In seguito, le dosi (X) somministrate dopo la prima dose di richiamo sono indicate con $(3 + X)/(3 + X) = 1$ (ad esempio 4/4).

Gli Stati membri applicano le regole di codifica di cui alla presente sezione entro il 1° febbraio 2022.

Gli Stati membri rilasciano nuovamente, automaticamente o su richiesta delle persone interessate, i certificati in cui la somministrazione di una dose di richiamo successivamente a un ciclo di vaccinazione primario monodose sia codificata in modo tale da non poter essere distinta dal completamento del ciclo di vaccinazione primario.

Ai fini del presente allegato, i riferimenti alle “dosi di richiamo” riguardano anche le dosi aggiuntive somministrate per proteggere meglio le persone che sviluppano una risposta immunitaria inadeguata dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario standard. Nell'ambito del quadro giuridico istituito dal regolamento (UE) 2021/953, gli Stati membri possono adottare misure per affrontare la situazione dei gruppi vulnerabili che possono ricevere dosi aggiuntive in via prioritaria. Ad esempio, se uno Stato membro decide di somministrare dosi aggiuntive solo a sottogruppi specifici della popolazione, può scegliere, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/953, di rilasciare certificati di vaccinazione comprovanti la somministrazione di tali dosi aggiuntive solo su richiesta e non automaticamente. Nel caso in cui vengano adottate tali misure, gli Stati membri informano gli interessati al riguardo e del fatto che possono continuare ad utilizzare il certificato ricevuto dopo il completamento del ciclo di vaccinazione primario standard.».

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/535 della Commissione, del 31 marzo 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/2144 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e le specifiche tecniche uniformi per l'omologazione di veicoli e di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, relativamente alle caratteristiche costruttive generali e alla sicurezza

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 117 del 6 aprile 2021)

Alla pagina 169, allegato XIII, parte 2, sezione L, punto 3.2, lettera c),

anziché: «c) deve essere tirato verso l'alto agendo sul telaio, in modo da sollevare la massa sospesa di 80 mm rispetto all'asse motore. Il veicolo va poi lasciato cadere di colpo, quindi si analizza l'oscillazione;»,

leggasi: «c) deve essere tirato verso l'alto agendo sul telaio, in modo da sollevare la massa sospesa di 80 mm rispetto all'asse motore. Il veicolo va poi lasciato cadere di colpo, quindi si analizza l'oscillazione; oppure».

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 385 del 29 ottobre 2021)

Alla pagina 483 della GU L 385 del 29 ottobre 2021, allegato che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, parte seconda, sezione XIII, capitolo 70, tabella, sotto la riga corrispondente al codice NC 7019 69 90, come rettificato alla pagina 483 della GU L 414 del 19 novembre 2021,

anziché: «– **Stoffe legate meccanicamente:**»,

leggasi: «– **Stoffe legate chimicamente:**».

ISSN 1977-0707 (edizione elettronica)
ISSN 1725-258X (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni
dell'Unione europea
L-2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT